PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
SAGGI 109

LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI NELL'ITALIA TARDO-MEDIEVALE E MODERNA

Atti del convegno di studi
Siena, Archivio di Stato
15-17 settembre 2008

*

A cura di
Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli e Carla Zarrilli

Volume I

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
2012

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Servizio III - Studi e Ricerca

Direttore generale per gli archivi: Rossana Rummo
Direttore del Servizio III: Mauro Tosti Croce

Cura redazionale: Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli, Giovanna Pinci

© 2012 Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per gli archivi
ISBN 978-88-7125-327-5

Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma – e-mail: editoriale@ipzs.it

Stampato nel mese di ottobre 2012
a cura delle Edizioni Cantagalli S.r.l. - Siena



LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI NELL'ITALIA TARDO-MEDIEVALE E MODERNA

Convegno di studi
Archivio di Stato di Siena, 15-17 settembre 2008

Sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

Con la collaborazione dell'Università degli studi di Siena,
dell'Università degli studi di Trento, dell'Accademia senese degli Intronati,
della Fondazione Monte dei paschi di Siena, di Vernice progetti culturali

PROGRAMMA

Lunedì 15 settembre

ore 9,15 *Saluti*

ore 10,00 I sessione, presiede Giuliano Catoni (Università di Siena)

Diego Quaglioni (Università di Trento), *Il ruolo del notaio nel processo inquisitorio*

Giorgio Chittolini (Università di Milano), *Giudici e tribunali tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'Età moderna*

Andrea Giorgi (Università di Trento) - Stefano Moscadelli (Università di Siena), *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*

Paolo Cammarosano (Università di Trieste), *Tra quadri generali e casi territoriali*

ore 15,00 II sessione, presiede Paolo Nardi (Università di Siena)

Antonio Romiti (Università di Firenze), *Dalle curie duecentesche all'evoluzione rinascimentale nella Repubblica di Lucca*

Franco Cagol (Archivio storico del Comune di Trento), *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione degli atti delle cancellerie giudiziarie della città di Trento (secoli XIII-XVI)*

Miriam Davide (Università di Trieste), *I registri giudiziari tardo-medievali e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste*

Giorgio Tamba (Archivio di Stato di Bologna), *Gli atti di giurisdizione civile nella* Camera actorum *del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*

Massimo Vallerani (Università di Torino), *Documentazione e controllo giurisdizionale del contado nei comuni di Popolo dell'Italia centrale*

Pietro Corrao (Università di Palermo) - Beatrice Pasciuta (Università di Palermo), *Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia tra tardo Medioevo e prima Età moderna: tipologie ed esempi*

Dibattito

Martedì 16 settembre

ore 9.00 III sessione, presiede Paola Caroli (Archivio di Stato di Genova)

Gian Maria Varanini (Università di Verona) - Alfredo Viggiano (Università di Padova), *Gli archivi giudiziari della Terraferma veneta*

Andrea Desolei (Archivio generale del Comune di Padova), *Istituzioni e archivi giudiziari nella Terraferma veneta: il caso di Padova*

Marcello Bonazza (Società di studi trentini di scienze storiche), *Un archivio notarile privato: il protomedico Panzoldo e la città di Rovereto*

Marco Bellabarba (Università di Trento), *Italia austriaca: la documentazione giudiziaria al tramonto dell'Antico regime*

Nadia Covini (Università di Milano), *Le carte dell'auditore e dei consigli ducali (Ducato di Milano, XV secolo): dossier giudiziari e interventi ducali nell'amministrazione della giustizia*

Angelo Spaggiari (Archivio di Stato di Modena), *I fondi giudiziari dell'Archivio di Stato di Modena: il periodo estense*

Dibattito

ore 15,00 IV sessione, presiede Isabella Zanni Rosiello (Archivio di Stato di Bologna)

Lorenzo Sinisi (Università di Catanzaro), *Formulari notarili e documentazione processuale nello Stato genovese tra Medioevo ed Età moderna*

Isidoro Soffietti (Università di Torino), *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (secoli XV-XVIII)*

Ilaria Curletti (Archivio storico del Comune di Carmagnola) - Leonardo Mineo (Università di Siena-Università di Trento), *La conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi in Età moderna*

Luigi Londei (Istituto centrale per gli archivi), *Produzione e organizzazione della documentazione nei tribunali pontifici di Età moderna*

Raffaele Pittella (Università di Siena), *Giudici e notai a Roma nel Settecento: gli archivi dei segretari e dei cancellieri della reverenda Camera apostolica*

Mariangela Severi (Università di Siena), *Tribunali e documentazione giudiziaria a Todi tra Antico regime e Restaurazione*

Dibattito

Mercoledì 17 settembre

ore 9,00 V sessione, presiede Gabriella Piccinni (Università di Siena)

Andrea Zorzi (Università di Firenze), *L'esercizio della giustizia nel dominio fiorentino (secoli XIV-XVI)*

Lorenzo Tanzini (Università di Cagliari), *Uffici giudiziari e pratiche documentarie nello Stato fiorentino. Alcuni esempi dei secoli XIV-XV*

Carlo Vivoli (Archivio di Stato di Pistoia), *Produzione e conservazione degli atti giudiziari nello Stato fiorentino tra Cosimo I e Pietro Leopoldo*

Mario Brogi (Università di Lecce), *Il fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese *(1561-1808)*

Enzo Mecacci (Accademia senese degli Intronati), Membra disiecta. *Frammenti di manoscritti nelle copertine dei registri del fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese

Francesca Boris (Archivio di Stato di Bologna), *Una crescente oscurità: archivi di tribunali di commercio tra Medioevo ed Età moderna*

Dibattito

ore 15,00 VI sessione, presiede Giovanni Minnucci (Università di Siena)

Gaetano Greco (Università di Siena), *Tribunali ecclesiastici nella Toscana moderna. Territori e confini*, *competenze e conflitti*

Giuseppe Chironi (Università di Trento), *Tra notariato e cancelleria. Funzione e diffusione dei* libri curie *in area centro-settentrionale: prime indagini*

Floriana Colao (Università di Siena), *L'«Italia moderna» nelle fonti giudiziarie. Note storiografiche*

Tavola rotonda, coordina Carla Zarrilli (Archivio di Stato di Siena); intervengono: Mario Ascheri (Università di Roma 3), Attilio Bartoli Langeli (Deputazione di storia patria per l'Umbria), Giorgetta Bonfiglio Dosio (Università di Padova), Maria Ginatempo (Università di Siena), Isabella Zanni Rosiello (Archivio di Stato di Bologna)

SOMMARIO

*

Saluti 1

Diego Quaglioni, *Il notaio nel processo inquisitorio* 5

Paolo Cammarosano, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali* 15

Andrea Giorgi - Stefano Moscadelli, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto* 37

Antonio Romiti, *Le curie e l'evoluzione delle magistrature giudiziarie lucchesi tra Duecento e Trecento* 123

Franco Cagol, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XVI)* 139

Maria Teresa Lo Preiato, *La cultura giuridica dei pratici del diritto. La biblioteca di una famiglia di giuristi trentini del XVI secolo* 191

Stefania Stoffella, *Le carte dell'«Archivio pretorio» e il notariato nel Principato vescovile di Trento nel Settecento* 207

Miriam Davide, *La documentazione giudiziaria tardo-medievale e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste* 223

Giorgio Tamba, *Gli atti di giurisdizione civile nella* Camera actorum *del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)* 249

Massimo Vallerani, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)* 275

Beatrice Pasciuta, *Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia fra tardo Medioevo e prima Età moderna: le magistrature centrali* 315

Dibattito I e II sessione 331

Gian Maria Varanini, *Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana. Città e centri minori (secoli XV-XVIII)* 337

Alfredo Viggiano, *Le carte della Repubblica. Archivi veneziani e governo della Terraferma (secoli XV-XVIII)* 359

Andrea Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova* 381

Marcello Bonazza, *Da un archivio notarile a un «archivio pretorio». La documentazione giudiziaria a Rovereto in Antico regime tra notai, città e Stato* 427

Marco Bellabarba, *'Italia austriaca': la documentazione giudiziaria nel tardo Settecento* 459

Nadia Covini, *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)* 483

Angelo Spaggiari, *Fondi giudiziari dello Stato di Modena* 501

Dibattito III sessione 515

* *

Lorenzo Sinisi, *Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna* 519

Isidoro Soffietti, *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi (secoli XV-XVIII)* 541

Ilaria Curletti - Leonardo Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico». Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)* 553

Irene Fosi, *Il governo della giustizia nello Stato pontificio in Età moderna* 625

Luigi Londei, *Il sistema giudiziario di Antico regime nello Stato ecclesiastico* 651

Raffaele Pittella, *«A guisa di un civile arsenale». Carte giudiziarie e archivi notarili a Roma nel Settecento* 669

Mariangela Severi, *Magistrature e carte giudiziarie a Todi in Età moderna* 769

Dibattito IV sessione 779

Lorenzo Tanzini, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento* 785

Carlo Vivoli, *Produzione e conservazione degli atti giudiziari nello Stato «vecchio» fiorentino da Cosimo I a Pietro Leopoldo* 833

Mario Brogi, *Il fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese *dell'Archivio di Stato di Siena (fine secolo XIV-1808)* 859

Enzo Mecacci, Membra disiecta. *Frammenti di manoscritti nelle copertine di registri nel fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese *dell'Archivio di Stato di Siena* 881

Francesca Boris, *Una crescente oscurità. Archivi di tribunali di commercio fra Medioevo ed Età moderna* 913

Dibattito V sessione 927

Giuseppe Chironi, *Tra notariato e cancelleria. Funzione e diffusione dei «libri curie» in area centro-settentrionale: prime indagini* 933

Gaetano Greco, *Tribunali e giustizia della Chiesa nella Toscana moderna. Territori e confini, competenze e conflitti* 949

Floriana Colao, *Considerazioni sulle fonti giudiziarie per una storia dell'«Italia moderna»* 1075

Dibattito VI sessione 1107

Tavola rotonda
(Carla Zarrilli, Mario Ascheri, Giorgetta Bonfiglio Dosio,
Attilio Bartoli Langeli, Isabella Zanni Rosiello, Maria Ginatempo) 1111

Giorgetta Bonfiglio Dosio, *Ancora notai: qualche riflessione conclusiva* 1135

Gian Giacomo Fissore, *Notariato e istituzioni: il punto di vista di un diplomatista* 1145

Indice analitico 1153

L'impostazione del volume è frutto della comune riflessione dei tre curatori, mentre la cura redazionale è dovuta ad Andrea Giorgi (pp. 553-1152) e Stefano Moscadelli (pp. 1-552), che hanno realizzato anche l'indice analitico.

I siti citati nei contributi risultano visitati il 3 ottobre 2012.

Saluti

Carla Zarrilli
Direttore dell'Archivio di Stato di Siena

Il convegno su *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna* vuole essere il fulcro, il momento più importante delle celebrazioni per i 150 anni dell'Archivio di Stato di Siena, ponendosi come occasione di riflessione su un argomento di notevole interesse per la rilevanza del tema trattato e l'ampiezza dello spettro cronologico. Pare quindi naturale presentare in quest'occasione quanto fatto in Archivio di Stato negli ultimi anni proprio in relazione all'ordinamento e inventariazione del complesso archivistico denominato *Giusdicenti dell'antico Stato senese*, contenente documentazione prodotta nei tribunali periferici dello Stato tra il XV secolo e il 1808, conservato sino alla metà dell'Ottocento presso il grande Archivio generale dei contratti di Siena e poi versato nei locali di palazzo Piccolomini. Trattandosi dell'ultimo grande fondo archivistico di Antico regime mancante di un inventario concepito secondo criteri moderni, alcuni anni fa la direzione dell'Archivio aveva presentato un progetto all'allora Ufficio centrale per i beni archivistici (oggi Direzione generale per gli archivi), con la collaborazione dell'Accademia senese degli Intronati, progetto giunto finalmente alla sua conclusione. Non entro nei dettagli di questa operazione in quanto i risultati saranno esposti nel corso di queste giornate. Mi preme invece ringraziare tutti i presenti, i numerosi relatori e quanti hanno collaborato all'organizzazione di questo convegno e delle altre manifestazoni culturali promosse per celebrare i 150 anni dell'Archivio. In primo luogo sono grata alla Fondazione Monte dei paschi di Siena e al suo presidente Gabriello Mancini per aver sostenuto con convinzione l'intero calendario delle iniziative, alla società «Vernice progetti culturali» che ne ha seguito gli aspetti logistici, nonché all'Accademia degli Intro-

nati nella persona del suo presidente Roberto Barzanti. Rivolgo infine un particolare ringraziamento agli amici Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli, che assieme a me hanno tenuto le fila dell'organizzazione scientifica di questo convegno, come pure a tutto il personale dell'Archivio di Stato per l'impegno profuso in tutte le iniziative promosse in occasione delle celebrazioni.

Riccardo Martinelli
Fondazione Monte dei paschi di Siena

Nel portare il saluto di Gabriello Mancini, presidente della Fondazione Monte dei paschi, assente quest'oggi per motivi istituzionali, rivolgo a tutti i partecipanti un augurio di buon lavoro. La Fondazione è stata vicina all'organizzazione delle iniziative che celebrano i 150 anni dell'Archivio di Stato di Siena in quanto ritiene uno dei propri compiti fondamentali quello di sostenere il mondo della cultura e la memoria storica della nostra città e del suo territorio. Proprio a questo scopo, assieme alla «Vernice progetti culturali», società strumentale della Fondazione, intende portare un *know how* e un valore aggiunto nella realizzazione di convegni, mostre e iniziative. Confido che le sinergie messe finora in atto possano continuare, perché anche questo è un obiettivo della Fondazione: trovare soggetti che lavorino assieme su temi condivisi e obiettivi comuni.

Roberto Barzanti
Presidente dell'Accademia senese degli Intronati

Mi associo volentieri alle espressioni di benvenuto e agli auguri di buon lavoro che sono stati indirizzati a tutti i presenti. Questo convegno, che si snoda in ben sei intense sessioni, testimonia non solo un eccezionale lavoro organizzativo, ma la volontà – che del resto non è la prima volta che avvertiamo da parte dell'Archivio di Stato di Siena e della sua direzione – dinamica, attiva di Carla Zarrilli, di far sì che l'Archivio sia anche un centro di confronto d'idee, centro di stimolo alla ricerca: uno spazio aperto alla società perché si trovino, attraverso appunto il confronto, e si approfondiscano le migliori modalità non solo per conservare in maniera ben struttu-

rata carte e documenti, ma anche come in questo caso per varare progetti. Il calendario delle celebrazioni, come sappiamo tutti, non è per niente 'celebrativo', anzi la varietà di appuntamenti di cui si compone vuole appunto esprimere una linea che è di grande serietà, di approfondimento, di ricerca. Le celebrazioni del 150° dell'Archivio da questo punto di vista ci mettono di fronte a un'esperienza, mi pare, esemplare. L'Accademia senese degli Intronati è stata coinvolta da subito in questo progetto – nel quale evidentemente ha avuto un ruolo marginale, è bene subito dirlo (non voglio inorgoglirmi troppo) – e da subito ne ha avvertito l'importanza, ne ha sostenuto la realizzazione ed ha ovviamente fatto sì, in parte almeno, che avvenissero le collaborazioni opportune, soprattutto quella essenziale con la Fondazione Monte dei paschi, che anch'io voglio ringraziare molto sentitamente. Del resto, il nostro rapporto – il rapporto dell'Accademia con l'Archivio e il rapporto dell'Accademia e dell'Archivio con lo stesso Ministero dei beni culturali – è stato negli anni intenso, duraturo e, credo, anche ricco di risultati. Basterebbe pensare non solo a questo convegno e alle numerose manifestazioni che gli fanno da ruota, ma allo stesso progetto di riordino (ne riferiva poco fa la direttrice Zarrilli) del fondo *Giusdicenti dell'antico Stato senese* – di cui parlerà Mario Brogi mercoledì mattina –, che ha permesso di concretizzare uno specifico finanziamento del Ministero all'Accademia. Il lavoro, ora in fase conclusiva, è durato anni: il fondo è molto consistente e costiuisce uno dei più vasti tra quelli riordinati in età contemporanea. In Archivio di Stato si è inoltre tenuto, nel giugno 2006, il convegno promosso dall'Accademia *Archivi, carriere, committenze, contributi per la storia del patriziato senese in Età moderna*, di cui l'Accademia stessa ha pubblicato recentemente gli atti. Altre pubblicazioni attestano questa collaborazione, a volte concretizzatasi in comuni iniziative editoriali con la Direzione generale per gli archivi. Penso al volume di Giuseppe Chironi, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina* edito nel 2005 e a *Le pergamene miniate delle confraternite dell'Archivio di Stato di Siena*, regesti a cura di Maria Assunta Ceppari, edito nel 2007. Ma penso anche al volume – da noi edito *tout court* e fatto volutamente uscire per questa occasione, anche come dono ai convegnisti – *Il registro del notaio senese Ugolino di Giunta (1283-1287)*, curato da Viviana Persi e pubblicato nella nostra collana di *Fonti di storia senese*. In conclusione, voglio augurarmi che questa collaborazione continui. C'è solo da sperare e da battersi affinché si trovino risorse sufficienti per dare concretezza e vigore

a programmi di elevata importanza scientifica. A Carla Zarrilli, a tutti i suoi collaboratori, a coloro che hanno accolto l'invito a partecipare a questo convegno voglio in conclusione esprimere la mia profonda gratitudine e il più cordiale benvenuto.

Luigi Londei
Direttore dell'Istituto centrale per gli archivi

Vi porto innanzitutto il saluto di Luciano Scala, da poco insediatosi alla Direzione generale per gli archivi, in un momento di notevoli difficoltà di ordine finanziario e funzionale per l'amministrazione degli Archivi di Stato e per tutto il Ministero per i beni e le attività culturali. Pur in un contesto così critico, un programma d'iniziative come quello dell'Archivio di Stato di Siena per il 150° anniversario è testimonianza di un mondo, quello degli archivi, che vive, produce e riflette. Fra i molti temi di ricerca cui è sensibile l'amministrazione archivistica, quello della produzione e conservazione della documentazione giudiziaria è di particolare importanza e complessità. Quindi, promuovere progetti di ordinamento e inventariazione in questo settore è quanto di meglio si possa fare per valorizzare e rendere fruibile questo tipo di fonti, in collaborazione con altri istituti di ricerca. Particolarmente significativo è il caso presente, in cui varie istituzioni senesi – l'Università, l'Accademia degli Intronati, la Fondazione Monte dei paschi – si sono unite in un progetto concepito intorno all'Archivio di Stato. È proprio da questa ricchezza di relazioni che l'attività scientifica si arricchisce e consente lo svilupparsi di un reciproco confronto.

Diego Quaglioni

Il notaio nel processo inquisitorio

La relazione che ho l'onore di tenere si deve all'amichevole insistenza del collega Andrea Giorgi, che vorrei qui ringraziare pubblicamente, avvertendo che quanto dirò non avrà i caratteri di un'esposizione introduttiva. Abbiamo semplicemente riconosciuto, nelle nostre conversazioni, che in un convegno di studi sulla documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna, sarebbe stato di qualche utilità premettere un appunto di richiamo al ruolo del notaio nel processo, e in particolare in quel modello di processo che è storicamente connotato per il suo alto grado di formalizzazione, cioè l'inquisitorio[1].

Confesso anche che non avrei mai accettato un tale compito se non mi fosse già capitato, in passato, di svolgere qualche riflessione sul ruolo del notaio nel processo di 'scientizzazione' della prassi medievale (in particolare in occasione del convegno romano del 2002 su *Notai*, *miracoli e culto dei santi*, a proposito del rapporto fra dottrina della prova testimoniale *de vita et moribus* e formulari dei pratici nell'età del diritto comune)[2], e soprattutto se non mi fossi imbattuto così spesso, nelle mie ricerche sui processi contro gli ebrei, nel problema dell'autenticazione delle testimonianze e delle confessioni, in contrasto con lo schema scolastico, che vuole che il notaio abbia un ruolo, per così dire, 'esterno' al 'procedere del giudizio',

[1] Sul problema storico-attuale del modello inquisitorio è ancora fondamentale la riflessione di A. Giuliani, *Ordine isonomico ed ordine asimmetrico: «nuova retorica» e teoria del processo*, in «Sociologia del diritto», 13 (1986), n. 2, pp. 81-90.

[2] D. Quaglioni, *La prova del miracolo. Spunti dalla dottrina del diritto comune*, in *Notai*, *miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo*, atti del convegno di studi (Roma, 5-7 dicembre 2002), a cura di R. Michetti, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 97-114. Ho svolto qualche ulteriore osservazione in una più breve nota dal titolo *I miracoli tra teologia e diritto*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XLIII (2007), pp. 495-505.

in quanto relegato in quello puramente strumentale e subalterno di *adminiculum causae*[3].

Mi riferisco al problema dell'autenticazione degli atti (soprattutto di quelli pertinenti alla fase istruttoria del processo, la cosiddetta *inquisitio generalis*), in relazione alla *fides* di cui il notaio gode come *persona publica* chiamata a redigere *instrumenta publica* («quicquid instruit causam», come dichiara una glossa di Giovanni d'Andrea allo *Speculum iudiciale* del Durante, nel luogo dove il testo articola la voce *instrumentum* riferendolo alla *probatio* «mortuae vocis», appunto la prova *per instrumenta*, distinta dalla *probatio* «vivae vocis, quae fit per testes»)[4]. Chiara è dunque la natura istruttoria dell'attività notatile nel processo.

Proprio in relazione alla certificazione notarile del miracolo, Raimondo Michetti ha scritto che la nostra ricerca comparativa sui meccanismi della certificazione del sacro «si complica ancora di più quando il confronto, oltre alle scritture e ai linguaggi (...), si apre ad indagare il rapporto tra "processi di canonizzazione e autenticazione dei miracoli"»:

> Il quadro si fa ora particolarmente animato: perché gli agiografi interagiscono sovente con i commissari delle indagini *in partibus*, sia quando scrivono per favorire una canonizzazione sia quando si appoggiano alla documentazione emersa, dopo il processo, per diffondere o amplificare il culto; i commissari si rivolgono alla perizia professionale e alle capacità autenticative dei notai; talvolta gli stessi notai finiscono per diventare agiografi e scrivono *Vite* di santi. Tutti poi devono fare riferimento alle procedure...[5].

Parlo dunque di un problema di percezione della natura e della finalità dell'intervento notarile nel processo del diritto comune, e non del pro-

[3] È questa la classica definizione offerta, tra gli anni Settanta e Ottanta del XIII secolo, dallo *Speculum iudiciale* del Durante, per il quale v. *infra*, nota 20. Sul suo ruolo nella formazione della scienza processualistica nell'età intermedia v. ampiamente e con essenziale bibliografia E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il basso Medioevo*, Roma, Il cigno Galileo Galilei, 1995, pp. 378-380.

[4] Iohannes Andreae, *Additio «Facta»*, in G. Durandi, *Speculum iuris*, Basileae, apud Ambrosium et Aurelium Frobenios, 1574 (rist. anast. Aalen, Scientia Verlag, 1975), t. I, lib. II, pars II, «De instrumentorum editione», § «Instrumentum», p. 632. La definizione del Durante è la seguente: «Instrumentum est scriptura ad assertionem, seu probationem alicuius rei facta. Vel sic: Publicum instrumentum est solennis et rite ordinata scriptura per authenticae personae manum, publice causa memoriae facta (...). Dictum est autem instrumentum, quia instruit (...), seu documentum, quia docet (...), seu munimentum, quia munit producentem contra adversarium».

[5] R. Michetti, *Presentazione*, in *Notai*, *miracoli e culto dei santi* cit., pp. 3-27, in particolare p. 19.

blema che è il nostro, e cioè della 'fede' di quei documenti come fonti della ricerca e della riflessione in sede storica. Da questo punto di vista, infatti, episodi recenti hanno rivelato una sorta di cedimento strutturale improvviso e imprevisto della capacità dello storico di avvertire la natura problematica della conformazione delle fonti processuali a modelli formulari e dottrinali viventi nella prassi giudiziale[6]. Devo dire che almeno su questo punto mi pare abbia avuto (purtroppo) torto Attilio Bartoli Langeli, quando ha scritto che «agli storici, è inutile dire che questa verità documentale va presa con le molle»[7].

Un esempio, a me familiare, che è appunto quello dei processi contro gli ebrei di Trento del 1475, solleva il problema in modo diretto. Proprio in relazione ad una testimonianza considerata decisiva per fondare gli indizi, a loro volta giudicati decisivi per procedere *ad ulteriora* (cioè all'uso della tortura giudiziaria e dunque alle inevitabili confessioni, ratificazioni e condanne), una memoria giuridica, rilasciata a cautela del giudice e riemersa or non è molto in un ampio frammento manoscritto delle carte originali dei processi, ci mostra in dettaglio gli *errores in procedendo* dell'*inquisitio*. Essi si riferiscono in primo luogo all'inquisizione generale (alla fase che oggi chiameremmo appunto preliminare o istruttoria, in genere affidata proprio al notaio), e dunque alla raccolta degli indizi che permette la formazione dei processi contro i singoli imputati, cioè la serie delle inquisizioni speciali. L'anonimo estensore insiste infatti sulle «examinationes (...) in aliquo minus legitime recepte, salvo nisi notarius omisisset registrari», e paventa di conseguenza che il giudice abbia potuto agire sistematicamente «ex non scriptis et deductis in actis», in modo difforme da quanto registrato negli atti[8]. Mi pare di grande significato l'accostamento dell'omessa registrazione notarile all'*error in procedendo*, accostamento che mostra la stretta interdipendenza fra la legittimità della procedura e la *forma* che ad essa imprime il notaio.

---

[6] In proposito mi permetto di rinviare a quanto esposto in D. Quaglioni, *Vero e falso nelle carte processuali: la parola «data» e la parola «presa»*, in *Vero e falso. L'uso politico della storia*, a cura di M. Caffiero - M. Procaccia, Roma, Donzelli, 2008, pp. 63-82.

[7] A. Bartoli Langeli, *«Scripsi et publicavi». Il notaio come figura pubblica*, *l'*instrumentum *come documento pubblico*, in *Notai*, *miracoli e culto dei santi* cit., pp. 55-71, in particolare p. 67.

[8] Il testo è edito in D. Quaglioni, *Introduzione*, in A. Esposito - D. Quaglioni, *Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478)*, II: *I processi alle donne (1475-1476)*, Padova, Cedam, 2008, pp. 1-25, in particolare pp. 15-16.

Mi pare che il problema del rapporto fra il ruolo del giudice e il ruolo del notaio nel processo di scientizzazione della prassi giudiziale, che caratterizza il tardo Medioevo, non possa essere ricondotto semplicemente entro lo schema di una relazione fra diritto applicato e diritto espresso nella sua forma normativa (consuetudini, leggi, regolamenti), fra decisioni giudiziali e prassi extra-giudiziale. Si tratta, è vero, e proprio attraverso ricerche storiche fondate sugli archivi notarili, come dice Jean Hilaire nella sua *Science des notaires*, or non è molto tradotta in italiano (2003), «di sapere in che misura il notariato, con la costanza della sua attività giornaliera (...), abbia potuto influire sulla vita del diritto»[9]; ma più in generale ancora, mi pare che si tratti di sapere come il diritto notarile, nella sua autonoma dimensione entro la prassi giudiziale, e come la scienza dei notai rispetto alla scienza dei giudici (e dei dottori) abbiano potuto influire sulla vita del processo, della dimensione processuale del diritto. Ed è del tutto ovvio che una tale verifica richieda, come dice sempre Hilaire, un'immersione nel cuore dell'attività e della funzione notarile «da un punto di vista propriamente giuridico»[10], nella consapevolezza (che viene solo da un'esplorazione degli archivi giudiziari non dimentica delle grandi costruzioni normativo-dottrinali della tradizione dotta) che l'attività notarile si è sempre trovata strettamente legata all'evoluzione del sistema giuridico.

> Redigere, autenticare e custodire sono altrettante operazioni che hanno richiesto, da sempre, un precedente lavoro di comprensione della volontà delle parti per darle una forma giuridica senza tradirla. Per principio, il notaio non può essere un semplice scrivano pubblico. Egli è un giurista che impegna la sua responsabilità sulla qualità giuridica degli atti che redige (...). Se *dire il diritto* in caso di disputa è proprio del giudice, tocca al notaio *prevedere* [mediante] la conoscenza del diritto (...). Sapere come il notariato abbia potuto pesare sull'evoluzione del diritto passa, perciò, attraverso ricerche sull'approccio delle questioni giuridiche da parte dei notai e sulla formazione che questi potevano ricevere[11].

Così Hilaire, che scrive a buon diritto:

> Di conseguenza, non ci si può non interrogare sul senso della raccolta stessa di formule che ha da sempre caratterizzato il notariato fino alla caricatura. Sebbene la sto-

[9] J. Hilaire, *La scienza dei notai. La lunga storia del notariato in Francia*, prefazione all'edizione italiana di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2003 (ed. orig. *La science des notaires*, *Une longue histoire*, Paris, Presses universitaires de France, 2000), p. 1.

[10] Ivi, p. 6.

[11] Ivi, p. 9.

riografia si sia abbondantemente interessata ai formulari moltiplicando da più di un secolo le pubblicazioni, soprattutto in Italia, la loro influenza sugli ambienti notarili resta ancora da esplorare (...). Da un altro punto di vista e in maniera più approfondita, tornano dunque in primo piano i rapporti del notariato con il mondo giudiziario. Questa sarebbe l'estrema testimonianza dell'influenza del notariato sull'evoluzione del sistema giuridico[12].

Questa osservazione mi sembra particolarmente importante, proprio perché indica una prospettiva di ricongiungimento della storia del processo e della storia della scienza dei notai (in che modo i notai potevano avere conoscenza dei testi normativo-dottrinali, certo, ma anche in quale misura quella scienza, quel passaggio dalla norma e dalla dottrina alla formula, consentiva un ulteriore passaggio dalla formula alla norma e alla dottrina). Insomma, quel certo «ruolo creatore del diritto», che Hilaire riconosce all'attività dei notai soprattutto come prassi extra-giudiziale nell'ambito del diritto privato[13], andrebbe riportato alla storia del processo e delle dottrine processualistiche non già come contrasto fra scienza e prassi, o fra norma e prassi, ma come una più stretta interdipendenza che fa del diritto notarile e degli stessi formulari notarili un momento decisivo nella formazione dell'ordine dei giudizi e di una scienza processualistica.

A me pare che ciò sia soprattutto evidente nell'inquisitorio, la cui caratteristica natura 'asimmetrica' ci viene mostrata come meglio non si potrebbe proprio dallo sviluppo del diritto notarile e dei formulari, a partire dalle loro trasformazioni nella prima metà del secolo XIII. Un esempio particolarmente importante ci è dato da Martino da Fano, dal suo *Formularium super contractibus et libellis* (1232) e dalla sua *Summula super materia inquisitionum* (1234), che si situano al centro della stagione che dai formulari ad uso delle scuole di notariato trapassa nelle raccolte destinate ai giuristi di scuola: dagli *ordines iudiciorum* alla scienza processualistica del maturo diritto comune. Si vedano ora, a questo proposito, gli studi di Filippo Liotta, Vito Piergiovanni, Antonio Padoa Schioppa e Andrea Errera, compresi nell'eccellente volume di atti del convegno di studi tenuto a Imperia e Taggia nel 2005[14], volume che ha anche il merito di riproporre la stampa

[12] Ivi, pp. 13-14.

[13] Ivi, p. 4.

[14] F. Liotta, *Martino da Fano giurista e pratico del diritto nell'Italia del XIII secolo*, in *Medioevo notarile. Martino da Fano e il* Formularium super contractibus et libellis, atti del convegno di studi (Imperia-Taggia, 30 settembre-1° ottobre 2005), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 1-5; V. Piergiovanni, *Il* Formularium *di Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile*,

del *Formularium super contractibus et libellis* già edito da Ludwig Wahrmund nel 1907. E proprio nel *Formularium*, sotto la rubrica XXVII («De sententia iudicis delegati»), Martino dà un avvertimento che mostra a dito la funzione notarile, di insegnamento e di istruzione del giudice (del giudice cui il notaio fornisce la 'voce' perfino nell'atto solenne della proclamazione della sentenza, quando il giudice non sappia leggere): «Et est sciendum, quod si iudex novit litteras, ipsemet debet legere, vel si nescit, faciat legere notarium partium voluntate»[15].

Più in generale, è stato osservato che il *Formularium* di Martino da Fano, «legato ad una precisa fase di mutamento della scienza e della didattica giuridica»[16], espone già «in forma sintetica ma sistematica la trama dell'intero processo»[17]. Ed è stato Vito Piergiovanni a sottolineare, ricordando le osservazioni ormai lontane dell'Orlandelli sulla pratica notarile «che si rivolge, assetata di conoscenza, alla scuola di diritto, e ne ricava uno strumento per la conquista del sapere giuridico»[18], che in quella 'transizione' la figura del notaio cambia radicalmente e aggiorna il proprio modo di essere, divenendo «elemento di cerniera tra la dottrina e la pratica»[19].

Perciò, se i paradigmi scolastici correnti intorno alla fine del Duecento vogliono che il notaio si collochi, come per esempio pretende il diffusissimo e autorevolissimo *Speculum iudiciale* del Durante, tra le «personae quae nec agunt nec defendunt», «sed adminiculum causis praestant»[20], essi riconoscono anche – ed è sempre il Durante ad affermarlo – che la disciplina stessa dell'ufficio notarile è inseparabile dalla disciplina del processo nel suo complesso (è quel che il giurista ci dice rinviando la trattazione del diritto notarile all'ampia sezione – un vero e proprio formulario – intitolata «De instrumentorum editione», avvertendo tuttavia: «Praeterea qualiter suum debeat exercere officium, per totum hunc librum plenius

---

ivi, pp. 113-124; A. Padoa Schioppa, *Martino da Fano processualista*, *note sul* Formularium, ivi, pp. 67-81; A. Errera, *La* Summula super materia inquisitionum *di Martino da Fano*, ivi, pp. 31-56.

[15] Così a p. 10 della ristampa in *Medioevo notarile* cit., su cui v. Padoa Schioppa, *Martino da Fano processualista* cit., p. 79.

[16] Piergiovanni, *Il* Formularium *di Martino da Fano* cit., p. 114.

[17] Padoa Schioppa, *Martino da Fano processualista* cit., p. 67.

[18] Piergiovanni, *Il* Formularium *di Martino da Fano* cit., p. 115.

[19] Ivi, p. 116.

[20] Durandi, *Speculum iuris* cit., t. I, lib. I, pars IV, «De personis, quae nec agunt, nec defendunt», p. 259.

informatur»)[21]. La definizione del ruolo del notaio è inseparabile dalla trattazione dell'ordine dei giudizi[22].

È stato scritto, da un nostro grande e non dimenticato studioso, che il processo in quanto tale, in quanto «actus trium personarum, actoris, rei, iudicis» (attore, convenuto, giudice), secondo la definizione antica, più che un paradosso è un «mistero», poiché esso è una cosa senza scopo, o, per meglio dire, esso non ha altro scopo che il giudizio, e *processus iudicii* era infatti l'antica formula, contrattasi poi in *processo*. «Ma il giudizio non è uno scopo esterno al processo, perché il processo non è altro che giudizio e formazione di giudizio: esso dunque se ha uno scopo, lo ha in se stesso, il che è come dire che non ne ha alcuno»[23]. Che questo schema si attagli all'inquisitorio, è cosa che la storiografia recente ha variamente revocato in dubbio.

Vent'anni fa ad Erice, nel settembre 1988, presso il Majorana Center for Scientific Research e nell'ambito dell'*International Workshop on Mediaeval Societies* sullo statuto della parola nella procedura giudiziaria dei secoli XIII-XVII, Mario Sbriccoli illustrò magistralmente i tratti peculiari del processo inquisitorio e dell'interrogatorio per tortura in età intermedia. Sbriccoli tracciò allora una distinzione fondamentale tra «la parola [che viene data] all'accusato» e la parola «che gli viene *presa*», seguendo le linee di una ricostruzione dell'interrogatorio per tortura nella prassi giudiziale premoderna che valorizzasse in primo luogo, nel processo, «la presenza della *parola*»[24]. Nel «dilagare del principio inquisitorio, che prende l'avvio alle soglie del XIII secolo», con la sua decisiva esigenza «che l'accusato *parli contro se stesso*» e con la tortura giudiziaria come «lo strumento capace

[21] Ivi, t. I, lib. I, pars IV, «De tabellione», p. 342: «Circa tabellionem, nil ad praesens tractare intendimus. Nam quis esse possit tabellio, et qualiter, et per quos, et ubi creetur, etc. Ad hanc materiam pertinentia dicemus infra in titu. de edi. instru. § restat. et § postremo. Praeterea qualiter suum debeat exercere officium per totum hunc librum plenius informatur»; v. anche ivi, t. I, lib. II, pars II, «De instrumentorum editione», § 8, pp. 658-665.

[22] Si veda la sia pur rapida nota a proposito della 'presenza attiva' del notaio, «per secoli, in tutta l'attività giurisdizionale», in U. Nicolini, *Per una storia del notariato italiano*, in G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Milano, Giuffrè, 1970, pp. IX-XVIII, in particolare p. XVI.

[23] S. Satta, *Il mistero del processo*, in «Rivista di diritto processuale», IV (1949), n. 1, pp. 237-288, ora in Id., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, prefazione di F. Mazzarella, Nuoro, Ilisso, 2004 (già Padova, Cedam, 1968), pp. 39-50, in particolare p. 45.

[24] M. Sbriccoli, *«Tormentum idest torquere mentem». Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J. C. Maire-Vigueur - A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1991, pp. 17-32, in particolare pp. 17-18.

di *extorquere verba confessionis*», Sbriccoli poté allora delineare un fenomeno degenerativo del processo destinato a prolungarsi nell'età moderna:

> La parola che si strappa all'accusato non ha, per così dire, soltanto forma verbale. Dalle circostanze dei fatti e nel corso degli interrogatori possono emergere frammenti di realtà, verità provvisorie, *fumi et odores*, vacillazioni o trepidazioni capaci di indicare ipotesi da coltivare o direzioni da prendere: anche gli indizi hanno la loro eloquenza, ed una raffinata teorica ne avrebbe elaborato un significativo statuto. Allo stesso modo, l'inflizione del dolore insopportabile non è il solo mezzo per l'estorsione degli indizi verbali: una consumata arte dell'interrogare può conseguire risultati altrettanto validi, e talora più ricchi, torcendo lo spirito dell'accusato, o entrando suo malgrado nei recessi della sua mente.
>
> Questa, dunque, la prospettiva: che l'accusato parli, e che parli contro se stesso. Ciò potrà avvenire, in modo mediato, se il reo verrà *vinto*, schiacciato sotto il peso degli indizi, delle contraddizioni, delle ammissioni implicite, delle prove altrimenti raccolte. Oppure *per verba confessionis*, dopo che la battaglia processuale si sarà spostata nel luogo dei tormenti, e dopo che si sarà consumata ritualmente la lunga cerimonia che comincia con la *territio* e si chiude con la ratifica.
>
> Accanto a quella del giurista di scuola, viene in campo anche la figura del giudice inquirente. È essenziale, in questo quadro, che egli abbia scienza, esperienza e combattività all'altezza del suo compito, e meglio sarà se la sua abilità gli consentirà di fare a meno degli strumenti. Se poi essi dovessero rendersi necessari, egli non dovrà dimenticare che, essendo la tortura *fragilis et periculosa res*, *et fallens veritatem*, ciò che con essa si cerca (le parole della confessione) non dovrà essere messo avanti a ciò che essa è: un rito formale, cioè un insieme di rigorose regole tassative. Questo impone, dal punto di vista dei giuristi, che nessun obiettivo pratico possa essere considerato tanto imparziale da giustificare o compensare la violazione, formale o sostanziale, delle norme che disciplinano il mezzo.
>
> Di fatto, come sappiamo, le cose andarono spesso diversamente. La tortura, trattata correntemente come un oggetto unitario, era in realtà sdoppiata in questa sua contraddizione. E si può forse dire che la tortura espeditiva e trionfalistica della pratica ha finito per gettare un po' della sua pessima luce su quella prudente e riluttante del pensiero giuridico[25].

Questa pagina, non offre soltanto un antidoto contro la tossicità di una lettura 'ingenua' delle fonti processuali, nella quale si confonde e si perde la linea di confine tra la parola *data* e la parola *presa*, tra la parola rivelatrice di fatti riscontrabili e la coazione a dire ciò che l'inquisitore vuole si dica ad ogni costo. Essa ci mostra in primo piano il giudice, ma suggerisce accanto a lui, se non sovrapposto a lui e forse anche sostituito a lui, colui che solo possiede gli strumenti tecnici e la scienza atta a dare forma alla procedura

[25] Ivi, pp. 18-19.

così descritta, appunto il notaio. La riflessione di Sbriccoli mostra che il processo *per inquisitionem* modifica profondamente la natura stessa del giudizio, proprio in ragione dell'esistenza di uno 'scopo' diverso da esso:

L'obiettivo immediato sembra quello di meglio garantire l'ordine pubblico: l'ordine della città. Non si tratta soltanto di *pax publica*, ma anche di credibilità (autorità) del potere politico cittadino. La giustizia torna ad essere uno dei criteri di misurazione della efficacia del potere di governo[26].

Qui cessa ogni «dialettica dell'accertamento dalla quale non è detto che esca la verità; perché nell'*actus trium personarum* il giudice ascolta, arbitra, compone, ma non è tenuto a muoversi e cercare»:

Così facendo le tre persone diventano due: il giudice (che si prende anche la parte dell'accusatore) e l'accusato. In realtà, ed a ben guardare, è l'accusa che dilata enormemente il suo ruolo. Assume penetranti poteri (pubblici) di indagine, disegna un gioco processuale fatto su misura per sé, si dà le carte migliori e, al momento della decisione, va a sedersi sulla panca del giudice.

Ma (...) tutto questo potrebbe non bastare. La garanzia dei risultati viene cercata allora nel mezzo decisivo: l'ingresso della tortura nel processo inquisitorio riduce infatti ad una sola le tre persone che erano già state ridotte a due. Con l'uso della forza, l'imputato verrà chiamato a farsi accusatore di se stesso e ad identificarsi con i fini dell'inquisitore/giudice. L'*actus trium personarum* si trasforma nell'azione unitaria di una forza sola. Quel che resta dell'accusato è il *reus*: un oggetto (*reus* da *res*), o una *figura ficta*, praticamente senza voce, che nel combattimento processuale ha contro tutti e tre i protagonisti, compreso l'altro se stesso che agisce, come gli altri due, da accusatore[27].

In questo sistema è cosa del tutto ovvia che l'inquisito sia obbligato a parlare e a parlare contro di sé, accusandosi, e che ove non si persuada a farlo sia costretto, attraverso i tormenti applicati alla mente e al corpo, a tal punto da risultare assolutamente intollerabile «che non vengano parole dal tormento del reo», salvo non si pensi a sortilegi e incantamenti (il *maleficium taciturnitatis*). Ha scritto Mario Sbriccoli:

Stanti queste premesse, è cosa del tutto conseguente che l'accusato sia tenuto a dire quel che sa, quanto ai fatti e quanto a sé. E se è tenuto, è bene che venga persuaso a farlo, se necessario forzato, e se non basta costretto. Il suo ruolo, che è poi il suo dovere, è quello di *parlare*, nel senso stretto e letterale del termine: il comando che gli intima di ammettere questo o quello è lo stesso che gli ordina di dire genericamente

[26] Ivi, p. 21.
[27] Ivi, p. 23.

quanto sa: che parli, che dica la verità. Il giudice interrogherà principalmente per avere *verba confessionis*, molto più che per trovare indizi, dati, o prove con cui convincersi. Domanderà e ridomanderà, facendo lunghi giri, perché gli accusati rispondano e dicano, anche di cose che credono irrilevanti per la causa: finché da tutte le loro parole possano essere condotti al punto di non poter negare ciò che non vogliono ammettere (...).

Il processo, così squilibrato, perde la qualità dialettica che dovrebbe essere connaturata al *iudicium*. Diviene piuttosto uno strumento di stampo notarile, destinato a certificare come realtà storiche le congetture iniziali del giudice. Non serve, come dovrebbe, a produrre verità processuali, figlie della ricerca, della discussione e quindi del libero convincimento. Serve invece ad appurare una verità insieme assoluta e paradossale, la più artificiale e convenzionale di tutte, grazie ad un rito violento nel quale il reo, forte della autorità che gli viene dalla presunzione che lui sappia, dichiara che quello che pensa il giudice è vero[28].

Con l'inquisitorio, nel giudizio dello storico, il processo «diviene uno strumento di stampo notarile, destinato a certificare come realtà storiche le congetture iniziali del giudice». Ma ciò significa anche che lo strumento notarile è piegato insieme con l'asimmetria del giudizio, è esso la *forma* del procedimento, che mostra in prospettiva storica come non solo alla scienza dei professori e alla scienza dei giudici ci si debba rivolgere per comprendere gli sviluppi delle procedure giudiziali, ma forse più ancora alla scienza dei notai.

[28] Ivi, pp. 24-25 e 26.

Paolo Cammarosano

La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali

Questo convegno di studi ha come suo ambito cronologico l'età tardo-medievale e quella moderna, e come medievista mi atterrò ad un ambito tardo-medievale, dal Due al Quattrocento. Come medievista sento però anche il bisogno di dare una motivazione all'inizio duecentesco, di chiarire in che senso si deve parlare di un inizio, e dire dunque due parole su cosa caratterizza il cambiamento delle scritture giudiziarie nel Duecento rispetto ad età precedenti. È un discorso relativamente semplice, perché il cambiamento fa parte di un generale fenomeno di evoluzione e mutamento delle scritture, che non interessa soltanto quelle degli organi giudiziari, ma un po' tutti gli ambiti della produzione scritta, ed è un fenomeno che oramai è stato ben studiato e individuato dagli studiosi.

L'alto Medioevo e l'età romanica ci hanno lasciato, come ognun sa, un numero consistente di atti di natura giudiziaria. Ognuno sa anche che, dal punto di vista della tradizione documentaria, i secoli dall'VIII all'XI sono caratterizzati da una preponderanza fortissima, quasi assoluta, delle tradizioni di chiese cattedrali, capitoli delle medesime ed una *élite* di monasteri[1]. Dal punto di vista, invece, della natura della documentazione, due sono gli elementi che s'impongono. Uno è l'assoluta preminenza, anzi la quasi esclusività, degli atti giudiziari di natura civile. Placiti e sentenze di quei secoli riguardano questioni di possesso, di proprietà oppure, fino al secolo X, di *status* di libertà o servitù delle persone. La giustizia penale di quei secoli è quanto di più oscuro ci sia, e il suo ricordo è affidato piutto-

[1] P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991 (lo si veda ora edito da Carocci, 2011[12]), pp. 39-111.

sto a fonti narrative che non a testi emananti dai procedimenti stessi[2]. Il secondo elemento è la compressione del procedimento, dall'azione di parte all'escussione dei testimoni alla sentenza, in un unico dettato di natura diplomatistica: un documento completo e chiuso, risultante in una solenne pronunzia giudiziaria in favore di una parte, normalmente integrata dalla dichiarazione di accettazione della parte soccombente, un documento formalmente del tutto simile a una *charta* di natura privata o a un diploma di pubbliche autorità. Si sa del resto che a lungo si è guardato ai placiti come a procedimenti del tutto fittizi, semplici modalità di sanzione e solennizzazione di diritti che nessuno realmente contestava: e può ben darsi che di questo si sia trattato in più di un caso, anche se certamente non nella generalità[3].

Sotto questo aspetto, del carattere diplomatisticamente completo, cronologicamente puntuale e formalmente chiuso di sentenze e placiti, essi rientrano in un quadro documentario generale dominato appunto dal singolo pezzo, fisicamente la singola pergamena, e da serie documentarie caratterizzate dalla discontinuità tra un pezzo e l'altro. Anche testi che non registrano un trasferimento di proprietà, possessi e diritti, ma una loro determinazione a memoria, come polittici e inventari diversi, hanno sino al secolo XI la stessa caratteristica di atti puntuali, non correnti, istantanee e non film per esprimerci con triviale efficacia.

Un solo correttivo importante deve essere apportato a questo quadro. È rimasto per i secoli dall'VIII all'XI un numero, relativamente assai contenuto, di atti di natura intermedia e procedurale: le querele, *querimoniae*, presentate ad autorità superiori da enti ecclesiastici e religiosi contro quelle che erano presentate come ingiustizie e prevaricazioni altrui, e i verbali di testimonianze[4]. Anche testi di questo tipo, tuttavia, non presentano le caratteristiche di una registrazione corrente, e non alterano il quadro che si è appena sintetizzato, né l'immagine del profondo mutamento innescato dagli inizi del secolo XII e concluso sulla preponderanza delle scritture di andamento corrente e continuativo rispetto alle scritture puntuali e

[2] F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle*, Roma, École française de Rome, 1995.

[3] C. Manaresi, *Della non esistenza di processi apparenti nel territorio del Regno*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXIII (1950), pp. 179-217; XXIV (1951), pp. 7-45.

[4] Per il primo tipo di testi v. P. Cammarosano, *Carte di querela nell'Italia dei secoli X-XIII*, in «Frühmittelalterliche Studien», 36 (2002), pp. 397-402.

discontinue: un mutamento del quale il trionfo del registro sulla pergamena sciolta non rappresenta se non la fisica espressione.

Tale mutamento si inserisce a sua volta in un complesso di fenomeni evolutivi, dei quali ancora mi limiterò a dare cenno con velocità estrema. Uno è l'emergere di una tradizione laica sia nel campo della produzione di scritture sia in quello della loro custodia e tradizione. L'altro è il crescente passaggio dall'oralità alla scrittura, ciò che non escluderà, dal secolo XII in avanti, una larga presenza dell'oralità in procedimenti anche di natura pubblica e una grande vischiosità nel passaggio alla scrittura: cose che dureranno sino a tutto il Medioevo, e per certi aspetti – segnatamente per alcune fasi del procedimento giudiziario, come le arringhe degli avvocati – anche oltre.

Anche qui, alcune qualificazioni meritano di essere introdotte. Il mutamento dalla scrittura puntuale alla scrittura corrente, dalle pergamene sciolte ai registri, si realizzò anche nelle scritture di matrice ecclesiastica: ciò che aprirebbe sull'ampio e fascinoso problema, che non affronterò qui, delle relazioni tra i due grandi ambiti di cultura, con le loro articolazioni interne. Con ciò sia anche detto che una 'geografia' delle fonti giudiziarie può essere elaborata solo nel quadro generale della 'geografia delle fonti'[5]. Questo si constata anche nel rapporto tra le fonti degli organi giudiziari e le scritture che sono in certo modo a monte di essi, cioè le scritture legislative. Si pensi al declino di legislazione dell'età carolingia, proseguito sino a tutto il secolo XI, quindi alla progressiva ripresa e al crescendo, dovuti inizialmente non tanto alle produzioni di vertice (solo con Federico Barbarossa e con Ruggero II si ebbe uno slancio nuovo dell'impegno legiferante di imperatori e re) quanto, e con modalità innovative, alla miriade di organismi locali produttori di consuetudini e *statuta*.

Tutte queste evoluzioni nei diversi ambiti delle scritture si realizzarono per gradi, come per gradi avvennero le mutazioni delle scritture giudiziarie. Testi di giurisdizione continuarono a lungo ad essere redatti e tràditi, ad istanza della parte vincente, in pergamena e in dettato unico. Esempi

[5] Ho cercato a suo tempo di fornire un inquadramento di massima a questa geografia nel libro citato *supra* alla nota 1, ormai vecchio di quasi vent'anni. In seguito ho cercato di seguire due strade di approfondimento: una tipologica, nel cui quadro è apparso l'eccellente lavoro di Massimo Sbarbaro sulle delibere consiliari, citato *infra* alla nota 21, e l'utile libro, dedicato al tema che qui interessa, di E. Maffei, *Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2005; una orientata sulle singole città, inaugurata nel 2009 con il mio piccolo libro su Siena (v. *infra* alla nota 10).

copiosi, chi voglia, trarrà dalla meravigliosa silloge di Julius Ficker, che a quasi un secolo e mezzo di distanza resta prezioso approccio di base per ogni aspetto delle istituzioni pubbliche dell'Italia medievale[6]. Noi ci permetteremo qui di aggiungere il piccolo esempio di una pergamena del 1243 proveniente da Colle Val d'Elsa, dove un unico dettato contempla azioni procedurali anche discontinue nel tempo quali la *contestatio litis* e il giuramento di calunnia[7]. Questa tecnicità della redazione del procedimento giudiziario in pergamena sciolta ha una rilevanza sul piano della tradizione archivistica. Per tutta l'Età medievale, sino alla fine del Quattrocento, i fondi d'archivio contengono atti giudiziari in serie membranacee, di pergamene sciolte, sovente riunite nel *Diplomatico*, oppure scritte o trascritte in un *liber iurium*: sia l'esempio, che ancora traiamo dalle *Urkunden* di Julius Ficker, della lunga causa intentata fra il 1219 e il 1222 da Maffeo da Correggio, eletto podestà di Brescia e mai riuscito ad entrare in carica, registrata nel *Liber potheris* di quel Comune cittadino[8]. E di speciale rilievo, tra i fondi d'archivio che contengono in pergamena sciolta, o in copia su cartulario, scritture di procedimenti giudiziari talora anche assai articolati, sono quelli derivanti da istituzioni ecclesiastiche[9]. Un altro fatto incise molto sulla tradizione 'diplomatistica' degli atti di giustizia, e fu la costante importanza delle procedure arbitrali. Viste talora come espressione di una giustizia risolta 'per via privata', in realtà le procedure arbitrali ebbero i propri trionfi iniziali nell'ambito pubblico, delle pattuizioni tra città per confini, per regimi d'imposta, per disciplina delle rappresaglie, per la soluzione di controversie sia di natura economica e mercantile che politica, talora con l'impegno reciproco all'istituzione di una procedura permanente di arbitrato nelle controversie. L'esito normale di tali procedure arbitrali fu la redazione in documenti sciolti, spesso con separatezza tra l'atto di

[6] J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, 4 voll., Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitaets, 1868-1874 (rist. anast. Aalen, Scientia, 1961); della silloge, contenuta nel IV volume (*Urkunden zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*), si possono vedere ad esempio i nn. 175 (del 1190), 237 (1210), 250 (1211), ed alcuni che cito qui *infra* alle note 8 e 9.

[7] Pubblico il documento nell'Appendice, n. 1.

[8] Ficker, *Forschungen* cit., IV, nn. 276-278, 281, 285, 292, 297, 298; poi gli atti della vertenza furono editi nel *Liber potheris Communis civitatis Brixiae*, a cura di F. Bettoni Cazzago - L. F. Fè D'Ostiani, Augusta Taurinorum, Bocca, 1899, nn. CXXXIV/1-12 e CXXXV, pp. 598-610.

[9] Esempi ancora in Ficker, *Forschungen* cit., IV, nn. 177 (1190-1191, capitolo di Treviso), 180-184, 185-187, 199, 202-203, 233-235, 251, 257, 264, 274, 275, 362-366, 383, 401, 413, 444 (capitolo di Verona).

compromesso e la sentenza arbitrale, e quindi in una tradizione confluita nei *Diplomatici* o nei *libri iurium*.

Nella lunga transizione dalle redazioni puntuali alle redazioni correnti, o meglio nella lunga fase di coesistenza delle due modalità di scrittura, si osserva come i più antichi registri giudiziari, civili e penali, derivino anch'essi dalla redazione di singoli pezzi, ciascuno con una sua compiutezza – normalmente la redazione della sentenza –, scritti in discontinuità su quaderni, poi variamente legati in codice. Dalla città del nostro convegno viene il solenne esempio di un insieme di quaderni membranacei della Biccherna, nelle serie denominate *Pretori* e *Banditi e carcerati*, dove dagli anni Trenta del XIII secolo furono riportati atti di condanna per renitenti all'esercito, per violenze verbali e fisiche alle persone, per omosessualità, anche femminile (fattispecie questa raramente oggetto, come si sa, della sensibilità delle scritture medievali, sia documentarie che letterarie), per sortilegi malefici, per ripulsa di un rituale del palio di agosto[10]. Questi documenti portano la nostra attenzione su molteplici aspetti delle scritture giudiziarie medievali: la giustapposizione e la promiscuità di *criminalia* e di reati di tipo amministrativo, di penalità severe e di contravvenzioni, la contiguità fra la registrazione giudiziaria e il suo riflesso fiscale, episodio questo, a sua volta, non secondario di quello che chiameremo il 'trionfo della monetizzazione' affermatosi fra XII e XIII secolo, ed infine, e con ritorno al nostro punto di partenza, le lunghe persistenze di una modalità di scrittura discontinua[11].

L'andamento non discontinuo, ma continuo e corrente, l'affermazione della registrazione quotidiana e ordinaria e su un predisposto registro si

[10] Ho accennato a questi registri nel quadro di una sintesi d'insieme sulle fonti giudiziarie senesi, in P. Cammarosano, *Siena*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2009, pp. 39-40, 103-104, 113-114. Offro qui oltre, nell'Appendice, nn. 2 e 3, pochi estratti da due di essi.

[11] L'intersezione tra *criminalia* e fonti di matrice finanziaria e fiscale, attestata ad esempio a Genova con i registri di condanne conservati dalla metà del Trecento, ha poi grande rilievo nel caso piemontese, ove tra le fonti per la storia della giustizia penale primeggiano i rendiconti delle castellanìe, testi copiosi e per alcune sedi, come Torino e Savigliano, di bella continuità dal Duecento o dalla prima metà del Trecento. In questo senso sono stati utilizzati per i saggi sul tema *Giustizia e reati sessuali nel Medioevo*, in «Studi storici», 27 (1986), n. 3, pp. 529-648, segnatamente in R. Comba, «*Apetitus libidinis coerceatur*». *Strutture demografiche*, *reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardo-medievale*, ivi, pp. 529-576 e in P. Dubuis, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del basso Medioevo: l'esempio della castellanìa di Susa*, ivi, pp. 577-607; v. anche F. Panero, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie*, *giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XX (1990), n. 2-3, pp. 467-487.

realizzò a Siena come altrove nel corso del Duecento, dando luogo a tre grandi serie di registrazione: le delibere consiliari, le scritture della finanza e della fiscalità pubblica, gli atti giudiziari che qui ci interessano. Sono cose oramai abbastanza note, come noto è il ruolo del notariato in tutti quei settori della vita pubblica. Ma fu un ruolo che ebbe la sua prima decisa affermazione nel campo privato, essendo che prima del Duecento il grande passaggio dalla pergamena sciolta alla redazione continuativa in registro si realizza nell'ambito del contratto notarile, come attesta l'immensa punta di *iceberg* genovese degli anni Cinquanta del secolo XII[12].

Nel corso del Duecento il ruolo dei notai come professionali traduttori della parola parlata nella parola scritta e come garanti di autenticità delle scritture private come delle pubbliche conobbe una dilatazione immensa[13]. E così, al modo che gli atti di giurisdizione potevano continuare a essere tràditi in fogli sciolti, allo stesso modo essi si trovarono ad essere inseriti nei registri d'imbreviature e nei protocolli notarili, talché alla custodia nei *Diplomatici* degli archivi, della quale si è detto, si affianca la tradizione e custodia nei *Notarili*. Ciò vale non solo per i momenti formalmente chiusi quali la redazione della sentenza, ma per gli atti giudiziari preliminari, paralleli e consecutivi, tra i quali ultimi il più usuale è l'esecuzione della sentenza civile, o dell'implicazione civilistica della sentenza penale, nella modalità dell'immissione in possesso dei beni della parte soccombente[14]. Il ruolo del notaio in tutte le fasi procedurali si riflette nelle formule più o meno solenni degli atti di conferimento dell'ufficio di notaio e di giudice ordinario, e ovviamente nei formulari ad uso di notai e cancellieri[15]. Sono

[12] M. Chiaudano - M. Moresco, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, 2 voll., Torino, Lattes, 1935 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1970).

[13] La bibliografia è, come si suol dire, sterminata. Per economia di spazio, mi limiterò a citare A. Bartoli Langeli, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, Viella, 2006, corredato di ampia bibliografia, cui aggiungo soltanto il breve saggio di «carattere colloquiale», come dice l'autore, ma che mi è apparso di grande interesse, di M. Ascheri, *I problemi del successo: i notai nei Comuni tardo-medievali italiani*, in *Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 113-125.

[14] Ancora un esempio da Ficker, *Forschungen* cit., IV, n. 462 (1271); v. anche gli atti trentini, nn. 349-355, 357, 359, documenti del podestà e di giudici di Trento tràditi in due registri notarili dell'Archivio regio di Vienna.

[15] Ivi, nn. 286 (1220), 424 (Innocenzo IV, 1253), 461 (conte palatino di Lomello, 1270; il notaio non scriverà «in cartis abrasis sive bombicis»), 466 (Obizzino degli Avvocati di Lucca, 1273; Ficker cita il documento come primo esempio di questo ruolo degli Avvocati di Lucca come conti palatini; per un esempio successivo, del 1285, v. P. Cammarosano, *Storia di Colle di Val d'Elsa nel Medioevo*, II: *Colle nell'età di Arnolfo di Cambio*, Trieste, Cerm, 2009, Appendice documentaria, n. 20), 501 (1302).

interessanti anche per conoscere la procedura, come sono interessanti, sotto tale aspetto, gli atti di procura, fattispecie documentaria che dal Duecento è di grande frequenza e di grande rilievo per la storia sociale.

L'attività notarile si svolse a lungo nel quadro del regime podestarile, che vedeva il giudice assessore e il notaio, sovente riuniti nella medesima persona, quali componenti essenziali della *familia* del podestà. E così, stante il ruolo del podestà quale vertice della giustizia criminale e penale, i libri che registrano condanne penali, sbandimenti, sospensioni dei bandi, ribandimenti, sono spesso fra i più precoci testi di matrice giudiziaria, e per alcune città e alcuni periodi rappresentano le uniche scritture superstiti dell'attività giudiziaria stessa. È il caso che ha ricordato François Menant per Bergamo, ove delle scritture giudiziarie duecentesche in registro restano solo frammenti di bandi del 1254 in un registro notarile e un «Quaternus fidantiarum» del giudice ai malefici del 1279, che riportava le sospensioni dei bandi[16]. A Padova, dal primo Duecento, gli statuti imponevano la tenuta di un libro «forbannitorum», detto anche «de debitis generalibus». Nel 1275 fu sancito l'obbligo del deposito nell'archivio del Comune degli atti giudiziari (*protestationes*), e di quegli elenchi, di più antica istituzione, dei carcerati e dei condannati e banditi[17].

Questi obblighi statutari padovani e quella loro giustapposizione del libro degli sbanditi al libro «dei debiti generali», i frammenti bergamaschi e tante altre situazioni di altre città riconducono tutte alla considerazione, che abbiamo già svolto, sulle interrelazioni fra scritture legislative e fiscali e scritture giudiziarie, fra tradizioni notarili e tradizioni di ufficio, e sull'opportunità di uno sguardo comprensivo e incrociato delle diverse serie di scritture in registro della matura età comunale ai fini di un tentativo di 'geografia delle fonti'[18]. Di tali diverse tipologie, quella delle scritture

[16] F. Menant, *Bergamo comunale: storia, economia e società*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni*, II.2: *Il Comune e la signoria*, a cura di G. Chittolini, Bergamo, Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, 1999, pp. 15-181, in particolare p. 37.

[17] G. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica del Comune di Padova dal XIII al XIX secolo, con l'inventario analitico del fondo «Costituzione e ordinamento dell'archivio»*, con un saggio di A. Desolei, Roma, Viella, 2002, pp. 12 e 15; per le disposizioni più antiche (1216), v. Ficker, *Forschungen* cit., IV, n. 472, capitolo 5 e seguenti.

[18] A questa considerazione si lega anche quella, un po' banale ma che comunque faremo, di una certa corrispondenza tra la ricchezza delle fonti giudiziarie e la ricchezza delle altre scritture in registro: sedi di eccezionale 'tenuta' documentaria nel tempo, come Lucca, hanno tràdito le une e le altre, registri di giustizia come delibere consiliari e scritture fiscali, una città comunale quale Reggio Emilia, una delle più notevoli nella sua regione per custodia di registri

fiscali e quella delle scritture giudiziarie sono le più difficili per un discorso comparativo e per quella geografia. Delle altre serie abbiamo per lo meno chiari i parametri della comparazione e della dialettica tra quadri generali e situazioni locali. Delle scritture notarili deve essere ancora studiata la geografia delle sedi, maggioritarie, che conobbero solo la tradizione in originale di protocolli e imbreviature, e di quelle come Bologna e Mantova, Trieste e le città istriane, che instaurarono una rigorosa normativa di registrazione pubblica dei contratti[19]. Un problema di pubblica registrazione si pone talora anche per le scritture giudiziarie, posto che ad esempio a Lucca gli statuti contemplarono l'obbligatoria trasmissione in copia autentica all'archivio del Comune[20]. Grande varietà offrono i registri delle deliberazioni consiliari, in funzione della maggiore o minore estensione delle verbalizzazioni, quindi della ricezione o meno degli interventi, delle modalità di votazione, delle delibere respinte, delle acquisizioni di documenti preparatori o collaterali quali petizioni e *consilia*[21]. Il massimo di complessità è poi presentato dalle scritture di tipo fiscale, ove furono convogliati, da un lato, i libri di entrata e uscita, dall'altro testi preparatori alle levate d'imposta (estimi e catasti, con il loro intersecarsi di modalità dichiarative e di modalità di accertamento d'ufficio), i registri relativi alla riscossione, quelli derivanti dalla gestione del debito, quelli derivanti dalla gestione delle imposte indirette e delle entrate patrimoniali.

Alcuni dei parametri comparativi dei quali ho detto per le scritture notarili e consiliari valgono anche per un tentativo di sistemazione comparativa delle scritture giudiziarie. Alla questione della registrazione pubblica ho fatto un accenno, ma va precisato che non sembra, a prima vista, un para-

giudiziari, ha anche conservato una serie molto bella di registri di delibere consiliari; l'ulteriore esemplificazione sarebbe facile, e soprassediamo.

[19] Per i *Memoriali* bolognesi v. *Archivio di Stato di Bologna*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, I, pp. 549-661, in particolare pp. 578-579. Per Mantova v. *Archivio di Stato di Mantova*, ivi, II, pp. 759-811, in particolare p. 773. Per i vicedomini di Trieste v. soprattutto D. Durissini, *Economia e società a Trieste tra XIV e XV secolo*, Trieste, Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, 2005. Per Capodistria, v. D. Darovec, *Notarjeva Javna vera. Notarji in vicedomini v Kopru, Izoli i Piranu v obdobju Beneške Republike*, Koper/Capodistria, Zgodovinsko drustvo za juzno Primorsko/Societa storica del Litorale, 1994.

[20] È quanto deduco da *Archivio di Stato di Lucca*, in *Guida generale* cit., II, pp. 567-686, in particolare p. 613 (*Sentenze e bandi*, anni 1321-1807).

[21] Fondamentale, per le serie consiliari, il libro di M. Sbarbaro, *Le delibere dei consigli dei Comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2005.

metro distintivo molto importante. Più rilevante, in analogia con quanto accade per la verbalizzazione delle delibere dei Consigli, è l'aspetto della maggiore o minore estensione della redazione scritta del procedimento giudiziario: semplici notazioni delle parti in causa e dell'esito, presa d'atto più o meno estesa delle testimonianze e degli interventi delle parti e dei difensori, ricezioni più o meno ricche, e più o meno custodite per via archivistica, dei documenti collaterali. Occorre comunque partire da una presa d'atto della difficoltà estrema, allo stato, di condurre un discorso comparativo di una qualche profondità.

La prima ovvia difficoltà nasce dalla considerazione, che fu già svolta venti anni fa in un pionieristico saggio di Andrea Zorzi, delle grandi disparità fra città e città: comuni cittadini anche di grande importanza hanno conosciuto una perdita talora pressoché totale delle loro carte giudiziarie, di numerosi altri la documentazione giudiziaria non si possiede se non dal Quattrocento, a volte dal Cinquecento[22]. Svolta da Zorzi sulla base della *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, al tempo incompleta, quella considerazione non ha certo perso la sua validità in seguito al compimento dell'opera[23], della quale non sarà mai abbastanza tessuto l'elogio, come di una base di primo approccio certo sintetico, certo elusivo di molti dettagli quanto al contenuto concreto di fondi e serie, ma strumento unico per un orientamento d'insieme. Nei confronti di chi ne parla male non useremo, in questa redazione scritta del nostro modesto contributo, dure parole, ma continueremo ad esprimere netto dissenso.

Ed è proprio da un esame completo, sia pure condotto a tavolino, della *Guida generale*, che si comprende come, quando si arriva alla fase in cui le

[22] A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «Società e storia», XII (1989), pp. 923-965, in particolare pp. 942-945; lo stesso autore promosse poi, per le pagine di «Ricerche storiche», una serie di rassegne: a quella di Francesco Panero citata *supra* alla nota 11 fecero seguito altre di A. Viggiano, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Veneto del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XX (1990), n. 1, pp. 131-149, di P. Corrao, *Fonti e studi per la storia del sistema giudiziario e della criminalità in Sicilia nel tardo Medioevo*, ivi, XXI (1991), n. 2, pp. 473-491 e di A. Zaninoni, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Emilia occidentale del basso Medioevo*, ivi, XXII (1992), n. 1, pp. 175-186, tutte precedute da presentazioni di A. Zorzi, *Rassegna delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, ivi, XX, (1990), n. 1, pp. 127-129, XXI (1991), n. 2, pp. 469-472, XXII (1992), n. 1, pp. 173-174.

[23] Della *Guida* fu a suo tempo annunziato un quinto volume di *Indici*, che a mia conoscenza non è mai apparso, ma supplisce in parte la disponibilità della *Guida* in rete, con le possibilità di ricerca automatica che offre.

sedi di conservazione dei documenti giudiziari sono abbastanza numerose per consentire comparazioni – cioè dalla seconda metà del Trecento in avanti – si è già svolto un processo di diversificazione: il passaggio da scritture di grande uniformità strutturale, come erano i diplomi e i placiti dell'alto Medioevo e dell'età romanica, alla diversificazione è un altro degli aspetti della rivoluzione documentaria innescata nel secolo XII e che, dopo una fase di relativa uniformità sino alla prima generazione del Duecento, conosce poi ramificazioni sempre più variegate. Che è poi quanto accade nelle strutture della politica, dove dal 'magico' periodo che va dal 1170 circa al 1220 circa ed è segnato da fondamentali coincidenze di esperimenti e soluzioni istituzionali, si passò ad una fase in cui, anche se i problemi politici di fondo delle città potevano essere largamente comuni, le scelte costituzionali e di conduzione politica configurarono 'Italie' assai diverse.

L'altra difficoltà ad un approccio comparativo condotto a tavolino, nell'attesa di un *iter italicum* che speriamo di fare prima o poi, deriva banalmente dal fatto che la *Guida generale degli Archivi di Stato italiani* non fa l'*en plein* dei depositi documentari del Paese, e serie importanti anche sotto il profilo degli atti di giustizia si custodiscono in archivi e biblioteche comunali, dei quali manca una rassegna soddisfacente su scala nazionale[24]. Di una intera regione, il Friuli-Venezia Giulia, le carte di giustizia criminale e civile, assai cospicue e delle quali ha parlato in occasione di un'esposizione triestina e parla nuovamente qui Miriam Davide, sono tràdite nella grande maggioranza al di fuori degli Archivi di Stato[25]. Quello che è uno dei più estesi nel dettato, e pertanto il più noto processo di natura politica del Medioevo italiano, il cosiddetto «processo Avogari» nel territorio trevigiano, ci è giunto per via bibliotecaria[26]. E in questa Toscana dove ci stiamo

[24] È ad esempio, oltre che nell'Archivio di Stato di Torino, negli archivi comunali di Chieri, Moncalieri, Ivrea, Racconigi, Cherasco, che si custodiscono i rendiconti delle castellanìe piemontesi di cui si è detto *supra*, alla nota 11.

[25] Di M. Davide v., per Trieste, i saggi *La giustizia criminale*, in *Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte, società nel '300*, atti del convegno di studi (Trieste, 22-24 novembre 2007), a cura di P. Cammarosano, Roma, Viella, 2008, pp. 225-244; *La Cancelleria* (in collaborazione con D. Durissini), in *Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte, società nel Trecento*, catalogo della mostra (Civico museo del Castello di San Giusto, 29 luglio 2008-25 gennaio 2009), a cura di P. Cammarosano - M. Messina, Milano, Silvana editoriale, 2008, pp. 112-117; *La giustizia criminale*, ivi, pp. 118-127; e, per Udine e il Patriarcato, il contributo presentato in questo convegno.

[26] *Il processo Avogari (Treviso, 1314-1315)*, a cura di G. Cagnin, con un saggio introduttivo di D. Quaglioni, Roma, Viella, 1999.

riunendo non ho forse bisogno di ricordare le provenienze sangimignanesi, se non per sottolineare come a tutt'oggi ne manchino edizioni[27].

Questo, di un impegno erudito ed editoriale per gli atti giudiziari ancora molto debole, rappresenta un ulteriore elemento di difficoltà per uno sguardo d'insieme. Va detto che è un discorso estendibile a quasi tutte le scritture di natura corrente, nel prevalere ancor oggi delle edizioni di statuti e, forse, anche di un culto per le pergamene sciolte che perdura nel tempo. Il riflesso della carenza di edizioni delle scritture pragmatiche correnti sulla scienza si constata nei profili di storia del diritto, dove, anche nelle sezioni dedicate alla procedura, ha sempre prevalso, dai gloriosi tempi di Pasquale Del Giudice, Antonio Pertile ed Enrico Besta, una visione librata fra la dottrina e i testi di legislazione, con incursioni modeste, talora nulle, nei documenti della prassi.

Penso che si debba dunque prospettare, anzitutto, una recensione archivistica generale che integri l'"ossatura' segnata dalla *Guida generale degli Archivi di Stato*, e anche dalle guide-inventario degli archivi diocesani e capitolari, allo stato molto meno analitiche di quella, e che soprattutto acquisisca i più consistenti e compatti insiemi di scritture non librarie tràdite nelle biblioteche e negli archivi comunali. Nell'attesa, gli strumenti dei quali pur disponiamo consentono alcune osservazioni semplici, in parte anche scontate, ma sulle quali conviene comunque soffermarci un poco.

Un dato di grande evidenza, forse anche notorio, è il concentrarsi nell'Italia 'comunale', cioè al Nord e al Centro, della grande maggioranza delle carte di giustizia. La constatazione vale anche per le altre scritture di natura corrente, quelle consiliari e quelle fiscali, e rimanda dunque, da un lato, alla necessità di cui ho detto prima di considerare la 'geografia' delle fonti giudiziarie in un quadro generale di 'geografia delle fonti', dall'altro alla cruciale importanza, in queste 'geografie', dei rapporti tra centri di potere e periferie. La 'minorità' del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna deriva dal loro inserimento precoce in strutture regie che

[27] Ringrazio Guido Tinacci per avermi fatto conoscere il testo della sua bella tesi di laurea *Vicende e figure sangimignanesi attraverso i registri del criminale (1271 e 1279)*, relatore prof. Giovanni Cherubini, Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 2002-2003; un interessante registro di *maleficia* del podestà senese di San Gimignano Arrigolo Accarigi è custodito nell'Archivio storico comunale, presso la Biblioteca comunale di San Gimignano, *ms.* 1593 (AA92): «Liber testium maleficiorum tempore pot(estarie) nobilis viri domini Arrigoli Accharigi civis Senensis potestatis Communis Sancti Geminiani et domini Fredi de Casolis ipsius et dicti Communis iudicis in primis tribus mensibus dicte pot(estarie), MCCLXVIIII, indictione XIII».

lasciarono sino a tutto il Trecento alle comunità anche cittadine uno spazio assai ridotto di azione e di controllo sociale interno. Al Nord e al Centro le dominazioni di tipo 'principesco' e gli Stati territoriali imperniati su una città dominante non affermarono mai un effettivo centralismo (è il caso dei principati ecclesiastici del Nord e dello Stato della Chiesa) o lo affermarono quando lo svolgimento delle autonomie delle città e delle cittadine soggette era già troppo avanzato per poter essere integralmente assorbito in aspetti importanti quali l'ordinaria amministrazione della giustizia civile e penale.

Sono aspetti, questi della relazione fra centri e periferie, fra dominanti e dominati, e dei loro riflessi documentari, sui quali è stata fatta molta luce in tempi recenti, come attesta fra l'altro l'eccellente volume *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*[28] e come attesta in questo nostro incontro senese più di una relazione (penso in ispecie al bellissimo intervento di Lorenzo Tanzini). Una volta accennato a questo che è un fatto strutturale, e che consente pertanto una comparazione archivistica che confluisce pienamente su una comparazione storica, va poi preso atto dei fatti non strutturali, ma casuali. La ricchezza documentaria degli archivi cittadini dell'Italia centro-settentrionale non toglie che incuria, devastazioni, tumulti e guerre abbiano condotto a difformità enormi, prive di un motivo originario e strutturale. Alla debolezza documentaria di città della massima importanza come Milano (è forse il caso più noto, e non solo per le serie giudiziarie) fanno riscontro le ricchezze di altre sedi, tra le quali primeggiano Bologna, Firenze e Perugia per una precocità, una densità e un'articolazione del materiale di matrice giudiziaria che bene rende ragione anche della loro 'fortuna' storiografica[29]. Il meraviglioso archivio pubblico

[28] *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali-Università degli studi di Trento, 2009.

[29] Per Bologna, anzitutto, quello che rimane ancora oggi probabilmente il libro più importante sui meccanismi giudiziari dell'Italia comunale e le loro fonti: H. U. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, 2 voll., Berlin-Lepizig, Guttentag-De Gruyter, 1907-1926, ma anche alcuni saggi confluiti in M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005; sulla giustizia 'politica' bolognese è fondamentale G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2003. Su Firenze, v. A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988, anche per la bibliografia precedente (della quale piace però ricordare almeno J. Kohler - G. Degli Azzi, *Das Florentiner Strafrecht des XIV. Jahrhunderts, mit einem Anhang über den Strafprozess der Italienischen Statuten*, Mannheim-Leipzig, Bensheimer, 1909). Dello stesso anno 1988 era un numero della

veneziano ha goduto di un'antica ed esaustiva rassegna d'insieme delle magistrature giudiziarie e di alcune edizioni di fonti importanti, ma storiograficamente l'utilizzo delle serie derivanti dalla prassi giudiziaria è ancora un poco arretrato rispetto alla ricchezza, all'articolazione e alla complessità del materiale archivistico[30].

L'attenzione su Bologna, Firenze e Perugia, come su gran parte delle altre città custodi di importante materiale giudiziario, si è concentrata soprattutto sulla giustizia penale e criminale. È stato questo ambito che, come risulta anche con esplicita dichiarazione dal saggio di Andrea Zorzi citato a suo luogo, ha interessato più di ogni altro sinora, con le sue implicazioni in aspetti della storia sociale quali quelli della marginalità, della devianza, della ribellione[31]. Nel prosieguo dei nostri studi, come del resto si rileva anche da più di un contributo a questo convegno, emerge la necessità, anzitutto, di considerare l''ordinarietà' anche nel campo penale, l'opaca sequela delle aggressioni verbali e *sine effusione sanguinis*, dell'inadempienza amministrativa anche spicciola, i consiglieri che non si recano in Consiglio, i guardiani notturni che non fanno la guardia eccetera. In secondo, ma più importante, luogo, è necessario studiare la giurisdizione civile e le sue scritture, ciò che è stato fatto molto meno, e sarebbe tuttavia di grande rilevanza per diversi motivi. Anzitutto la materia civilistica, e in particolare

rivista «Ricerche storiche» (XVIII, n. 3) dedicato a *Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardo-medievale*. Perugia è stata oggetto di uno dei migliori libri sul nostro tema, a suo tempo pionieristico: M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1991; l'autore è tornato poi su questioni perugine nel libro *La giustizia pubblica medievale*, citato *supra*.

[30] Il testo d'insieme cui mi riferisco è ovviamente M. Roberti, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, 3 voll., Padova-Venezia, R. Deputazione veneta di storia patria, 1906-1911, ma è un testo che non tiene conto della prassi giudiziaria e dei suoi documenti, ciò che si può dire anche di recenti sintesi, quali A. Padovani, *La politica del diritto* e *Curie ed uffici*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, II: *L'età del Comune*, a cura di G. Cracco - G. Ortalli, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995, pp. 303-329 e 331-347. La struttura delle carte custodite nell'Archivio di Stato di Venezia è molto complessa, con mutamenti di competenze degli uffici nel tempo, pluralità di uffici, intersezioni fra civile e penale e tra gli archivi delle amministrazioni centrali e gli «Archivi dei reggimenti»: in questi ultimi le serie podestarili, dalle quali è stata tratta la bella edizione del *Podestà di Torcello. Domenico Viglari (1290-1291)*, a cura di P. Zolli, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1966. Delle altre serie, quella promanante dal Consiglio dei Dieci è stata privilegiata, per il suo peso politico, nelle edizioni, inaugurate con *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste. Registri I-II (1310-1325)*, *Registri III-IV (1325-1335)*, a cura di F. Zago, 2 voll., Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1962-1968.

[31] In questo senso sono state orientate anche le rassegne di fonti, promosse da Andrea Zorzi, di cui *supra* alla nota 22.

il diritto delle obbligazioni e la materia relativa ai minorenni e alle tutele, vide dovunque un grande impegno normativo di città e di prìncipi, e fu il campo preminente della rivisitazione comunale del diritto romano e della dialettica fra questo e il diritto consuetudinario e statutario locale[32]. Sin dalla prima strutturazione degli organismi comunali le magistrature delle cause civili e quelle preposte ai pupilli e alle questioni dotali assunsero un loro ruolo e fisionomia autonoma e importante, talora con riflessi sulla documentazione notarile (isolamento dei contratti dotali e dei testamenti in protocolli a sé stanti, come accade nelle serie trevigiane del *Sol* e del *Saturno*), e comunque sempre con un'intersezione organica, della quale si è fatto cenno, fra i due grandi rami della giustizia: basta pensare alla condanna penale dei debitori inadempienti, con relative carcerazioni, sbandimenti e ribandimenti, o alla gestione dei beni di ribelli fuorusciti.

Le contiguità e le intersezioni tra civile e penale, tra sanzioni penali e sanzioni di rilevanza amministrativa, si riflettono in sistemazioni archivistiche dove non sempre risulta perspicuo il campo di attribuzioni dell'ufficio di competenza e dunque la serie d'archivio che ne derivò. Nel corso del tempo, si nota la tendenza a isolare sezioni di registri e quaderni di codici destinati a contenere procedure determinate, si osserva la redazione di registri separati per le contravvenzioni e le sanzioni amministrative, e soprattutto si constata una distinzione più netta fra civile e penale. Ma questo non è che un aspetto di un processo più generale dalla indistinzione alla specializzazione, una specializzazione delle scritture che deriva *recta via* dalla specializzazione degli organismi giudiziari. Dal Trecento si istituirono collegi giudicanti nell'ambito dell''ordine pubblico', inteso nel significato più stretto e pesante, altri sovrastanti ai momenti più secondari ma anche più ordinari dell''ordine pubblico', quali il rispetto del coprifuoco e la tutela della quiete notturna, i costumi, la bestemmia. Infine, in periodi diversi da città a città e senza che, allo stato, sia chiara la fase d'avvio di una loro netta individuazione, si affermarono le giurisdizioni di appello, come a Pistoia quella del Maggior sindaco.

Accanto alle 'specializzazioni' derivanti da specializzazioni degli organi giudiziari, si osservano le 'settorializzazioni' documentarie, per cui ad ogni fase del procedimento poteva corrispondere una registrazione in quaderno separato. Per avviare una tipologia comparativa delle fonti giudizia-

[32] Spunti interessanti in M. Ascheri, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in «Quaderni storici», XXXIV (1999), n. 2, pp. 355-387.

rie questo è un punto rilevante: dove, quando, come si svolsero modalità di registrazione settoriale e dove invece si concluse sulla registrazione unitaria per ogni singola causa. In parte collegata a questo aspetto, e comunque di grande rilievo, è infine la considerazione delle scritture parallele e collaterali: a monte del procedimento le querele e le denunzie degli inquisitori, nel corso del procedimento le testimonianze, le perizie e, testi della più alta importanza, i *consilia* dei sapienti di diritto, a valle delle sentenze le richieste di sgravi penali e di grazie[33]. Si sa che le scritture preparatorie e le scritture di corredo sono state tra le più fragili dal punto di vista della conservazione. Si sa anche che, insieme ai procedimenti per i reati di ingiuria e minacce, le cedole di querela e le domande di grazia sovente sono in volgare, e una delle piste di cui disponiamo per conoscere fondi con atti giudiziari è proprio quella delle raccolte di testi di lingua. Si pensi alla raccolta di testi veneziani di Alfredo Stussi che orienta su alcune delle fondamentali serie dell'Archivio di Stato di Venezia contenenti materia di giustizia civile: *Procuratori di San Marco*, *Giudici di petizion*, *Cancelleria inferiore/ Notai*; o alla serie di *Criminali* di Prato degli anni 1303-1305, editi da Luca Serianni e tratti da una filza dell'Archivio comunale di quella città[34].

Alla settorializzazione e alla diversificazione di uffici e serie archivistiche dell'autorità cittadina si accompagnò fin dal Duecento, in alcune sedi anche prima, lo sviluppo delle magistrature e delle scritture particolari di arti e mercanzie, sovente titolari di procedimenti anche penali. Insieme alle scritture degli enti ecclesiastici e religiosi, le scritture di matrice mercantile

---

[33] La più bella esemplificazione è nel libro del Kantorowicz citato *supra* alla nota 29. Per i *consilia* v. soprattutto le ricerche e le proposte di Mario Ascheri, dall'ampio saggio del 1980, scritto in ricordo di Giorgio Giorgetti, su *«Consilium sapientis»*, *perizia medica e «res iudicata»: diritto dei «dottori» e istituzioni comunali*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law* (Salamanca, 21-25 September 1976), edited by S. Kuttner - K. Pennington, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1980, pp. 533-579, al prezioso *Analecta manoscritta consiliare (1285-1354)*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», n. s., XV (1985), pp. 60-94, a *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del* consilium sapientis, in *Studies in Comparative Legal History. Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, edited by M. Ascheri - I. Baumgärtner - J. Kirshner, Berkeley, The Robbins Collection, 1999. Sia questa l'occasione per ricordare un importante volume di sintesi di questo protagonista e innovatore degli studi sulle istituzioni politiche e giudiziarie italiane: M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano*, Roma, Carocci, 2000. Infine, sui *consilia* e su tutti i molteplici aspetti del coinvolgimento dei giuristi nei Comuni cittadini e nell'esercizio della giustizia, è eccellente il libro di S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena*, *Perugia e Bologna*, *tre governi a confronto*, Roma, Viella, 2006.

[34] *Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento*, a cura di A. Stussi, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, ad esempio i documenti nn. 1, 9, 10, 12, 13, 23; *Testi pratesi della fine del Dugento e dei primi del Trecento*, a cura di L. Serianni, Firenze, Accademia della Crusca, 1977, pp. 452-462.

e corporativa configurano un patrimonio documentario che è ancora in larghissima misura inesplorato. Se in questa rapidissima sintesi ho un poco insistito sulla fase più antica e sulla prima formazione e definizione delle scritture giudiziarie e delle relative tradizioni archivistiche, ai fini di una comparazione sarà forse opportuno, invece, fare perno sul Medioevo più tardo, e francamente sul Quattrocento, quando sono presenti in qualche modo all'appello quasi tutte le città e cittadine d'Italia. Lo slancio quattrocentesco va ricondotto, in parte, a una fisiologica crescita quantitativa, ciò che accade anche per i notarili, sporadici quasi ovunque sino a tutto il Duecento, ma in seguito componente importante di ogni archivio, in parte a una 'cultura archivistica' che andò in crescendo fra Tre e Quattrocento, almeno in alcune città maggiori, in parte allo sviluppo e organizzazione burocratica e cancelleresca, in parte infine, banalmente, alla distruzione delle carte precedenti l'avvento delle nuove dominazioni, fosse quella di Venezia sulle città di Terraferma, di Firenze su Pisa, di signorie principesche su comunità già autonome. Sia questo un correttivo importante a quanto si è detto sopra sulle relazioni fra centri e periferie e sul mantenimento delle autonomie cittadine con il loro portato di scritture, e sia anche l'accenno a un aspetto importante di quella problematica delle relazioni fra città dominanti e città soggette che attende ancora, a mio sommesso giudizio, molte messe a punto.

Appendice

1.

1243 dicembre 18, Colle Val d'Elsa

Tancredi di Brocardo da Prato, giudice ordinario e adesso giudice del Comune di Colle, dopo la contestazione di lite e il giuramento di calunnia celebrati il 5 marzo precedente, sentenzia in una vertenza tra Villano, *sindicus* del monastero di Spugna, e Francobaro di Ciminello, condannando costui al pagamento di 38 soldi, più 10 soldi per spese, in ragione del diritto che il monastero vantava su ogni compravendita di case nel Castello, nella Costa fuori del Castello, nel Castello Nuovo e nel Piano di Spugna e di Tana, e assolve Francobaro da una residua richiesta di 12 denari.

O r i g i n a l e Archivio di Stato di Firenze, *Diplomatico Comune di Colle*, 1243 febbraio 15 (ma dicembre 18) (A).
E d i z i o n e Cammarosano, *Storia di Colle* cit., Appendice documentaria, n. 12.

In Dei nomine, amen. Ego Tancredus quondam Brochardi de Prato inperialis aule iudex ordinarius et nunc pro Communi de Colle iudex existens, congnitor litis et diferentie que vertebatur inter monasterium de Spong(ia) ex una parte agens et Francobarum Ciminelli ex altera contradicentem, que talis erat: Villanus sindicus monasterii Sponge, vice et nomine dicti monasterii, petit a vobis domino T(ancredo) iudice Communis de Colle ut compellatis Francobarum Ciminelli sibi dare et solvere pro ratione ipsius abbatie XXXVIIII s(olidos) pro quadam domo vendita XXXVIIII l(ibris) ipsi Francobaro a Bucello ser Çanche, que domus est posita in Castro Abbatis, cuius fines tales sunt: ab uno latere habet Ranerius de Pepe, ab alio est via publica, et si qui alii sunt confines, et hec petit tali ratione quia emptores domorum positarum in dicto Castro et Coste que est extra dictum Castrum et Castelli Novi et de Plano Sponge et de Tana dare et solvere consueverunt XII d(enarios) dicto monasterio pro qualibet libra prettii soluti vel solvendi; ad hec propon(ens) omnia iura facientia ad causam et petit expensas cause factas et faciendas. Francobarus ante litis ingressum proponit et protestatur omnes suas exceptiones, dilationes et perentiones, doli et in factum et ex persona agentis et petitionis inepte, negat se ad petita teneri et cetera, et reconveniendo dictum Villanum, qui sindicum se dicit, petit ab eo expensas cause factas et faciendas et cetera.
III nonas martii lis contestata est inter dictum Villanum sindicum ex parte una actorem et dictum Francobarum[a] reum ex altera et sacramentum calumpnie prestito inter partes.
Lite igitur coram me predicto iudice legittime contestata et sacramento calumpnie ab utraque parte prestito, visa predicta petitione actoris et responsione rei, visis etiam

positionibus et responsionibus utriusque partis et visis dictis testium et diligenter consideratis, habito super hoc sapientis consilio et per memet ipsum plena deliberatione habita per ea que vidi et congnovi et que coram me preposita et allegata fuerunt et Omnipotentis nomine invocato, dictum Francobarum in XXXVIII s(olidos) nomine vendite et X s(olidos) nomine expense Simoni procuratori ipsius Villani procuratorio nomine ipsius Villani et ipsi procuratori nomine ipsius monasterii et ipsi monasterio mea definitiva sententia condenno, a residuis XII d(enariis) qui petiti fuerunt mea difinitiva sententia absolvo.
Lata et lecta fuit dicta sententia a supradicto domino Tancred(o) iudice tempore dominatus domini Rustichelli Coll(is) in domo domini Soarçi tunc curia dicti Communis, presentibus partibus, coram Ventura Ciminelli, Ma(t)h(e)o Stolpentis, Russa Gherardini et Arrigo Bonacorsi testibus rogatis. MCCXLIII, XV kalendas ianuarii, indictione II.
(S) Ego Boninsengna publicus notarius et tunc dicti Communis hanc sententiam latam et lectam coram me de mandato dicti iudicis in publicam formam redegi.

[a] *Segue* p(re)d *barrato*

2.

1232-1237, Siena

Condanne diverse, per assenza dall'esercito, furto, *iniuria* non meglio definita, comportamenti sessuali contro natura, maleficio, ingiurie verbali.

O r i g i n a l e Archivio di Stato di Siena, *Biccherna (Pretori)*, 698 (A).

cc. 10r-16r (1232)

Isti sunt qui non fuerunt in exercitu facto in curia de Summofonti, quorum quemlibet con(dempnamus) nos G(erardus) Rangonis Senensis potestas peditem in XX s(olidos), arcatorem et balistarium in X s(olidos), exceptis illis quos iuvabit beneficium constituti vel ordinamentum Communis.

cc. 19v-23v (1232)

Isti sunt homines qui non interfuerunt destructioni Montispulciani de Terçerio Civitatis, quorum quemlibet con(dempnamus) nos G(erardus) Rangonis Senensis potestas militem in C s(olidos), peditem in XX s(olidos), salvis iustis eorum defensionibus (...).

c. 57r (1236, gennaio)

<Condempnamus>

§ Item Ran(erium) qui fuit de Valcortese in XXV l(ibras), quia fuit deprensus in furto solarum et pellium et fuit inde confessus suo iuramento; et si non soluerit dictos

denarios hinc ad proximas kalendas marçii ad tracta pedem vel oculum, data sibi licentia capiendi quod voluerit.

c. 59r (1235)

<Condempnamus>

§ Ranuccium Griffolini de Orgiale in LX s(olidos) pro iniuria quam fecit Bolgarello Guiduccii, qui civis Sen(ensis) nuper devenit, moderata pena quia pater et duo fratres eius steterunt in prescione pro Communi et adhuc est unus.

c. 69v (1236)

Luxuriantes contra naturam

Condempnationes facte a domino B(onaccorso) de Palud(o), Dei gratia Senensi potestate, de mense septembris, die XII° kalendas octubris.
In primis Borghesem uxorem Maffei Carapini in XV libr(as) denariorum Senensium, quos debeat solvere hinc ad XV dies, alioquin tunc scopetur per civitatem et exbanniatur in perpetuum et de civitate et comitatu Senensi, reservato etcetera, pro turpibus, sceleratis et infandis perpetratis ab ea cum Benasai uxore Albertini correrii, inmictendo bolum in hos dicte Benasai masticatum et et<iam> luxuriando cum eadem, mictendo in vulvam eorum dicitos ad invicem ita quod eorum voluntatem explebat, pluribus vicibus, ac si ageret cum viro, de quibus confessa fuit.
Item dictam Benasai uxorem dicti Albertini in XV libr(as) denariorum, quod debeat solvere Communi Senensi de hinc ad XV dies, alioquin tunc excopetur per civitatem Senensem et exbanniatur in perpetuum et de civitate et comitatu, reservato etcetera, pro predictis omnibus ab ea turpiter commissis simul cum dicta Borghese uxore Maffei Carapini que dicta sunt superius sicut expressa apparent, que omnia confessa fuit se ut dictum est fecisse.

[a]Item Inperieram uxorem quondam Bonavollie pilliparii in L libr(as) denariorum Senensium, que confessa fuit quod Ricevuta indivina que moratur ad Sassum in civitate Sen(ensi) docuit et instruxit ipsam quod faceret quandam imaginem cere et faceret eam poni in molendino quodam, et sic Ventura istius filiastrus infirmaretur et sterminaretur[b], et d(icit) quod fecit fieri dictam imaginem a Saracina muliere, quam misit illuc de documento et de doctrina dicte Ricevute et dedit sibi ceram unde faceret eam, et dicit quod dixit docere Saracine quod portaret eam ad quendam molendinum, sed non nominavit ei certum molendinum sed quodcumque vellet, et nisi soluerint hinc ad XV dies tunc scopetur et exbanniatur in perpetuum de civitate et comitatu Senensi.

[a] *nel margine sinistro* § e(adem) die *e*, *poco più in basso*, Malefica [b] *lettura un poco incerta*

c.115 (1237)

§ Item condempnamus Bertam Pogiarelli in XL s(olidos) pro acusa quam fecit de ea Mingarda uxor Ildibrandini, quia strovavit eam «pucta scorticata» et dixit quod illud presbiteri nec illud mariti non poterat eam satiare, opporteret eam habere unum de mulo.

3.

1250 dicembre 28, Siena

Attestazione di un ribandimento, successivo ad una condanna per omicidio con premeditazione, eseguito il 5 settembre 1243.

O r i g i n a l e Archivio di Stato di Siena, *Biccherna (Banditi e carcerati)*, 724 (A).

cc. 113v-114

Pateat omnibus manifeste quod dominus Ranerius Novellus de Valcortese de exbannimento de eo facto pro maleficio commisso per Ranerium filium domini Ugonis Novelli in Assaltum notarium filium Pieri Radduccii inventus fuit rebannitus tempore domini Ildibrandini Guidonis Cacciacomitis secunda vice potestatis Senensis et Alberti Nocçiardi olim iudicis Communis et tunc vicarii dicte potestatis, ut in publico instrumento a Sacchecto Rustichelli notario confecto continetur, tenor cuius instrumenti talis est:
«Appareat evidenter quod Lutterengus preco Communis Senensis ex parte domini Alberti Nocçardi mangne imperialis curie iudicis et nunc vicarii domini Ildibrandini Guidi Cacciacontis secunda vice Senensis potestatis ad sonum cornu publice rebannivit dominum Ranerium Novellum de Valcortese et Ugerium filium quondam Ugerii de Valcortese de exbannimentis de eis factis pro maleficio commisso per Ranerium filium domini Ugonis Novelli in Assaltum notarium filium Pieri Radduccii civem Senensem, et fuerunt accusati quod interfecerant vel interfici fecerunt dictum Assaltum et quod tractaverant vel ordinaverant de morte dicti Assalti. Et hoc rebannimentum dictus vicarius fecit fieri pro concia sex bonorum hominum positorum ab eodem vicario pro inveniendo unde Commune Senense posset habere denarios pro solvendis denariis militibus qui sunt pro Communi in Lombardia in servitio principis et etiam de voluntate Consilii Campane quod ipsam conciam approbavit et postea fuit approbatum per sapientes et quia dictus dominus Ranerius et Ugerius non fuerunt culpabiles illius maleficii et quod ipsi voluerunt venire Senas ad defendendum se si potuissent habere securitatem, et hoc probaverunt se per multos testes coram dominio Ran(erio) Mathei iudic(i), qui postea consuluit dictos esse rebanniendos, et quia venerunt ad mandatum dicti vicarii et solverunt IIII libras

Communi Senensi, silicet quilibet illorum XL solidos, pro dicta concia, et in alia parte quilibet V solidos pro eodem rebannimento. Actum Senis ad palatium potestatis, coram domino Renaldo Alexi, domino Contadino Beringerii, Niccola Rocçii, Guido Beringerii, Ildibrandino Maconcini, Moscha domini Contadini et Bonco(n)pangno Adalicche testibus presentibus. In anno Domini MCCXLIII, die non(is) septembris, indictione secunda. Ego Sacchectus Rustichelli notarius huic rebannimento interfui et quod supra legitur scripsi et publicavi».

(S) Ego Iohannes notarius quondam Martini predictum instrumentum publicatum manu predicti Sacchecti notarii de mandato domini Bartalomei Rugerocti camerarii Communis Senensis et nunc vicarii domini Ubertini de Andito Senensis potestatis mihi facto scripsi et publicavi Senis, coram Palmerio Rainonis, Albertino Abandonati et Ildibrandino domini Bartalomei Rugerocti suprascriptis testibus presentibus, in anno Domini millesimo CCL, indictione nona, die V kalendas ian(uarii).

Andrea Giorgi - Stefano Moscadelli

Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto[*]

> «Vedasi inoltre come, con miscuglio strano, atti notarili
> e di stato civile si trovino presso tribunali, uffici di registro
> e uffici di prefettura, senza che se ne conosca la ragione».
>
> («Atti parlamentari», *Camera dei deputati*, XIII legislatura, sessione 1876-1877,
> *Documenti*, *progetti di legge e relazioni*, n. 71, *Ordinamento degli archivi nazionali*,
> Progetto di legge presentato dal ministro dell'Interno Giovanni Nicotera
> nella tornata del 1° marzo 1877)

1. *Premessa*

L'attenzione da più parti rivolta alla documentazione giudiziaria d'Antico regime ha suscitato negli ultimi anni numerose occasioni di riflessione nell'ambito di convegni, seminari di studio e progetti di ricerca dal chiaro sapore interdisciplinare, anche con riferimento a sistemi di produzione e conservazione documentaria, in questa sede oggetto di specifico interesse. Analisi di matrice precipuamente archivistica o diplomatistica hanno potuto così confrontarsi col contesto storico-istituzionale e storico-giuridico, inserendo quelle specifiche prospettive d'indagine in un più ampio dibattito storiografico, in occasione del convegno maceratese su *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico regime* del 1989 e di quello spoletino dell'anno successivo su *Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi* o, in seguito, nel convegno bolognese del 2001 su *La diplomatica dei documenti giudiziari*, nella giornata di studio *Antichi archivi giudiziari trentini* del 2003 e nei più recenti convegni di Genova sul notaio e l'amministrazione della giustizia («Hinc publica fides» del 2004 e *Il notaio e la città* del 2007), di Jesi su *Magistrature e archivi giudiziari delle Marche* (2007) e di Aosta su *Justice*,

* Ci è gradito ringraziare Nadia Bagnarini, Luciano Borghi, Francesca Boris, Sandro Bulgarelli, Franco Cagol, Alessandra Casamassima, Giuliano Catoni, Anna Cerutti, Giuseppe Chironi, Giorgio Chittolini, Gabriella Cruciatti, Chiara Cusanno, Nicole Dao, Andrea Desolei, Sara Fava, Valeria Leoni, Marta Luigina Mangini, Leonardo Mineo, Domenico Pace, Rita Pezzola, Raffaele Pittella, Ausilia Roccatagliata, Angelo Spaggiari, Fulvia Sussi, Patrizia Turrini, Carla Zarrilli, nonché il personale degli Archivi di Stato di Cremona, Mantova, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Siena e Vercelli, dell'Archivio storico civico di Pavia, dell'Archivio storico del Comune di Lodi, della Biblioteca del Circolo giuridico dell'Università di Siena, della Biblioteca del Senato della Repubblica «Giovanni Spadolini». Il contributo è frutto

juges et justiciables dans les États de la Maison de Savoie (2007)[1]. Si ricordano al contempo iniziative inerenti a rilevanti complessi documentari, tra le quali il progetto di ordinamento dei fondi giudiziari senesi, nonché quelli sulle fonti giudiziarie degli Stati sabaudi e sul notariato e gli antichi fondi giudiziari trentini[2]. Un considerevole fermento di studi e lavori d'archivio, del

---

della comune riflessione dei due autori, mentre la redazione del testo è stata così ripartita, in porzioni quantitativamente analoghe: Andrea Giorgi § 4 (Roma, Lucca, Siena, Firenze, Ducati di Parma e Piacenza, Ducato di Modena e Reggio, Mantova, Venezia e Terraferma veneta) e § 5; Stefano Moscadelli §§ 1-3 e § 4 (Stati sabaudi, Genova, Ducato di Milano, Stato pontificio, Bologna). Per una diversa e più breve versione del presente contributo v. A. Giorgi - S. Moscadelli, *Documentazione giudiziaria d'Antico regime nell'Italia centro-settentrionale: note sulla sua conservazione e tradizione*, in *Archivistica speciale*, a cura di G. Bonfiglio Dosio, Padova, Cleup, 2011, pp. 203-242.

[1] *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico regime*, atti del convegno di studi (Macerata, 8-10 dicembre 1989), a cura di M. Sbriccoli - A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993; Pro tribunali sedentes. *Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi*, atti del convegno di studi (Spoleto, 8-10 novembre 1990), in «Archivi per la storia», IV (1991), nn. 1-2, pp. 5-364; *La diplomatica dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secoli XII-XV)*, atti del X congresso della Commission internationale de diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), a cura di G. Nicolaj, Roma-Città del Vaticano, Ministero per i beni e le attività culturali-Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 2004; M. Garbellotti, *Antichi archivi giudiziari trentini: l'Archivio pretorio (secoli XVI-XIX). Catalogazione e ricerca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXVIII (2002), pp. 655-685; F. Cagol - B. Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili? Primi risultati di un'indagine archivistica sulla documentazione giudiziaria della città di Trento*, ivi, pp. 687-738; Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006; *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secoli XII-XV)*, atti del convegno di studi (Genova, 9-10 novembre 2007), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2009; *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche*, atti del convegno di studi (Jesi, 22-23 febbraio 2007), a cura di P. Galeazzi, Ancona, Affinità elettive, 2009; *Justice, juges et justiciables dans les États de la Maison de Savoie*, atti del convegno di studi (Aosta, 25-26 ottobre 2007), in «Recherches régionales Alpes-Maritimes et contrées limitrophes», LI (2010), n. 195, pp. 2-102, disponibili *on line* all'indirizzo www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/recherchesregionales195-complet.pdf; *La giustizia dello Stato pontificio in Età moderna*, atti del convegno di studi (Roma, 9-10 aprile 2010) a cura di M. R. Di Simone, Roma, Viella, 2011. Si sottolinea inoltre la forte analogia dei temi qui trattati con quelli discussi in un convegno parigino, con riferimento al contesto francese, su cui v. *Une histoire de la mémoire judiciaire*, actes du colloque (Paris, 12-14 mars 2008), études réunies par O. Poncet - I. Storez-Brancourt, Paris, École nationale des chartes, 2009. Sebbene diversi siano gli intenti e l'impostazione metodologica rispetto agli obiettivi perseguiti in questa sede, merita inoltre attenzione la *Rassegna delle fonti e degli studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Italia del basso Medioevo*, promossa da Andrea Zorzi nella rivista «Ricerche storiche» tra il 1989 e il 1992, soprattutto per ciò che concerne la sistematica segnalazione di materiale documentario di natura giudiziaria; v. anche i riferimenti contenuti in A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «Società e storia», 46 (1989), pp. 923-965, in particolare pp. 942-945.

[2] Sul progetto di ordinamento e inventariazione dei fondi giudiziari conservati presso l'Archivio di Stato di Siena v. G. Chironi, *Prime note sull'ordinamento dei fondi* Giusdicenti dell'antico Stato senese *e* Feudi *dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LX (2000), n. 2, pp. 345-361, nonché M. Brogi, *L'ordinamento del fondo* Vicariati *dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Le carte e la storia», III (1997), n. 2, pp. 101-104; Id., *Le questioni di struttura*

quale le iniziative citate sono solo un parziale riscontro, ha finito inevitabilmente per porre sul tappeto nuovi interrogativi ed ha reso evidente l'utilità di ulteriori momenti di confronto tra specialisti di vari ambiti, i quali sono soliti osservare la documentazione giudiziaria sotto diverse prospettive e secondo specifiche metodologie, ma sempre nella consapevolezza di aver di fronte il medesimo oggetto di studio: le corti giudiziarie d'Antico regime e la loro documentazione. La celebrazione dei 150 anni dalla fondazione dell'Archivio di Stato di Siena ha dato la possibilità di riunirci in questi giorni per discuterne insieme.

In luogo di presentare soluzioni, seppur provvisorie, agli interrogativi derivanti dallo studio di antichi sistemi documentari d'ambito giudiziario, preferiamo proporre in questa sede 'suggestioni' scaturite dall'esame di alcuni casi concreti, ovvero dall'osservazione di esperienze di produzione, conservazione e tradizione documentaria maturate in contesti specifici d'Antico regime, come pure dalla valutazione delle conseguenze sugli assetti archivistici dello snodo politico-istituzionale di primo Ottocento – tra età napoleonica e Restaurazione –, sino alla complessiva riorganizzazione del sistema giudiziario, notarile e archivistico seguito all'Unità d'Italia. Ciò allo scopo di collocare le nostre riflessioni, condotte con l'ausilio delle metodologie e degli strumenti propri della disciplina archivistica, in un più generale contesto storico-giuridico e/o storico-istituzionale, così da sottoporre a verifica quelle che potrebbero divenire proposte interpretative condivise dei fenomeni da noi rilevati.

---

degli archivi storici: qualche considerazione in merito ad un recente riordinamento, in *Archivi e biblioteche: la formazione professionale e le prospettive della ricerca in Puglia*, atti della giornata di studi (Arnesano, 25 ottobre 2002), Lecce, Milella, 2005, pp. 47-62 e Id., *Il fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese *dell'Archivio di Stato di Siena (fine secolo XIV-1808)*, edito nel presente volume. Sul progetto di ricerca *Una civiltà senza frontiere: Savoia-Piemonte-Aosta-Nizza dal XVI al XVIII secolo*, promosso dalle Archives départementales de Savoie, Haute-Savoie et Alpes-Maritimes, dall'Archivio di Stato di Torino e dalle Archives historiques de la Vallée d'Aoste e inerente alla documentazione dei Senati di Savoia, Nizza e Torino, nonché alle fonti giudiziarie della Valle d'Aosta, v. il sito http://archivigiudiziari.org/. I risultati del progetto *Il notariato e gli antichi archivi giudiziari. Riordino*, *inventariazione e valorizzazione dell'Archivio pretorio di Trento*, promosso dal Centro per gli studi storici italo-germanici presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento e dalla Fondazione Caritro, sono in corso di rielaborazione in vista di un esito editoriale. Si considerino inoltre, tra le varie altre iniziative, il *Progetto di ricognizione*, *ordinamento*, *inventariazione del fondo archivistico «Archivi giudiziari non riordinati»* promosso dall'Archivio di Stato di Vicenza (http://www.archivi.beniculturali.it/ASVI/attivita.php), nonché il progetto di *Riordinamento degli archivi giudiziari di Nuovo regime (1800-secolo XX)* conservati presso l'Archivio di Stato di Piacenza (http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/opencms/opencms/it/contenuti/attivita/riordini/Articolo_428.html?pagename=28).

Sullo sfondo, una figura ineludibile nello studio di quanto si riconnette all'ambito processuale d'Età medievale e ancora d'Antico regime, ivi compresa l'organizzazione della memoria in forma scritta: il notaio-attuario estensore di documentazione giudiziaria civile e criminale, dunque, ma anche il notaio-conservatore della medesima documentazione, nel proprio studio, associato in *collegia* e/o al servizio del 'pubblico' in un pubblico archivio. In definitiva, il notaio come cardine della tradizione documentaria d'ambito giudiziario.

2. *Aspetti della riorganizzazione archivistica d'epoca postunitaria: archivi notarili e documentazione giudiziaria*

Una prima 'suggestione' proviene dal confronto delle risultanze del dibattito sviluppatosi all'indomani dell'Unità in merito al costituendo sistema archivistico nazionale, che avrebbe portato alla creazione di una rete di Archivi di Stato, con un passo tratto dai verbali della Commissione Cibrario, riunita nel 1870 per affrontare i numerosi problemi inerenti all'organizzazione di un vero e proprio sistema archivistico nazionale e comprendente alcuni tra i massimi propugnatori del metodo storico di ordinamento degli archivi d'impostazione bonainiana:

> Qual tesoro siano i protocolli de' notari che dal secolo XII vengono al XVI per gli studi della economia pubblica, della storia genealogica, della topografia, de' costumi e via discorrendo, non può dirlo se non chi abbia preso a spogliarli con lunga pazienza; e la Commissione non dubita d'affermare che, per essere stati fin ora meno cercati degli altri archivi, sarebbero i notarili come una fonte novissima di cognizioni storiche e, per essere in alcuni luoghi i più antichi documenti superstiti, co' rogiti de' notari si potrebbe in qualche parte supplire al difetto delle prime memorie municipali. Imperocché se oggi il notaro è molto negli usi privati, nel Medioevo era tutto ne' privati e ne' pubblici, cancelliere de' comuni, segretario de' principi e degli oratori, giudice coi potestà e i capitani, attuario di tutti gli uffici, conestabile delle genti d'arme; e nelle sue imbreviature, con gli atti domestici dei cittadini, registrava talora anche quelli della Repubblica[3].

[3] *Sul riordinamento degli Archivi di Stato. Relazione della Commissione instituita dai ministri dell'Interno e della Pubblica istruzione con decreto 15 marzo 1870*, in «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia» del 9 dicembre 1870, n. 338, ora disponibile in http://www.archivi.beniculturali.it/Biblioteca/Studi/cibrario.pdf, su cui v. E. Lodolini, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana. Storia, normativa, prassi*, Bologna, Pàtron, 1998[5], pp. 163-164. Sui lavori della Commissione Cibrario, oltre ai numerosi riferimenti contenuti nel volume di Elio Lodolini testé citato, v. A. D'Addario, *La collocazione degli archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario. I motivi ottocenteschi di un ricorrente dibattito (1860-1874)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), nn. 1-3, pp.

L'ampia gamma di situazioni in cui il notaio si trovava ad operare e la conseguente complessità delle sue scritture, con un'evidente compresenza di registrazioni d'interesse 'pubblico' e 'privato', era dunque nota ai fautori del metodo storico, i quali avevano inoltre ben presente la rilevanza degli archivi notarili come fonte qualificata per la ricerca. Del resto, le più recenti indagini storico-archivistiche hanno messo in luce come gli stessi fautori del metodo storico fossero consapevoli della peculiare natura e dei significati connessi alla specifica struttura posseduta dagli archivi che il Regno d'Italia aveva ereditato dagli antichi Stati: archivi che purtuttavia essi stessi si apprestavano a riorganizzare «secondo la storia», ma in realtà attuando una distribuzione della documentazione sulla base di criteri storico-cronologici e istituzionali di fatto nuovi, così da dar luogo a una «destrutturazione di quelle concentrazioni d'archivi che si erano andate consolidando» tra fine Settecento e inizio Ottocento, come ha recentemente sottolineato Stefano Vitali in relazione all'opera di Francesco Bonaini[4].

Fu quindi altrettanto consapevole la scelta di dare nuova organizzazione, come vedremo più avanti, ad alcuni grandi fondi notarili ereditati

11-115. Significative in tal senso le osservazioni espresse sempre alla metà degli anni Settanta da Marino Berengo: «Quando parliamo di fonti notarili, il nostro pensiero evoca subito una serie di atti privati; e li distingue da quelli pubblici che hanno la loro naturale collocazione negli archivi delle magistrature. Un taglio così netto segna tuttavia solo la linea di tendenza d'un lento processo che non era ancora giunto a compimento in età napoleonica. Il notaio, funzionario – a vario titolo – del Comune o cancelliere e segretario del signore, esercita anche la professione privata: e se non sempre lo fa volentieri, lo fa però spessissimo, e per lo più senza distinguere nel suo registro le imbreviature degli atti pubblici da quelli privati. Commistione che non gli impedisce di redigere anche, in appositi registri, la serie delle scritture che ha rogato per conto dello Stato»; e, più avanti: «Tra gli innumeri doni che gli antichi notai possono, se interpellati con pazienza e fortuna, offrire al ricercatore va dunque ascritto anche questo: la possibilità di veder emergere dalle serie dei loro rogiti blocchi compatti di atti sovrani, giudiziari, amministrativi o *provisiones* di consigli urbani e rurali: i documenti insomma di organi di potere e di magistrature altrimenti scomparsi per noi. Dove la distinzione tra notaio pubblico e privato ha stentato ad affermarsi o è del tutto mancata, questa maggiore ricchezza della fonte è rimasta aperta» (M. Berengo, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, atti del convegno di studi [Roma, 22-27 ottobre 1973], 2 voll., Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1976-1977, I, pp. 149-172, in particolare pp. 150-151, 153-154).

[4] S. Vitali, *L'archivista e l'architetto: Bonaini, Guasti, Bongi e il problema dell'ordinamento degli Archivi di Stato toscani*, in *Salvatore Bongi nella cultura dell'Ottocento. Archivistica, storiografia, bibliologia*, atti del convegno di studi (Lucca, 31 gennaio-4 febbraio 2000), a cura di G. Tori, 2 voll., Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2003, II, pp. 519-564, citazioni alle pp. 528 e 530; v. anche S. Vitali - C. Vivoli, *Tradizione regionale ed identità nazionale alle origini degli Archivi di Stato toscani: qualche ipotesi interpretativa*, in *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea*, atti del convegno di studi (Firenze, 4-7 dicembre 2002), a cura di I. Cotta - R. Manno Tolu, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2006, pp. 261-288.

dall'Antico regime, quando a separare nettamente la contrattualistica d'ambito privato dalla documentazione di più evidente contenuto 'giudiziario' non fosse stata già l'applicazione di una normativa che dal primo Ottocento, in linea con le nuove concezioni giuspubblicistiche, tendeva a distinguere in maniera netta l'ambito politico-amministrativo da quello giudiziario e questi due ambiti – eminentemente pubblici – da quello privato, financo in sede di produzione e conservazione documentaria[5]. Addirittura, in molti casi la separazione tra documentazione notarile-'privata' e notarile-'giudiziaria' – se così si può dire – venne attuata in modo talmente deciso e netto, almeno all'apparenza, che un esame della normativa postunitaria sul versamento e la conservazione negli Archivi di Stato delle carte prodotte dagli organi giudiziari d'Antico regime (1875)[6] e della documentazione notarile più antica (1939)[7] lascia quasi l'impressione che

[5] Si veda *infra*, in generale, il testo corrispondente alle note 22 ss. Interessanti riflessioni in tal senso sono state condotte, con particolare riferimento all'eloquente caso veneziano di primo Ottocento, in F. Cavazzana Romanelli, *Gli archivi della Serenissima. Concentrazioni e ordinamenti*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. Benzoni - G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 291-308, in particolare p. 297; F. Cavazzana Romanelli - S. Rossi Minutelli, *Archivi e biblioteche*, in *Storia di Venezia. L'Ottocento e il Novecento*, a cura di M. Isnenghi - S. Woolf, II, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2002, pp. 1081-1121, in particolare p. 1085; F. Cavazzana Romanelli, *Storia degli archivi e modelli culturali. Protagonisti e dibattiti dall'Ottocento veneziano*, in *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo* cit., pp. 95-108, in particolare pp. 100-101 e in Ead., *Dalle «venete leggi» ai «sacri ordini». Modelli di organizzazione della memoria documentaria alle origini dell'Archivio dei Frari*, in *Storia*, *archivi*, *amministrazione*, atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna, 16-17 novembre 2000), a cura di C. Binchi - T. Di Zio, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2004, pp. 241-268, in particolare p. 247; sul caso romano, v. le riflessioni condotte in R. Pittella, *Una storia di carte. Gli archivi della reverenda Camera apostolica tra XVI e XIX secolo*, tesi di dottorato di ricerca in Istituzioni e archivi, Università degli studi di Siena, XX ciclo, e Id., *«A guisa di un civile arsenale». Carte giudiziarie e archivi notarili a Roma nel Settecento*, edito nel presente volume.

[6] R.D. 27 maggio 1875, n. 2552 («Per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato»), art. 3: «Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell'archivio esistente nel capoluogo della provincia nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede»; il regolamento del 1875 previde anche (art. 6) la costituzione in ogni Archivio di Stato di distinte sezioni «degli atti giudiziarii, degli atti amministrativi, degli atti notarili», sebbene, come notato da Elio Lodolini, a quella data non esistesse alcun obbligo di versamento di atti notarili negli stessi Archivi di Stato (v. Lodolini, *Organizzazione e legislazione* cit., p. 163).

[7] L. 22 dicembre 1939, n. 2006 («Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno»), art. 11: «Sono riuniti presso gli Archivi di Stato e le sezioni di Archivio di Stato gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al 1° gennaio 1800» (ivi, pp. 163-165); si noti comunque come la legislazione italiana consentisse già agli Archivi notarili di versare agli Archivi di Stato gli atti di notai la cui attività fosse cessata da almeno cinquanta anni (R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, art. 108, su cui ivi, p. 165).

la distinzione tra varie tipologie di complessi documentari introdotta dal legislatore – ispirato ai principi del metodo storico e interessato quindi a cogliere il nesso esistente tra istituzioni e archivi – trovasse una reale corrispondenza e quindi una sorta di giustificazione nella storia stessa delle carte. In questa prospettiva, presupponevano la possibilità di enucleare dei fondi giudiziari – sostanzialmente distinti dagli altri – le proposte di ripartizione ordinamentale degli Archivi di Stato in sezioni politico-governative, amministrativo-finanziarie e – appunto – giudiziarie, portate avanti dalla seconda metà degli anni Sessanta del XIX secolo da Cesare Guasti, confortato dall'esperienza napoletana di Francesco Trinchera[8]. In realtà, come vedremo, in non rari casi tali 'fondi giudiziari' erano stati 'creati' *ex novo* nel corso dell'Ottocento – e talvolta anche in seguito – con materiali documentari la cui ascendenza, neanche troppo lontana, era invece da far risalire ad 'archivi pubblici notarili' istituiti in Età moderna e/o ad 'archivi di Camera' di natura amministrativo-finanziaria, talora originatisi sin nell'età comunale.

Un secolo di evoluzione normativa e di dibattito teorico sulla natura e le forme assunte nel tempo dagli archivi pubblici italiani hanno trovato, com'è noto, un primo ideale punto di arrivo nel corso degli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo, sul piano legislativo come su quello concettuale, con la messa in discussione della teoria del rispecchiamento dell'istituto produttore nell'archivio da parte di Filippo Valenti e Claudio Pavone[9], nonché su quello della produzione di strumenti di corredo, con la prima

[8] Vitali, *L'archivista e l'architetto* cit., pp. 551 ss. In particolare, sulla revisione dell'ordinamento bonainiano dell'Archivio di Stato fiorentino condotta a seguito del «ripensamento guastiano» v. anche C. Vivoli, *L'Archivio di Stato di Firenze: dagli Uffizi a Piazza Beccaria*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVI (1986), n. 3, pp. 505-533, in particolare pp. 524-525 e V. Arrighi *et alii*, *Il problema dell'ordinamento dell'Archivio di Stato di Firenze: precedenti storici e prospettive*, in *Dagli Uffizi a Piazza Beccaria*, atti della giornata di studio (Firenze, 8 maggio 1987), «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVII (1987), nn. 2-3, pp. 437-453, in particolare pp. 440 ss.

[9] F. Valenti, *A proposito della traduzione italiana dell'«Archivistica» di Adolf Brenneke*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX (1969), n. 2, pp. 441-455; Id., *Parliamo ancora di archivistica*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), nn. 1-3, pp. 161-197 e Id., *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLI (1981), nn. 1-3, pp. 9-37, ora in Id., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. Grana, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2000, pp. 3-16, 45-81, 83-113; C. Pavone, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970), n. 1, pp. 145-149, ora in *Intorno agli archivi e alle istituzioni. Scritti di Claudio Pavone*, a cura di I. Zanni Rosiello, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2004, pp. 71-75.

definizione di criteri omogenei per la descrizione inventariale (1966)[10] e la concezione della *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*[11]. Quest'ultima, in particolare, costituisce in primo luogo un insostituibile strumento di primo orientamento e, soprattutto – com'ebbe a dire proprio in questa sala Paolo Cammarosano in occasione della presentazione del quarto volume della *Guida* stessa – completo, almeno nella sua parte testuale. D'altro canto la *Guida*, se letta – o, meglio, analizzata – alla luce proprio delle riflessioni di Valenti e Pavone testé ricordate, può divenire anche uno strumento d'analisi storico-critica dei fenomeni archivistici e suggerire nuovi spunti di riflessione, da verificare poi mediante l'analisi di testi normativi e con l'esame diretto della documentazione effettivamente conservata.

A una prima lettura della *Guida* quale 'fotografia' della realtà presente negli Archivi di Stato italiani, parrebbe in molti casi confermata l'impressione di un effettivo rispecchiamento delle istituzioni d'Antico regime in archivi di loro esclusiva pertinenza[12]. A ben vedere, però, la *Guida* stessa raffigura spesso una realtà definitasi solo tra Ottocento e Novecento, in dipendenza da precise ed esplicite scelte strutturali, effettuate in funzione dell'organizzazione del materiale archivistico e/o della sua successiva descrizione. Ricordiamo tra gli altri – fuori dall'ambito notarile 'giudiziario' – i ben noti casi dei fondi archivistici toscani 'creati' dalla dissoluzione

[10] La circolare contenente le «Norme per la pubblicazione degli inventari» (Circolare Ministero dell'interno n. 39/1966, Direzione generale degli Archivi di Stato, Ufficio studi e pubblicazioni) è edita in P. Carucci, *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1983, pp. 231-239.

[11] Per quanto concerne il dibattito inerente alla concezione e realizzazione della *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, v. P. D'Angiolini - C. Pavone, *La Guida generale degli Archivi di Stato italiani: un'esperienza in corso*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXII (1972), n. 2, pp. 285-305; C. Pavone, *La Guida generale agli Archivi di Stato, riflessioni su un'esperienza*, in «Le carte e la storia», I (1995), n. 1, pp. 10-12; Id., *La Guida generale: origini, natura, realizzazione*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LVI (1996), n. 2, pp. 324-329; Id., *La Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, in *Gli strumenti della ricerca. Esperienze e prospettive negli Archivi di Stato*, a cura di D. Toccafondi, Firenze, Edifir, 1997, pp. 11-18 (saggi adesso raccolti in *Intorno agli archivi e alle istituzioni* cit., pp. 97-135); E. Lodolini, *La Guida generale degli Archivi di Stato italiani: una questione di metodologia archivistica*, in «Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», VI (1992), pp. 7-42; *La Guida generale degli Archivi di Stato italiani e la ricerca storica*, atti della giornata di studio (Roma, 25 gennaio 1996), in «Rassegna degli Archivi di Stato», LVI (1996), n. 2, pp. 311-425; A. Dentoni-Litta, *La Guida generale degli Archivi di Stato italiani e gli strumenti di ricerca*, in *Gli archivi dalla carta alle reti. Le fonti di archivio e la loro comunicazione*, atti del convegno di studi (Firenze, 6-8 maggio 1996), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2001, pp. 129-141.

[12] Per l'Età medievale, uno spoglio della *Guida generale* volto a segnalare fondi archivistici d'ambito giudiziario 'criminale' è contenuto in E. Maffei, *Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2005, pp. 67-69.

dei grandi archivi governativi delle *Riformagioni* di Firenze e Siena – in quest'ultimo caso dando luogo ai cosiddetti archivi del *Consiglio generale*, del *Concistoro*, della *Balia* ecc. –[13], nonché delle due grandi concentrazioni archivistiche lucchesi dell'antico *Archivio di Stato* o *Cancelleria generale* (l'ex *Archivio di palazzo*) e dell'*Archivio pubblico de' notari* (l'antica *Camera delle scritture*), a formare i fondi del nuovo Archivio di Stato dal 1860[14]. Nell'agosto 1872 proprio Salvatore Bongi definiva con la sua consueta chiarezza il senso delle operazioni condotte negli archivi toscani – secondo un «concetto storico e razionale della divisione»[15] –, avvertendo tra l'altro di una loro difficile 'esportabilità'. Così dunque Salvatore Bongi:

> Siffatta disposizione delle carte, prima storica secondo i governi ch'ebbero costituzioni dissimili; poi la loro suddivisione per magistrati ed istituzioni, in tre grandi classi, che potrebbero dirsi politica, economica e giudiziaria, è stata adottata generalmente in questi Archivi di Toscana; e se per avventura riuscirà meno praticabile per le carte d'altri paesi, non parve che fra noi se ne potesse pensare una migliore né più facile[16].

Del resto, quanto la reciproca corrispondenza tra archivio e istituto sia in molti casi solo apparente, in presenza di una maggiore complessità e di un più articolato intreccio di soggetti produttori, è stato a più riprese evidenziato e condiviso dalla comunità scientifica[17]. In questa sede s'in-

[13] Sul caso fiorentino v. la bibliografia citata *supra* alle note 4 e 8; su quello senese v. G. Cecchini, *Il riordinamento dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Notizie degli Archivi di Stato», VIII (1948), n. 1, pp. 38-44; C. Zarrilli, *L'Archivio di Stato*, in *Storia di Siena*, II: *Dal Granducato all'Unità*, a cura di R. Barzanti - G. Catoni - M. De Gregorio, Siena, Alsaba, 1996, pp. 385-400; Ead., *L'istituzione dell'Archivio di Stato di Siena e i suoi primi ordinamenti*, in *Salvatore Bongi* cit., II, pp. 577-598; S. Moscadelli, *Introduzione*, in *L'Archivio comunale di Siena. Inventario della sezione storica*, a cura di G. Catoni - S. Moscadelli, Siena, Amministrazione provinciale di Siena, 1998, pp. 7-86, in particolare pp. 35-41; Vitali, *L'archivista e l'architetto* cit., pp. 541 ss; P. Turrini, *La lunga direzione di Giovanni Cecchini*, in *I centocinquant'anni dell'Archivio di Stato di Siena: direttori e ordinamenti*, atti della giornata di studio (Siena, 28 febbraio 2008), a cura di P. Turrini - C. Zarrilli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2011, pp. 39-95.

[14] S. Bongi, *Prefazione*, in *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, [a cura di S. Bongi], 4 voll., Lucca, Giusti, 1872-1888, I: *Archivio diplomatico. Carte del Comune di Lucca*, *parte I*, pp. IX-XXXI, in particolare pp. XXV-XXVI; A. Romiti, *Le origini e l'impianto dell'Archivio di Stato in Lucca*, in «Nuovi annali della Scuola per archivisti e bibliotecari», I (1987), pp. 119-156; L. Giambastiani, *Salvatore Bongi e la direzione dell'Archivio di Stato in Lucca*, in *Salvatore Bongi* cit., I, pp. 317-351, in particolare p. 317; Vitali, *L'archivista e l'architetto* cit., pp. 541 ss.

[15] Bongi, *Prefazione* cit., p. XXVIII, su cui v. tra gli altri I. Zanni Rosiello, *Archivi e memoria storica*, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 93 e A. Romiti, *Salvatore Bongi e il metodo storico*, in *Salvatore Bongi* cit., II, pp. 451-473, in particolare p. 454.

[16] Bongi, *Prefazione* cit., p. XXIX.

[17] Si veda *supra* la bibliografia citata alla nota 9.

tende rilevare come tale complessità riguardi anche l'ambito delle carte giudiziarie, inevitabilmente ricondotte *rebus sic stantibus* nella *Guida* a 'fondi giudiziari' non solo per l'Età contemporanea (epoca relativamente alla quale tale riconduzione ha piena ragione di essere), ma anche per l'Antico regime, epoca in cui il rapporto tra carte giudiziarie e soggetti produttori in molti casi non era stato così diretto, bensì mediato da figure di produttori e conservatori della documentazione (corti di giustizia e notai, singoli o associati in collegi), strutture archivistiche (archivi pubblici), altre istituzioni (comuni o cancellerie statali), così da disegnare un panorama per nulla lineare[18].

Bastino per il momento tre casi, che saranno oggetto di specifiche relazioni.

In quello senese, dietro all'articolato panorama disegnato nella *Guida* e corrispondente all'attuale organizzazione delle carte giudiziarie conservate in Archivio di Stato, si cela una comune provenienza di gran parte della documentazione dei fondi *Podestà*, *Esecutore poi Capitano di giustizia*, *Ruota*, *Giudice ordinario*, *Giudice dei malefizi*, *Curia del placito e dei pupilli*, *Curia del campaio e danno dato* e *Giusdicenti dell'antico Stato senese* (comprendenti attualmente circa 40.000 unità archivistiche) dal più antico Archivio generale dei contratti, smembrato nel 1858, proprio nell'occasione che oggi celebriamo, in modo da formare, oltre ai fondi suddetti, il nucleo più risalente dell'*Archivio notarile*, costituito adesso da poco meno di 15.000 unità[19].

Altrettanto significativo il caso di Vercelli, ove i complessi intrecci che rileviamo tra gli attuali 'fondi giudiziari' e 'notarili' d'Antico regime, conservati presso l'Archivio di Stato e l'Archivio storico del Comune, rinviano a prassi di conservazione caratterizzate almeno sino al primo Ottocento

[18] Vitali, *L'archivista e l'architetto* cit., pp. 546-547, anche con riferimento a G. Biscione, *Il materiale documentario danneggiato dall'alluvione del 1966: situazione, problemi e prospettive*, in *Dagli Uffizi a Piazza Beccaria* cit., pp. 429-436, in particolare p. 435.

[19] Si confronti l'attuale situazione, descritta in *Archivio di Stato di Siena*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 83-216, in particolare pp. 116-121, 127-131, 160-164 e ne *L'Archivio notarile (1221-1862). Inventario*, a cura di G. Catoni - S. Fineschi, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1975, con Archivio di Stato di Siena, *Guida-inventario*, 3 voll., Roma, Ministero dell'interno-Ministero per i beni culturali e ambientali, 1951-1977, I, pp. 290-292, 297-298; II, pp. 1-15; III, pp. 77-91, nonché con quanto ricostruito *infra*, testo corrispondente alle note 157-170, e in Brogi, *Il fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese cit.; sull'argomento v. comunque C. Zarrilli, *Gli archivi dei giusdicenti dell'antico Stato senese. Dalla precoce concentrazione al versamento nell'Archivio di Stato di Siena (1562-1859)*, in *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), a cura di P. Benigni - S. Pieri, Firenze, Edifir, 1996, pp. 85-97.

dalla centralità del ruolo dei singoli notai, non solo estensori, quindi, ma anche depositari effettivi della tradizione documentaria di carte d'ambito sia privato che giudiziario risalenti sino al secolo XVI[20].

Notevole rilievo assume anche il caso trentino studiato da Brunella Brunelli e Franco Cagol: dietro alla denominazione di *Archivio pretorio* – di chiaro sapore giudiziario – data nel tempo a un fondo conservato presso l'Archivio storico del Comune, si cela in realtà un complesso documentario di evidente tradizione notarile, sia pur caratterizzato dalla presenza di atti di contenuto giudiziario. Le prassi di conservazione riscontrate nel complesso documentario in questione, strettamente connesso con altri fondi custoditi presso l'Archivio di Stato e la Biblioteca comunale di Trento, rinviano a un più antico sistema di organizzazione della memoria che affondava le proprie radici nell'Archivio eretto su iniziativa comunale sin dal 1595 e articolato nelle sezioni dette «dei notai morti» e «dei notai vivi», ma anche su una diffusa tradizione documentaria 'di notaio in notaio', ancora presente in Trentino a inizio Ottocento[21].

3. *Alla ricerca di elementi periodizzanti: archivi notarili e archivi di tribunali in età napoleonica*

Una seconda 'suggestione', di natura periodizzante, ha avuto origine dal tentativo di andare in cerca dell'immediato pregresso della situazione fotografata, come detto, dalla *Guida*: un pregresso debitore in parte di riordi-

[20] Si confronti *Archivio di Stato di Vercelli*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 1147-1240, in particolare pp. 1159-1160, 1172-1174 e l'*Inventario* dell'Archivio storico del Comune di Vercelli, disponibile *on line* all'indirizzo http://www.comune.vercelli.it/cms/inventario-archivio-storico.html?Itemid=366 con quanto ricostruito in I. Curletti - L. Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico». Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati sabaudi (secoli XVI-XIX)*, edito nel presente volume.

[21] Si confronti Archivio storico del Comune di Trento, *Fondo pretorio* (su cui v. A. Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, Società di studi per la Venezia Tridentina, 1961, disponibile anche *on line* nel sito http://arca.lett.unitn.it/scaffaleAE/Casetti.htm, pp. 858-859); Biblioteca comunale di Trento, *Fondo manoscritti* (su cui v. Casetti, *Guida storico-archivistica* cit., pp. 864-882) e *Archivio di Stato di Trento*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 661-726, in particolare pp. 705-708 (v. anche Casetti, *Guida storico-archivistica* cit., pp. 856-857) con Cagol - Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili?* cit.; F. Cagol - S. Groff, *Note sul riordino dell'«Archivio nuovo» o «Archivio dei vivi» presso l'Archivio storico del Comune di Trento e la Biblioteca comunale*, in «Studi trentini. Storia», 90 (2011), n. 1, pp. 249-253 e F. Cagol, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XVI)*, edito nel presente volume; sul progetto di ordinamento e inventariazione *Il notariato e gli antichi archivi giudiziari. Riordino, inventariazione e valorizzazione dell'Archivio pretorio di Trento* v. *supra* la nota 2.

namenti archivistici sette-ottocenteschi, ma, a ben vedere, profondamente influenzato dalle riforme degli ordinamenti giudiziari e notarili discese dalla progressiva introduzione nella Penisola della normativa francese di età rivoluzionaria e napoleonica a partire dal 1802, anno dell'annessione del Piemonte alla Francia. In particolare, ai fini del nostro ragionamento risultano essenziali alcuni degli elementi presenti nei testi di riforma del notariato contenuti nel decreto dell'Assemblea Costituente del 29 settembre-6 ottobre 1791 e nella legge del 25 Ventoso dell'anno XI (16 marzo 1803)[22], nonché nel regolamento sul notariato del Regno d'Italia napoleonico del 17 giugno 1806[23], rimasto sostanzialmente in vigore nel Regno Lombardo-Veneto sino alla legge postunitaria di riforma del notariato del 25 luglio 1875 e comunque centrale nella concezione della normativa notarile unitaria[24].

Innanzitutto è da rilevare l'esplicito affidamento al notaio del ruolo di 'pubblico ufficiale'[25], ma soprattutto l'altrettanto esplicita incompatibilità di tale ruolo con quello di giudice, avvocato e – per quanto a noi più

[22] «Décret sur la nouvelle organisation du notariat et sur le remboursement des offices de notaires», 29 Septembre-6 Octobre 1791, n. 1322; «Loi contenant organisation du notariat», 16 Mars 1803 (25 Ventôse an 11), n. 2440 (*Collection générale des lois...*, recueillie et mise en ordre par L. Rondonneau, Paris, Imprimerie royale, 1818, III, pp. 147-158 e IX, pp. 253-261).

[23] «Regolamento sul notariato», 17 giugno 1806 («Bollettino delle leggi del Regno d'Italia», 1806, parte II, n. 109, pp. 664-717).

[24] L. 25 luglio 1875, n. 2786, «Legge sul notariato». Per un'ampia raccolta della normativa ottocentesca sul notariato v. *Le leggi notarili. Dagli Stati preunitari al Regno d'Italia (1805-1879)*, [a cura di L. Sinisi], Assago-Torino, Cedam-Utet, 2011.

[25] Décret 29 Septembre 1791, n. 1322, art. 1er, sez. II, tit. I: «Il sera établi, dans tout le Royaume, des fonctionnaires publics chargés de recevoir tous les actes qui sont actuellement du ressort des notaires royaux et autres, et de leur donner le caractère d'authenticité attaché aux actes publics»; art. 2, sez. II, tit. I: «Ces fonctionnaires porteront le nom de *notaires publics* (...)»; Loi 16 Mars 1803 (25 Ventôse an 11), n. 2440, art. 1er, sez. I, tit. I: «Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions»; Regolamento sul notariato 17 giugno 1806, titolo I, art. 1: «I notai sono funzionari pubblici istituiti per ricevere gli atti e contratti, cui le parti debbono e vogliono far imprimere il carattere di autenticità inerente agli atti dell'autorità pubblica, onde assicurarne la data, conservarne il deposito e rilasciarne gli estratti e le copie»; L. 25 luglio 1875, n. 2786, art. 1: «I notari sono uffiziali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti» (F. Mazzanti Pepe, *Modello francese e ordinamenti notarili italiani in età napoleonica*, in F. Mazzanti Pepe - G. Ancarani, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1983, pp. 17-231, in particolare pp. 79-80, 112-113, 188; G. Ancarani, *L'ordinamento del notariato dalla legislazione degli Stati preunitari alla prima legge italiana*, ivi, pp. 233-548, in particolare pp. 443-445; riferimenti univoci alla qualifica di pubblico ufficiale riconosciuta al notaio sono presenti nella normativa vigente negli Stati italiani nell'età della Restaurazione, citata ivi alle pp. 471-473).

interessa – attuario di tribunale (o *greffier*)[26], con la conseguente creazione di un nuovo sistema di produzione e conservazione degli atti giudiziari basato sull'impiego di cancellieri-burocrati, peraltro in molti casi ex notai[27], questo sì coerente con la successiva normativa e organizzazione archivistica postunitaria testé ricordata: un sistema che di fatto generò quella sedimentazione documentaria continua e costante in corrispondenza degli uffici giudiziari tipica dell'Età contemporanea, descritta efficacemente nella *Guida*. È in definitiva da questo momento che risulta possibile porre la pur problematica questione del rispecchiamento dei nuovi uffici giudiziari nei rispettivi archivi, prodotti e conservati come sedimenti funzionali all'auto-documentazione del soggetto produttore, senza ricorrere ad apporti esterni.

La normativa d'età napoleonica ebbe rilevanti implicazioni anche sul piano della conservazione degli archivi notarili.

In realtà, nei territori annessi all'Impero il sistema francese di conservazione della documentazione notarile – basato sulla quasi totale assenza

[26] Décret 29 Septembre 1791, n. 1322, art. 3, sez. II, tit. I: «L'exercice des fonctions de notaire public sera incompatible avec celui des fonctions d'avoué et de greffier, et avec la recette des contributions publiques»; Loi 16 Mars 1803 (25 Ventôse an 11), n. 2440, art. 7, sez. I, tit. I: «Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du gouvernement près les tribunaux, substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes»; dopo che successivi decreti estesero i casi d'incompatibilità, ben più ampie furono quelle previste dal Regolamento sul notariato 17 giugno 1806, titolo I, art. 8: «L'ufficio di giudice di pace, di giudice, di cancelliere e sottocancelliere di un tribunale o di una corte, di regio procuratore o suo sostituto, di ricevitore delle pubbliche imposte, di commissario di polizia, di avvocato, di patrocinatore e di uscere è incompatibile con l'esercizio del notariato»; L. 25 luglio 1875, n. 2786, art. 2: «L'uffizio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale e con la qualità di ministro di qualunque culto» (Mazzanti Pepe, *Modello francese* cit., pp. 80-81, 113, 188; Ancarani, *L'ordinamento del notariato* cit., pp. 445-447; analoghe incompatibilità erano previste dalle normative vigenti negli Stati italiani nell'età della Restaurazione, su cui ivi, pp. 475-477).

[27] Loi 16 Mars 1803 (25 Ventôse an 11), n. 2440, art. 66, tit. III: «Les notaires qui réunissent des fonctions incompatibles, seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, de faire leur option, et d'en déposer l'acte au greffe du tribunal de première instance de leur résidence: sinon, ils seront considérés comme ayant donné leur démission de l'état de notaire, et remplacés (...)»; L. 25 luglio 1875, n. 2786, art. 136: «I notari che hanno qualche impiego od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'articolo 2, con quella del notariato dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge e ciò far constare al tribunale civile assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile (...)».

d'archivi di concentrazione, sul conseguente mantenimento delle scritture da parte dei notai rogatari e sul passaggio di quelle dei defunti ai successori[28] – ben si attagliava alla situazione presente negli Stati sabaudi sin dall'Antico regime[29] e, di fatto, non incise profondamente neanche in alcuni di quei centri ove pure erano presenti grandi archivi notarili pubblici, come ad esempio a Lucca, Siena e Firenze, Parma e Piacenza[30], nonché a Genova, ove un grande Archivio nel passato era stato gestito dal Collegio dei notai[31].

[28] Sulle forme di conservazione dei documenti notarili diffuse nel Regno di Francia in Età moderna e sui successivi sviluppi di età rivoluzionaria e napoleonica v. i riferimenti presenti in Mazzanti Pepe, *Modello francese* cit., pp. 23-128. In particolare, v. il Décret 29 Septembre 1791, n. 1322, artt. 1-16, tit. III e la Loi 16 Mars 1803 (25 Ventôse an 11), n. 2440, artt. 20-30, sez. II, tit. I, in particolare art. 20: «Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront (...)» e artt. 54-61, sez. IV, tit. II, in particolare art. 54: «Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé ou dont la place aura été supprimée, pourront être remis par lui ou par ses héritiers à l'un des notaires résidant dans la même Commune, ou à l'un des notaires résidant dans le même Canton, si le remplacé était le seul notaire établi dans la Commune».

[29] Si veda *infra* il testo corrispondente alle note 43-53.

[30] Sul mantenimento di un sistema accentrato di conservazione dei documenti notarili a Lucca, ove pure la normativa del Ventoso venne introdotta con legge del 19 agosto 1808, v. *infra* il testo corrispondente alle note 139-156; Bongi, *Prefazione* cit., pp. XIX-XXII e Mazzanti Pepe, *Modello francese* cit., pp. 166-174. Brevi discontinuità si riscontrano nel funzionamento dei grandi archivi notarili toscani di Firenze e Siena, ove la legge del Ventoso venne applicata solo tra il gennaio 1809 e il febbraio 1811; in proposito, v. *infra* il testo corrispondente alle note 157-179, nonché A. Panella, *Gli archivi fiorentini durante il dominio francese*, in Id., *Scritti archivistici*, a cura di A. D'Addario, Roma, Ministero dell'interno, 1955, pp. 1-64 (già in «Rivista delle biblioteche e degli archivi», XXII, 1911, pp. 17-70), in particolare pp. 32-39; G. Catoni, *Gli archivi senesi durante il dominio francese (1808-1814)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXVI (1966), nn. 1-2, pp. 121-146, in particolare pp. 128-131; *L'Archivio notarile* cit., p. 24; G. Biscione, *Il Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze: istituzione e organizzazione*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età moderna*, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), [a cura di C. Lamioni], 2 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, II, pp. 806-861, in particolare pp. 825-826, e Ancarani, *L'ordinamento del notariato* cit., pp. 292-293. Una sostanziale continuità si riscontra anche nel funzionamento degli archivi notarili di Piacenza e Parma, ove pure una breve discontinuità analoga a quella verificatasi negli archivi toscani è attestata tra il 1805 e il 1806; al riguardo, v. *infra* il testo corrispondente alle note 180-194; *Archivio di Stato di Piacenza*, in *Guida generale* cit., III, pp. 601-636, in particolare p. 622; Ancarani, *L'ordinamento del notariato* cit., pp. 315-316; A. Aliani, *Il notariato a Parma. La «Matricula Collegii notariorum Parmae» (1406-1805)*, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 17-28, ricco di riferimenti all'applicazione della normativa francese sul notariato nel territorio dei Ducati, e, per un puntuale riferimento normativo sul funzionamento degli archivi notarili di Parma e Piacenza, v. il Décret impérial 9 Août 1806, n. 1846, «Décret impérial concernant la notulation des actes et contrats et leur notification et depôt aux archives dans les États de Parme et de Plaisance».

[31] Sul caso della città di Genova, ove, nonostante l'introduzione della normativa dell'Impero dall'agosto 1805, i fondi notarili mantennero sostanzialmente la loro fisionomia sino all'età della Restaurazione, v. *infra* il testo corrispondente alle note 54-70; Mazzanti Pepe,

Di contro, nelle regioni entrate a far parte del Regno d'Italia napoleonico fu più forte l'impatto del nuovo regolamento sul notariato, entrato in vigore nel 1807[32], per molti versi analogo rispetto alla legge francese del Ventoso[33], ma profondamente diverso in ciò che concerne la conservazione degli atti: in particolare, venne introdotto in aree che mai l'avevano conosciuto l'obbligo di consegna ai costituendi archivi notarili dipartimentali – generali e sussidiari – delle scritture di tutti i notai defunti[34], obbligo già esistente da secoli, come accennato, praticamente solo in Toscana, nello Stato pontificio, nelle città dei ducati emiliani e in pochi altri centri, tra i quali si segnalano quelli di Mantova e Padova[35]. Peraltro, in molti casi i nuovi archivi notarili generali o sussidiari trovarono sede in città che già avevano conosciuto ad opera di comunità o collegi l'impianto di archivi notarili destinati a raccogliere le scritture di notai defunti privi di successori e/o le copie dei rogiti di notai viventi, consolidandone le prassi[36].

Modello francese cit., pp. 151-156, 165 e i numerosi riferimenti presenti in P. Caroli, *«Note sono le dolorose vicende...»: gli archivi genovesi fra Genova, Parigi e Torino (1808-1952)*, in *Spazi per la memoria storica. La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato*, atti del convegno di studi (Genova, 7-10 giugno 2004), a cura di A. Assini - P. Caroli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2009, pp. 273-388.

[32] Si veda *supra* la nota 23.

[33] Si vedano *supra* le note 22 e 25.

[34] Si veda il Regolamento sul notariato 17 giugno 1806, titolo V («Degli archivi»), in particolare art. 122: «Nel capoluogo d'ogni dipartimento del Regno vi ha un Archivio generale in cui si raccolgono e custodiscono i protocolli, repertori, le filze, matrici e i segni dei tabellionati de' notai defunti, le scritture, i rogiti e libri che trovansi presentemente uniti e conservati negli altri archivi del circondario. Il governo potrà inoltre conservare o stabilire degli archivi sussidiari in altri dei comuni principali del dipartimento, assegnando loro il rispettivo circondario». Si vedano inoltre il «Decreto che stabilisce i comuni in cui saranno situati gli archivi notarili», 4 settembre 1806 («Bollettino delle leggi del Regno d'Italia», 1806, parte III, n. 187, pp. 905-907) e il «Decreto che determina l'onorario dei conservatori, vice conservatori e cancellieri degli archivi generali e sussidiari notarili», 9 dicembre 1806 (ivi, n. 255, pp. 1054-1056). In particolare, vennero istituiti gli archivi generali di Sondrio (dipartimento dell'Adda), Verona (Adige), Novara (Agogna, con Archivio sussidiario a Intra), Venezia (Adriatico), Cremona (Alto Po, con Archivio sussidiario a Lodi), Vicenza (Bacchiglione), Ferrara (Basso Po, con Archivio sussidiario a Rovigo), Padova (Brenta), Reggio Emilia (Crostolo), Capodistria (Istria), Como (Lario, con Archivio sussidiario a Varese), Brescia (Mella, con Archivio sussidiario a Salò), Mantova (Mincio), Milano (Olona, poi con Archivio sussidiario a Pavia), Modena (Panaro), Udine (Passariano), Belluno (Piave), Bologna (Reno, con Archivio sussidiario a Imola), Forlì (Rubicone, con Archivio sussidiario a Ravenna), Bergamo (Serio, con Archivio sussidiario a Breno), Treviso (Tagliamento, con Archivio sussidiario a Bassano).

[35] Si vedano *infra* le note 204 e 225.

[36] Si vedano *infra* i casi di Venezia (nota 206), Cremona (nota 77), Rovigo (nota 234), Padova (nota 225), Reggio Emilia (nota 200), Como (nota 79), Brescia (nota 222), Mantova (nota 204), Milano (nota 72), Pavia (nota 78), Modena (nota 195), Udine (nota 215), Imola (nota 115), Forlì (nota 128), Bergamo (nota 217), Treviso (nota 232), cui si aggiungono quelli

Contestualmente, la creazione di un nuovo sistema giudiziario dotato di un peculiare apparato burocratico, cui si è fatto cenno poc'anzi, avrebbe fatto rapidamente uscire dal tradizionale circuito di produzione e conservazione le ormai desuete carte notarili d'ambito giudiziario prodotte in Antico regime[37], fino a quel momento custodite per lo più da corti di giustizia, notai singoli o associati in collegi, archivi pubblici notarili o comunità, pur con alcune rilevanti eccezioni. Tra di esse non a caso spicca quella dello Stato vecchio fiorentino, ove in molti contesti – quali ad esempio le podesterie e i vicariati del territorio – per la conservazione di carte giudiziarie ci si era avvalsi, com'è noto, di una rete di strutture di natura cancelleresca sin dal XVI secolo[38].

Quello lasciato agli Stati restaurati fu dunque un panorama segnato dalla presenza generalizzata e coerente di archivi di tribunali[39] e da una 'geogra-

di Verona (*Archivio di Stato di Verona*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 1241-1323, in particolare pp. 1269-1277), Vicenza (*Archivio di Stato di Vicenza*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 1325-1369, in particolare pp. 1342-1353), Belluno (www.archivi-sias.it, alla voce *Archivio di Stato di Belluno*), Ravenna (*Archivio di Stato di Ravenna*, in *Guida generale* cit., III, pp. 869-896, in particolare pp. 884-885), Bassano (*Sezione di Archivio di Stato di Bassano*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 1370-1379, in particolare pp. 1373-1375).

[37] Tra gli ultimi decenni del Settecento e i primi del secolo successivo, il mutamento degli assetti istituzionali d'ambito giurisdizionale e la conseguente fuoriuscita della documentazione giudiziaria prodotta nel corso dell'Antico regime dalla sfera della gestione corrente si accompagnarono in alcune significative realtà, quali Milano (1786) e Bologna (1802), alla concentrazione delle carte in grandi archivi appositamente costituiti (v. *infra* le note 76 e 97) ed in altre, come ad esempio Reggio Emilia (1796), al loro versamento in archivi di tribunali, una volta separate dalla documentazione notarile 'privata' (v. *infra* la nota 202). In altre ancora, come a Trento (1804), il versamento negli archivi dei nuovi tribunali interessò tanto la documentazione notarile 'giudiziaria' quanto quella 'privata', aprendo peraltro la strada a successive dispersioni (v. *supra* la nota 21 e, in particolare, Cagol - Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili?* cit., pp. 702 ss), mentre nella Pordenone di primo Ottocento la separazione delle carte giudiziarie dai rispettivi contesti di conservazione d'Antico regime costituì invece il prodromo per il loro quasi completo scarto (v. *infra* la nota 217), esito peraltro già sperimentato dalla documentazione giudiziaria d'ambito criminale relativa a un'ampia porzione della Toscana meridionale, a seguito della riforma leopoldina dell'amministrazione della giustizia nella Provincia superiore dello Stato senese del 1774 (v. *infra* la nota 251).

[38] A. Antoniella, *Atti delle antiche magistrature giudiziarie conservati presso gli archivi comunali toscani*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIV (1974), nn. 2-3, pp. 380-415 e Id., *Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche nello Stato vecchio fiorentino*, in *Modelli a confronto* cit., pp. 19-33.

[39] Sebbene l'ormai evidente stacco rispetto ai sistemi giudiziari pre-napoleonici orientasse le nuove corti di giustizia verso una conservazione tendenzialmente poco interessata nei confronti del complesso della documentazione d'Antico regime, pare altresì interessante notare come ancora in età postunitaria vi fossero archivi di tribunali e preture che conservavano cospicui nuclei di carte risalenti ai secoli XVI-XVIII (una panoramica in *Notizie generali e numeriche degli atti conservati negli archivi giudiziari, amministrativi, finanziari del Regno*, Roma, Tipografia

fia della conservazione' delle carte notarili private articolata in 'due Italie': l'una in cui la conservazione era incentrata sugli studi notarili e, quindi, sul passaggio degli atti di notaio in notaio (precipuamente nel Regno di Sardegna e nel Regno delle Due Sicilie), in linea col cosiddetto 'modello francese', il cui presupposto era costituito dalla proprietà degli atti da parte dei notai stessi, com'era peraltro tradizione anche nella città di Roma[40]; l'altra in cui la conservazione delle carte notarili era impostata su una rete di archivi di concentrazione, eredi di archivi pubblici d'Antico regime (Lucca, Siena, Firenze) o di quelli dipartimentali del Regno d'Italia napoleonico, come pure degli archivi notarili comunali presenti nelle regioni dell'antico Stato pontificio[41], ovvero archivi notarili contenenti per lo più scritture

eredi Botta, 1876). Significativamente, ciò avveniva quasi solo nei territori degli antichi Stati sabaudi, del Ducato di Modena e dello Stato pontificio, ove la particolare morfologia delle strutture archivistiche di concentrazione 'giudiziarie' e 'notarili' – nel primo caso quasi del tutto assenti sino all'inizio dell'Ottocento (v. Curletti - Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico»* cit.), capillarmente distribuite sul territorio negli altri due (v. A. Spaggiari, *Fondi giudiziari dello Stato di Modena*; M. Severi, *Magistrature e carte giudiziarie a Todi tra Antico regime e Restaurazione*, editi nel presente volume) – doveva aver inciso in profondità sulla tradizione di tale genere di documentazione.

[40] Ancarani, *L'ordinamento del notariato* cit., in particolare pp. 332-334 e 425-427, e i riferimenti contenuti *infra* nella nota 41.

[41] Nei territori del Regno Lombardo-Veneto l'ordinamento degli archivi notarili disegnato nel 1806 dalla normativa del Regno d'Italia e articolato in una rete di archivi generali e sussidiari (v. *supra* la nota 34) rimase in vigore sino all'Unità d'Italia (v. Ancarani, *L'ordinamento del notariato* cit., pp. 270-280), ma sistemi di conservazione della documentazione notarile imperniati su grandi archivi urbani («centrali» o «generali») posti al centro di ampi distretti vennero mantenuti anche nel Granducato di Toscana e nei Ducati di Lucca, Massa e Carrara, Parma e Piacenza, Modena e Reggio, la cui legislazione emanata negli anni della Restaurazione vi previde espressamente il versamento di tutta la documentazione pertinente a notai cessati dal servizio (ivi, pp. 281-316). Nel contesto del riordinamento del notariato attuato nello Stato pontificio con la legge del 22 maggio 1822, volendo assicurare un'omogenea distribuzione degli archivi notarili, così da garantire a un tempo la corretta custodia degli atti e «il comodo degli abitanti», si rinunciò alla concentrazione di tali archivi in pochi capoluoghi attuata in età napoleonica, in favore di un parziale ritorno al sistema di conservazione distribuito sul territorio e affidato alle comunità locali, già a suo tempo prefigurato da Sisto V e in vigore per tutto l'Antico regime (ivi, pp. 317-334). Se anche nello Stato pontificio l'obbligo di versamento in archivio di tutta la documentazione dei notai cessati costituiva uno dei cardini del sistema di conservazione della memoria notarile, nel Regno di Sardegna e nel Regno delle Due Sicilie la normativa vigente nell'età della Restaurazione continuò invece a prediligere il tradizionale affidamento della conservazione «ad altro notaio» del luogo, pur prevedendo l'esistenza di strutture archivistiche destinate ad accogliere versamenti di documentazione non altrimenti affidabile a notai in attività (ivi, pp. 241-269 e 335-343; nel Regno di Napoli l'obbligo di versamento di tutta la documentazione dei notai cessati negli archivi generali istituiti in ogni provincia era stato in vigore solo tra il gennaio 1809 e il luglio 1810, v. Mazzanti Pepe, *Modello francese* cit., pp. 216-219). Per un *Quadro comparativo delle principali disposizioni delle leggi preunitarie* sul notariato v. ivi, pp. 467-544 e, in particolare, i «quesiti» 14° («Conservazione degli atti affi-

d'ambito privato, ma – come vedremo – in alcuni casi anche d'ambito giudiziario, in quanto sino a quel momento mai separate dalle prime.

A qualche decennio di distanza, poco oltre la metà del secolo, nel momento in cui ci si accinse a ripensare le forme della conservazione documentaria con finalità di tipo storico-culturale, si giunse quindi – come accennato poco sopra – a sovrapporre la linearità strutturale delle nuove concezioni giuspubblicistiche ottocentesche a complessi documentari originatisi in Antico regime, la cui struttura era peraltro ben nota ai fautori del metodo storico[42]. Si venivano così a creare nessi tra magistrature giudiziarie e archivi, senza tener conto di come in realtà si fosse in presenza di sistemi ben più complessi, nei quali spesso la funzione archivistica non aveva trovato il medesimo ambito d'espressione rispetto alla funzione giudiziaria, incarnandosi in forme istituzionali diverse e autonome, quali ad esempio – come vedremo –, ai due estremi, i grandi archivi pubblici di concentrazione delle scritture notarili 'giudiziarie' (Lucca, Siena) o i sistemi di conservazione basati sul ricorso sistematico agli studi notarili (Piemonte, Valtellina, ma anche Bologna e Roma).

4. *Per una 'geografia della conservazione': archivi notarili e documentazione giudiziaria dalla prima Età moderna alla fine dell'Antico regime*

Volendo oltrepassare l'elemento periodizzante costituito, come detto poc'anzi, dall'età napoleonica, alla ricerca di un percorso che consenta di trovare varchi nel complesso intreccio di normative e prassi di conservazione e tradizione documentaria notarile d'ambito giudiziario in Antico regime, il primo problema che si presenta con evidenza è costituito dalla difficoltà di dominare una grande varietà di situazioni, cosa che rende di fatto vano ogni tentativo di forzare i risultati dell'analisi entro un modello interpretativo univoco. È tuttavia naturale, in sede di ricostruzione storica, cercare di collocare i medesimi risultati entro griglie interpretative, per quanto dalle maglie assai larghe. Ci è sembrato dunque opportuno impostare una sorta d'itinerario, che dall'analisi di singoli casi possa portare al tentativo di delineare una 'geografia della conservazione' delle carte notarili d'ambito giudiziario d'Antico regime, accostandola peraltro a una

dati agli eredi dei notai defunti ed ai notai successori o assicurati negli archivi notarili») e 16° («Archivi notarili governativi, leggi che li governano»), alle pp. 528-529, 532-535.

[42] Si veda *supra* la nota 4.

'geografia della conservazione' di quelle d'ambito privato, certamente più nota e densa di riscontri in ambito storiografico, per quanto – a un attento esame – ancora foriera di sorprese. Quelle che seguono sono quindi prime risultanze, per quanto ancora espresse in forma d'ipotesi (da qui il titolo dell'intervento), che ci auguriamo potranno essere discusse assieme alle proposte presentate dagli altri relatori.

Volgendo dunque lo sguardo verso l'età di Antico regime, il quadro presente negli **Stati sabaudi** si caratterizza per l'assenza di obblighi imposti ai notai circa il versamento delle loro scritture in archivi pubblici[43]. Peraltro, archivi vennero istituiti in alcune comunità – ma anche dai Gonzaga, a Casale (1585) e in altri centri del Monferrato[44] – allo scopo di raccogliere le carte di notai morti senza successori, scritture raccolte in piccoli nuclei, a partire dal XVIII secolo, anche presso quella sorta di 'uffici del registro' che furono gli Uffici di Tappe d'insinuazione[45]. In tale contesto, l'attenzione del potere statuale risulta incentrata almeno dal 1379 (e ancora nel 1430) sul controllo del regolare passaggio delle scritture di notaio in notaio, come ha scritto Elisa Mongiano, «al fine di salvaguardare il diritto delle parti interessate ad ottenere copia degli atti in esse inseriti»[46]; a ciò si aggiunga la creazione e il mantenimento della rete di Uffici di Tappe d'insinuazione istituita al fine di conservare copia delle scritture notarili prodotte a partire dal 1610[47].

Per quanto riguarda i notai delle *curie* giudiziarie, solo in caso di assenza prolungata o infermità le loro scritture erano temporaneamente affidate

---

[43] Si veda in questo volume Curletti - Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico»* cit.

[44] E. Mongiano, *Istituzioni e archivi del Monferrato tra XVI e XVIII secolo*, in *Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento*, atti del convegno di studi (Casale Monferrato, 22-23 ottobre 1993), a cura di D. Ferrari, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 219-240 e, in questo volume, Curletti - Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico»* cit., testo corrispondente alle note 82 ss.

[45] Si vedano i riferimenti contenuti ivi, testo corrispondente alle note 125 ss.

[46] E. Mongiano, *La conservazione delle scritture notarili in Piemonte tra Medioevo ed Età moderna*, in *Ricerche sulla pittura del Quattrocento in Piemonte*, Torino, Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte, 1986, pp. 139-160, in particolare p. 141; v. anche Ead., *La conservazione delle scritture notarili negli Stati sabaudi tra Medioevo ed Età moderna. Aspetti normativi*, in *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra Medioevo ed Età moderna*, atti del convegno di studi (Trento, 24-26 febbraio 2011), in corso di stampa, e Curletti - Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico»* cit., testo corrispondente alle note 9 ss.

[47] Sugli Uffici di Tappe d'insinuazione v. Mongiano, *La conservazione delle scritture notarili in Piemonte* cit., pp. 145-147; nello specifico v. Curletti - Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico»* cit., testo corrispondente alle note 48 ss.

ai giudici[48]. Altrimenti erano i notai stessi i depositari della documentazione giudiziaria d'ambito civile[49], come evidenzia la normativa statutaria[50], nonché l'esame diretto di attuali 'fondi giudiziari' conservati presso Archivi di Stato – ma in realtà di evidente ascendenza notarile –, tra i quali quelli vercellesi sopra citati[51] e quelli biellesi[52].

Analoga evidenza presenta il confronto con la normativa statale, che nel contesto sabaudo assume rilevanza centrale: il tentativo di assicurare la custodia della documentazione giudiziaria prodotta da notai attuari presso l'Archivio del Senato di Piemonte e presso quelli di tribunali subalterni, ovvero di «città e comunità», posto in essere nel 1723, venne in molti casi abbandonato già nel 1729, con poche rilevanti eccezioni, tra le quali quelle di Alba, Vercelli e Susa o quella del Supremo tribunale senatorio[53]. Quindi, in questo contesto di conservazione di carte notarili d'ambito giudiziario, è ancora tutta da verificare una possibile linea di ricerca volta ad analizzare anche altri 'fondi giudiziari' conservati attualmente presso archivi piemontesi, alla ricerca delle più antiche prassi di conservazione di quelle scritture, evidentemente almeno in buona parte ricomposte nel corso dell'Ottocento a formare quei 'fondi giudiziari' non prima esistenti, almeno in tale forma.

Anche a **Genova** e nel Dominio gli eredi dei notai, se notai a loro volta, mantenevano il diritto di detenerne le carte, sebbene almeno dall'inizio del Trecento esistesse in città una struttura archivistica gestita dal Comune, forse grazie all'opera del *Collegium notariorum*, e funzionale alla custodia di cartolari di notai defunti[54]. Se questa era la situazione ancora nei primi decenni del Quattrocento, dalla metà del secolo sarebbe stato il Collegio stesso a occuparsi dell'Archivio, adibito alla conservazione di atti giudiziari

[48] Ivi, note 15 e 96.

[49] Per un diverso atteggiamento dei governanti sabaudi nei confronti della documentazione d'ambito criminale, nell'ottica di «mantenere il controllo sulla catena conservativa degli atti relativi agli emolumenti che le casse ducali dovevano percepire», v. ivi, testo corrispondente alle note 16 ss.

[50] Ivi, testo corrispondente alle note 37-38, 67-69.

[51] Ivi, testo corrispondente alle note 71-81.

[52] Ivi, testo corrispondente alla nota 202.

[53] Ivi, testo corrispondente alle note 122-123.

[54] G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1970, pp. 218 ss; Id., *La conservazione della documentazione notarile nella Repubblica di Genova*, in «Archivi per la storia», III (1990), n. 1, pp. 7-20 e A. Assini, *L'Archivio del Collegio notarile genovese e la conservazione degli atti tra Quattro e Cinquecento*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 213-228, in particolare pp. 216-218.

civili e protocolli di notai morti senza successori notai[55]. Esiste d'altronde un'evidenza positiva negli statuti del Collegio redatti nel 1462 riguardo al divieto fatto ai notai di lasciare per più di un anno libri ed atti prodotti durante l'espletamento d'incarichi pubblici presso gli uffici in questione, poiché – si diceva – i libri e gli atti pubblici relativi agli uffici trascorsi pativano una cattiva custodia «et de ipsis pro capienda papiro carte videntur ablate» e quindi, «anno finito, dictos libros et acta publica eorum domos apportent»[56]. Il medesimo capitolo statutario eccettuava dalla conservazione 'notarile' solo gli atti della *curia* dei Consoli della ragione e di quella dei malefici[57], sebbene un episodio risalente al 1582 – a sei anni di distanza dall'istituzione della Rota criminale – lasci comunque intendere come

[55] D. Puncuh, *Gli statuti del Collegio dei notai genovesi nel secolo XV*, in *Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova, Università degli studi di Genova, 1966, pp. 265-310, in particolare pp. 273 ss; Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., pp. 225 ss e Assini, *L'Archivio del Collegio notarile* cit., pp. 219-222, con particolare riferimento agli statuti del Collegio dei notai di Genova del 1462, con aggiunte dal 1470 al 1697 (v. Puncuh, *Gli statuti del Collegio* cit.; un esemplare manoscritto cinquecentesco con aggiunte del secolo successivo si conserva presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, d'ora in poi BSR, *Statuti manoscritti*, 413), e all'inventario seicentesco dell'Archivio notarile, la cosiddetta *Pandetta combustorum*. Pare probabile che in una prima fase atti giudiziari fossero conservati anche presso le magistrature, come si può evincere dal fatto che essi venivano individuati con riferimento a quest'ultime e non al nome del notaio (ad esempio: «scriptura publica in actis Consulatus burgi»). Un mutamento nella prassi di conservazione degli atti giudiziari dovette verificarsi dagli anni Quaranta del XIV secolo, come si può evincere dal fatto che a partire da quell'epoca tali atti presero ad essere identificati solo sulla base del nome del notaio estensore (v., anche per la citazione, Assini, *L'Archivio del Collegio notarile* cit., pp. 221-223). Sulle vicende dell'Archivio tra la fine del XV e il XVII secolo v. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., pp. 229 ss e Assini, *L'Archivio del Collegio notarile* cit., pp. 225-228.

[56] Puncuh, *Gli statuti del Collegio* cit., p. 298, rubr. 17: «De libris vel actis publicis non emendis, vendendis vel aliter distrahendis nec dimittendis in officiis Ianue, nisi per annum postquam exiverint ab officiis eisdem ipsi notarii» (v. anche BSR, *Statuti manoscritti*, 413, c. 10r), su cui v. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit.; Assini, *L'Archivio del Collegio notarile* cit., pp. 220-221 e L. Sinisi, *Per una storia dei formulari e della documentazione processuale nello Stato genovese fra Medioevo ed Età moderna*, edito nel presente volume, testo corrispondente alle note 31-32, con riferimento anche ad analoga normativa di primo Quattrocento.

[57] Puncuh, *Gli statuti del Collegio* cit., p. 298, rubr. 17: «Non habeat tamen locum presens capitulum in actis curie dominorum consulum rationis nec etiam in actis curie maleficiorum Ianue, sed eadem acta serventur et servari debeant more solito penes notarium ad ipsorum custodiam deputatum seu per tempora deputandum»; Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., p. 227; Assini, *L'Archivio del Collegio notarile* cit., p. 221, nota 19 e Sinisi, *Per una storia dei formulari* cit., nota 31, ove pure si sottolinea lo scarso effetto che avrebbe avuto la prescrizione inerente alla documentazione dei consoli della ragione. Documentazione prodotta dai «Magistri rationales» tra la metà del Trecento e i primi decenni del secolo seguente e successivamente confluita tra le carte dell'eccellentissima Camera si conserva attualmente in Archivio di Stato di Genova, *Antico Comune* (v. *Archivio di Stato di Genova*, in *Guida generale* cit., II, pp. 299-353, in particolare p. 310).

ancora a quella data quando i governanti cittadini necessitavano di atti criminali potessero ancora trovarsi nella condizione di doverli far cercare 'per notaio' presso l'Archivio del Collegio[58]. In sintonia con la conservazione per via notarile di atti d'ambito giudiziario si situa la scarsa consistenza degli attuali 'fondi giudiziari' d'Antico regime conservati presso l'Archivio di Stato di Genova[59] e la speculare presenza di oltre 4.000 unità d'ambito giudiziario ordinate 'per notaio' negli attuali fondi notarili, in particolare in quello attualmente denominato *Notai giudiziari*[60].

Ripetuti furono i tentativi di creare nel Dominio genovese di Terraferma una rete di archivi pubblici nei quali conservare scritture di notai defunti privi di successori notai, sia mediante provvedimenti di portata generale,

[58] «Prefati magnifici domini Theramus Canevarius surrogatus et Franchus Badus, rectores venerandi Collegii et consiliarii in legiptimo numero in capella venerandi Collegii existentes, audito Vincentio Sembuxeto notario comparente nomine Serenissime dominationis et requirente quod eidem consignentur omnes processus foliaciaque criminalia facta per Marcum Montium notarium quia curam habet omnia restringendi et in archivo serenissimi Senatus collocandi. Quo audito, ordinarunt quod omnia eidem consignentur dicto Vincentio iuxta requisita, facto tamen inventario et nota de consignatione» (BSR, *Statuti manoscritti*, 413, c. 133rv, rubr. 112, 1582 marzo 3).

[59] Sui fondi *Rota civile* e *Rota criminale* v. *Archivio di Stato di Genova* cit., pp. 323-324; in particolare, nel fondo della *Rota civile*, istituita nel 1529, anteriormente al 1797 si conservano attualmente solo 32 buste di sentenze (v. V. Piergiovanni, *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in *Grandi tribunali e rote* cit., pp. 79-91 e R. Savelli, *Una Rota di «dottori cittadini». Discussioni e progetti di metà Seicento a Genova*, ivi, pp. 93-129), dato che sembra collimare con una conservazione degli atti processuali da parte dei notai attuari, mentre di una certa entità appare invece il fondo *Rota criminale*, peraltro contenente per lo più materiale sei-settecentesco. Sulla dispersione della più antica documentazione relativa ai processi criminali genovesi e sulla scarsa consistenza di quella cinquecentesca oggi conservata nel fondo *Rota criminale* v. i riferimenti presenti in Sinisi, *Per una storia dei formulari* cit., note 32, 42-45, 56-58 e il testo corrispondente; più in generale, sull'amministrazione della giustizia *in criminalibus* e sul funzionamento della Rota, anche per ciò che concerne la produzione documentaria, v. R. Savelli, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della Rota criminale a Genova alla fine del '500*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», V (1975), pp. 27-172 e L. Sinisi, *Aspetti dell'amministrazione della giustizia «in criminalibus» a Genova in Età moderna*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, 2 voll., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, II, pp. 1039-1056, in particolare pp. 1041-1046.

[60] *Archivio di Stato di Genova* cit., p. 345. Dall'esame della *Pandetta combustorum* citata *supra* alla nota 55 «emerge con estrema chiarezza che le attuali due serie dei *Notai antichi* e dei *Notai giudiziari* sono una creazione recente (...) e che per tutta l'Età moderna i due tipi di documento non solo furono inventariati e collocati sotto il solo nome del notaio, ma anche insieme, cioè in un'unica serie» (Assini, *L'Archivio del Collegio notarile* cit., p. 222; v. anche Id., *Per una ricerca sull'amministrazione della giustizia a Genova nel Medioevo*, in *La storia dei genovesi*, atti del convegno di studi [Genova, 23-26 maggio 1989], X, Genova, Sorriso francescano, 1990, pp. 247-258, in particolare p. 248, e, in questo volume, Sinisi, *Per una storia dei formulari* cit., nota 27 e il testo corrispondente).

come quello adottato dal Senato nel 1652[61], sia con interventi mirati, come nel caso di Sarzana, ove nel 1612 il doge e i governatori della Repubblica avevano raccomandato al locale Collegio notarile la conservazione delle scritture dei notai morti senza eredi notai[62]. Ciononostante, con la sola eccezione di Savona – ove sin dal XIV secolo il Collegio notarile aveva costituito un Archivio pubblico a ciò deputato[63] – le comunità dello Stato si limitarono, al più, a custodire nei propri archivi scritture di notai defunti senza successori[64]. La conservazione e la tradizione delle carte notarili avveniva quindi in Età moderna soprattutto per il tramite degli studi dei notai, ove nel tempo complessi documentari prodotti da altri notai non più in attività venivano a confluire per via ereditaria o a titolo oneroso[65]. Ad ogni modo, al momento del passaggio della documentazione di un notaio defunto ad altro rogatario era previsto che i locali giusdicenti effettuassero un minuzioso controllo, comprendente la redazione di un inventario analitico da inviare al grande Archivio del Collegio genovese[66].

Con specifico riferimento al contesto giudiziario, paiono significative le disposizioni di portata generale, come quella del 1570 volta ad assicurare la conservazione *in loco* degli atti prodotti presso le *curie* delle circoscrizioni di Terraferma[67], che sembra riecheggiare la normativa fiorentina sulla conservazione degli atti delle podesterie del territorio nelle locali cancellerie. Nella stessa prospettiva si colloca un provvedimento del Senato genovese dell'aprile 1600, col quale s'imponeva agli attuari «locorum Dominii» di lasciare «in archivio illius loci, ad maiorem populorum commoditatem»,

---

[61] Nel settembre 1652 il Senato stabilì che le comunità del Dominio predisponessero a loro spese «una stanza cauta e sicura, assicurata con due chiavi» per la salvaguardia delle scritture notarili, riecheggiando quanto previsto già nella seconda metà del XVI secolo in un progetto di statuto del Collegio notarile (v. Costamagna, *Il notaio a Genova* cit., pp. 238 ss; Mazzanti Pepe, *Modello francese* cit., pp. 152-153; A. Roccatagliata, *Gli archivi notarili del Dominio genovese nella seconda metà del Settecento*, disponibile *on line* nel sito http://www.roccatagliata.org/archivio-roccatagliata.pdf, pp. III-IV).

[62] *Capitoli et ordini per li protocolli de' notari morti et autorità del venerabile Collegio* (1612 settembre 25) e *Altri ordini per detti protocolli* (1624 luglio 18), in *Reformationes ad nonnullas rubricas statuti civitatis Sarzanae... ad ordinem reductae per eximium I. C. et advocatum M. Therentium Barachini et egregium d. Iohannem Baptistam Ricciotti*, Genuae, Typis Antonii Casamarae, 1705, pp. 29-32.

[63] A. Roccatagliata, *La legislazione archivistica del Comune di Savona*, Genova, Ecig, 1996, p. 22.

[64] Ead., *Gli archivi notarili del Dominio genovese* cit., pp. XXIV-XXVII.

[65] Ivi, pp. IV e XVIII-XXIV. Sugli esiti ottocenteschi della vicenda v. Mazzanti Pepe, *Modello francese* cit., pp. 153 ss.

[66] Ivi, pp. IV ss.

[67] Ivi, p. III.

gli atti celebrati nella «curia» ove avevano prestato servizio[68]. Nonostante ciò, la ricca documentazione settecentesca relativa alla vigilanza esercitata sugli archivi dei notai del Dominio attesta ancora la presenza in essi di una notevole varietà di atti giudiziari, tanto civili quanto criminali, secondo una prassi risalente agli ultimi secoli del Medioevo[69]. Così a Savona, ove sin dal Trecento la normativa prevedeva la conservazione di registri di *acta* e condanne criminali presso l'archivio degli Anziani, affidando invece quella dei cartulari di *acta civilia* ai notai che li avevano redatti, in modo da poterne più agevolmente rilasciare copia[70].

Come nelle contermini aree occidentali, anche nel **Ducato di Milano** d'Antico regime ad assicurare la conservazione delle scritture notarili era il passaggio di queste al notaio successore[71]. A Milano stessa ciò avveniva sotto il controllo del Collegio notarile, che deteneva gli elenchi dei notai presso i quali le scritture erano conservate, in assenza di un grande archivio pubblico di concentrazione sino alla riforma teresiana del 1775[72]. Anche gli originali degli atti e delle testimonianze ricevute dai notai *de*

[68] *Criminalium iurium serenissimae Reipublicae Genuensis libri duo*, Genuae, Ioannes Baptista Tiboldus, 1669, p. 82, rubr. LXVIII: «quod actuarii locorum Dominii acta curiae secum non exportent» (1600 aprile 17). Sommarie descrizioni di complessi documentari d'ambito giudiziario attualmente esistenti e riferiti a magistrature operanti nel Dominio genovese sono contenute nelle voci relative agli Archivi di Stato di Alessandria, Genova, Imperia, La Spezia e Savona, edite in *Guida generale* cit., I, p. 319; II, pp. 324-325, 403-404, 418, 473; IV, p. 62.

[69] Roccatagliata, *Gli archivi notarili del Dominio genovese* cit., pp. XXXIII-XXXV.

[70] Roccatagliata, *La legislazione archivistica* cit., pp. 19, 25, 29 e 57, edizione di Archivio di Stato di Savona, *Comune I*, b. 6, *Statuta politica et civilia Communis Saone*, c. 43r, rubr. XXXV, «De scribis curie Comunis Saone habendis et eligendis rubrica» (1376): «Et cartularia actorum civilium remaneant penes notarios qui ea composuerint vel scripserint, ad hoc ut ea querere volentibus possit senper modo debito et de iure copia fieri. Cartularia vero actorum et condepnacionum criminalium et actorum cançelarie et consciliorum senper remaneant penes Ancianos Comunis Saone et non penes dictos notarios, post finem eorum officii».

[71] A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1979, pp. 111 ss.

[72] Ivi, pp. 111 ss, 121-125 e 185; v. anche *Archivio di Stato di Milano*, in *Guida generale* cit., II, pp. 891-991, in particolare pp. 949-950, e S. T. Salvi, *Riformismo teresiano e conservazione degli atti notarili. L'istituzione del Pubblico archivio a Milano nel XVIII secolo*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n.s., V-VI (2009-2010), pp. 41-64. Riferimenti al tentativo d'istituire «un vero e proprio Archivio pubblico» già nella prima metà del Seicento sono contenuti in Liva, *Notariato e documento notarile* cit., pp. 120-121. Un riflesso documentario dell'intenzione d'istituire «un Archivio generale in tutte le città di questo Stato, nel quale s'habbi a riporre copia de tutti li instromenti, polize e scritture che si faranno» è costituito dai «Capitoli, provisioni et ordini sopra il nuovo Archivio generale da farsi in tutte le città di questo Stato di Milano», inviati per un parere il 26 novembre 1627 dal vicepresidente e maestri delle regie ducali Entrate ordinarie dello Stato di Milano ai vari Collegi notarili del detto Stato (se ne veda un esemplare in Archivio di Stato di Cremona, d'ora in poi ASCr, *Miscellanea iurium Bresciani-Arisi*, 35, num. ant. XXXVII, cc. 9r-16v).

pilastro coinvolti nell'amministrazione della giustizia civile («tenere bancha in Broleto ad recipiendos testes examinandos in causis civilibus») erano quindi tenuti presso il *bancum iuris* nel Broletto, allo scopo di darne copia a chi ne facesse richiesta, per essere poi conservati in filza[73]; d'altro canto, gli stessi notai producevano «per summariam memoriam» libri di atti da conservare presso le strutture giudiziarie[74], con particolare attenzione, nella normativa, per le scritture criminali[75]. A testimoniare l'esistenza di prassi di concentrazione di documentazione giudiziaria sta comunque la costituzione, dopo il 1786, del grande Archivio giudiziario – ad oggi in gran parte perduto – sulla base dei fondi dei soppressi *Senato* e *Tribunale di giustizia e di revisione*[76].

Più articolata appare la situazione presente nei Domìni: un archivio di concentrazione destinato a conservare le scritture di notai morti senza successori è attestato almeno dalla seconda metà del Cinquecento a Cre-

[73] Liva, *Notariato e documento notarile* cit., p. 195. Ampi riferimenti, anche bibliografici, al ruolo di attuari di tribunale svolto dai notai milanesi, nonché alla conservazione di «atti di carattere propriamente giudiziario» all'interno delle loro filze e registri sono contenuti in N. Covini, *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)*, edito nel presente volume, testo corrispondente alle note 27 ss, anche con riferimento a Berengo, *Lo studio degli atti notarili* cit., del quale si veda il richiamo al caso milanese a p. 153: «anche nei rogiti che essi han conservato presso di sé, e che il Collegio dei notai ci ha custodito, si incontrano sino alla fine del '400 numerosi atti rogati per conto del podestà e di altri giudici e magistrati»; più in generale, sul ruolo giocato da giudici e giuristi nella Milano degli ultimi secoli del Medioevo, v. C. Storti Storchi, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in Ius Mediolani. *Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 47-187 e il recente N. Covini, *«La balanza drita». Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel Ducato sforzesco*, Milano, Franco Angeli, 2007.

[74] *Compendium ordinum et stilatuum et aliarum scripturarum ven. Collegii dd. causidicorum et notariorum Mediolani*, Mediolani, ex typographia Federici Francisci Maiettae, 1701, p. 3, «De actuariis, actis et actoribus».

[75] *Ordines pertinentes ad notarios causarum criminalium eorumque coadiutores et scriptores*, Mediolani, apud Pandolfum Malatestam, [1594]: «3. Coadiutorum munus sit manu sua processus causarum criminalium in libris conscribere, ac diligenter cavere ne quidquam arcani pandatur: quod ut melius servetur, nemini liceat processus describendos cuiquam praeter antedictos scriptores tradere; ipsi vero non alibi quam in officio exempla ipsa processuum describant, neque libros ullo modo extra officium afferant. 4. Actuariorum tandem munus et officium sit inquisitiones formare, condemnationes scribere coadiutoribusque ipsis tam in evacuandis quam in formandis processibus assistere. Neque ipsi ad conscribendos processus ullo modo manum apponant, nisi forte ipsorum quispiam ab aliquo iudice ad aliquem processum conficiendum nominatim fuerit electus» (1594 dicembre 29).

[76] Sulla costituzione dell'Archivio giudiziario milanese e sulle vicende che lo interessarono nei secoli XIX e XX v. *Archivio di Stato di Milano* cit., pp. 897-898; in particolare, sulle vicende e sull'attuale consistenza del fondo *Senato*, contenente i resti dell'archivio della suprema magistratura giudiziaria milanese di Età moderna, v. ivi, p. 934.

mona[77], mentre a Pavia, ove la trasmissione delle carte di notaio in notaio continuò ad essere prassi comune, il Collegio conservava carte di notai morti non affidate («commesse») ad altri notai[78]; risale alla seconda metà

[77] Con riferimento a disposizioni emanate già nel corso degli anni Settanta del XVI secolo, gli statuti del Collegio dei notai di Cremona di fine Cinquecento stabilivano che ogni biennio due notai collegiati ricevessero l'incarico di fare sì che tutti gli eredi di notai ascritti al Collegio, nel caso in cui non fossero essi stessi notai, affidassero «instrumenta et scripturae publicae quae penes mortum erant» a un notaio collegiato di loro fiducia. Qualora gli eredi fossero stati inadempienti, i due notai suddetti avrebbero dovuto far conservare le scritture del notaio morto nell'Archivio del Collegio (v. *Statuta venerandi Collegii notariorum civitatis Cremone*, Cremonae, apud Christophorum Draconium, 1597, pp. 15-18, rubr. VII, «De notariis deputandis ut instrumenta et scripturae notariorum mortuorum conserventur»; un esemplare manoscritto dello statuto si conserva in ASCr, *Collegio dei notai di Cremona*, 4 [1596]). Sembrano confermare l'impianto generale della normativa inerente alla conservazione delle scritture dei notai cremonesi defunti le disposizioni emanate nel corso della prima metà del XVII secolo e contenute negli *Statuta venerandi Collegii dominorum notariorum civitatis Cremonae*, Cremonae, apud Ioannem Petrum de Zannis, 1658, pp. 54-55, «Ordinatio circa prothocolla dominorum notariorum defunctorum» (1621 maggio 29) e pp. 61-63, «Proclama circa commissiones extractionis instrumentorum dominorum notariorum defunctorum» (1650 giugno 4). Disposizioni più antiche inerenti alla trasmissione delle scritture di notai morti ad altri notai, nonché al controllo esercitato su tali scritture da parte delle autorità cittadine sono contenute negli statuti viscontei del 1387 (v. *Statuta civitatis Cremonae*, Brixiae, per Boninum de Boninis de Ragusia, 1485, c. 82v, rubr. 348, «De imbreviaturis notariorum mortuorum, inhabilium et absentium comittendis et de fide instrumentorum exinde extractorum», e cc. 91v-92r, rubr. 389, «De imbreviaturis notariorum mortuorum et libris Comunis Cremonae rimandis»; v. anche *Statuta civitatis Cremonae accuratius quam antea excusa et cum archetypo collata*, *additis quamplurimis quae omnia sequenti pagella indicantur*, Cremonae, [apud Christophorum Draconium], 1578, p. 109, rubr. 350 e pp. 119-120, rubr. 391; sulla redazione statutaria del 1387-1388 v. V. Leoni, *Fonti legislative e istituzioni cittadine in età viscontea*, in *Storia di Cremona. Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII-XIV secolo)*, a cura di G. Andenna - G. Chittolini, Cremona, Comune di Cremona, 2007, pp. 302-317). Sull'argomento v. comunque Ead., *La memoria della città. Aspetti della produzione documentaria e della conservazione archivistica alla fine del Medioevo*, in *Storia di Cremona. Il Quattrocento. Cremona nel Ducato di Milano (1395-1535)*, a cura di G. Chittolini, Cremona, Comune di Cremona, 2008, pp. 105-110.

[78] Risulta ampiamente attestato l'uso di affidare («commettere») al Collegio carte di notai morti senza successori, conservate nell'Archivio del Collegio stesso ancora a inizio Ottocento, come risulta dal carteggio intercorso nella primavera del 1803 tra la Municipalità pavese e la locale Delegazione al notariato, la quale ricordava come «gli atti esistenti nell'Archivio di questo Collegio notariale consistono principalmente in molti protocolli di diversi notari defunti non commessi ad alcuno notaro vivente per non essere stata fatta dai loro eredi veruna istanza per tale commissione; in parecchi atti civili del vecchio sistema giudiziario ed in moltissime carte concernenti gli affari particolari del detto Collegio» (Archivio di Stato di Pavia, d'ora in poi ASPv, *Archivio notarile di Pavia*, 16357, alle date 1803 maggio 24 e 1803 giugno 13); si veda inoltre il resoconto di primo Ottocento relativo alle «commissioni» di atti di notai defunti relativi ai secoli XIV-XVIII conservato in ASPv, *Archivio notarile di Pavia*, 16356, fasc. 2, «Comissione del Collegio dei notari di Pavia». Ciononostante, a Pavia risulta esser stata prassi ordinaria la trasmissione delle carte stesse di notaio in notaio (si considerino, ad esempio, il parere espresso in merito nel tardo Cinquecento dal Collegio dei notai pavesi e la grida del 2 aprile 1594 volta a ribadire la necessità di consegnare le carte dei notai defunti a coloro «a' quali già furono fatte le commissioni», entrambi contenuti in una busta miscellanea prove-

del Settecento l'istituzione di un Archivio notarile a Como e solo al primo Ottocento quella dell'Archivio notarile dipartimentale di Sondrio[79]. Relativamente alle scritture giudiziarie, a Cremona – come in altre città[80] – venne delineandosi una doppia linea di conservazione, in presenza di normativa volta ad assicurare documentazione giudiziaria alle cure del Comune («danda notariis armarii»)[81], prescrivendo al contempo la possibilità per i

niente dall'antico Archivio del Collegio notarile ed oggi conservata in Archivio storico civico di Pavia, d'ora in poi ASCPv, *Archivio comunale. Parte antica*, 425, cc. 200-209, 253). Del resto, sin dai decenni centrali del Duecento l'attenzione del legislatore era rivolta a prevenire rischi di dispersione (v. R. Soriga, *Statuta, decreta et ordinamenta Societatis et Collegii notariorum Papiae reformata, 1255-1274*, in *Carte e statuti dell'agro ticinese*, Torino, Società storica subalpina, 1932, p. 159, rubr. 66, «De opera danda ut breviaria notariorum defunctorum pervenia[n]t in potestatem consulum iustitie, nisi deposita fuerunt penes aliquem istius Collegii»). Sull'uso di trasmettere le scritture di notaio in notaio v. anche, tra gli altri, il ben più tardo commento seicentesco agli statuti pavesi contenuto nelle *Annotationes seu lucubrationes ad statuta inclytae civitatis Papiae Flavii Tortii*, Papiae, Petrus Bartolus, 1617, pp. 383-385, rubr. 46, «Quod adhibeatur fides instrumentis extractis de prothocollis notarii defuncti» e l'edizione settecentesca degli *Statuta venerabilis Collegii nobilium dominorum notariorum civitatis et principatus Papiae*, Ticini Recii, apud haeredes Caroli Francisci Magrii, 1707, pp. 39-40, lib. IV, tit. 5, «De defunctorum protocollis comittendis»). L'Archivio del Collegio notarile e le cospicue concentrazioni documentarie costituite presso numerosi studi di notai formarono peraltro il nucleo centrale del nuovo Archivio notarile sussidiario istituito in Pavia a breve distanza di tempo dall'emanazione della normativa del Regno d'Italia sul notariato del 1806 (v. *supra* le note 23 e 34; *Decreto che accorda al Comune di Pavia un Archivio sussidiario notarile*, 25 ottobre 1808, «Bollettino delle leggi del Regno d'Italia», 1808, parte II, n. 318, pp. 880-881 e ASPv, *Archivio notarile di Pavia*, 16357, alla data 1809) e alla cui costituzione può forse essere associato il fascicolo relativo alle «commissioni» di carte di notai defunti citato poco *supra* e certamente il registro in forma di repertorio intitolato «Protocolli consegnati all'Archivio dal sig. Giuseppe Antonio Anfossi» (ASPv, *Archivio notarile di Pavia*, 16359), mentre alla sua gestione possono essere ricondotti sia il registro intitolato «Nota degl'istromenti estratti dall'Archivio» (ASPv, *Archivio notarile di Pavia*, 16369), sia quello denominato «Note di atti estratti dall'Archivio. 1600-1800», contenente in realtà memorie e appunti di primo Ottocento riferentisi a documentazione sei-settecentesca.

[79] Sul caso comasco v. *Archivio di Stato di Como*, in *Guida generale* cit., I, pp. 927-955, in particolare p. 941, e M. L. Mangini, *Il notariato a Como. «Liber matricule notariorum civitatis et episcopatus Cumarum» (1427-1605)*, Varese, Insubria University Press, 2007, pp. 38, 113-115. Sull'istituzione dell'Archivio notarile di Sondrio, nel 1807, v. *Archivio di Stato di Sondrio*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 245-262, in particolare p. 251, nonché R. Pezzola, «*Per la bramata unione delle carte spettanti all'Archivio generale*». *Nascita e primi passi dell'Archivio notarile di Sondrio (1807-1814)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n.s., III (2007), n. 3, pp. 531-564.

[80] Si vedano, ad esempio, il caso bolognese e gli altri citati *infra* alle note 95 ss.

[81] Si vedano, ad esempio, i riferimenti contenuti nei trecenteschi *Statuta civitatis Cremonae* cit., c. 21v, rubr. 54, «De accusationibus, querelis, inquisitionibus et aliis actis ponendis et scribendis in uno libro ligato» e rubr. 55, «De copia accusationum, querelarum, denuntiationum seu notificationum danda notariis armarii»; c. 103rv, rubr. 425, «De libris ponendis ad armarium et de officio et salario notarii officii armarii. Item statutum est quod omnes libri scripturarum, provisionum, reformationum, registrorum litterarum, inquisitionum, bannorum, accusarum et quorumcumque actorum et processuum et condemnationum officiorum quorumcumque Comunis Cremonae debeant consignari et deponi notariis armarii elligendis

notai d'inserire *consilia* e sentenze nei rispettivi protocolli, così da poterne dare copia agli eventuali richiedenti[82]. È particolarmente significativo quanto si afferma a proposito della tenuta da parte dei notai degli originali delle deposizioni testimoniali, considerate di loro proprietà, come recita uno statuto cremonese cinquecentesco: «cum acta sua sint»[83]. Analoga-

per consilium camere Cremone» (v. anche *Statuta civitatis Cremonae accuratius quam antea* cit., p. 27, rubr. 55; pp. 27-28, rubr. 56 e pp. 133-134, rubr. 434). Sui «notarii armarii» cremonesi v. i riferimenti contenuti in Leoni, *La memoria della città* cit., pp. 107-109 e U. Meroni, *«Cremona fedelissima». Studi di storia economica e amministrativa di Cremona durante la dominazione spagnola*, Cremona, Biblioteca governativa e Libreria civica, 1951 (Annali della Biblioteca governativa e Libreria civica di Cremona, III), p. 28; il medesimo saggio contiene sintetici profili istituzionali relativi alle magistrature giudiziarie cremonesi, con riferimenti anche alla documentazione ad esse riferibile. Più in generale, sulle vicende dell'antico Archivio del Comune di Cremona v. l'*Inventario dell'Archivio storico del Comune di Cremona. Sezione di Antico regime (secoli XV-XVIII)*, a cura di V. Leoni, Milano, Unicopli, 2009, in particolare pp. IX-XXXIX.

[82] *Statuta civitatis Cremonae* cit., c. 67r, rubr. 298, «De conscilio et sententiis scribendis in actis et de poena notariorum non scribentium praedicta. Item statutum est quod sententie et consilia de cetero ferende scribantur in actis penes acta super quibus proferuntur infra tertiam diem per notarios offitii (...) ad hoc ut unusquisque de ipsis secundum formam iuris copiam habere possit. Nihilominus tamen notarii offitii possint facere sua protocola et imbreviaturas de praedictis consiliis et sententiis et in publicam formam reducere more solito et de eis copiam facere in publicam formam quibus debuerint de iure. Et hoc ut de praedictis omnibus melius copia et memoria haberi possit» (v. anche *Statuta civitatis Cremonae accurarius quam antea* cit., pp. 89-90, rubr. 300). Riferimenti alla consistente presenza di documentazione di natura giudiziaria nelle carte di notai cremonesi e pavesi sono contenuti in Covini, *Assenza o abbondanza?* cit., testo corrispondente alle note 41 ss; in relazione alla prassi dei notai dei Domìni di trattenere presso di sé la documentazione giudiziaria d'ambito criminale, prassi duramente stigmatizzata dalle autorità, si veda il proclama senatorio del 1° aprile 1549, un esemplare del quale si conserva in ASCPv, *Archivio comunale. Parte antica*, 425, c. 94, alla data 1549 aprile 29: «Innotuit amplissimo Senatui Melanensi quamplures notarios rerum criminalium, tam in urbibus quam in opidis officium exercentes, cum ab officio recedunt, solere omnia acta criminalia a se ipsis confecta secum asportare, in maximum iustitie ac reii publice et fisci tam cesareii quam feudatariorum detrimentum (...). Senatus ipse censuit et ordinavit notarios rerum criminalium quocumque in loco huiusmodi officium exercentes teneri cum ab officio discedunt omnia acta criminalia dimittere penes officium et tribunal ad quod ea confecerint illaque tradere et per inventarium consignare notario in sui locum sucessuro». Risale invece al 1575 la richiesta dei notai pavesi di poter disporre di adeguate strutture di conservazione presso il locale tribunale, allo scopo di riporvi gli atti d'ambito giudiziario durante il periodo della loro attività: «1575. Notariorum actuariorum tribunalis domini praetoris et eius vicarii petentium actari dictus tribunal ut acta penes eos existentia permanere habeant in dicto tribunali, usque ad finem eorum locationis» (ASCPv, *Archivio comunale. Parte antica*, 425, c. 190; sulla presenza di documentazione giudiziaria civile presso l'Archivio del Collegio dei notai pavesi ancora a inizio Ottocento v. inoltre *supra* la nota 78).

[83] *Statuta civitatis Cremonae* cit., c. 63v, rubr. 280, «Quod depositiones testium remaneant poenes notarios qui testes receperint et scripserint. Item statutum est et ordinatum quod depositiones testium in causa producta etiam causa terminata apud notarios qui illorum dicta receperint et scripserint etiam causa agitata debeant remanere, cum acta sua sint, et de eis partibus requirentibus ipsis testibus publicatis copiam facere teneantur et quod notarii praedicti non possint ipsas depositiones et dicta testium originalia mutuare nec dare partibus nec earum

mente, se anche a Lodi, secondo gli statuti del 1390, i notai dovevano «gubernare (...) quaternos sicut imbreviaturas suas» ed infine consegnare i registri giudiziari all'«armarium» della Camera del Comune[84], essi potevano

advocatis nec procuratoribus nec alii persone, sed semper remaneant poenes se. Et si non reperientur poenes se, teneantur ad damnum et interesse parti quae ipsos testes recipi fecerit» (v. anche *Statuta civitatis Cremonae accuratius quam antea* cit., p. 85, rubr. 282). Significative in proposito le parole di Marino Berengo, seppur riferite a un più generale contesto: «Gli statuti, sia delle città che dei collegi, sono meticolosi e imperiosi nel prescrivere ai notai l'obbligo di compilare e conservare i registri delle imbreviature che fan fede dell'autenticità del rogito e quindi delle copie che ne sono state tratte a uso delle parti. Destinato a lunga vita è però il principio che quei registri costituiscono un bene reale del notaio che lo ha redatto: a lui e ai suoi eredi il beneficio di venderli – sempre che ne siano assicurate reperibilità e conservazione – e di farne copia» (Berengo, *Lo studio degli atti notarili* cit., p. 154).

[84] *Laudensium statuta seu iura municipalia*, Laude Pompeia, apud Vincentium Taietum, 1586, c. 54rv, rubr. 209, «De scripturis ponendis in actis per notarium. Statuimus quod consules iustitiae Laudae et eorum notarii teneantur sacramento scribere seu scribi facere coram eis in quaternis omnes libellos seu petitiones litium, contestationes, terminos seu dilationes, requisitiones, praecepta, contestationes et omnia alia acta quae fuerint coram eis vel occasione eorum officii, a principio usque ad finem causarum, videlicet ante litem contestatam et aliter non valeant. (...) Et teneantur ipsi notarii gubernare ipsos quaternos sicut inbreviaturas suas donec ipsos libros actorum consignaverint ad Cameram armarii Communis Laudae, secundum formam aliorum statutorum dicti Communis loquentium quod notarii suntis eorum officiis teneantur consignare ad Cameram armarii omnes libros actorum officiorum suorum». Sulla registrazione delle sentenze presso la Camera del Comune di Lodi v. ivi, cc. 25v-26r, rubr. 82, «Quod sententiae portentur ad Cameram. Quilibet (*sic*) sententia, quae pronuntiabitur per aliquem reddentem ius in civitate Laude, tam diffinitiva quam interloquutoria, registretur ad Cameram armarii Communis Laudae, infra tertiam diem postquam pronuntiata fuerit per notarium qui eam sententiam legerit et tradiderit»; sulla registrazione presso la Camera del Comune delle accuse di danni dati v. ivi, c. 88rv, rubr. 343, «De accusis scribendis ad Cameram armarii Communis Laudae. Quod de caetero omnes et singulae accusae, denuntiae et inventiones quae dari contigerit per quascunque personas civitatis, burgorum et episcopatus Laudae, vel aliunde cuiuscunque conditionis, status vel manerieii aut dignitatis existant, quoquomodo et nomine censeantur dictae accusae, denuntiae et inventiones pro dannis datis vel dandis, scribantur et registrentur ac scribi et registrari debeant per notarium deputatum ad Cameram armarii Communis Laudae» e ivi, c. 110rv, rubr. 399, «De accusis campariorum scribendis in duobus libris». Sull'obbligo di consegna delle scritture da parte dei notai del Comune di Lodi e sulla fede attribuita alle scritture conservate nella Camera del Comune v. ivi, c. 183rv, rubr. 666, «Quod notarii Communis, consulum, extimatorum et aliorum officialium Communis Laudae teneantur portare scripturas ad Cameram armarii» e cc. 194v-195r, rubr. 673, «De fide adhibenda cuilibet reperitur extracto a statutis et aliis scripturis existentibus ad Cameram armarii seu Archivium publicum Communis Laudae et ad canzellariam dicti Communis». Si consideri, di contro, come sino alle riforme di età napoleonica e alla conseguente istituzione in Lodi di un Archivio notarile sussidiario (v. *supra* la nota 34) la tenuta della documentazione d'ambito privato sia sempre stata affidata ai singoli notai e ai rispettivi successori; in proposito v. il *Cenno storico sull'origine e sul funzionamento dell'archivio*, costituente il § III della *Relazione* sull'*Archivio notarile distrettuale di Lodi* trasmessa il 14 settembre 1901 dall'archivista Giuseppe Roda alla locale Procura (una fotoriproduzione della *Relazione* è disponibile presso l'Archivio storico del Comune di Lodi), nonché quanto contenuto in *Biblioteca comunale laudense - Sezione separata d'archivio (Archivio storico comunale di Lodi)*, 18: *Fondo archivio notarile sussidiario*, scheda a cura di E. Susani, in *I fondi speciali delle biblioteche lombarde*, II: *Province di Bergamo*, *Brescia*, *Como*,

comunque conservare atti e sentenze nei propri protocolli, determinando anche in questo caso una parallela linea di conservazione[85], nonché gli autentici delle testimonianze «ad hoc ut partes possint habere exemplum dictorum testium ad eorum voluntatem»[86].

Com'è noto, non avendovi trovato applicazione la bolla di Sisto V *Sollicitudo pastoralis officii* e il conseguente bando del cardinale Enrico Caetani del settembre 1588[87], a **Bologna** per tutta l'Età moderna le carte dei notai defunti non vennero di norma affidate all'Archivio pubblico, erede della medievale *Camara actorum*[88] e conservatore peraltro sino a tutto il XVIII secolo della documentazione prodotta nel tempo dall'ufficio dei Memo-

Cremona, *Lecco*, *Lodi*, *Mantova*, *Pavia*, *Sondrio*, *Varese*, Milano, Regione Lombardia, 1998, pp. 491-492 e i riferimenti presenti in M. E. Santonato, *Notariato e documento notarile a Lodi (secoli XIII-XV)*, tesi di laurea, relatore prof. Alberto Liva, Facoltà di giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a. a. 1995-1996, pp. 124 ss.

[85] *Laudensium statuta seu iura municipalia* cit., c. 73rv, rubr. 279, «De ordine servando per notarios in tradendo instrumenta et sententias ratione suorum officiorum. Notarii officiorum Laudae, quibus licitum fuerit tradere instrumenta ratione officiorum suorum, qui tradiderint sententias, teneantur et debeant eas imbreviare et in imbreviaturis eorum et protocolis penes se retinere et postea debeant eas consignare ad Cameram Communis, ut ordinatum est, ut semper reperiantur».

[86] Ivi, c. 56r, rubr. 215, «Quod authenticum testium remaneat penes notarios. Statuimus quod si testes producti in qualibet causa recepti fuerint per aliquos notarios Laudae, quod authenticum praedictorum testium maneat penes ipsos notarios de medio, ad hoc ut partes possint habere exemplum seu copiam dictorum testium ad eorum voluntatem si placuerit partibus; et ille notarius qui eorum dicta et attestationes scripserit, eas et ea gubernare teneatur diligenter sic quod de eis copiam facere possit quando fuerit requisitum, sub pena damni et interesse quod pateretur exinde per aliquam partium»; un'analoga disposizione è contenuta nei coevi statuti di Monza: *Liber statutorum Communis Modoetiae*, Mediolani, apud Paulum Gottardum Pontium, 1579, c. 42v, «De exceptione testium et de electione notariorum. (...) Qui notarius seu notarii recipiens et recipientes dicta testium ut supra, teneantur subscribere et subscribant cum signo suo copias dictarum testificationum quas tradent aut tradant partibus et similiter subscribant cum eorum signo ba[..]as protocolorum testium seu testificationum quas in se retinent, quibus protocollis fides adhibeatur tamquam aliis imbreviaturis notatis».

[87] Sui due provvedimenti normativi v. *infra* la nota 113. In riferimento al caso bolognese v. G. Tamba, *Un archivio notarile? No, tuttavia...*, in *Notariato e archivi dei notai in Italia*, I, a cura di A. Pratesi, in «Archivi per la storia», III (1990), n. 1, pp. 41-96, in particolare p. 66.

[88] Sui riflessi archivistici dell'organizzazione politico-istituzionale del Comune di Bologna, di cui la *Camara actorum* fu l'espressione più alta, v. tra gli altri G. Fasoli, *Due inventari degli archivi del Comune di Bologna nel secolo XIII*, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. IV, 11 (1933), pp. 173-277; G. Cencetti, *La* Camera actorum Comunis Bononie, in «Archivi», 2 (1935), pp. 87-120 (ora in Id., *Scritti archivistici* cit., pp. 260-299); *Archivio di Stato di Bologna*, in *Guida generale* cit., I, pp. 549-661, in particolare pp. 559-564; G. Tamba, *La società dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1988; Id., *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, Clueb, 1998; A. Romiti, *L'*armarium Comunis *della* 'Camara actorum' *di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994.

riali e poi da quello del Registro[89]. Sebbene già a fine Settecento presso lo stesso Archivio pubblico fosse venuto formandosi un nucleo di carte di notai defunti, a seguito di acquisti e donazioni di materiale conservato sino a quel momento in vari studi notarili cittadini[90], a Bologna un Archivio notarile vero e proprio fu istituito solo a seguito della legislazione napoleonica del 1806[91]. Sino all'inizio del XIX secolo, quindi, la 'memoria notarile' bolognese venne affidata a una doppia linea di conservazione: da un lato all'uso di trasmettere le scritture dei notai morti agli studi dei notai successori, sia pur sotto il vigile controllo delle autorità[92], e dall'altro al sistema di registrazione di atti notarili in 'memoriali', attivo a Bologna sin dal secolo XIII – analogamente ad altre città emiliane – e poi presso il Registro, dalla metà del Quattrocento.

Assai risalenti e quanto mai varie risultano invece le vicende di alcuni dei maggiori 'fondi giudiziari' attualmente conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna. Provenienti dalla *Camara actorum*, ove erano suddivisi per podestà, e solo nel secolo XIX riordinati in serie tipologiche, sono i registri dei giudici *ad maleficia* della *curia* podestarile, conservati in numero considerevole[93]. L'esistenza di chiare testimonianze sul funzionamento dell'ufficio-archivio bolognese rende particolarmente evidenti le prassi di conservazione e gestione di tali serie d'ambito giudiziario[94], lasciando peraltro intravedere quello che poteva essere l'esito delle prescrizioni presenti in molti statuti cittadini tardo-medievali e di Età moderna circa la documentazione prodotta da giudici e notai *ad maleficia*, laddove prevedevano la consegna di materiale giudiziario (*libri* o, più raramente, *acta maleficiorum*, *libri* di sentenze, come pure elenchi di condanne e assoluzioni) alle rispet-

[89] Sull'ufficio bolognese dei Memoriali v. G. Tamba, *I memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVII (1987), nn. 2-3, pp. 235-290 e Id., *Un archivio notarile?* cit., pp. 42-50; v. anche i riferimenti presenti in Berengo, *Lo studio degli atti notarili* cit., pp. 156-158; sull'istituzione in Bologna dell'ufficio del Registro nel 1452 e sui suoi successivi sviluppi v. Tamba, *Un archivio notarile?* cit., pp. 50-68. Sull'attuale consistenza della rispettiva documentazione archivistica v. *Archivio di Stato di Bologna* cit., pp. 578-579, 618-619.

[90] Tamba, *Un archivio notarile?* cit., pp. 77-95 e *Archivio di Stato di Bologna* cit., p. 618.

[91] Tamba, *Un archivio notarile?* cit., pp. 41-42, 95-96.

[92] Ivi, pp. 68-77.

[93] *Archivio di Stato di Bologna* cit., pp. 571-572; Romiti, *L'*armarium Comunis cit., nonché i riferimenti, anche bibliografici, presenti in G. Tamba, *Gli atti di giurisdizione civile nella* Camera Actorum *del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*, edito nel presente volume, testo corrispondente alle note 1-4, con richiami anche alla documentazione giudiziaria prodotta dal Capitano del popolo.

[94] Si veda *supra* la nota 88.

tive *camere* degli atti, forse anche in relazione alle competenze finanziarie e d'ambito patrimoniale di quegli uffici[95]. Per questo specifico rispetto, *camere* e *armaria* si trovavano quindi a svolgere funzione di 'archivio-*thesaurus*' di destinazione di atti e registri, finalizzata quindi alla difesa dei diritti del Comune – come ad esempio quello di esigere le multe comminate in sede giudiziaria –, oltre che quella di 'archivio-sedimento' di supporto all'attività giudiziaria stessa. Un ulteriore e non secondario motivo d'interesse per la conservazione in strutture pubbliche di documentazione d'ambito criminale è costituito dalla frequente provenienza forestiera dei notai *ad maleficia*, le cui scritture in assenza di obblighi di versamento sarebbero con ogni probabilità finite fuori dalla portata di eventuali interessati a richiederne copia[96]. Dal secondo quarto del Cinquecento, a proseguire di fatto l'attività di giudici e notai *ad maleficia* della *curia* podestarile bolognese fu il tribunale detto del Torrone, la cui cancelleria venne affidata dal 1563 al Monte di pietà cittadino, che l'ebbe in gestione nominando i notai attuari e conservandone l'archivio, finché nel 1802 questo venne concentrato nel Grande archivio degli atti civili e criminali[97].

A fronte delle migliaia di registri giudiziari criminali di cui si è detto, ben diversa appare la realtà che caratterizza la documentazione giudiziaria bolognese d'ambito civile di Età medievale, la cui tradizione in originale era garantita prevalentemente dalla conservazione presso gli stessi notai attuari, ai quali la normativa tre-quattrocentesca imponeva del resto di versare alla Camera solo copie autentiche di sentenze ed atti ad esse assimilati, i cui resti costituiscono oggi il fondo *Giudici ai dischi in materia civile*[98].

---

[95] Si vedano ad esempio i casi di Genova, Savona, Milano, Cremona, Perugia, Foligno, Assisi, Città di Castello, Gubbio, Reggio Emilia, Padova e Treviso citati alle note 57, 70, 75, 81, 131, 201, 224, 232, nonché le considerazioni espresse *infra*, testo corrispondente alle note 242 ss. Riflessioni in tal senso, relativamente ai domìni sabaudi, sono svolte in Curletti - Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico»* cit., testo citato *supra* alla nota 49.

[96] Con specifico riferimento al caso bolognese, v. le riflessioni contenute in Tamba, *Gli atti di giurisdizione civile* cit., testo corrispondente alla nota 15.

[97] T. Di Zio, *Il tribunale criminale di Bologna nel secolo XVI*, in Pro tribunali sedentes cit., pp. 125-135. In particolare, si previde che i notai preposti ai singoli «scabelli» conservassero i rispettivi atti per 20 anni prima di versarli all'archivio costituito dal Monte di pietà (v. F. Boris - T. Di Zio, *Il Grande archivio degli atti civili e criminali di Bologna*, in *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, a cura di L. Borgia - F. De Luca - P. Viti - R. M. Zaccaria, 4 voll., Lecce, Conte, 1995, I, pp. 269-290, in particolare p. 276).

[98] Si vedano *Archivio di Stato di Bologna* cit., p. 572 e l'accurata analisi contenuta in Tamba, *Gli atti di giurisdizione civile* cit.; v. anche F. Bonaini, *Gli archivi delle provincie dell'Emilia e le loro condizioni al finire del 1860*, Firenze, Cellini, 1861, pp. 15-16, 20-21 e in particolare p. 16, nota 1, con riferimento proprio alla documentazione dei secoli XIV-XVI oggi costituente la serie

Anche in riferimento all'Età moderna appare di grande rilievo il ruolo dei notai attuari nella tradizione della documentazione giudiziaria d'ambito civile[99]. Ben diverso ne è stato tuttavia l'esito, sfociato nella conservazione del materiale che attualmente costituisce l'imponente fondo *Tribunali civili*: tramandato come archivio del *Tribunale di rota*, secondo l'ipotesi di Francesca Boris e Tiziana Di Zio esso «raccoglieva in realtà tanto gli atti dei notai

Atti, *decreti e sentenze* del fondo *Giudici ai dischi in materia civile*, nonché ai registri del 1287 contenuti nell'unità archivistica 17 del fondo *Ufficio del giudice ai beni dei banditi e ribelli* (su cui v. G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2003, p. 468). Una prassi non dissimile era seguita in Età moderna dai notai attuari dei danni dati dipendenti dal giudice dell'Orso (v. *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae*, 2 voll., Bononiae, ex typographia Constantini Pisarri, 1735-1737, I, pp. 372-373, rubr. CLXXXVII, «De officio notariorum maleficiorum parvorum», § 1 «Notarii damnorum datorum ubi, quando et qualiter teneantur proprium officium exercere»).

[99] Gli statuti bolognesi di Età moderna stabilivano che i notai dovessero conservare gli atti originali e rilasciare copia ai richiedenti, «retento originali penes se» («Et omnia acta et sententias scribere quae et quas coram eis fieri occurrerint occasione dicti sui officii clare, distincte et aperte, sub suis mensibus et horis, ubi de horis tractaretur, successive et ordinate et prout ea processerint, et de eis dare copiam cuicunque petenti, dum tamen sua interesse iuraverit vel eius pro quo copia peteretur, facta ei solutione de eo, quod pro praedictis solvi deberet, originali semper penes eum retento, quem volumus nullo modo accomodari», *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae* cit., I, p. 23, rubr. XI, «De officio notariorum praesidentium ad causas civiles et disca palatii», § 3; «Teneantur etiam praedicta acta, deposito pronunciationis seu sententiae salario, exhibere et dare iudici coram quo causa ventilatur et etiam cuicunque consultori ad petitionem partis, retento originali penes se, quod originale nemini tradere vel exhibere debeat», ivi, I, p. 175, rubr. LXXIV, «De instrumentis et actis in scriptis redigendis et ipsorum copia facienda», § 13). Gli stessi notai erano tenuti a consegnare alla Camera «decisiones» e sentenze «in publica forma» (ivi, I, p. 24, rubr. XI, § 5 «Omnes notarii teneantur registrare in publicam formam et dimittere ad Cameram Bononiae quascumque sententias definitivas de summa librarum vigintiquinque»), nonché i registri che dalla fine del Cinquecento davano sintetico conto dell'andamento delle cause, onde evitare che nella trasmissione da una corte all'altra o da un grado di giudizio a un altro si verificassero confusioni o dispersioni di atti originali, affidati alla stretta custodia dei notai attuari; si vedano in proposito le costituzioni del governatore pontificio Francesco Sangiorgi del 28 luglio 1578, ivi, II, pp. 154-163, provisio XXXVIII, «Constitutiones editae super registris processuum conficiendis ac aliis etc.», § 1 «Perniciosum est litigantibus registra processuum in causis non fieri» e § 2 «Causa huius provisionis»: «Nos (...) sequuti stilum et morem Romanae Curiae, in qua semper processuum causarum vel registra vel extractus conficiuntur, eius fuerunt sententiae ut etiam in hac civitate coram quibuscumque iudicibus omnium actorum gestorum et productorum in causis fierent registra sive extractus, considerantes quod hac ratione omnia suo loco congruo ordine disponentur et integre in unum cogentur, ita quod et procuratores et advocati et iudices facile poterunt ex eis veritatem et iustitiam perscrutari atque elicere»; § 23 «Registra causarum sic confecta debent tradi iudicibus et partibus accomodare»; § 34 «Causa finita, processus restitui debet notario de illo rogato. Qui in libris actorum mentionem facere debet de qualibet traditione et commodatione processus et eius restitutione. Notarius dictum processum recipiens tenetur eamdem mentionem facere in actis»: «ita et taliter quod semper certa notitia haberi possit ubi et penes quem dicti processus existant».

rotali quanto quelli del foro legatizio, così come l'attività degli uni si era intrecciata con quella degli altri»[100]. Alla loro attenta valutazione del ruolo dei notai quali conservatori della memoria non è inoltre sfuggito come essi avessero iniziato a depositare i propri atti presso l'Archivio pubblico solo nel corso del Settecento e come ancora al tempo della soppressione del Tribunale di rota decretata a inizio Ottocento dal governo francese vi fossero atti giudiziari civili sparsi negli archivi dei singoli attuari[101], lasciando quindi ipotizzare che, nella forma in cui lo conosciamo, l'attuale fondo *Tribunali civili* possa essere considerato il frutto di una produzione documentaria d'ambito notarile d'Età moderna, sedimentata poi nel tardo Settecento sino ad assumere forma definitiva solo nei primi anni del secolo XIX[102].

La complessità del caso della città di **Roma** si caratterizza per la presenza di una pluralità di Collegi notarili e per la speculare assenza di un unico archivio di concentrazione, non essendovi prevista l'applicazione della *Sollicitudo pastoralis officii* del 1588[103]. Che la conservazione delle scritture notarili fosse di norma garantita dal passaggio di quelle dei notai defunti ai successori risulta già codificato nelle riforme quattrocentesche degli statuti del Collegio dei notai romani, i quali stabilivano che in assenza di eredi le dette scritture venissero conservate nella sacrestia della chiesa di Santa

[100] F. Boris - T. Di Zio, *La Rota di Bologna. Lineamenti per una storia istituzionale*, in *Grandi tribunali e rote* cit., pp. 131-154, citazione a p. 153.

[101] Ivi, pp. 153-154 e Boris - Di Zio, *Il Grande archivio* cit., pp. 271-274, 277-280; v. anche F. Boris, *Una crescente oscurità. Archivi di tribunali di commercio fra Medioevo ed Età moderna*, edito nel presente volume, testo corrispondente alla nota 24.

[102] Boris - Di Zio, *Il Grande archivio* cit., pp. 280-290 e le *Note istituzionali* premesse all'inventario del fondo *Tribunali civili. Tribunale di Rota e Foro civile del legato (1503-1803)*, consultabile presso la sala di studio dell'Archivio di Stato di Bologna (II.139).

[103] I. Lori Sanfilippo, *Appunti sui notai medievali a Roma e sulla conservazione dei loro atti*, in *Notariato e archivi dei notai* cit., pp. 21-39, in particolare p. 34 ed Ead., Constitutiones et Reformationes *del Collegio dei notai di Roma (1446). Contributi per una storia del notariato romano dal XIII al XV secolo*, Roma, Società romana di storia patria, 2007, pp. 115-116. Si consideri comunque che dal 1625 fu attivo il grande archivio voluto da papa Urbano VIII allo scopo di conservare le copie degli atti rogati dai notai romani, ma nel quale finì non di meno per essere raccolta anche documentazione notarile originale. Il cosiddetto Archivio Urbano, formalmente versato presso l'Archivio di Stato di Roma negli anni Ottanta del XX secolo, è attualmente ancora conservato presso l'Archivio capitolino (v. L. Guasco, *L'Archivio storico capitolino*, Roma, Istituto nazionale di studi romani, 1946; *Archivio di Stato di Roma*, in *Guida generale* cit., III, pp. 1021-1279, in particolare pp. 1211-1212; M. Franceschini, *L'Archivio storico capitolino e il problema degli strumenti di ricerca*, in *Archivi e archivistica dopo l'Unità*, atti del convegno di studi [Roma, 12-14 marzo 1990], Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, pp. 278-296; Lori Sanfilippo, Constitutiones et Reformationes cit., pp. 118-119 e *ad indicem*; E. Mori, *L'Archivio generale Urbano*, in *Repertorio dei notari romani dal 1348 al 1927 dall'*Elenco *di Achille Francois*, a cura di R. De Vizio, Roma, Fondazione Marco Besso, 2011, pp. XXXIII-XLII).

Maria in Aracoeli[104]. Per quanto concerne l'Età moderna, concentrando la nostra attenzione su pochi casi peraltro significativi, particolare interesse assumono le vicende del Collegio degli scrittori dell'Archivio della Curia romana, istituito da Giulio II nel 1507[105], nonché l'importante riforma del Collegio dei notai capitolini, riordinato da Sisto V nel 1586[106]. Delle scritture prodotte nei trenta uffici notarili in cui quest'ultimo Collegio si articolava e tramandate sino a fine Ottocento di notaio in notaio, si conservano presso l'Archivio di Stato di Roma circa 30.000 unità archivistiche, la gran parte delle quali nel fondo *Notai capitolini*, ancora significativamente organizzato 'per ufficio' notarile, mentre oltre 3.000 unità – di contenuto giudiziario – sono andate invece a costituire il fondo *Tribunale civile del Senatore*, magistrato del quale i trenta notai erano attuari[107]. In realtà, i due fondi in questione sono il frutto di una 'separazione' delle carte d'ambito privato da quelle di contenuto giudiziario prodotte dai singoli uffici, attuata in un'epoca molto più recente rispetto alla soppressione dello stesso tribunale del Senatore, decretata da Pio IX nel 1847, e successiva anche alla creazione in Roma dell'Archivio notarile distrettuale postunitario, in quanto realizzata solo all'atto del versamento della documentazione notarile romana presso l'Archivio di Stato, a partire dalla prima metà del Novecento[108]. In

[104] Lori Sanfilippo, *Appunti sui notai medievali* cit., in particolare pp. 22, 28-32 ed Ead., Constitutiones et Reformationes cit., pp. 33-34, 103-105, nonché l'edizione delle *Constitutiones et Reformationes*, a p. 77: «De prothocollis et scripturis notariorum mortuorum conservandis. Rubrica LXII. Item quod, mortuo notario, teneantur proconsules, correctores et scriptor notariorum Urbis infra octo dies a die scientie ordinare ut prothocolla et scripture publice notarii mortui reclaudantur in aliquam cassam duabus clavibus clausam, ex quibus unam teneant hii ad quos spectant prothocolla et aliam correctores (...). Et heredes tabellionis, aut hii ad quos prothocolla spectarent, infra duos dies post obitum dicti mortui teneantur prefatis officialibus denuntiare et omnes libros exhibere (...). Que casse, si heredes apud quos prothocolla remanserunt fuerint notarii in eorum domibus, alias casse prefate poni debeant in sachristia Araceli».

[105] M. L. San Martini Barrovecchio, *Il Collegio degli scrittori dell'Archivio della Curia romana e il suo ufficio notarile (secoli XVI-XIX)*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1983, pp. 847-872; v. anche i riferimenti presenti in Lori Sanfilippo, *Appunti sui notai medievali* cit., pp. 32-33 ed Ead., Constitutiones et Reformationes cit., pp. 110-111, 116.

[106] Lori Sanfilippo, Constitutiones et Reformationes cit., pp. 116-117, nonché *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1213-1216.

[107] *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1130-1132, 1213-1216.

[108] R. Pittella, *Una storia di carte. Gli archivi della reverenda Camera apostolica tra XVI e XIX secolo*, tesi di dottorato di ricerca in Istituzioni e archivi, Università degli studi di Siena, XX ciclo, pp. 203-243, anche con riferimento a O. Verdi, «Hic est liber sive prothocollum». *I protocolli del Collegio dei trenta notai capitolini*, in «Roma moderna e contemporanea», XIII (2005), nn. 2-3, pp. 427-473.

effetti, quando gli archivisti di Stato recuperarono il materiale in questione dall'Archivio notarile distrettuale, per trasferirlo nei depositi situati presso l'antico monastero benedettino di Campo Marzio, non tennero conto della provenienza notarile del materiale stesso, provenienza che peraltro doveva aver costituito tra le carte un peculiare vincolo di natura archivistica, e non lo ricondussero al fondo *Notai capitolini*, considerandolo, come detto, parte di un archivio giudiziario. Addirittura, nel momento in cui, ancora negli anni Sessanta del secolo scorso, venne messo mano al materiale giudiziario proveniente dagli studi dei notai capitolini Delfini e Buttaoni – documentazione risalente al XVI secolo e versata solo nel 1935, ovvero al momento della cessazione dei rispettivi uffici, assieme ai protocolli notarili –, tale materiale venne giudicato «confuso» e anch'esso ricondotto all'ottocentesco fondo *Tribunale del Senatore* o a costituire 'fondi giudiziari' non altrimenti esistenti[109]. Permangono invece incertezze sull'esito dell'archivio del Collegio degli scrittori dell'Archivio della Curia romana, che secondo un inventario del 1704 conservava già a quell'epoca oltre 2.500 unità archivistiche, risalenti al primo Cinquecento e attualmente reperibili solo in minima parte presso l'Archivio di Stato di Roma[110]. Significativamente, le medesime incertezze riguardano la documentazione prodotta nell'ambito del Tribunale della Segnatura, del quale i notai dell'Archivio della Curia romana furono attuari sin dal 1659, documentazione che in piccola parte è oggi ricondotta ai fondi *Tribunale della segnatura di grazia e giustizia* e *Notai del tribunale della segnatura* dell'Archivio di Stato di Roma[111]. Come sta inoltre emergendo da alcune recenti indagini, la tradizione documentaria d'ambito notarile dovette svolgere un ruolo determinante anche nel caso dell'organizzazione e conservazione delle carte prodotte nel contesto dell'attività di magistrature afferenti alla reverenda Camera apostolica e dotate di competenze giudiziarie[112].

---

[109] Si veda *supra* la nota precedente, nonché i riferimenti contenuti in E. Aleandri Barletta, *Problemi e difficoltà di un trasferimento. Alcuni fondi dell'Archivio di Stato di Roma da Campo Marzio all'EUR*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXI (1971), n. 1, pp. 65-93, in particolare pp. 72-74.

[110] San Martini Barrovecchio, *Il Collegio degli scrittori* cit., pp. 865-866 e *Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1212.

[111] San Martini Barrovecchio, *Il Collegio degli scrittori* cit., pp. 863-864, 866 e *Archivio di Stato di Roma* cit., pp. 1126-1127.

[112] Pittella, *Una storia di carte* cit., nonché, nel presente volume, Id., *«A guisa di un civile arsenale». Carte giudiziarie e archivi notarili a Roma nel Settecento*.

Nei territori dello **Stato pontificio** – fatta eccezione per le città di Roma e Bologna, delle quali si è detto – un vero e proprio spartiacque nella conservazione della memoria notarile è costituito, com'è noto, dalla legislazione sistina del 1588[113]. In luogo di una generalizzata conservazione delle scritture di notaio in notaio successore o di alcune rilevanti eccezioni, costituite ad esempio dagli archivi notarili quattrocenteschi di Perugia e Urbino[114], ma anche dal tentativo d'istituire in Faenza un *Officium depositarie* degli atti giudiziari civili già nel corso del Cinquecento [115], Sisto V

[113] Per il testo della bolla *Sollicitudo pastoralis officii* di Sisto V e del bando del cardinale Enrico Caetani v. *Bullarum*, *privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio... opera et studio Caroli Cocquelines*, t. V, p. I, Roma, Gerolamo Mainardi, 1751, pp. 15-17 (1588 agosto 1°) e *Bando sopra l'osservanza dell'ordinationi dell'archivii eretti da N. S. Sisto papa V in tutte le città, terre e luoghi mediate e immediate soggetti alla S. Sede Apostolica*, Roma, eredi d'Antonio Blado stampatori camerali, 1588 (1588 settembre 12), un esemplare in Archivio di Stato di Roma, d'ora in poi ASRoma, *Archivio Camerale. II. Notariato*, reg. 1, cc. 13-20, «Bando generale sopra gli archivi dello Stato ecclesiastico»; v. anche *Dagli archivi perugini e umbri: disposizioni per la tutela delle carte*, a cura di M. G. Bistoni Colangeli, in P. Angelucci, *Breve storia degli archivi e dell'archivistica*, Perugia, Morlacchi, 2008², pp. 111-155, in particolare pp. 138-139 e F. Briganti, *L'Umbria nella storia del notariato italiano. Archivi notarili nelle province di Perugia e Terni*, Perugia, Grafica di Salvi e C., 1958, pp. 226-229. Sui due provvedimenti normativi v. J. Grisar, *Notare und Notariatsarchive im Kirchenstaat des 16. Jahrhunderts*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, IV: *Archives Vaticanes*, *Histoire ecclésiastique*, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1964, pp. 251-300, in particolare pp. 282 ss; E. Lodolini, *Gli archivi notarili delle Marche*, Roma, Associazione nazionale archivistica italiana, 1969, pp. 9-11; M. L. San Martini Barrovecchio, *Gli archivi notarili sistini della provincia di Roma*, in «Rivista storica del Lazio», 2 (1994), pp. 293-320, in particolare pp. 293-302 e i riferimenti contenuti in A. Giorgi - S. Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur. *Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo ed Età moderna*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attvità culturali-Università degli studi di Trento, 2009, pp. 1-110, in particolare le pp. 92-93; M. Severi, *Magistrature giudiziarie a Todi tra Antico regime e Restaurazione. Istituzioni e documentazione*, Perugia, Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 2006, in particolare pp. 72 ss; Pittella, *Una storia di carte* cit., pp. 29 ss. Più in generale, sulle riforme che incisero profondamente sugli assetti istituzionali e amministrativi dello Stato pontificio a fine Cinquecento, v. le riflessioni contenute in P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982, in particolare pp. 167-207.

[114] *Archivio di Stato di Perugia*, in *Guida generale* cit., III, pp. 473-510, in particolare p. 501 (v. anche *Dagli archivi perugini e umbri* cit., pp. 134-136) e *Sezione di Archivio di Stato di Urbino*, ivi, pp. 577-580, in particolare p. 579; sull'archivio notarile urbinate, istituito ancora in epoca ducale, a inizio Quattrocento, v. anche *infra* la nota 127.

[115] Sull'*Officium depositarie actorum civilium* faentino v. *Magnificae civitatis Faventie ordinamenta novissime recognita et reformata ac in lucem edita*, Faventiae, per Ioannem Mariam de Simonetis, 1527, p. XIII, libro II, rubr. 19, «De Officio depositarie actorum civilium. Quom acta publica causarum civilium (ut longa docuit experientia) que per notarios tribunalium finito eorum officio male custodiuntur et conservantur, quom quandoque ipsi notarii ad civilia dividant inter se ipsa acta, filtias et manualia, et sic difficile haberi possunt, quandoque per negligentiam aut mortem ipsorum notariorum de eis rogatorum ipsa acta pereunt et destruuntur et

previde la creazione di una rete di archivi pubblici destinati a conservare – senza eccezioni! – le carte prodotte dai notai defunti e le copie delle scritture di quelli viventi, prefigurando così una doppia linea di conservazione generalizzata[116]. La progressiva istituzione di archivi tanto in città quanto in «terre, castelli e luoghi» finì di fatto per creare un sistema capillare di conservazione, affidato al controllo di un prefetto – ben 411 erano gli archivi all'inizio del Settecento[117] –, sistema che presupponeva la scelta di non concentrare le carte in pochi grandi archivi del tipo di quelli che negli stessi anni venivano istituiti in Toscana[118], ma di organizzarne comunque la tenuta in strutture pubbliche comunitative. Tale sistema, destinato sostanzialmente a resistere anche oltre i tentativi di accentramento posti in essere in età napo-

quod peius est forte aliquando occultantur in grave damnum et praeiudicium quorum interest, eapropter ad publicam et privatorum utilitatem providendum duximus, prout in pluribus dignis civitatibus extitit provisum et ordinatum, statuimus et ordinamus quod fiat officium depositarie dictorum civilium actorum in loco publico et condecenti (...). Et quod teneantur omnes notarii ad civilia deputati ad tribunalia tam praetoris Faventiae quam iudicis appellationum Faventiae et officialium custodiae et gabellarum dictae civitatis, finito eorum officio semestri vel annali, suas filtias, manualia et acta publicare et illas et illa tradere et consignare notariis deputatis ad dictum Officium depositarie integre et absque ulla diminutione et fraude infra terminum decem dierum a die finiti eorum officii» (v. il medesimo capitolo statutario nel commento settecentesco di Domenico Zauli, in *Dominici de Zaulis patricii Faventini archiepiscopi Theodosiae... observationes canonicae*, *civiles*, *criminales et mixtae non solum statutis civitatis Faventiae*, *sed iuri Communi accomodatae*, I, Romae, typis et sumptibus Hieronymi Mainardi, 1723, pp. 144-146). Sulla presenza dagli ultimi anni del XVI secolo in Faenza di un archivio notarile, nel quale ancora al tempo di Francesco Bonaini si conservava «una notevole collezione di atti civili, di tempo più antico, voglio dire dei secoli XVI, XVII e XVIII (...) come dimenticata», v. *Sezione di Archivio di Stato di Faenza*, in *Guida generale* cit., III, pp. 897-919, in particolare p. 907; Bonaini, *Gli archivi delle provincie dell'Emilia* cit., p. 75 e *Faenza*, in *Gli archivi della storia d'Italia*, I, a cura di G. Mazzatinti, Rocca San Casciano, Cappelli, 1897-1898, pp. 262-268, in particolare p. 263. Una situazione non dissimile rilevava lo stesso Bonaini nel caso dell'Archivio notarile di Imola: «altre collezioni di carte, estranee a quell'ufficio (*sic*) vi si conservano del pari, e sono: l'una, i libri e registri dello stato civile ai tempi del Regno italico; l'altra, una copiosa serie di processi in cause civili e le filze dei notari attuari, dall'anno 1515 in poi. Molte altre di queste carte spettano all'ufficio del giusdicente di quella città. Per ultimo non va trascurato come in esso archivio siano raccolti gli atti notarili non solo, ma ben anche un buon numero di processi civili del Comune di Doccia (*sic*, per Dozza)» (cfr. Bonaini, *Gli archivi delle provincie dell'Emilia* cit., p. 82 con *Archivio di Stato di Bologna* cit., pp. 597-598, *Podesteria e pretura di Imola* [1422-1796], «atti processuali frammisti a sentenze in ordine prevalentemente cronologico secondo i nominativi dei notai cancellieri»; *Sezione di Archivio di Stato di Imola*, in *Guida generale* cit., I, pp. 646-653, in particolare pp. 650-651 e R. Galli, *Imola*, in *Gli archivi della storia d'Italia*, I cit., pp. 155-208, in particolare p. 177).

[116] Si vedano i riferimenti citati *supra* alla nota 113.

[117] San Martini Barrovecchio, *Gli archivi notarili sistini* cit., pp. 302-307; v. anche S. Lepre, *Archivi diversi conservati negli archivi comunali*, in «Rivista storica del Lazio», VI (1998), pp. 143-173, in particolare pp. 171-173. Per l'analisi di un caso v. R. Di Giovannandrea, *L'Archivio notarile di Monterotondo in Sabina*, tesi di dottorato di ricerca in Storia e archeologia del Medioevo, Istituzioni e archivi, Università degli studi di Siena, XXII ciclo.

[118] Si veda *infra* il testo corrispondente alle note 163 ss.

leonica e parzialmente anche dopo la Restaurazione con la riforma del 1822, com'è altrettanto noto avrebbe finito per rimanere in vigore sino all'Unità e ad avere conseguenze sul sistema di conservazione delle scritture notarili ben dentro il XX secolo[119]. Pur in presenza di una normativa comune, stante l'estrema varietà delle situazioni esistenti nelle diverse membra dello Stato pontificio, nonché la lentezza del processo d'istituzione degli archivi in questione, anche dinanzi a comprensibili resistenze notarili, è difficile individuare elementi unificanti nelle vicende conservative che li interessarono. Cercheremo quindi di focalizzare l'attenzione almeno sui più evidenti.

Esaminando le descrizioni inventariali degli attuali 'fondi' notarili e giudiziari d'Antico regime conservati negli archivi umbri, romagnoli e marchigiani, emerge in molti casi con chiarezza una loro comune origine dal frazionamento ottonovecentesco di complessi documentari unitari di carte notarili di natura privata e giudiziaria, come nel rilevante caso di Perugia, ove la conservazione dell'Archivio pubblico era affidata al Collegio dei notai[120], ma anche a Foligno[121], Narni[122],

[119] Lodolini, *Gli archivi notarili delle Marche* cit., pp. 12 ss; Ancarani, *L'ordinamento del notariato* cit., pp. 317-334; San Martini Barrovecchio, *Gli archivi notarili sistini* cit., p. 308 e Lodolini, *Organizzazione e legislazione* cit., pp. 141-142.

[120] Ancora nel 1785 l'Archivio del Collegio dei notai, appaltatore delle cancellerie civili perugine sin dal 1597, conservava documentazione giudiziaria d'ambito civile disposta 'per notaio', nell'ordine in cui gli stessi notai attuari avevano effettuato i rispettivi versamenti al termine dei loro uffici (v. C. Cutini, *L'amministrazione della giustizia nella provincia di Perugia e dell'Umbria: istituzioni e documentazione processuale*, in Pro tribunali sedentes cit., pp. 31-55, in particolare pp. 48-49), mentre un nuovo ordinamento venne dato alle carte nel 1787 (v. G. Degli Azzi, *Perugia. Archivio giudiziario antico*, in *Gli archivi della storia d'Italia*, V, Rocca San Casciano, Cappelli, 1907, pp. 5-23 in particolare pp. 5-6). Tracce dell'antico sistema di ordinamento delle carte giudiziarie 'per notaio' sono presenti a tutt'oggi tra le filze della copiosa *Miscellanea di atti giudiziari* conservata presso il locale Archivio di Stato e comprendente al proprio interno documentazione notarile privata e giudiziaria (v. Cutini, *L'amministrazione della giustizia* cit., p. 51, nota 61; *Archivio di Stato di Perugia* cit., p. 496 e l'omonima voce all'interno di www.archivi-sias.it; sull'attuale fondo notarile perugino v. *Archivio di Stato di Perugia* cit., pp. 501-502).

[121] Evidente appare la commistione tra carte notarili private e giudiziarie d'ambito civile, a suo tempo prodotte da notai locali (v. *Statuta civitatis Fulginiae*, [Fulginei, per Vincentium Cantagallum et Augustinum Colaldum, 1563-1567], cc. 12v-13v, libro I, cap. 14, «De electione et officio notariorum causarum civilium»), presente nei fondi *Magistrature giudiziarie* e *Atti dei notai del mandamento di Foligno*, così come illustrati in F. Baldaccini, *Foligno*, in *Gli archivi dell'Umbria*, Roma, Ministero dell'interno, 1957, pp. 99-112, in particolare pp. 103-104 e in *Sezione di Archivio di Stato di Foligno*, in *Guida generale* cit., III, pp. 511-520, alle pp. 514 e 516-517; del resto, la più recente descrizione presente nel Sistema informativo degli Archivi di Stato ha ricondotto proprio al fondo *Archivio notarile* la corposa serie di *Atti civili*, già ascritta al fondo *Magistrature giudiziarie* nella *Guida generale* (v. www.archivi-sias.it, voce *Sezione di Archivio di Stato di Foligno*).

[122] Una consistente mole di documentazione giudiziaria civile e criminale risalente alla prima Età moderna era conservata ancora alla metà del Novecento presso l'Archivio notarile mandamentale di Narni (v. E. Lodolini, *Narni*, in *Gli archivi dell'Umbria* cit., pp. 125-135, in particolare pp. 126-127).

Macerata, Camerino[123], Todi[124], Casteldurante (Urbania), Cagli[125], Pesaro[126], Urbino[127] e Forlì, ove la normativa statutaria contrapponeva espressa-

[123] Agli esemplari casi di Macerata e Camerino dedica un'acuta riflessione, centrata proprio su tali commistioni, P. Cartechini, *Due fondi giudiziari maceratesi: l'archivio della Curia generale della Marca e quello della Rota. Vicende e problemi*, in Pro tribunali sedentes cit., pp. 81-94, in particolare p. 88. Sugli archivi maceratesi v. anche *infra*, testo corrispondente alle note 136-138. Sul caso di Camerino v. anche i riferimenti presenti in *Sezione di Archivio di Stato di Camerino*, in *Guida generale* cit., II, pp. 737-752, in particolare pp. 740, *Podestà poi Pretore*, *Giudice degli appelli e Luogotenente di Camerino*, e 746-747, *Archivi notarili*; Lodolini, *Gli archivi notarili delle Marche* cit., pp. 109-113; Severi, *Magistrature giudiziarie a Todi* cit., pp. 78-79; Ead., *Magistrature e carte giudiziarie a Todi* cit., testo corrispondente alla nota 25.

[124] Sul caso tuderte v. l'ampia analisi condotta in Severi, *Magistrature giudiziarie a Todi* cit., in particolare pp. 69 ss ed Ead. *Magistrature e carte giudiziarie a Todi* cit., nonché il riferimento contenuto in S. Ferri, *Da Macerata Feltria a Tomba di Senigallia: l'attività dei cancellieri nei tribunali del Ducato d'Urbino*, in *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche* cit., pp. 257-280, in particolare p. 272.

[125] Sui casi di Casteldurante (Urbania) e Cagli si sofferma Ferri, *Da Macerata Feltria* cit., pp. 272-274; su Cagli v. anche Giorgi - Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur cit., pp. 95-96.

[126] Sulla conservazione nell'antico Archivio della città di Pesaro, succeduto a un più antico «offitio del Registro», di documentazione notarile privata e giudiziaria – quest'ultima ancor oggi afferente al fondo *Archivio pubblico della città di Pesaro* del locale Archivio di Stato (v. *Archivio di Stato di Pesaro*, in *Guida generale* cit., III, pp. 551-583, in particolare pp. 559-560) – v. i *Capitoli dell'Archivio della città di Pesaro*, Pesaro, Giovanni Paolo Gotto, 1657, pp. 5-10, «Archivio», n. 1: «Che tutti i notarii, ancorché privilegiati o dipendenti da qualsisia persona che con qualsivoglia facoltà si rogaranno nell'avvenire d'instrumenti o contratti perpetui di qualunque sorte, così dentro alla città come nel distretto, territorio o contado, tra qualsivoglia sorte di persone, etiandio forastiere, ecclesiastiche e luoghi pii, debbano fra il termine di due mesi dal giorno del rogito estrahere una copia de verbo ad verbum in ciascheduno instromento simile a quello che resterà nel loro protocollo, scritta in netto, senza cassature dolose e senza foglio o spatio bianco, parimente vitioso, sottolineando i nomi de' contrahenti, e quella collationata e sottoscritta da loro consegnarla in Archivio, facendo vedere nello stesso tempo all'archivista nel suo protocollo o quinternetto di esso l'originale in netto dell'instromento copiato»; n. 9: «Che ciascuna persona di qualsivoglia grado, stato o condittione, che in qualunque modo, titolo e causa etiandio onerosa di compra o d'altro, havesse appresso di sé protocolli e rogiti di qualsivoglia sorte, libri d'atti civili e ogni altra scrittura originale spettante all'offitio del notariato, debba nel termine di dieci giorni da quello della publicatione de' presenti capitoli haverne data distinta nota de' sudetti libri, protocolli e scritture all'archivista e quando sarà dal medemo interpellato debba dentro ad un altro termine di dieci giorni portarli e consegnarli in Archivio»; pp. 16-22, «Notarii», n. 8: «Che tutti i notari e altri che sono stati cancellieri, actuarii al civile del podestà, vicario d'appellatione, luogotenente, foro mercantile, capitano del porto, capitano generale e in qualsivoglia altro uffitio e tribunale di questa città e loro heredi successori debbano nel termine di dieci giorni dopo la publicatione di questi capitoli portare e con effetto consegnare in Archivio tutti i libri degli atti civili, filze e scritture di ogni sorte prodotte negli atti loro»; n. 9: «Il simile dovrà osservare ed esseguire nell'avvenire sotto le medeme pene ciaschedun'altro notaro che è di presente o sarà nell'avvenire attuario o cancelliere civile ne' tribunali sudetti, due mesi però dopo finito il tempo del suo uffitio». Il versamento da parte dei notai attuari pesaresi dei rispettivi registri di atti civili in un apposito archivio era prescritto anche dai più antichi *Statuta civitatis Pisauri noviter impressa*, Pisauri, per Baldassarem quondam Francisci de Carthularis de Perusio, 1530, c. 11v, libro I, rubr. 67: «De officio notariorum super Archivio actorum deputatorum. Firmiter statuerunt quod notarii deputati ad civilia, eorum officio finito, teneantur deponere eorum libros actorum de quibus rogati fuerint dicto tempore eorum officii in Archivio super hoc deputato».

[127] Sull'Archivio urbinate v. *Capitoli dell'Archivio della città d'Urbino*, Urbino, Mazzantini e Ghisoni, 1636, pp. 10-14, «Scritture da consegnarsi nell'Archivio, overo registrarsi», n. 7: «Che

mente l'Archivio pubblico notarile all'archivio della comunità, definito «particulare», nel senso di privato[128]. Tra le scritture giudiziarie conservate in tali archivi pubblici d'Antico regime prevalgono gli atti civili prodotti da notai dei locali collegi[129], considerando che per la documentazione d'am-

gl'instrumenti, testamenti, contratti, rogiti, protocolli, originali e infilze de' notarii morti che si trovano in mano degli heredi e successori di qualsivoglia titolo et anco oneroso di compra o d'altro debbansi in termine di vinti giorni doppo la publicatione de' presenti ordini portare intieramente scritture et instromenti in Archivio (...)»; n. 8: «Che delli sodetti instromenti, testamenti e scritture che da' detti heredi e successori predetti saranno presentate in Archivio nel modo sodetto se ne facci subito alla presenza delli medesimi heredi e successori o d'altri per loro dal cancelliere di detto Archivio un inventario in un libro del medesimo offitio, nel quale si discrivino diligentemente la qualità e quantità di dette scritture, e del medesimo inventario se ne dia copia alli medesimi heredi e successori con il riceuto in fine di dette scritture da farsi dal medesimo cancelliere, acciò tanto meno si possano fraudare detti heredi e successori nel cavare le copie di dette scritture»; n. 14: «Che anco l'infilze e libri degli atti civili con li loro repertorii fatti fino alla publicatione delli presenti ordini, tanto de' notarii vivi quanto de notarii morti debbasi portare in Archivio come si è detto dell'altre scritture»; pp. 14-17, «Notarii fuori dell'Archivio», n. 10: «Che li notarii rogati d'atti civili un mese doppo finite le loro condotte siano tenuti consegnare tutti li libri e infilze degl'atti cartolati e sottoscritti da essi notarii con li loro repertorii al presidente, quali facci mettere in luogo appartato con li nomi de' notarii e nota dell'anno. Et occorrendone cavare copia, l'emolumento di esse sia del padrone di esse scritture, dandosi al notario del registro scrivente esse solamente la fattura della copia ad arbitrio del presidente, havendo consideratione dell'interesse del notario padrone delle scritture, che ha hoffitio con titolo oneroso; e doppo la morte di essi notarii la metà dell'emolumento si paghi agl'heredi e l'altra metà al notario del registro».

[128] Con riferimento alla normativa sistina, gli statuti forlivesi di primo Seicento prevedevano il mantenimento di un Archivio pubblico destinato ad accogliere documentazione notarile privata e giudiziaria, distinguendolo dall'Archivio 'privato' della comunità (*Statuta civitatis Forolivii*, Forolivii, apud Franciscum Surianum, 1615, pp. 30-31, libro I, rubr. XVIII: «De Archivio publico. Summa quidem atque laudabili prudentia Sixtus papa quintus felicis recordationis ordinavit fieri et eligi archivia publica in locis Status Ecclesiae ubi tunc non reperiebantur. Nulla enim bene ordinata res publica sive civitas est quae archivium huiusmodi non habeat ad recondenda in eo et perpetuo praeservanda instrumenta et scripturas publicas ac etiam quandoque privatas. Ideo, attendentes utilitati publicae et conservationi introductionis praedictae volumus Archivium publicum communitatis Forolivii perpetuis futuris temporibus manuteneri, solitisque capitulationibus regi et exerceri, illique opportune suo tempore de fideli custode sive archivista provideri (...). Et in eodem Archivii loco ordinate reponi omnino debeant omnia instrumenta et scripturae publicae, tam in civitate quam comitatu et districtu Forolivii celebratae, nec non etiam aliquae scripturae privatae iuxta ordinem et mandatum capitulationum desuper editarum; pariterque acta publica iudicialia semper in fine officii cuiuslibet pro tempore notarii actuarii ibidem recondantur, reservata tamen portione emulumentorum et mercedum ad dominum sive patronum banchi civilis spectantium, excipiuntur tamen instrumenta, acta publica aliaeque scripturae pro occasionibus et negotiis publicis communitatis et coram eius tribunali quomodolibet faciendae et celebrandae, ex quo conservari solent in archivio privato, sive secretaria communitatis»; libro I, rubr. XIX: «De archivio particulari communitatis. Communitas nostra, praeter publicum, habet et aliud peculiare archivium, secretariam appellatum, in quo custodiuntur omnes scripturae ad ipsam communitatem pertinentes»).

[129] Sui casi di Perugia, Foligno, Cagli, Casteldurante (Urbania), Pesaro, Urbino e Forlì v. *supra* il testo corrispondente alle note 120-128. Casi in cui la documentazione civile veniva

bito criminale la prassi e gli statuti prevedevano di frequente – come in altri contesti[130] – una linea di conservazione diversa dall'archivio pubblico notarile, affidandola bensì alle *camere* o agli *armaria* dei comuni[131], anche

conservata assieme a quella criminale sono peraltro segnalati in Ferri, *Da Macerata Feltria* cit., pp. 271-272.

[130] Si vedano *supra* il caso bolognese e gli altri citati alla nota 95.

[131] Si vedano, ad esempio, i casi umbri di Perugia (Cutini, *L'amministrazione della giustizia* cit., pp. 51-52), Foligno (*Statuta civitatis Fulginiae* cit., cc. 9v-11r, libro I, cap. 10: «De officio notarii maleficiorum et solutionibus per eum recipiendis. Statuimus et providemus quod notarius maleficiorum habeat et habere debeat ac recipere ab executore Camerae apostolicae dictae civitatis Fulginiae unum librum pro suo semestrali officio, sigillatum seu stampatum sigillo seu stampa Camerae apostolicae per singulas eius chartas et numeraliter signatum et chartulatum manu notarii Cammerae dictae civitatis, in quo scribere teneatur omnes processus inquisitionum, accusationum et denuntiationum, quas ex officio aut ad alicuius instantiam fieri contigerit et sententias desuper per praetorem ipsum ferendas et non in alio quovis libro, nec aliter, nec alio modo processus et sententias huiusmodi nullo modo scribere audeat vel presumat (...). Quem librum postea in fine sui officii teneatur et debeat consignare exactori Cammerae praefatae aut notario dictae Cammerae in publicam formam, tradendum postea per dictum exactorem aut notarium Cammerae successori notario maleficiorum pro pendentium expeditione»), Assisi (*Statuta magnificae civitatis Asisii*, Perusiae, per Hieronymum Francisci Baldassarris de Carthulariis, 1534, cc. 7r-8r, lib. I, rubr. 24: «Quod libri officialium ligentur et capitulentur et de officio notarii potestatis. Ne fraus et malitia in libris vel actis Communis civitatis predicte aliqua committatur imposterum, statuerunt et ordinaverunt quod omnes et singuli libri Communis Asisii de bonbicio dandi et assignandi tam officialibus forensibus potestatis quam capitanei ligari et capitulari et stampari stampa armis Communis Asisii in qualibet carta debeant expensis potestatis et capitanei. (...) Et notarii potestatis et capitanei accusationes maleficiorum et denunciationes recipere teneantur in scriptis, nisi forte inquirerent de aliquo maleficio vel delicto de quo ipsi potestas et capitaneus vel eorum iudices possent inquirere et procedere et alia utilia et opportuna facere pro Communi, secundum formam statutorum. (...) Qui notarii potestatis et capitanei teneantur et debeant omnes accusationes, inquisitiones, responsiones et defensiones cum petitionibus ipsorum scribere in quaterno seu libro et testes et dicta testium in causis maleficiorum. Dicta vero testium in maleficiis receptorum cuilibet volenti copiam restituat antequam potestas vel capitaneus vel iudices eorum de ipso maleficio faciant condemnationem. (...) Et teneantur et debeant dicti domini potestas et capitaneus restituere libros quindecim diebus ante finem eorum officii massario Communis Assisii»), Città di Castello (*Liber statutorum Civitatis Castelli*, Civitatis Castelli, per magistrum Antonium de Mazochis et Nicolaum et Bartolomeum fratres de Gucciis, 1538, c. 4r, lib. I, cap. IV: «De officio notariorum domini potestatis. Item statuimus et ordinamus quod unus ex notariis domini potestatis sit super custodia civitatis et alius super extraordinariis, alii duo vero super maleficiis et causis maleficiorum (...). Et in fine eorum officii assignare et tradere teneantur per decem dies ante finem eorum officii camerario dicti Comunis omnia acta, sententias et libros in publicam formam in presentia dominorum priorum pro tempore existentium in consilio generali et sigillatas penes dictum camerarium dimittere») e Gubbio (A. Concioli, *Annotationes quamplurimae in statutis civitatis Eugubii*, Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1700, p. 24, lib. I, rubr. XIV: «De officio notarii maleficiorum. Notarius maleficiorum (...). In discessu iudicum, omnes et singulas scripturas, literas ducales ad causas criminales spectantes sibi consignari faciat illasque in cancellaria apponat et custodiat; libros omnes ab eo confectos publicare et publicatos in cancellaria dimittere teneatur ut deinde per successores reperiri possint et procedi ad expeditionem causarum»), la cui cospicua documentazione notarile d'ambito giu-

per evitare i rischi di dispersione derivanti dal rapido succedersi di notai forestieri nell'attuariato *ad maleficia*. Pur non disponendo di studi complessivi sulla realtà presente nelle comunità minori prive di archivi di concentrazione, i primi sondaggi condotti sulla base della normativa statutaria e delle descrizioni inventariali dei fondi attualmente conservati lasciano intendere l'esistenza di una grande varietà di situazioni, che comportavano talvolta la conservazione dei libri del civile da parte del notaio attuario – spesso locale –, ma anche la consegna delle carte e dei registri giudiziari agli archivi comunitativi[132].

diziario civile, risalente al XV secolo, si conservava ancora a fine Ottocento prevalentemente presso il locale Archivio notarile (v. *Gubbio*, in *Gli archivi della storia d'Italia*, I cit., pp. 31-41, in particolare p. 32; sulle successive vicende archivistiche della documentazione giudiziaria eugubina v. E. Lodolini, *Gubbio*, in *Gli archivi dell'Umbria* cit., pp. 113-124, in particolare p. 118; *Sezione di Archivio di Stato di Gubbio*, in *Guida generale* cit., III, pp. 521-532, in particolare p. 523; www.archivi-sias.it, alla voce *Sezione di Archivio di Stato di Gubbio*).

[132] Si confrontino i riferimenti relativi a documentazione giudiziaria di provenienza locale presenti nelle singole voci della *Guida generale* cit. o in www.archivi-sias.it coi riferimenti a singole realtà o contesti territoriali contenuti, tra l'altro, in R. Domenichini, *Organi giurisdizionali tra Marca e Ducato di Urbino nei fondi dell'Archivio di Stato di Ancona*, in Pro tribunali sedentes cit., pp. 149-166; M. Giovannelli, *Note e problemi sul riordino degli atti giudiziari di una comunità periferica: Magliano in Sabina nella prima Età moderna*, ivi, pp. 239-247; R. Marinelli, *Archivi comunali e carteggi governativi: il caso di alcuni fondi giudiziari preunitari di Rieti*, ivi, pp. 255-259; M. L. San Martini Barrovecchio, *Gli archivi dei «governatori» baronali dello Stato pontificio*, ivi, pp. 339-346; A. Attanasio - F. Dommarco, *Lineamenti istituzionali e documentazione delle comunità pontificie nel periodo di Antico regime*, in «Rivista storica del Lazio», VI (1998), pp. 11-36; S. Lepre, *Archivi diversi conservati negli archivi comunali*, ivi, pp. 143-173; Ferri, *Da Macerata Feltria* cit., in particolare pp. 271 ss. Significativo in proposito sembra infine quanto emerge dai cinquecenteschi statuti elaborati per il contado di Perugia dal cardinal legato Silvio Passerini, risalenti al gennaio 1526 e contenenti interessanti riferimenti alle prassi di conservazione al tempo in uso in quel territorio: pur in assenza di una normativa unitaria cogente a livello comunitativo, si raccomandava ai giusdicenti locali di registrare in due distinti *libri* «negocia et instrumenta comunitatis et vicariatus sui» e «omnia gesta et acta officii vicariatus tam civilia quam criminalia», riconsegnando sempre il primo al termine dell'ufficio e trattenendo il secondo, a meno che gli statuti locali non prescrivessero altrimenti o che il giusdicente stesso non fosse un forestiero, nel qual caso anche il secondo registro avrebbe dovuto rimanere presso le locali strutture giudiziarie, così da evitare ogni possibile danno agli amministrati (*Statuta reverendissimi domini Sylvii cardinalis Cortonensis legati*, Perusiae, per Hieronymum Francisci Carthularii, 1526, cc. 4r-5v, rubr. 4, «De vicariis et eorum electione et approbatione et de officio et libris per ipsos faciendis. (...) Et in dictis eorum castris residentie, singuli vicarii debeant facere duos libros, unum in quo scribant negocia et instrumenta communitatis et vicariatus sui et illum in fine officii relinquere in loco principalis residentie; alium in quo appareant descripta omnia gesta et acta officii vicariatus, tam civilia quam criminalia, quem per se possint retinere, nisi statutum vel consuetudo loci aliter dictarent vel disponerent»; cc. 22v-23r, rubr. 36, «De libris a forensibus vicariis communitatibus relinquendis. Cum superius in rubrica "De vicariis et eorum electione" plene provisum fuerit quod nullus forensis possit nec debeat ad officium vicariatuum comitatus asummi, deputari nec recipi, at tamen quia contingere posset in futurum aliquem forensem superioris gratia assummi et forte ad aliquem vicariatum in quo non est solitum quod ibi

Per quanto più in generale riguarda le modalità di organizzazione delle carte, è possibile ancor oggi rilevare tracce di antichi sistemi di archiviazione 'per notaio' delle carte prodotte dagli attuari di banco[133], sistemi verosimilmente connessi all'uso, attestato anche in Toscana e in Veneto, di condizionare registri e filze di atti in 'pacchi' semestrali o annuali corrispondenti al periodo di carica dei giusdicenti 'serviti' dai notai, prassi di produzione che talvolta orientava anche le modalità di conservazione[134]. Peraltro, in molti casi già nel corso dell'Età moderna l'abbandono di sistemi di conservazione 'per notaio' o 'per giusdicente' sembra essersi verificato per motivi connessi a una diversa prassi di gestione delle carte, dando luogo a ordinamenti 'topografici' – come vedremo anche nel caso della Toscana senese[135] – o basati sulla creazione di serie tipologiche (registri ed atti civili, criminali ecc.). Una forte incidenza dell'elemento notarile nei sistemi di produzione e conservazione delle carte giudiziarie e, di contro, il manifestarsi di una contestuale tendenza alla definizione di ordinamenti archivistici tali da prescindere dall'originario vincolo di formazione 'per notaio' del sedimento documentario emergono proprio dall'esame di due grandi fondi archivistici maceratesi di rilevanza sovralocale, ovvero quelli della Curia generale

libri officiorum vicariatuum relinquantur, sed illos vicarii predicti secum deferunt, quod si ab ipsis vicariis forensibus observaretur, in magnum comitatinorum damnum cederet, quia coacti essent emergente civilium actorum oportunitate per externas terras dictos vicarios querere, ideo, comitatinorum commodis incumbentes, statuimus et ordinamus quod si quando contingeret aliquem forensem exercere aliquod officium dictorum vicariatuum quod vicarius prefatus teneatur et debeat librum actorum civilium, damnorum datorum et criminalium per ipsum in dicto vicariatu confectum et omnia alia instrumenta et quascunque scripturas officium concernentia in fine sui officii relinquere in castro vicariatus predicti, consignando librum, instrumenta et scripturas predictas massariis et sindico dicti castri»).

[133] Si veda il caso perugino citato *supra* alla nota 120.

[134] Oltre al caso perugino citato *supra*, v. i riferimenti alla periodica consegna di documentazione da parte dei singoli giusdicenti all'atto di uscire di carica e alla sua conservazione distinta 'per vicario', presenti nei quattrocenteschi statuti di Ancona e in quelli trecenteschi di Narni, editi ancora nel corso dell'Età moderna (*Constitutiones sive statuta magnifice civitatis Ancone*, Anconae, per Bernardinum Guerraldam Vercellensem, 1513, c. 6r, libro I, rubr. 10, «De assignatione librorum officialium potestatis. Statutum et ordinatum est quod iudices et notarii domini potestatis teneantur et debeant ante finem eorum officii dare et assignare libros et acta et sententias eorum tempore factas et latas massario Comunis Anconae per inventarium, cum armis ipsius potestatis depictis in coperta dictorum librorum a parte exteriori»; *Statuta illustrissimae civitatis Narniae*, Narniae, typis Haeredum Corbelletti, 1716, pp. 88-89, libro I, rubr. 162, «Quod de omnibus actis et libris Communis Narniae fiat unum registrum. Item statuimus quod de omnibus actis et libris Communis Narniae fiat unum registrum sive inventarium et omnes libri cuiuscumque vicarii ponantur in armario separatim et ipsi libri separatim collocentur et stent in dicto armario»).

[135] Si vedano i riferimenti contenuti *infra* nella nota 250.

della Marca d'Ancona e del Tribunale della rota. Il primo, forse un tempo unito all'archivio amministrativo del governatore, conta attualmente circa 4.500 unità civili e criminali ordinate topograficamente nel corso del Cinquecento in relazione alla provenienza delle parti[136]. Secondo una prassi analoga a quella rilevata per il caso romano, almeno dall'anno 1500 tale archivio era prodotto e gestito presso la sede di uno specifico Collegio di notai, dediti evidentemente anche alla produzione di atti d'interesse privato, come attesta la commistione già puntualmente rilevata non molti anni fa da Pio Cartechini negli attuali fondi dell'Archivio di Stato di Macerata[137]. Diversa solo in apparenza è la vicenda dell'archivio di Rota, il cui attuale ordinamento riflette quello dato ai fondi a fine Settecento, quando si procedette alla concentrazione degli atti a quell'epoca ancora conservati dai singoli notai, nonché alla costituzione *ex novo* di fascicoli processuali, poi riuniti a formare volumi secondo criteri cronologici e topografici[138].

Passando ad esaminare le diverse realtà toscane, incontriamo sistemi di conservazione della documentazione notarile – privata e giudiziaria – i cui presupposti si situano nella traduzione di una decisa volontà pubblica di controllo archivistico in forme fortemente accentrate di organizzazione delle scritture in grandi archivi, anche qui affidati a notai di Collegio, ma inseriti nella compagine di veri e propri uffici statali.

Precoci sono le attestazioni nella città di **Lucca** di un controllo comunale sulla trasmissione delle scritture dei notai defunti ai successori[139], tenuti almeno dal 1331 a denunciarne il possesso alla Camera degli atti[140].

---

[136] *Archivio di Stato di Macerata*, in *Guida generale* cit., II, pp. 687-757, in particolare pp. 701-702, *Curia generale della Marca d'Ancona* (su cui v. Cartechini, *Due fondi giudiziari maceratesi* cit., pp. 89-90) e p. 720, *Miscellanea di atti notarili di Macerata* (su cui v. P. Cartechini, *La miscellanea notarile dell'Archivio di Stato di Macerata*, in «Studi maceratesi», 3, 1968, pp. 83-102).

[137] Cartechini, *Due fondi giudiziari maceratesi* cit., pp. 82-84, 87-92; v. anche i riferimenti presenti in M. G. Pancaldi, *Magistrature e archivi giudiziari di Antico regime nell'Archivio di Stato di Macerata: alcuni percorsi di ricerca*, in *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche* cit., pp. 223-238.

[138] *Archivio di Stato di Macerata* cit., pp. 702-704, *Tribunale della Rota* e Cartechini, *Due fondi giudiziari maceratesi* cit., pp. 84-87, 92-94, nonché i riferimenti presenti in Pancaldi, *Magistrature e archivi giudiziari* cit., pp. 227-229.

[139] I riferimenti in tal senso presenti nello statuto lucchese del 1308 (*Statuto del Comune di Lucca dell'anno 1308*, a cura di S. Bongi - L. Del Prete, Lucca, Giusti, 1867, pp. 108-110, libro II, rubr. LV, «De sacramento notariorum et aliis quampluribus diversis circa eorum exercitium spectantibus») lasciano intuire come l'interessamento delle autorità comunali risalisse verosimilmente al secolo precedente, secondo quanto suggerito anche in A. D'Addario, *La conservazione degli atti notarili negli ordinamenti della Repubblica lucchese*, in «Archivio storico italiano», CIX (1951), pp. 193-226, in particolare pp. 193-196; v. anche Bongi, *Prefazione* cit., pp. X-XI.

[140] D'Addario, *La conservazione degli atti notarili* cit., pp. 196-197, 220.

Questa, com'è noto dagli studi di Salvatore Bongi e Arnaldo D'Addario, dall'anno della riconquistata libertà (1369) venne adibita alla precipua conservazione dei registri degli uffici e delle *curie* cittadine, mentre gli atti di governo cominciarono ad essere conservati in un Archivio di palazzo, a sua volta comprendente una parte segreta, o Tarpea[141]. È del 1434 la riorganizzazione dell'arte dei notai in forma di Collegio, al cui camarlengo dopo la metà del secolo sarebbe stata affidata la responsabilità della custodia della Camera degli atti[142]. Ancora lo statuto del 1446 ripeteva l'obbligo per i possessori di imbreviature e rogiti di notai defunti di depositarne un inventario analitico presso la Camera[143], ma già la fondamentale revisione statutaria del 1448 stabilì che alla morte di ciascun notaio venissero portate alla Camera stessa tutte le sue scritture[144]. Il complesso di scritture notarili, private e giudiziarie così creatosi presso la Camera del Comune venne consolidandosi, fino a comprendere anche la documentazione prodotta dai notai dei giusdicenti dello Stato, intorno al 1540, epoca cui risalgono un inventario generale (1537), una rielaborazione della normativa quattrocentesca nella nuova compilazione statutaria (1539), delibere volte a garantire l'effettuazione dei versamenti dovuti (1540), nonché l'istituzione di una specifica magistratura sopra le scritture (1542), attiva sino al 1801[145]. Addirittura, col passar del tempo la denominazione «Camera delle scritture» o «de' libri» cadde in disuso e fu adottata quella di «Archivio pubblico o de' notari»[146], complesso archivistico che di fatto venne ad assumere forme comunque non dissimili rispetto a quelle di altri archivi pubblici dell'Italia

[141] Ivi, pp. 197-199 e Bongi, *Prefazione* cit., pp. XIV-XV; v. anche V. Tirelli, *Il notariato a Lucca in epoca basso-medioevale*, ne *Il notariato nella civiltà toscana*, atti del convegno di studi (maggio 1981), Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1985, pp. 239-309, in particolare pp. 268-269.

[142] D'Addario, *La conservazione degli atti notarili* cit., pp. 204-206. Sul Collegio dei notai lucchesi v. A. Romiti - G. Tori, *Statuti e matricole del collegio dei giudici e notai della città di Lucca (1434*, *1483*, *1541)*, Roma, Il centro di ricerca, 1978; v. anche Tirelli, *Il notariato a Lucca* cit., pp. 241-258.

[143] Ivi, pp. 206-207, 221-222.

[144] Ivi, pp. 207-209, 222-223; v. anche Tirelli, *Il notariato a Lucca* cit., pp. 299-303.

[145] Ivi, pp. 209-212; v. anche Bongi, *Prefazione* cit., pp. XV-XVI, nonché, sulla conservazione della documentazione giudiziaria prodotta nel territorio, A. Romiti, *Le curie e l'evoluzione delle magistrature giudiziarie lucchesi tra Duecento e Trecento*, edito nel presente volume, testo corrispondente alle note 30-32, con riferimento pure a *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca* cit., II: *Carte del Comune di Lucca*, *parte II e III*, pp. 345 ss.

[146] Bongi, *Prefazione* cit., p. XVIII. Sulle origini e le vicende dell'Archivio notarile lucchese v. anche E. Lazzareschi, *L'Archivio dei notari della Repubblica lucchese*, in «Gli archivi italiani», II (1915), n. 6, pp. 175-210.

centro-settentrionale, pur essendosi originato da una «Camera Communis» e non da un archivio di Collegio e pur prevedendo l'obbligo di versamento, senza eccezione per gli eredi.

Così come a Siena, anche a Lucca la separazione delle quasi 20.000 unità 'notarili' dalle oltre 30.000 unità 'giudiziarie' – a loro volta 'frazionate' così da formare i 'fondi giudiziari' attualmente esistenti[147] – venne compiuta dopo la sottoposizione del locale Archivio di Stato alla Soprintendenza generale toscana, come afferma lo stesso Bongi commentando un sopralluogo effettuato da Francesco Bonaini nell'agosto 1856[148]:

> Principalissima cagione dell'accrescimento [dei fondi dell'Archivio di Stato] fu il riunirvi quel numero stragrande di libri appartenenti alle magistrature giudiciarie ed alle istituzioni amministrative e politiche, che in forza delle leggi antiche erano stati consegnati alla Camera, e che tuttavia si custodivano nell'Archivio dei notari, prosecuzione di quella[149].

---

[147] *Archivio di Stato di Lucca*, in *Guida generale* cit., II, pp. 567-686, in particolare pp. 589 (*Curia dei rettori*), 595 (*Curia de' ribelli e de' banditi*), 600 (*Curia delle vie e dei pubblici*, *Offizio del restauro*), 605 (*Curia delle querimonie*, *Curia dei treguani*, *Curia di San Cristoforo*, *Curia de' foretani o di Sant'Alessandro*), 606 (*Curia nuova di giustizia e dell'esecutore*, *Curia de' visconti o de' gastaldioni*, *Cause delegate*, *Potestà di Lucca*, *Giudice ordinario*, *Offizio sopra le vedove e i pupilli*), 607 (*Sei deputati sul reintegrare le doti*, *Capitano del popolo e della città*), 612 (*Corte dei mercanti*, *Maggior sindaco e giudice degli appelli*), 613 (*Curia del fondaco*, *poi Tribunale di appello o Rota*); sui fondi relativi ai giusdicenti del territorio v. ivi, pp. 607-612 e *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca* cit., II, pp. 345-391. Dalla lettura delle accurate note introduttive alle descrizioni dei fondi giudiziari suddetti presenti nell'inventario di Salvatore Bongi si evince la provenienza dall'antica Camera degli atti, o Archivio pubblico, della quasi totalità della documentazione e di una minima parte di essa dalla Tarpea (*Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca* cit., I, pp. 91, 195, 299-300, 308; II, pp. 297-299, 301, 303, 306, 334, 337, 393, 395), dalla quale provenivano con certezza solo poche unità archivistiche confluite nei fondi *Curia dei rettori*, *Curia delle vie e dei pubblici* e *Cause delegate*. Un'importante eccezione è costituita – come del resto a Siena – dalle carte del tribunale dei mercanti (*Corte dei mercanti*), conservate dalla *Corte de' negozianti e Camera di commercio* di Lucca sino al dicembre 1861 (*Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca* cit., II, p. 235). Sui nessi intercorrenti tra la documentazione costituente i fondi suddetti e le antiche magistrature giudiziarie lucchesi di età comunale v. Romiti, *Le curie e l'evoluzione delle magistrature giudiziarie* cit.

[148] Sulla situazione esistente nell'Archivio lucchese all'epoca della visita di Francesco Bonaini v. *L'Archivio di Stato in Lucca al tempo in cui venne sottoposto alla Soprintendenza generale agli archivi del Granducato*, Firenze, Cellini, 1857.

[149] Bongi, *Prefazione* cit., p. XXV; sulla vicenda v. A. Romiti, *Le origini e l'impianto dell'Archivio di Stato in Lucca nel carteggio ufficiale fra Salvatore Bongi e Francesco Bonaini*, in «Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», I (1987), pp. 119-156, in particolare pp. 125 ss; v. anche Lazzareschi, *L'Archivio dei notari* cit., p. 186, nota 1; sulla situazione venutasi a creare nel periodo immediatamente successivo alla riorganizzazione dell'Archivio di Stato lucchese v. *Il Reale Archivio di Stato in Lucca nel novembre 1860*, Lucca, Giusti, 1860, p. 4: «La Soprintendenza nel maggio del 1857, avanti di metter mano al riordinamento, ebbe il pensiero di pubblicare colla stampa un sommarissimo inventario di quelle carte che appartenevano ai tempi della Repubblica, nell'intendimento di porre una prima norma di fatto della condizione dell'Archi-

Significativamente, anche le carte giudiziarie prodotte dal 1806 in poi giunsero all'Archivio di Stato di Lucca nel 1882 dall'Archivio degli atti giuridici e notarili, quando la normativa italiana impose agli archivi notarili la definitiva consegna del materiale giudiziario ancora in essi conservato[150]. Con la riorganizzazione dell'Archivio di Stato di Lucca, come già accennato in apertura, venne a perdersi quell'antica sedimentazione delle carte nei due archivi di Camera o dei notai e di Governo o Tarpea, articolazione particolarmente evidente dall'esame dell'attuale fondo *Archivi pubblici*, contenente inventari di tre diverse provenienze: la «Camera delle scritture o Archivio pubblico», la «Tarpea o Archivio segreto della Repubblica» e l'«Offizio sopra le scritture», quest'ultimo incaricato della vigilanza su entrambi gli archivi suddetti[151]. Nell'ambito della documentazione giudiziaria, come detto proveniente in gran parte dall'Archivio dei notai e in misura minimale dalla Tarpea[152], si vennero così a creare 'fondi' e 'serie' «che generalmente corrispondono ad autorità e magistrature»[153], ma non prima esistenti in quella forma, come ad esempio nel caso della separazione del fondo *Giudice ordinario civile* da quello del *Podestà*, naturalmente ferma restando nel Bongi la consapevolezza della comune provenienza dei fondi stessi e della loro ideale unità[154]. La centralità del ruolo notarile non solo nella formazione, ma anche nell'organizzazione delle scritture giudiziarie lucchesi risalta comunque nel caso delle 'commistioni' di atti di

vio, e perché potessero, come termine di confronto, giovarsene quelli che volessero più tardi istituire un giudizio fra l'ordine antico e quello che ne sarebbe risultato col riordinamento. Intanto per altre superiori disposizioni si univano alle carte già possedute dall'Archivio di Stato quelle che in numero grande si custodivano nell'Archivio de' notari e che appartenevano alle magistrature della Repubblica, ed a tutte quelle istituzioni politiche ed amministrative i cui atti per antiche leggi si deponevano nell'antica Camera di Lucca, della quale l'Archvio de' notari avea raccolta la successione»; una sommaria descrizione dei 'fondi giudiziari' presenti all'epoca presso l'Archivio di Stato è contenuta ivi, alle pp. 29-33.

[150] *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca* cit., IV: *Carte dello Stato di Lucca*, *parte II*, Lucca, Giusti, 1888, p. 8: «Il grosso delle scritture dei tribunali e delle altre istituzioni attenenti all'amministrazione della giustizia, scritte dal 1806 al 1848, fu il 13 luglio 1882 mandato all'Archivio di Stato da quello degli atti giuridici e notarili, che a forma degli ordini ora vigenti, divenuto esclusivamente archivio di notari, deve custodire gli atti soli della contrattazione privata».

[151] Bongi, *Prefazione* cit., p. XXVIII, nota 3 e *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca* cit., I, p. 225.

[152] Si veda *supra* la nota 147.

[153] Bongi, *Prefazione* cit., p. XXVIII.

[154] *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca* cit., II, pp. 306, 331. Più in generale, sulla particolare applicazione bongiana del principio di provenienza e del 'metodo storico' in archivistica v. A. Romiti, *Salvatore Bongi e il metodo storico*, in *Salvatore Bongi nella cultura dell'Ottocento* cit., II, pp. 451-473, in particolare p. 467.

diverse *curie*, derivanti nelle parole del Bongi dalla «comunanza dei notari e de' copisti», in realtà del tutto naturale, come ad esempio nel caso della Curia dei danni dati e Curia delle vedove e dei pupilli:

> prevalendo secondo il solito la ragione cancelleresca, o come oggi si direbbe burocratica, alla ragione dell'istituzione, si cominciarono a scrivere a quando a quando nello stesso libro gli atti dei due tribunali, ed anzi si presero a considerare come una curia sola, benché avessero giudici diversi e tanto differenti le attribuzioni[155].

Così anche nel caso della Curia del Fondaco e del Giudice degli appelli, il quale finì dapprima per condividerne la sede e i notai, con le conseguenti 'commistioni', finché non si giunse all'attribuzione della denominazione di Curia del Fondaco proprio alla cancelleria ove si scrivevano gli atti dello stesso Tribunale di appello[156].

Non molto dissimile da quella lucchese risulta la situazione rilevabile a **Siena**, ove pure la conservazione presso l'ufficio finanziario del Comune (detto «Biccherna») degli atti dei notai degli uffici pubblici e delle *curie* cittadine risale a fine Duecento e al XIV secolo la formazione del primo nucleo di un Archivio di palazzo o 'di governo', il futuro «Archivio delle Riformagioni»[157]. Sebbene di un interesse per la corretta custodia delle carte dei notai defunti si abbia notizia sin dal XIII secolo e dalla fine del Trecento (1389) fosse stata prefigurata la conservazione presso il Collegio delle scritture di notai morti in assenza di successori[158], è solo lo statuto cittadino del 1545 a presentare la prima normativa coerente e cogente in merito alla conservazione in un Archivio pubblico di tutte le scritture notarili d'ambito privato e giudiziario, civili e criminali[159], pur prevedendo

---

[155] Si veda ivi, pp. 332-333.

[156] Si veda ivi, pp. 393-395.

[157] Sull'argomento v. i riferimenti presenti in G. Cecchini, *La legislazione archivistica del Comune di Siena*, in «Archivio storico italiano», CXIV (1956), pp. 224-257, in particolare pp. 227-233, 240-253; v. anche Id., *Introduzione*, in Archivio di Stato di Siena, *Guida-inventario* cit., I, pp. III-XXIII, in particolare pp. VI-XI.

[158] *L'Archivio notarile* cit., pp. 13-17; v. anche G. Catoni, *Statuti senesi dell'Arte dei giudici e notai del secolo XIV*, Roma, Il centro di ricerca, 1972 e Id., *Il Collegio notarile di Siena e il suo archivio*, in «Studi senesi», XCV (1983), pp. 472-491.

[159] Sull'argomento v. Cecchini, *La legislazione archivistica* cit., pp. 234-235, 254-256, con ampi riferimenti alla normativa statutaria cinquecentesca, ora edita in *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena (1545)*, a cura di M. Ascheri, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1993, pp. 19-20, distinzione I, rubr. 34, «De his qui eliguntur, a quibus et de tempore. (...) Erit etiam curae illustrissimi integri Consistorii, cum publicum noviter Archivum fuerit erectum, ipsius eligere notarium»; pp. 278-279, distinzione III, rubr. 3, «De modo porrigendi et recipiendi quaerelas,

la consegna in Biccherna o all'Archivio di palazzo di una parte della documentazione giudiziaria prodotta nel contesto cittadino, tra cui le «deci-

denuncias et accusationes in curia maleficiorum et de notariis dictae curiae et eorum officio. Sancitum et ordinatum est quod in curia maleficiorum debeant esse duo boni et sufficientes notarii (...). Qui duo notarii teneantur et debeant retinere quattuor libros, videlicet unum pro denunciis, alium pro quaerelis et accusationibus, tertium pro inquisitionibus et quartum qui dicatur extraordinarium; et in eis describere denunciationes, quaerelas et accusationes, inquisitiones et praecepta et ordinationes extraordinarias et arbitrarias officialis maleficiorum et omnia dicta et attestationes testium in quacunque causa criminali examinatorum, singula singulis congrue et respective referendo, nec possint dicta acta et examinationes fieri aut recipi per officialem maleficiorum absque praesentia dictorum notariorum vel saltem unius eorum (...). Et sub eadem poena teneantur libros dictos marcari facere et postea in fine officii debeant poni in Archivo, sicut caeteri libri maleficiorum et damnorum datorum»; pp. 454-459, distinzione IV, rubrr. 216, «De notario publici Archivi et de provisionibus Archivi praedicti»; 217, «De documentis transmictendis a notariis in Archivum»; 218, «De repertorio retinendo in Archivo»; 219, «De documentis confectis a notariis defunctis deponendis in Archivo»; 220, «De documentis publicis ab omnibus reponendis in Archivo. Publico similiter Archivo constructo, omnes et singuli notarii civitatis et universi dominii et aliae quaeque etiam privatae personae cuiuscunque qualitatis et conditionis, penes quas quoruncunque hactenus defunctorum notariorum reperirentur rogitus, processus, libri, protocolla, instrumenta et alia quaeque publica documenta, teneantur et obligati sint, infra duos menses a die publici constructi et publicati medio proclamatis Archivi, fideliter et absque ulla diminutione seu retentione omnes scripturas, rogitus, processus, libros, protocolla, instrumenta et alia quaeque publica documenta praedicta realiter et cum effectu consignare notario Archivi praedicti (...). Ad eandem quoque tenentur et devincti sunt observantiam et omnimodam executionem et sub eadem poena omnes et singuli notarii viventes tempore constructi et publicati medio proclamatis Archivi, respectu quoruncunque librorum actuum civilium, criminalium et damnorum datorum atque processuum, qui ab eis rogati forent in praeteritum in quacunque curia»; 221, «De officio notarii publici Archivi in scripturis notariorum viventium. Notarius autem Archivi praedicti caveat sibique modo aliquo non liceat notariis viventibus et in civitate seu dominio existentibus, quorum scripturae reperiantur in Archivio notariorum praedictorum, scripturas cuiuscunque qualitatis et in quolibet sui genere quousque notarii praedicti vixerint alicui personae vel universitati exhibere, demonstrare, summere, ipsarum dare copia et de eis et singulis earum in aliquo disponere (...). Notarii enim praedicti, sic viventes, rerum suarum erunt moderatores et arbitri et de eis habent disponere, dummodo nihil a publico quoquo modo extrahant Archivo, nisi copias et sumpta faciendo. Possit tamen notarius Archivi praedicti, quandocunque fuerit opus, processus et libros causarum civilium, criminalium ac damnorum datorum existentium in Archivo, et una cum notario vivente de eis rogato praesentate, exhibere, et, si erit opus, relassare in manibus iusdicentium coram quibus agatur de causa, in qua necessariae sint et expediantur exhibitio et productio huiusmodi processuum et librorum. Curae nihilominus semper erit eiusdem notarii Archivi processus et libros praedictos fideliter et accurate reducere ac reponere in pristinum sui locum publici Archivi»; 222, «De transumptis faciendis rogituum notarii viventis, sed caecitate vel notabili infirmitate impediti»; 223, «De transumptis instrumentorum notariorum defunctorum»; 224, «De transumptis instrumentorum notariorum defunctorum, quorum scripturae sint incognitae»; 225, «De transumptis rogituum a notario Archivi incognitorum faciendis»; 226, «De notarii Archivi officio eo completo»; 227, «De inviolabili observantia constitutionum publici Archivi». Si vedano anche A. Giorgi - S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secoli XIII-XVIII)*, in *Modelli a confronto* cit., pp. 63-84, in particolare p. 81, e Brogi, *Il fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese cit., testo corrispondente alle note 1-2.

siones» degli Auditori di Rota «in compendium redactas»[160]. Nello stesso statuto, la volontà di assicurare il controllo anche sulla documentazione giudiziaria prodotta dai giusdicenti dello Stato si tradusse nell'affidamento generalizzato di compiti di custodia alle comunità, sotto il controllo della magistratura centrale dei Regolatori[161].

Non è chiara l'effettiva incidenza dell'ultima normativa statutaria sul sistema documentario senese[162], ma è certamente con le tre successive riforme attuate nella prima età medicea, nel 1562, 1585 e 1588, che venne definendosi il ruolo dell'Archivio pubblico cittadino, rimasto poi sostanzialmente stabile sino al 1808[163]. Come evidenziato nel contributo di Mario

---

[160] *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena* cit., pp. 149-157, distinzione I, rubrr. 265, «De notario capitanei iustitiae. (...) In fine ipsorum officii, libros, scripturas processusque omnes officii praedicti consignare tenentur quactuor provisoribus Bichernae»; 270, «De notario iudicis ordinarii et ipsius curiae. (...) Ipse idem notarius quoque est in curia et in omnibus causis, tam civilibus quam criminalibus, magnificorum dominorum auditorum Rotae»); 275, «De auditoribus Rotae»; 278, «De iudice Mercantiae. (...) Singulas quoque decisiones, quae fieri contingerint ab auditoribus praedictis in eorum officio in quibuscunque causis ad eorum pertinentibus officium, eorum completo officio, relaxent et relaxare teneantur et debeant in compendium redactas et cum allegationibus et motivis iurium in Archivo palatii, in manibus custodis Archivi publici».

[161] Ivi, p. 158, distinzione I, rubr. 282, «Potestates et vicarii dominii retineant libros marcatos et in eis describant gesta eorum officii. Omnes et singuli quique potestates et vicarii universi dominii, dum se exercent in officio, teneantur et obligati sint, quicquid fieri contigerit in officiis eorum, tam in causis civilibus quam criminalibus et damnorum datorum, describere et exarare dietim et incontinenti in libro signo magnifici Comunis Senarum impressis et vulgo marcatis (...). Quam poenam similiter incurrent ipso iure, si libros praedictos in fine eorum officii non relassabunt communitati loci cui praefuerunt, eorum munere fungentes et pro ea comunitate prioribus et camerario ipsius, qui intra quindecim dies a discessu et fine officialis et officii notificent Regulatoribus defectum dictorum officialium in relassando eis dictos libros, ut supra, casu quo non relassent (...). Notarii vero exercentes pro potestatibus dictis apportent bastardellum computorum officii ipsis potestatibus in redditione computorum et alios libros officii relassent ut praemictitur». La soluzione prefigurata dallo statuto senese del 1545 presenta evidenti analogie con la realtà presente nel contesto fiorentino quattro-cinquecentesco, sulla quale v. i riferimenti contenuti *infra* nelle note 176-177.

[162] Si consideri comunque che nella sezione «antecosimiana» dell'attuale fondo *Giusdicenti dell'antico Stato senese* si conservano circa 1.000 unità archivistiche anteriori ai primi anni Sessanta del XVI secolo, costituite prevalentemente da registri giudiziari («libri del civile e danno dato», «libri del criminale») e da «libri communis» e «bastardelli» prodotti da notai al servizio di comunità dello Stato (su tali tipologie documentarie v. Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 349 e Brogi, *Il fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese cit., testo corrispondente alle note 24 ss) e che se ne conservano quasi altrettante nell'odierno fondo *Archivio notarile*, accanto a quelle relative all'attività svolta in ambito privato da notai il cui esercizio professionale risulta cessato prima della metà del Cinquecento (v. *L'Archivio notarile* cit.).

[163] Il testo della riforma cosimiana del 30 gennaio 1562 si può leggere in Archivio di Stato di Siena, d'ora in poi ASSi, *Balia*, 173, cc. 168v-177r («Leggi e provvisioni dell'Archivio delle scritture publiche della città e Stato di Siena»). Sulla successiva riforma emanata dal granduca

Brogi edito nel presente volume, nel dicembre 1588 si volle dare una sede più consona all'Archivio pubblico e razionalizzarne la gestione, affidandola al magistrato dei Regolatori, adesso definiti anche «Conservatori del pubblico Archivio»[164]. Questo, come già stabilito sin dal 1562, avrebbe dovuto conservare le scritture dei notai defunti, d'ambito privato e giudiziario, nonché le matrici dei rogiti dei notai viventi, ricevendo pure la documentazione prodotta nel tempo nei maggiori tribunali cittadini (Rota, Pupilli, Giudice ordinario e Campaio dei danni dati), permanendo invece la possibilità di costituire specifici archivi nell'ambito di altri tribunali cittadini dotati di «luoghi comodi di dove si possono le scritture loro e processi conservare»[165], come ad esempio nei casi del tribunale di Mercanzia e di quello esistente presso l'Opera del duomo[166]. Di assoluto rilievo fu la conferma della concentrazione nel medesimo Archivio delle scritture giudiziarie prodotte da quasi tutti i giusdicenti dello Stato, tranne quelli di Sovana, Grosseto e Sarteano[167]. Una volta giunte in Archivio, le carte avrebbero dovuto esser riposte

---

Francesco I il 13 aprile 1585 v. le *Leggi*, *provisioni et ordini dell'Archivio publico della città e Stato di Siena*, Siena, appresso Luca Bonetti, 1585 (una copia in ASSi, *Collegio notarile*, 226) e le *Dichiarazioni concernenti le nuove leggi e costituzioni sopra la riforma dell'Archivio publico della città e Stato di Siena*, Siena, s.n.t., 1585, pubblicate il 22 giugno successivo (un esemplare in Biblioteca comunale di Siena, *Fondo Bargagli Petrucci*, 1731 e un altro in ASSi, *Collegio notarile*, 226). Il testo della *Riforma dell'Archivio publico* (Siena, appresso Luca Bonetti, 1588), emanata il 6 dicembre 1588 da Ferdinando I nell'ambito di una più generale riforma delle magistrature senesi, si può leggere anche in *Riforme delli magistrati della città di Siena*..., in *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, 32 voll., Firenze, stamperia già Albizziniana, 1800-1808, XII, pp. 231-258. In proposito v. A. Panella, *Le origini dell'Archivio notarile di Firenze*, in Id., *Scritti archivistici* cit., pp. 163-191 (già in «Archivio storico italiano», s. VII, XXI, 1934, pp. 57-92), in particolare pp. 184-186; *L'Archivio notarile* cit., pp. 17-23; Giorgi - Moscadelli, *Gli archivi delle comunità* cit., pp. 81 ss; Zarrilli, *Gli archivi dei giusdicenti* cit., pp. 89 ss; Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., pp. 351 ss; Brogi, *Il fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese cit., testo corrispondente alle note 3 ss.

164 *Riforme delli magistrati* cit., p. 232, su cui v. *L'Archivio notarile* cit., p. 23; Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., pp. 351-352 e Brogi, *Il fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese cit., testo corrispondente alla nota 11.

165 *Riforme delli magistrati* cit., p. 238.

166 Sull'attuale serie *Amministrazione giudiziaria* dell'archivio dell'Opera del duomo di Siena v. *L'archivio dell'Opera della Metropolitana di Siena. Inventario*, a cura di S. Moscadelli, München, Bruckmann, 1995, pp. 201-202. Sull'attuale fondo *Mercanzia* v. Archivio di Stato di Siena, *Guida-inventario* cit., II, pp. 214-217 e *Archivio di Stato di Siena* cit., pp. 117-118; come si evince dal contributo di Francesca Boris edito nel presente volume, un autonomo archivio venne a formarsi presso il tribunale della Mercanzia bolognese sin dal tardo XIV secolo (v. Boris, *Una crescente oscurità* cit.).

167 Si veda *Riforme delli magistrati* cit., pp. 238-239; v. anche Giorgi - Moscadelli, *Gli archivi delle comunità* cit., pp. 81-82, nota 48. Un caso particolare è costituito dalla contea di Santa

con tale ordine e distintione di qualità di scritture, di tempi, di luoghi donde vengono, di notai morti e vivi, sì che facilmente si possino occorrendo ritrovare. Il che tutto si relassa alla discrezione e giudizio del custode, il quale, osservando l'ordine che di presente vi si tiene e migliorandolo dove fussi possibile, procuri che tutto questo segua[168].

Nel corso dell'Età moderna venne così a formarsi anche a Siena un enorme complesso di atti notarili privati e giudiziari, che nel 1808 doveva comprendere più di 10.000 protocolli di notai e circa 30.000 unità archivistiche giudiziarie d'ambito civile, cui avrebbero dovuto aggiungersene altrettante d'ambito criminale, improvvidamente scartate in concomitanza con la riforma giudiziaria attuata da Pietro Leopoldo nel 1774[169]. L'Archivio generale dei contratti passò sostanzialmente indenne la bufera napoleonica e la Restaurazione, ma non poté resistere alla creazione del nuovo Archivio di Stato: nel 1858 venne infatti separata dalla documentazione notarile privata quella destinata a costituire i 'fondi giudiziari' del nuovo

Fiora, sostanzialmente autonoma dal Granducato sino al 1624, ove il 1° novembre 1615 il conte Alessandro Sforza ordinò la costituzione di un Archivio pubblico destinato a conservare, tra l'altro, «tutti i protocolli de' notarii morti o che moriranno», nonché le «scritture de' notarii vivi, i quali siano obligati di tutti l'instrumenti, donationi e testamenti e qualsivoglia sorte di scritture darne copia all'Archivio» (ASSi, *Statuti dello Stato*, 125, cc. 57v-58r; v. anche BSR, *Statuti manoscritti*, 408, «Ius municipale terrae Sanctae Florae et totius Status», aggiunta a c. 162rv). Dopo quasi un settantennio, volendo ovviare agli inconvenienti originati dalla «retentione de' protocolli che si fa perpetuamente nelle case proprie dall'eredi e successori de' notarii defonti», il 12 gennaio 1682 il conte Ludovico Sforza emanò un provvedimento volto a ribadire in modo più articolato le disposizioni d'inizio secolo, estendendo l'obbligo di consegna anche alla documentazione giudiziaria: «Che li iusdicenti della sudetta contea di Santa Fiora non possino in avvenire tenere appresso di sé libri di sorte alcuna spettanti al loro tribunale, se non quelli che corrono in tempo loro e che sono corsi in tempo de' loro antecessori immediati e tutti l'altri che sono corsi nell'anni antecedenti et in tempo d'altri iusdicenti debbano rimettersi in Archivio, da conservarsi dall'archivista nel modo appunto che si conservano l'altre scritture publiche» (ASSi, *Statuti dello Stato*, 125, cc. 64v-66v, citazione a c. 66rv; v. anche BSR, *Statuti manoscritti*, 408, aggiunta alle cc. 174r-182r). Sulla consistenza della documentazione giudiziaria proveniente dall'antico Archivio della Contea, oggi conservata presso l'Archivio di Stato di Siena, v. Archivio di Stato di Siena, *Guida-inventario* cit., III, pp. 102-103 e *Archivio di Stato di Siena* cit., p. 152; v. anche Giorgi - Moscadelli, *Gli archivi delle comunità* cit., p. 81, nota 46.

[168] *Riforme delli magistrati* cit., pp. 241-242; v. anche Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., pp. 351 ss.

[169] Zarrilli, *Gli archivi dei giusdicenti* cit., pp. 96-97, note 51 e 57, con riferimento ad A. Giorgi, *Il carteggio del Concistoro della Repubblica di Siena (spogli delle lettere: 1251-1374)*, in «Bullettino senese di storia patria», XCVII (1990), pp. 193-573, in particolare p. 233, nota 115, nonché Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., p. 355 e Brogi, *Il fondo* Giusdicenti dell'antico Stato senese cit., testo corrispondente alla nota 18.

Archivio statale, ove fu operata un'ulteriore distinzione tra i 'fondi' intitolati alle *curie* cittadine e quelli attribuiti ai giusdicenti dello Stato, quest'ultimi solo ai giorni nostri riordinati e almeno idealmente ricondotti all'alveo originario[170].

Per certi versi analoga a quella delle altre due città toscane è la situazione presente a **Firenze**, ove pure era la Camera del Comune a conservare la documentazione prodotta dai notai delle *curie* cittadine dalla fine del Duecento[171]. Qui dal primo Trecento fu il Collegio notarile a garantire la conservazione delle scritture dei notai defunti privi di successori, vigilando sul loro passaggio di notaio in notaio e formando forse sin dall'inizio del XV secolo il primo nucleo di quello che sarebbe poi divenuto l'Archivio pubblico[172]. Ancora nel 1566 gli statuti dell'Arte dei giudici e notai, recependo normativa del gennaio 1562[173], prevedevano il passaggio delle scritture di notaio in notaio, imponendo solo per quelle prive di legittimo detentore la consegna in Firenze «ad officium Tabellionatus et ad archivia seu publica persona vel a publico ad id deputatus» nelle città, terre e castelli del distretto[174]. Solo tre anni dopo, il 14 dicembre 1569, Cosimo I avocò direttamente allo Stato la conservazione delle scritture notarili dei notai defunti o cessati, anche in presenza di eredi, istituendo l'Archivio pubblico dei contratti presso Orsanmichele e dando di fatto vita anche in Firenze a un grande istituto di concentrazione destinato a ricevere documentazione da tutto il dominio (1570)[175]. Sebbene in un primo momento si fosse pen-

[170] Zarrilli, *Gli archivi dei giusdicenti* cit., pp. 86-89.

[171] G. Pampaloni, *La legislazione archivistica della Repubblica fiorentina*, in «Archivio storico italiano», CXIV (1956), pp. 180-188, in particolare pp. 181 ss.

[172] Panella, *Le origini dell'Archivio notarile* cit., pp. 165-174.

[173] Si veda ivi, pp. 174-184 per la ricostruzione delle vicende che portarono all'emanazione del bando del 24 ottobre 1561, mediante il quale veniva prescritta la consegna all'Arte di protocolli e imbreviature di notai morti senza successori e senza che fosse avvenuta una regolare *commissio*, e alla successiva riforma dell'Arte stessa mediante la *Legge sopra l'Arte de' giudici e notai della città di Firenze* del 30 gennaio 1562, in *Legislazione toscana* cit., IV, pp. 263-273.

[174] *Statuta universitatis iudicum et notariorum civitatis Florentiae die triginta mensis maii 1566 ab incarnatione. Estratti dall'archivio del regio fisco*, in *Legislazione toscana* cit., VI, pp. 171-276, su cui v. Panella, *Le origini dell'Archivio notarile* cit., pp. 186-187 e G. Nicolaj Petronio, *Notariato aretino tra Medioevo ed Età moderna: collegio, statuti e matricole dal 1339 al 1739*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri* cit., pp. 633-660, in particolare p. 658.

[175] *Provisioni dell'Archivio publico della città e Stato di Firenze*, Firenze, Marescotti, 1569, edite anche in *Legislazione toscana* cit., VII, pp. 148-162 e *Provvisioni concernenti il negotio et carico dell'Archivio publico* dell'11 aprile 1570, in *Legislazione toscana* cit., VII, pp. 208-212, su cui v. Panella, *Le origini dell'Archivio notarile* cit., pp. 63-64, 187 ss e G. Giannelli, *La legislazione archivistica del Granducato di Toscana*, in «Archivio storico italiano», CXIV (1956), pp. 258-289, in particolare

sato di concentrare nel grande Archivio fiorentino anche tutta la documentazione notarile d'ambito giudiziario, così come si veniva facendo in Siena sin dal 1562, nello Stato vecchio fiorentino si finì invece per mantenere l'ormai tradizionale conservazione delle carte giudiziarie presso le *curie* di pertinenza, rafforzando tra l'altro il sistema di conservazione della documentazione prodotta localmente nelle *curie* dei rettori fiorentini negli archivi delle comunità[176], come peraltro esplicitamente prescritto sin dal secolo precedente[177], con significative analogie rispetto ai casi presenti dal primo Seicento nei centri minori della Liguria (1600) e nella Terraferma veneta (1612)[178].

Il caso fiorentino costituisce forse quello in cui più sostanziale fu la distinzione tra le carte notarili d'ambito privato e giudiziario, stante anche un sistema di produzione documentaria che evidentemente doveva tener conto delle peculiari forme di trasmissione della memoria presenti in quella parte di Toscana. Fu così che il fondo notarile detto «antecosimiano» giunse nell'Archivio di Stato di Firenze nel 1883 praticamente senz'alcuna commistione con i fondi giudiziari, che nel tempo si erano formati in modo relativamente autonomo, nonostante il tentativo attuato

pp. 261-262; Biscione, *Il Pubblico generale archivio dei contratti* cit., pp. 816 ss. Per i riflessi della normativa granducale nello specifico ambito aretino v. Nicolaj Petronio, *Notariato aretino* cit., p. 658; A. Barbagli, *Il notariato ad Arezzo tra Medioevo ed Età moderna*, in «Studi senesi», CXXI (2009), pp. 7-91, 190-280, 373-454, in particolare pp. 275-276 (ora in forma di volume, Milano, Giuffrè, 2011, in particolare pp. 171 ss).

[176] Sull'argomento v. Antoniella, *Cancellerie comunitative* cit., pp. 20-22, con riferimento a *Provvisione et decreto delli molto magnifici et clarissimi signori luogotenente e consiglieri nella Repubblica fiorentina, disponente che tutte le comunità dello Stato di Sua Altezza dove sono archivi sieno tenute mandar tutte le scritture publiche che in essi si ritrovano al nuovo Archivio della città di Fiorenza...* del 27 luglio 1570, in *Legislazione toscana* cit., VII, pp. 233-235, in particolare p. 234.

[177] Sull'argomento v. L. Tanzini, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, edito nel presente volume, nonché, con riferimento al caso di Colle Val d'Elsa, L. Mineo, *La dimensione archivistica di tre* terre *toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato*, in *Archivi e comunità* cit., pp. 337-426, in particolare pp. 406-410. Oltre ai classici G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 292-352 ed E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973, sulla rete di uffici giudiziari costituita nello Stato fiorentino tra XIV e XVI secolo v. A. Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo*, in «Ricerche storiche», XIX (1989), pp. 517-552; L. De Angelis, *Ufficiali e uffici territoriali della Repubblica fiorentina tra la fine del secolo XIV e la prima metà del XV*, in *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, atti del convegno di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di A. Zorzi - W. J. Connell, Pisa, Pacini, 2001, pp. 73-92.

[178] Si veda *supra* il testo corrispondente alla nota 68 e *infra* il testo corrispondente alla nota 216.

in epoca francese di creare un istituto di conservazione che riunisse presso la Corte d'appello tutti gli archivi e depositi di carte giudiziarie esistenti in Firenze (Consulta, Rota, Magistrato supremo, Magistrato dei pupilli, Tribunale di commercio)[179]. Resta ancora da valutare quanto proprio l'esame approfondito del caso fiorentino possa aver ispirato le riflessioni condotte a metà Ottocento da Francesco Bonaini e dai suoi collaboratori, nel senso di un'accentuazione del rilievo dato al rapporto tra istituzioni e archivi, di cui si è detto in apertura.

La presenza di grandi archivi statali di concentrazione caratterizza anche i maggiori centri dei ducati di **Parma e Piacenza**, per quanto a partire da un'epoca sensibilmente più tarda rispetto alle ricordate esperienze toscane. Nel più generale contesto caratterizzato dal consolidamento dello Stato farnesiano attuato negli anni Novanta del XVI secolo, da un decreto di Ranuccio I del novembre 1592 traspare la volontà di creare in Piacenza – ove peraltro avrebbe avuto sede definitiva il Consiglio supremo di giustizia e grazia – un Archivio destinato alla conservazione delle scritture giudiziarie criminali, altrimenti destinate alla dispersione, stante l'uso dei notai addetti agli uffici di portare «fuori de' palatii in cui si è esercitato detto uffitio alle loro case o altrove, dove meglio gli è piacciuto, li libri, processi, atti et altre scritture criminali da loro rogate»[180]. Nei primi decenni del

[179] Sul versamento in Archivio di Stato della sezione «antecosimiana» del notarile fiorentino, separata nel 1883 da quella «postcosimiana», v. Giannelli, *La legislazione archivistica* cit., pp. 261-262 e Biscione, *Il Pubblico generale archivio* cit., p. 810; sul tentativo di concentrazione degli archivi giudiziari fiorentini attuato in epoca francese v. Giannelli, *La legislazione archivistica* cit., pp. 266, 280.

[180] *Decreto che li notari del criminale portino et lascino li libri, processi et atti criminali nel palazzo dove si farà l'Archivio*, Piacenza, Bazachi, 1592 (Archivio di Stato di Parma, d'ora in poi ASPr, *Gridario*, 14, n. 136 [Parma, 1592 novembre 6]), disponibile *on line* sul sito http://www2.internetculturale.it/opencms/opencms/it/index.html; normativa inerente all'«Archivio delle scritture et processi criminali» a partire dal 1594 si conserva in Archivio di Stato di Piacenza, d'ora in poi ASPc, *Congregazione dell'Archivio pubblico*, 1, fasc. 1. Sul più generale panorama storico-archivistico presente nei ducati di Parma e Piacenza, anche in riferimento al contesto istituzionale, v. i riferimenti contenuti in Bonaini, *Gli archivi delle provincie dell'Emilia* cit., pp. 159-204; A. Ronchini, *Relazione officiale intorno all'Archivio governativo di Parma*, in «Archivio storico italiano», s. III, V1 (1867), n. 1, pp. 182-234; G. Drei, *L'Archivio di Stato di Parma. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Roma, Biblioteca d'arte editrice, 1941; *Piacenza*, Milano, Giuffrè, 1967; *Le istituzioni dei ducati parmensi nella prima metà del Settecento*, a cura di S. Di Noto, Parma, Comune di Parma, 1980; P. Castignoli, *La creazione dell'Archivio pubblico e il nuovo regime giuridico della documentazione notarile*, in *«La casa che dicono il palazzo di via Nova»*, Piacenza, Amministrazione autonoma archivi notarili, 1986, pp. 37-48; M. Parente, *I fondi farnesiani dell'Archivio di Stato di Parma* e P. Castignoli, *L'archivio del Supremo consiglio di giustizia e grazia*, in *I Farnese nella storia d'Italia*, atti del convegno di studi (Piacenza, 10-12 ottobre 1986), a cura di C. Vela, «Archivi per la storia», I (1988), nn. 1-2, pp. 11-456, in particolare pp. 53-70, 91-105; Synopsis ad

Seicento venne inoltre posto in essere il tentativo di erigere, sempre in Piacenza, un Archivio destinato a conservare le scritture giudiziarie civili, affidandone la custodia al locale Collegio notarile[181], ma è solo nel corso degli anni Settanta del XVII secolo che Ranuccio II maturò, grazie anche al confronto con le esperienze toscane e romane[182], l'idea d'istituire due grandi Archivi destinati a conservare la documentazione notarile privata e giudiziaria d'ambito civile delle città e dei territori di Parma e Piacenza[183].

---

invenienda. *L'Archivio di Stato di Parma attraverso gli strumenti della ricerca (1500-1993)*, a cura di A. Barazzoni - P. Feliciati, Parma, Pps editrice, 1994.

[181] *Grida per la errettione del nuovo Archivio civile*, Piacenza, Ardizzoni, 1623 (esemplari in ASPc, *Gridario magistrature giudiziarie*, III, n. 54 e ASPr, *Gridario*, 27, n. 11, 1623 maggio 27) e *Grida degl'ordini et capitoli da osservarsi per l'Archivio civile di Piacenza, confirmati da S.A.S.*, Piacenza, Ardizzoni, 1627 (esemplari in ASPc, *Gridario magistrature giudiziarie*, III, n. 55 e ASPr, *Gridario*, 28, n. 68, 1627 agosto 25).

[182] ASPc, *Congregazione dell'Archivio pubblico*, 1, fasc. 5, lettera di Ranuccio II Farnese a Ippolito Borghi, presidente del Consiglio di grazia e giustizia (1676 settembre 29): «Molt'illustre signore. Per l'erettione degli archivii publici che si è determinata di fare, tanto in Parma quanto in Piacenza, e per il lor buon regolamento si sono procurate da Roma, da Fiorenza e da Lucca nota delle regole e capitoli con i quali simili archivi si governano in quelle città e si conservano i rogiti e gl'instromenti de' notari. Questi dunque negli annessi fogli ho risoluto di rimettere a V. S. perché insieme con altri che si ritrovano in mano del consigliere Passerini siano da Lei proposti et essaminati nel Conseglio per accertar in esso con una ben pesata cognitione e discorso, con l'esempio degli altri, una forma propria per lo governo di sodetti archivi di Parma e di Piacenza. Si tratta d'archivi di scritture publiche e per ciò vi vuole una particolar attentione e diligenza per ben ordinarli, sì che non soggiacciano alle eccettioni e taccie, né ciò meglio si può fare che con i dettami del Consiglio, ch'è il supremo tribunale del mio Stato, onde al medesimo raccomando con particolar premura l'affare e prego a V. S. da Idio ogni bene. Colorno, li 29 settembre 1676. Di V. S. molto illustre al servigio, Ranuccio Farnese».

[183] Il sintetico *Proemio* premesso dal Consiglio ducale alle *Regole e capitoli per l'eretione e mantenimento degli Archivi publici delle città di Parma e Piacenza*, Parma, Rosati, 1678 (esemplari in ASPr, *Gridario*, 47, n. 102 e ASPc, *Congregazione dell'Archivio pubblico*, 1, fasc. 5), chiarisce gli intenti del legislatore: «Non essendo cosa in cui, doppo l'honor di Dio, maggiormente prema al serenissimo signor duca Ranuccio Farnese nostro clementissimo padrone che nel giovare a' suoi fedelissimi sudditi col buon governo de' suoi Stati et havendo conosciuto i quotidiani disordini che nascono dalla poca cura delle scritture pubbliche e private e che non tanto sia utile universale il ben conservare in esse la perpetua memoria di tutte le cose, quanto il facilitare il modo di poterle ritrovare ad ogni occorrenza in un solo Archivio, e volendo rimediare insieme agli errori e trascuragini di molti notari, che con le loro inavertenze o malitia hanno per lo passato aperta la via a molti inconvenienti, con tanto pregiudizio della fede pubblica, del comercio civile, della sicurezza degli interessati, e particolarmente de' luoghi pii, pupilli, vedove e persone miserabili, che più facilmente sogliono sogiacere ad ingiuste usurpationi, ha perciò il prefato serenissimo signor duca padrone santamente risoluto e stabilito di erigere nelle sue città di Parma e Piacenza un publico Archivio per ciascheduna, ne' quali perpetuamente habbiano a conservarsi le scritture et a quest'effetto ha incaricato al suo eccelso ducal Conseglio di estendere le regole o capitoli per la buona instituzione e mantenimento di detti Archivi». In stanze distinte avrebbero dovuto trovar posto «filze e libri d'atti civili» in ordine cronologico (ivi, p. 6, cap. III.6), «rogiti de' notari morti» secondo l'ordine in cui i singoli notai avevano avuto accesso alla professione (ivi, p. 7, cap. III.9) e le «copie degli instromenti» dei

Concretizzatasi nell'estate del 1679[184], l'iniziativa consentì in Parma il superamento del sistema di trasmissione delle scritture di notaio in notaio successore[185], ma, a differenza di quanto previsto nel progetto originario, i dubbi sollevati dal locale Collegio notarile circa la concentrazione nell'Archivio parmense di tutti gli atti giudiziari civili fecero sì che il duca risolvesse d'istituire specifici archivi «in ciascheduno tribunale» e che «detti atti perciò non si portino al nuovo Archivio degli instromenti»[186]. A seguito di

notai viventi (ivi, p. 12, cap. IV.14). In particolare, «per togliere anche la strada a quei disordini succeduti per lo passato nelle filze e [libri] d'atti civili, che si ritrovano appresso di molti notari, e per levare l'inconvenienza che atti publici restino esposti a diversi pericoli nelle mani di persone private», si faceva obbligo «a tutti li notari, che sono stati cancellieri et attuarii de' signori giudici e che hanno servito in qualche uffizio e tribunale di detti Stati et a tutti li notari e persone che in qualsivoglia modo e per qualsivoglia titolo havessero appresso di sé filze e libri d'atti civili o scritture prodotte ne' medesimi atti, che nel termine di quindici giorni doppo la publicatione di questi capitoli debbano haverle portate o consegnate all'Archivio» (ivi, p. 27, cap. VII, n. 10); in proposito v. Bonaini, *Gli archivi delle provincie dell'Emilia* cit., pp. 177-178; Ronchini, *Relazione officiale* cit., pp. 184, 224; Drei, *L'Archivio di Stato di Parma* cit., p. 13; Castignoli, *La creazione dell'Archivio pubblico* cit., pp. 37, 43-48; L. Summer, *La casa «che dicono il palazzo di via Nova di Piacenza», sede del pubblico Archivio*, in *«La casa che dicono»* cit., pp. 53-81 e l'ampia descrizione contenuta in Aliani, *Il notariato a Parma* cit., pp. 29-35.

[184] ASPc, *Congregazione dell'Archivio pubblico*, 1, fasc. 5, lettera di Ranuccio II Farnese al governatore di Piacenza (1679 giugno 23), con la quale si ordina la pubblicazione delle *Regole e capitoli* di cui alla nota precedente; ASPc, *Congregazione dell'Archivio pubblico*, 1, fasc. 5, «Regole e capitoli per l'erezzione e mantenimento dell'Archivio pubblico in Piacenza», grida pubblicata dal governatore di Piacenza il 1° luglio 1679; *Notificazione dell'Archivio pubblico con le regole e capitoli da osservarsi*, Parma, Rosati, 1679 (grida pubblicata dal governatore di Parma il 5 luglio 1679, con esemplari in ASPr, *Gridario*, 48, n. 111 e ASPc, *Gridario magistrature giudiziarie*, VII, n. 51).

[185] Questa era ancora la prassi vigente al tempo degli statuti del Collegio notarile parmense editi nel 1514 (v. *Statuta venerandi Collegii dominorum notariorum Parmae nuper refformata*, Parmae, per Franciscum Ugoletum et Octavianum Saladum, 1514, cc. VIIIIr-Xv: «De privilegio ac baylia et potestate concessis pro consulibus Collegii super instrumentis notariorum defunctorum et concessione breviariorum»); di una delibera del 1525 contenuta nelle ordinazioni del Comune di Parma e relativa alla costituzione di un «officio del Registro de li instrumenti et contratti» dà notizia Bonaini, *Gli archivi delle provincie dell'Emilia* cit., pp. 176-177.

[186] Si veda in proposito la *Dichiarazione sopra alcuni dubbii per le Regole e capitoli dell'Archivio publico di Parma*, Parma, Rosati, 1679 (un esemplare in ASPr, *Gridario*, 49, n. 17, 1679 luglio 29) e, in particolare, il *Dubbio terzo* (ivi, p. 7: «In terzo luogo vengono proposti alcuni dubbii sopra li numeri 10 et 11 di detto capitolo [VII], dove si commanda che debbano portarsi all'Archivio gli atti giudiziali») e la relativa *Dichiarazione* (ivi, pp. 7-8: «Risolve S. A., per maggior comodità de' sudditi e per levar quelle confusioni che la gran moltiplicità delle scritture potrebbe cagionare, di volere che in ciascheduno tribunale si faccia il suo archivio particolare degli atti giudiziali che in quello si faranno e delle sentenze che vi si proferiranno, con le regole da prescriversi, e che detti atti perciò non si portino al nuovo Archivio degli instromenti»). Pare così plausibile che gli attuali fondi giudiziari parmensi non presentino evidenti 'commistioni' con i coevi fondi notarili, sebbene risulti composita la provenienza delle scritture conservate nel grande fondo *Uditori civili e Uditore criminale* attualmente conservato nell'Archivio di Stato di Parma, fin dalla sua stessa denominazione. Al tempo di Francesco Bonaini l'Archivio pubblico o notarile aveva sede nel palazzo del Comune (v. Bonaini, *Gli archivi delle provincie dell'Emilia* cit., p. 176), dal cui Archivio tra il 1904 e il 1913 sarebbe pervenuta al locale Archivio di Stato

analoghe perplessità sollevate dal Collegio notarile piacentino, un ripensamento si verificò anche nel caso gemello dell'Archivio di Piacenza[187], anch'esso attivo dal 1679 e originariamente adibito alla conservazione di documentazione notarile privata e giudiziaria d'ambito civile[188]. Tale Archivio era l'erede ideale, se così si può dire, di quello la cui costituzione presso il Collegio notarile pare prefigurata dalla statutaria cittadina già prima della metà del Cinquecento[189], nell'intento di superare almeno in parte una

gran parte della documentazione di Età moderna oggi costituente i citati fondi giudiziari parmensi. Di contro, solo per 127 unità archivistiche d'ambito giudiziario degli anni 1502-1677, giunte in Archivio di Stato nel 1896, pare certa la provenienza dall'Archivio notarile, mentre dall'archivio del regio Tribunale giunse tra il 1900 e il 1901 documentazione ottocentesca d'ambito penale e documentazione d'ambito civile risalente al XVIII secolo (v. ASPr, *Inventari*, 227, 7/9.179 e 7/2.12, descritti in Synopsis ad invenienda cit., pp. 331-332; v. anche Drei, *L'Archivio di Stato di Parma* cit., pp. 60-62 e *Archivio di Stato di Parma*, in *Guida generale* cit., III, pp. 361-438, in particolare p. 384, nonché, alle pp. 384-385, il fondo *Processi civili e criminali e atti giudiziari*).

[187] Si vedano le «Suppliche del Collegio de' notari di Piacenza intorno alli ordini del nuovo Archivio contenuti nel capitolo 7° concernente alli notari» (ASPc, *Congregazione dell'Archivio pubblico*, 1, fasc. 7, supplica inviata dal Collegio notarile a Ranuccio II Farnese e da questi trasmessa al Consiglio di grazia e giustizia il 14 luglio 1679) e la *Dichiarazione sopra alcuni dubbii per le Regole e capitoli dell'Archivio publico di Piacenza*, Piacenza, Bazachi, 1679 (un esemplare in ASPr, *Gridario*, 49, n. 20 e ASPc, *Congregazione dell'Archivio pubblico*, 1, fasc. 5, 1679 settembre 16) e, in particolare, il *Dubbio terzo* e la relativa *Dichiarazione*, identici nel testo rispetto a quelli relativi all'Archivio parmense citati *supra* alla nota 186. Si vedano inoltre le successive *Risposte e dichiarationi alle infrascritte suppliche et osservationi de' consoli e notari di Piacenza*, *date e fatte dall'eccelso ducal Conseglio per comando di S.A. Serenissima*, Piacenza, Bazachi, 1680 (un esemplare in ASPc, *Congregazione dell'Archivio pubblico*, 1, fasc. 5, 1680 settembre 25; un esemplare manoscritto delle «Suppliche ed osservationi de' consoli e notari di Piacenza» ed uno delle «Risposte e dichiarationi», con sottoscrizione del presidente del Consiglio di grazia e giustizia, in ASPc, *Congregazione dell'Archivio pubblico*, 1, fasc. 7). Sulla vicenda v. comunque Castignoli, *La creazione dell'Archivio pubblico* cit., p. 46.

[188] Si veda *supra* la nota 183. Si vedano anche *Regole e capitoli dell'Archivio publico* cit., pp. 23-32, cap. VII, «Ordini per li notari»: «Si notifica et incarica a tutti li notari de' Stati di S.A.S. et a ciascuna persona di qualsivoglia stato, grado e conditione, anche privileggiata, colleggio et università, che in qualsisia modo, titolo o causa benché onerosa o di compra o simile havesse e tenesse appresso di sé protocolli e rogiti di notari morti e qualsisia sorte di libri o filze d'atti civili et ogn'altra scrittura originale, appartenente all'ufficio del notariato, che debbano notificare distintamente in iscritto alli ministri dell'Archivio tutte le filze, protocolli, rogiti, libri e scritture che si ritroveranno appresso, e questa notificazione debba farsi in termine di dieci giorni da quello della pubblicazione de' presenti capitoli per poterle poi mandare e consignare all'Archivio bene aggiustati con cartoni buoni e con li repertorii a ciascuna filza quando saranno interpellati dagli archivisti nel termine di quindici giorni da principiarsi doppo quello di detta interpellatione». Riflessi documentari di tali prescrizioni sono costituiti dalle notifiche conservate in ASPc, *Congregazione dell'Archivio pubblico*, 10, «Notificationum rogituum dominorum notariorum viventium, 1679»).

[189] *Almae civitatis Placentiae statuta*, Placentiae, Iohannes Maria Simoneta, 1543, cc. 32v-33r, «De notariis»: «Consules notariorum singulis annis in principio mensis ianuarii faciant de mandato potestatis publica proclamata fieri quod omnes civitatis et districtus Placentiae habentes

realtà caratterizzata fino a quel momento dal mero passaggio delle scritture dei notai defunti ai successori[190]. Solo nel 1696 ebbe infine successo il tentativo di concentrare in un Archivio annesso al già esistente «Archivio degl'istrumenti» la documentazione giudiziaria piacentina d'ambito civile, così da arginarne la dispersione[191], che peraltro lo stesso Collegio aveva nel

penes se (si notarii non fuerint) vel scientes habere aliquas breviaturas alicuius notarii defuncti, infra triduum debeant sigillatim ipsas in scriptis cum millesimo et die manifestasse camerario dicti Collegii et penes ipsum dimisisse in ipso Collegio custodiendas».

[190] Tale situazione emerge dall'esame della più antica statutaria inerente allo stesso Collegio notarile: «De faciendo deponi breviaturas cuiuslibet notarii defuncti sine filiis qui non sint notarii penes unum notarium. Item statutum est quod consules notariorum teneantur et debeant infra quindecim dies postquam aliquis notarius mortuus fuerit in civitate Placentie sine filiis, patre vel fratre notariis, ire ad domum heredis illius notarii sic defuncti et accipere omnes illas scripturas et breviaturas dicti defuncti et eas consignare penes unum bonum et legalem notarium de voluntate heredis defuncti, habente dicto herede partem lucri, quod ex eis habebitur» (*Statuta notariorum* [1454], in *Statuta varia civitatis Placentiae*, Parmae, ex officina Petri Fiaccadorii, 1860, p. 519, rubr. 48), cui si fa riferimento anche in Castignoli, *La creazione dell'Archivio pubblico* cit., pp. 37-43, ove si ricorda anche l'infruttuoso tentativo d'istituire un archivio pubblico notarile operato nel 1530 dal cardinal legato Giovanni Salviati.

[191] *Grida sopra l'Archivio degli atti civili*, Piacenza, Bazachi, 1696 (esemplari in ASPc, *Gridario del Comune*, III, n. 39 e ASPr, *Gridario*, 52, n. 156, 1696 luglio 3): «Havendo il serenissimo signor duca Francesco nostro clementissimo padrone determinato di effettuare a benefizio pubblico et unire all'Archivio degl'istrumenti anche quello degli atti civili, considerato dal già serenissimo signor duca Ranuccio II di sempre gloriosa memoria nell'erezione di quello degl'istrumenti, (...) si ordina et incarica a tutt'i notari di questa città e Stato et a ciascuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione, ancorché privilegiata, collegio et università che in qualsivoglia modo, titolo o causa, benché onerosa, di compera o simile, ha e tiene presso di sé qualsisia sorte di libri e filze d'atti civili, sentenze e qualunque scritture, processi o atti fatti avanti qualunque giudice ordinario o delegato di questa città, il notificare distintamente in iscritto agli archivisti del sopradetto Archivio degl'istrumenti, nel termine di dieci giorni, da decorrere dal giorno della pubblicazione della presente grida, tutti gli atti civili che hanno e tengono presso di loro, il tempo in cui furono rogati, esprimendo il numero de' libri, la quantità delle filze et i signori giudici al tribunale de' quali furono rogati essi atti et il modo immediato per cui ne divennero concessionarii, e successivamente nel giorno stesso et hora per cui saranno avvisati dagli archivisti, presentare e consegnare a' medesimi in detto Archivio pubblico gli atti, libri, filze e scritture sudette, bene ordinate e separatamente quelle d'un tribunale da quelle dell'altro, salvo gli estratti, che si potranno consegnare in mazzetti, come si solevano tenere». Venivano eccettuati dall'obbligo di consegna i cancellieri del Consiglio di grazia e giustizia, della Camera ducale e della comunità di Piacenza, i cui atti avrebbero continuato ad essere «diligentemente conservati nelle loro cancellarie». Tra i riflessi documentari di tali prescrizioni si annoverano le notifiche degli atti civili presentate da notai piacentini a seguito della grida del luglio 1696 ed oggi conservate nella filza di «Recapiti» composta nel 1715 (ASPc, *Congregazione dell'Archivio pubblico*, 18, «Questi sono tutti li recapiti consegnati dalli signori archivisti degl'instromenti li ** del mese di marzo 1715 all'archivista degl'atti civili»; a c. 116r: «In esecuzione della grida pubblicata d'ordine dell'ill.^{mo} signor governatore di Piacenza sopra l'erezione del nuovo Archivio degli atti civili sotto li 3 luglio 1696, notifico io infrascritto d'aver appresso di me l'infrascritti semestri, parte acquistati dal già signor Protasio Rovere mio padre, parte acquistati da me infrascritto dagli eredi del già signor Giovanni Francesco Scaglioni e parte acquistati da me pure e deliberatimi a pubblico incanto nel Collegio, come

tempo di fatto favorito mediante la vendita all'incanto di filze di atti civili[192].

Un ulteriore Archivio di concentrazione di documentazione notarile privata e d'ambito giudiziario civile era stato istituito nel 1685 a Borgo Val di Taro ed è proprio da esso che proviene la documentazione attualmente costituente il consistente omonimo fondo dell'Archivio di Stato di Parma, come pure quelli più modesti, denominati *Atti giudiziari di Borgo Taro* e *Atti giudiziari di Compiano*[193]. Alla metà del Settecento un Archivio notarile esisteva anche nel Ducato di Guastalla, entrato a far parte dello Stato parmense in epoca borbonica (1748)[194].

---

di quel tempo uno degli notari attuarii e sono li seguenti, cioè (...)»). Per quanto concerne le più recenti vicende dei fondi giudiziari piacentini, Francesco Bonaini rilevava la presenza ai tempi suoi di documentazione giudiziaria dei secoli XVI-XVIII nell'«Archivio pubblico o degli atti notarili», facendola peraltro risalire ai primi dell'Ottocento: «ai primi del corrente secolo furono aggiunti agli atti notarili quelli delle magistrature che resero giustizia in Piacenza dal 1561 alla fine del secolo XVIII. Sono distinti in atti dei pretori (1560), in atti degli auditori civili, e finalmente in atti dei governatori (1594)» (Bonaini, *Gli archivi delle provincie dell'Emilia* cit., p. 198; v. anche le *Notizie generali e numeriche* cit., pp. 138-139). A seguito di dispersioni di materiale archivistico verificatesi tra il 1878 e il 1889, nel 1892 la documentazione superstite venne ricoverata presso l'Archivio comunale, per confluire poi presso l'Archivio di Stato (v. P. Castignoli, *L'archivio del Supremo consiglio* cit., pp. 91-92, con riferimento ad E. Nasalli Rocca, *L'Archivio del Comune di Piacenza. Repertorio sommario ragionato*, in «Rivista delle biblioteche e degli archivi», n.s., III [1925], pp. 81-93 e 181-195). Sull'attuale consistenza dei fondi giudiziari e notarili piacentini v. *Archivio di Stato di Piacenza* cit., pp. 615-616 e 622-624; documentazione notarile piacentina si conserva anche presso l'Archivio di Stato di Parma (ASPr, *Inventari*, 117.06, 117.08 e 341/1-3, citati in Synopsis ad invenienda cit., pp. 163-164, *Notai di Piacenza*).

[192] Tale prassi, ricordata nell'imminenza dell'istituzione dell'Archivio notarile nel 1678 (*Regole e capitoli dell'Archivio publico* cit., p. 27, cap. VII.11: «E perché per rispetto della città di Piacenza la maggior parte di quei notari che hanno nelle loro case atti e scritture civili le possedono con titolo oneroso, havendole comprate dal Collegio de' notari, che secondo l'uso passato per via d'incanto le deliberava a chi offeriva prezzo maggiore, perciò a questi notari che hanno comprate dette scritture si concede facoltà di conseguire durante la vita loro la metà di quelle mercedi che si ritraranno da dette scritture et atti, purché le habbiano presentate in Archivio entro il termine sodetto»), non venne abolita neanche a fine secolo, ma solo sottoposta a un più stretto controllo: «E perché preme bensì al serenisimo padrone l'unione delle sopradette scritture et atti civili nell'Archivio sudetto, e per maggiore sicurezza delle medesime e per maggior vantaggio del pubblico di poterle in ogni occorrenza ritrovare in un sol luogo, ma desidera ancora che ciò segua senza alcuno o almeno col minore pregiudizio che sia possibile del Collegio de' notari e de' concessionarii, perciò si è degnata l'A.S.S. di lasciare al medesimo Collegio la solita libertà d'incantare essi atti e scritture civili nel fine d'ogni semestre e consegnarle a quel notaro attuario che ne farà la compera, presso del quale possano stare per lo spazio di tre anni, da decorrere dal fine del semestre, tenendole però nel Collegio d'essi notari et ivi custodendole bene per tutto il detto tempo, finito il quale dovrà consegnarle all'Archivio nella forma sudetta, sotto le pene di sopra espresse» (*Grida sopra l'Archivio* cit.).

[193] *Regole e capitoli per l'erezione e mantenimento dell'Archivio publico della terra di Borgo Val di Taro*, Parma, Rosati, 1685; *Archivio di Stato di Parma* cit., pp. 384 e 416; v. anche Synopsis ad invenienda cit., pp. 156-153, 167-168.

[194] Aliani, *Il notariato a Parma* cit., pp. 12-13, 47. Del più antico uso di trasmettere la documentazione notarile di notaio in notaio si ha notizia nella pur settecentesca edizione dei quat-

Una situazione intermedia tra quella dei centri del Ducato parmense e la realtà presente nei vicini domini pontifici si riscontra nella piena Età moderna nel Ducato estense di **Modena e Reggio**, città già caratterizzate in Età medievale da una tradizione di conservazione della memoria notarile affidata anche ad uffici di memoriali, al modo bolognese[195]. Come ricostruito puntualmente da Angelo Spaggiari, venuto meno il tentativo attuato nel 1772 da Francesco III d'Este di concentrare tutta la documentazione notarile nei tre Archivi pubblici di Modena, Reggio e Castelnuovo Garfagnana a partire da una situazione decisamente più fluida[196], tra il 1777 e il 1785 venne a costituirsi una rete di Archivi pubblici comprendente,

trocenteschi *Statuta illustrissimae communitatis Guastallae*, Vastallae, ex regio-ducali typographia Salvatoris Costa et socii, 1787, pp. CIV-CV, libro I, rubr. LXXI, «Qualiter imbreviaturae notariorum mortuorum vel absentium committi possint alteri notario, ut expleantur». La documentazione dei notai attivi nel territorio di Guastalla si conserva attualmente nell'Archivio di Stato di Reggio Emilia (*Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia*, in *Guida generale* cit., III, pp. 953-998, in particolare pp. 978-979). Il passaggio della documentazione di notaio in notaio sembra essere stata ancora in vigore nel corso del XVII secolo tra i notai attivi nel marchesato di Bobbio (*Statuta venerabilis Collegii dominorum notariorum et causidicorum civitatis Bobbii*, in *Ordines, sententiae et decreta et aliae scripturae noviter reperta in Archivio inclitae civitatis Bobbii* [1568-1697], Mediolani, ex thypographia Ambrosii Ramellati, 1698, pp. 111-134, in particolare pp. 125-130: «Penes quem debeant remanere imbreviaturae notariorum defunctorum»), la documentazione dei quali si conserva attualmente nell'Archivio di Stato di Piacenza (*Archivio di Stato di Piacenza* cit., p. 624).

[195] Si vedano i riferimenti presenti in P. Marchetti, *Inventario dell'Archivio notarile di Modena con prefazione storica sull'«Ufficio del Memoriale»*, in *Gli archivi della storia d'Italia*, s. II, vol. III (VIII), Rocca San Casciano, Cappelli, 1911, pp. 1-66, in particolare pp. 1-10; Berengo, *Lo studio degli atti notarili* cit., p. 157, nota 17 e A. Spaggiari, *Cenni storici sugli archivi notarili degli Stati dei duchi di Modena e Reggio*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi», XI (1980), n. 2, pp. 207-226, in particolare pp. 208-211.

[196] Tra le località in cui è riscontrabile la presenza di strutture archivistiche d'ambito notarile anteriormente al 1772, Angelo Spaggiari annovera Modena, Reggio, Carpi e Sassuolo, ove i rispettivi archivi notarili erano la diretta continuazione di antichi uffici dei Memoriali, ma anche Castelnuovo Garfagnana, Mirandola, Finale, Soliera, Novi di Modena, Rancidoro, Correggio, Montecchio Emilia, Brescello, Scandiano e Novellara, le cui strutture archivistiche erano invece assai più labili e di più recente origine (v. Spaggiari, *Cenni storici sugli archivi notarili* cit., pp. 208-220). Sul tentativo operato nel 1772 di limitare ai tre soli Archivi principali la conservazione della documentazione notarile v. Marchetti, *Inventario dell'Archivio notarile di Modena* cit., pp. 10-11; Spaggiari, *Cenni storici sugli archivi notarili* cit., p. 207, con riferimento al regolamento emanato da Francesco III il 10 gennaio 1772 (esemplari in Archivio di Stato di Modena, d'ora in poi ASMo, *Archivio segreto estense. Gridario estense*, n. 1559 e in Archivio di Stato di Reggio Emilia, d'ora in poi ASRe, *Archivio del Comune di Reggio. Archivio*, [2216], «Costituzioni, regolamenti, gride, notificazioni, avvisi riguardanti l'Archivio pubblico poi generale. 1688-1787», *Regolamento o siano provvigioni da osservarsi per ordine di S.A. Ser.ma dal nuovo Generale archivio di Reggio e da' notari delle città, terre e luoghi che sono al medesimo Archivio sottoposti*, Reggio Emilia, Giuseppe Davolio, 1773) e Id., *Gli archivi negli Stati estensi*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, atti del convegno di studi (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari - G. Trenti, 2 voll., Roma, Ministero per i beni e le attività

oltre ai già ricordati tre archivi 'generali', anche quelli subalterni di Carpi, Finale, Mirandola, Sassuolo e Sestola (poi Pavullo), collegati all'Archivio di Modena, nonché quelli di Brescello, Correggio, Montecchio, Scandiano e Varano, collegati all'Archivio di Reggio[197]. Se è quindi chiara la provenienza delle carte notarili di natura privata conservate presso l'Archivio di Stato di Modena[198], mantengono un'evidente impronta dell'attività attuariale svolta dai notai presso le magistrature ordinarie le unità costituenti il fondo *Attuari del podestà di Modena*, che gli strumenti inventariali mostrano ancora suddivise 'per notai' in ordine cronologico secondo l'atto più antico e, solo all'interno di tale prima suddivisione, articolate per tipologie documentarie («squarzi, prodotte e processi»)[199].

Risale invece alla fine degli anni Ottanta del secolo XVII, ovvero significativamente a pochi anni di distanza dall'istituzione degli archivi del Ducato parmense, la creazione nella città di Reggio di un vero e proprio

culturali, 2001, pp. 933-949, in particolare p. 940; v. anche *infra* il testo corrispondente alla nota 236.

[197] Marchetti, *Inventario dell'Archivio notarile di Modena* cit., pp. 210-211; Spaggiari, *Cenni storici sugli archivi notarili* cit., pp. 221-223 e *Archivio di Stato di Modena*, in *Guida generale* cit., II, pp. 993-1088, in particolare p. 1055, con riferimento alla *Notificazione* del 5 maggio 1777 (Modena, eredi di Bartolomeo Soliani, 1777, un esemplare in ASRe, *Archivio del Comune di Reggio. Archivio*, [2216]), che ricostituiva gli archivi notarili di Mirandola, Carpi, Correggio e Finale, nonché al successivo ripristino degli archivi di Brescello, Scandiano, Montecchio Emilia (1778) e Sassuolo (1779), alla nuova istituzione di quelli di Varano, nella Lunignana estense (1778), e Sestola (poi Pavullo) nel Frignano (1785), come pure al decreto di complessivo riordino degli archivi notarili degli Stati estensi emesso da Ercole Rinaldo III il 7 marzo 1786 (esemplari in ASMo, *Archivio segreto estense. Gridario estense*, n. 270 e in ASRe, *Archivio del Comune di Reggio. Archivio*, [2216]).

[198] Sull'uso ancora vigente in Modena a metà Cinquecento di trasmettere la documentazione notarile di notaio in notaio successore v. *Statuta almi Collegii dominorum notariorum civitatis Mutinae noviter revisa et reformata*, Mutinae, Ioannes Nicolus, 1549, cc. XIXr-XXr, rubr. XXIII, «De schedis et protocollis notariorum defunctorum».

[199] *Archivio di Stato di Modena* cit., p. 1025 e Spaggiari, *Fondi giudiziari dello Stato di Modena* cit., testo corrispondente alla nota 17. La particolare struttura del cospicuo fondo, ancor oggi organizzato 'per notai', pare coerente con le osservazioni condotte a suo tempo da Francesco Bonaini: «non tutti gli atti giudiciali si trovano oggi presso i tribunali. L'Archivio pubblico o degli atti notarili contiene atti civili e criminali che vengono dal 1580, lodevolmente separati e tenuti in buon ordine da chi è preposto a quest'Archivio» (Bonaini, *Gli archivi delle provincie dell'Emilia* cit., p. 132); una limitata consistenza caratterizza invece la documentazione d'ambito giudiziario risalente all'Età moderna conservata negli attuali fondi *Consiglio di giustizia e Consiglio di segnatura*, *Supremo consiglio di giustizia*, *Tribunale fattorale o camerale*, *Curia*, *poi Giudicatura rotale di Modena* e *giusdicenze* (*Archivio di Stato di Modena* cit., pp. 1023-1025 e Spaggiari, *Fondi giudiziari* cit., testo corrispondente alla nota 33; v. anche F. Valenti, *I Consigli di governo presso gli Estensi dalle origini alla devoluzione di Ferrara*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, II, Napoli, L'arte tipografica, 1959, pp. 19-40, ora in Id., *Scritti e lezioni* cit., pp. 395-415).

Archivio pubblico[200], erede a un tempo della plurisecolare attività di controllo sulle scritture dei notai morti esercitata dal Collegio e terminata solo nel 1680 col versamento degli atti presso l'Archivio del Comune, nonché dell'altrettanto consolidata conservazione di scritture pubbliche – amministrative e giudiziarie d'ambito criminale – nel medesimo Archivio[201]. La separazione tra gli atti notarili privati e quelli giudiziari, oggi evidente nei fondi dell'Archivio di Stato di Reggio, dovette quindi verificarsi solo in età napoleonica, quando la documentazione di natura giudiziaria venne trasferita nel palazzo di giustizia (1796)[202]. Un'evidente compresenza di

[200] *Ordini e constitutioni per l'erettione e mantenimento del Archivio publico della città di* Reggio, *fatto per comandamento del serenissimo signor duca Francesco II d'Este padrone clementissimo l'anno 1687*, Reggio, Prospero Vedrotti, 1688 e la più sintetica *Grida sopra l'Archivio*, Reggio, Prospero Vedrotti, 1689 (esemplari in ASRe, *Archivio del Comune di Reggio. Archivio*, [2216]), nonché *Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia* cit., p. 978; U. Dallari, *Il R. Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia. Memorie storiche e inventario sommario*, in *Gli archivi della storia d'Italia*, s. II, vol. I (VI), Rocca San Casciano, Cappelli, 1910, pp. 21-30 e Spaggiari, *Cenni storici sugli archivi notarili* cit., pp. 210-211.

[201] *Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia* cit., p. 978 e Dallari, *Il R. Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia* cit., pp. 13 ss. Ad esempio, secondo gli statuti cittadini editi nel 1501, i due notai dell'Archivio del Comune di Reggio dovevano «curare cum effectu quod libri reformationum et provisionum comunitatis Regii scripti et rogati per notarios reformationum, finito eorum officio vel quamprimum dicti libri expleti fuerint, et similiter libri memorialium instrumentorum, damnorum datorum, maleficiorum, quinterni condemnationum, postquam condemnationes ipse exacte fuerint, et libri nuncupati Sancti Prosperi rationarie, thesaurarie, postquam fuerint expleti, et quecunque alia iura, rationes, scripture et instrumenta et acta ad dictum Comune pertinentes et pertinentia in dicto Archivo reponantur, gubernentur et custodiantur bene et fideliter» (*Statuta magnifice communitatis Regii*, Regii, per Vincentium Berthochum, 1501, c. 23rv «De officio notariorum Archivi Comunis Regii»; v. anche ivi, cc. 24r-25v, 67v-68r, «De officio notariorum damnorum datorum», «De officio notariorum maleficiorum», «De sedis imbreviaturis et prothocolis notariorum defunctorum», nonché i quattrocenteschi *Statuta et constitutiones almi Collegii et universitatis notariorum Regii*, Regii, Flavius et Flaminius Bartholi, 1605, p. 56, rubr. XXXVIII, ancora in vigore nel primo Seicento: «Quod liceat priori et consulibus collegii notariorum Regii disponere de imbreviaturis notariorum defunctorum sive notariis decedentibus»). Alla distruzione di parte della documentazione giudiziaria criminale verificatasi nel 1522 fa peraltro riferimento in una lettera dell'8 luglio 1523 a Cesare Colombo l'allora governatore Francesco Guicciardini: «li libri de' criminali furono abbruciati l'anno passato» (*Carteggi di Francesco Guicciardini*, VI: *6 luglio-12 novembre 1523*, a cura di P. G. Ricci, Roma, Istituto storico italiano per l'Età moderna e contemporanea, 1955, p. 9, n. 5, citato in *Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia* cit., p. 966).

[202] *Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia* cit., pp. 966-967, con riferimento ai fondi *Atti delle curie della città* e *Atti delle curie del Ducato*; Dallari, *Il R. Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia* cit., pp. 30-32 e Spaggiari, *Fondi giudiziari* cit., testo corrispondente alla nota 22. La normativa inerente all'istituzione dell'Archivio pubblico, attivo dal gennaio 1689, lascia intuire come si fosse pensato di farvi confluire sia documentazione notarile 'privata' che 'giudiziaria' d'ambito civile: «Tutti li notari di questa città e suo distretto, anzi qualsivoglia persona di che stato, grado o conditione si sia, presso de' quali o per eredità o per legato o per contratto o in qualsivoglia altro modo o causa si ritrovassero instromenti originali, protocolli, atti e sentenze et altre scritture publiche di notari defonti, dovranno in termine di dieci giorni da quello della

documentazione notarile privata e giudiziaria, di natura civile e criminale, era stata altresì prevista dalla seicentesca «costituzione» relativa all'erigendo Archivio notarile di Correggio sopra ricordato, ancor oggi conservato presso la sede comunale[203].

---

publicatione della presente grida notificarle distintamente in iscritto alli ministri dell'Archivio per poterle poi mandare e consegnare all'Archivio ben aggiustate con cartoni buoni e con li repertori a ciascheduna filza, e ciò nel termine di giorni trenta da scorrersi doppo li sudetti dieci giorni» (*Grida sopra l'Archivio* cit., n. 1, con riferimento ai più estesi *Ordini e constitutioni* cit., cap. 4, n. 7; l'obbligo di consegna degli atti civili venne ribadito, tra l'altro, nel regolamento del 1772 citato *supra* alla nota 196, p. X, § III, n. XIX: «Al trasporto e consegna soprapprescritta saranno egualmente soggetti tutti gli atti civili originali, che, non trovandosi conservati nelle cancellerie o archivi dei rispettivi fori o tribunali, fossero presso i giudici o notari che di tempo in tempo se ne sono rogati o presso i loro eredi o qualunque altra persona»). Chiare conferme dell'attuazione di tali propositi vengono dalle dichiarazioni presentate nel corso del 1689 dai possessori di documentazione notarile, comprendente in molti casi sia rogiti d'ambito privato che libri di atti civili e filze di processi (v. ASRe, *Archivio del Comune di Reggio. Archivio*, [2218], «Denunzie di rogiti di notai defunti e di rogiti esistenti presso notai viventi al tempo dell'erezione dell'Archivio. 1689»), come pure dall'esame di alcuni nuclei documentari attualmente conservati nel fondo *Archivio notarile* dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia e a suo tempo non interessati dall'operazione di separazione della documentazione notarile 'giudiziaria' da quella d'ambito privato attuata a fine Settecento: tra le carte dei notai produttori dei nuclei documentari in questione è oggi evidente tanto la presenza di unità archivistiche costituite da documentazione notarile 'privata' quanto quella di *libri* e filze di atti civili, come ad esempio nei casi settecenteschi dei notai Alberto Vezzosi e Bartolomeo Ferretti; in merito v. ASRe, *Archivio notarile. Notaio Alberto Vezzosi*, 4440-4450 e ASRe, *Archivio notarile. Notaio Bartolomeo Ferretti*, 5707-5709.

[203] Risale ai primi del Seicento l'istituzione dell'Archivio notarile di Correggio, ricordata tra l'altro in una «costituzione» inserita in una raccolta risalente al 1625: *Constituzioni overo gride della città di Correggio et sue pertinenze*, in *Municipales has leges civitatis Corriggiae*, Mutinae, tipis Viviani Suliani, 1675, pp. 49-52 (per la datazione della raccolta, ivi, p. 70): «Provisione sopra l'Archivio. (...) Comandiamo et ordiniamo si faccia un Archivio, havendo noi per l'amore che portiamo a' nostri popoli fatto accomodare per tal effetto una stanza nel nostro palazzo, quale per Archivio publico dichiariamo et destiniamo, comandando per virtù della presente constitutione che ogni et qualunque persona sia di che conditione priviliggiata, sesso et dignità si sia, che habbia in casa sua o in qualsivoglia luogo con qualsivoglia titolo o colore instrumenti, rogiti et prothocolli, sentenze et processi di qualsivoglia notaro morto, così antico come moderno et così civile come criminale, che si debba portare in detto Archivio con li repertorii, se saranno fatti, degl'instrumenti et anco li registri delle suppliche, tanto de' notari morti quanto de' vivi, che non siano cancellieri di presente, et consignare il tutto al signor Ottavio Bolognesi notaro et cancelliere nostro, quale noi proponiamo et dichiariamo ufficiale di detto Archivio fino ad altro nostro ordine et ivi lasciarle per sempre (...). Inoltre commandiamo che tutti li notari viventi et che saranno pro tempore in perpetuo devano portare gli originali o vero copie di tutte le sopranominate scritture che rogaranno o scriveranno per l'avvenire sottoscritta di loro mano in detto Archivio, eccetto che delli mandati di procura che si rogaranno al banco del notaro di esso per occasione delle liti (...). Comandiamo similmente et ordiniamo che li rogiti et le scritture de' notari morti et che moriranno per l'avvenire, pro tempore in perpetuo, doppo la morte loro da nissuno sia chi si voglia benché privilegiato possino esser levati o ridotti in forma autentica, né data fuori da alcuno, ma nel termine d'un mese doppo la morte del notaro siano portati li suoi rogiti da' suoi heredi in detto Archivio et consegnati a detto

Di assoluto rilievo, per non aver subito profondi rimaneggiamenti ed aver quindi mantenuto la struttura ordinamentale originaria, è l'assetto conservato dalla documentazione giudiziaria di **Mantova** d'età gonzaghesca e asburgica attualmente costituente il fondo *Senato di giustizia*. Questo è infatti ancor oggi articolato secondo i sedici banchi attuari dei cancellieri notai succedutisi dal 1571 alla metà del Settecento al servizio del Senato e in seguito del Supremo consiglio di giustizia: banchi significativamente individuati coi nomi degli ultimi cancellieri in carica al momento della cessazione dell'attività del Supremo consiglio, avvenuta nel 1786[204].

---

ufficiale (...). Comandiamo ancora alli notari che pro tempore eserciteranno l'ufficio del banco et anco che in altra maniera rogaranno processi, che non debbano dare gli originali d'essi a qualsivoglia persona, etiam agli ufficiali et fisco, eccetto li processi criminali al signor podestà o altri giudici quando vorrà vedergli per sententiare o vero per altra occasione, affine di venire all'espedittione della causa; habbia però obligo il nodaro di farselo restituire subito sententiato (...) et finito il semestre dell'ufficio del banco debba il notaro doppo venti giorni haver portato in detto Archivio et consegnato all'ufficiale sudetto tutti li processi originali, tanto civili quanto criminali, con copia di tutte le sentenze date in detto semestre da essi sottoscritta et anco li libri degli atti civili et criminali (...)». Sull'Archivio notarile di Correggio e sulla documentazione giudiziaria un tempo ad esso afferente v. i riferimenti contenuti in Spaggiari, *Cenni storici sugli archivi notarili* cit., pp. 217-218; V. Masoni, *Correggio. Cinque secoli di politica culturale*, Bologna, Analisi, 1988, pp. 11-14, 67-71, 121-132, 165, 177, 237-239 e, per una sintetica descrizione dei fondi, A. Spaggiari, *Comune di Correggio*, in *Archivi storici in Emilia Romagna. Guida generale degli archivi storici comunali*, a cura di G. Rabotti, Bologna, Analisi, 1991, pp. 799-802; v. anche *Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia* cit., p. 978.

[204] Cedute dal governo austriaco al Comune di Mantova nel corso dell'Ottocento, le circa 7.000 unità archivistiche prevalentemente d'ambito civile costituenti l'attuale fondo *Senato di giustizia* vennero a fine secolo depositate dal Comune stesso presso il locale Archivio di Stato (v. A. Pesce, *Notizie sugli Archivi di Stato comunicate alla VII riunione bibliografica italiana tenuta in Milano dal 31 maggio al 3 giugno 1906*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1906, p. 52; *L'archivio Gonzaga di Mantova*, I, a cura di P. Torelli, Mantova, R. Accademia virgiliana di Mantova, 1920, pp. LV-LVIII; *Archivio di Stato di Mantova*, in *Guida generale* cit., II, pp. 759-811, in particolare pp. 765-766, 773-774 e www.archivi-sias.it, alla voce *Archivio di Stato di Mantova*; sui rovinosi scarti subiti dalla documentazione giudiziaria d'ambito criminale anteriore al 1786 v. *L'archivio Gonzaga* cit., pp. LXXXII-LXXXVI). Sul Senato di giustizia mantovano v. C. Mozzarelli, *Il Senato di Mantova: origine e funzioni*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», s. III, XXVIII (1974), pp. 155-255 (ora in Id., *Scritti su Mantova*, Mantova, Arcari, 2010, pp. 19-116), con particolare riferimento al ruolo dei notai-cancellieri alle pp. 196-197, 205, 242-243. Anch'esso organizzato per notai è l'attuale fondo *Archivio notarile di Mantova*, erede dell'Archivio notarile generale istituito nel 1806 (v. *supra* la nota 34), nel quale era confluita la documentazione dell'antico Archivio pubblico – ove nel corso dell'Età moderna venivano versate, sia pur con qualche deroga, le carte dei notai morti già attivi in Mantova e nelle località dello Stato prive di autonome strutture archivistiche –, nonché quella dei numerosi archivi notarili comunali presenti sul territorio (v. J. F. Pullicani, *Iura publici Mantuae archivi*, Mantuae, apud Albertum Pazzoni, 1728, un esemplare in Archivio di Stato di Mantova, d'ora in poi ASMn, *Supremo consiglio di giustizia*, 28; *L'archivio Gonzaga* cit., pp. LVI-LVII; *Archivio di Stato di Mantova* cit., pp. 790-791, *Atti dei notai del distretto di Mantova*, nonché l'abbondante documentazione risalente sino alla prima Età moderna e conservata in ASMn, *Archivio Gonzaga*, 3581-3582 e *Supremo con-*

Non sembra francamente possibile avvicinare alla casistica sin qui proposta la produzione documentaria dei notai al servizio delle corti di giustizia in **Venezia** e gli archivi che ne risultarono: infatti, sebbene documentazione delle *curie* o corti di palazzo sia attualmente reperibile nell'ambito di 'fondi notarili'[205], in questa sede non intendiamo riferirci a questo genere di commistioni, come si è visto del tutto naturali nel corso dell'ordinaria attività giudiziaria, bensì a fenomeni di natura prettamente archivistica, connessi quindi a precise prassi di conservazione di carte giudiziarie secondo linee di tradizione notarile, sia sul piano organizzativo generale quanto su quello della confezione delle unità archivistiche (registri e filze, anche 'a pacchi'), delle serie (raramente per tipologia, se non entro fondi 'per notaio') e dei fondi documentari ('per notaio'). Del resto, se nel corso del Seicento la magistratura dei Conservatori ed esecutori delle leggi, che già aveva acquisito il compito di vigilare sulle carte dei notai veneziani, tanto in attività quanto 'cessati', si vide altresì affidare la custodia delle carte giudiziarie o «scritture vecchie di palazzo» (1671)[206], rimasero chiaramente distinti i rispettivi ambiti di conservazione documentaria[207], almeno sino all'età napoleonica[208].

siglio di giustizia, 28). Sin dall'Età medievale vigeva inoltre in Mantova l'obbligo di registrare gli istrumenti notarili in una sorta di ufficio del registro analogo a quello dei *Memoriali* bolognesi, i cui esiti documentari costituiscono oggi il fondo ASMn, *Registrazioni notarili di Mantova* (v. *L'archivio Gonzaga* cit., p. LVI e *Archivio di Stato di Mantova* cit., p. 773, *Archivio degli instrumenti*).

[205] Si vedano i riferimenti presenti in *Archivio di Stato di Venezia*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 857-1148, in particolare p. 987.

[206] Si vedano i riferimenti presenti in *Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 986-987 con M. P. Pedani Fabris, *«Veneta auctoritate notarius». Storia del notariato veneziano (1514-1797)*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 30-33. Sebbene l'uso di trasmettere le carte di notaio in notaio successore sia rimasto in vigore sino ai primi decenni del XVIII secolo, sin dal Trecento è attestato l'uso di affidare alle cure della Cancelleria inferiore quelle di notai defunti senza eredi notai. Mentre la conservazione dei testamenti rimase prerogativa della Cancelleria inferiore sino all'età napoleonica, dagli anni Settanta del XVII secolo le altre «scritture dei notai morti» vennero date in custodia – sempre sotto la vigilanza dei Conservatori ed esecutori delle leggi – al Collegio notarile creato nel 1514. Le carte dei notai veneziani vennero riunite ai testamenti solo nel primo Ottocento (v. *Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 1062-1065 e Pedani Fabris, *«Veneta auctoritate notarius»* cit., pp. 30-33, 109-125).

[207] Una lettura del fenomeno archivistico veneziano d'Antico regime volta a evidenziare una chiara definizione degli ambiti archivistici in relazione a quella dei rispettivi ambiti istituzionali è proposta in A. Vianello, *Gli archivi del Consiglio dei dieci. Memoria e istanze di riforma nel secondo Settecento veneziano*, Padova, Il Poligrafo, 2009, con particolare riferimento a p. 40, su cui v. A. Viggiano, *Le carte della Repubblica. Archivi veneziani e governo della terraferma (secoli XV-XVIII)*, edito nel presente volume, testo corrispondente alle note 37 ss.

[208] Il trasferimento della documentazione notarile veneziana presso l'ex convento di San Giovanni in Laterano, che già ospitava l'antica documentazione giudiziaria, risale al 1813 e

Svolgeremo quindi brevi riflessioni su alcuni aspetti della conservazione documentaria notarile nella Terraferma veneta, non senza accennare a due casi che assumono un certo significato nella nostra particolare ottica. Innanzitutto quello di Chioggia, nel Dogado, ove nella notte fra il 9 e il 10 gennaio 1817 il fuoco «arse l'Archivio notarile» conservato nel pubblico palazzo, poco prima del suo trasferimento all'Archivio notarile di Venezia (1819): in realtà, come a suo tempo ricostruito da Bartolomeo Cecchetti, a bruciare fu prevalentemente documentazione notarile di natura giudiziaria, non quella privata che vi si conservava assieme e che ancora si conserva all'Archivio dei Frari[209]; del resto, in Antico regime a Chioggia il notaio Cancelliere grande era a un tempo cancelliere degli atti civili e custode delle scritture dei notai morti[210]. Come ancor oggi si può constatare, la classica suddivisione ottocentesca in 'notarili', 'giudiziarie' e 'politico-diplomatiche' – che ricorda quella subita da altri archivi della Serenissima su cui si è soffermata Francesca Cavazzana Romanelli – subirono pure le carte dei *Notai di Candia*, costituenti un unico grande archivio quando vennero portate da Creta a Venezia nel 1670, successivamente 'dimenticate' e poi 'riscoperte', in due tempi, all'inizio del XIX secolo (1811 e 1819)[211].

---

al 1829 il suo definitivo passaggio al complesso dei Frari, ove aveva sede l'Archivio generale veneto diretto da Jacopo Chiodo (v. *Archivio di Stato di Venezia* cit., p. 1064; Pedani Fabris, *«Veneta auctoritate notarius»* cit., p. 125 e i riferimenti presenti in Cavazzana Romanelli, *Gli archivi della Serenissima* cit., pp. 299-302; Cavazzana Romanelli - Rossi Minutelli, *Archivi e biblioteche* cit., pp. 1090 ss e Cavazzana Romanelli, *Dalle «venete leggi» ai «sacri archivi»* cit.; v. anche A. da Mosto, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo e analitico*, 2 voll., Roma, Biblioteca d'arte editrice, 1937-1940, I, pp. 223-227).

[209] Archivio di Stato di Venezia, *Statistica degli atti custoditi nella sezione notarile*, [a cura di B. Cecchetti], Venezia, Naratovich, 1886, pp. 3-5; *Archivio di Stato di Venezia* cit., p. 1068 e Pedani Fabris, *«Veneta auctoritate notarius»* cit., p. 125.

[210] [G. Boerio], *Raccolta di parti, terminazioni e decreti concernenti ai corpi, magistrati ed uffizi municipali della magnifica città di Chioggia*, Venezia, per li figliuoli del quondam Zuan Antonio Pinelli, 1791, pp. 7-10: «Cancellier grande, o sia cancellier del Comune, e suo coadiutore. (...) È cancelliere degli atti civili, l'utilità de' quali deve dividere col suo coadiutore [dal 1417] (...). A lui solo è poi demandata la custodia delle scritture ed atti de' nodari morti; e le utilità che gli derivano da tale ispezione non divide con alcuno [dal 1494]»; pp. 150-151: «Nodari publici. Li nodari di Chiozza furono per secoli accomunati e confusi con quelli di Venezia. Nell'Archivio de' nodari morti si vedono sino al secolo XVI intitolati e soscritti *notarii Venetiarum*. (...) Fra le cariche che si dispensano dai Consigli e Collegi di Chiozza, le seguenti sono esercitabili dal solo ceto notariale: il Cancellier grande di comunità, il suo coadiutore».

[211] *Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 1008-1010, 1069-1070; Cavazzana Romanelli, *Gli archivi della Serenissima* cit., p. 297; Cavazzana Romanelli - Rossi Minutelli, *Archivi e biblioteche* cit., p. 1085; Cavazzana Romanelli, *Storia degli archivi e modelli culturali* cit., p 101.

Com'è noto, quello del mantenimento di ampie autonomie politico-istituzionali da parte delle maggiori città della pianura, grazie alla conferma dei rispettivi statuti e privilegi, è un aspetto qualificante della storia dei rapporti tra Venezia e la **Terraferma veneta**, nel più generale contesto di quella «separatezza giuridica» che li caratterizzava. Un riflesso di questi rapporti lo si può intravedere, in ambito giudiziario, nella costante presenza al fianco dei rettori veneziani inviati in Terraferma dal Maggior Consiglio di assessori provenienti dai medesimi collegi di giudici che popolavano le corti dei tribunali civili e criminali locali delle città del dominio. Dalla fine del Cinquecento, gli interventi dei grandi tribunali dello Stato e quelli sempre più intensi degli inquisitori in Terraferma tesero a comprimere gli ambiti d'autonomia dei centri del dominio, sebbene mai in modo completo, soprattutto nelle città maggiori[212]. È in questa compresenza di poteri locali e interventi centrali, rappresentati nello specifico rispettivamente da giudici e notai di collegio e rettori veneziani, che si gioca la conformazione del sistema archivistico, sempre in bilico tra conservazione notarile, all'uso locale, e strutture cancelleresche al servizio dei rettori[213], le quali richiamano, se vogliamo, quelle presenti nei domini fiorentini. In particolare, gli archivi dei rettori veneti conservati presso le strutture comunitative tendevano ad assumere caratteristiche ricorrenti, comprendendo registri (*libri*) di atti civili, criminali e/o lettere e fascicoli di processi, legati in volumi organizzati 'per reggimento' (ovvero 'per pacchi' intitolati al rettore) o, a

[212] Sui temi qui sinteticamente richiamati v. C. Povolo, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini - A. Molho - P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 207-221 e, con particolare riferimento all'amministrazione della giustizia penale in Età moderna, C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, Roma, Jouvence, 1980, pp. 154-258; A. Ventura, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica veneta*, in «Rivista storica italiana», 94 (1982), pp. 589-608, in particolare pp. 603-608; G. Cozzi, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*, in *Storia della cultura veneta*, diretta da G. Arnaldi - M. Pastore Stocchi, 4/II: *Il Seicento*, Vicenza, Neri Pozza, 1984, pp. 495-539. Sull'assetto del sistema giurisdizionale nei centri della Terraferma veneta nel corso del Quattrocento v. A. Viggiano, *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori veneziani nello Stato da terra del Quattrocento*, in «Società e storia», XVII (1994), pp. 472-505 e Id., *Il Dominio da Terra: politica e istituzioni*, in *Storia di Venezia*, IV: *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Roma, Istituto dell'enciclopedia italiana, 1996, pp. 529-575.

[213] Si vedano, nel presente volume, G. M. Varanini, *Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana. Città e centri minori*; Viggiano, *Le carte della Repubblica* cit. e A. Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova*.

seguito d'ordinamenti successivi, ordinati in 'serie' costituite secondo la tipologia degli atti[214].

In tale contesto assume un significato particolare il provvedimento del Senato del dicembre 1564 volto a istituire in Udine un Archivio destinato alla concentrazione di tutta la documentazione prodotta nella Patria del Friuli da notai morti senza eredi notai, come pure da tutti i cancellieri civili e criminali, sebbene già nel settembre successivo, di fronte alle rimostranze del Parlamento friulano, lo stesso Senato avesse dovuto consentire in linea di principio l'istituzione di archivi in ciascuna delle giurisdizioni presenti nel territorio della Patria[215]. Per quanto concerne altri archivi cit-

[214] Si vedano i riferimenti presenti in G. Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta (1405-1797): gli archivi dei rettori*, Padova, Il Libraccio, 1996, in particolare pp. 6-10, e G. Bonfiglio Dosio - C. Covizzi - C. Tognon, *L'amministrazione del territorio sotto la Repubblica di Venezia: gli archivi delle comunità e dei rettori*, Rovigo, Provincia di Rovigo, 2001, nonché l'esemplare caso dell'archivio del podestà di Noale descritto in *Archivio comunale di Noale. Archivi del podestà, della comunità e della podesteria in epoca veneta (1405-1797). Inventario*, I, a cura di L. Fersuoch - M. Zanazzo, Venezia, Giunta regionale del Veneto, 1999, in particolare pp. XV-XVIII e 49-252; v. anche il caso dell'archivio del feudatario di Mel, descritto in *Archivio comunale di Mel. Inventario della sezione separata (1116-1952)*, I: *1116-1797*, a cura di M. Salvador, Venezia, Giunta regionale del Veneto, 1999, alle pp. 64-204. Ampi riferimenti al settecentesco riordinamento «per reggimento» degli archivi giudiziari veronesi, operato da Francesco Menegatti, sono contenuti in Varanini, *Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana* cit., § 3, ove si ricostruiscono le vicende di tali archivi sin dal XV secolo.

[215] Sulla ducale di Girolamo Priuli contenente il riferimento alla delibera del Senato, trasmessa al luogotenente veneto Francesco Donato il 29 dicembre 1564, v. Archivio di Stato di Udine, d'ora in poi ASUd, *Collegio notarile di Udine*, 1, fasc. 2, pp. 66-68; sulla successiva ducale Priuli del 19 settembre 1565, v. ASUd, *Collegio notarile di Udine*, 15, n. 45, libro III, pp. 10-11, nonché un esemplare in Archivio Montereale Mantica, attualmente conservato a Spilimbergo, scatola 16, fasc. 43, archivio familiare ricco di documentazione di provenienza pubblica, attualmente in corso di ordinamento a cura di Gabriella Cruciatti nell'ambito della sua tesi di dottorato. Sulle complesse vicende che nella seconda metà del Cinquecento portarono alla costituzione dell'archivio udinese v. N. Dao, *Il collegio notarile di Udine. L'archivio e lo statuto (secoli XV-XVIII)*, tesi di laurea in Conservazione dei beni culturali, relatore prof. Roberto Navarrini, Università degli studi di Udine, a.a. 1995-96, pp. 134 ss, nonché i riferimenti presenti in G. Cruciatti, *Fondi gemonesi tra Archivio di Stato e Biblioteca civica di Udine*, in *Archivi gemonesi*, a cura di F. Vicario, Udine, Società filologica friulana, 2001, pp. 111-164; v. anche *Archivio di Stato di Udine*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 799-838, in particolare pp. 814-815. Sulle difficoltà incontrate dai rettori veneti nell'applicazione della delibera senatoria v. anche quanto riferito al Senato stesso da Daniele Priuli il 16 marzo 1573: «L'Archivio delle scritture de' nodari morti, come cosa mal volontieri intesa da quelli che governano, mai ho potuto fare, con tutto che li nodari erano prontissimi et soleciti che sia data essecution alla parte del eccellentissimo Senato sopra ciò fatte; et havendo fatti alcuni suoi ordini circa dette scritture, la magnifica città se li oppone, dove che serano uditi da Vostra Serenità» (*Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, I: *La Patria del Friuli*, *Luogotenenza di Udine*, Milano, Giuffrè, 1973, n. 12, p. 85). Nel caso di Cividale, la mancata applicazione della ducale del 1564, ma anche di quella del 1565, sembra trasparire dalla relazione presentata al Senato da Lorenzo Longo il 6 aprile 1609: «Non posso tralasciare l'indecoro et abuso, non solo di quella città [Cividale], ma anco di quel colleggio di nodari, che

tadini, come nello Stato pontificio anche nei domini veneti si riscontra una normativa di carattere generale, rappresentata dalla riforma del 1612 in base alla quale il Senato ordinò l'istituzione di un Archivio generale delle scritture dei notai defunti in tutte le città dello Stato, «non escludendo qualche castello o terra (...) dove per maggior commodo et satisfattione de' particolari» i rettori giudicassero opportuno «servarne qualche parte»[216]. Sebbene il provvedimento facesse riferimento alle scritture di tutti i notai, senza eccezione, così come era avvenuto nei casi toscani testé descritti, la sua applicazione dovette andare incontro a forti resistenze, tanto che di fatto si finì – come nei casi di Bergamo (1613) e Pordenone (1615) – per limitare la concentrazione alle sole scritture di notai morti senza eredi notai[217]. La maggiore o minore prontezza nell'accogliere il provvedimento,

non tengono né quella né questi un publico archivio o cancellaria dove potessero ripponere li libri et scritture publiche, gli instrumenti, testamenti, sentenze et processi, che malamente vano confusi et dispersi per le case de' particolari, et sono ben spesso stati trovati li protocolli de' morti nodari per le botteghe di quelli che vendono sardelle, con indignità publica et rovina di tanti miseri, che altre ragioni non hanno di quelle che vivono nell'anima di quelle scritture. Et tutto che altre volte sia stato commesso dalla Serenità Vostra che si faccia un archivio, non però mai l'hanno voluto fare, et mi è stato rifferito che addimandati alcuni et de' principali perché non si faccia, risposero voressero vedere il tutto andar alla peggio, ch'allora speraressimo di vedere miglior rifforma alle cose nostre» (*Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, V: *Provveditorato di Cividale del Friuli – Provveditorato di Marano*, Milano, Giuffrè, 1976, n. 12, p. 74).

[216] Il tenore del provvedimento si può ricavare dall'esemplare della relativa ducale inviata ai giusdicenti di Bergamo il 24 novembre 1612, edita in J. Schiavini Trezzi, *Dal Collegio dei notai all'Archivio notarile. Fonti per la storia del notariato a Bergamo (secoli XIV-XIX)*, Bergamo, Provincia di Bergamo, 1997, pp. 227-228; sull'argomento v. anche ivi, pp. 38, 51. Riferimenti al provvedimento del 1612, ricordato in A. Gloria, *Dello Archivio civico in Padova*, Padova, pei tipi del Seminario, 1855, p. 14 e in P. E. Bonato, *Dell'Archivio notarile di Padova*, Padova, Gallina, 1904, p. 21, sono contenuti anche in *Capitoli et ordini per l'erettione dell'Archivio di Brescia per la custodia delle scritture et atti publici de' nodari morti*, Brescia, Giovanni Giacomo Vignadotti, 1674, p. 5 e in *Statuta et privilegia magnificae civitatis Portus Naonis*, Venetiis, ex typographia Antonii Zattae, 1755, p. 202.

[217] La vicenda relativa all'Archivio bergamasco è ricostruita in Schiavini Trezzi, *Dal Collegio dei notai* cit., pp. 38, 51, 228-232. Scarse conseguenze dovettero avere in Pordenone le ducali degli anni 1564-1565 (un riscontro documentario della ducale del 19 settembre 1565 è citato *supra* alla nota 215), mentre l'applicazione del provvedimento del 1612 venne mitigata dall'accoglimento di una supplica presentata dalla comunità il 27 marzo 1615: «che li nodari che hanno scritture de' nodari morti, padri, fratelli e nepoti, non siano obbligati come dice detta terminazione a riporle nell'Archivio sudetto, ma possino finché sono nodari, esercitarle come sempre ed oggidì s'ha osservato ed osserva in essa terra ed in tutta la Patria del Friuli ed altri luochi e città di Vostra Serenità» (*Statuta et privilegia magnificae civitatis Portusnaonis* cit., pp. 202-205 [1615 marzo 27-31]). In un fascicolo probabilmente composto da Pietro Montereale intorno alla metà dell'Ottocento e in altre unità archivistiche attualmente conservate nel ricordato Archivio Montereale Mantica si trova documentazione originale dei secoli XVI-XIX inerente alle vicende della documentazione notarile e giudiziaria di Pordenone e del suo territorio: note di consegna all'Archivio notarile ed elenchi di protocolli ed altri atti

come pure l'intensità manifestata nell'attuarlo, marcano quindi differenze anche significative tra le città della Terraferma, disegnando una casistica assai varia[218].

Casi non dissimili rispetto a quelli presenti nelle città lombarde si riscontrano a Crema, Brescia e Bergamo, ove la prassi di trasmissione delle scritture di notaio in notaio successore – di fatto destinata a perdurare sino all'età napoleonica[219] – venne solo in parte contenuta dall'istituzione di

conservati presso le residenze dei notai nel corso dell'Età moderna, elenchi di notai attivi dall'Età medievale sino ai primi anni dell'Ottocento, memorie inerenti alle vicende degli archivi pordenonesi (Archivio comunitativo, suddiviso a sua volta in archivio della podesteria o «primario» e archivio dei luoghi pii; Archivio pretorio; Archivio notarile) nella delicata fase di passaggio tra Antico regime, età napoleonica e restaurazione, sino all'annessione al Regno d'Italia. In particolare, dalla documentazione conservata si evince come accanto alla custodia di una consistente massa di protocolli di notai defunti senza eredi notai nell'Archivio notarile attivo dal 1615 – una sessantina ancora a inizio Ottocento –, a Pordenone e nel suo territorio si sia sempre mantenuta anche una parallela linea di conservazione di carte notarili di notaio in notaio. Ciò almeno sino all'istituzione nel 1807 dell'Archivio notarile del Dipartimento del Passariano e il conseguente trasferimento a Udine di tutta la documentazione notarile 'privata', contestuale al rovinoso 'scarto' di quasi tutta la documentazione di natura giudiziaria, peraltro sino ad allora conservata in archivi distinti: podestarile o «primario» e pretorio (v. Archivio Montereale Mantica, scatola 16, fasc. 43; scatola 31, fasc. 10; scatola 21, fascc. 7 e 10).

[218] S'inquadra nel più generale contesto di cui è parte anche il provvedimento del 1612 la più tarda iniziativa di Domenico Ruzini, luogotenente nella Patria del Friuli, la cui relazione al Senato del 7 marzo 1624 lamentava l'assenza di archivi destinati a raccogliere le carte dei notai defunti «fuori che nella città di Udine», annunciando peraltro la «costruzione de' luoghi per detti archivii in Tarcento, Giemona, Fagagna, Strasoldo, di là dal Tagliamento et di qua in Valvasone, Porcia, Spilimbergo e Maniago» (*Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, I: *La Patria del Friuli* cit., n. 23, p. 154). Nonostante la pronta esecuzione di quanto ordinato con la riforma del 1612 in numerosi centri dello Stato (v. *infra*), ancora nel corso del Seicento e nei primi decenni del secolo successivo non erano infrequenti i casi di evidenti disfunzioni nel sistema di produzione e conservazione della documentazione notarile d'ambito privato e giudiziario, come rilevato in molte relazioni dei rettori veneti al Senato; v., ad esempio, *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, I: *La Patria del Friuli* cit., nn. 38, 40, 54, pp. 278-279 (1654), 288 (1671), 367-368 (1742); II: *Podestaria e capitanato di Belluno – Podestaria e capitanato di Feltre*, Milano, Giuffrè, 1974, n. 46, p. 443 (Feltre, 1675); III: *Podestaria e capitanato di Treviso*, Milano, Giuffrè, 1975, nn. 34, 38, 42, pp. 187 (1631), 208-209 (1639), 229-230 (1647); VI: *Podestaria e capitanato di Padova*, Milano, Giuffrè, 1975, nn. 59, 66, pp. 392 (1664), 438 (1707); VI: *Podestaria e capitanato di Rovigo*, Milano, Giuffrè, 1976, nn. 53, 62, pp. 270 (1657), 328-329 (1752); VII: *Podestaria e capitanato di Vicenza*, Milano, Giuffrè, 1976, nn. 48, 53, 59, 69, pp. 361-362 (1632), 364 (1635), 399 (1642), 446-447 (1704); VIII: *Provveditorato di Legnago*, Milano, Giuffrè, 1977, n. 33, p. 196 (1639); XI: *Podestaria e capitanato di Brescia*, Milano, Giuffrè, 1978, n. 64, pp. 536-537 (1724).

[219] Nel 1806, alla vigilia della concentrazione nell'Archivio generale di Bergamo di tutta la documentazione notarile presente nei centri del Dipartimento del Serio, si notava come essa non fosse conservata solo nei 34 archivi notarili esistenti nel territorio dipartimentale, bensì anche presso gli stessi notai: in Val Taleggio, ad esempio, «non evvi alcun archivio notarile ed i rogiti dei notai defunti restano presso i rispettivi eredi, siano o non siano notai», circostanza questa riscontrata in un'altra ventina di casi da Juanita Schiavini Trezzi, anche in località ove peraltro un archivio notarile era stato istituito (*Elenco delle Comuni nelle quali esistono archivi nota-*

Archivi pubblici a seguito della normativa veneta di primo Seicento: risale al 1613 la creazione dell'Archivio civile di Bergamo, destinato a conservare anche la documentazione amministrativa della comunità e quella d'ambito giudiziario prodotta dalle magistrature locali e dai rettori veneti[220], al 1615 quella dell'Archivio notarile di Crema[221], mentre solo al 1674 data l'istituzione dell'Archivio notarile di Brescia[222].

---

rili, *del distretto o cantone cui appartengono* [1806 gennaio 14], citato in Schiavini Trezzi, *Dal collegio dei notai* cit., p. 53).

[220] Sul caso bergamasco v. *supra* la nota 217.

[221] Sull'istituzione dell'Archivio notarile di Crema e sulla sua originaria consistenza v. i riferimenti, anche documentari, presenti in http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA00C989/, nonché la relazione presentata al Senato veneto dal rettore Federico Cavalli il 13 marzo 1616: «Era notabilissimo ancora il disordine delle scritture publiche de' nodari morti, che tutte quasi andavano a male, ma resta regolato con le sante deliberationi fatte dalla Serenità Vostra con l'eccellentissimo Senato, le quali finalmente doppo molte difficoltà fatte essequire, havendo stabilito l'Archivio ed eletti doi nodari molto sufficienti et atti, essendomi valso con quel colleggio dell'autthorità che mi fu concessa per astringerlo alla nominatione e tante sono le scritture di grand'importanza che sino a quest'hora si sono recuperate, che è cosa di meraviglia e tanta è la sodisfattione che giornalmente s'accresce in tutti quei sudditi che non è possibile maggiore, conoscendo hora virtualmente il beneficio di così paterna provisione» (*Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, XIII: *Podesteria e capitanato di Crema – Provveditorato di Orzinuovi – Provveditorato di Asola*, Milano, Giuffrè, 1979, n. 22, p. 153). Particolarmente significativo è il fatto che ancor oggi tra le carte dei notai roganti a Crema conservate nel fondo *Archivio notarile sussidiario* dell'Archivio storico del Comune di Lodi (v. ivi, *Indice generale dei notai concentrati nell'Archivio notarile in Lodi*, *passim*, nonché i riferimenti contenuti *supra*, nota 84) si trovi tanto documentazione d'ambito privato quanto atti civili e sentenze, come ad esempio nei casi di Giustiniano (1623-1680) e Giovanni Pietro Arnoldi (1660-1679) o in quelli di Agostino (1605-1648) e Vincenzo Bondenti (1611-1662); sulla consegna dei registri del podestà di Crema all'Archivio municipale di Lodi nel 1812, «insieme all'Archivio notarile», v. inoltre *Biblioteca comunale laudense* cit., 20: *Fondo atti giudiziari di Crema e del suo territorio*, scheda a cura di E. Susani, in *I fondi speciali delle biblioteche lombarde* cit., pp. 493-494.

[222] Disfunzioni nel sistema di conservazione della documentazione notarile d'ambito privato e giudiziario a Brescia vennero segnalate dai rettori nel corso del Seicento nelle loro relazioni al Senato, con particolare riferimento alla difficoltà d'istituire un archivio notarile a seguito del diffuso dissenso presente tanto in città quanto nel territorio (v. *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, XI: *Podesteria e capitanato di Brescia* cit., n. 32, pp. 294-297 [1627]), tanto che alla metà del secolo il capitano Giustiniano Giustinian poteva ancora meravigliarsi dell'assenza di un tale archivio: «Ho finalmente osservato con mio sommo stupore esser manchevole la medesima città d'archivio per custodia delle scritture de' nodari morti, quello che si trova in tutte le città et in tante cautelle ancora, et che dalle cause civili ho ascoltato apertamente si vede che per mancanza di scritture publiche et testamenti ridotte al presente in private mani et disperse in usi di vili essercitii, né il giudice può far sentenze adequate, né gli particolari sostenere gli suoi interessi» (ivi, n. 57, p. 490 [1655]). Dieci anni dopo, riassumendo sconsolato le vicende seguite al provvedimento senatorio del 1612, il podestà Paolo Nani sottolineava ancora una volta i dissidi che avevano opposto la città e il territorio bresciano in merito alla localizzazione e alla custodia del costituendo Archivio (ivi, n. 59, pp. 501-502 [1665]); gli faceva eco a pochi anni di distanza il podestà Lorenzo Minotto (ivi, n. 61, pp. 520-521 [1667]). Superati tali dissidi grazie a un accordo, nella loro lettera indirizzata al doge il 26 febbraio

Un forte peso delle istituzioni locali si riscontra anche nella conservazione delle carte giudiziarie veronesi, così come in quelle padovane[223]. In quest'ultimo caso, alla tradizionale conservazione separata delle scritture giudiziarie d'ambito criminale[224] fa riscontro già nel corso del XV secolo la formazione presso la cancelleria del Comune di nuclei di scritture di notai morti, i cui eredi almeno dal 1420 erano tenuti a versarne le carte[225], nel

1673, il podestà Antonio Correr e il capitano Pietro Valier potevano ricostruire in dettaglio la lunga vicenda che aveva finalmente portato alla costituzione dell'Archivio cittadino: «Camina il centesimo anno che mancò in questa città l'instituto antico di registrar e custodirsi in un archivio della medesima le scritture di tutti li nodari morti et impotenti della città e distretto. La sovrana prudenza dell'eccellentissimo Senato, riconoscendo di somma importanza la conservatione di tali scritture, l'anno 1612, 24 novembre, comandò generalmente che in cadauna città dello Stato fosse per tal effetto eretto un archivio. A Brescia pervenne la stessa comissione, ma insorte arduissime difficoltà tra la città et il territorio et fattesi sempre maggiori nel corso di 60 anni, non fu possibile con le applicationi più fervide de' rappresentanti il superarle, mentre ogn'uno di questi corpi era diverso nelle pretensioni, intendendo la città che sicome a niun'altra è inferiore di cospicue benemerenze, così dovesse esser trattata dal pari delle altre nell'errettione dell'Archivio, a che opponendosi il territorio pretendeva anc'esso far un Archivio separato da quello della città per le scritture di tutti i nodari territoriali». L'accurata descrizione dell'organizzazione degli spazi destinati ad accogliere l'Archivio, contenuta nei *Capitoli* stabiliti dagli stessi rettori il 25 febbraio, chiarisce i termini dell'accordo concluso per superare la questione insorta tra la città e il territorio bresciano: «1. Che l'Archivio publico per la conservatione delle scritture de' nodari morti et absentati sia formato in due stanze separate del domo nuovo di questa città. 2. Che in una di esse stanze siano riposte e conservate le scritture rogate dalli nodari, tanto cittadini quanto territoriali e di qualunque conditione habitanti nella città e chiusure sotto la custodia dei nodari collegiati che vi saranno deputati dal Conseglio della città. 3. Che nell'altra di esse stanze siano riposte e conservate le scritture rogate dalli nodari tanto territoriali come cittadini e di qualunque conditione habitanti fuori della città e chiusure, per esser custodite da' nodari che saranno eletti dal Conseglio del territorio». Come recitano gli ordini emanati l'8 maggio 1674 dal podestà Antonio Correr e dal nuovo capitano Tadio Morosini e il relativo proclama del giorno successivo, dalla consegna delle scritture dei notai morti erano eccettuati solo i «figliuoli, fratelli, abiatici, overo nipoti ex parte patris, che siano però insigniti del carattere di nodaro publico». Il dossier documentario surriferito è contenuto in *Capitoli et ordini per l'erettione dell'Archivio di Brescia* cit., in particolare, per le citazioni, alle pp. 2-3, 5, 10.

[223] Riflessioni in tal senso sono contenute in Varanini, *Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana* cit., § 3.

[224] Si veda ad esempio il riferimento presente nella relazione del podestà Michele Morosini presentata al Senato il 1° aprile 1664: «Non devo tralasciare neanco d'adempire le parti del mio dovere per quello riguarda principalmente l'interesse della giustizia nel criminale. È solito che, terminati li reggimenti, portano li nodari li processi da loro formati nell'Archivio, ove è destinato un nodaro, acciò li perfettioni e spedisca» (*Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, IV: *Podestaria e capitanato di Padova* cit., n. 59, p. 392). Più in generale, v. nel presente volume Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari* cit., § 3, testo corrispondente alle note 137 ss.

[225] G. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica del Comune di Padova dal XIII al XIX secolo*, Roma, Viella, 2002, pp. 17-18; Ead., *Cancellerie, archivi, istituzioni a Padova nel Quattrocento*, in *Tempi, uomini ed eventi di storia veneta. Studi in onore di Federico Seneca*, a cura di S. Perini, Rovigo, Minelliana, 2003, pp. 177-190, in particolare pp. 181 ss e Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari*

1571 incidentalmente definite come «instrumenta et acta civilia» in occasione del loro ordinamento[226]. Risale al 1583 la riorganizzazione dell'archivio della cancelleria del Comune, nel quale si sarebbero conservate scritture amministrative e notarili, d'ambito privato e giudiziario civile[227]: in tale situazione la normativa veneta del 1612 non dovette quindi influire più di tanto sulla già articolata conformazione dell'Archivio padovano. Nel 1652 si pensò poi di procedere alla separazione delle carte notarili private («instromenti e testamenti di tutti li nodari»), destinate a rimanere nell'archivio della Cancelleria, dagli «atti degl'ofitii tutti, niuno eccettuato», trasportati «nell'archivio che sta alla metà della scala del Consiglio» e comprendenti verosimilmente anche quelli giudiziari civili[228]. Tale provvedi-

cit., § 3, testo corrispondente alle note 120 ss, nonché i riferimenti presenti in Gloria, *Dello Archivio civico antico* cit., pp. 11-14; Bonato, *Dell'Archivio notarile* cit., pp. 13-17 e G. Ferrari *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica Veneta*, Venezia, Tipografia-libreria Emiliana, 1914[2] (già in *Miscellanea di storia veneta*, s. III, vol. VII, Venezia, Regia Deputazione di storia patria per le Venezie, 1913), p. 146; è quindi da emendare quanto sostenuto in Giorgi - Moscadelli, *Documentazione giudiziaria d'Antico regime* cit., p. 227, in merito alla presenza nell'Archivio notarile padovano «solo [del]le scritture dei notai privi di discendenza». Risultano ad ogni buon conto frequenti, nei secoli successivi, i richiami all'osservanza degli obblighi di versamento, evidentemente in ampia misura disattesi, nonché i versamenti di documentazione notarile effettuati da eredi di notai defunti a molti anni di distanza dalla morte dell'estensore; v., ad esempio, la ducale di Francesco Erizzo dell'11 settembre 1638 (Archivio di Stato di Padova, d'ora in poi ASPd, *Costituzione e ordinamento dell'Archivio*, b. 3, fasc. D, Documenti vari relativi all'Archivio della comunità di Padova, ins. b) e gli atti relativi al versamento delle scritture dei notai Andrea e Paolo Bordegato, risalenti ai decenni centrali del Seicento, effettuato il 14 settembre 1731 da Santo Bordegato (ASPd, *Costituzione e ordinamento dell'Archivio*, b. 3, fasc. C, Documenti vari relativi all'Archivio della comunità di Padova, ins. n): «Consegna del signor Santo Bordegato dottor nodaro collendissimo delli protocolli de' suoi antenati con altre carte publiche come in questa nota, le quali sono state portate in archivio con moltissimi atti civili de' officii et questi sono stati portati in archivio a meza scala del Consiglio, consegnati al signor Giacomo Sala nodaro e ministro destinato alla regolatione de' medesimi atti civili», su cui v. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica* cit., pp. 64, 67.

[226] ASPd, *Costituzione e ordinamento dell'Archivio*, b. 3, fasc. D, ins. a) Ordinamento dell'Archivio dei notai: «omnes scriptur*e* cuiuscumque generis existentes in dicta cancellaria, tam instrumentorum quam actorum civilium notariorum defunctorum» (1571 maggio 17), su cui v. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica* cit., pp. 66-67.

[227] Ivi, pp. 19-20 e ASPd, *Costituzione e ordinamento dell'Archivio*, b. 1, fasc. A (Disposizioni relative al funzionamento della cancelleria), ins. c) Copie di statuti, parti dei Consigli, ducali e provvedimenti relativi all'Archivio civico, cc. 13r-18r (1583 luglio 21), su cui v. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica* cit., pp. 19-20, 55-56 e Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari* cit., § 3, testo corrispondente alla nota 130; v. anche Bonato, *Dell'Archivio notarile* cit., pp. 19-21 e Ferrari, *L'ordinamento giudiziario* cit., pp. 146-147.

[228] ASPd, *Costituzione e ordinamento dell'Archivio*, b. 3, fasc. D, inss. e) Nomina di Francesco Cesso a regolatore dell'Archivio: «2° Sia obligo suo di separar gl'atti degl'ofitii tutti, niuno eccettuato, dagl'instromenti e testamenti di tutti li nodari, lasciando questi nell'archivio della Cancellaria e quelli facendo trasportare nell'archivio che sta alla metà della scala del Consi-

mento dovette tuttavia stentare a trovare applicazione, se nel 1717 si sentì il bisogno di riaffermare con forza la necessità d'individuare una sede per le scritture prodotte dai notai nell'esercizio degli «offitii del palazzo», al momento «confuse parte in questo e parte in quell'altro archivio»[229]. Una parte di questo complesso documentario – quella costituita dalle scritture notarili 'private' – andò poi a formare il nucleo principale dell'Archivio generale notarile del dipartimento del Brenta, istituito nel 1807 concentrando anche documentazione proveniente da altri archivi notarili del territorio[230]. Passata in epoca napoleonica in parte sotto il controllo del tribunale e in parte rimasta presso il municipio, dalla metà dell'Ottocento la documentazione notarile 'giudiziaria' d'ambito civile venne infine ad essere conservata assieme a quella d'ambito criminale nell'«Archivio civico antico» ricostituito da Andrea Gloria presso il Museo civico[231].

Provengono per lo più dall'Archivio notarile e per una piccola parte – costituita da registri 'criminali' – dall'Archivio civico antico le circa 1.000 unità confluite nella *Miscellanea giudiziaria* dell'Archivio di Stato di Treviso,

---

glio, e in altro luogo che a questo fosse destinato» (1652 agosto 20); f) Ordinamento degli archivi (1652 aprile 30); g) Scarto e trasferimento di materiale d'archivio (1655 aprile 28) e fasc. E, Documenti vari relativi all'Archivio della comunità di Padova, ins. c) Interventi tecnici in favore dell'archivio (1658-1676), su cui v. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica* cit., pp. 67-68, 73-74. Riferimenti ai provvedimenti del 1652 sono contenuti nella documentazione sei-settecentesca che richiama la coeva normativa volta a ribadire l'assetto raggiunto dalla conservazione delle scritture dei notai defunti nell'«Archivio della cancellaria» e degli atti civili nell'archivio «alla mettà della scala del Consiglio». Si vedano ASPd, *Costituzione e ordinamento dell'Archivio*, b. 3, fascc. C, D, E, *passim* e, in particolare, fasc. E, inss. d) Norme per l'accesso all'archivio (1665 maggio 11); e) Spoglio degli atti dei deputati *ad utilia*, presidenti alla cancelleria e regolatori all'archivio (1728 agosto 9); f) Incombenze degli archivisti (secolo XVIII, metà), su cui v. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica* cit., pp. 63-72, 134-136.

[229] Procedendo alla «buona regola delle scritture dell'archivio esistenti tanto qui sopra la Cancellaria, quanto in quello al Consiglio», i deputati, presidenti e regolatori all'Archivio deliberarono che fosse «proveduto di loco proprio per esser risposte le scritture et atti de' nodari morti concernenti le loro sortioni agl'offitii del palazzo, che s'attrovano confuse parte in questo e parte in quell'altro archivio». Si veda ASPd, *Costituzione e ordinamento dell'Archivio*, b. 3, fasc. D, ins. t) Provvedimenti per l'Archivio dei notai defunti (1721 agosto 7), con riferimento alla delibera del 23 agosto 1717, su cui v. Ferrari, *L'ordinamento giudiziario* cit., pp. 149-150, 152-153 e Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari* cit., § 3, in corrispondenza della nota 132.

[230] *Archivio di Stato di Padova*, in *Guida generale* cit., III, pp. 221-285, in particolare pp. 253-254.

[231] Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari* cit., § 3, testo corrispondente alle note 136 e 143, nonché Gloria, *Dello Archivio civico antico* cit., pp. 16-17. La superstite documentazione giudiziaria civile e criminale padovana costituisce oggi i fondi *Archivi giudiziari civili*, *Foro civile*, *Archivio giudiziario criminale* e *Foro criminale o del maleficio* dell'Archivio di Stato di Padova (v. *Archivio di Stato di Padova* cit., pp. 241-243).

costituita a seguito di due versamenti effettuati nel 1970 e nel 1976[232]. Il versamento più consistente costituisce, assieme ai fondi *Atti dei notai* e *Collegio dei notai di Treviso*, che pure nel subfondo *Miscellanea* conserva varie centinaia di unità archivistiche d'ambito giudiziario, quanto rimane dell'antico Archivio generale notarile del dipartimento del Tagliamento, istituito nel 1807 sulla base di un complesso documentario formatosi nel corso dell'Età moderna a partire da un primo nucleo di scritture di notai morti senza eredi notai, formatosi a partire dal 1376 presso la cosiddetta Cancelleria nuova[233]. Afferisce infine all'ambito notarile, per quanto concerne sia la produzione che la conservazione, anche il consistente materiale di carattere giudiziario costituente il fondo *Atti civili ed estraordinari*, attualmente conservato presso l'Archivio di Stato di Rovigo, erede di una tradizione affidata in precedenza a strutture archivistiche originariamente sviluppatesi in ambito municipale[234].

A ben vedere, la ricognizione testé proposta contribuisce a individuare un'ulteriore fase periodizzante da giustapporre a quella delineata in corrispondenza dell'età napoleonica. Fatte salve le non sempre coerenti e

[232] *Archivio di Stato di Treviso*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 727-754, in particolare pp. 734-735; v. anche Varanini, *Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana* cit., § 3, testo corrispondente alle note 31-33. Per ciò che concerne la conservazione delle scritture notarili trevigiane d'ambito giudiziario criminale in Età moderna, si vedano i riferimenti alle difficoltà connesse all'uso dei notai di trattenere presso di loro la documentazione, espresse in alcune relazioni seicentesche inviate dai rettori di Treviso al Senato veneziano: «Li processi che formano, se ben spediti, li rittengono apresso di loro et suoi heredi, contra l'uso d'ogni altra città, nelle quali si pongono in Archivio publico e nella magior parte si legano in volumi» (*Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, III: *Podestaria e capitanato di Treviso* cit., n. 34, p. 187 [Giovanni Battista Sanudo, 1631]); «Et ad evitare, per quello ha potuto venire dalla debolezza del mio zelante spirito, l'abuso pernitioso di tenersi le scritture della podestaria in case private et senza ordine, che ha datto causa de' molte confusioni et dello smarrimento in qualche parte d'alcuna d'esse importanti, ho rimediato coll'erettione di novo Archivio dentro quel pallazzo pretorio, accomodato regolatamente de armari, nel qual inventariate et catasticate tutte le scritture, si conservano colla propria sicurezza» (ivi, n. 38, pp. 208-209 [Paolo Querini, 1639]). Sul divieto fatto ai notai trevigiani di trattenere presso di loro documentazione giudiziaria d'ambito criminale oltre la fase di formazione del fascicolo processuale, v. *Ordini per il foro e malefizio di Treviso*, in *Statuta provisionesque ducales civitatis Tarvisii cum additionibus novissimis*, Venetiis, apud Johannem Baptistam Bettinelli, 1768, pp. 653-658, in particolare p. 657 [1675 settembre 20]. Riferimenti alla realtà archivistica trevigiana della prima metà dell'Ottocento sono contenuti in F. Cavazzana Romanelli, *Per la storia degli archivi trevigiani. Due inchieste ottocentesche*, in Ead., *«Distribuire le scritture e metterle a suo nicchio». Studi di storia degli archivi trevigiani*, Treviso, Ateneo di Treviso, 2007, pp. 21-57.

[233] *Archivio di Stato di Treviso* cit., pp. 742-745.

[234] *Archivio di Stato di Rovigo*, in *Guida generale* cit., III, pp. 1281-1301, in particolare pp. 1291-1293.

continue esperienze medievali di conservazione delle carte dei notai in archivi di Collegi o comuni cittadini (Genova, Firenze, Padova ecc.)[235], potremmo dunque cogliere un ideale momento d'avvio della nostra plurisecolare vicenda nella stagione caratterizzata dall'istituzione di archivi prevalentemente ad opera di autorità pubbliche di natura statuale: stagione che – fatta eccezione per il ricordato prodromo lucchese di metà Quattrocento (1448) – possiamo collocare tra i decenni centrali del Cinquecento e il primo quarto del Seicento. È infatti tra la metà del XVI secolo e i primi decenni del successivo che si fondano o si consolidano, tra i molti altri, gli archivi di Siena (1545), Firenze (1569), Casale Monferrato (1585), Trento (1595), nonché una lunga serie di archivi costituiti o semplicemente rafforzati in seguito alla *Sollicitudo pastoralis officii* del 1588 o alla riforma veneta del 1612; costituisce un'intensa appendice di questa ricca stagione l'istituzione di archivi pubblici in alcune città e in altri luoghi dei ducati padani nella seconda metà del Seicento, in un areale così ristretto e in un torno di anni troppo breve per non lasciar ipotizzare reciproche influenze: Parma e Piacenza (1679), Borgo Val di Taro (1685), Reggio Emilia (1687).

È così che le riflessioni svolte da Ludovico Antonio Muratori nel 1749 circa l'opportunità per il «saggio Principe» costituita dalla «fondazione, mantenimento e buon ordine de' pubblici archivi, cioè di que' luoghi dove dee conservarsi copia di tutti gli strumenti, testamenti ed altri contratti durevoli che si fanno dai notai»[236] possono assumere significato d'auspicio solo se riferite a uno specifico incitamento nei confronti del proprio signore, visto che a Modena e nei maggiori centri del territorio una rete di archivi venne consolidata proprio nei decenni successivi. Ma tale iniziativa, come la coeva milanese del 1775 o la più tarda bolognese, si colloca ormai in una diversa prospettiva, ovvero in un'epoca caratterizzata dalla progressiva creazione di nuovi ordinamenti giudiziari – sia per quanto concerne la scelta e l'inquadramento dei magistrati, sia per ciò che riguarda l'attuariato di cancelleria[237] – e dalla conseguente separazione dell'attività notarile privata da quella svolta nelle aule di tribunale, separazione definitivamente sancita, come detto in apertura, in età napoleonica.

---

[235] Giorgi - Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur cit., pp. 84-85.

[236] L. A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, Lucca [i. e. Venezia], 1749, p. 395 (v. Spaggiari, *Gli archivi negli Stati estensi* cit., p. 939).

[237] Con riferimento all'ambito toscano, v. F. Colao, «Post tenebras spero lucem». *La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 34 ss, nonché i riferimenti contenuti in Giorgi - Moscadelli, *Gli archivi delle comunità* cit., pp. 74-75.

Gettando quindi uno sguardo d'insieme sul periodo compreso tra i decenni centrali del Cinquecento e la fine del Settecento, sembra possibile individuare politiche di tutela delle scritture notarili notevolmente diversificate, comprese tra estremi chiaramente individuabili: da un lato i grandi archivi di concentrazione creati nelle piccole realtà statuali toscane e destinati a raccogliere, quasi senza eccezioni, tutto il materiale di natura privata prodotto da notai non più in servizio (Firenze) o, addirittura, anche tutto il materiale giudiziario (Lucca e Siena). Di contro, l'intenzione di mantenere la documentazione a stretto contatto con l'area di produzione sarebbe stata perseguita nello Stato pontificio, ove Sisto V pensò di assicurarne la conservazione basandosi sulle strutture esistenti praticamente in ogni comunità – o creandone di nuove –, dando luogo a un'estrema polverizzazione territoriale della conservazione stessa. In ogni caso, qualunque sia stata la scelta di fondo operata – centralizzazione o decentramento –, in Età moderna, ma per certi rispetti anche ben dentro il XIX secolo, ogni Stato cercò di contemperare due diverse esigenze – conservare la documentazione notarile in un luogo sicuro e porla a disposizione degli utenti –, ma comunque in un contesto tale da garantire ai notai viventi la percezione della rendita derivante dalla copiatura dei loro atti, nonché ai loro eredi – anche se non notai – il godimento di diritti sullo sfruttamento futuro di quella stessa documentazione. Peraltro, non scomparve affatto la tradizionale forma di conservazione assicurata dal passaggio di notaio in notaio successore, caratteristica non solo di certe aree meno segnate da un'antica o comunque rilevante tradizione cittadina, ove sarebbe sopravvissuta sino all'età napoleonica ed oltre, ma anche – come detto – di importanti realtà urbane (Milano, Bologna, Roma).

5. *In conclusione: elementi per un confronto*

Queste proposte di periodizzazione e le osservazioni funzionali a una timida 'geografia della conservazione' delle carte notarili d'ambito giudiziario possono costituire al momento solo un punto di partenza per analisi finalizzate a ricostruire in dettaglio singole realtà, da svolgere magari in senso regressivo proprio a partire dalle più note vicende di primo Ottocento, come ad esempio è stato fatto a suo tempo, sul piano storico-istituzionale, per le Rote degli Stati italiani d'Antico Regime[238]. Oltre a ciò,

[238] Si veda *supra* la nota 1.

traspare dalle fonti la necessità di chiarire come la formazione dell'attuale patrimonio archivistico d'ambito giudiziario sia stata influenzata da altri elementi, strettamente associati al nesso produzione-conservazione-tradizione: elementi che tendono per loro natura a sfuggire a criteri interpretativi di carattere meramente spazio-temporale, nel loro collocarsi su piani trasversali rispetto all'ambito storico-istituzionale, storico-documentario e storico-archivistico, e che in conclusione cercheremo di porre all'attenzione del lettore in modo necessariamente sintetico.

a) Sul piano dei diversi esiti archivistici della documentazione prodotta in ambito giudiziario, appare come ineludibile elemento di confronto quello della 'qualità' delle corti di giustizia e dei diversi gradi di giudizio. Il prosieguo della ricerca potrebbe così opportunamente prevedere una focalizzazione finalizzata a constatare le eventuali, ma prevedibili, 'differenze' tra gli esiti della documentazione prodotta da *curie* podestarili e giudici ordinari rispetto a quella elaborata nell'ambito d'istanze d'appello e/o di tribunali supremi (Rote, Senati ecc.): corti di giustizia, cioè, dotate con maggior frequenza di strutture proto-cancelleresche, caratterizzate da una crescente propensione all'auto-conservazione della documentazione e spesso bisognose di aver memoria dei precedenti gradi di giudizio sotto forma di fascicoli processuali[239]. Sia detto per inciso, una condizione del tutto particolare sembra poi contraddistinguere molte giurisdizioni feudali, ove la patrimonialità delle scritture – elemento che in termini archivistici può configurarsi come un aspetto del vincolo istituzionale – perteneva più frequentemente al feudatario, come attestato in molti feudi medicei toscani o nei «luoghi baronali» dello Stato pontificio[240],

[239] Si considerino, tra gli altri, il caso del Senato piemontese (su cui, in questo volume, v. I. Soffietti, *La documentazione dei tribunali supremi nel Piemonte degli Stati sabaudi, secoli XV-XVIII* e i riferimenti presenti in Curletti - Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico»* cit.) e quelli maceratesi della Curia generale della Marca d'Ancona e del Tribunale della Rota, sui quali v. *supra* il testo corrispondente alle note 136-138.

[240] Sui feudi medicei toscani v. G. Pansini, *Per una storia del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, in «Quaderni storici», VII (1972), pp. 131-186, nonché i riferimenti presenti in D. Marrara, *Studi giuridici sulla Toscana medicea*, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 43-44; E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973, pp. 63-72; I. Polverini Fosi, *Un programma di politica economica: le infeudazioni nel Senese durante il principato mediceo*, in «Critica storica», XIII (1976), pp. 660-672; Ead., *Feudi e nobiltà: i possessi feudali dei Salviati nel Senese (secoli XVII-XVIII)*, in «Bullettino senese di storia patria»; LXXXII-LXXXIII (1975-1976), pp. 239-274; G. Chittolini, *Feudatari e comunità rurali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XV-XVII)*, in «Studi storici Luigi Simeoni», XXXVI (1986), pp. 11-28, in particolare p. 17 e in S. Pucci, *Il feudo in Toscana nell'età lorenese. Profilo giuridico-istituzionale*, tesi di dottorato di

anche nel caso in cui di quelle giurisdizioni fossero titolari enti ecclesiastici[241].

b) Un altro elemento da considerare, sempre sul piano della produzione documentaria, è quello della diversità degli esiti conservativi in base alla natura della documentazione d'ambito giudiziario. In questo senso un punto di partenza è costituito dalla cesura che sembra passare tra la documentazione di natura civile – quanto a conservazione spesso assimilata alla documentazione notarile privata – e quella di natura criminale e delle curie del danno dato, nei cui confronti l'autorità sembra manifestare una maggiore attenzione, sia sul piano della produzione che della conservazione. Già qualche anno fa Paolo Cammarosano poneva il problema della diversa tradizione della documentazione civile rispetto alla criminale[242]: le ricerche in seguito condotte su numerosi testi normativi e, soprattutto, l'esame

ricerca in Storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica medievale, moderna e contemporanea, Università degli studi di Genova, VIII ciclo, pp. 4-30; con specifico riferimento all'ambito archivistico, v. inoltre i cenni presenti in Giorgi - Moscadelli, *Gli archivi delle comunità* cit., p. 69 e Chironi, *Prime note sull'ordinamento* cit., pp. 357-358. Sulle giurisdizioni feudali nello Stato pontificio v. B. Forclaz, *Les tribunaux du seigneur. L'administration de la justice dans les fiefs du Latium au XVIIe siècle*, in *Attori sociali e istituzioni in Antico regime*, a cura di B. Forclaz, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1 (2004), pp. 67-82, nonché i riferimenti, anche bibliografici, contenuti in Id., *Le relazioni complesse tra signore e vassalli. La famiglia Borghese e i suoi feudi nel Seicento*, in *La nobiltà romana in Età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali*, a cura di M. A. Visceglia, Roma, Carocci, 2001, pp. 165-201; D. Armando - A. Ruggeri, *La geografia feudale del Lazio alla fine del Settecento*, ivi, pp. 401-445; G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX (1994), pp. 63-127, in particolare p. 111; I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007, in particolare pp. 67-88, nonché, con specifico riferimento al contesto archivistico, San Martini Barrovecchio, *Gli archivi dei «governatori»* cit. Per un caso 'mantovano' v. R. Navarrini, *L'Archivio pubblico del Principato di Castel Goffredo*, in «Il Tartarello», nn. 2 (giugno 1983), pp. 7-18; 3 (settembre 1983), pp. 13-18; 4 (dicembre 1983), pp. 14-17 e 2 (giugno 1984), pp. 13-25.

[241] Si vedano, tra gli altri, il caso del feudo episcopale di Murlo, nel Senese, la cui documentazione giudiziaria si conserva attualmente in ASSi, *Feudi. Murlo e Vescovado* (v. *Archivio di Stato di Siena* cit., p. 151), nonché quelli delle giurisdizioni di Ponzano, Sant'Oreste e Monterosi, pertinenti dal XVI secolo all'abbazia romana delle Tre Fontane, il cui sedimento archivistico, in corso di ordinamento a cura di Nadia Bagnarini nell'ambito della sua tesi di dottorato, si conserva oggi nell'Archivio segreto vaticano, *Abbazia Tre Fontane (SS. Vincenzo e Anastasio)* e, limitatamente al caso di Sant'Oreste, in ASRoma, *Governo baronale di Sant'Oreste* (v. *Archivio di Stato di Roma* cit., p. 1138). Si considerino inoltre i casi 'piemontesi' della giurisdizione dell'abate di San Giusto di Susa e della castellania di San Giulio d'Orta pertinente al vescovo di Novara, la cui residuale documentazione giudiziaria si conserva attualmente presso gli Archivi di Stato di Torino e Verbania (v. Curletti - Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico»* cit., note 5 e 205).

[242] P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, pp. 166-174.

di altrettanto numerosi fondi archivistici attualmente conservati indicano come sin dal XIII secolo si sia manifestata la tendenza a una maggiore attenzione da parte delle autorità comunali verso le scritture criminali, rispetto alle civili. Di tale attenzione sono prova alcuni tra i più antichi inventari archivistici[243], nonché prescrizioni normative dettagliate volte ad assicurare la produzione e, di frequente, la consegna agli ufficiali comunali della documentazione criminale – o nei casi più antichi di semplici elenchi di condanne e assoluzioni[244] –, da conservare presso gli uffici del Comune fors'anche in relazione alle loro competenze finanziarie e d'ambito patrimoniale[245]. Un'ulteriore linea di ricerca potrebbe verificare l'esito di tali prescrizioni sui complessi documentari d'ambito criminale tràditi da alcune *Camere Communis*, da considerare per questo rispetto – stante la funzione di ufficio finanziario rivestita dalle Camere stesse – come 'archivio-*thesaurus*' di destinazione e non solo come 'archivio-sedimento' di natura giudiziaria: possiamo infatti pensare che tali registri e atti criminali fossero conservati nell'archivio 'privato' del Comune in quanto utili in primo luogo alla difesa dei propri diritti – quali ad esempio l'esazione di multe – e che la loro preservazione non fosse dunque concepita esclusivamente in funzione di supporto all'attività giudiziaria[246]. È inoltre possibile che la particolare attenzione dedicata dal legislatore alla consegna dei registri e degli atti criminali ad uffici comunali derivasse dalla frequente provenienza forestiera dei notai *ad maleficia*, le scritture dei quali, in assenza di obblighi di versamento, sarebbero con ogni probabilità finite al di fuori della portata di eventuali interessati ad averne copia[247].

---

[243] Tale attenzione risulta evidente alla lettura dell'antico inventario bolognese edito in Romiti, *L'*armarium Comunis cit.

[244] Per un esempio di elenchi duecenteschi di condannati conservati presso l'ufficio finanziario di un grande Comune cittadino, la «Biccherna» di Siena, v. ASSi, *Biccherna*, 725.

[245] Testimoniano di una specifica attenzione da parte dei comuni cittadini per la conservazione della documentazione criminale presso uffici 'di camera', tra gli altri, i ricordati casi di Cremona, Bologna, Perugia e Città di Castello, ai quali si possono affiancare anche quelli di Assisi e Gubbio (v. *supra* le note 81, 88 ss e 131), mentre un più generale interesse per la conservazione di documentazione giudiziaria civile e criminale nell'ambito di strutture comunali è attestata, ad esempio, anche nei casi di Lodi, Lucca, Siena, Firenze e Padova (v. *supra* nelle note 84 ss, 141, 157, 171 e 224).

[246] Si vedano i riferimenti contenuti *supra* alle note 244 e 245, nonché, nel presente volume, in Tanzini, *Pratiche giudiziarie* cit., testo corrispondente alla nota 115, e Curletti - Mineo, *«Al servizio della giustizia ed al bene del pubblico»* cit., testo corrispondente alle note 11-15.

[247] Si vedano *supra* il caso bolognese e quelli umbri citati alle note 96 e 131.

c) Un ulteriore elemento da valutare, sempre sul piano della produzione documentaria, è quello della diversità degli esiti conservativi in base alla tipologia della documentazione d'ambito giudiziario. In molte realtà, laddove non vigesse un sistema di produzione, consegna e conservazione in archivi pubblici di documentazione 'a pacchi' formati dall'unione di registri e ben strutturati fascicoli processuali relativi a ciascun rettorato, sembra possibile ipotizzare un diverso esito per la documentazione prodotta in forma di atti rispetto a quella su registro. Com'è noto, tendenzialmente il notaio riceveva al *bancum iuris*, registrava e conservava gli atti originali, destinandoli a filze o buste di *iura diversa* o atti giudiziali, raramente articolate 'per processo', al fine di poterne dar copia alle parti interessate a ricomporre il proprio fascicolo processuale. Al contempo, il notaio aveva spesso l'onere di redigere un registro – entro l'Età moderna sempre più spesso in forma riassuntiva, «per summariam memoriam» come recitano gli statuti milanesi[248] – così da documentare l'andamento cronologico dell'attività da lui effettuata al *bancum iuris* o lo svolgimento di ogni singola causa discussa nella *curia* nel periodo di carica del giusdicente che serviva. In definitiva, il ruolo pubblico del notaio quale conservatore di memoria documentaria sembra essersi concretato nella registrazione degli atti e nella loro conservazione nell'interesse delle parti – spesso presso il proprio 'studio' – e, ove fosse previsto, nella redazione di registri finalizzati a tener memoria in forma sommaria dell'attività di attuario svolta al *bancum iuris*, questi più di frequente destinati a trovare conservazione presso strutture archivistiche pubbliche.

d) Ennesimo elemento, sempre sul piano della produzione documentaria, è quello della diversità degli esiti conservativi in base alla funzione della documentazione d'ambito giudiziario nelle diverse fasi del processo: tema difficile da circoscrivere, ma che sin da un primo approccio sembra suggerire il netto distinguersi, dal complesso della documentazione processuale, degli originali delle deposizioni testimoniali, più frequentemente sottoposti ad attività di copiatura ed altrettanto frequentemente considerati quasi una 'proprietà del notaio', «cum acta sua sint» secondo quanto recitano gli statuti di Cremona già in precedenza citati[249]. Sembra a questo punto possibile proporre una sorta di 'gerarchia' della conservazione della documentazione giudiziaria, così come può essere verificato sul piano degli

[248] Si veda *supra* la nota 74.

[249] Si veda *supra* la nota 83.

esiti archivistici: da quella più frequentemente considerata di proprietà del notaio (le deposizioni testimoniali) a quella spesso presente negli archivi notarili – 'pubblici' o 'personali' – al fianco dei protocolli di atti privati o, a seconda dei casi, 'commista' con essi (atti giudiziali civili, in filza o in registro), fino a quella prodotta anche nell'interesse delle *curie* in forma di registro, comunque talvolta conservata nell'archivio del notaio (registri di cause civili), sino a quella quasi sempre conservata dal 'pubblico', in qualità di 'parte in causa', sia in forma di registro che di atti (documentazione d'ambito criminale).

e) Entrando nel merito specifico della conservazione e tradizione documentaria, un aspetto da non dimenticare è quello della diversità degli esiti in base ai metodi di archiviazione coevi: aspetto tecnico non affrontato in questa sede, ma che non può non aver avuto conseguenze sul piano dell'ordinamento. Basti pensare all'alternativa tra un'organizzazione della documentazione a serie aperte 'per tipologie documentarie' (serie di registri civili, serie di fascicoli processuali, serie di filze di atti giudiziali ecc.) e un'organizzazione del materiale, per così dire, 'a pacchi' contenenti registri e fascicoli processuali o atti giudiziali relativi al periodo di carica di ciascun rettore e/o notaio attuario. Il primo caso si riscontra in un'ampia messe di archivi a seguito di rimaneggiamenti, per lo più ottocenteschi, di fondi un tempo organizzati 'da' o 'per notai', ma anche nel caso di una più antica destrutturazione di materiale originariamente organizzato 'a pacchi', sistema invece funzionale a una conservazione della memoria basata sulla redazione di registri e fascicoli processuali destinati ad essere custoditi in ordine sostanzialmente 'cronologico' e 'topografico', sulla base dei periodi di carica di ufficiali e notai impegnati nelle diverse *curie* cittadine e del territorio, come mostra l'esempio dell'ordinamento recentemente ricostruito nel ricordato caso senese[250].

f) Infine, sempre sul piano della conservazione e tradizione documentaria, sia concesso solo un riferimento all'attività di selezione (scarto o «spurgo») svolta – spesso con conseguenze rovinose, paradossalmente soprattutto per

[250] In particolare, sul caso senese v. i contributi di Mario Brogi e Giuseppe Chironi citati *supra* alla nota 2. Si considerino inoltre il caso di Perugia (v. *supra* la nota 120) e quelli dei centri della Terraferma veneta (v. *supra* la nota 214).

ciò che concerne le scritture criminali[251] – nel corso dell'Età moderna, con particolare intensità a fine Settecento e nella prima metà dell'Ottocento: una mappa della conservazione delle carte d'ambito giudiziario non può quindi non fondarsi – oltre che sull'esame dei 'pieni' – anche sullo studio dei motivi che hanno generato gli enormi 'vuoti' che una semplice lettura degli strumenti inventariali disponibili rende immediatamente evidenti.

Andiamo quindi a concludere. Siamo consapevoli che nessuna delle osservazioni proposte può costituire la soluzione di un problema, bensì – come auspichiamo – l'apertura di un confronto che contribuisca a fissare le basi per ulteriori approfondimenti. In effetti, stante una notevole varietà tra le realtà politico-istituzionali prese in esame, pure in presenza di coordinate spazio-temporali condivise, i temi da sottoporre a un'analisi più serrata dovrebbero essere considerati come altrettanti piani che s'intersecano, nella loro originaria complessità. Non si dovrebbe quindi pretendere di dare una spiegazione univoca al problema costituito dalla tradizione delle carte notarili d'ambito giudiziario negli Stati d'Antico regime, come invece talvolta è stato fatto soprattutto nel corso del XIX secolo, sovrapponendo alla multiforme realtà pre-rivoluzionaria uno schema interpretativo e un modello organizzativo che assecondava implicitamente la soluzione univoca data effettivamente sul piano pratico al problema della produzione e conservazione documentaria dai coevi Stati napoleonici e, successivamente, dal Regno d'Italia. Pare piuttosto auspicabile studiare gli archivi e i sistemi archivistici notarili d'Antico regime come istituzioni a sé stanti, veri e propri 'luoghi' di organizzazione della memoria. Appare significativo in proposito quanto scrisse nel 1956 Giuliana Giannelli, direttrice dell'istituto che ci ospita, riferendosi agli archivi della Toscana medicea, anticipando le riflessioni metodologiche dei primi anni Settanta sopra ricordate:

> Volendo quindi illustrare la legislazione archivistica del Granducato, il problema di maggiore interesse non sarà più quello di seguire la formazione dei singoli archivi e la relativa legislazione, ma si tratterà di vedere come con lo Stato moderno si giunga in Toscana a trasformare l'archivio come istituto, da elemento strutturale dei singoli uffici – e quindi privo di una sua autonomia – ad istituto strutturalmente autonomo e dotato di qualità istituzionali proprie e distinte da quelle che erano le caratteristiche istituzionali degli uffici, istituti ed enti che lo avevano prodotto[252].

[251] Costituisce in questo senso un caso esemplare quello dello «spurgo» settecentesco della documentazione giudiziaria criminale senese terminato nel 1775, su cui v. *supra* la nota 169.

[252] Giannelli, *La legislazione archivistica del Granducato di Toscana* cit., p. 259.

Antonio Romiti

Le curie e l'evoluzione delle magistrature giudiziarie lucchesi tra Duecento e Trecento

La formazione delle magistrature giudiziarie lucchesi ebbe origine e si sviluppò in un naturale contesto che si evolveva in parallelo con l'organizzazione del Comune e pertanto ne seguì inevitabilmente le linee distintive generali. La nascente società, nella molteplicità di quegli elementi che ne marcavano i notevoli caratteri innovativi, visse con consapevolezza le fasi costitutive della nuova realtà e curò con attenzione e con forme spontanee, ma nel contempo sufficientemente meditate, l'evoluzione dei propri organismi istituzionali. La necessità di continue modificazioni contribuì a rendere non sempre lineare e talora piuttosto incerto il sistema[1].

È opportuno premettere che per quanto attiene agli albori e, nello specifico, al non breve e denso periodo 'consolare', purtroppo le fonti archivistiche lucchesi si presentano caratterizzate da una consistenza piuttosto limitata: tale situazione è conseguente a una molteplicità di eventi che possono qualificarsi sia strutturali, attinenti alle non ancora perfezionate capacità organizzative a livello amministrativo e burocratico, sia materiali, condizionate dalla non ancora generalizzata fruizione dei nuovi supporti scrittori che furono inseriti gradualmente e che solamente in età potestarile

[1] R. Savigni, *Episcopato e società cittadina a Lucca. Da Anselmo II (†1086) a Roberto (†1225)*, Lucca, Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, 1996, p. 85: «all'inizio del secolo XII il Comune nasce all'ombra della Marca di Tuscia e sotto la tutela morale, piuttosto che strettamente giurisdizionale, della figura episcopale»; v. anche G. Tommasi, *Sommario della storia di Lucca dall'anno XIV all'anno MDCC*, Firenze, Vieusseux, 1847, p. 143: «Quanto alla forma di governo, risalendo ai primordi della Repubblica, figurano i consoli maggiori nominati dal popolo o da quei che rappresentavanlo»; A. Mancini, *Storia di Lucca*, Firenze, Sansoni, 1950, p. 105: «è presumibile che talora esistessero fra i vari giudicanti conflitti o concorsi di competenze, ma non sappiamo come fossero definiti: forse tali conflitti formarono argomento e giustificazione a mutamenti successivi».

arrecarono innovative trasformazioni a tutto il comparto concernente la gestione archivistica[2].

Non possono tuttavia non considerarsi altri fattori, senza dubbio parimenti determinanti, quali le distruzioni delle consistenze documentarie che per Lucca videro il loro epicentro sia nel famosissimo sacco compiuto nel 1314 da Uguccione della Faggiuola, con la collaborazione di Castruccio Castracani degli Antelminelli, sia negli incendi che seguirono alla caduta della signoria castrucciana, tanto nella fase immediata, quanto in momenti immediatamente successivi alla venuta di Giovanni di Boemia[3].

Se a Lucca per il periodo consolare gli uffici ci hanno tramandato testimonianze piuttosto episodiche, non molto più intensa si presenta la situazione attinente alla prima fase potestarile, pur se in tale momento la consistenza della documentazione persegue un orientamento caratterizzato da una continua crescita. Nel Duecento gli ordinamenti politici lucchesi acquisiscono un maggiore equilibrio e si consolidano in un contesto nel quale, così come avvenne in altre simili realtà territoriali, emergeva sempre più netta la distinzione tra il Comune e il Popolo. La realtà istituzionale del Comune, alla quale erano affidati i delicati compiti di conduzione della cosa pubblica, tendeva a far emergere, per quanto fosse possibile, le proprie chiare aspirazioni mirate a delineare le esigenze di autonomia e

[2] Savigni, *Episcopato* cit. p. 86: «si deve quindi ipotizzare una progressiva distinzione (e gerarchizzazione) tra diversi tipi di *consules*, originariamente indistinti ma comunque operanti in nome del popolo lucchese»; v. anche Tommasi, *Sommario* cit., p. 144: «se dissersi consoli maggiori, ciò fu per distinguerli da troppi altri ufficiali amministrativi e giudiziari, ugualmente insigniti del titolo consolare, sopra i quali volevasi chiarirne la preminenza»; Mancini, *Storia di Lucca* cit., p. 85: «per il sorgere dell'istituto potestarile e per i contrasti di esso col regime consolare, abbiamo solo notizie frammentarie e di non sicura interpretazione nelle narrazioni dei cronisti».

[3] Archivio di Stato di Lucca, d'ora in poi ASLu, *Anziani avanti la Libertà*, 4, p. 11: «cum tempore seditionum suscitatarum in civitate Lucana hoc presenti anno [1333], multi libri et scripture publice et autentice quae in gazophilatio Lucani Communis ad perpetuam memoriam servabantur, incendio direptione seu conculcatione perierint», edito in *Anziani avanti la Libertà. Lucca*, *1330-1369*, I: *Anni 1330-1333*, Lucca, Istituto storico lucchese, 2007, p. 32; v. anche Tommasi, *Sommario* cit., p.194: «ricomparve ad un tratto il Bavaro», «ma usò modi troppo violenti perocché, nel 18 di esso mese [marzo], fece correre le strade da' suoi furibondi soldati, che sbaragliarono la gente poggesca ed arsero le loro case intorno a San Michele, con notabil danno degli averi e colla perdita di molte carte, perite in questa nuova sciagura»; Mancini, *Storia di Lucca* cit., pp. 123-124: a seguito dell'attacco di Uguccione del 14 giugno 1314 «tutto in Lucca fu messo a ferro e fuoco, le stragi, il sacco, gli incendi durarono tre giorni interi»; B. Beverini, *La guerra tra Lucca e Pisa dalla morte di Arrigo VII alla signoria di Uguccione della Faggiuola*, a cura di F. Possenti, Lucca, Pacini Fazzi, 1970, p. 55: «otto giorni continui s'impegnarono in depredare la città», con l'avviso che «messero il fuoco alle case de' guelfi».

di consolidamento delle prerogative giurisdizionali sopra un territorio in auspicabile accrescimento: a tali modalità comportamentali si adeguarono anche le magistrature giudiziarie, che si collocarono su piani separati, pur se strettamente coordinati, impegnandosi a rispettare, ove possibile, individuabili spazi gestionali e, nel contempo, ad assicurare un'organizzazione corrispondente alla frammentaria struttura sociale; le nascenti magistrature erano destinate a convalidare situazioni oggettive sollecitate da necessità gestionali che erano condizionate sia dalla forza e dalla coesione di alcune componenti, sia dalle esigenze del rispetto di talora precari e incerti equilibri[4].

Uno dei momenti di maggiore spessore e di più elevata operatività organizzativa per il Comune di Lucca può essere individuato durante il secolo decimoterzo, con un continuo crescendo che vide fasi di notevole sviluppo specialmente nei primi decenni della seconda metà, con un'intensa produzione anche in riferimento alle riforme degli apparati politici. Le vicende di fine secolo, caratterizzate da cruente lotte intestine, così come presso altre entità territoriali, condussero a traumatici eventi che resero disastroso il passaggio al secolo successivo: d'altra parte, la fazione guelfa che ebbe il sopravvento operò in Lucca nei primi anni del Trecento proseguendo nello spirito del secolo ormai concluso e riuscì ad approvare nel 1308 quel complesso e bene articolato statuto che probabilmente rispecchia in buona parte capitolazioni antecedenti andate perdute e che comunque fu operativo solo per pochi anni.

Mentre le istituzioni di stampo prevalentemente politico che operavano in Lucca si basavano, come si è osservato, sopra una realtà nella quale il Comune e il Popolo svolgevano un'attività integrativa, ma talora contrapposta, quelle giudiziarie si collocarono in un ambito speciale per il quale il rapporto tra la funzione pubblica e le esigenze dei privati si manifestavano attraverso una sia pur sfumata correlatività, in un progetto che per alcuni aspetti poteva mirare a garantire da un lato le esigenze di ordine pubblico e dall'altro le condizioni spesso eminentemente corporative degli utenti[5].

---

[4] A. Mazzarosa, *Storia di Lucca dalla sua origine fino* al MDCCCXIV, 2 voll., Lucca, Giusti, 1833 (rist. anast. Bologna, Forni, 1972), I, pp. 116-118, ove si pongono in evidenza le conseguenze politiche degli scontri intestini verificatesi tra 'bianchi' e 'neri' nel goveno della città; Mancini, *Storia di Lucca* cit., p. 105: «potestà, priori, capitano del popolo, sindaco maggiore avevano una loro curia».

[5] E. Lazzareschi - F. Pardi, *Lucca nella storia, nell'arte e nell'industria*, Lucca, Unione fascista industriali della provincia di Lucca, 1941 (rist. anast. Lucca, Pacini Fazzi, 1978), pp. 8-9;

Il passaggio dagli ordinamenti giudiziari precomunali a quelli che poi furono detti delle «libertà», accettandosi un termine con il quale si alludeva al riconoscimento della funzione attiva del Popolo, «fu senza dubbio una nuova conquista» che si ottenne in parallelo con la riforma degli ordinamenti politici e che vide l'incremento e il riconoscimento sociale della nuova classe dei «giudici», i quali sino dai primi tempi, creandosi un'assonanza con le magistrature civili, erano stati denominati con la qualifica di «consoli». In riferimento a questi ultimi, alcune fonti storiche narrative, sia pure ritenute non decisamente affidabili, hanno sostenuto che già nel 1075 e nel 1088 fossero attivi in Lucca i «consoli treguani», così come si è affermato che, pur se non si è certi, nel 1107 fossero presenti i «consoli maggiori» e nel 1115 quelli della «Curia dei foretani»[6].

Vi erano regole distinte tra l'amministrazione della giustizia penale e quella civile, anche se alcune istituzioni avevano competenze sia sull'una che sull'altra materia. Gli affari criminali in origine erano attribuiti ai «consoli maggiori» i quali, essendo stati sospettati di parzialità, dovettero lasciare tale competenza al «potestà», una carica istituzionale che, ove s'intenda dare credito ad alcune fonti cronachistiche, risulta attestata in Lucca a partire dal 1187, con specifico riferimento a Paganello da Porcari. La giurisdizione potestarile, che comprese anche quella civile, si estese per la materia penale tanto all'ambito cittadino, comprendente i borghi e i sobborghi, quanto all'area circostante delle Seimiglia, quanto infine a tutto il territorio appartenente alla giurisdizione comunale, che comprendeva il Contado e la Forza; in queste ultime realtà vi era una specifica competenza che era limitata solamente ai «cinque delitti» maggiori, definiti con il termine di «atrocissimi», individuati nell'alto tradimento, nell'omicidio volontario, nell'incendio doloso, nel falso in moneta e nella rapina[7].

Mancini, *Storia di Lucca* cit., p. 104: «dalla metà del secolo XIII si può datare, col tramonto del consolato, l'istituzione dell'anzianato del Popolo».

[6] *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, [a cura di S. Bongi], II: *Carte del Comune di Lucca, parte II e III*, Lucca, Giusti, 1876, p. 293: «I nuovi magistrati si dissero generalmente consoli, nome che ricordava l'antica gloria di Roma: onde l'apparire di essi nelle memorie cittadine si tiene per prova dell'acquistata libertà».

[7] Tommasi, *Sommario* cit., p. 149 : «L'ordine giudiziario richiama di presente le nostre considerazioni. E prendendo le mosse dalla giustizia criminale, troviamo il potestà ricordato sopra, dodici vicari pel Contado, due capitani per Lizzano e Seravalle e finalmente vari potestà di second'ordine per le cosiddette terre guadagnate che, insieme con due capitanerie, costituivano la Forza»; *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 306: «Gli atti del potestà di Lucca, che formano la serie più ingente dell'Archivio nostro, provengono tutti dall'antica Camera delle scritture, poi Archivio de' notari».

La Curia del potestà per gli affari penali, sia pure con non limitate modificazioni e con variazioni di competenze, svolse una secolare attività e si protrasse fino all'avvento dei francesi, alla fine del XVIII secolo: a testimonianza di tale impegno, con inizio dal Trecento, è stata tramandata una notevolissima consistenza archivistica caratterizzata da un'equilibrata continuità; di conseguenza, l'Archivio di Stato di Lucca conserva un fondo composto da ben 8.466 unità, che iniziano dall'anno 1324 per la materia civile e dall'anno 1334 per quella criminale, concludendo il loro intenso percorso con il 1801. Le prerogative, le funzioni e le competenze relative al potestà, in tutte le loro esplicazioni, sono state inserite progressivamente nei capitoli che costituiscono gli statuti cittadini e si possono analizzare senza interruzioni a partire dal 1308, per giungere al 1539, data dell'ultima statuizione organica, attraverso riforme che furono scandite in particolare nel 1331, nel 1372, nel 1445 e, appunto, nel 1539[8].

Tornando alla fase medievale, così come poi avremo occasione di rilevare per la gestione della materia civile, anche in ambito criminale non mancavano situazioni conflittuali che avevano origine in conseguenza della presenza, corrispondente alle esigenze sociali di quelle fasi organizzative, di una pluralità di tribunali; tra le istituzioni che si occupavano della giustizia penale, oltre al potestà, al quale già si è fatto cenno, in Lucca occupavano una posizione significativa tanto la Curia del capitano del popolo quanto la Curia dei priori delle armi, alle quali era assegnato il compito d'intervenire per reprimere gli attentati contro le istituzioni popolari e in particolare contro le Società delle armi. Specialmente la prima di queste due magistrature ebbe una vita piuttosto lunga, così che nell'Archivio di Stato di Lucca la particolare attività del capitano del popolo è testimoniata da ben 66 'pezzi', compresi tra il 1356 e il 1584[9].

---

[8] ASLu, *Statuti del Comune di Lucca*, 1-17; v. MANCINI, *Storia di Lucca* cit., p. 105: «Il potestà, assistito da cinque giudici, amministrava la giustizia penale: per la città, borghi e sobborghi e per ogni qualsiasi crimine, per il Distretto, Contado e Forza solo per i delitti più gravi»; *Inventario del R. Archivio* cit., II, pp. 327 ss: i registri della Curia civile sono riportati ai nn. 1-2117, i bastardelli della Curia dei malefici sono indicati ai nn. 2118- 4706, mentre le inquisizioni risultano ai nn. 4707-7101; seguono poi altri registri della Curia dei malefici ai nn. 7103-7234 e dei danni dati ai nn. 7235-8466.

[9] *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 336: «Questa miscela di attribuzioni fra il potestà e il capitano doveva esser bensì causa di frequenti conflitti, ad evitare i quali si tentò di provvedere con un capitolo» dello Statuto del 1308; v. anche MANCINI, *Storia di Lucca* cit., p. 105: «la Curia del capitano del popolo e dei priori delle armi aveva competenza per la tutela di tutti i diritti popolari».

Nella statuizione d'inizio Trecento queste due magistrature sono ancora molto presenti: per il capitano del popolo, se intendiamo mantenerci in stretta attinenza con la materia giudiziaria, si rileva la disposizione per la quale nei processi per maleficio dovevano essere sempre presenti due suoi giudici, così come si nota che contro le condanne penali emesse dalla Curia del potestà con il consenso di due giudici del capitano non si poteva presentare appello, a meno che non si fosse verificato un eccesso di pena[10]. Per quanto concerneva la Società delle armi, la competenza giudiziaria nelle disposizioni di inizio secolo era affidata al potestà; tuttavia, vi erano alcune preliminari limitazioni poiché non ci si poteva rivolgere contro nessuno della Società se prima l'accusa o la querela non erano state presentate ai priori delle Società stesse, le quali su queste richieste dovevano decidere ento tempi preordinati. Tale norma cautelativa non riguardava tuttavia i *potentes*, i quali potevano essere accusati senza alcuna preliminare licenza[11].

Reati di carattere criminale erano presi in esame anche dalla Curia dei mercanti, che si occupava comunque di particolari delitti collegati con le attività commerciali, mentre la Curia del maggior sindaco giudicava i 'pubblici ufficiali' per i reati di 'prevaricazione' espletati nell'esercizio delle loro funzioni. Lo statuto dei mercanti aveva una grandissima rilevanza e in alcuni momenti lo stesso potestà era tenuto ad osservarlo: basti pensare alla presenza, nel libro IV dello statuto del Comune di Lucca del 1308, del capitolo XLIIII intitolato «De observando capitula mercatorum per potestatem»[12].

In riferimento alle 'magistrature civili' si hanno notizie frammentarie per il secolo dodicesimo, mentre a partire dal tredicesimo la loro attività è testimoniata con maggiore continuità e si caratterizza per una gestione

[10] *Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII*, *ora per la prima volta pubblicato*, a cura di S. Bongi, in *Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca*, tomo III, parte III, Lucca, Giusti, 1867, p. 214, lib. II, cap. CXXIIII: «De non appellando a bapnis et condepnationibus pro maleficio factis et datis».

[11] *Statuto del Comune di Lucca* cit., p. 57, lib. II, cap. VII: «De eo quod maius Lucanum regimen et eius familia teneantur exequi et punire ea que eis, vel alicui eorum, commissa fuerint per collegia Anxianorum et Priorum vel per collegium Priorum tantum»; p. 238, lib. III, cap. CLXIII: «De eo quod nulla persona possit accusare aliquem popularem qui non sit de societate vel societatis, nisi habita licentia accusandi a prioribus societatis».

[12] *Statuto del Comune di Lucca* cit., p. 271: «et dare maiori consuli et consulibus mercatorum fortiam et iuramentum pro eorum officio exercendo ad eorum requisitionem».

fondata sopra autonome costituzioni, sebbene in seguito non si sia mancato di riunire tutte le disposizioni in un unico contesto, dal titolo *Statutum curiarum Lucane civitatis*: di questo documento si ha un esemplare datato 1331, conservato nel fondo *Archivio Guinigi* dell'Archivio di Stato di Lucca, mentre il codice originale, gelosamente conservato dalla Repubblica nel proprio Archivio, andò distrutto nell'incendio del 1822[13].

Le competenze civili attribuite alla Curia del potestà erano per alcuni aspetti limitate: le relative disposizioni normative erano inserite tra i capitoli generali del Comune e le materie ivi contenute riguardavano in particolare aspetti quali le contestazioni circa la famiglia, le controversie collegate alla compravendita di immobili, le vertenze nascenti a seguito della realizzazione di pubblici strumenti, specialmente per ragioni di denaro o di merci. Quest'ultimo ambito entrava talvolta in conflitto con la Corte dei mercanti[14].

Per l'amministrazione della giustizia civile, tra XII e XIV secolo, ricoprirono un ruolo di rilievo nella struttura istituzionale del Comune di Lucca alcune curie, tribunali talora anche di piccole dimensioni, le quali, con ruoli e presenze diverse, incisero sensibilmente sulla realtà sociale lucchese. Per esse, comunque, a seguito delle riforme che modificarono in modo significativo tutta la configurazione istituzionale, nel Trecento si verificò una decisa tendenza verso un progressivo affievolimento delle rispettive competenze, con un percorso che le condusse alla completa estinzione. D'altra parte si può notare come la loro situazione risultasse già critica nel 1308, quando lo statuto stabilì che, con esclusione della Curia di San Cristoforo, tutte le altre avrebbero dovuto collocarsi nella residenza del potestà, «il che significa che i tribunali minori, benché istituiti prima e indipendenti, si

[13] C. Meek, *The Commune of Lucca under Pisan rule (1341-1369)*, Cambridge Massachussets, The Medieval Academy of America, 1980, a p. 14 presenta un piano della documentazione riguardante le curie, relativa al periodo della dominazione pisana, conservata nell'Archivio di Stato di Lucca; v. anche *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 295, ove Bongi definisce «volume assai prezioso per essere il solo che s'abbia intero di questa e delle altre riforme» il manoscritto oggi segnato ASLu, *Archivio Guinigi*, 263.

[14] *Statuto del Comune di Lucca* cit., p. 7, lib. I, cap. I: «De iuramento maioris Lucani regiminis et sue familie»; v. anche p. 54, lib. II, cap. II: «De iurisdictione actributa maiori Lucano regimini», ove si precisa che «maius Lucanum regimen habeat omnem iurisdictionem et merum et mixtum imperium in omnes homines et personas et comunitates et universitates et loca cuiusque conditionis existant».

consideravano già come sottoposti in qualche modo alla sua giurisdizione e vigilanza»[15].

Volendo offrire un quadro sintetico in merito a tali organismi giudiziari, consideriamo innanzitutto la Curia delle querimonie, ricordata per la prima volta in una pergamena del 29 dicembre 1185. Composta da un console giudice, da due consoli laici e da due notari ordinari, ai quali si aggiungeva un notaro per l'esame dei testimoni, giudicava su questioni che non dovevano superare il valore di venticinque lire. La sua documentazione giunta sino a noi e conservata nell'Archivo di Stato di Lucca inizia con l'anno 1333 – in epoca tutto sommato piuttosto tarda, che si giustifica con le distruzioni in precedenza menzionate – e si conclude con il 1347. Le scritture in effetti continuano fino all'anno 1357, ma devono ricercarsi tra la documentazione della Curia di San Cristoforo alla quale nel contempo erano state affidate le sue funzioni[16]. Nell'inventario redatto tra il 1344 e il 1345 da ser Giovanni Barellia quando ne era custode ser Nicolò di ser Tedaldino di Lazzaro, e conservato nella *Camera librorum*, relativamente alla Curia delle querimonie sono presenti 60 registri, compresi tra il 1328 e il 1343; in un successivo inventario, realizzato poco dopo da Stefano Bongiovanni (1349-1350), furono descritti i documenti nel frattempo sopravvenuti, relativi agli anni 1345-1347, per un totale di 11 unità archivistiche. Dei 71 registri complessivamente sopra indicati, oggi se ne conservano solo 12. Pur in assenza di elementi certi per spiegare la perdita di tale preziosa documentazione, potremmo forse accettare l'ipotesi espressa da Salvatore Bongi, il quale affermò che «forse perché si riferivano a liti di piccolo valsente, bisogna dire che si trascurasse affatto la loro custodia»[17].

---

[15] *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 295; afferma inoltre Bongi che «i registri delle curie che sono giunti a noi provengono tutti dalla vecchia Camera delle scritture, poi trasformata nell'Archivio notarile, dove nissuno ebbe agio di consultarli»; v. *Statuto del Comune di Lucca* cit., p. 250, lib. IV, cap. II: «De eo quod curie ordinarie sequi debeant curiam potestatis».

[16] *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 298. La prima residenza della Curia fu presso la casa dell'Opera di San Michele, mentre nel 1347, come afferma Salvatore Bongi, risultava attiva nella contrada di Santa Maria in Palazzo, in «apotheca domus filiorum Bambacharii»; i registri pervenuti si riferiscono agli anni 1333, 1335, 1344, 1345 e 1347. Gli atti relativi al periodo 1358-1399 si trovano fra quelli della Curia di San Cristoforo.

[17] ASLu, *Archivi pubblici*, 1: «Liber repertorii seu inventarii facti de libris et scripturis omnibus existentibus in Camera seu Archivio librorum Camere Lucani Comunis, sub custodia discreti viri ser Nicolai filii quondam ser Tedaldini Lacçarii de Luca notarii»; il libro fu scritto da ser Giovanni Barellia, appositamente incaricato dagli Anziani della stesura dell'inventario. Il documento consta di 267 carte e di un quaderno ad uso di repertorio, di carte non numerate. Sulla *Camera librorum* v. A. Romiti, *Archival Inventorying in Fourteenth-Century Lucca: Methodologies, Theories and Practices*, in *The «other Tuscany». Essays in the History of Lucca, Pisa and Siena during*

Di maggiore rilievo fu senza dubbio la Curia di San Cristoforo, così detta perché rendeva giustizia nell'omonima chiesa, posta proprio nel cuore della città: attestata già dal 1150, era composta da un console giudice, da due consoli laici, da due notari e da un notaro per l'esame dei testimoni; si occupava di vertenze per questioni che superavano la somma di venticinque lire, con una specifica competenza anche per quanto atteneva ai pupilli. Accrescimenti significativi si ebbero rispettivamente nel 1356, quando alla Curia di San Cristoforo fu unita la Curia delle querimonie, e nel 1379, quando acquisì le competenze che in precedenza erano appartenute alla Curia de' treguani[18]. Di questa magistratura oggi l'Archivio di Stato di Lucca conserva, per la parte esclusiva, documentazione che inizia con il 1260 e si conclude con il 1356, per complessivi 172 registri, mentre per la documentazione in unione con la Curia delle querimonie e poi con la Curia de' treguani sono presenti altri 115 'pezzi' compresi cronologicamente tra il 1357 e il 1399, per complessive 287 unità archivistiche[19]. La documentazione di questa Curia giunse solo in un secondo momento alla *Camera librorum* e potrebbe essere questo uno dei motivi che hanno consentito di conservare carte duecentesche che troviamo presenti e descritte nell'inventario redatto nel 1389 da ser Pietro di ser Michele Bonagiunta, custode dell'archivio. Attraverso una verifica recentemente condotta è stato possibile accertare che a tale data le unità archivistiche presenti nella Camera erano nel complesso 287, numero che corrisponde all'attuale consistenza del fondo conservato in Archivio di Stato, consentendo così d'ipotizzare che le perdite segnalate per altri fondi consimili possano essere avvenute proprio entro il 1389. Si può comunque affermare che su questo materiale probabilmente non si è più intervenuti nei secoli successivi, poiché

the Thirteenth, *Fourteenth and Fifteenth Centuries*, edited by T. W. Blomquist - M. F. Mazzaoui, Kalamazoo (Michigan), Western Michigan University, 1994, pp. 83-109; v. anche *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 298.

[18] L. Green, *Castruccio Castracani. A Study of the Origins and the Character of a Fourtheenth-Century Italian Despotism*, Oxford, Clarendon Press, 1986, pp. 91, 93, 96-97, che fornisce indicazioni sulla Curia di San Cristoforo, sulla Curia dei foretani e sulla Curia nova di giustizia; *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 295: «Al governo di popolo, costituito non per la totale cessazione della autorità marchionale ed imperiale, ma solo per una diminuzione parziale di quella, non pare che toccasse nissuna delle fabbriche appartenenti al demanio ed al fisco dei principi; onde i consigli e le magistrature del Comune dovettero in origine stabilirsi nelle chiese o in case prese a pigione».

[19] *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 297: Salvatore Bongi segnala nella descrizione inventariale che la maggiore parte dei registri sono in quarto e che ve ne sono alcuni, fra i più antichi, *in folio*; ventiquattro registri sono scritti su supporto membranaceo.

si è rilevato che i singoli 'pezzi' hanno conservato la loro struttura anche quando costituiti da volumi formati da più registri occasionalmente cuciti insieme. È opportuno considerare che la documentazione è nella quasi totalità redatta su supporti 'pecudini', con rare presenze di carte 'bambucine'[20].

Un altro tribunale civile si occupava delle controversie che nascevano tra i cittadini lucchesi e quelli che abitavano tanto nel territorio circostante, detto delle Seimiglia, quanto nel territorio più distante dalla città, che comprendeva, come si è già accennato, il Contado e la cosiddetta Forza, coincidente con le comunità di confine. Si trattava della Curia dei foretani, la quale fu detta anche di Sant'Alessandro, in riferimento a quella che fu per un certo periodo la sua sede. Di questo tribunale si hanno notizie assai precoci, grazie a una pergamena del 27 maggio 1150: era formato da un console giudice, da tre consoli laici, da cinque notari e, come di norma, da un notaro *ad testes*[21]. La documentazione ad esso attinente ed oggi conservata in Archivio di Stato risulta composta da 117 registri, compresi tra il 1312 e il 1399, mentre già nel 1344 ne risultavano ben 116, compresi tra il 1328 e il 1343; successivamente, nell'inventario della *Camera librorum* del 1349-1359 se ne aggiunsero altri 38, per una consistenza complessiva di 154 'pezzi'. Le perdite risultano quindi piuttosto significative e si ritiene che possano essere addebitate a eventi verificatisi, come detto, prima del 1389, eventualmente in seguito all'«incuria degli antichi custodi della Camera», come supposto da Salvatore Bongi[22].

Vi era inoltre la Curia dei treguani, ricordata nei documenti a partire dal 1121 pur se per gli anni iniziali non risultano chiari i limiti delle sue competenze. Dallo *Statuto delle curie* si apprende che essa si occupava di liti sorte tra ecclesiastici della città, dei borghi, dei sobborghi e del distretto

[20] ASLu, *Archivi pubblici*, 3.

[21] *Inventario del R. Archivio* cit., II, pp. 298-299: «I consoli dei foretani furono da principio quattro, un giudice e tre laici. Poi si ridussero a due, un giudice ed un laico. Nello statuto del Comune riformato nel 1372 si ordinò che i due consoli dei foretani da quel tempo in poi s'intendessero consoli anche della Curia nuova di giustizia. Nel 1376 si tolse il giudice laico, restando l'altro solo col titolo di maggior consolo. Nel 1379 si prese ad eleggere un giudice solo e forestiero per tutte le curie».

[22] *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 299: la documentazione non è cronologicamente continua e vi sono ampie lacune che comprendono gli anni 1313-1329, 1333-1335, 1341, 1351-1354, 1357-1358, 1361, 1364-1367, 1370, 1373, 1377, 1379, 1381, 1383-1384, 1387-1388, 1391-1393, 1396-1398.

delle Seimiglia, con un ambito territoriale che non si estendeva al Contado. Questo ufficio, composto da un console giudice, da due consoli laici, da tre notari e da un notaro addetto all'esame dei testimoni, subì in seguito una significativa trasformazione con la sostituzione di un console laico con un ecclesiastico. I registri di questo tribunale giunti sino a noi sono 98, compresi tra il 1328 e il 1378, sia pur con significative lacune[23].

Più consistente risulta essere la documentazione della Curia nova di giustizia e dell'esecutore: composta da un console giudice, da due consoli laici, da cinque notari e da un notaro per l'esame dei testimoni, il suo materiale assomma al presente a ben 154 'pezzi', compresi tra il 1328 e il 1396; questa magistratura aveva il compito di giudicare sui «reclami promossi contro chi non avesse osservato le sentenze d'altri tribunali, i lodi dei giudici arbitrali o altre obbligazioni» derivanti da pubblici atti e strumenti e parrebbe essere di più tarda istituzione in riferimento alle altre sopra ricordate, dato che le prime notizie che la riguardano risalgono alla prima metà del Duecento e più precisamente trovano riscontro in una pergamena del 1235[24]. Nell'inventario del 1344 i registri compresi tra il 1238 e il 1344 erano 92; con il successivo versamento, descritto nell'inventario del 1349-1350, si aggiunsero altri 16 'pezzi', per complessivi 108 registri. Secondo l'inventario della *Camera librorum* del 1389, comprendente tutta la documentazione, incluse le nuove accessioni fino al 1388, la consistenza era di 203 unità archivistiche, mentre oggi si accerta la presenza di soli 65 'pezzi'[25].

Tra i tribunali civili vi era inoltre la Curia de' visconti o de' gastaldioni: pure essa di costituzione duecentesca, avendosene notizia a partire dal 16 dicembre 1245, era composta da due visconti e da due notari ed era dotata

[23] D. J. Osheim, *An Italian Lordship. The Bishopric of Lucca in the late Middle Ages*, Berkeley, University of California Press, 1977, p. 32: «although it was a communal court, there is no indication that bishop or other clerics objected to his jurisdiction. The bishopric probably accepted the court because it was not obligatory»; *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 301: «I treguani ne' loro primi tempi fecero residenza o lessero le loro sentenze per lo più nella chiesa di San Senzio di Poggio. Cominciarono poi a vagare in più luoghi e delle case e chiese dove essi comparirono sedenti si farebbe una lista non breve». I registri «vengono dalla Camera delle scritture, dove però non furono guardati con diligenza».

[24] *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 302: i libri «fino al 1350 sono tutti relativi alla Curia nova, ma dal 1351 in poi vi sono compresi, come è detto generalmente nelle intitolazioni, anche gli atti degli esecutori. Libri propri di questi non si hanno».

[25] ASLu, *Archivi pubblici*, 1-4.

di competenze soprattutto nell'ambito di questioni artigianali e di piccolo commercio. Molte di queste funzioni con lo statuto del 1372 passarono alla Curia del fondaco. La documentazione archivistica oggi conservata in Archivio di Stato è costituita da 81 'pezzi', compresi tra il 1331 ed il 1372. Tale è la consistenza presente già nell'inventario della *Camera librorum* compilato nel 1389[26].

Tra le carte conservate nell'Archivio di Stato di Lucca, con riferimento al periodo post castrucciano, si trovano altri due rilevanti fondi giudiziari relativi alla Curia dei rettori e alla Curia de' ribelli e de' banditi, due tribunali che operarono sino agli anni immediatamente anteriori al 1369, ovvero alla riconquista della libertà. Il primo non rientrava tra quelli ordinari, ma essendo stato gestito direttamente, o comunque per delega, dai signori che ebbero autorità sulla città durante il quarantennio della soggezione, intervenne con modalità spesso non preordinate, avocando a sé vertenze particolarmente delicate. Si conservano quindi carte relative al periodo di Lodovico il Bavaro (1328-1329), Giovanni e Carlo di Lussemburgo (1331-1333), Marsilio, Pietro e Orlando de' Rossi di Parma (1333-1335), Mastino e Alberto della Scala (1335-1341). Vi è poi la documentazione prodotta sotto il dominio fiorentino (1341-1342) e sotto quello pisano, prima all'epoca di Ranieri di Bonifazio Novello della Gherardesca (1342-1347), poi durante il governo degli Anziani di Pisa (1347-1364), quindi al tempo di Giovanni dell'Agnello, capitano generale e governatore di Lucca[27].

La Curia de' ribelli e de' banditi si occupava in particolare della gestione dei patrimoni di quanti abbandonavano Lucca a seguito di condanne o ne erano allontanati in conseguenza dei frequenti mutamenti politici alla base del fenomeno del fuoruscitismo. I beni confiscati a coloro i quali venivano estromessi dalla città «si vendevano all'incanto per detrarne la somma del bando o della pena; ma i beni stabili si allogavano per lo più ai comuni nel

[26] *Inventario del R. Archivio* cit., II, pp. 302: afferma Bongi che «di un particolare statuto *Curie vicecomitum*, *que dicitur castaldionum*, sanzionato il 10 marzo 1304, si formò l'ottavo libro dello statuto generale delle curie, secondo la compilazione del 1331»; v. inoltre A. Romiti, *Lo «Statutum Curie castaldionum Lucane civitatis» del 1304*, in *Studi storici in memoria di Natale Caturegli*, «Bollettino storico pisano», XLIV-XLV (1975-1976), pp. 333-368.

[27] *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, [a cura di S. Bongi], I: *Archivio diplomatico. Carte del Comune di Lucca*, *parte I*, Lucca, Giusti, 1872, pp. 91-121, in particolare p. 91: «Questi forestieri governatori, per esercitare il loro ufficio, tennero una corte o tribunale apposito, con assessori, giudici, cancellieri e notari particolari e generalmente si intitolò *Curia rectorum* o *vicariorum*».

cui territorio erano posti ed il fisco si pagava sulle affittanze». La documentazione conservata consiste in quindici unità archivistiche comprese tra il 1329 ed il 1359[28].

Faceva parte dell'articolato contesto testé delineato il giudice degli appelli, magistrato al quale si poteva ricorrere contro tutte le sentenze emesse dalle curie alle quali sopra si è fatto cenno, le cui funzioni entro il primo Trecento furono affidate al maggior sindaco. Secondo lo statuto del 1331 le sue decisioni potevano ulteriormente essere appellate dinanzi al vicario reale o al collegio degli Anziani, oppure, per materie specifiche, al potestà[29].

È opportuno fornire qualche ulteriore indicazione sul funzionamento delle magistrature giudiziarie situate nelle aree 'periferiche' dello Stato, quali le vicarie: pur soggette a un diretto controllo da parte del governo centrale, esse godevano comunque di una propria autonomia in ambito amministrativo, mentre per quanto atteneva alle funzioni giudiziarie la competenza era più immediata e spettava in forma esclusiva ai potestà, ai vicari e in epoche successive ai commissari, tutti nominati direttamente da Lucca. La documentazione prodotta da questi tribunali, a differenza di quanto accadeva, ad esempio, nella Toscana fiorentina, era trasmessa periodicamente alla città dominante, ove veniva conservata nella *Camera librorum*[30]. Se analizziamo gli inventari realizzati nel tempo presso l'Archivio pubblico, troviamo attestata questa procedura non solo in quelli tre-quattrocenteschi, ma anche nei successivi, i quali documentano con evidenza le frequenti operazioni di versamento. Al presente, quindi, tutta la produzione giudiziaria vicariale si trova conservata, in serie uniformi, sufficientemente organiche e continue,

[28] *Inventario del R. Archivio* cit., II, pp. 105-112; nel primo registro, che contiene gli atti tra il 1329 ed il 1332, figurano alcuni documenti anteriori, relativi agli anni 1296-1325, trascritti da originali andati perduti da ser Tedaldino di Lazzaro, custode della Camera delle scritture.

[29] *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 391: «Del maggior sindaco, magistrato elettivo e forestiero, come il potestà e il capitano del popolo, non sappiamo la prima istituzione». «Dallo statuto del 1308 è chiaro che l'autorità di questo nuovo magistrato fosse in gran parte censoria e quasi tribunizia, spettando a lui la censura di quanti avessero mano nelle cose del pubblico»; A. Romiti, *Lo Statutum Curie appellationum del 1331*, in *Studi in memoria di Domenico Corsi*, «Actum Luce», XXIII/1-2 (1994), pp. 111-151.

[30] C. Meek, *Lucca 1369-1400. Politics and Society in an Early Renaissance City-State*, Oxford, Oxford University Press, 1980, p. 15: «The vicars presided at the courts of the vicariates, wich had jurisdiction in certain civil and criminal cases», e inoltre: «the vicars had to be Lucchese citizens, preferably knights, elected for six months at a time, and they could not be re-elected to the same vicariate immediately»; *Inventario del R. Archivio* cit., II, pp. 345 ss.

presso l'Archivio di Stato di Lucca[31]. Di contro, si trova custodita presso le entità territoriali che erano sede di vicaria la documentazione relativa all'attività amministrativa, in quanto il vicario non esercitava tale funzione in forma autonoma, ma con la partecipazione strutturale sia della comunità periferica capoluogo di vicaria, sia di tutte le altre comunità minori che ne componevano il territorio. Oggi questa documentazione si trova presso quegli archivi comunali che in Antico regime svolgevano tale ruolo primario, mentre presso gli altri comuni si conserva solo la produzione documentaria comunitativa d'ambito strettamente locale[32].

Tornando alle magistrature centrali, si può affermare che nella seconda metà del Trecento si consolidò un procedimento mirante alla concentrazione delle competenze e dei poteri e alla conseguente riduzione della pletora di realtà istituzionali caratteristica dell'età precedente. Non intendiamo qui ripercorrere tutti i procedimenti innescatisi in quella fase: solo con riferimento allo statuto del 1372, ad esempio, non possiamo non avvertire questi segnali là ove veniva stabilito che i consoli della Curia nova di giustizia fossero gli stessi nominati per la Curia dei foretani e là ove si decise la soppressione della Curia de' visconti o de' gastaldioni, in favore della emergente Curia del fondaco. In seguito tutte le curie che abbiamo ricordato sarebbero state gestite da un giudice unico, coincidente con la figura del vicario del potestà[33].

Già a partire dal 1327 si ha notizia della presenza in Lucca di un maggior ufficiale del Fondaco e della Dogana del sale: due cariche distinte, ma concentrate nella medesima persona. Al Fondaco erano attribuite funzioni di polizia municipale, che comprendevano anche la gestione delle strade, delle piazze, dei ponti: si trattava di un ufficio con funzioni anche giudiziarie, creato secondo criteri che innovavano in riferimento a quelli che

---

[31] *Inventario del R. Archivio* cit., II, pp. 345-385. Sono presenti nell'Archivio di Stato di Lucca gli archivi dei potestà di Nozzano, Montignoso, Monteggiori, Casoli e Minucciano; dei vicari di Massa Lunense, Carrara, Barga, Castelnuovo Garfagnana, Camporeggiana e Pietrasanta; dei vicari, poi commissari di Val di Lima, Coreglia e Borgo a Mozzano, Gallicano, Castiglione Garfagnana, Valleriana o Villa Basilica; dei commissari delle Seimiglia, di Viareggio, Borgo a Mozzano, Coreglia, Val di Roggio o Pescaglia e Pontito.

[32] L. Giambastiani, *L'Archivio storico del Comune di Bagni di Lucca. Periodo della Repubblica lucchese. Introduzione-Inventario*, Lucca, Pacini Fazzi, 2005, pp. 39-67.

[33] ASLu, *Statuti del Comune di Lucca*, 6 (statuto del 31 luglio 1372, entrato in vigore il mese successivo), lib. IV, cap. 4; v. anche *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 301: «poi tutte le curie furono ridotte in un giudice solo, al quale ufficio si elesse ordinariamente il vicario del potestà (...). Infine, anche la Curia nova cessò quando gli atti suoi si scrissero ne' volumi del potestà».

avevano originato le antiche curie; basti pensare che l'officiale maggiore era «a stipendio» e poteva giovarsi della collaborazione di molti cittadini che, almeno agli inizi, offrivano gratuitamente la loro opera. Tale struttura rappresentò uno dei prodotti più significativi del processo innovativo che nell'arco di pochi decenni avrebbe condotto a sostanziali mutamenti istituzionali, comportanti tra l'altro l'estinzione di più antichi organi comunali[34]. Nella seconda metà del Trecento si ebbero quindi più operazioni di incorporazione, tra le quali possiamo ricordare quella della Curia delle vie e dei pubblici (1377) e quella dell'offiziale del restauro, mentre in altri casi si ebbe un progressivo affievolirsi delle competenze di ufficiali anche di primo livello, quali il potestà. In definitiva, il nuovo progetto mirava a concentrare nella Curia del fondaco gran parte delle materie che attenevano alla gestione del territorio, ivi comprese quelle commerciali e artigianali, tra cui le delicate funzioni di controllo sui prezzi e di vigilanza su pesi e misure, taverne e locande, mercati pubblici, metalli preziosi, orefici e argentieri, con l'esclusione dell'ambito più propriamente mercantile, attinente a una specifica Corte[35]. Lo statuto della Curia del fondaco del 1371 costituisce un particolare momento nell'evoluzione di questa magistratura, che ebbe un ruolo di rilievo durante il quindicesimo secolo e iniziò una fase di declino solo alla metà del Cinquecento, rimanendo comunque attiva per tutta l'Età moderna[36]. La cospicua e significativa documentazione che oggi si conserva raggiunge le 4.895 unità e comprende, oltre al ricordato statuto trecentesco, anche le sue successive riforme cinquecentesche (nn. 1-3).

---

[34] A. Romiti, *La Curia del fondaco e il commercio minuto lucchese nel secolo decimoquarto*, in «Actum Luce», I (1972), n. 1, pp. 57-101; *Inventario del R. Archivio* cit., II, pp. 393-396.

[35] D. Corsi, *Gli statuti delle vie e de' pubblici di Lucca nei secoli XII-XIV. Curia del fondaco. Statuto del 1371*, Venezia, Neri Pozza, 1960. L'elezione di un notaro della Curia del fondaco è attestata nel 1371 (G. Tori, *Riformagioni della Repubblica di Lucca*, *1369-1400*, II: *1370-1371*, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1985, p. 327); v. inoltre *Inventario del R. Archivio* cit., I, pp. 299-305: la Curia delle vie e dei pubblici si occupava della conservazione e della pulizia delle strade della città e della campagna, con riferimento anche alle piazze, alle fosse, ai ponti, alle chiaviche. La gestione era affidata al maggior officiale delle vie e de' pubblici, solitamente un forestiero, mentre la Curia aveva il compito di condannare i trasgressori. La documentazione conservata giunge fino al 1377. Si occupava parimenti di strade, acque e lavori di pubblica utilità anche l'offiziale del restauro, sebbene in anni successivi, considerato che la documentazione pervenuta prende avvio dall'anno 1384 (ivi, pp. 308-309).

[36] Romiti, *La Curia del fondaco* cit. e *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 394: «I poteri della Curia del fondaco, presieduta e diretta dall'offiziale maggiore, ch'era magistrato a stipendio e che aveva presso di sé alquanti consiglieri cittadini eletti *ad honorem*, erano pertanto sul volgere del milletrecento notevolmente aumentati»; più oltre si afferma che «gli artefici ed i mestieri sottoposti al Fondaco erano quelli che non dipendevano dalla Corte de' mercanti».

Tale documentazione risulta articolata in un primo nucleo concernente le carte del Fondaco prima dell'unione della sua cancelleria con quella del maggior sindaco e giudice degli appelli (nn. 4-163) e in un secondo nucleo successivo all'unione (nn. 163-4895)[37].

Le magistrature giudiziarie lucchesi vissero quindi l'età comunale e post comunale in un clima di continua innovazione e modificazione, fino a conseguire una forma di maggiore assestamento nei primi decenni del Cinquecento quando, così come in gran parte della Penisola, venne introdotto il sistema rotale, che a Lucca fu applicato a partire dal 1529, assegnando al giudice ordinario molte delle competenze civili che erano proprie del potestà. La delicata carica di giudice ordinario continuò ad essere sempre affidata a un giurista forestiero, con incarichi di norma semestrali.

Nell'ambito della struttura istituzionale lucchese, nella lenta e non sempre percettibile trasformazione da realtà 'comunale', intesa in senso 'medievale', a *Respublica*, retta poi da una forma di governo oligarchico, i mutamenti delle forme organizzative attinenti alle magistrature giudiziarie si manifestarono con tutta la loro forza innovativa, e con essi, gradualmente, si affievolirono quelle peculiarità che avevano contraddistinto i secoli anteriori, sino a giungere alla loro completa estinzione, avvenuta formalmente nel 1801, quando i nuovi governi 'democratici' portarono anche in Lucca forme politiche, amministrative e burocratiche totalmente nuove[38].

[37] A. Romiti, *Il processo civile a Lucca: la «Curia appellationum» (1331)*, in *Lucca archivistica*, *storica*, *economica*, relazioni e comunicazioni al XV congresso nazionale archivistico (Lucca, 1°-5 ottobre 1969), Roma, Il centro di ricerca, 1973, pp. 132-162; *Inventario del R. Archivio* cit., II, p. 396: «per i primi tempi ne' quali la miscela fu oscitante e saltuaria, sarà necessario consultare l'inventario d'uso», giacente manoscritto presso l'Archivio di Stato e contenente l'indicazione dei singoli 'pezzi'.

[38] *Inventario del R. Archivio* cit., II, pp. 331-332.

Franco Cagol

Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XVI)

1. *Premessa*

Il tema trattato nel presente contributo, centrato sulla produzione, trasmissione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento tra XIII e XVI secolo, ha come punto di partenza lo studio recente di un fondo notarile conservato presso l'Archivio storico del Comune di Trento[1], fondo costituito da circa 6.000 unità archivistiche relative a documentazione notarile e giudiziaria prodotta tra gli inizi del XVI secolo e i primissimi anni del XIX. Il suo studio ha permesso di accertare il funzionamento dei tribunali cittadini e le problematiche connesse alla produzione e conservazione di registri e fascicoli processuali da parte dei notai, ma anche di mettere in luce la produzione di particolari tipologie documentarie conservate dalla cancelleria del Consiglio aulico vescovile. Nel caso di quella ricerca si trattava, come è di facile intuizione, di operare su documentazione prodotta in un contesto istituzionale maturo, ove la normativa statutaria, l'organizzazione dei tribunali, il ruolo dell'Almo collegio notarile e delle magistrature cittadine avevano raggiunto un assetto e una stabilità ormai ben delineate. Meno scontato è, ci sembra, comprendere come si è giunti alla realizzazione di quel sistema, articolato, complesso, ma sostan-

[1] I risultati della ricerca sono stati esposti in F. Cagol - B. Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili? Primi risultati di un'indagine archivistica sulla documentazione giudiziaria della città di Trento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXVIII (2002), pp. 687-738; per gli aspetti connessi al funzionamento dei tribunali cittadini, rinvio ai risultati emersi nell'ambito della medesima ricerca ed esposti in M. Garbellotti, *Antichi archivi giudiziari trentini: l'Archivio pretorio (secoli XVI-XIX)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXVIII (2002), pp. 655-685.

zialmente in grado di reggere per tre secoli, ovvero fino alla soglia della moderna organizzazione statuale dei primi anni dell'Ottocento. Iniziare la riflessione dai risultati raggiunti nel corso di quella ricerca appare dunque la via più immediata e necessaria per riconsiderare il fenomeno della produzione notarile in giudizio e la sua trasmissione e conservazione entro i termini di un arco cronologico ben più ampio, che rinvia a considerazioni di lunga durata, ma che ci avverte fin dalle prime battute che gli anni posti tra il XV e il XVI secolo costituiscono un momento di cerniera fondamentale tra i due ambiti qui accennati. Così, se l'ultimo scorcio del XII secolo e i primissimi anni del seguente costituiscono il punto centrale delle nostre riflessioni, le trasformazioni che caratterizzano il periodo sopra accennato, quelle poste tra XV e XVI secolo, ci permetteranno di chiudere il cerchio della nostra indagine. Iniziamo, dunque, dai risultati a noi noti, quelli acquisiti nel corso dello studio del fondo notarile conservato presso l'Archivio storico del Comune di Trento.

Non mi soffermo sulle questioni relative alla storia ordinamentale del fondo, affrontate assieme alla collega Brunella Brunelli nel corso di quella ricerca. Mi è sufficiente qui richiamare l'attenzione, piuttosto, sul fatto che il fondo in questione, noto impropriamente come «Archivio pretorio»[2], costituisce il residuo di operazioni di selezione e scarto, condotte tra il 1811 e il 1817, su una serie di archivi di Antico regime che erano stati concentrati a Trento nel costituendo Archivio notarile del Dipartimento dell'Alto Adige. L'istituto, sorto nel 1811, appunto, nello stesso momento in cui venivano spazzati via in un solo colpo i resti di quel che ormai rimaneva degli antichi istituti giurisdizionali e feudali del Principato vescovile di Trento, vide la rapida concentrazione in città di archivi conservati nelle più disparate realtà archivistiche del territorio, afferenti da quel momento al neo costituito Dipartimento dell'Alto Adige. Nel breve giro di pochi mesi giunsero a Trento fondi documentari provenienti da archivi notarili cittadini (Trento, Rovereto e Pergine), dalle case di notai, dalle sedi di giudizi feudali o dalle sedi delle giurisdizioni tirolesi, dalla cancelleria aulica vescovile, dall'Almo collegio dei dottori e notai della città di Trento. Qui fu operata una prima selezione, indirizzando i materiali verso la corte di

[2] Il nome è stato attribuito nei primi anni del Novecento in virtù del fatto che larga parte della documentazione risultava prodotta nel contesto delle azioni giudiziarie presiedute dal pretore, o podestà, motivo per cui, senza fare troppe riflessioni, è apparso del tutto scontato individuare nel tribunale podestarile il responsabile anche della conservazione del fondo documentario.

giustizia (protocolli notarili), verso la regia prefettura, verso la camera di disciplina notarile e ancora verso il Comune di Trento.

Nel 1817, cessato il funzionamento degli uffici istituiti sotto il Regno italico e ricostituiti i giudizi distrettuali creati dall'Austria nel 1803 al momento della secolarizzazione del Principato vescovile, molti dei fondi archivistici concentrati nel 1811 a Trento furono indirizzati verso le rispettive sedi di giudizio. In alcuni casi si trattò di un ritorno (giurisdizioni tirolesi), in altri casi di una nuova collocazione che rispettava principi puramente territoriali, non essendo più in essere l'istituzione che li aveva generati (giurisdizioni feudali). In altri casi ancora, come per gli archivi di notai che avevano operato tra il XVI secolo e il 1807 nel distretto della pretura di Trento, fu eseguita un'ulteriore operazione di selezione, alla quale fortunatamente non seguì uno scarto degli atti. Al termine delle operazioni, al tribunale di Trento andarono quasi tutti i protocolli notarili, e non solo, mentre presso la sede dell'ormai cessato Archivio notarile italico rimasero moltissimi fascicoli processuali relativi a cause civili, diversi registri di cancelleria e praticamente tutta la sezione del cosiddetto «Archivio dei vivi» appartenente all'Archivio notarile della città di Trento, contenente gli atti insinuati.

Il materiale residuale di tutte queste operazioni, abbandonato presso i locali dell'antico Archivio notarile distrettuale, dopo il 1817 si trovò a condividere i medesimi spazi della costituenda Biblioteca civica. Seguì quindi l'itinerario tormentato di quest'ultima, che mutò ripetutamente la propria sede fino alla metà dell'Ottocento. Nel 1869 il fondo subì nuove e pesanti perdite per un'ulteriore operazione di selezione e scarto operata da personale amministrativo che, si diceva, era ben apprezzato per l'abilità dimostrata nell'attività di stralcio degli atti, avendone dato buona prova in altre occasioni. E buona prova nelle operazioni di scarto furono date, ahimè, allorché furono inviati in cartiera circa 600 chilogrammi di carta, quantificabili in un centinaio circa di unità archivistiche tra buste e registri. Un buon numero di atti finirono nei fondi documentari della Biblioteca stessa, dove tuttora sono. Nella medesima occasione le unità archivistiche di ciò che rimase furono numerate, con errori e salti nelle sequenze, senza alcun criterio ordinamentale, predisponendo un repertorio molto rudimentale nella struttura e nei criteri descrittivi.

Il complesso della documentazione rimasta dopo tutti gli interventi di selezione e scarto ci permette ora di fare alcune riflessioni, che ritengo

siano di base a quanto andrò esponendo. Mi sembra innanzitutto opportuno guardare in primo luogo all'età di produzione della documentazione superstite, considerato che l'estremo cronologico iniziale non supera l'ultimo decennio del XV secolo, e questo non certo per l'indiscriminata frenesia degli scarti ottocenteschi. In secondo luogo alle provenienze 'produttive', sottolineo 'produttive' e non 'conservative': larga parte della documentazione costituisce il frutto dell'attività giudiziaria esercitata dal Consiglio aulico vescovile, della quale rimangono parte dei registri delle cause, i cosiddetti «Acta Castri Boniconsilii»[3], i registri dei protocolli dei rescritti[4] e i fascicoli processuali[5], che in termini numerici rappresentano il nucleo più consistente. Accanto a questo blocco documentario ben consistente troviamo archivi, o parti di essi, prodotti dai notai nel corso della propria attività, archivi costituiti da registri di cancelleria dei tribunali cittadini[6] (sotto il profilo diplomatistico identici a quelli prodotti dalla can-

[3] Si contano tredici registri dei segretari di cancelleria aulica prodotti nel periodo 1511-1610, versati all'Archivio notarile del Dipartimento dell'Alto Adige nel corso del 1811 e per quel tramite pervenuti nel *Fondo pretorio*, poi transitati nel *Fondo manoscritti* della Biblioteca comunale di Trento, dove tuttora si trovano; i primi tre invece, che coprono gli anni 1493-1511, erano già stati collocati presso l'archivio segreto del Principato vescovile all'epoca del vescovo Bernardo Cles (1519-1539) e tuttora si trovano conservati nelle *capsae* della *Sezione latina* dell'Archivio del Principato vescovile di Trento presso l'Archivio di Stato di Trento (Archivio di Stato di Trento, Archivio del Principato vescovile, d'ora in poi ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 74, n. 3, 1493-1497; *capsa* 85, n. 5, 1498-1502; *capsa* 74, n. 1, 1503-1511). Fino alla metà del XVIII secolo nella *Sezione latina* dell'Archivio del Principato vescovile di Trento (*capsa* 74/1) si trovava anche il registro degli «Acta Castri Boniconsilii» degli anni 1511-1515 (ora in Biblioteca comunale di Trento, d'ora in poi BCTn, *Fondo manoscritti*, BCT1-1827), come segnalano i padri Giuseppe Ippoliti e Angelo Maria Zatelli nel loro repertorio (G. Ippoliti - A. M. Zatelli, *Archivi Principatus Tridentini regesta. Sectio latina (1027-1777)*, 2 voll., a cura di F. Ghetta - R. Stenico, Trento, Nuove arti grafiche, 2001, p. 1326; per il repertorio originale v. ASTn, APV, *Sezione latina*, G. Hippoliti - A. M. Zatelli, *Repertorium Archivi episcopalis Tridentini*, 1759-1762).

[4] Si contano 107 registri prodotti nel periodo 1589-1802, versati nell'Archivio notarile del Dipartimento dell'Alto Adige nel corso del 1811 e per quel tramite pervenuti nel *Fondo pretorio*. Alcuni di essi sono in seguito passati presso la BCTn, *Fondo manoscritti*.

[5] Se ne contano qualche migliaio, attualmente in corso di riordino. Per il momento non è possibile stabilirne il numero preciso perché i fascicoli sono confusi con quelli degli altri tribunali della città.

[6] Si tratta di 110 registri prodotti da 26 notai appartenenti al Collegio cittadino ed operanti nella città e distretto nel periodo 1529-1799; sono in larga parte registri relativi alle sessioni giudiziarie sostenute di fronte al podestà («Acta praetoria» o «Acta generalia», spesso frammisti con quelli dei giudici delegati, detti «Acta delegata»), di quelli prodotti di fronte all'ufficio dei sindici («Acta sindicalia» e «Libri querelarum sive de damnis datis bonis communibus in territorio Tridentino»), ai giudici sommari o delle minor cause («Acta sommaria», spesso frammisti con gli «Acta delegata»), al massaro vescovile, giudice che agiva in merito alle cause sostenute nelle comunità esteriori del distretto cittadino («Acta massarialia», spesso frammisti

celleria aulica vescovile), pochi registri di imbreviature e protocolli notarili[7] e infine molti fascicoli processuali relativi alle cause sostenute nei detti tribunali[8], presso giudici ordinari, arbitri compromissari e giudici delegati. Sono emersi, in sostanza, materiali documentari riconducibili all'attività esercitata in città dal tribunale aulico vescovile e dai restanti organi giudicanti attivi nel *districtus* cittadino: il vicario (podestà o pretore), i massari vescovili, i sindici, i consoli, i giudici delle tutele, i giudici delle subastazioni, i giudici delle appellazioni, i giudici delle acque, i giudici sommari o *ex secundo decreto*, i giudici dell'ufficio di sanità.

L'intreccio dei tribunali costituenti il sistema giudiziario cittadino, ma vi si potrebbero comprendere anche quelli appartenenti alle giurisdizioni periferiche, risulta ora di più facile lettura. Detto in estrema sintesi, il tribunale aulico vescovile e la sua cancelleria costituivano il riferimento principale non solo per le appellazioni da tutti i tribunali cittadini e dalle giurisdizioni periferiche, ma anche per la regolamentazione delle procedure processuali in tutti i tribunali dell'episcopato. La cancelleria episcopale costituiva il collettore di tutte le richieste provenienti dai giudici dei tribunali inferiori o dalle parti in causa, ai quali tutti forniva informazioni e istruzioni[9]. Al vescovo o al cancelliere vescovile spettava l'assegnazione di alcune cause giunte in castello, per tramite diretto o per appellazione, solitamente rimesse o ai giudici delegati o ad arbitri compromissari; in altri casi esse erano affidate al giudizio del Consiglio aulico e, quindi, a singoli consiglieri.

---

agli «Acta praetoria et massarialia»); competeva sempre al massaro la tenuta dei registri relativi alle cause sostenute in alcune comunità del distretto cittadino («Libri delle querele», che a volte contenevano anche le registrazioni degli «Acta massarialia»).

[7] Nel *Fondo pretorio* ne sono rimasti un discreto numero, prodotti da circa 60 notai, mentre altri 24 registri sono transitati da questo fondo verso il *Fondo manoscritti* della Biblioteca comunale di Trento nella seconda metà del XIX secolo, tutti provenienti dall'Archivio notarile della città. Nello stesso *Fondo manoscritti* della Biblioteca ne sono conservati altri 21, provenienti dal lascito di Antonio Mazzetti del 1841. La maggior parte è tuttavia conservata nel fondo *Atti dei notai* dell'Archivio di Stato di Trento, lì confluita dopo vari passaggi conseguenti al versamento fatto al tribunale di Trento nel 1817.

[8] Come accennato, nel *Fondo pretorio* i fascicoli processuali prodotti dai vari tribunali della città sono confusi con quelli prodotti dal tribunale del Consiglio aulico vescovile. Altri 2.000 circa sono conservati presso l'ASTn, *Fondo pretorio*.

[9] Larga parte del carteggio prodotto dal Consiglio aulico vescovile si trova conservato in ASTn, APV, nella sezione *Atti trentini* per il periodo anteriore alla metà del XVIII secolo, nella serie *Libri copiali* per gli anni seguenti fino al 1797. Altra parte di questa documentazione si trova conservata nel *Fondo manoscritti* della Biblioteca comunale di Trento.

Per quanto concerne gli aspetti conservativi, la complessità non è minore per l'alternarsi di soluzioni diverse nel corso del tempo. I registri giudiziari prodotti nella cancelleria del Consiglio aulico vescovile erano conservati fino ai primi decenni del XVI secolo presso l'archivio segreto dell'episcopato; i restanti rimasero presso l'archivio della cancelleria aulica vescovile fino al 1811, quando transitarono nell'Archivio notarile del Dipartimento dell'Alto Adige[10]. I registri giudiziari prodotti nelle cancellerie dei restanti tribunali cittadini erano invece conservati dai notai stessi e, dopo il 1595, eventualmente versati dagli eredi dei notai defunti[11], assieme a tutta la rimanente documentazione notarile, nell'Archivio notarile della città. Medesime modalità conservative erano riservate ai fascicoli processuali, compresi quelli relativi alle cause passate in appello al Consiglio aulico vescovile. La complessità degli archivi versati dai notai dipendeva in sostanza dalla frequenza e dal numero di incarichi svolti nelle cancellerie dei tribunali.

Le informazioni che abbiamo ottenuto dallo studio del complesso documentario qui accennato rimangono limitate a un periodo comprensibilmente maturo, nel quale le attività di cancelleria presso i tribunali avevano trovato soluzioni condivise sul piano della formale produzione documentaria. Siamo sostanzialmente in presenza di archivi di tarda formazione, che non informano sulle modalità di produzione, conservazione e tradizione della documentazione giudiziaria per il periodo antecedente il XVI secolo, né informano sulle dinamiche di funzionamento dei tribunali e sul rapporto tra questi e il notariato come garante della pubblica fede e delle tecniche di formalizzazione delle procedure giudiziarie. Uno

[10] Si veda *supra* la nota 3.

[11] Nonostante le rigide prescrizioni del regolamento notarile della città di Trento, gli archivi dei notai defunti non venivano sempre versati, soprattutto nella seconda metà del XVII secolo. Per tale motivo alcuni archivi sono andati persi, ma in qualche caso abbiamo informazioni sulla loro consistenza. Uno di questi archivi, ad esempio, appartenente al notaio Giacomo Martino Net (1667-1685), dopo la sua morte, avvenuta ai primi del 1685, rimase nelle mani degli eredi, il fratello Giovanni Gaspare, sacerdote, e la figlia Domenica. Questi, nello stesso anno, commissionarono la stesura dell'inventario al notaio Floriano Foglia, dopodiché non si ebbe più notizia di questo archivio, mai versato in quello della città. L'inventario è interessante, perché, oltre alle carte private e ai 9 registri di protocollo prodotti tra il 1668 e il 1685, contiene nota anche delle scritture in giudizio redatte dal notaio Net in qualità di attuario del pretore e del giudice sommario. Per la precisione, si elencano 32 registri degli «Atti generali» scritti davanti al pretore, altri 32 registri misti di «Atti pretorii et summarii» e 216 fascicoli di cause civili, ordinate per anno (ASTn, *Atti dei notai*, protocollo del notaio Floriano Foglia del 1685, cc. 131-142, 1685 maggio 10).

sguardo di lungo periodo, per quanto condizionato dal diverso taglio dato alle numerose riflessioni condotte in merito, può in ogni caso contribuire ad offrire alcune chiavi di lettura del fenomeno.

Risulta evidente che, nell'affrontare tali problematiche, s'impongono all'attenzione quelle considerazioni maturate nel corso degli ultimi anni in seno al dibattito storiografico e archivistico verso le dinamiche di produzione documentaria[12], a partire dal rapporto intercorrente tra soggetti produttori della documentazione e committenti, dai processi di tesaurizzazione a quelli di sedimentazione delle scritture, fino al passaggio dal modello notarile a quello cancelleresco, come nel caso del tribunale aulico vescovile della città di Trento, o alla persistenza del primo, come nel caso dei restanti tribunali della città. Getteremo quindi uno sguardo particolare all'evoluzione verso modelli 'cancellereschi' e processi di formalizzazione delle scritture, partendo dall'analisi delle forme documentarie attestate a cavallo tra XII e XIII secolo, ivi comprese le produzioni notarili su registro, per giungere all'analisi dei sistemi di produzione e conservazione giudiziaria attestati nella seconda metà del XV secolo.

2. *Linee di produzione e trasmissione della documentazione notarile a Trento nei secoli XII e XIII*

a. Produzione documentaria a Trento tra XIII e XIV secolo: alcune considerazioni preliminari

Mentre larga parte dei comuni dell'Italia settentrionale tra la fine del XII secolo e i primi anni del seguente andava sperimentando interessanti forme di collaborazione con l'istituto notarile[13], Trento, città vescovile

[12] Rinvio, per la bibliografia e l'ampia casistica citata, al contributo di A. Giorgi - S. Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur. *Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo ed Età moderna*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali-Università degli studi di Trento, 2009, pp. 1-110.

[13] Sul tema, data la produzione ormai consistente, ricordo gli studi fondamentali di G. G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1977; Id., *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Le scritture del Comune: amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino, Scriptorium, 1998, pp. 43-66; A. Bartoli Langeli, *Le fonti per la storia di un Comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, atti del convegno di studi (Perugia, 6-9 novembre 1985), Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1988, pp. 5-21; P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*,

dotata di ampi privilegi imperiali fin dall'XI secolo, nello stesso periodo non transitava verso forme di governo comunale. Anzi, le prime apparizioni di rappresentanti della *communitas* cittadina si situano all'ombra del potere vescovile, il quale continua a governare per mezzo della sua struttura feudale con l'ausilio dei canonici, dei conti e avvocati, dei vassalli e dei cittadini[14]. A Trento la mancata transizione al governo comunale si associa con l'indebolimento del potere episcopale stesso, cosicché vengono meno quelle sperimentazioni nella produzione documentaria che altrove erano state messe in atto. All'apertura del secondo quarto del XIII secolo l'episcopato, infatti, venne a trovarsi in una fase congiunturale tutt'altro che favorevole per la politica di Federico II che, nel 1236, impose podestà di propria nomina affidando loro funzioni politiche, amministrative e giudiziarie. Al governo podestarile, che perdurò fino a poco dopo la metà del XIII secolo, seguì il brevissimo periodo di ripristino del potere vescovile con Egnone, tra il 1255 e il 1266. A partire da questa data Mainardo II, conte del Tirolo e avvocato della chiesa di Trento, assunse il potere nell'episcopato, mantenendolo pressoché fino alla morte, avvenuta nel 1295[15].

Sul piano documentario i riflessi di minorità dell'episcopato appaiono evidenti. Mentre altrove, soprattutto presso i comuni dell'Alta Italia, aveva preso corpo la produzione di libri e registri dando vita ad organizzazioni seriali della documentazione, l'episcopato trentino rimaneva fermo alla fase di tesaurizzazione[16]. L'attività documentaria dell'episcopato era in sostanza largamente centrata sulla conservazione di documenti opportunamente selezionati e comprovanti diritti patrimoniali e giurisdizionali,

Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991; L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCVIII (2000), n. 1-2, pp. 105-165 e 473-528.

[14] A. Castagnetti, *Crisi, restaurazione e secolarizzazione del governo vescovile (1236) e un Comune cittadino mancato*, in *Storia del Trentino*, III: *L'Età medievale*, a cura di A. Castagnetti - G. M. Varanini, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 159-193; G. M. Varanini, *Appunti sulle istituzioni comunali di Trento fra XII e XIII secolo*, in *Storia del Trentino*, a cura di L. De Finis, Trento, Associazione culturale Antonio Rosmini, 1996, pp. 99-126.

[15] Per un quadro generale sugli avvenimenti politici che hanno interessato l'episcopato di Trento nel XIII secolo rimando a Castagnetti, *Crisi, restaurazione e secolarizzazione* cit., nonché a J. Riedmann, *Tra Impero e signorie (1236-1255)* e Id., *Verso l'egemonia tirolese (1256-1310)*, in *Storia del Trentino*, III: *L'Età medievale* cit., pp. 229-254 e 255-343.

[16] Si vedano in merito le osservazioni di Gian Maria Varanini in *Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV)*, 2 voll., a cura di E. Curzel - G. M. Varanini, con la collaborazione di D. Frioli, I, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 56-79, in particolare pp. 56-66. Ulteriori e più recenti riflessioni in *La documentazione dei vescovi di Trento (XI secolo-1218)*, a cura di E. Curzel - G. M. Varanini, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 11-47.

sia nella forma originale, sia in copia[17]. In quest'ottica si colloca anche la redazione del *Codex Wangianus*, il più prezioso cartulario dell'episcopato e della città di Trento, tanto nell'impianto originario conferitogli agli inizi del XIII secolo, quanto nella sua ostinata prosecuzione fino ai primi decenni del secolo seguente. La difficoltà ad uscire dalla fase di tesaurizzazione per attestarsi verso forme di sedimentazione della documentazione è tale che, se vogliamo consultare una serie di registrazioni strutturalmente organica, dobbiamo arrivare all'episcopato di Alberto di Ortenburg, nel 1363, quando prende corpo la redazione su registro delle investiture feudali e degli urbari[18].

Sulla medesima linea di comportamento dell'episcopato si collocano altri soggetti attivi in città nello stesso periodo: il Capitolo della cattedrale *in primis*[19], il monastero di San Lorenzo[20] e, dalla metà del XIV secolo, anche la confraternita dei Battuti laici[21]. Per Trento, dunque, qualsiasi considerazione sull'attività notarile, ed in particolare sulle funzioni svolte dai notai nell'ambito dei procedimenti giudiziari, transita attraverso l'analisi di documentazione conservata nella forma della tesaurizzazione, stante anche la pressoché quasi totale perdita dei registri di imbreviature[22]. Sui superstiti ci soffermeremo nei prossimi paragrafi.

---

[17] Informazioni sul contesto documentario trentino tra XI e XV secolo in G. M. Varanini, *Le fonti per la storia locale in Età medievale e moderna: omogeneità e scarti fra il caso trentino ed altri contesti*, in *Le vesti del ricordo*, atti del convegno di studi (Trento, 3-4 dicembre 1996), a cura di R. Taiani, Trento, Biblioteca comunale di Trento-Associazione italiana biblioteche, Sezione Trentino Alto Adige, 1998, pp. 29-46; una lettura secondo la prospettiva della scuola tedesca in H. Obermair, *Una regione di passaggio premoderna? Il panorama urbano nell'area tra Trento e Bolzano nei secoli XII-XIV*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima», LXXXIV (2005), n. 2, pp. 149-162.

[18] Significativamente pone a questa altezza cronologica la propria indagine sui registri vescovili anche E. Curzel, *Registri vescovili trentini (fino al 1360)*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Rigon, Roma, Herder, 2003, pp. 189-198.

[19] *I documenti del Capitolo della cattedrale di Trento: regesti (1147-1303)*, a cura di E. Curzel, Trento, Società di studi trentini di scienze storiche, 2000.

[20] *Le pergamene dell'archivio della Prepositura di Trento (1154-1297)*, a cura di E. Curzel - S. Gentilini - G. M. Varanini, Bologna, Il Mulino, 2004.

[21] I. Dalpiaz, *La confraternita dei Battuti laici nella città di Trento fra 1340 e 1450*, tesi di laurea, relatrice prof. Giuseppina De Sandre Gasparini, Università degli studi di Verona, Facoltà di magistero, a. a. 1985-1986.

[22] Se ne veda un censimento in Curzel, *Registri vescovili trentini* cit., pp. 189-198, limitato agli anni anteriori al 1360. Per il periodo relativo agli ultimi decenni del XIV secolo e per tutto il secolo seguente non esiste un censimento esaustivo e rimangono ancora utili le segnalazioni contenute in A. Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, Società di studi per la Venezia Tridentina, 1961 (disponibile anche *on line* nel sito http://arca.lett.unitn.it/scaffaleAE/

La produzione documentaria tutt'altro che esaltante in termini quantitativi e l'ancor più modesta conservazione, pur ponendo dei limiti alla ricerca, non impediscono comunque di svolgere alcune riflessioni sul notariato trentino e in particolare su quel gruppo di notai gravitanti attorno alla curia vescovile, impegnati non soltanto nelle loro mansioni di estensori dei documenti funzionali alla gestione patrimoniale dell'episcopato, ma anche nella cura delle scritture prodotte nelle aule dei tribunali della città.

b. I notai vescovili a Trento: produzione e trasmissione delle scritture nei secoli XII e XIII

È noto che a tutt'oggi manca un lavoro complessivo sul notariato trentino, anche se la ricerca è stata ben avviata in studi di settore da Gian Maria Varanini, Emanuele Curzel, Daniela Rando e dal gruppo di ricercatori da essi coordinati[23]. Si deve soprattutto alla recente edizione del *Codex Wangianus* il più importante momento di riflessione sull'attività dei notai gravitanti attorno ai vescovi di Trento[24], la quale attività, a quanto pare, non può essere accertata prima della seconda metà del XII secolo. I limiti

Casetti.htm). Per il distretto cittadino, segnalo il protocollo del notaio Venturino «de Trechis» da Mantova, conservato presso l'Archivio diocesano tridentino, Capitolo del duomo (d'ora in poi ADTn, ACD), *Instrumenta capitularia*, 3 (1324-1354); il protocollo del notaio Antonio da Pomarolo (ADTn, ACD, *Instrumenta capitularia*, 4 [1351-1357]), il protocollo del notaio Pietro «de Stanchariis» da Teglie (ADTn, ACD, *Instrumenta capitularia*, 6 [1374-1380]), i protocolli del notaio Alberto figlio di ser Negrati da Sacco (BCTn, *Fondo manoscritti*, BCT1-1678 [1393] e BCT1-1868 [1399-1402]), il protocollo del notaio Antonio di ser Bertolasio da Borgonuovo di Trento (ADTn, ACD, *Instrumenta capitularia*, 8 bis [1423-1437]), i protocolli di Giovanni Callavini (ASTn, *Atti dei notai* [1473-1500]) e Giovanni Giacomo Callavini (ASTn, *Atti dei notai* [1497-1542]), i numerosi protocolli e imbreviature di Antonio a Berlina (BCTn, *Fondo manoscritti* [1482-1527] e Archivio storico del Comune di Trento, d'ora in poi ASCTn, *Fondo pretorio* [1482-1513]) e quelli del figlio Simone (BCTn, *Fondo manoscritti* [1498-1538]), quelli di Giovanni Antonio a Ponte (BCTn, *Fondo manoscritti* [1481-1509]), Andrea Gallo (ASTn, *Atti dei notai* [1495-1500]) e Guglielmo Gallo (BCTn, *Fondo manoscritti* [1498-1525]), nonché le imbreviature di Nicolò Morzanti (ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 29, n. 10 [1486-1489]).

[23] Oltre al *Codex Wangianus* cit., ricordo *Il «Quaternus rogacionum» del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, a cura di D. Rando - M. Motter, Bologna, Il Mulino, 1997; L. Zamboni, *Economia e società in una piccola città alpina. Trento negli atti del notaio Alberto Negrati da Sacco (1399-1402): con l'edizione o il regesto di 109 documenti*, tesi di laurea, relatore prof. Gian Maria Varanini, Università degli studi di Trento, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1995-1996; M. V. Ceraolo, *Il Collegio notarile di Trento nella seconda metà del Quattrocento*, tesi di laurea, relatore prof. Gian Maria Varanini, Università degli studi di Trento, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 2001-2002.

[24] *Codex Wangianus* cit., I, pp. 56-79 e 169-194, con profili delle carriere di una trentina di notai attivi a Trento tra la fine del XII secolo e gli ultimi decenni del seguente.

sono tutti dettati dalla pressoché totale assenza di documenti anteriori a questo periodo e anche le sporadiche attestazioni di singole *traditiones*, formalmente aderenti ai modelli di area transalpina, non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza in area trentina di un modello documentario diverso da quello del notariato di area italica[25]. Insomma, se pur si riscontrano labili tracce di scritture assimilabili al modello germanico della *notitia traditionis*, non si verifica mai per Trento la produzione di *libri traditionum*, attestati per il vicino episcopio di Bressanone a partire dal X secolo, o di quelli ben più datati degli episcopati e monasteri bavaresi, prodotti tra VIII e X secolo[26].

Così, le prime significative testimonianze documentarie, sulla base delle quali è possibile sviluppare qualche ragionamento, risalgono all'episcopato di Adelpreto (1156-1172), quando un notaio «Malwarnitus» a partire dal 1163 si qualifica nella documentazione come «notaio episcopale»[27]. Egli fu impiegato, in effetti, con una certa continuità al seguito del vescovo non solo nel rogito di documenti attestanti diritti patrimoniali o di natura feudale, ma anche degli atti prodotti in giudizio, tanto a Trento[28] che nelle corti itineranti[29]. Si tratta, in quest'ultimo caso, soprattutto di documenti attestanti la fase finale di risoluzione delle controversie giudiziarie, redatti nella forma del *breve recordationis*, secondo gli usi tipici dei notai dell'Italia centro-settentrionale dall'XI secolo fin verso gli anni Settanta

[25] Ivi, pp. 57-64.

[26] Sul tema e sulla bibliografia inerente ai *libri traditionum* rinvio al contributo di G. Albertoni, *I* Libri traditionum *dei vescovi di Sabiona-Bressanone. Alcune riflessioni su una fonte particolare*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale* cit., pp. 251-268, in particolare pp. 253-258.

[27] Sull'attività esercitata dal notaio «Malwarnitus» al servizio del vescovo di Trento si veda quanto appare nel profilo biografico tracciato da G. M. Varanini in *Codex Wangianus* cit., I, pp. 60-64 e in H. Obermair - M. Bitschnau, *Le* notitiae traditionum *del monastero dei canonici agostiniani di San Michele all'Adige*, in «Studi di storia medioevale e diplomatica», 18 (2000), pp. 97-171, in particolare pp. 124-127.

[28] L. Santifaller, *Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trientner Domkapitels im Mittelalter*, I: *Urkunden zur Geschichte des Trientner Domkapitels. 1147-1500*, Wien, Universum, 1948, doc. n. 3, sentenza (1170 agosto 13, Trento, «in ecclesia Sancti Vigilii»).

[29] *Codex Wangianus* cit., II, n. 16, lodo (1163 luglio 22, Castel Firmiano); *Tiroler Urkundenbuch*, I: *Die Urkunden zur Geschichte des deutschen Etschlandes und des Vintschgaus*, bearbeitet von F. Huter, 3 Bände, Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum-Universitätsverlag Wagner, 1937-1957, Band 1: *Bis zum Jahre 1200*, d'ora in poi TUB I.1, n. 305, allegazioni e sentenza (1165 dicembre 3, Bolzano); TUB I.1, n. 309, arbitrato (1166 agosto 23, Bolzano); *Le pergamene dell'archivio della Prepositura* cit., n. 2, arbitrato (1166 agosto 30, Trento, «in curia Sancti Laurentii»).

del seguente[30]. Come si può intuire, siamo ancora nell'orbita della conservazione selezionante svolta dall'episcopato trentino del XII secolo, dettata in parte anche dalle modalità produttive dei notai, ancora ferme alla redazione di documenti singoli[31].

Soltanto a partire dagli anni Ottanta del XII secolo, in un sistema scrittorio tutt'altro che stabile organizzato attorno alla curia vescovile, compaiono le prime imbreviature notarili su registro, delle quali abbiamo peraltro informazione, in modo del tutto esclusivo, tramite alcune *redactiones in mundum* eseguite dai notai che erano entrati in possesso dei registri dei loro colleghi defunti. E pur trattandosi di testimonianze di seconda mano, le informazioni contenute nella *complectio* dei documenti esemplati dalle imbreviature di notai defunti mostrano spesso le linee di trasmissione delle scritture notarili da notaio a notaio. Con qualche complicazione: la presenza di notai, che potremmo definire 'itineranti', mostra gli aspetti critici di quel sistema di conservazione e trasmissione delle scritture, perché questa, di solito, si concludeva solamente nell'ultima sede di permanenza dei notai stessi. A Trento nello scorcio ultimo del XII secolo sono documentati i notai Adam, attivo anche a Verona, e Guido «qui et Bracius», che conclude la propria carriera nella vicina Brescia portandosi dietro le proprie imbreviature[32]. Questi, poco prima di morire, nel dettare le sue ultime volontà, pregava il figlio Corrado «ut scriberet et faceret omnes cartas de quibus rogatus erat nominatim in civitate Brixia seu in episcopatu vel in Tredentina civitate seu in episcopatu vel alicubi ubicumque fecisset»[33].

---

[30] Su questi aspetti rimando in particolare a S. P. P. Scalfati, «Forma chartarum». *Sulla metodologia della ricerca diplomatistica*, in Id., *La forma e il contenuto. Studi di scienza del documento*, Pisa, Pacini, 1993, pp. 51-85. Più recentemente, A. Bartoli Langeli, *Sui 'brevi' italiani altomedievali*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo», 105 (2003), pp. 1-23 (disponibile anche *on line* nel sito http://www.isime.it/redazione08/bull105); E. Faini, *Per una geografia documentaria del Fiorentino (secoli XI e XII)*, in *Dalla Marca di Tuscia alla Toscana comunale. Territori e spazi politici*, a cura di G. Petralia, 2004, disponibile *on line* nel sito http://www.storiadifirenze.org; L. Zagni, *Carta*, *breve*, *libello nella documentazione milanese dei secoli XI e XII*, disponibile *on line* nel sito http://scrineum.unipv.it/biblioteca.

[31] Se ne veda ancora un esempio in *Codex Wangianus* cit., I, n. 67*, arbitrato (1192 giugno 13, Ciré di Pergine), quando «Albertus a domino Fridrico quondam imperatori invictissimo notarius factus atque Tridentine curie tabellio» rogò un breve relativo a una controversia intercorrente tra il vescovo Corrado ed i signori di Caldonazzo, affidata al giudizio di alcuni arbitri eletti dalle parti.

[32] *Codex Wangianus* cit., I, p. 70.

[33] *Liber potheris Comunis civitatis Brixiae*, a cura di F. Bettoni Cazzago - L. F. Fé d'Ostiani, Torino, Deputazione subalpina di storia patria-Bocca, 1899, n. XXVI, coll. 71-72.

Tuttavia, nonostante queste 'particolarità', relative soprattutto al periodo meno solido dell'*entourage* scrittorio vescovile di cui sopra, siamo oggi in grado di intravedere un gruppo di notai più stabile ruotante attorno alla curia episcopale trentina. Alcuni di essi, per quanto qui interessa, li troviamo spesso occupati nella redazione delle scritture presso il *palatium* vescovile di Trento e in modo particolare impiegati al servizio degli ufficiali di giustizia. Senza pretese di esaustività, che dovrebbero comunque giungere ad adeguata sistemazione al termine di una ricerca ancora *in fieri*[34], possiamo individuare un buon numero di notai attivi presso il palazzo vescovile tra la fine del XII secolo e gli ultimi anni del seguente: Erceto o Erzo (1183-1226), Corradino (1202-1223), Giovanni (1208-1227), Ribaldo (1208-1226), Bonamico (1209-1257), Muso (1214-1248), Oluradino (1214-1242), Rolandino detto anche Zacarano (1216-1274), Matteo da Piacenza (1217-1252), Oberto da Piacenza (1218-1272), Pelegrino Cosse (1218-1242), Lanfranco «de Cruce» (1233-1235), Otto (1234-1278), Beraldo «de Caudalonga» (1240-1244), Delavanzio (1240-1246), Trentino (1253-1286), Aycardo di Amico «de Dosso» (1262-1282), Zacheo «de Dosso» (1264-1291), Martino (1274-1298), Trentino (1274-1278).

È all'interno di questo gruppo di notai, non a caso, che si risolve anche il tema della conservazione e della successiva trasmissione della produzione scrittoria, secondo schemi noti anche in altre realtà italiane che vedevano il passaggio delle imbreviature dei notai defunti all'interno di vere e proprie dinastie di notai di curia[35]. Liberi professionisti da un lato, ai quali chiunque poteva rivolgersi per la stipula dei propri contratti, collaboratori di soggetti di ambito pubblico dall'altro, i notai conservavano nei propri registri di imbreviature il sedimento della loro duplice attività, l'una rivolta alla committenza privata e l'altra a quella pubblica. Così, se per molti notai la preoccupazione di recuperare le scritture dei colleghi defunti poteva corrispondere a interessi strettamente economici, stante la possibilità di esemplarli o trarne copia, dietro debita remunerazione, si deve altresì

[34] Ricerca annunciata in *Codex Wangianus* cit., I, p. 57.

[35] Si veda il caso di Milano recentemente studiato da M. L. Mangini, *Le scritture duecentesche* in quaterno *dei notai al servizio della Chiesa ambrosiana*, in «Studi medievali», LII (2011), n. 1, pp. 31-79, in particolare pp. 64-78, e ancora da C. Belloni, *Dove mancano registri vescovili ma esistono fondi notarili: Milano tra Tre e Quattrocento*, ne *I registri vescovili dell'Italia settentrionale* cit., pp. 43-84. Sul tema v. anche G. M. Varanini - G. Gardoni, *Notai vescovili nel Duecento tra curia e città (Italia centro settentrionale)*, in *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secoli XII-XV)*, atti del convegno di studi (Genova, 9-10 novembre 2007), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 241-281, in particolare pp. 250-254.

considerare che i passaggi delle scritture si risolvevano spesso nel novero di notai gravitanti attorno alle curie episcopali o ai comuni cittadini ai fini di espletamento delle funzioni da essi esercitate in ambito pubblico. Si potrebbe per converso osservare che, se oggi abbiamo a disposizione documentazione prodotta per committenti privati, lo dobbiamo spesso a operazioni di recupero messe in atto da alcuni notai attivi al servizio di episcopati e comuni al fine di avere a disposizione documentazione prodotta in ambito pubblico dai loro colleghi defunti. Questo fintanto che i registri di imbreviature hanno mantenuto il loro carattere misto, dove, ad esempio, al rogito di un'investitura feudale poteva seguire la stipula di una locazione perpetuale o un contratto di dote e al suo seguito ancora la registrazione delle disposizioni assunte nel corso di una seduta giudiziaria presso il tribunale locale. La differenziazione dei registri per funzioni e per tipologie, almeno in ambito trentino, sarà parte di un fenomeno ben più tardo e, da quel momento, quasi subito accolto dagli enti committenti nella più matura fase di sedimentazione delle scritture.

A Trento la linea di trasmissione delle scritture nell'ambito del notariato di curia è verificabile direttamente in almeno due casi, perché conosciamo i contratti di cessione, e indirettamente in altri casi tramite l'individuazione dei documenti esemplati da imbreviature. Nel 1239[36], su probabile intercessione del podestà imperiale Sodegerio da Tito, il notaio Rolando[37] acquistò i registri di imbreviature dei defunti Erceto, Corradino e Nicolò da «domina» Costanza, rispettivamente moglie in prime e seconde nozze dei notai Corradino e Nicolò, il quale a sua volta era il padre di Erceto. In seguito il notaio Zacheo di Giacomo «de Dosso», al servizio dei vescovi Egnone ed Enrico II tra il 1264 e il 1291, recuperò questi ed altri registri, tra i quali quelli dei notai Giovanni (1208-1227), Oluradino (1225-1235) e Mazorente, come dimostrano le numerose *redactiones in mundum* ancora conservate presso l'archivio del Principato vescovile di Trento[38]. Zacheo rappresentò indubbiamente il canale privilegiato attraverso il quale passò larga parte della produzione notarile di curia, come dimostra la seconda

[36] *Codex Wangianus* cit., II, n. 22*, richiesta e *mandatum* di estrazione *in mundum* (1239 maggio 12, Trento).

[37] Il notaio Rolando, in effetti, fece uso in più occasioni dei registri di imbreviature acquisiti, come mostrano gli *exempla* da lui redatti durante il periodo di amministrazione di Sodegerio da Tito; v. *Codex Wangianus* cit., II, n. 21*, sentenza (1208 dicembre 18, Trento), esemplato da imbreviatura di Erceto.

[38] Stante l'alto numero esistente, si rinuncia qui a darne conto.

delle acquisizioni note. Nel 1272, infatti, egli poteva arricchire la propria 'collezione' di archivi con l'acquisto delle carte appartenenti al notaio Matteo da Piacenza dagli eredi di quest'ultimo, alle quali erano pure annesse le scritture prodotte dai figli dello stesso Matteo – Arnoldo, Corradino e Bonifacio – e dal suo parente Oberto[39]. In questo modo finirono in un sol colpo nelle mani del notaio Zacheo «imbreviaturae, quaterni, libri, cedulae, libri bannorum et instrumenta» di ben cinque notai appartenenti a un medesimo gruppo familiare. Questo importante patrimonio è andato quasi completamente disperso e, tramite il canale episcopale, è sopravvissuto soltanto un registro di imbreviature prodotto dal notaio Oberto da Piacenza tra l'ottobre del 1235 e il dicembre del 1236, sul quale ci soffermeremo tra breve, e un registro di imbreviature dello stesso Zacheo relativo agli anni 1271-1272. Le imbreviature di questi notai rimasero comunque nel giro dei notai della curia vescovile almeno fino alla metà del Trecento, se i registri di Zacheo potevano essere utilizzati dapprima dal suo parente Aycardo de Amichis «de Dosso» (1248-1290)[40] e da Omnebono di Avancio (secolo XIII ex.-1307 circa)[41], e poi dal più noto Bongiovanni di Bonandrea (1301-1321)[42]. Nello stesso ambiente rimanevano anche i registri dei notai Matteo e Oberto da Piacenza, utilizzati ancora dal loro discendente «Ubertinus abiaticus Oberti notarii de Placencia» (1292-1318)[43], e quelli di Matteo utilizzati dal notaio Trentino di Zucolino da Tuenno ancora nel 1341[44].

---

[39] *Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen des dreizehnten Jahrhundert*, II, herausgegeben von H. von Voltelini - F. Huter, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 1951 (imbreviature del notaio Zacheo di Trento), n. 486, cessione d'imbreviature (1272 marzo 6, Bolzano).

[40] ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 59, n. 46 (1276 agosto 29), esemplato da imbreviatura; *capsa* 57, n. 71 (1276 giugno 2), esemplato da imbreviatura.

[41] ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 57, n. 71 (1276 giugno 2), esemplato da imbreviatura.

[42] ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 57, n. 30 (1281 agosto 8), esemplato da imbreviatura.

[43] Si vedano documenti esemplati o copiati da imbreviature del notaio Matteo in ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 5, n. 4 (1224 novembre 22) e, sempre di provenienza vescovile, D. Gobbi, *Pergamene trentine dell'archivio della carità (1168-1229)*, Trento, Gruppo storico Argentario-Biblioteca provinciale dei cappuccini, 1980, p. 23, n. 4 (1225 gennaio 16); pp. 24-26, nn. 5-7 (1225 novembre 19); pp. 27-28, n. 9 (1227 settembre 19); v. inoltre documenti esemplati o copiati da imbreviature del notaio Oberto in ASTn, APV, *Sezione latina*, *Miscellanea I*, n. 20 (1229 gennaio 29); *capsa* 63, n. 20 (1252 febbraio 18); *capsa* 10, n. 6 (1231 marzo 7) e, sempre di provenienza vescovile, Gobbi, *Pergamene trentine* cit., pp. 30-32, n. 12 (1230 marzo 9).

[44] Santifaller, *Urkunden und Forschungen* cit., n. 29 (1236 febbraio 14), esemplato il 29 settembre 1341. La fonte è citata dapprima nella formula di autorizzazione («Venerabilis vir dominus Armannus de Marano clericus Parmensis iurisperitus, in spiritualibus vicarius generalis reverendi in Christo patris et domini Nicolai, Dei et apostolice sedis gracia episcopi

3. *Imbreviature*, *instrumenta*, *acta*, *fascicoli alle parti: alcuni casi nella produzione scrittoria in giudizio di area trentina nel XIII secolo*

a. Aspetti generali

All'interno del complesso processo di produzione documentaria determinato dalle nuove meccaniche scrittorie messe in atto dai notai a cavallo tra il XII e il XIII secolo, delle quali il mondo comunale seppe fin da subito approfittare nella messa a punto dei propri spazi politici e giurisdizionali, si innesta anche quel particolare settore della vita pubblica ruotante attorno all'attività dei tribunali. Sono le nuove tecniche di produzione del documento, segnate dal passaggio dall'imbreviatura all'*instrumentum* e, in un successivo momento, dalla sedimentazione delle minute notarili nei registri di imbreviature – i più tardivi protocolli – a fornire agli organismi giusdicenti, retti tanto da magistrature comunali che da signori laici o ecclesiastici, gli strumenti ideali per la gestione degli affari giudiziari[45]. È del resto una congiuntura favorevole che facilita tale processo, guidato, come è noto, dalla rinascita dello studio del diritto, dagli orientamenti assunti dalla politica federiciana e, non ultima, dall'assunzione del modello notarile da parte degli episcopati italiani[46]. Alcuni passaggi sono fondamentali, a partire dalla rivisitazione del corpo normativo, fino al tentativo operato da Federico II di estendere il modello giuridico-amministrativo del Regno di Sicilia ai poteri cittadini e territoriali del Regno italico[47], con l'assegnazione di

Tridentini, ad instanciam et requisicionem viri venerabilis domini Ottonis de Eppiano archidiaconi Tridentini dedit et concessit michi Trintino notario infrascripto licentiam relevandi et in formam publicam reducendi quandam breviaturam seu rogationem et prothocolum vivam et non cancellatam repertam et scriptam in libro breviaturarum condam Mathei notarii») e poi nella *complectio* («Ego Trintinus Zuccolini de Tuyenno publicus imperiali auctoritate notarius et supradicti domini episcopi Tridentini scriba [...]. Quam quidem breviaturam seu rogationem et prothocollum scripsi ex quodam libro sive quaterno de cartis pecudinis rogationum seu breviaturarum dicti condam Mathei notarii, in cuius prima carta seu folio in qua dicta breviatura scripta dignoscitur et est, scilicet in superiori margine, scripti erant anni Domini hoc modo: "MCCXXXVI, indictione VI"»).

[45] Sul ruolo esercitato dall'*instrumentum* nel recupero della funzione probatoria delle scritture si vedano i riferimenti, anche bibliografici, presenti in Giorgi - Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur cit., pp. 20-26.

[46] Temi trattati in G. Chironi, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Roma-Siena, Ministero per i beni e le attività culturali-Accademia senese degli Intronati, 2005, in particolare pp. 46-62.

[47] Si vedano i riferimenti, anche bibliografici, all'ampia trattatistica sul tema in A. Zorzi, *La giustizia imperiale nell'Italia comunale*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1994, pp. 85-103 e, più recentemente, nel contributo

esplicite sfere di potere a propri funzionari, fino agli esiti conseguenti alle disposizioni dettate dal canone 38 del Concilio lateranense IV del 1215[48], determinanti tanto per gli aspetti propriamente documentari, quanto per quelli procedurali.

In un terreno fertile, dunque, a partire dal secondo decennio del XIII secolo nasce e matura un nuovo modello burocratico-notarile all'interno dei tribunali destinato a durare nel tempo, con conseguenze rilevanti soprattutto in merito agli aspetti conservativi della documentazione. È un modello che si sostanzia nella prassi di registrazione degli atti giudiziari nei registri delle imbreviature e, come è stato recentemente osservato, esso risulta funzionale non tanto «alla futura redazione *in mundum*, ma alla semplice memoria delle fasi procedurali propedeutiche alla sentenza»[49]. Le conseguenze di questo nuovo sistema sono rilevanti tanto sotto il profilo della produzione documentaria in giudizio, quanto sotto quello conservativo, allorché il notaio, nel trattare gli organi giudiziari al pari dei committenti privati, registrava nelle proprie imbreviature tutti gli atti indipendentemente dalla loro natura e dal loro autore. Così, ancora con Chironi,

> questo consente, per gli affari riguardanti la giurisdizione volontaria che richiedono più di un documento, di avere l'intera sequenza degli atti prodotti indipendentemente dall'autore del singolo atto: l'archivio di un notaio presenta quindi tutti i tratti distintivi di un archivio di sedimentazione, che testimonia l'attività del notaio e solo indirettamente quella degli enti, o delle persone, che a lui si rivolgevano per acquisire la *fides* connessa ad ogni singolo documento prodotto[50].

---

di D. Quaglioni, *Diritto e potere nell'età di Federico II*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, 2: *Da Federico I a Federico II / Die Anfänge des öffentlichen Rechts*, 2: *Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II*, a cura di / herausgegeben von G. Dilcher - D. Quaglioni, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2008, pp. 25-33.

[48] *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, curantibus J. Alberigo - J. A. Dossetti - P. P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi, consultante H. Jedin, Bologna, Istituto per le scienze religiose, 1973[3], p. 252, canone 38: «Quoniam contra falsam assertionem iniqui iudicis innocens litigator quandoque non potest veram negationem probare cum negantis factum per rerum naturam nulla sit directa probatio, ne falsitas veritati præiudicet aut iniquitas prævaleat æquitati statuimus ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario iudex semper adhibeat aut publicam si potest habere personam aut duos viros idoneos qui fideliter universa iudicii acta conscribant, videlicet citationes, dilationes, recusationes et exceptiones, petitiones et responsiones, interrogationes, confessiones, testium depositiones, instrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, conclusiones et cætera quæ occurrunt competenti ordine conscribenda, designando loca, tempora et personas et omnia sic conscripta partibus tribuantur, ita quod originalia penes scriptores remaneant, ut si super processu iudicis fuerit suborta contentio per hæc possit veritas declarari».

[49] Chironi, *La mitra e il calamo* cit., p. 59.

[50] Ivi, p. 60.

Risulta chiaro che in un sistema documentario di questo tipo, fintanto che la delega delle funzioni scrittorie in giudizio era demandata senza riserve ai notai, anche la conservazione delle scritture doveva rimanere relegata all'ambito puramente privato dei notai stessi. La trasmissione delle medesime scritture si svolgeva, quindi, all'interno di meccaniche ormai note e che abbiamo sopra richiamato, le quali prevedevano il passaggio dei registri di imbreviature dei notai defunti agli eredi o ai professionisti che ne avevano ereditato le funzioni svolte in ambito pubblico[51]. Il fenomeno, per rimanere alle strutture ecclesiastiche, perseverò maggiormente nell'ambito delle curie vescovili, incapaci di sottrarsi al monopolio burocratico notarile almeno fino al tardo XV secolo, ovvero fino a quando anche i vescovi iniziarono a organizzare cancellerie efficacemente strutturate con proprio personale specializzato e proprie regole di produzione e conservazione[52].

La produzione delle scritture in giudizio non si ferma, come sappiamo, alla memorizzazione delle fasi procedurali sui registri di imbreviature, ma si estende a una più ampia gamma di documenti, *acta* e *instrumenta*, prodotti nel corso del procedimento giudiziario e che, solamente in tarda età, tra il XV e il XVI secolo, troviamo riuniti in un fascicolo direttamente gestito e conservato dal notaio. Quello della costituzione del fascicolo relativo alle cause giudiziarie è, in effetti, un fenomeno assai complesso che si sviluppa tra XIII e XV secolo, le cui dinamiche di produzione devono essere studiate nella lunga durata e che qui possiamo solo richiamare per singoli punti. Alla sua formazione concorrono, nel tempo, soggetti diversi: le parti in causa in primo luogo, i notai che le parti assumono per la rogazione di documenti da esibire in giudizio, i procuratori o sindici incaricati dalle parti, i giudici e i notai attivi nei tribunali. Vi concorreranno, più avanti, le modalità di conduzione del processo stesso e i meccanismi informativi che si verranno a instaurare tra i vari gradi di giudizio, nel momento in cui,

[51] Ivi, pp. 55-56.

[52] Oltre che al ricordato contributo di Giuseppe Chironi, per gli aspetti inerenti al processo di burocratizzazione delle curie vescovili rimando, in particolare, ai risultati proposti dalle ricerche coordinate da Giorgio Chittolini per l'area milanese e ora disponibili in *I notai della curia arcivescovile di Milano, secoli XIV-XV. Repertorio*, a cura di C. Belloni - M. Lunari, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2004. Si vedano inoltre i contributi di Belloni, *Dove mancano registri vescovili* cit. e M. Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile di Como (prima metà del XV secolo)*, ne *I registri vescovili dell'Italia settentrionale* cit., pp. 85-139; v. inoltre M. C. Rossi, *I notai di curia e la nascita di una burocrazia vescovile. Il caso veronese*, in *Vescovi medievali*, a cura di G. G. Merlo, Milano, Biblioteca francescana, 2003, pp. 73-164.

ad esempio, i tribunali di appello avranno la necessità di avere a disposizione le scritture prodotte nei primi gradi al fine di assolvere al proprio mandato.

Nella prima fase, tra XIII e XIV secolo, il fascicolo della causa è conservato dalle parti, non sempre nella sua interezza e nemmeno nell'unitarietà fisica dei documenti che lo compongono. È interesse delle parti stesse, infatti, conservare quei documenti che sono utili e necessari all'espletamento dell'azione giudiziaria e solamente negli archivi di soggetti che, per caratteristiche proprie, hanno svolto un'attività prolungata nel tempo[53] possiamo ancor oggi ritrovare documenti afferenti a singole pratiche giudiziarie[54]. La casistica relativa alle tipologie documentarie prodotte in giudizio è invero assai ampia[55], ma senza pretese di esaustività si possono indicare quelle che ordinariamente erano richieste nel corso del procedimento e che ancor oggi troviamo conservate, spesso come *membra disiecta*, all'interno dei *thesauri* archivistici e che talora appaiono ricomponibili in singoli 'fascicoli' solo dopo un opportuno sforzo interpretativo. Così, non è infrequente imbattersi, tanto negli archivi di soggetti laici quanto in quelli di ecclesiastici, in documenti di procura o sindicato[56], esami testimoniali, verbalizzazioni di *positiones* e *responsiones*, autorizzazioni rilasciate dai giudici ai notai ad autenticare documenti richiesti dalle parti, citazioni e mandati alle parti o ai *viatores* e ad altri ufficiali dei tribunali, suppliche e rescritti, sentenze o decreti[57].

---

[53] Il riferimento è ad archivi di enti religiosi (episcopati, capitoli, monasteri, chiese) o laici (comunità, confratrernite) e solo in minima parte ad archivi di famiglie, la cui documentazione è spesso piuttosto tarda e quantitativamente limitata.

[54] Le potenzialità nella ricerca sull'attività giudiziaria, anche nel caso delle curie vescovili, offerte dalla documentazione conservata con modalità di tesaurizzazione negli archivi dei destinatari è colta, ad esempio, dagli studiosi di istituzioni ecclesiastiche veronesi, come sottolineato da Rossi, *I notai di curia* cit., pp. 75-76 e nota 9.

[55] Recente attenzione agli *acta* giudiziari e ai formalismi diplomatistici e giuridici rappresentati nella documentazione è stata richiamata nel corso del X congresso della *Commission internationale de diplomatique* tenuto a Bologna nel settembre 2001. Segnalo in particolare le considerazioni di G. Nicolaj, *Gli* acta *giudiziarî (secoli XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secoli XII-XV)*, atti del X Congresso della Commission internationale de diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), a cura di G. Nicolaj, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2004, pp. 1-24. Si veda anche Mangini, *Le scritture duecentesche* cit., pp. 42-45.

[56] Sui quali si vedano le osservazioni di Giorgi - Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur cit., pp. 15-18.

[57] Considerazioni sugli aspetti formali di questa documentazione in Nicolaj, *Gli* acta *giudiziarî* cit., pp. 21-23.

È evidente che in un sistema estremamente complesso sotto il profilo della produzione documentaria, come quello che si generava nel corso dell'azione giudiziaria, i giudici e i notai dei tribunali dovevano esercitare un ruolo fondamentale, si potrebbe dire centrale, non soltanto in merito alla conduzione del processo, ma anche in riferimento alla produzione dei documenti destinati ad essere conservati dalle parti secondo le logiche proprie della tesaurizzazione. Osservare il fenomeno nella sua fase costitutiva, dai primi decenni del XIII secolo fin verso la metà del seguente, consente di individuare alcuni momenti che sono alla base delle strategie di gestione dei flussi documentari in giudizio. È nella dialettica tra le parti e tra queste e gli organi giudicanti che il notaio trova spazio per mettere a punto un modello gestionale delle procedure in giudizio centrato sulla registrazione delle medesime nei registri di imbreviature, modello destinato a perfezionarsi nei più tardi registri di cancelleria. Ed è in questo contesto che anche i singoli *acta* e *instrumenta* prodotti nel corso dell'azione giudiziaria, gestiti inizialmente dalle parti secondo logiche rispondenti a meccaniche di tesaurizzazione, anche nella forma di singoli *dossier*, troveranno una più tarda sistemazione in fascicoli direttamente gestiti dai notai e quindi affidati alla loro conservazione. Prima che ciò avvenga saranno necessari alcuni passaggi, che segnalerò più avanti nel corso del testo. Nel frattempo fermo l'attenzione su due punti che ritengo fondamentali nella produzione documentaria in giudizio tra XIII e XIV secolo, mostrando alcuni casi di area trentina che le fonti ancora esistenti ci permettono di studiare: in primo luogo la gestione delle procedure in giudizio tramite i registri di imbreviature e in secondo la produzione di *acta* e *instrumenta* alle parti, quale esito diretto dell'interazione emergente nel corso dell'azione giudiziaria tra la volontà delle parti stesse, l'*auctoritas* del giudice e la funzione attuariale dei notai.

b. Scrivere in giudizio presso il *palatium* episcopale di Trento agli inizi del XIII secolo: imbreviature, *acta* e *instrumenta* del notaio Oberto da Piacenza

Nel deserto della conservazione notarile su registro che caratterizza non solo la città di Trento, ma anche la più ampia area dell'episcopato tra XIII e XV secolo, emerge quasi come oasi insperata per lo studioso di 'cose trentine' il registro d'imbreviature prodotto tra l'ottobre 1235 e il dicembre

1236 dal notaio Oberto da Piacenza[58]. Non a caso su di esso, sul finire del XIX secolo, aveva posto l'attenzione lo studioso tirolese Hans von Voltelini, che ne approntò una pregevole edizione critica e la portò alle stampe nel 1899 assieme all'edizione del registro d'imbreviature redatto dal notaio Jakob Haas di Bolzano nel 1237[59].

Fortunosamente sopravvissuto alle perdite che interessarono tutto l'archivio personale di Oberto dopo i transiti di fine XIII secolo[60], il registro è attualmente conservato presso l'Archivio di Stato di Trento nell'Archivio del Principato vescovile. In testa vi sono legate altre due unità archivistiche. La prima è riconducibile a nove registrazioni giudiziarie redatte tra il 19 ottobre 1235 e l'11 marzo 1236, poste sotto la rubrica «Isti sunt illi qui positi sunt in bannum in potestaria et regimine domini Alpreti comitis Tyrolis potestatis Tridenti et episcopatus». Ad esse fanno seguito altre otto registrazioni scritte tra il 23 giugno e il 29 dicembre 1236, poste sotto la rubrica «Isti sunt illi qui positi sunt in bannum in potestaria domini Wiboti potestatis Tridenti per dominum Fridericum imperatorem». Il registro contiene invece 553 registrazioni redatte tra il 3 giugno 1236 e il 22 dicembre dello stesso anno, parte attinenti a contratti di natura privata tra liberi contraenti[61], parte a disposizioni emesse dal vescovo, dai suoi ufficiali o dagli ufficiali imperiali, parte ancora, la preponderante, ad imbreviature relative all'attività giudiziaria svolta nel palazzo episcopale di Trento[62]. Sotto il profilo della documentazione giudiziaria siamo dunque in presenza di due *libri bannorum* e di un registro contenente disposizioni emanate da giudici vescovili, e in seguito imperiali, nel corso di procedimenti, seppur frammiste a imbreviature di altra natura.

---

[58] ASTn, APV, *Codici*, 18.

[59] *Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen des dreizehnten Jahrhundert*, I, herausgegeben von H. von Voltelini, Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitätsbuchhandlung, 1899.

[60] Sulle linee di trasmissione delle carte appartenute a Oberto v. *supra* il testo corrispondente alla nota 39.

[61] I contratti di natura privata sono stati oggetto di studio e di nuova edizione in F. Grispini, *Note sulle imbreviature dei notari del secolo XIII Uberto di Trento e Jacopo di Bolzano*, Spoleto, Panetto & Petrelli, 1966.

[62] Si tratta in larga parte di registrazioni relative a cause civili, ma ne sono presenti anche attinenti a procedimenti d'ambito criminale, come quelle che si leggono in *Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen* cit., I, nn. 20 (connessa alla n. 6 del *liber bannorum* redatto sotto il *regimen* del conte Adelpreto di Tirolo tra il 1235 e il 1236 legato in testa al registro), 27, 64, 77, 80, 346, 355, 380, 384, 405, 422, 438, 446, 454, 456, 461, 463, 500, 522, 537.

Tra la redazione dei due *libri bannorum* si colloca uno spazio di tempo segnato dal passaggio dei poteri dal podestà vescovile, il conte Alberto di Tirolo, al podestà imperiale Wiboto, passaggio segnalato in una missiva inviata dall'imperatore al vescovo di Trento il 5 maggio 1236[63] e registrata nelle imbreviature dal notaio Oberto in data 30 maggio, in occasione della seduta del Consiglio generale della città. Al provvedimento fece seguito, come è noto, la 'secolarizzazione' dei poteri vescovili disposta a Trento da Federico II il 12 agosto dello stesso anno[64], anch'essa registrata nelle imbreviature di Oberto. L'intero registro, in effetti, così come la restante e primitiva produzione documentaria di Oberto giunta a noi in modo frammentario, si colloca in un periodo cruciale per l'episcopato trentino, segnato anch'esso dalle riforme degli apparati giudiziari volute da Federico II per i territori dell'Alta Italia dopo la sua incoronazione del 1220[65]. A Trento è significativa, a partire dal 1222, la presenza del conte Alberto di Tirolo nelle funzioni di podestà vescovile[66], carica mantenuta nel corso dei tre episcopati di Alberto di Ravenstein (1219-1223), Gerardo (1224-1232) e Aldrighetto da Campo (1232-1236), e che può essere compresa solo nel quadro di alleanze con l'imperatore. L'affidamento delle funzioni podestarili al conte Alberto di Tirolo, se inizialmente trova giustificazione nelle

[63] *Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen* cit., I, n. 315.

[64] Ivi, n. 439.

[65] Sugli aspetti generali dell'inquadramento giudiziario nel piano riorganizzativo di Federico II per l'Alta Italia v. Zorzi, *La giustizia imperiale* cit.

[66] Il conte Alberto di Tirolo appare nella funzione di *potestas* dell'episcopato di Trento a partire dall'episcopato di Alberto di Ravenstein (1219-1223). Una prima attestazione si riscontra il 12 marzo 1222 (ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 37, n. 14; *Tiroler Urkundenbuch* cit., Band 2: *1200-1230*, d'ora in poi TUB I.2, n. 798), quando l'arcidiacono Gerardo della chiesa di Trento emise una sentenza su suo incarico, mentre il 22 ottobre dello stesso anno (TUB I.2, n. 310) il giudice «Iacobus Blancemannus», «ad racionem faciendam per dominum Adelpretum comitem Tirolensem potestatem Tridenti» ordinò al notaio Oberto da Piacenza di eseguire il transunto di un documento giudiziario redatto dal notaio «Malwarnitus» il 30 agosto 1166. La funzione giudiziaria del conte Alberto sembra permanere anche durante il seguente episcopato di Gerardo (1224-1232), allorché il 7 ottobre 1224 egli adottò un provvedimento nel corso di un processo tenuto a Bolzano in qualità di «assessor» del vescovo Gerardo (TUB I.2, nn. 839-840). Sospetta rimane, a mio giudizio anche per un significativo 'pasticcio' scrittorio, la qualifica di «potestas» per il conte Alberto di Tirolo in un documento del 27 maggio 1206 (ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 64 n. 33; TUB I.2, n. 561), documento esemplato dal notaio Zacheo nella seconda metà del XIII secolo dalle imbreviature del notaio Corradino. Si osservi che Zacheo aveva tratto diversi *exempla* dalle imbreviature del notaio Corradino, tra le quali anche l'*instrumentum* sopra citato del 12 marzo 1222. Rimane in sostanza il sospetto che la qualifica di «potestas» nel documento del 1206 risalga a un'attribuzione anacronistica del notaio Zacheo, che nella sua attività di trascrizione aveva più volte incontrato il conte Alberto di Tirolo con la qualifica di podestà.

vicende puramente locali legate all'attività del vescovo Alberto di Ravenstein[67], dall'altro non può essere disgiunta da quella politica imperiale che tendeva a un più solido controllo dei territori posti immediatamente al di qua delle Alpi[68]. Per quel che qui interessa, è a partire dall'affidamento della carica podestarile ad Alberto di Tirolo che troviamo a Trento una schiera di giudici attivi presso il tribunale cittadino, i quali agivano espressamente sotto la sua autorità, ed è in questo contesto che si delinea un apparato burocratico sostenuto dal coinvolgimento di un buon numero di notai abilitati a scrivere in giudizio.

Oberto, per quel che ne sappiamo[69], iniziò la propria attività a Trento nel 1218[70] proseguendola almeno fino al 1272 e, pur svolgendo incarichi per committenti privati, praticò a lungo come notaio di curia all'interno degli apparati burocratici, amministrativi e giudiziari dislocati presso il palazzo vescovile di Trento. Per quel che concerne il suo servizio nell'ambito del tribunale vescovile, sappiamo che già nel 1220[71] era impegnato ad esemplare, su ordine del vescovo di Trento Alberto di Ravenstein e «ad postulacionem domini Amulperti abbatis Sancti Laurentii» una deposizione testimoniale rilasciata dagli affittuari del monastero di San Lorenzo nel 1212 e registrata nelle imbreviature del notaio Omnebono. Nelle medesime funzioni lo troviamo ancora il 7 ottobre 1222[72], quando il giudice «Iacobus, qui dicitur Blançeman, constitutus in Tridento ad racionem faciendam per dominum Adelpretum comitem Tyrollensem potestatem Tridenti» gli ordinava e gli conferiva l'autorità di autenticare ed esemplare un breve («instrumentum» nella *complectio*) rogato nel 1166 dal notaio «Malwarnitus» in favore del monastero di San Lorenzo di Trento. L'attività al servizio degli apparati giudiziari del palazzo vescovile si pone dunque agli inizi della sua carriera, continuando a costituire uno dei settori d'impiego anche negli anni a venire[73]. Di essa rimane testimonianza nei diversi *acta* e *instrumenta*

[67] Castagnetti, *Crisi*, *restaurazione* cit., pp. 172-173.

[68] Si consideri il ruolo non marginale che lo stesso conte Alberto di Tirolo giocava nelle vicende veronesi, come segnalato opportunamente da Castagnetti, *Crisi*, *restaurazione* cit., p. 174 e da G. M. Varanini, *La Marca trevigiana*, in *Federico II e le città italiane* cit., pp. 48-64, in particolare pp. 51-52.

[69] Breve profilo biografico di Oberto da Piacenza in *Codex Wangianus* cit., I, pp. 183-185.

[70] *Le pergamene dell'archivio della Prepositura* cit., pp. 147-149, n. 29 (1218 febbraio 4).

[71] Ivi, pp. 126-135, n. 22 (1220 settembre 13).

[72] Ivi, pp. 90-93, n. 2.

[73] Per l'attività pubblica svolta presso il palazzo vescovile da Oberto, rimando alla documentazione censita in *Codex Wangianus* cit., pp. 183-184, nota 467.

ancora conservati negli archivi di enti ecclesiastici e di comunità, ma è solamente dal suo registro di imbreviature sopravvissuto alle dispersioni che possiamo trarre informazioni importanti sul funzionamento del tribunale cittadino e sugli *itinera* procedurali affidati alla cura dei notai.

Il *Liber Oberti* si configura, in effetti, come testimone prezioso per lo studio relativo alla conduzione del processo, che anche a Trento agli inizi del XIII secolo seguiva la procedura romana[74]. Su questi aspetti, sulla ricostruzione delle fasi procedurali, sulle forme documentarie prodotte in giudizio, sulle allegazioni, sulla conduzione orale di alcune parti del processo, ha già fornito ampie informazioni il Voltelini nella sua introduzione all'edizione del *Liber* e ad esse rimando[75]. In questa sede preme piuttosto segnalare alcuni aspetti sottesi all'attività attuariale svolta da Oberto al servizio degli organi giudicanti della città. Innanzitutto i processi, che fossero condotti da giudici vescovili, da giudici imperiali, dal podestà imperiale stesso o dal vescovo, erano tutti celebrati *ad bancum iuris* presso il palazzo episcopale della città, posto nelle adiacenze della cattedrale. Della protocollazione degli atti erano incaricati i notai – e il *Liber Oberti* si conforma fortemente alla natura di un registro protocollare – presenti in numero consistente presso il palazzo vescovile. Al tempo di Oberto operavano accanto ad esso i notai Salvaterra, Bonamico, Zacarano, Corrado, Trentino, Oluradino, Matteo da Piacenza, spesso citati nel registro di Oberto fra i testimoni presenti alle sedute giudiziarie. La contemporanea presenza di più notai in palazzo faceva sì che gli atti di uno stesso procedimento fossero registrati, in modo sparso, tra le imbreviature dei diversi notai, cosicchè per la lettura di un singolo processo sarebbe necessaria la consultazione di più registri di imbreviature[76]. Naturalmente il registro di Oberto presenta anche sequenze sostanzialmente complete di alcuni procedimenti,

[74] Per gli aspetti generali relativi alla conduzione del processo rinvio a M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005, in particolare pp. 19-111 e B. Pasciuta, *«Ratio aequitatis»: modelli procedurali e sistemi giudiziari nel «Liber Augustalis»*, in *Gli inizi del diritto pubblico* cit., pp. 67-85.

[75] *Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen* cit., I, pp. CXXII-CCIV.

[76] *Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen* cit., I, p. CXXXIV. Nello stesso registro di imbreviature di Oberto si riscontrano due casi che esemplificano bene la questione. Al documento n. 45 (1236 gennaio 22, Trento, «in palacio episcopatus») Oberto verbalizza una seduta nel corso della quale tale «Michaelus fornaxerius», come ordinato dai due giudici Aychebono e Pellegrino di Rambaldo, aveva giurato di pagare a Gislerio di San Benedetto 27 lire veronesi a seguito di una condanna «prout continetur in sentencia scripta per Trentinum notarium et lata per dominum Heçelinum iudicem». Ugualmente, al n. 48 (1236 gennaio 24, Trento, «in palacio episcopatus») l'imbreviatura di Oberto riporta che tale Pasquale aveva giurato di pagare una

ma in linea generale si può dire che in esso si trovano registrati solo singoli atti di un procedimento[77]. Sotto il profilo puramente diplomatistico mi sembra invece opportuno segnalare la natura rigorosamente protocollare delle registrazioni, tipica del modo di imbreviare, che, tuttavia, non subirà modifiche di rilievo nemmeno nel tardo Quattrocento, quando verrà trasposta in modo ordinato nei registri delle cancellerie giudiziarie e quando i notai/attuari potranno ormai disporre di un'ampia e consolidata manualistica[78]. Così, salvo qualche sentenza o documento di procura e sindicato – e tralasciati anche gli *instrumenta* riferiti alla contrattualistica privata – nel *Liber* trovano posto raramente documenti redatti *in publicam formam*, per l'esame dei quali, come vedremo, dobbiamo consultare gli *instrumenta* conservati dalle parti o, nella migliore delle ipotesi, anche gli interi fascicoli processuali che le parti, pagando, riuscivano a comporre.

Sotto il profilo formale le registrazioni, scritte rigorosamente in ordine cronologico, prevedono una serie di elementi *standard*, dalla rubrica indicante la parte attrice – a volte venivano indicate entrambe le parti in causa – alla datazione cronica e topica, all'elenco dei testi, all'esposizione succinta dell'azione svolta dai giudici, dal personale del tribunale e dalle parti o loro rappresentanti. Anche il formulario utilizzato[79] segue forme canoniche, proprie del vocabolario giuridico e si possono qui indicare le formule maggiormente ricorrenti. La convocazione delle parti per iniziativa

somma alla quale era stato condannato «per sentenciam, prout continetur in carta scripta manu Boniamici notarii».

[77] Anche se non è facile ricostruire i singoli procedimenti, stando alle indicazioni fornite dallo stesso von Voltelini nelle note di apparato ai singoli documenti (*Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen* cit.), a partire dalle 553 registrazioni se ne possono ricomporre virtualmente circa 170, ma la gran parte di essi rimane mutila di numerose registrazioni, contenute in registri di altri notai. Segnalo alcuni dei procedimenti più completi, come quello comprendente le imbreviature ai numeri 85, 126, 174, 207, 210, 222, 291, 310, 319, 349, 370, 425, 433, che vanno dalla citazione delle parti (1236 febbraio 6), alla sentenza e all'appello all'imperatore (1236 agosto 4); un altro procedimento ai numeri 115, 120, 127, 143, 165, 170, 177, 182, 184, 187-188, 212, 224, 228, 248, 256, 267-268, dall'iniziale citazione delle parti (1236 febbraio 21), alla *venditio in solutum* finale (1236 maggio 10); un altro ancora ai numeri 502-504, 512, 517, 525, 536, 546, 574-575, dalla presentazione delle *positiones* e *responsiones* (1236 ottobre 23), alla sentenza finale (1236 dicembre 18).

[78] Per un quadro generale sui formulari notarili, a partire da Ranieri da Perugia fino alla manualistica in uso nel XVI secolo, rinvio a L. Sinisi, *Alle origini del notariato latino: la* Summa Rolandina *come modello di formulario notarile*, in *Rolandino e l'*ars notaria *da Bologna all'Europa*, atti del convegno di studi (Bologna, 9-10 ottobre 2000), a cura di G. Tamba, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 163-233.

[79] Ampiamente discusso in *Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen* cit., I, pp. CXXXII-CXCVIII.

del giudice è di solito introdotta dalla formula «statuit terminum (peremptorium/subperemptorium) (...) ut ad diem lune proximum debeat esse coram eo racionem [reddere]»; la richiesta formulata dalla parte attrice, «in iure coram iudice petit»; la presentazione del procuratore al giudice, «fecit et constituit (...) suum certum nuncium et procuratorem in dicta causa»; la verbalizzazione delle *positiones et responsiones* segue il classico schema «coram iudice in iure petit (...) ad quod respondet»; la presentazione dei testimoni, «dominus iudex pronunciavit testes (...) appertos de causa»; la convocazione delle parti per esibire le prove, «dominus iudex statuit terminum ad probandum (o reprobandum) de causa»; oppure «statuit terminum (...) ut producat cartas, raciones et instrumenta»; la convocazione di una delle parti a rispondere in merito alle prove esibite dalla parte avversa, «dominus iudex precepit et terminum statuit (...) ut veniat responsurus»; la convocazione delle parti ad udire la sentenza, «dominus iudex statuit terminum (...) ad audiendum sententiam»; la verbalizzazione della sentenza, quando non riportata *in publicam formam* è di solito introdotta dalla formula «dominus iudex per sententiam condempnavit»; l'esecuzione della sentenza, «coram domino iudice et eius mandato (...), mandando sententiam executioni iuravit solvere». Gli ordini al *viator* variano a seconda degli oggetti, ma usualmente prevale la disposizione relativa al comunicato di comparizione delle parti, «dominus iudex precepit viatori ut vadat et precipiat (...) ut veniat coram eo». La notifica del *viator* di aver eseguito l'ordine è espressa variamente, «viator dixit quod bene denunciavit», oppure «venit viator et dixit quod denunciavit (...) quod deberet venire coram eis (o eo)». Naturalmente la casistica è molto più ampia e dipende dall'azione intrapresa in giudizio.

Sul versante della formazione dei fascicoli giudiziari prodotti e conservati dalle parti sarebbe interessante procedere a un confronto con le registrazioni presenti nel *Liber* di Oberto. Purtroppo, allo stato attuale delle ricerche, non si sono trovati *instrumenta* e *acta* giudiziari redatti da Oberto e coevi alla produzione del registro. Ne esistono altri, posteriori di qualche anno, che vale comunque la pena di seguire. Si tratta in primo luogo di due vertenze, l'una del 1240 sostenuta dalle comunità di Riva del Garda e di Arco, l'altra del 1243 dalla comunità di Pinzolo in valle Rendena, che mostrano alcuni aspetti interessanti in merito alle modalità organizzative adottate presso il tribunale vescovile di Trento e agli esiti documentari emergenti nel corso del giudizio. Propongo all'attenzione, infine, una vicenda sviluppatasi tra il 1237 e il 1239 nelle valli Giudicarie,

area posta nel territorio occidentale dell'episcopato, testimoniata in documentazione rogata da Oberto e pervenutaci per *exempla* redatti tra il 1282 e il 1285 da notai della curia vescovile di Trento, dalla cui lettura emergono spunti interessanti per una riflessione sul ruolo dei notai nell'ambito del funzionariato imperiale e sulla consapevolezza esistente all'interno del territorio vescovile sui luoghi e soggetti responsabili della conservazione delle scritture notarili.

Il primo caso è rappresentato da un corposo fascicolo processuale conservato nell'Archivio del Comune di Riva del Garda[80], relativo a una causa vertente tra la comunità di Riva del Garda e la vicina comunità di Arco. L'intero processo è condotto a Trento, nel *palatium* episcopale, tra il maggio e il settembre 1240 di fronte a Bartolomeo da Alba, giudice della curia vescovile e assessore (vicario) di Sodegerio da Tito, podestà imperiale a Trento. Il fascicolo, ovviamente membranaceo, è sostanzialmente completo e presenta in ordine la nomina dei sindici[81], le *positiones* e *responsiones* presentate dai sindici delle due comunità, gli ordini di convocazione delle parti e quelli intimati al *viator*, la nomina dei testimoni da parte del giudice[82], le deposizioni testimoniali presentate prima dai sindici della comunità di Arco[83] e poi da quella di Riva[84], infine la sentenza pronunciata dal giudice[85].

[80] Archivio storico del Comune di Riva del Garda (d'ora in poi ASCR), *Capsula* 2, nn. 18.1, 18.2, 25, 30 (1240 maggio 24-settembre 7). La trascrizione, a cura di Guido Santorum, è disponibile *on line* nel sito dell'Archivio storico del Comune di Riva del Garda (www.comune.rivadelgarda.tn.it/biblioteca/storia-locale/archivio-storico-web), mentre le immagini dei documenti in formato digitale sono consultabili nel sito del progetto *Pergamene on line*, promosso dalla Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici - Settore beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento (http://www.trentinocultura.net/catalogo/cat_fondi_arch/pergamene/cat_pergamene_h.asp).

[81] ASCR, *Capsula* 2, n. 30 (1240 maggio 24, Riva del Garda). Notaio: «Bertoldus notarius sacri pallatii»; notai sottoscrittori: «Wilielmus de Fortolino domini Raimondi comitis de Lomello sacri palacii notarius, Iohannes notarius sacri pallacii».

[82] ASCR, *Capsula* 2, , n. 28a (1240 giugno 9, Trento, «in palacio episcopatus»); n. 28b (1240 luglio 19, Trento, «in palacio episcopatus»); n. 28c (1240 agosto 4, Trento, «in palacio episcopatus»). Notaio: «Rodulfus domini Federici Romanorum [imperatoris] notarius».

[83] ASCR, *Capsula* 2, n. 25 (1240 giugno, [Trento, nel palazzo vescovile]), deposizioni di 25 testimoni presentati dal sindico della comunità di Arco. Manca la *complectio* notarile.

[84] ASCR, *Capsula* 2, n. 18a (1240 luglio, [Trento, nel palazzo vescovile]), deposizioni di 39 testimoni presentati dal sindico della comunità di Riva del Garda. Manca la *complectio* notarile, atti legati con l'*instrumentum* di sentenza.

[85] ASCR, *Capsula* 2, n. 18b (1240 settembre 7, Trento, «in palacio episcopatus»). «Ego Obertus de Placentia notarius sacri palatii huic interfui et de mandato dicti domini Bartollomey de Alba iudicis hanc sententiam ita scripsi, publicavi et autenticavi in publicamque formam reduxi».

Due notai, dunque, hanno concorso alla stesura dei documenti costituenti il fascicolo, esclusi quelli relativi alle carte di sindicato; Oberto da Piacenza, incaricato dal giudice trentino di stendere *in publicam formam* la sentenza e «Rodulfus», redattore delle verbalizzazioni in giudizio e anch'esso presente fra i testimoni chiamati ad assistere all'emanazione della sentenza. Osservato dalla prospettiva del fascicolo conservato dalle parti, dunque, il procedimento appare anche in questo caso seguito in sede di giudizio da notai diversi, i quali erano incaricati non solo di tenere aggiornate le registrazioni delle sedute nei propri registri di imbreviature, ma erano pure incaricati, su *iussio* del giudice, a produrre *exempla* da consegnare alle parti che ne avessero fatto richiesta.

Di ciò è testimonianza un'ulteriore causa seguita da Oberto e relativa a una vertenza sostenuta dalla comunità di Pinzolo contro la vicina comunità di Carisolo tra il novembre e il dicembre 1243[86] per la designazione «de personis et de terris novis et antiquis» e per il diritto di sfruttamento delle acque del torrente Sarca da parte degli stessi membri della comunità. Dopo un tentativo di arbitrato fallito e una sentenza emessa da Jacopo, capitano di Stenico e giudice competente per la gastaldia rendenese[87], il dibattimento venne portato a Trento e risolto di fronte al giudice Bartolomeo d'Alba, il medesimo che abbiamo trovato nella vertenza rivana poc'anzi accennata, e a Sodegerio da Tito, podestà imperiale, il quale ultimo confermò la sentenza emessa dal giudice Bartolomeo d'Alba. Oberto, su richiesta della comunità di Pinzolo, provvide alla redazione *in mundum* della sentenza[88].

L'ultimo caso che propongo, come accennato, è relativo a un conflitto insorto tra il 1237 e il 1239 tra i signori d'Arco, di Campo e di Nago da una parte, e la comunità di Condino nelle Giudicarie dall'altra, i cui fatti, stante l'incapacità di addivenire a un accordo, furono portati a conoscenza dell'imperatore Federico, che di fatto seguì alcune fasi dell'*iter* processuale,

[86] Archivio storico del Comune di Pinzolo, d'ora in poi ASCP, documenti non reperiti (1243 novembre 1°, Pinzolo-1243 dicembre 7, Trento, «in palacio»); se ne veda il regesto in Casetti, *Guida storico-archivistica* cit, p. 561 e il transunto tardo ottocentesco in *Regesto Archivio comunale di Pinzolo*, a cura di Silvestro Valenti (BCTn, *Fondo manoscritti*, BCT1-5471/20).

[87] *Regesto Archivio comunale di Pinzolo* cit., alla data 1243 novembre 1°, Pinzolo.

[88] La *complectio* («Ego Obertus de Placentia notarius sacri palacii hiis omnibus interfui et rogatus scripsi») è riportata in *Regesto Archivio comunale di Pinzolo* cit., alla data 1243 dicembre 7, Trento, «in palacio».

parte di persona e parte tramite i propri funzionari. A testimonianza di questa vicenda rimangono tre documenti, uno conservato presso l'archivio dei conti d'Arco a Mantova[89], gli altri due conservati presso l'archivio della comunità di Condino[90]; si trovano dunque, tuttora, negli archivi di due delle parti in causa. Tutti e tre i documenti, come si desume dalla *complectio* notarile, sono stati esemplati dalle imbreviature del notaio Oberto da Piacenza. Il primo, quello conservato dai conti d'Arco, riporta tre atti del 9 e 10 settembre 1237 e del 25 ottobre 1237, esemplati tra il 1284 e il 1287 dal notaio Bartolomeo da Albiano su ordine e autorizzazione di Giovanni da Cavedine, giudice e vicario del conte Mainardo di Tirolo, avvocato della chiesa di Trento[91]. I restanti due, conservati dalla comunità di Condino, di data 8 e 9 aprile 1239, sono stati esemplati nel 1282 dal notaio Martino «de mandato, licencia et auctoritate» di Massimiano, giudice e vicario del vescovo di Trento Enrico[92]. Tutti i documenti, dunque, sono stati esemplati da notai della curia di Trento a circa 40 anni di distanza dagli accadimenti del 1237-1239.

Le due vicende, quella del 1237-1239 e quella del 1282-1285, ovvero quella risalente al momento in cui i documenti vennero esemplati, sono evidentemente correlate e la loro lettura congiunta permette di fare alcune considerazioni, in merito tanto all'attività dei notai di curia nell'ambito del funzionariato imperiale, quanto alle questioni sottese alla conservazione delle imbreviature notarili e al loro riutilizzo nel tempo. Le seguiamo in ordine cronologico.

---

[89] Fondazione d'Arco, Mantova, d'ora in poi FAMn, *Archivio dei conti d'Arco*, busta n. 9, alle date 1237 settembre 9, Rovereto; 1237 settembre 10, Rovereto; 1237 ottobre 25, Montichiari; se ne veda un regesto e un'edizione parziale in *Tiroler Urkundenbuch* cit., Band 3: *1231-1253*, d'ora in poi TUB I.3, nn. 1061a (1237 settembre 9-10, Rovereto), 1065a (1237 ottobre 25, Montichiari).

[90] Archivio storico del Comune di Condino, *Diplomatico*, n. 4 (1239 aprile 9, Padova); se ne veda l'edizione in *Le più antiche pergamene dell'Archivio comunale di Condino (1207-1497)*, a cura di F. Bianchini, Trento, Provincia autonoma di Trento, 1991, pp. 19-23, nn. 7-8.

[91] «Ego Bartolomeus de Albiano, imperiali auctoritate notarius, de verbo, licentia et auctoritate domini Iohannis de Cavedeno tunc temporis iudicis et vicharii domini Meinhardi comitis Tirolensis, advocati ecclesie Tridentine, hoc suprascriptum instrumentum ex imbreviaturis condam domini Oberti notarii de Placentia fideliter sumpsi et in publicam formam redegi, nullo addito vel diminuto quod sensum vel sentenciam mutet, meumque signum apposui et me subscripsi».

[92] «Ego Martinus, domini Conradi regis notarius, hoc suprascriptum instrumentum ex imbreviaturis condam domini Uberti notarii, de mandato, licencia et auctoritate domini Maximiani iudicis et vicharii domini Henrici, Dei gracia episcopi Tridentini, fideliter traxi et scripsi prout in eis inveni, signum meum apposui et me subscripsi».

Il conflitto insorto nel 1237 verteva intorno all'opposizione avanzata da alcuni uomini della comunità di Condino che non volevano prestare l'«homagium» e riconoscere «vassallaticum, subiectio, ius patronatus» e «reddituum ratio» ai signori d'Arco, di Campo e di Nago[93]. In prima battuta l'imperatore riuscì a pacificare le parti e a convincere gli uomini della comunità di Condino a restituire ai *milites* delle valli Giudicarie i castelli e i beni loro sottratti in cambio del perdono per le azioni commesse, con la garanzia che la disputa sarebbe stata rimessa nelle mani di arbitri scelti dai contendenti[94]. In seguito il conflitto non sembra aver trovato soluzione, anche per il complicarsi dei rapporti all'interno del funzionariato imperiale impiegato nell'episcopato, giacché l'imperatore Federico, il 25 ottobre 1237[95], risiedendo «in campanea de Monteclaro aput castra domini imperatoris», l'odierna Montichiari presso Brescia, cassava le potesterie del conte di Tirolo in Giudicaria, quella del conte Odorico di Ultimo in Val di Non e altre della città ed episcopato di Trento ed ordinava «quod homines episcopatus Tridenti veniant de cetero ad civitatem Tridenti pro iusticia postulanda et facienda sub eius nuncio et qui pro eo fuerint». Le funzioni podestarili furono rimesse al suo «nuncius» Lazzaro da Lucca. Di qui, la vicenda rimase in sospeso per più di un anno.

Nell'aprile del 1239 il dissidio tra la nobiltà e le comunità delle Giudicarie era ancora aperto, allorché la causa vertente «super fictis, colectis et imposicionibus, condicionibus ac rebus [et] aliis racionibus et nominatim super questione pacis fracte» fu portata a conoscenza dell'imperatore[96]. Questi la rimise al giudizio di Pietro delle Vigne, «iudex imperialis curie», e Tebaldo Francesco, «vicarius et legatus in tota Marchia et in Tridento et episcopatu», i quali, risiedendo in Padova presso la chiesa di San Daniele, condussero la seduta «de mandato et auctoritate domini imperatoris». Nel tenore della sentenza venne ribadito l'obbligo di rispettare la pacificazione tra le parti, ottenuta per intervento dell'imperatore e, al di là dei provvedimenti puramente contingenti, si stabilirono alcune disposizioni che con il tempo assunsero probabilmente forza giuridica, se la comunità in seguito ritenne utile procurarsi un esemplare del documento di sentenza. Il giorno seguente, infine, sempre in Padova nel vicino monastero di Santa Giustina,

[93] Alcuni aspetti della vicenda sono trattati in B. Waldstein-Wartenberg, *Storia dei conti d'Arco nel Medioevo*, Roma, Il Veltro, 1979, pp. 79-80 e 90-91.

[94] FAMn, *Archivio dei conti d'Arco*, busta n. 9, alle date 1237 settembre 9, Rovereto, «[in cam]panea de Rovereto»; 1237 settembre 10, Rovereto, «in ripa Athesis».

[95] FAMn, *Archivio dei conti d'Arco*, busta n. 9, alla data; TUB I.3, n. 1065a.

[96] *Le più antiche pergamene dell'Archivio comunale di Condino* cit., n. 7 (1239 aprile 8, Padova).

«in camera domini imperatoris», alla presenza del podestà di Trento e di altri *milites* dell'episcopato trentino, Federico II confermò il tenore della sentenza pronunciata dai suoi giudici[97].

Il notaio Oberto, che di fatto era un notaio della curia vescovile di Trento, aveva dunque seguito l'imperatore nel suo itinerario, evidentemente quando era stata richiesta la sua presenza, e aveva rogato gli atti inerenti alle questioni vertenti in area trentina, dapprima a Rovereto e a Montichiari nel Bresciano nel 1237, infine in Padova nel 1239. Il suo impegno nel rogito dei documenti imperiali appare confermare quanto già emergeva dal registro delle imbreviature del 1236 a noi noto[98], e si connette forse al ruolo dei notai nell'ambito del funzionariato imperiale.

La seconda questione che merita attenzione è il momento di redazione degli *exempla*, che sappiamo essersi svolta in due fasi diverse: nel 1282, su istanza della comunità di Condino per la sentenza e conferma imperiale, e tra il 1284 e il 1287, su iniziativa dei signori di Arco per gli atti precedenti. In mancanza di ulteriore documentazione, è difficile stabilire quali diritti o fatti potessero in quegli anni essere stati rivendicati dalla comunità di Condino e dai signori di Arco, anche se sappiamo che a partire dal 1278 l'intera area delle Giudicarie aveva conosciuto conflitti intensi tra la nobiltà locale, il più sofferto dei quali fu quello tra i signori di Arco e il vescovo Enrico[99]. Per quanto qui interessa, è forse sufficiente ricordare che, nella complicazione dei rapporti tra comunità e signori che caratterizzò l'epoca di governo del vescovo Enrico, abbisognavano di chiarimento le questioni vertenti intorno alla vassallità, alle connesse prestazioni fiscali e allo *status* giuridico dei membri delle comunità giudicariesi. Di qui il ricorso consapevole, tanto dei membri della comunità di Condino, quanto dei signori di Arco, alle imbreviature rogate circa quarant'anni prima dal notaio Oberto, imbreviature che in quel tempo, come sappiamo, stavano a Trento nelle mani del notaio di curia Zacheo[100].

---

[97] Ivi, n. 8 (1239 aprile 9, Padova).

[98] Si vedano i due documenti rogati da Oberto, il primo relativo a una missiva dell'imperatore Federico portata a conoscenza del Consiglio generale della città di Trento e che il podestà imperiale Wiboto fa registrare nel *Liber* (*Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen* cit., n. 315, 1236 maggio 30), il secondo riferito al dispositivo emanato da Federico II in Trento, con il quale intimava al vescovo trentino di sospendere qualsiasi infeudazione e transazione di beni dell'episcopato (*Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen* cit., n. 439, 1236 agosto 12).

[99] Sulla precarietà degli equilibri nelle Giudicarie durante la reggenza vescovile di Enrico si veda ancora Waldstein-Wartenberg, *Storia dei conti d'Arco* cit., pp. 177-217.

[100] Si veda *supra* capitolo 2, paragrafo a.

c. Il fascicolo degli atti giudiziari: ancora un esempio

I casi esposti nel paragrafo precedente sull'attività esercitata dal notaio Oberto nell'ambito degli organismi di giustizia hanno permesso di anticipare alcuni temi relativi alla produzione del fascicolo processuale. Si è visto che il fascicolo era formato per volontà delle parti, le quali, nel corso del procedimento, sedimentavano una pluralità di *instrumenta* e *acta* utili a tener memoria e a documentare l'*iter* processuale. Per le parti, ovvero per i committenti, l'operazione aveva costi non esigui[101], come mostrano le cifre ancora presenti sui dorsi delle pergamene, sia che i documenti fossero richiesti a notai di fiducia, sia che fossero richiesti ai notai impiegati presso i tribunali. Anche per questo motivo non sempre si provvedeva alla richiesta di *redactiones in mundum* o di copie autentiche, cosicché molti fascicoli processuali erano formati da documenti opportunamente selezionati, secondo la consueta logica di tesaurizzazione. Sotto il profilo dell'organizzazione materiale, i documenti, usualmente redatti su pergamena, erano spesso cuciti fra loro, in modo tale da rendere facilmente gestibile e leggibile l'intero procedimento. A volte erano legati fra di loro solo i documenti relativi ad alcune delle fasi del processo, come è il caso degli esami testimoniali, che per dimensioni del testo richiedevano di essere scritti su più supporti membranacei. La casistica è sostanzialmente varia e non è infrequente imbattersi in documenti relativi a cause processuali redatti su più supporti membranacei legati fra loro e scritti da un'unica mano al termine del procedimento[102], sempre su richiesta della parte interessata a conservarne memoria in forma scritta.

Un fascicolo processuale prodotto tra il 1286 e il 1289, attualmente conservato nell'Archivio del Comune di Riva del Garda, riassume bene le diverse fasi accennate nei casi precedentemente esposti e offre al contempo dettagli interessanti sull'attività dei notai di curia a Trento e sugli esiti documentari conseguenti all'attività processuale[103]. La causa vedeva

[101] Chironi, *La mitra e il calamo* cit., pp. 59-60.

[102] Per l'area trentina si vedano, a titolo d'esempio, le cause conservate in ASTn, *Archivio del Capitolo del duomo di Trento*, nn. 143a-c (1293 febbraio 14-23), unica sottoscrizione finale del notaio Leone; 144a-e (1293 febbraio 7-25), unica sottoscrizione finale del notaio Giovanni; 148a-i (1294 gennaio 12-febbraio 4), unica sottoscrizione finale del notaio Giovanni. Se ne vedano i regesti, a cura di Marco Stenico, in www.archivi-sias.it/, alla voce *Archivio di Stato di Trento*.

[103] ASCR, *Capsula* 2, nn. 4a-b (1286 agosto 4-settembre 9); 53a-b (1286 ottobre 7); 14 (1286 ottobre 9); 60 (1287 giugno 27); 27a-d (1287 novembre 22-dicembre 18); 26 (1288 aprile

contrapposte la comunità di Riva del Garda e la vicina comunità di Pranzo per i diritti di sfruttamento di alcuni boschi e pascoli posti sui monti Englo e Tombio ai confini dei due territori comunitari. La vicenda è complessa e in essa si intrecciano ulteriori momenti di conflitto, dalla rivendicazione di diritti e obblighi al mantenimento di strade poste su monte Englo, fino ad azioni di saccheggio e violenze perpetrate tra le parti. In una prima fase, tra il 1286 e il 1288, essa fu sostenuta a Trento nel «palatium episcopi» di fronte ai vicari della curia trentina. Nel 1289 la causa fu conclusa, sempre a Trento, da Odorico da Coredo, vicario nella giurisdizione giudicariese. La redazione degli atti fu seguita da cinque diversi notai della curia di Trento: Alberto, Pietro «de Belençanis», che si definì anche «notarius episcopi Tridentini», Valeriano, Corrado del fu Brazalbeno e Simone, che sottoscrisse gli atti rogati dal notaio Corrado, definendosi anch'egli «domini Henrici episcopi Tridentini notarius». Ad essi si aggiunse il notaio «Willielmus» del fu «Iohanes de Verona», rogante per il conte del Tirolo Mainardo.

Il nostro interesse si ferma alla formazione del fascicolo da parte della comunità rivana e alla sua conseguente conservazione. Attualmente le pergamene, alcune delle quali cucite fra loro secondo una logica rispondente alle diverse azioni del procedimento, sono conservate in posizioni non contigue della *Capsula* 2 dell'archivio, motivo per cui il fascicolo può essere ricostruito solo virtualmente. Prima di seguire le fasi di produzione dei documenti componenti il fascicolo diamo conto, tuttavia, delle diverse azioni sviluppatesi nel corso del procedimento, perché non sempre vi è sincronia tra lo svolgersi dell'azione giudiziaria e la produzione dei documenti ad essa relativi, la quale richiede ovviamente la volontà esplicita di una delle parti. Seguiamole dunque distintamente.

Sotto il profilo procedimentale, la causa prende inizio, per quel che ci è dato sapere, dalla nomina dei sindici e procuratori della comunità di Pranzo, avvenuta nel corso delle riunioni assembleari del 25 e 30 luglio 1286[104]. Il 4 agosto dello stesso anno il sindico della comunità di Riva presentò al giudice della curia di Trento, Guglielmo «de Frugeriis» da Bergamo, il libello di appellazione a Mainardo, conte del Tirolo e avvocato della chiesa trentina, contro la sentenza emanata dallo stesso giudice in merito agli

22); 69 (1289 giugno 18). Per le trascrizioni, a cura di Guido Santorum, e per le immagini dei documenti in formato digitale si vedano le indicazioni contenute *supra* alla nota 80.

[104] ASCR, *Capsula* 2, n. 53a-b, in copia autentica del 7 ottobre 1286.

obblighi di rifacimento delle strade poste sul monte Englo[105]. Il 9 settembre seguì l'ulteriore esibizione di libello appellatorio da parte del sindico e del podestà di Riva al giudice della curia di Trento Giovanni da Cavedine contro la disposizione che ingiungeva agli abitanti di Riva la restituzione degli animali pignorati alla comunità di Pranzo sul monte Englo[106]. Il 14 settembre 1286 il sindico e procuratore della comunità di Riva presentò pertanto i propri testimoni che deposero dinanzi al giudice interrogante[107]. Come accennato, nel contrasto tra le due comunità si alternarono vicende diverse, risolte dal conte Mainardo di Tirolo in veste di avvocato della chiesa trentina con una disposizione emanata da Castel Tirolo il 27 giugno 1287, con la quale assolveva la comunità di Riva del Garda dalle ingiurie, violenze e danni arrecati alla comunità di Pranzo[108]. Risolte le vicende collaterali, rimaneva in piedi la questione vertente intorno al possesso e allo sfruttamento dei monti Englo e Tombio. In seguito, il 22 novembre 1287, di fronte al giudice della curia di Trento Bertoldo di Guidoto da Bergamo, il sindico della comunità di Riva presentò «unum libellum in iure sive quoddam scriptum», con il quale chiedeva al sindico di Pranzo se intendesse rispettare la locazione dei monti Englo e Tombio concessa nel 1211 dalla comunità di Riva agli uomini di Pranzo[109]. Nella stessa seduta giudiziaria il sindico e procuratore della comunità di Pranzo rispose negativamente alle richieste della comunità rivana e il giudice rinviò le parti a una successiva comparizione. Nei giorni 8, 11 e 18 dicembre 1287 nel palazzo vescovile di Trento, di fronte al medesimo giudice, le due comunità esposero le proprie *positiones* e *responsiones*[110]. La vertenza si concluse a Trento il 22 aprile 1288 con la sentenza emanata dal giudice Bertoldo di Guidoto da Bergamo, sostanzialmente favorevole alla parte rivana, ma con la quale si riconoscevano agli uomini della comunità di Pranzo diritti di alpeggio e sfruttamento dei boschi in comunanza con la comunità di Riva[111]. In seguito, il 18 giugno 1289, Odorico da Coredo, vicario vescovile nelle Giudicarie, fu costretto a pacificare le parti, impedendo loro di «portare arma

[105] ASCR, *Capsula* 2, n. 4a.
[106] ASCR, *Capsula* 2, n. 4b.
[107] ASCR, *Capsula* 2, n. 14, esemplato il 9 ottobre 1286.
[108] ASCR, *Capsula* 2, n. 60.
[109] ASCR, *Capsula* 2, n. 27a.
[110] ASCR, *Capsula* 2, n. 27b-d.
[111] ASCR, *Capsula* 2, n. 26.

nec cum armis ire»[112], ma i dissidi tra le due comunità non si placarono e su questa vicenda perdurarono almeno fino al 1290[113].

La composizione del fascicolo per iniziativa della parte rivana, per contro, non seguì pedissequamente le fasi sopra accennate, ma richiese interventi ulteriori che hanno a che fare con la produzione documentaria. Due sono i casi che emergono nel corso di questa azione giudiziaria e che risultano emblematici. Nel primo, quando la comunità di Pranzo, avversa a quelle rivana, presentò al giudice della curia trentina il documento di nomina dei propri sindici, rogato ovviamente da un notaio di fiducia il 25 luglio 1286, il documento sarebbe stato tuttalpiù destinato a rimanere tra gli incartamenti della comunità di Pranzo, se la comunità di Riva non ne avesse richiesto copia al fine di conservarla nel proprio fascicolo. Così, a distanza di poco tempo, già nell'ottobre dello stesso anno, il vicario della curia trentina, Giovanni da Cavedine, poteva concedere licenza al proprio notaio di curia Pietro de' Belenzani di esemplare l'*instrumentum* di procura rogato dal notaio Giovanni da Tenno[114]. Ancor più esplicito e interessante è il secondo caso, quando la comunità rivana chiese di ricevere le deposizioni rilasciate dai testimoni presentati dal loro sindico al vicario trentino nel corso dell'udienza del 14 settembre 1286. Il notaio di curia, Pietro de' Belenzani, a nemmeno un mese di distanza, dunque, e agendo ancora su mandato del vicario trentino, affermò di aver autenticato ed esteso *in publicam formam* le citate testimonianze; informazione riproposta nella consueta *complectio* di chiusura al documento, in cui il notaio dichiarava di averle tratte «ex meis inbreviaturis»[115]. Dunque, il notaio di curia aveva esemplato

[112] ASCR, *Capsula* 2, n. 69.

[113] ASCR, *Capsula* 2, nn. 3, 1290 giugno 19, Riva e 77, 1290 luglio 19, Riva.

[114] Esemplare la struttura formale del documento: *signum* del notaio autenticante, *datatio* cronica e topica, procedura di autenticazione, così espressi: «(S) Anno Domini millesimo CCLXXXVI, indictione XIIII, die lune VII intrante octubri, Tridenti, in palacio episcopatus, in presentia Henrici, Bertholamey, Conradi notariorum et aliorum. Ibique dominus Iohannes de Cavedeno, iudex et vicarius domini Mainardi, Dei gratia Karinthye ducis, Tyrolis et Goritie comitis et advocati ecclesie Tridentine, dedit mihi Petro notario infrascripto licentiam et auctoritatem exemplandi hoc infrascriptum instrumentum, cuius tenor talis est». Segue il *signum* del notaio rogante, il testo del documento e la *complectio* notarile. Chiude la *complectio* del notaio autenticante, così espressa: «Ego Petrus de Belençanis notarius Enrici episcopi Tridentini hoc suprascriptum instrumentum ex autentico fideliter exemplavi de mandato et auctoritate suprascripti domini vicarii et ut in eo autentico continebatur, ita et in isto legitur et continetur exemplo, nichil in eo exemplo additum vel diminutum preter forte punctum, literam vel silabam quod sensum vel sententiam muttet meumque signum posui et me subscripsi».

[115] Anche in questo caso si osservi la struttura formale del documento: *signum* del notaio esemplante, *datatio* cronica e topica, procedura di autenticazione, così espressi: «(S) Anno

il documento richiesto dalla parte rivana traendolo dal proprio registro di imbreviature, così come era prassi, nella piena e totale continuità della tradizione notarile della curia trentina.

4. *La documentazione giudiziaria nei secoli XIV-XVI tra innovazioni cancelleresche e resistenze notarili nei sistemi di conservazione*

a. Dall'instabilità dell'episcopato trentino alla riorganizzazione amministrativa: premesse a una rivisitazione della produzione documentaria (secolo XIV)

La marginalità cui fu costretto l'episcopato trentino nel corso del XIII secolo, dapprima per gli effetti diretti della politica imperiale, dalla metà del secolo per la politica egemonica condotta da Mainardo II, conte del Tirolo e avvocato della chiesa trentina, precluse qualsiasi progetto di rivisitazione degli apparati amministrativi e giudiziari dell'episcopato stesso e con essi la possibile organizzazione di una cancelleria efficacemente strutturata. In tale contesto l'intero apparato giudiziario continuava a ruotare attorno al *palatium* vescovile della città di Trento, come del resto aveva ribadito il vescovo Egnone con un dispositivo emesso nell'anno 1255[116], tramite il quale continuava a indirizzare in città tutte le sedute giudiziarie anche per le cause esterne al distretto cittadino[117]. Al provvedimento fece seguito, a partire dal 1256 la comparsa a Trento dei capitani, ufficiali con competenze militari, amministrative e giurisdizionali, nominati indifferentemente da Egnone e dal conte di Tirolo suo avvocato[118].

La centralità del palazzo vescovile non venne posta in discussione neppure dopo il 1284, a seguito della consegna dell'episcopato al conte del

Domini millesimo CCLXXXVI, indictione quartadecima, die mercurii nono intrante octubri, Tridenti, in palatio episcopatus, in presentia Henrici, Conradi, Symonis notariorum et aliorum testium. Ibique dominus Iohannes de Cavedeno, iudex et vicarius domini Mainardi, Dei gratia Karinthie ducis, [Ty]rolis et Goritie comitis et advocati ecclesie Tridentine, dedit mihi notario infrascripto licentiam et auctoritatem autenticandi et in publicam formam reducendi hos infrascriptos testes, quorum tenor talis est». Seguono il testo del documento in data 14 settembre 1286, il *signum* e la *complectio* del notaio esemplante, così espressa: «(S) Ego Petrus de Bellençanis notarius suprascriptos testes ex meis inbreviaturis [licentia et auctoritate] domini vicarii autenticavi et in publicam formam redu[xi] meumque signum posui et me subscripsi».

[116] ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 2, n. 12.

[117] Riedmann, *Tra Impero e signorie* cit., p. 256.

[118] Ivi, pp. 261-267.

Tirolo Mainardo II, atto che si configura come una seconda secolarizzazione. Tuttavia, il provvedimento preparava le basi per una riorganizzazione territoriale dell'amministrazione giudiziaria, che a partire dal 1287 si concretizzò con la costituzione di giurisdizioni periferiche per i territori non soggetti a concessione feudale, ovvero per le Giudicarie, le valli di Non e di Sole, Fiemme e Pergine. A capo di esse furono posti funzionari stipendiati, vicari o capitani, come del resto accadeva in città e nel suo distretto[119]. Questa riorganizzazione giudiziaria, salvo qualche lieve adattamento, rimase in vigore almeno fino al 1317, ma probabilmente perdurò fino agli anni Venti del XIV secolo. A noi interessa segnalare il passaggio che, se al momento non determinò immediati cambiamenti nella produzione documentaria in giudizio, costituì comunque una circostanza fondamentale per le trasformazioni che avrebbero caratterizzato i due secoli seguenti.

I primi timidi accenni a un riassestamento degli apparati amministrativi dell'episcopato dovettero attendere gli esiti di una congiuntura politica favorevole verificatasi sotto l'episcopato di Bartolomeo Querini, esiti che diedero luogo a una sia pur modesta ripresa nella produzione documentaria dell'episcopato stesso. Durante il suo breve governo, tra il 1304 e il 1309, egli ebbe modo di riassestare i rapporti con la vassallità locale, e di ciò è testimonianza un isolato registro delle investiture feudali[120]. Si tratta di un passaggio lieve, che non segna ancora l'uscita dalla fase di tesaurizzazione, allorché il registro si configura nell'ottica di risistemazione della documentazione attinente ai diritti feudali dell'episcopato.

Rimasero probabilmente incompleti altri progetti d'innovazione, tra i quali risultava centrale quello di rivisitazione delle fonti del diritto proprio. La sistemazione della questione statutaria pare in effetti riservata al successore del Querini, il vescovo Enrico da Metz, destinato alla cattedra episcopale trentina nel 1310 da papa Clemente V. Gli statuti trecenteschi, com'è noto, non ci sono pervenuti, ma una prima redazione venne verosimilmente attuata prima del 1322[121]. Si conoscono ad ogni modo diverse

[119] Ivi, pp. 283-285.

[120] ASTn, APV, *Libri feudali*, 1.

[121] Per le vicende inerenti alla formazione del *corpus* statutario trentino rimane ancora fondamentale il contributo di H. von Voltelini, *Die ältesten Statuten von Trient und ihre Ueberlieferung*, Wien, Gerold Sohn, 1902. Una rivisitazione del tema statutario trentino è stata ripresa a più tappe da M. Bellabarba, *Legislazione statutaria cittadina e rurale nel Principato vescovile di Trento (secolo XV)*, in *1948-1988. L'autonomia trentina. Origini ed evoluzioni fra storia e diritto*, atti del con-

cause, tanto in civile che in criminale, condotte nel palazzo vescovile di Trento tra il 1322 e il 1336[122], in cui i giudici affermavano di agire «secundum iura et leges ac bonam consuetudinem regionis» e «secundum statutum et consuetudinem Comunis Tridenti»[123]. Su questo versante, l'attività di riforma normativa toccò anche le giurisdizioni periferiche delle valli Giudicarie, delle valli di Non e di Sole, della valle di Fiemme e della gastaldia di Pergine, a capo delle quali furono posti ufficiali stipendiati, di nomina annuale, vicari e capitani, ora giudici in prima e seconda istanza[124].

vegno di studi (Trento, 20-21 maggio 1988), 1: *Atti sessione storica*, a cura di P. Schiera, Trento, Consiglio della Provincia autonoma di Trento, 1988, pp. 17-38, in particolare pp. 29-30, e Id., *Gli statuti del Principato vescovile di Trento. Tradizioni, simboli e pluralità di un diritto urbano*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli, Liguori, 2001, pp. 329-352.

[122] Censite in M. Stenico, *Questioni di statutaria trentina*, in *Gli statuti dei sindici nella tradizione trentina*, a cura di M. Welber - M. Stenico, Trento, Uct, 1997, pp. 153-243, in particolare pp. 221-229.

[123] Quale primo caso presente nella documentazione trentina in cui si fa esplicito riferimento agli statuti di Trento, segnalo alcuni documenti un tempo custoditi nell'Archivio del Comune di Pinzolo (ASCP, *Antico regime*, n. 1, 1322 febbraio 6-1323 marzo 11, Trento), relativi a una causa intentata da alcuni uomini della comunità di Pinzolo contro il falsario Giovanni da Mortaso. I sei documenti membranacei di cui era composto il fascicolo sono quasi tutti andati perduti ed ora si conserva solo parte della sentenza. Fortunatamente si dispone del transunto dei documenti in questione curato da Silvestro Valenti sul finire dell'Ottocento, ora presso la Biblioteca comunale di Trento (*Regesto Archivio comunale di Pinzolo* cit.). Andiamo per ordine. 1322 febbraio 6, Arco, Bartolomeo notaio da Denno, vicario di tutte le Giudicarie per il nobile Gozcalco da Bolzano, capitano del vescovo Enrico, notifica l'avvio del procedimento giudiziario a Giovanni del fu Pietro detto Arciprete da Mortaso, «tamquam publicum et famosum falsarium», a seguito della denuncia presentata il 10 agosto 1321 contenente l'accusa di aver prodotto in giudizio e fuori di esso documenti falsi al fine di estorcere denaro alla popolazione; il vicario dichiara che Giovanni verrà giudicato «secundum iura et leges ac bonam consuetudinem regionis» e lo cita «sub banno heris et personae» a comparire in palazzo a Trento per discolparsi dall'accusa con la produzione dei documenti legittimi del padre. 1322 febbraio 11, Trento, il vicario Bartolomeo da Denno, stante la contumacia del citato Giovanni da Mortaso, rinvia l'udienza al 26 febbraio. 1322 febbraio 26, Stenico, il «viator» Giordano detto Brusamolino da Stenico giura di aver intimato a Giovanni da Mortaso la citazione vicariale; non essendo comparso, gli si concede altro termine perentorio di otto giorni. 1322 febbraio 28, Castello di Stenico, il «viator» Giordano notifica al notaio «Oprando condam domini Nicolai de Madrucio» di aver intimato il decreto al detto Giovanni da Mortaso. 1323 febbraio 13, Riva, «sub domo Comunis», Bressanino «viator» di Riva riferisce al notaio Oprando di aver intimato a Giovanni da Mortaso un decreto del capitano delle Giudicarie Gozcalco da Bolzano accordante una dilazione a comparire entro il terzo venerdì di quaresima. 1323 marzo 11, Trento, «in palatio episcopatus», il capitano delle Giudicarie Gozcalco da Bolzano condanna Giovanni da Mortaso, contumace, «in banno haeris» e i consoci suoi complici Nicolò da Favrio e Dolcebuono da Mandrone «secundum iura et leges et bonam consuetudinem regionis, poena debita, ita quod secundum statutum et consuetudinem Comunis Tridenti possit idem Ioannes, sic bannitus, ab omnibus impune offendi tam haere quam in persona».

[124] Aspetti generali sull'organizzazione interna del Principato di Trento nei primi anni del XIV secolo in G. M. Varanini, *Il Principato vescovile di Trento nel Trecento: lineamenti di storia*

Nel 1323 il vescovo promulgò una serie di norme valide a riportare ordine e giustizia nelle valli di Non e di Sole[125], affidandone il compito ai propri capitani, vicari e altri ufficiali e ancora nello stesso anno la comunità di Fiemme si fece confermare dal vescovo i privilegi del 1111, noti come patti ghebardini[126].

Il vescovo Enrico da Metz, forte di un'esperienza maturata in qualità di cancelliere del nuovo re romano germanico Enrico VII di Lussemburgo, aveva indubbiamente inserito nei propri programmi un progetto indirizzato all'organizzazione di una cancelleria episcopale. Di ciò è testimonianza la ripresa di una significativa politica documentaria e il recupero del *Codex Wangianus*, il prezioso *liber iurium* dell'episcopato e della città[127]. Appare scontato, in questo frangente, il contributo apportato da personale di provata esperienza, come i giurisperiti Giacomo da Cremona e i bolognesi Gerardo e Milancio, tutti incaricati nell'ufficio vicariale della città, accompagnati nella loro attività dai notai Bongiovanni di Bonandrea da Bologna e dai suoi concittadini Ottobono, figlio del giudice Milancio, e Rolandino di Pietro Bonandrea[128].

Nonostante ciò, la struttura amministrativa dell'episcopato, per quanto rivitalizzata dalla presenza di funzionari e notai di solida preparazione, non aveva ancora raggiunto un grado di maturità tale da consentirle di uscire dall'*impasse* della tesaurizzazione. Si colloca ancora in questa fase anche il registro del notaio bolognese Bongiovanni di Bonandrea, contenente locazioni, investiture feudali, contratti e atti processuali del tribunale ecclesiastico[129]. Né si discosta dalle medesime modalità la produzione scrittoria del già citato Ottobono di Milancio, anch'egli di Bologna, che svolse le sue mansioni notarili in collaborazione col padre Milancio, vicario nella curia

politico-istituzionale, in *Storia del Trentino*, III: *L'Età medievale* cit., pp. 345-383, in particolare pp. 349-353.

[125] Gli statuti concessi dal vescovo di Trento Enrico da Metz alle comunità delle valli di Non e Sole nell'anno 1322 sono editi in V. Inama, *Vecchie pergamene dell'Archivio comunale di Fondo*, in «Archivio Trentino», II (1883), pp. 225-258 e Id., *Gli antichi statuti e i privilegi delle valli di Non e di Sole*, in «Atti della i. r. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati in Rovereto», CXLIX, serie III, vol. V, fasc. I (1899), pp. 177-242.

[126] Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme, *Cassetto* D, *scatola* 27; se ne veda un regesto in *Magnifica Comunità di Fiemme. Inventario dell'archivio (1234-1945)*, a cura di M. Bonazza - R. Taiani, Trento, Provincia autonoma di Trento, 1999, p. 35.

[127] Varanini, *Il Principato vescovile di Trento nel Trecento* cit., p. 349.

[128] Si veda in proposito *Il «Quaternus rogacionum»* cit., pp. 58-62.

[129] Se ne veda l'edizione in *Il «Quaternus rogacionum»* cit.

episcopale nel 1322 e nel 1323, ma già attivo in città come giurisperito e giudice delegato del vescovo dal 1318.

Di Bongiovanni, sul quale conviene insistere, è rimasto il registro prodotto tra il maggio 1316 e il luglio 1320, che dal punto di vista del contenuto non si mostra dissimile dai registri di imbreviature che abbiamo già conosciuto per il secolo precedente, anche se ora appare dedicato alla registrazione di tutte le attività dell'episcopato, ivi comprese le relazioni epistolari con l'esterno, mentre non vi compaiono le registrazioni di contratti di natura privata. Se da un lato si può sostenere che esso segni un primo tentativo da parte dell'episcopato trentino di stringere un rapporto più solido col notariato della propria curia, dall'altro non si può dubitare che esso sia ancora ben lontano dal farci intuire il transito verso forme cancelleresche di produzione documentaria[130]. La *fides* esplicita del notaio non sembra in sostanza essere ancora stata soppiantata dalla *fides* implicita dell'ente, passaggio che notoriamente segnala la consapevolezza del soggetto emanante e la sua capacità di organizzare una cancelleria efficacemente strutturata.

Ad ogni modo, il registro, assieme a molte altre fonti documentarie conservate presso l'archivio vescovile, ci informa che l'attività amministrativa era a quel tempo concentrata presso le stanze dal castello del Buonconsiglio, nuova residenza episcopale dopo i travagliati anni di fine Duecento che avevano visto i presuli trentini spesso distanti dalla propria diocesi. Il passaggio non è irrilevante, perché, nel porre l'attività burocratico-amministrativa presso le sede del Buonconsiglio, e quindi distante dal palazzo vescovile ove si tenevano ancora i «Consilia» generali della città ed ove si esercitava la giustizia, l'episcopato avrebbe finito per portare in castello anche il tribunale di appello. Come vedremo, questa separazione fisica del tribunale vescovile dai restanti tribunali cittadini avrebbe avuto conseguenze rilevanti anche in merito alla produzione e alla conseguente conservazione documentaria di carattere giudiziale, dando il via a due tradizioni, simili sotto il profilo della produzione, ma in alcuni aspetti distinte sotto quello della tradizione e della conservazione. Nel frattempo le stanze del castello si limitavano ad ospitare le sedute del tribunale ecclesiastico vescovile ed anche sporadiche sedute giudiziarie delegate dal vescovo a giurisperiti di fiducia, a propri commissari o da lui direttamente presiedute.

[130] Così anche Chironi, *La mitra e il calamo* cit., p. 52.

Si trattava di un inizio e non di un punto di arrivo, che per ora si limitava ad introdurre alcune varianti logistiche nell'organizzazione dell'ordinamento giudiziario cittadino, senza intaccare il sistema di produzione delle scritture in giudizio che continuava a permanere nelle mani dei notai. Erano sempre loro a tener memoria delle sedute giudiziarie nei propri protocolli, che, sebbene in gran parte perduti, sono pur sempre testimoniati negli atti processuali conservati in forma di tesaurizzazione dai numerosi soggetti presenti sul territorio episcopale.

b. Rinnovamenti e resistenze. L'affermazione dei modelli cancellereschi e la persistenza dei notai nella conservazione delle scritture giudiziarie

Prima che il sistema di produzione, conservazione e trasmissione documentaria assumesse tratti ben delineati, e prima ancora che l'episcopato riuscisse a organizzare una vera e propria cancelleria giudiziaria, sarebbero occorsi ancora alcuni passaggi, ovvero quelli idonei a conferire stabilità agli assetti organizzativi dell'ordinamento giudiziario e delle procedure. In primo luogo fu necessario passare attraverso un profondo e tormentato momento di revisione e riadattamento degli organismi giudiziari, tanto nel distretto cittadino, quanto nelle giurisdizioni periferiche, al quale si giunse all'indomani di un acceso conflitto che tra il 1407 e il 1409 vide contrapposti il vescovo trentino da un lato e la città e le comunità rurali dall'altro[131]. Queste ultime, guarda caso, tutte appartenenti alle giurisdizioni delle Giudicarie, delle valli di Non e di Sole, di Fiemme, di Pergine e di Levico, direttamente amministrate dal vescovo. Una serie di privilegi concessi alla città, alle comunità della giurisdizione delle Giudicarie e della Val di Sole tamponarono di fatto la situazione, soprattutto in merito ai poteri attribuiti ai vicari in città e nelle giurisdizioni[132]. Gli esiti risolutori del conflitto, tutta-

[131] Per le vicende generali rinvio a M. Bellabarba, *Il Principato vescovile di Trento nel Quattrocento: poteri urbani e poteri signorili*, in *Storia del Trentino*, III: *L'Età medievale* cit., pp. 385-415. Per gli eventi del primo Quattrocento v. Id., *«Statuti», «Landrecht», leghe aristocratiche: diritti e potere nello spazio trentino-tirolese del primo Quattrocento*, in *Noblesse et états princiers en Italie et en France au XVe siècle*, études reunies par M. Gentile - P. Savy, Roma, École française de Rome, 2009, pp. 231-251 e G. M. Varanini, *Rodolfo Belenzani e il Comune di Trento agli inizi del Quattrocento*, in *Rodolfo Belenzani e la rivolta cittadina del 1407*, a cura di B. Brunelli - F. Cagol, Trento, Comune di Trento, 2009, pp. 9-20.

[132] Si vedano in particolare i privilegi rilasciati alla cittadinanza e alle comunità di valle in ASCTn, ACT1-1500 (1407 febbraio 28) e ASTn, APV, *Sezione latina*, *Miscellanea* I, n. 133 (1407 aprile 20), editi in *Gli statuti dei sindici* cit., pp. 47-54.

via, si ebbero solo con la concessione di un importante privilegio alla città nell'autunno del 1415[133], con il quale, se da un lato veniva definitivamente assicurato alla cittadinanza il controllo del vicario – il giudice della città –, dall'altro si poneva definitivamente in chiaro che la procedura di appello doveva essere avviata dal vicario al capitano della città, il quale aveva per l'appunto stabilito la residenza presso il castello del Buonconsiglio[134].

Risolti parzialmente i conflitti, era ora possibile metter mano alla revisione delle norme statutarie e procedere così alla riformulazione dell'intero *corpus* statutario, operazione che richiese circa un decennio e che può dirsi conclusa non prima del 1433[135]. Il risultato trovò esito nella redazione di uno statuto articolato per la prima volta in tre libri, uno dedicato alla materia civile, un secondo alla penale (criminale) e un terzo alla sindicale, ovvero a una serie di norme relative alla regolamentazione della bassa giustizia in città e all'amministrazione di alcuni aspetti della vita cittadina[136]. Nel libro del civile trovarono spazio tutte le norme volte a disciplinare la procedura, i gradi di giudizio e le modalità di presentazione delle scritture ai notai incaricati di scrivere gli atti in giudizio. Altre norme erano dedicate a regolamentare l'attività degli stessi notai, i quali nel frattempo avevano provveduto a far inserire i propri statuti in quello cittadino[137]. In città e nel

[133] ASCTn, ACT1-1350 (1415 ottobre 28), originale in lingua tedesca rilasciato alla città e traduzione in lingua latina a cura dei consoli, di mano del XVI secolo. Nell'originale in tedesco il capitolo relativo alla procedura di appello recita: «doch ob von demselben vicarii yemand an uns oder den eigen unsere Haubtman daselbs zu Tryendt zu recht zeyt dingte und appellirt der sol daran ungewret beleiben von memlichen an geverd». Nella più tarda versione latina, «et si quis a dicto vicario ad nos aut nostrum capitaneum ibidem intra tertium terminum appellare voluerit, id liberum esse debet cuilibet».

[134] Per questi aspetti rimando ancora a Bellabarba, *«Statuti»* cit.

[135] Sul complesso *iter* che condusse alla redazione del nuovo codice statutario cittadino rimando ancora a *Gli statuti dei sindici* cit., pp. 229-230 e a F. Cagol, *Il Comune di Trento in Antico regime*, in M. Hausbergher, «*Volendo questo illustrissimo Magistrato consolare*». *Trecento anni di editoria pubblica a Trento*, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2005, pp. XI-XLVII, in particolare pp. XXI-XXVII.

[136] ASTn, APV, *Codici*, 1, «Statuta Comunis Tridenti in membranaceo codice conscripta»; sulla compilazione statutaria v. B. Chemotti, *La legislazione statutaria nel Principato vescovile di Trento. Gli «Statuti Alessandrini» (1425)*, tesi di laurea, relatore prof. Diego Quaglioni, Università degli studi di Trento, Facoltà di giurisprudenza, a. a. 1989-1990; un'edizione critica dello statuto in C. Bortoli, *Per un'edizione dei testi statutari del Comune di Trento dei secoli XIV-XV*, tesi di laurea, relatore prof. Andrea Giorgi, Università degli studi di Trento, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 2009-2010.

[137] ASTn, APV, *Codici*, 1, «Statuta Comunis Tridenti in membranaceo codice conscripta», «Liber primus statutorum et ordinamentorum Comunis Tridenti et primo de civilibus», cc. 25v-28r, cap. 91.

distretto l'attività scrittoria in giudizio, tanto nel civile quanto nel criminale, divenne pertanto monopolio degli iscritti alla matricola dell'Almo collegio della città di Trento[138], ai quali era fatto obbligo di scrivere gli «acta iuditialia» soltanto «in palatium»[139]. Le aule situate nell'edificio adiacente alla cattedrale continuavano così a costituire il centro di riferimento dell'ordinaria attività giudiziaria cittadina, distante ormai dall'altro polo giudiziario del tribunale in appello, ubicato presso il castello del Buonconsiglio.

Risolte le questioni statutarie, sul versante del tribunale vescovile d'appello gli anni centrali del Quattrocento si profilano nel segno di un profondo processo di revisione della struttura organizzativa, revisione che comportò la necessità di ripensare anche l'organizzazione della cancelleria vescovile. Dato per scontato che, ad oggi, non esistono studi sul funzionamento del tribunale vescovile, e tanto meno su quello della cancelleria[140] – studi che attendono puntuali ricognizioni della documentazione vescovile dispersa nei diversi istituti archivistici presenti a Trento, ma anche altrove –, si può qui fare solo un cenno ad alcuni passaggi che hanno contribuito al processo di maturazione del tribunale e della cancelleria vescovili.

Un privilegio emesso dall'arciduca d'Austria il 20 settembre 1463 in favore della città confermava ancora l'*iter* degli appelli stabilito nel privilegio del 1415[141]. Il dispositivo disciplinava in particolare l'ufficio del capitano cittadino, la cui conduzione era subordinata alla nobile origine, alla nascita nei domini ducali e alla dimostrazione di possedere un'ade-

[138] Ivi, c. 11rv, cap. 39.

[139] Ivi, c. 11r, cap. 38.

[140] Il Consiglio episcopale, più tardi definito Consiglio aulico vescovile, non è stato fino ad oggi oggetto di studio. Alcune linee d'indagine sono state recentemente tracciate in occasione del seminario organizzato a Trento il 30 ottobre 2009 dalla Fondazione Bruno Kessler sul tema dedicato ai *Documenti per una nuova storia del Principato vescovile di Trento: i libri copiali*, coordinato da Cecilia Nubola. Alcune relazioni, in particolare, hanno indicato percorsi seguiti dalla documentazione vescovile dopo la secolarizzazione del 1803 e la conseguente dispersione in una pluralità di istituti archivistici. In sostanza, solo una parte, pur consistente, della documentazione prodotta dall'episcopato di Trento nella sua quasi millenaria attività si trova conservata presso l'Archivio di Stato di Trento, ove una sua rilevante porzione (la serie dei *Libri copiali* e le due serie degli *Atti trentini*) attende ancora un'indagine accurata. Meritano infatti attenzione anche i materiali documentari confluiti nel *Fondo manoscritti* della Biblioteca comunale di Trento – soprattutto carteggi – e nel *Fondo pretorio* dell'Archivio storico del Comune di Trento. Rimangono poi da sondare alcune serie documentarie conservate presso l'Archivio diocesano di Trento e presso il Landesarchiv di Innsbruck.

[141] ASCTn. ACT1-3226 (1463 settembre 20).

guata conoscenza della lingua italiana. All'ingresso nell'ufficio egli doveva giurare fedeltà al duca e in seguito amministrare rettamente la giustizia nel rispetto dei privilegi e degli statuti cittadini e, in assenza di norme, secondo la buona consuetudine. Egli doveva garantire l'esercizio della giustizia al podestà e agli altri ufficiali della città, stabilendo il ricorso in appello al capitano e da questi al duca medesimo. A Johannes Hinderbach[142], il vescovo che subentrò nella conduzione della diocesi a partire dall'anno 1468, in una situazione ormai delineata sotto il profilo della procedura giudiziale, non rimanevano molti margini d'intervento, se non quello di stabilire che il ruolo di capitano della città avrebbe dovuto essere ridimensionato e restituito alle prevalenti funzioni di ufficiale militare. La presidenza del Consiglio aulico doveva spettare al vescovo stesso[143]. Con l'Hinderbach, forte di una solida esperienza maturata presso la corte degli Asburgo a Vienna, ove aveva trovato impiego in qualità di *secretarius*, consigliere e cancelliere, si profilava pertanto un disegno complessivo di ridefinizione del tribunale vescovile, così come di molti altri uffici amministrativi, il cui funzionamento poteva ora essere garantito soltanto con un organico piano di organizzazione della cancelleria. Alla sua conduzione, nel 1472, fu chiamato Guglielmo Rottaler in qualità di segretario, notaio e scriba[144]. Quella del chierico ratisbonense sembra essere stata una nomina oculata, considerando che esso aveva già occupato posizioni importanti all'interno della diocesi e che l'Hinderbach stesso, tra il 1476 e il 1479, lo avrebbe inviato a Roma presso la Santa Sede col delicato incarico speciale di occuparsi della nota e spinosa questione relativa al processo intentato contro gli ebrei per l'uccisione del bambino Simonino[145]. Gli esiti della riforma furono

[142] Profili biografici in D. Rando, *Hinderbach Johannes*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 61, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2003, pp. 709-712; Ead., *L'amministratore filologo: Johannes Hinderbach (1418-1486) lettore del* Liber Sancti Vigilii, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale* cit., pp. 231-249; Ead., *Dai margini la memoria: Johannes Hinderbach (1418-1486)*, Bologna, Il Mulino, 2003; A. A. Strnad, *Personalità*, *famiglia*, *carriera ecclesiastica di Johannes Hinderbach prima dell'episcopato*, in *Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465-1486) fra tardo Medioevo e Umanesimo*, atti del convegno di studi (Trento 2-6 ottobre 1989), a cura di I. Rogger - M. Bellabarba, Bologna, EDB, 1992, pp. 1-31.

[143] Bellabarba, *Il Principato vescovile di Trento* cit., p. 406.

[144] Wilhelmus Rottaler, chierico di Ratisbona e pievano a Mezzocorona (prima attestazione in ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 64, n. 289, 1471 dicembre 18), figura come «secretarius» del vescovo almeno dal 1472 (ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 33, n. 2), ufficio che mantenne fino ai primi anni del XVI secolo (ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 47, n. 47).

[145] Sulla vicenda rinvio a D. Quaglioni, *Giustizia criminale e cultura giuridica. I giuristi trentini e i processi contro gli ebrei*, in *Il principe vescovo Johannes Hinderbach* cit., pp. 395-406;

immediati e visibili, tanto nell'ordinaria attività amministrativa, quanto in quella giudiziaria svolta presso il castello del Buonconsiglio. Così, se fino a quel momento la rogazione degli atti giudiziari era stata completamente demandata ai notai del Collegio cittadino[146], che avevano continuato a registrare le sedute giudiziarie nei propri protocolli, ora il compito venne assunto dal segretario di cancelleria e dai suoi notai, passaggio che in prima battuta appare visibile non tanto nei registri, che avrebbero fatto la loro prima apparizione nei primi anni Novanta del XV secolo, quanto nella documentazione processuale conservata presso le parti e in modo particolare nelle sentenze. Si tratta di un passaggio sottile che interessa alcuni aspetti formali di questa tipologia documentaria, la quale a partire dalla metà del Quattrocento appare emessa nella tipica forma cancelleresca, ovvero in quella delle *litterae* con sigillo[147]. Con l'Hinderbach e il suo segretario Guglielmo Rottaler le sentenze del vescovo o del capitano[148], sempre emanate in questa forma, appaiono per la prima volta sottoscritte dal segretario stesso e talora corroborate dalla sua *complectio* e *signum*[149], forma mista che segna il momento di passaggio dalle semplici *litterae* con sigillo alle più usuali *litterae* di sentenza con sottoscrizione del segretario,

---

D. Quaglioni - A. Esposito, *Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478)*, I: *I processi del 1475*, Padova, Cedam, 1990, pp. 1-51.

[146] A titolo di esempio, si veda una causa sostenuta tra il 1469 e il 1474 tra il Comune di Trento e le vicine comunità di Cadine, Vigolo Baselga e Sopramonte, il cui processo fu condotto nelle aule del tribunale vescovile presso il castello del Buonconsiglio. L'intero procedimento venne seguito in tutte le sue fasi dal notaio Antonio Facini da Padova (ASCTn, *Comune di Trento*, *Antico regime*, *sezione antica*, ACT1-3347).

[147] Esempi in Archivio storico del Comune di Storo, Comune di Storo, *Diplomatico*, AC 31 (1455 marzo 20) e AC 32 (1462 giugno 26); Archivio di Stato di Litomerice (Repubblica Ceca), Sezione di Decin, *Linea Thun-Castel Thun*, *Pergamene* I, 50 (1455 gennaio 2); Archivio della parrocchia di Malé, d'ora in poi APM, *Diplomatico*, AP 7 (1476 maggio 14); per le immagini dei documenti in formato digitale si vedano le indicazioni contenute *supra* alla nota 80.

[148] Ma non quelle emanate dai giudici delegati del vescovo o dai commissari, che i notai della cancelleria vescovile continuarono a rogare nella forma dell'*instrumentum*.

[149] Si veda un primo esempio in APM, *Diplomatico*, AP 11 (1479), sentenza emessa da Giovanni Hinderbach, vescovo di Trento, nella causa vertente tra la comunità di Monclassico e le comunità di Croviana, Carbonara, Liciasa e Deggiano, sottoscrizione, *complectio* e *signum* del segretario Wilhelm Rottaler e sigillo vescovile *deperditum* (per le immagini del documento in formato digitale si vedano le indicazioni contenute *supra* alla nota 80). Non è comunque infrequente imbattersi ancora in forme miste, come nel caso di una sentenza emanata il 16 luglio 1500 dal vescovo Udalrico di Liechtenstein, con sigillo vescovile, ma anche con sottoscrizione, *complectio* e *signum* del notaio e scriba vescovile Georgius Seltsam (ASCTn, *Comune di Trento*, *Antico regime*, *Sezione antica*, ACT1-3248).

posta in basso a destra e, più tardi, con sottoscrizione anche del cancelliere, in basso a sinistra[150].

Si trattò in ogni caso di un'evoluzione profonda che coinvolse tanto l'assetto organizzativo del tribunale episcopale, quanto la ridefinizione dei ruoli e dei compiti all'interno della cancelleria che, a partire dal 1493, col vescovo Udalrico di Frundsberg, poté dirsi ormai compiuta[151]. Sotto la direzione di un cancelliere e la diretta responsabilità del segretario, i notai della cancelleria vescovile potevano ora scrivere i verbali delle udienze giudiziarie tenute di fronte al Consiglio vescovile, quel tribunale che più tardi avrebbe assunto il nome di «Tribunale aulico del Principato vescovile di Trento», su appositi registri, genericamente identificati con la locuzione «Acta Castri Boniconsilii»[152]. Anche la cancelleria dell'episcopato trentino giunse dunque, con qualche decennio di ritardo, a quella differenziazione delle scritture osservata in contesti similari dell'Italia del nord[153], per cui si assiste da questo momento alla redazione distinta dei protocolli *actorum* da quelli dedicati alla gestione del patrimonio[154]. Sotto il profilo formale le registrazioni contenute nei protocolli degli *acta* non differiscono da quelle presenti nei registri d'imbreviature dei secoli precedenti e si adeguano agli usi già illustrati da Massimo Della Misericordia per l'episcopato di Como a partire dal terzo decennio del XV secolo[155]. Scritte in forma molto concisa, esse iniziano sempre con l'indicazione della data cronica relativa al giorno della causa, alla quale fa seguito la verbalizzazione dell'azione intrapresa nel corso dell'udienza. Le formule che introducono le verbalizzazioni seguono

[150] L'adozione del modello cancelleresco in documenti inerenti ad alcune fasi della procedura giudiziaria, talora con contaminazioni dalle forme dell'*instrumentum*, è stato segnalato per questo periodo anche per la chiesa vescovile di Como da Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., pp. 100-101.

[151] Nei verbali contenuti nel primo registro degli *Acta castri Boniconsilii* degli anni 1493-1497 (ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 74, n. 3) compaiono in più di un'occasione i membri del Consiglio episcopale e della cancelleria, tra i quali sono da annoverare il vescovo, l'arcidiacono, il capitano della città, il vicario *in spiritualibus*, un numero variabile di canonici, un cancelliere, un segretario e un numero variabile di notai.

[152] Sui quali v. *supra* la nota 3.

[153] Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., p. 87; *I notai della curia arcivescovile di Milano* cit., pp. XXXV-XXXVI.

[154] La serie dei registri delle locazioni perpetuali inizia infatti con un registro prodotto tra il 1489 e il 1533 (ASTn, APV, *Libri feudali*, Volume speciale V, «Locationes perpetuales») e prosegue ininterrottamente sino alla fine del XVIII secolo (ADTn, ACD, *Registri delle locazioni perpetuali*, anni 1533-1795).

[155] Della Misericordia, *Le ambiguità dell'innovazione* cit., pp. 87-88 e 106-108.

schemi *standard* e variano a seconda delle azioni intraprese nel corso del giudizio, ma in linea di massima riportano i nominativi dei comparenti in causa e l'azione intrapresa (presentazione del libello, degli atti di procura o sindicato, di *positiones* e *responsiones*, testimonianze e così via). Nella formula di chiusura, nella quale viene riassunta la decisione adottata o l'eventuale rinvio ad altra udienza, compaiono gli organi giudicanti, il vescovo o il capitano, i «consiliarii», ma più di frequente i «locumtenentes» vescovili. Nei registri si alternano le mani scrittorie dei diversi notai di cancelleria e solo raramente compaiono sottoscrizioni del segretario, al quale si deve in ogni caso la loro formazione e corretta tenuta.

Il sistema scrittorio che si affermò all'interno del tribunale vescovile e degli uffici addetti al suo funzionamento ebbe da questo momento un interessante effetto di ricaduta verso le cancellerie dei rimanenti tribunali della città e dell'episcopato[156]. Si trattò, come accenneremo qui avanti, della messa a punto di un programma di disciplinamento dell'attività dei notai all'interno dei tribunali, restii, a quanto sembra, a mettere in discussione la propria tradizione scrittoria.

Nella città di Trento, in effetti, fu proprio nel corso di questa fase congiunturale che il vescovo Udalrico di Frundsberg cercò di rimettere ordine nell'attività dei notai impegnati nelle cancellerie dei diversi tribunali cittadini, accusati in quegli stessi anni di negligenza e di perdere volontariamente le scritture prodotte in giudizio[157]. Così negli statuti della città che, guarda caso, egli approvava nel 1491[158], poco prima che si desse inizio

[156] I riflessi di questo rinnovamento generale della struttura amministrativa vescovile sono ravvisabili anche in merito alla produzione e conservazione della documentazione relativa alla gestione della giustizia penale nelle varie giurisdizioni dell'episcopato, ivi compreso il tribunale del podestà. A partire dagli anni Ottanta del XV secolo sono conservati infatti i registri dei notai dei malefici e dei gastaldi attivi presso le varie giurisdizioni. Per il tribunale del podestà di Trento si dispone di un registro del notaio dei malefici degli anni 1482-1488 (ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 85, n. 6) e di vari registri di conti tenuti dai gastaldi vescovili a partire dal 1476, pure provenienti dall'archivio vescovile (BCTn, *Fondo manoscritti*, BCT1-335, 841, 1166, 1254). Per la giurisdizione di Castel Stenico, nelle Giudicarie, si conservano registri dei notai dei malefici dal 1481 (ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 8, nn. 79-80) e del massaro vescovile dal 1475 (BCTn, *Fondo manoscritti*, BCT1-335). Per la giurisdizione delle valli di Non e di Sole si conservano registri del massaro vescovile dal 1473 (BCTn, *Fondo manoscritti*, BCT1-586) e per quella di Levico i registri del notaio dei malefici dal 1470 (ASTn, APV, *Sezione latina*, *capsa* 14, n. 86, non reperito).

[157] Sulla vicenda rinvio a quanto già esposto in Cagol - Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili?* cit., pp. 693-694.

[158] ASCTn, *Comune di Trento*, *Antico regime*, *Sezione antica*, ACT1-2630, «Statuta episcopi Udalrici Frundsberg a comunitate Tridenti non recepta».

alla registrazione corrente dell'attività giudiziaria in castello, si proibiva ai notai di scrivere gli atti giudiziali nelle proprie abitazioni e li si obbligava a svolgere il loro compito «coram iudice»[159]. Sul piano della conservazione degli atti giudiziari, le norme udalriciane sono particolarmente illuminanti. Il fatto che essi dovessero essere conservati presso le abitazioni degli stessi notai non era posto affatto in discussione, anzi ci si preoccupava – semmai – di precisare che i registri potevano essere esibiti solo al giudice, affinché non si potesse mettere in dubbio la produzione di eventuali «extensa»[160]. Il legislatore recepiva piuttosto le lamentele che i cittadini avevano sollevato di fronte al vicario Giampietro Gandini in merito alla gestione impropria delle scritture prodotte in giudizio, e per questo motivo prescrisse pene pecuniarie per quei notai che avessero perso o finto di perdere *acta iudicialia* o qualsiasi documento prodotto in giudizio. Di qui l'obbligo di tenere «sua protocolla non in cedulis, sed in libris ligatis ad hoc deputatis ne ita de facili perdantur»[161].

Due questioni s'impongono all'attenzione, dunque, in questa fase congiunturale. Da un lato la produzione di registri giudiziari da parte dei vari notai, a imitazione del modello risalente agli «Acta Castri Boniconsilii» prodotti dalla cancelleria aulica vescovile, registri che rimanevano in custodia presso gli stessi notai e dei quali è rimasta ampia traccia nei loro archivi[162]. Dall'altro lato la produzione dei fascicoli processuali, che a partire dal tardo Quattrocento e in misura più costante dai primi decenni del secolo seguente non venivano più formati a richiesta delle parti, ma istruiti d'ufficio e conservati dagli stessi notai. Appositi tariffari regolamentavano tanto il costo dei documenti che andavano a comporre il fascicolo processuale, quanto quello per l'eventuale estrazione di copie[163]. Questa nuova soluzione

[159] «Item disponimus et ordinamus quod acta iudicialia scribantur per notarios coram iudice et non domi, tamen extensio ipsorum actorum poterit domi fieri per dictos notarios» (ivi, «Liber primus de civilibus», c. 25rv, cap. 96).

[160] «Item declaramus et volumus quod notarii teneantur protocolla, matrices et originalia instrumentorum et actorum et aliorum quorumcumque actorum publicorum penes se servare: nec illa partibus dare vel aliis preterquam iudici, cui originalia actorum exibeantur instrumentorum vero non nisi dubitaretur de extenso» (ivi).

[161] Ivi.

[162] Si veda *supra* la nota 6.

[163] Nello statuto clesiano ([*Statuta civitatis Tridenti*], Tridenti, Mapheo Fracaçino chalcographo solertissimo curante, 1528, «Liber primus», «De civilibus», cc. 51r-53r, cap. 148) la «taxatio mercedum notariorum», per la documentazione giudiziale, si preoccupa solo di definire i costi

sembra rispondere ad esigenze pratiche e gestionali, ovvero alle necessità degli organi giudicanti e delle parti stesse di poter avere a disposizione in ogni momento la documentazione necessaria alla gestione dei contenziosi. Nel corso dei procedimenti i fascicoli passavano ripetutamente dalle mani dei notai a quelle dei giudici, a quelle ancora dei procuratori e avvocati delle parti e solo alla fine del contenzioso ritornavano definitivamente in possesso dei notai[164]. Inoltre, per le cause transitate in appello al tribunale del vescovo, si rivelava necessario trasmettere il fascicolo al giudizio di grado superiore, e ciò poteva avvenire con la trasmissione dell'originale o della copia, in entrambi i casi a spese delle parti, come dimostrano i tariffari notarili in uso[165]. Solo al termine del procedimento di appello il fascicolo

per i documenti di sentenza, mentre per la produzione degli atti originali delle cause sostenute di fronte al podestà e per le copie delle medesime il tariffario è genericamente stabilito al cap. 149 (ivi, c. 53r; l'esemplare dello statuto clesiano conservato presso la Biblioteca del Senato della Repubblica «Giovanni Spadolini», con la collocazione *Statuti* 888, è disponibile *on line* all'indirizzo http://notes9.senato.it/W3/Biblioteca/catalogoDegliStatutiMedievali.nsf/, località *Trento*, I.6, I). Molto più dettagliato il tariffario predisposto nel 1595 (ASCTn, ACT1-1, «La tassa nuova delle mercedi delli notarii della città et distretto di Trento») e ancor più definito il tariffario approvato dal vescovo nel 1731 (BCTn, *Fondo manoscritti*, BCT1-2302, 1731 luglio 3), ove un'intera sezione è dedicata alle «mercedi delli signori notari in materia giudiziale».

[164] Con il tariffario del 1595 (ASCTn, ACT1-1, c. 18v) si cercò di por fine al prestito dei fascicoli, tanto alle parti che ai giudici, prevedendo solo la possibilità di eseguire copie dei fascicoli o di parte di essi: «et che per l'avvenire sia proibito a qual si voglia notaro accomodare alcun originale processo ad alcuna delle parti o a loro procuratori, avvocati et qual si voglia altra persona privata et neanche alli giudici, a instantia delle parti, osservato sempre l'officio et autorità de essi giudici a qualli se debbeno presentar senza spesa veruna delle parti, sotto pena etc. (...) Ma vogliamo che se dalle parti o alcuna di quelle sarà ricercato dare copia delli atti o processo in tutto o in parte, alcuno notaro quella ricercata dar debbia fra il termine statuito et secondo le faccie ordinate di sopra nel numero delle linee et lettere per la mercede come di sopra».

[165] La copia delle scritture prodotte in giudizio venne regolamentata dapprima dallo statuto udalriciano del 1491 (ASCTn, *Comune di Trento*, *Antico regime*, *Sezione antica*, ACT1-2630, «Statuta episcopi Udalrici Frundsberg a comunitate Tridenti non recepta», «Liber primus de civilibus», c. XXVIIr, cap. 98), peraltro mai entrato in vigore, ma ripreso alla lettera nello statuto clesiano ([*Statuta civitatis Tridenti*] cit., «Liber primus», «De civilibus», c. 53r, cap. 149), ove si stabiliva la quota spettante al notaio per l'operazione di copiatura: «pro originali in actis et causis actitatis coram potestate, pro unoquoque medio folio, charentanos quatuor». In occasione della riforma delle mercedi spettanti ai notai approvata nel 1595, contestualmente ai capitoli d'istituzione dell'Archivio notarile della città di Trento, si ribadì il medesimo principio, finché nel tariffario del 1731, nella sezione «in appellazione», vennero disciplinate anche le modalità di trasmissione degli atti processuali: «Occorrendo presentare li processi originali in grado di appellazione avanti l'eccellentissimo Consilio o sua cancelleria o pure avanti qual si voglia altro giudice, in modo che il notaro ordinario della causa non avesse più a proseguire in quella, doverassi al medemo l'intiera imprestanza di tutto il processo in ragione come sopra de carantani uno e mezo per foglio».

ritornava al notaio che aveva rogato gli atti nel giudizio di grado inferiore, usualmente assieme alla documentazione prodotta nel corso dell'appello stesso. In questo caso il fascicolo era trasmesso dapprima al tribunale di prima istanza, il quale in un secondo tempo si preoccupava di consegnarlo all'attuario che aveva seguito la causa di primo grado.

Il complesso sistema di gestione delle scritture processuali, che di fatto moltiplicava in modo considerevole i luoghi di conservazione delle medesime, poteva reggersi soltanto con la mappatura costante e aggiornata dei siti archivistici notarili. Infatti, se le norme davano per scontato che la conservazione delle scritture giudiziarie dovesse rimanere affidata ai notai, non chiarivano invece quale fosse il soggetto istituzionale deputato alla loro regolamentazione, alla loro repertoriazione e quindi al loro eventuale riutilizzo da parte dei tribunali. Per rimanere al solo ambito cittadino e guardando in prima battuta agli statuti approvati dal vescovo Bernardo Cles nel 1527, possiamo constatare che le norme si limitavano a prescrivere al rettore e ai consiglieri dell'Almo collegio di «eligere in principio anni sex notarios idoneos ad scribendum acta in palatio ad officium domini potestatis, quae acta scribi debeant ad banchum et in libris compaginatis et ordinatis»[166]. Ritroviamo del resto disposizioni analoghe degli stessi anni nei privilegi indirizzati a capitani e vicari delle giurisdizioni periferiche. La norma era comunque orientativa, perché attribuiva la regolamentazione delle scritture giudiziarie alla responsabilità del Collegio notarile della città ed è in questa direzione che troviamo una risposta convincente al quesito di cui sopra.

Nel 1545 il Collegio notarile emise un regolamento ad uso dei notai roganti in giudizio, con il quale, se da una lato forniva informazioni sulle tecniche da utilizzare nei modi di produzione delle scritture in giudizio, tanto dei registri quanto dei fascicoli, dall'altro indicava chiaramente il ruolo di regia che il Collegio stesso doveva ricoprire nel coordinamento e repertoriazione delle scritture giudiziali[167]. Così, ai sei notai incaricati di

[166] [*Statuta civitatis Tridenti*] cit., «Liber primus», «De civilibus», c. 13v, cap. 33.

[167] ASCTn, *Archivio dell'Almo collegio dei dottori e dei notai*, *Registri dei verbali*, registro degli anni 1459-1546, cc. 160r-161v: «Magnificus dominus vicerector cum suis consiliariis tenentur elligere in principio anni sex notarios idoneos ad scribendum etc. Et cognoscentes per experientiam expedire ut de modo aliquo provideatur per quem descriptum et processus facile haberi possit et qualibet persona comodius serviri possit ad omnium communem utilitatem et honorem ipsius collegii communi omnium voce et conscensu ac concordio infrascriptam provisionem et ordinationem decreverunt et fecerunt (...). Primo quod dicti sex notarii ex dispositione dicti statuti elligendi secundum ordinem tabule et matricule dicti Almi collegii elligantur,

scrivere in giudizio, si ordinava di produrre un «sommarium et memoriale» da presentare al rettore e al massaro al termine del loro mandato annuale, nel quale si dovevano descrivere tutti i processi e gli atti rogati[168]. Tale 'sommario' doveva essere compilato nel rispetto di forme normalizzate, delle quali si forniva un esempio, in modo da rendere agevole il compito di rettori e notai nell'individuazione dei fascicoli processuali eventualmente ricercati. Il regolamento forniva in sostanza le indicazioni necessarie per la formazione di uno dei tanti strumenti repertoriali che allo stato odierno hanno perso larga parte della loro originaria funzionalità, ma che in Antico regime consentivano di tenere sotto controllo intrecci documentari complessi, come quelli rappresentati dagli archivi di cui si è qui discusso.

5. *Conclusioni*

A Trento il processo di transizione verso sistemi cancellereschi compiuti dovette attendere il tardo Quattrocento, quando la stabilizzazione del potere vescovile raggiunse un sofferto, ma stabile equilibrio. A favorirlo aveva certamente contribuito l'ascesa al trono imperiale di Massimiliano, che, nel ridimensionare l'onnipresente conflittualità degli Asburgo, in quanto conti di Tirolo, con l'episcopato, ricollocava quest'ultimo ormai nell'orbita delle relazioni imperiali. Non a caso la sofferta vicenda statutaria si chiudeva con l'episcopato di Bernardo Cles ai primi del XVI secolo, età nella quale anche l'attività dei notai nell'ambito delle loro funzioni pubbliche poteva subire ridimensionamenti e una maggiore disciplina. La corporazione dei notai e il Collegio stesso, schierati a difesa dei propri interessi di categoria, poteva ora solo difendere e conservare alcune posi-

ita tamen quod loco excusantium vel scribere recusantium, alii sequentes servato ordine ipsius tabule deputentur. Et in ipso palatio scribere teneantur et debeant omnes terminos et acta tamen ordinaria quam extraordinaria in libris bene compaginatis ad hoc deputatis in quo etc. In principiis notare debeant omnes personas per alphabetum, actorem scilicet et petentem, ut de facili quecumque acta in voto folio scripta sint reperiri possint. Et omnes scripturas, mandata et instrumenta in eorum manibus producenda in processibus separatis ligandis reponant, cum productione in principio cuiuslibet scripture et iurium producendorum».

[168] Ivi: «In quo predicti sex ellecti in fine anni in quo scripserint, teneantur et debeant facere summarium et memoriale omnium processuum et actorum per eos durante ipso anno scribendorum. In hac forma: "Ego N. notarius ellectus ad scribendum in anno proximo decurso fui rogatus et scripsi processus hos, videlicet unum agitatum inter N. actorem et N. rheum, qui processus fuit incoatus die tali et finitus per me die tali" et sic de singulis processibus et actis fiat et tale summarium et memoriale in dicto principio anni presentare rectori sive massario registri si fiet sub pena infrascripta».

zioni all'interno di un sistema che stava evolvendo verso forme statuali. La conservazione delle scritture in giudizio presso i propri archivi, come del resto di tutte le restanti produzioni notarili, nonostante le continue pressioni esercitate dall'Archivio notarile della città[169], che voleva concentrate presso di sé quelle scritture, rimase probabilmente uno degli ambiti in cui i notai riuscirono ancora a strappare qualche porzione di controllo sulla propria produzione documentaria nei confronti dei poteri pubblici emergenti. Come è stato più volte sottolineato anche in tempi recenti[170], erano adesso i notai ad aver bisogno dei poteri pubblici e non viceversa, e una resistenza come quella sopra accennata andava in direzione contraria alla tendenza che li voleva relegati a semplici funzionari di soggetti di natura pubblica.

[169] L'Archivio notarile della città di Trento, come noto, fu istituito solo nel 1595 e conobbe fortune alterne, nei primi anni del XVII secolo, agli inizi del seguente e negli ultimi due decenni dello stesso (Cagol - Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili?* cit., pp. 695-698). Presumibilmente questo non fu il primo ed unico tentativo volto ad istituire un archivio notarile in città, visto che già nel 1454 il Comune di Trento aveva acquistato una casa nei pressi del complesso edificiale di Piazza duomo, destinandola ad uso di camera dei pegni e ad ospitare al contempo il «Consilium secretum et unum registrum omnium instrumentorum factorum et fiendorum in dicta civitate et diocesi Tridentina» (ASCTn, *Comune di Trento*, *Antico regime*, *Sezione antica*, ACT1-3547, «Liber electionis officialium magnificae comunitatis Tridenti», c. 95v), luogo in cui i consoli avrebbero continuato a riunirsi fino ai primi decenni del XVI secolo. L'iniziativa è poco conosciuta e meriterebbe di essere adeguatamente indagata, poiché è probabile che ad essa si raccordino anche quegli «Statuta super registro» fatti elaborare dal vescovo di Trento Bernardo Cles nei primi anni del suo episcopato (se ne veda un'edizione in *Gli statuti dei sindici* cit., pp. 173-180). Il progetto del Cles potrebbe apparire, in questo senso, piuttosto che un tentativo subito abortito di istituire un archivio notarile, come un'ultima proposta volta a mantenere in vita un ufficio ormai caduto in desuetudine.

[170] A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme*, *organizzazione*, *personale*, in *Le scritture del comune* cit, pp. 170-185, in particolare pp. 175-177.

Maria Teresa Lo Preiato

La cultura giuridica dei pratici del diritto. La biblioteca di una famiglia di giuristi trentini del XVI secolo[*]

1. *Produzione documentaria notarile e archivi*

Il materiale documentario costituente il cosiddetto «Archivio pretorio»[1] è attualmente conservato in parte presso l'Archivio di Stato e in parte presso l'Archivio storico del Comune di Trento[2]. La suddivisione di tale complesso documentario in diversi istituti archivistici è frutto di intricate vicende conservative. Gli strumenti di corredo esistenti, che riflettono l'attuale ordinamento, sono ancora individuabili in elenchi di consistenza che informano più sul numero delle unità archivistiche che sulla qualità dei fondi e delle tipologie seriali della documentazione[3]. Questa si presenta sotto forma di aggregazioni miscellanee che raccolgono unità documentarie prodotte dai notai nel corso dell'attività privata (atti di compravendita, di liberalità, costituzioni di affitto, divisioni ereditarie, costituzioni dotali,

* Il presente contributo s'inquadra nell'ambito del progetto *Il notariato e gli antichi archivi giudiziari. Riordino, inventariazione e valorizzazione dell'Archivio pretorio di Trento*, coordinato dal prof. Diego Quaglioni e finanziato dalla Fondazione Bruno Kessler-Istituto storico italo-germanico in Trento e dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

[1] Sulla denominazione «Archivio pretorio» v. F. Cagol - B. Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili? Primi risultati di un'indagine archivistica sulla documentazione giudiziaria della città di Trento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXVIII (2002), pp. 687-738.

[2] Il fondo è costituito complessivamente da 434 buste, 99 conservate presso l'Archivio di Stato di Trento (*Ufficio pretorio*) e 335 conservate presso l'Archivio storico comunale di Trento (*Fondo pretorio*), per circa 10.000 unità complessive.

[3] Mi permetto di rinviare al mio contributo *Produzione documentaria notarile: cultura giuridica e prassi processuale. Gli archivi notarili della città di Trento (secoli XVI-XVIII)*, presentato in occasione del seminario di studio *I tribunali giudiziari attraverso le loro carte: l'Archivio pretorio di Trento (secoli XVI-XVIII)*, tenuto il 19 dicembre 2005 presso l'Istituto trentino di cultura-Istituto storico italo-germanico, ora Fondazione Bruno Kessler.

inventari di beni) e nell'esercizio delle loro funzioni in seno alle cancellerie dei tribunali cittadini[4]. Si tratta principalmente di processi in materia civile e di pochi altri d'ambito penale, di registri di verbalizzazione di cause, di registri di corrispondenza tra magistrature, di protocolli notarili ed atti insinuati all'Archivio notarile cittadino; questa eterogenea produzione documentaria notarile è databile tra la seconda metà del Cinquecento e i primi anni dell'Ottocento[5].

Nei tribunali della città di Trento la verbalizzazione delle udienze era affidata a notai iscritti all'Almo collegio dei dottori, giurisperiti e notai della città[6], i quali conservavano nei rispettivi archivi tanto i registri delle verbalizzazioni processuali, quanto i fascicoli stessi[7]. Le magistrature giudicanti cittadine erano infatti sprovviste di un proprio archivio, a differenza di quanto avveniva nel caso del Consiglio aulico vescovile, che conservava gli «Acta Castri Boniconsilii», registri di verbalizzazione degli attuari di cancelleria e fascicoli di cause[8]. Per quanto concerne la documentazione prodotta nell'ambito dei tribunali cittadini, i notai divenivano dunque i custodi dei diritti accertati nelle cause e a loro bisognava rivolgersi per prendere visione dei fascicoli processuali.

Produzione documentaria notarile e procedura giudiziaria erano due aspetti unitari dell'*iter* formativo del giudizio. Quest'asserzione emerge non solo dallo studio della documentazione giunta fino a noi, ma può applicarsi financo all'intervento di sistemazione del processo civile condotto a metà Duecento dal notaio bolognese Rolandino Passeggeri. Nella terza sezione della sua *Summa totius artis notariae* la materia processuale è ampiamente trattata, attribuendo agli stessi notai un ruolo più marcato nella forma-

[4] Ivi.

[5] Rinvio alla mia relazione presentata al seminario di studio *Antichi archivi giudiziari trentini: catalogazione e ricerca* tenuto il 15 giugno 2006 presso l'Istituto trentino di cultura-Istituto storico italo-germanico, ora Fondazione Bruno Kessler.

[6] Sull'organizzazione politico-giuridica della città di Trento v. M. T. Lo Preiato, *La costituzione politica della città. Trento e la sua autonomia*, Roma, Viella, 2009.

[7] Lo storico del diritto Francesco Menestrina ha affermato che «la vecchia procedura trentina aveva il sistema del fascicolo d'atti unico, come il diritto comune, il diritto pontificio, ecc. Gli atti venivano raccolti e cuciti assieme dal notaio, nella custodia del quale rimanevano anche dopo finita la lite» (F. Menestrina, *Scritti giuridici vari*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 176, nota 121).

[8] Nell'ampia bibliografia inerente al ruolo del notaio quale estensore della documentazione prodotta da magistrature e uffici sin dall'Età medievale, v. i riferimenti presenti in P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980 e G. G. Fissore, *Il notaio ufficiale pubblico dei comuni italiani*, ne *Il notariato italiano nel periodo comunale*, a cura di P. Racine, Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, 1999, pp. 47-56.

zione del fascicolo processuale, mentre i formulari precedenti rimettevano gli atti della pratica processuale alla competenza di giurisperiti e avvocati[9].

Il notaio, è bene ricordarlo, non era un semplice 'funzionario' al servizio di magistrature o di quanti si rivolgevano a lui per la scrittura di atti d'ambito privato, ma era innanzitutto l'estensore dell'*instrumentum*, investito della *fides publica*[10]. Era un pubblico ufficiale che attraverso la sua «scienza» riproduceva nelle forme giuridiche la volontà dei privati, attestandone l'autenticità[11]. E proprio nella complessa attività di produzione e conservazione degli atti giuridici, nonché nel fatto che il notaio stesso era il custode delle confidenze dei privati e il loro consigliere[12], si può cogliere la straordinaria ricchezza e importanza delle fonti notarili.

La mia prospettiva di ricerca, peraltro, non focalizzerà l'attenzione sul notaio quale intermediario tra soggetto e diritto, ma guarderà con interesse alle prassi scrittorie e procedurali in giudizio per indagare il rapporto tra notaio e diritto, fissando in particolare lo sguardo sulla cultura dei pratici del diritto. Fascicoli processuali, verbalizzazioni di udienze, registri di corrispondenza tra magistrature, sentenze, memorie di parte, inventari di biblioteche giuridiche sono solo alcune delle testimonianze della produzione documentaria del notaio quale pubblico ufficiale. Si tratta di fonti per mezzo delle quali risulta possibile indagare, dalla prospettiva della quotidiana attività d'ufficio, la cultura giuridica dei pratici del diritto e delle sue poliedriche declinazioni sulla giurisprudenza, ma esse sono anche testimonianza delle pratiche di comunicazione politico-giuridica, dell'assetto istituzionale del territorio, dell'equilibrio di poteri tra governanti e governati.

Tra i molti documenti d'archivio da me consultati e studiati mi limiterò, in questa sede, a presentarne uno di particolare interesse: l'inventario di una biblioteca giuridica appartenuta al giurisperito trentino cinquecentesco Francesco Scutelli *iuris utriusque doctor*, inventario redatto *post mortem* dal fratello ed erede, il notaio Marco Antonio, e registrato nel protocollo

[9] Rolandino, *Summa totius artis notarie*, Venetiis, apud Iuntas, 1546 (rist. anast. Bologna, Forni, 1977), IX, «De iudiciis». Nella vasta bibliografia su Rolandino v. almeno *Rolandino e l'*ars notaria *da Bologna all'Europa*, atti del convegno di studi (Bologna, 9-10 ottobre 2000), a cura di G. Tamba, Milano, Giuffrè, 2002.

[10] In generale, v. G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1970 e Id., *Notaio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 559-564.

[11] Sulla trasformazione dell'*ars* notarile in *scientia* notarile v. J. Hilaire, *La scienza dei notai. La lunga storia del notariato in Francia*, Milano, Giuffrè, 2003.

[12] Ivi.

del notaio Girolamo Gallo il 7 ottobre 1556[13]. L'inventario riflette, nei criteri di organizzazione della biblioteca, nella suddivisione e nell'ordine dei generi letterari e degli autori, nonché nelle scelte che avevano presieduto all'acquisizione dei libri presenti nell'elenco, gli orientamenti della cultura giuridica e il sistema del diritto comunemente condivisi nel pieno Cinquecento, lasciando così intuire gli interessi di un pratico del diritto indotto a maneggiare quotidianamente i propri libri per svolgere la professione legale.

2. *Cultura giuridica e strumenti di lavoro di un pratico del diritto: la biblioteca di Francesco Scutelli*

Già nel corso dell'Età moderna l'arte giuridica dei pratici del diritto poteva fondarsi su un'enorme mole di testi: *corpora iuris*, *auctoritates*, *loca* legali e opinioni che un sol uomo non avrebbe potuto dominare nell'arco della propria vita. Per una cultura governata dall'arte del dialogo ciò costituiva la norma, dal momento che avvocati e magistrati si servivano della giurisprudenza come forma di sapere dialettico, in cui la certezza si raggiungeva attraverso la raccolta e il confronto delle opinioni. I libri di diritto erano lo strumento di lavoro per risolvere questioni legali, secondo il sistema di diritto comune, attraverso il ragionamento giuridico[14]. La sapienza del giurista era gelosamente custodita tra gli scaffali delle biblioteche private; era spesso necessaria un'intera vita per acquistare e raccogliere quel bagaglio di tradizione storica che ogni giurisperito metteva in bella mostra nel proprio studio e rappresentava il vanto e la sicurezza della propria abilità. Molto spesso queste biblioteche si formavano e si consolidavano nei secoli col susseguirsi di generazioni dedite al mestiere forense e notarile. Era quindi prezioso il lascito col quale un padre offriva al proprio figlio la ricchezza del sapere contenuto in *compendia* e digesti che spesso avevano anche accompagnato l'attività professionale e intellettuale dei propri antenati.

[13] Archivio storico del Comune di Trento, d'ora in poi ASCTn, *Fondo pretorio*, 2157, cc. 153-165. Si tratta di un protocollo del notaio Girolamo Gallo, che esercitò la professione tra il 1526 e il 1566. La trascrizione integrale dell'inventario della biblioteca sarà oggetto di prossima pubblicazione.

[14] A. M. Hespanha, *Cultura giuridica*, *libri dei giuristi e tecniche tipografiche*, in *Le radici storiche dell'Europa. L'Età moderna*, a cura di M. A. Visceglia, Roma, Viella, 2007, pp. 39-68.

Anche la biblioteca del giurista trentino Francesco Scutelli, attivo intorno alla metà del Cinquecento, era costituita almeno in parte dalla preziosa eredità lasciatagli dal padre, il notaio e giurisperito Giovanni Andrea[15]. Nella descrizione di quanto lasciato da Francesco al fratello Marco Antonio, redatta come detto dal notaio Girolamo Gallo nel 1556, sono annoverati tra i beni di maggior valore le numerose case in città e in campagna e i volumi e manoscritti della biblioteca giuridica. Il lungo inventario è suddiviso in *Libri iuris civilis et canonici* e *Libri humanitatis*; i libri erano collocati negli armadi che arredavano lo studio situato presso l'abitazione cittadina, detta «La Paradisa», ubicata «in vicinia urnarum», l'odierna via delle Orne. Questo nucleo librario avrebbe continuato a vivere nella tradizione della famiglia Scutelli sino ai primi decenni del Settecento: la stessa biblioteca fu infatti oggetto di ulteriori lasciti in favore del figlio di Marco Antonio, Francesco Maria[16], del nipote Marco Antonio, del figlio di questi Carlo Antonio e del dottore Marco Antonio Cesare, col quale si conclusero sei generazioni di notai e giurisperiti[17].

In una società di ordini, in assenza di una rete di biblioteche pubbliche[18], i componenti di ogni corpo sociale tendevano ad acquisire i propri libri e dotarsi di specifici luoghi di lettura; signori laici, ecclesiastici, giuristi e medici erano così i clienti privilegiati di librai e tipografi[19]. I *libri legales*

[15] Giovanni Andrea Scutelli venne immatricolato nel Collegio notarile della città di Trento il 20 novembre 1504 (ASCTn, *Archivio dell'Almo collegio dei dottori e notai della città di Trento*, *Libri degli atti di immatricolazione*, 4272, «Libro degli atti e dei conti dall'anno 1459 all'anno 1546», c. 37rv). Per un elenco dei notai operanti in Trento v. R. Stenico, *Notai che operarono nel Trentino dall'anno 845*, *ricavati soprattutto dal* Notariale Tridentinum *del padre Giangrisostomo Tovazzi. Ms 48 della Fondazione Biblioteca San Bernardino di Trento*, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000; v. anche l'elenco in M. V. Ceraolo, *Il Collegio notarile di Trento nella seconda metà del Quattrocento*, tesi di laurea, relatore prof. Gian Maria Varanini, Università degli studi di Trento, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 2001-2002.

[16] Francesco Maria Scutelli venne iscritto nella matricola dei notai della città di Trento nel 1588, nel registro in cui è annotata la sua morte al 1618 (Biblioteca comunale di Trento, d'ora in poi BCTn, BCT1-1975, «Matricola dell'Almo collegio dei dottori e notai della città di Trento», recante memoria completa di tutti gli iscritti al Collegio dal 1530 al 1803).

[17] BCTn, BCT1-1975, «Matricola dell'Almo collegio dei dottori e notai della città di Trento», alle date 1610 e 1654.

[18] P. Traniello, *La biblioteca pubblica. Storia di un istituto nell'Europa contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 19-28.

[19] Sul commercio librario in età rinascimentale v. A. Nuovo, *Il commercio librario nell'Italia del Rinascimento*, Milano, Angeli, 2003^2; Ead., *I Giolito e l'editoria giuridica del XVI secolo*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal Medioevo all'Età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, a cura di M. Ascheri - G. Colli, con la collaborazione di P. Maffei, 3 voll., Roma, Roma nel Rinascimento, 2006, III, pp. 1019-1052. Più in generale, v. i riferimenti

erano del resto considerati tra i testi più preziosi, tanto più per un giurista che nella quotidianità del proprio lavoro doveva necessariamente sfogliarli e consultarli[20], e il loro valore economico era tanto elevato che essi venivano di solito inventariati assieme a beni immobili, diritti di proprietà e possesso, come nel caso dell'atto di ultima volontà del giurista Francesco Scutelli.

Se non tutti i giuristi possedevano i formulari duecenteschi composti dai maestri della scuola bolognese di notariato, quali la *Ars notariae* di Ranieri da Perugia, l'*Ars notariae* di Salatiele o la *Summa totius artis notariae* di Rolandino Passeggeri[21], Francesco Scutelli poteva almeno vantare tra i pezzi della propria biblioteca, oltre ai testi della scienza giuridica medievale e alle raccolte di giurisprudenza consulente, anche i quattro volumi dello *Speculum iudiciale*, il trattato del giurista *in utroque iure* Guglielmo Durante col quale si era data sistemazione alla materia processuale a beneficio dei pratici del diritto[22]. Più in generale, la biblioteca della famiglia Scutelli rifletteva la complessa tradizione culturale del diritto comune. Gli Scutelli avevano avuto infatti la fortuna di ereditare da Giovanni Andrea insieme all'arte anche gli strumenti di lavoro: una biblioteca che si era consolidata nel tempo e che poteva vantare, stando all'inventario del 1556, oltre due-

contenuti in *Le biblioteche nel mondo antico e medievale*, a cura di G. Cavallo, Roma-Bari, Laterza, 1989 e A. Petrucci, *Le biblioteche antiche*, in *Letteratura italiana*, direzione di A. Asor Rosa, II: *Produzione e consumo*, Torino, Einaudi, 1983, pp. 527-554.

[20] A. Mattone, *Biblioteche ed editoria universitaria nell'Italia medievale*, in «Studi storici», 46 (2005), n. 4, pp. 877-922; Id., *Manuale giuridico e insegnamento del diritto nelle Università italiane del XVI secolo*, in «Diritto e storia», 6 (2007), pp. 1-83.

[21] Sulla scuola bolognese di notariato v., tra l'altro, G. Orlandelli, *Appunti sulla scuola bolognese di notariato nel XIII secolo per una edizione della* 'Ars Notariae' *di Salatiele*, in «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», n.s., II (1961), pp. 1-54 e le indicazioni bibliografiche in G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, Clueb, 1998, pp. 361-363, nonché i riferimenti presenti in A. Errera, *Forme letterarie e metodologie didattiche nella scuola bolognese dei glossatori civilisti: tra evoluzione e innovazione*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 33-106 e il recente *Medioevo notarile. Martino da Fano e il* Formularium super contractibus et libellis, atti del convegno di studi (Imperia-Taggia, 30 settembre-1° ottobre 2005), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2007. Sul successo del modello rolandiniano e la sua influenza sulla letteratura successiva v. *Rolandino e l'*ars notaria cit., nonché i riferimenti presenti in L. Sinisi, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'Età moderna. L'esperienza genovese*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 6-86.

[22] Su Guglielmo Durante (1230 circa-1296) e sullo *Speculum*, vera e propria guida della scienza giusprocessualistica medievale volta ai pratici del diritto, nella quale parti teoriche ed esempi pratici si alternavano per orientare nella stesura di *libelli* e *positiones* ed anche di quegli importanti mezzi probatori che trovavano concreta e formale stesura in forma scritta negli *instrumenta* notarili, v. J. Gaudemet, *Durand Guillaume*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 42, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1993, pp. 82-87.

cento opere a stampa e manoscritte, un patrimonio librario cospicuo la cui valenza culturale, per quantità e qualità dei testi, sembra in sintonia con le consuetudini culturali degli ambienti giuridici di quell'epoca[23].

Prima di esaminare nel dettaglio l'elenco dei numerosi testi giuridici di Francesco Scutelli, pare opportuno svolgere qualche considerazione sui *libri humanitatis* descritti nell'inventario, evidente testimonianza delle sue inclinazioni letterarie e speculative[24]. A questo proposito, è comunque possibile che l'inventario della biblioteca redatto *post mortem* non contenga l'elenco di tutte le opere possedute dal giurista ed è verosimile, invece, che altri testi fossero conservati in un luogo diverso dallo studio professionale[25]. In un simile caso l'inventario di una biblioteca privata dev'essere quindi considerato solo come uno degli indicatori degli interessi del proprietario, un riflesso dal quale ricavare una visione necessariamente parziale sui suoi orizzonti culturali. Tra i *libri humanitatis*, annoverati in coda ai testi giuridici, si trovano così antologie di autori classici quali Cicerone, Terenzio, Quintiliano, Sallustio e il *Dictionarium latinum* di Ambrogio Calepino, mentre non sono presenti testi letterari in poesia o in prosa[26]. Pare inoltre

[23] Sulla cultura giuridica cinquecentesca nella città di Trento, attraverso lo studio di un *consilium* legale, v. M. T. Lo Preiato, *La* civitas Tridenti *nel Cinquecento*, in «Studi trentini di scienze storiche», LXXXII (2003), sezione I, pp. 795-815. Più in generale, sulla produzione editoriale e la circolazione del libro giuridico si vedano i riferimenti contenuti in L. Bellingeri, *Editoria e mercato. La produzione giuridica*, in *Il libro italiano del Cinquecento. Produzione e commercio*, catalogo della mostra (Roma, 20 ottobre-16 dicembre 1989), Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1989, pp. 155-174 e R. Savelli, *Giuristi francesi, biblioteche italiane. Prime note sul problema della circolazione della letteratura giuridica in Età moderna*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche* cit., III, pp. 1239-1270, contenente anche riferimenti alle biblioteche di pratici del diritto; per alcuni casi relativi a un altro specifico contesto geografico v. A. M. Oliva, *Lo studio e la biblioteca di Bartolomeo Gerp giurista e bibliofilo a Cagliari alla fine del Quattrocento*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche* cit., III, pp. 1053-1074; E. Cadoni - R. Turtas, *Umanisti sassaresi del '500. Le «biblioteche» di Giovanni Francesco Fara e Alessio Fontana*, Sassari, Gallizzi, 1988; M. Firpo, *Umanisti sassaresi del Cinquecento*, in «Quaderni di Sandalion», 6 (1990), pp. 27-32.

[24] ASCTn, *Fondo pretorio*, 2157, c. 162v.

[25] In questo senso v. M. A. Conte, *La biblioteca di Girolamo Battista Bianchini (1613-1699): fra i cisterciensi di S. Ambrogio e il Collegio dei notai di Milano*, in «Archivio storico lombardo», CXVIII (1992), pp. 421-452.

[26] Sul più generale panorama delle biblioteche private in ambito trentino v. L. Borrelli, *Fondi bibliotecari privati. Proposta per una procedura di studio*, in «Civis», 4 (1980), pp. 235-246; S. Groff, *Appunti su libri e biblioteche nell'Umanesimo trentino*, in *Rinascimento e passione per l'antico. Andrea Riccio e il suo tempo*, a cura di A. Bacchi - L. Giacomelli., Trento, Provincia autonoma di Trento, 2008, pp. 215-223; M. Bellabarba, *Mercanti di libri, librerie, biblioteche e lettori a Trento fra Quattro e Cinquecento: prime note*, in *Incunaboli e cinquecentine del Fondo trentino della Biblioteca comunale di Trento*, catalogo a cura di E. Ravelli - M. Hausbergher, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000, pp. IX-XXIX. Sugli inventari delle biblioteche tardo-cinquecentesche di due ecclesiastici e del patrizio trentino Innocenzo a Prato v. inoltre V. Zanolini, *Spigolature*

interessante notare la presenza tra i libri di Francesco del *Moriae Encomium*, la più famosa satira di Erasmo da Rotterdam, nota anche come *L'elogio della follia*, sebbene la sua collocazione accanto a testi classici non possa essere considerata un fatto insolito nell'ambito delle biblioteche di umanisti. Occorre semmai rilevare la presenza dell'opera di Erasmo, già messa all'indice per le idee eterodosse che conteneva, in un inventario redatto nel 1556, nel bel mezzo dei lavori del Concilio di Trento che ne avrebbe riconfermato la proibizione, e relativo alla biblioteca di un autorevole giurista attivo proprio in quella città, il quale evidentemente non aveva recepito «il disciplinamento (...) volto a controllare credenze e comportamenti, a reprimere dissensi (...) a promuovere devozione e conformismo»[27]. E ciò forse in quanto Francesco Scutelli apparteneva a una generazione nata a inizio Cinquecento e vissuta in un'epoca di maggiore libertà intellettuale: una generazione che poteva ancora considerare divieti di tale natura come contingenti e transitori e manifestare una certa difficoltà ad uniformarvisi, mantenendo in proposito un atteggiamento distaccato, a differenza delle generazioni successive, che avrebbero, per così dire, interiorizzato le disposizioni conciliari al punto da avvertire come un peccato l'eventuale trasgressione[28].

Scorrendo l'inventario, tra le prime opere registrate figura il *Corpus iuris canonici*: i cinque libri delle *Decretales* di Gregorio IX («Decretales domini papae Gregorii IX») con la «Tabula Ludovici Bolognini» e la *Gemma sive Margarita Decretalium* («Margarita Decretalium»), i cinque libri del *Liber sextus* di Bonifacio VIII, le *Constitutiones* di Clemente V («Clementis quinti Constitutiones»), le «Extravagantes» e, naturalmente, il *Decretum* di Graziano, con la «Margarita Decreti seu Tabula Martiniana». Compaiono inoltre le *Constitutiones* di Eugenio IV, la «Bulla» di Giulio II e la *Lectura in Decretales Innocentii IV* («Innocentius quartus super decretalibus»). Seguono numerose opere dei maggiori canonisti del XIV secolo, tra le quali la *Novella sive commentarius in Decretales epistolas Gregorii IX* di Giovanni d'Andrea

e Id., *La biblioteca di un sacerdote trentino del Cinquecento*, in «Studi trentini di scienze storiche», III (1922), pp. 4-11 e 201-228; L. Oberziner, *La libreria di un patrizio trentino del secolo XVI*, in *Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis*, Trieste, Caprin, 1909, pp. 371-412.

[27] M. Firpo, *Vittore Soranzo vescovo ed eretico. Riforma della Chiesa ed Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 511-515.

[28] S. Seidel Menchi, *Erasmo in Italia. 1520-1580*, Torino, Bollati Boringhieri, 1987, pp. 73-75. Da notare come proprio all'atto di presa in consegna dei volumi di Francesco Scutelli, il fratello notaio Marco Antonio abbia espressamente dichiarato di non aver ricevuto il *Moriae Encomium* (c. 165v).

(«Novella Iohannis Andreae»), opere di Pietro d'Ancarano (*Super quinque libris Decretalium*, *Super sexto Decretalium*, *Repetitio capituli «Canonum statuta De constitutionibus»*), i densi commentari alle *Decretali* di Antonio da Budrio, la «Lectura in quinque Decretalium» dell'Ostiense, un altro commento «Super quinto Decretalium» di Giovanni d'Anagni, la *Lectura super Decretalibus* di Filippo Decio, la *Lectura super Clementinis* del cardinale Francesco Zabarella e la *Summa super rubricis Decretalium* di Goffredo da Trani[29]. Ogni titolo è accompagnato da indicazioni sul formato (in quarto, in ottavo, *in folio*), sulla coperta (in legno o cartone) e sull'eventuale presenza di un repertorio. Frammisti ai 35 testi di diritto canonico si trovano elencati anche il *Super feudis* di Iacopo Alvarotti e il *Tractatus de maleficiis* di Alberto da Gandino, la più popolare e diffusa trattazione di diritto e procedura penale tra Due e Trecento, il cui autore nell'inventario è peraltro individuato in Bonifacio Vitalini, secondo quanto appariva nelle antiche edizioni[30].

Seguono i *Libri iuris civilis*[31], a cominciare dal «Textus iuris civilis libri seu volumina quinque, videlicet unus super Codice, alius super Digesto veteri, alius super Infortiato, alius super Digesto novo, alius super Institutionibus et Auctentico». Subito dopo, il *Repertorium iuris utriusque* di Giovanni Bertachini, una sorta di enciclopedia del diritto che rispondeva ad esigenze pratiche e divulgative, nella quale sono presi in esame gli istituti e le questioni che la scienza giuridica aveva elaborato nel diritto civile e canonico, sia in campo sostanziale che processuale[32]. Seguono le opere del maggior esponente della scuola dei postglossatori, Bartolo da Sassoferrato: nel XVI secolo il pensiero di Bartolo costituiva ancora il punto di riferimento imprescindibile per la formazione del giurista nelle università[33]. Molto probabilmente, stante una cospicua presenza delle opere di Bartolo nella

[29] ASCTn, *Fondo pretorio*, 2157, cc. 156v-157v.

[30] D. Maffei, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belvisio in Provenza?*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1979, pp. 2, 60; E. Cortese, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma, Bulzoni, 1992, p. 70.

[31] ASCTn, *Fondo pretorio*, 2157, c. 157v.

[32] M. Caravale, *Bertachini Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani*, IX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1967, pp. 441-442.

[33] Si vedano, tra gli altri, F. Calasso, *Bartolismo*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 71-74; Id., *L'eredità di Bartolo*, in «Annali di storia del diritto», III-IV (1959-1960), pp. 65-82, ora in Id., *Storicità del diritto*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 315-337; B. Paradisi, *La diffusione europea del pensiero di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1962, I, pp. 395-472; D. Quaglioni, *Il pubblico dei legisti trecenteschi: i «lettori» di Bartolo*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. Ascheri, Padova, Antenore, 1991, pp. 181-201.

biblioteca di Francesco Scutelli, nell'inventario non vennero elencati tutti i testi posseduti, ma si annotò sinteticamente accanto al nome dell'autore: «super toto Corpore iuris civilis, eiusdem consilia, et quaestiones».

L'inventario prosegue con un ordine ben definito[34]: prima riporta la sequela delle *auctoritates*, poi il genere del *tractatus*, le *repetitiones*, le raccolte delle *decisiones* dei grandi tribunali, i *consilia* e, infine, gli scritti di Giovanni Andrea, padre di Francesco e Marco Antonio, raccolti in diciotto libri segnati dallo stesso Marco Antonio con lettere da «A» a «T» («Repetitionum, quaestionum et consultorum excellentissimi quondam domini Ioannis Andreae olim patris mei liber», «Consiliorum et allegationum liber», ecc.)[35].

La lista delle *auctoritates* si apre coi maggiori maestri della Scuola del Commento[36], tra i quali: Baldo degli Ubaldi, con numerosi commenti ai diversi libri del Codice e due anche sul *Digestum Vetus*, nonché l'esegesi dei *Libri feudorum*; Paolo di Castro, con quattro libri di commento «super Corpore iuris»; Cino da Pistoia, con la *Lectura* «super Codice». L'inventario indica anche opere di altri eminenti civilisti del Trecento e del Quattrocento: otto libri «super Corpore iuris» di Alberico da Rosciate; sei libri «super toto Corpore iuris» di Giason del Maino; quattro libri «in secundam Digesti vetus partem et super Codice» di Bartolomeo da Saliceto; quattro libri «super prima et secunda Infortiati et super prima et secunda Novi» di Giovanni da Imola; due libri «super prima et secunda Infortiati et super prima et secunda Digesti Novi» di Francesco Accolti (l'Aretino); un libro «super prima et secunda Codicis» di Iacopo Butrigario, maestro di Bartolo; ed ancora, nella lunga lista comprendente una settantina di opere, Andrea d'Isernia, Niccolò Spinelli, Raffaele Fulgosio, Alessandro Tartagni, Angelo Gambiglioni, Cristoforo Porzio, Bartolomeo Sozzini, Filippo Decio, Jean Faure («Joannes Faber»). Accanto a questi sono annoverati anche il ferra-

[34] ASCTn, *Fondo pretorio*, 2157, cc. 158r-162r.

[35] Sui diversi generi letterari v. Cortese, *Il Rinascimento giuridico* cit., pp. 71-95 e Calasso, *Medioevo del diritto* cit. Sul tema del *consilium* come fonte di conoscenza della concreta vita del diritto, filtrata dalla dottrina, v. M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989; Id., *Diritto medioevale e moderno: i problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli, 1991, pp. 242-255, saggio di bibliografia consiliare che aggiorna la raccolta di G. Kisch, *Consilia. Eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen*, Basel-Stuttgart, Halbing & Lichtenhahn, 1970; *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, herausgegeben von I. Baumgärtner, Sigmaringen, Thorbecke, 1995; *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, edited by M. Ascheri - I. Baumgärtner - J. Kirshner, Berkeley, Robbins Collection, 1999.

[36] ASCTn, *Fondo pretorio*, 2157, cc. 158r-160r.

rese Gian Maria Riminaldi, addottoratosi a Bologna con Alessandro Tartagni e autore di commenti al Codice e al Digesto, Floriano da San Pietro, maestro a Bologna assieme ad Angelo Gambiglioni e autore di commenti al *Digestum vetus*, e Pierre de Belleperche («Petrus de Bellaperticha»), civilista francese autore di *Lecturae* sulle Istituzioni, sul Digesto e sul Codice e di varie *Repetitiones*, considerato assieme al suo maestro Jacques de Révigny uno dei massimi giureconsulti della seconda metà del Duecento[37]; e ancora Odofredo, maestro assieme ad Accursio e Azzone della scuola dei glossatori di Bologna del XIII secolo. Prima di passare ai trattati, l'inventario annovera anche alcune opere fondamentali dei glossatori del XIII secolo: lo *Speculum iudiciale* del Durante, del quale si è detto, e la *Summa Codicis* di Azzone, mentre un'ulteriore copia del *De maleficiis* di Alberto da Gandino è elencata dopo i trattati e le *repetitiones*[38].

Si aggira intorno alla trentina il numero dei trattati elencati nell'inventario, spesso solo sommariamente: «Tractatus diversi de excusatore», con riferimento forse al *Tractatus de excusatore* di Antonio de Canario; «De simulatione contractuum» e «De servi(tutibus rusticorum praediorum)» di Bartolomeo Cipolla; «Tractatus de duobus fratribus» di Pietro degli Ubaldi, fratello di Baldo. Nell'ordine, i trattatisti che compaiono sono: Antonio de Canario, Bartolomeo Cipolla, Pietro degli Ubaldi, Angelo de' Perigli da Perugia, Paride Del Pozzo, Martino Garrati da Lodi, Marco Mantova Benavides, Roffredo da Benevento, Lanfranco da Oriano, Alberto da Gandino, Giason Del Maino, Ludovico «de Sardis», Giovanni Battista Caccialupi, Lorenzo Ridolfi, Ludovico Pontano, Matteo Mattesilani, Francesco da Crema, Camillo Campeggi, Baldo, Bartolo, Baldo Bartolini, Francesco Accolti, Antonio Negusanti. La varietà delle tematiche oggetto dei trattati è notevole: la simulazione contrattuale, la disciplina societaria, le doti, le successioni, l'arbitrato, l'enfiteusi, l'ipoteca e il pignoramento, l'usura, l'interpretazione degli statuti[39].

---

[37] Nel corso del Cinquecento accadeva spesso che l'editore indicasse deliberatamente nelle stampe un autore diverso da quello effettivo, come nel caso di Pierre de Belleperche scambiato con Jacques de Revigny (v. D. Maffei, *Manoscritti ed editoria giuridica nel Cinquecento. Appunti e proposte*, in «Annali della Facoltà di giurisprudenza della Università di Macerata», 34, 1982, pp. 1605-1610, ora in Id., *Studi di storia delle università e della cultura giuridica*, Goldbach, Keip Verlag, 1995, pp. 343-348 e G. Colli, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo*. II: *Bibliografia delle raccolte. Indici dei trattati non compresi nei* Tractatus universi iuris, Roma, Viella, 2003, pp. 22-29).

[38] ASCTn, *Fondo pretorio*, 2157, c. 160r.

[39] Sugli autori e i relativi trattati v. Colli, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo* cit.

L'inventario prosegue con l'indicazione di sei *repetitiones* di Lanfranco da Oriano e Giovanni Crotti ed alcune altre sulle diverse parti del Digesto e del Codice, mancanti però di più precisi riferimenti: «Repetitiones diversorum»[40].

Alle *repetitiones* fanno seguito le *decisiones* dei grandi tribunali: com'è noto, dall'inizio del secolo XVI il genere delle *decisiones* tende a prevalere su quello dei *consilia* e quindi l'*auctoritas* delle corti rispetto a quella del singolo giurista. Tra i volumi dello Scutelli troviamo così una raccolta della Sacra Rota romana ed una del Sacro Regio Consiglio del Regno di Napoli, curata da Matteo d'Afflitto. Tra le *repetitiones* e le *decisiones* si colloca inoltre il «Repertorium sive Margarita Baldi»[41].

A seguire, l'inventario dà conto delle raccolte di *consilia*, una ventina, spesso individuate col solo nome dell'autore, l'indicazione del formato, l'eventuale articolazione in «libri» e l'eventuale presenza di un «repertorium». Il riferimento al «repertorium» è significativo in quanto riflette esigenze di natura pratica: la repertoriazione era infatti la soluzione pensata per il problema concreto del reperimento dei testi[42]. Tra gli autori dei *consilia* annoverati nell'inventario si segnalano: Alessandro da Imola, Ludovico Pontano, Pierfilippo Corneo, Bartolomeo Sozzini, Mariano Sozzini, Pietro d'Ancarano, Lorenzo Calcagni, Baldo, Signorolo Omodei, Angelo de' Perigli da Perugia, Francesco Curti, Paolo di Castro, Giovanni d'Anagni, Giovanni Calderini, Gaspare Calderini, Domenico da San Gimignano, Raffaele Fulgosio, Bartolomeo Cipolla, Francesco Zabarella e Alessandro Tartagni.

L'inventario si conclude, come detto, con gli scritti di Giovanni Andrea Scutelli: oltre all'indicazione del genere letterario («consilia», «allegationes», «commentaria»), del formato e del numero progressivo di ciascun volume, l'inventario non contiene altri riferimenti inerenti all'argomento trattato, con la sola eccezione del volume segnato con la lettera «M», «Recollecta et commentaria (...) super titulo Digesti "De verborum obligationibus"»[43].

---

[40] ASCTn, *Fondo pretorio*, 2157, c. 160r.

[41] Ivi.

[42] Il «modello repertorio», comunissimo nel XVI e XVII secolo, costituì il risultato della dissociazione tra fonti primarie autoritative e giurisprudenza delle annotazioni, laddove questa si conquistò un'autonomia che non aveva posseduto quando era collegata a fonti romane o canoniche. Il repertorio era un indice spesso prodotto da un autore diverso da quello del volume e poteva consistere in un testo indipendente, la cui consultazione poteva sostituire, in forma di compendio, la lettura dell'originale (Hespanha, *Cultura giuridica* cit., pp. 50-51).

[43] Ivi, c. 161v.

Gli scritti dello Scutelli si pongono nella scia della tradizione del *mos italicus*, caratterizzata da un preminente interesse per i problemi della prassi. Com'è noto, nel corso del XVI secolo vi fu una proliferazione di opere a stampa di casistica e d'ambito forense infarcite di citazioni delle opinioni dei giuristi più autorevoli. I testi romanistici integrati dagli *iura propria*, la tradizione statutaria, la vastissima produzione di testi e pareri dei giureconsulti medievali e moderni venivano utilizzati per risolvere i problemi posti dall'applicazione pratica del diritto e per la soluzione di casi concreti[44]. Scienza giuridica e produzione editoriale nella seconda metà del Cinquecento iniziano a tendere verso una produzione eminentemente orientata alla prassi: il sapere giuridico da un lato accentua le sue componenti pratiche e dall'altro, uscendo dalle aule universitarie, si pone alla portata dei 'forensi', magistrati, avvocati e notai che partecipano anch'essi alla stesura di raccolte e di testi volti all'interpretazione del diritto in funzione della pratica[45]. A questo filone di opere giuridiche aderiscono anche gli scritti di Giovanni Andrea, elaborati nel corso di un'intera vita e volti a individuare in maniera più agevole rispetto ai *commentaria*, espressione dell'insegnamento universitario, la risoluzione delle più comuni questioni giuridiche. Significativamente, il figlio Marco Antonio scrisse al termine dell'inventario, a conclusione dell'elenco degli scritti del padre: «Libri isti repetitionum, consiliorum, allegationum, a quondam domino patre meo summo labore, studio marteque et ingenio suo editi fuerunt»[46].

La biblioteca di Francesco Scutelli, considerata nella sua globalità, costituisce una selezione di opere realizzata dalla mano di un professionista del diritto, aggiornata sulle tendenze giuridiche del suo tempo e improntata all'attività del pratico. A questo proposito, la presenza di piccoli formati di agevole consultazione quotidiana e l'attenzione posta in sede d'inventariazione sui repertori che accompagnavano i volumi, piuttosto che sull'annotazione di autori e titoli delle opere, sono un indice dell'interesse per l'attività pratica nutrito dal proprietario. La «libraria» era comunque

[44] R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 91; v. anche A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 193-216; M. Bellomo, *L'Europa del diritto comune*, Roma, Il cigno Galileo Galilei, 1993[6], pp. 225-229; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'Età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 233-243; M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e documenti*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 98-104.

[45] B. Brugi, *I giureconsulti italiani del secolo XVI*, in Id., *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane. Saggi*, Torino, Utet, 1915, pp. 104-105.

[46] ASCTn, *Fondo pretorio*, 2157, c. 162r.

costituita in buona parte da una serie di volumi di provenienza accademica, forse proprio quelli acquistati da Francesco nel corso degli studi universitari che lo avevano portato a conseguire il titolo di *doctor in utroque iure*[47]. All'epoca dello Scutelli, la formazione intellettuale, gli strumenti di lavoro e l'attività professionale erano del resto ancora legati al metodo di elaborazione dottrinale dei bartolisti, a partire dal loro capostipite: procedimento dialettico e interpretazione dei testi del *Corpus iuris*. Tra i volumi descritti nell'inventario, il genere più rappresentato è quello del commento e della glossa al *Corpus iuris civilis* (circa 70 opere) e al *Corpus iuris canonici* (circa 35), seguito dai trattati (circa 30), dai *consilia* (20), dalle *repetitiones* (6) e dalle *decisiones* (2), oltre agli scritti dello stesso Scutelli (20). In definitiva, da questa prima ricognizione la «libraria» del giurista Francesco Scutelli sembra quindi ancora riflettere una preparazione e una cultura giuridica legata alla dottrina appresa all'università, per quanto sensibile alla vasta produzione giurisprudenziale: la formazione del giurisperito non poteva certo prescindere dalla conoscenza approfondita e dal costante studio delle fonti del diritto e delle loro principali interpretazioni[48].

Solo dalla fine del Cinquecento nella formazione delle biblioteche giuridiche si sarebbe riverberato il riflesso editoriale di una vastissima produzione di testi giuridici recanti la massiccia stratificazione delle opinioni dei dottori. Accanto al *Corpus iuris civilis* e alle altre molteplici legislazioni (canonica, feudale, statutaria, principesca ecc.), coi relativi commenti in cui la *scientia iuris* compendiava la propria opera interpretativa, avrebbero assunto un peso sempre più consistente la numerosa letteratura consiliare e le raccolte delle sentenze dei tribunali: le biblioteche si sarebbero quindi presentate come un insieme di opere tra le quali le raccolte di *decisiones* e di *consilia* avrebbero finito per prevalere sui 'classici' delle epoche precedenti.

[47] Dalla «libraria» di Francesco Scutelli erano comunque assenti opere di esponenti della corrente innovatrice del *mos gallicus*, quali Ulderico Zasio e François Baudoin con i commentari alle *Novelle* o il contemporaneo di orientamento umanistico Barthélemy de Chasseneux, per quanto fosse presente, della Scuola culta, l'Andrea Alciato dei *Paradoxa* e delle *Disputationes* (ASCTn, *Fondo pretorio*, 2157, c. 160r). L'inventario riflette inoltre l'assenza d'interesse dello Scutelli per l'internazionalizzazione della dottrina e della giurisprudenza, tendenza che si stava peraltro lentamente affermando: non compaiono infatti testi di giuristi iberici, francesi o tedeschi suoi contemporanei. Mancano altresì raccolte di *communes opiniones* ed opere dedicate agli *iura propria*, raccolte e relativi commentari di *consuetudines*, *capitula* e *constitutiones*.

[48] Si veda, in generale, Hilaire, *La scienza dei notai* cit.

Tutto lo studio d'essi è intorno a' trattatisti, consulenti e decisioni, giacché i ripetenti, cioè gli antichi interpreti delle leggi, Bartolo, Baldo, Odofredo e simili, si lasciano riposar pieni di polvere in fondo alle librerie, e talvolta invece di trovarli nelle librerie si truovano nelle botteghe di chi vende sardelle. Nelle decisioni, ne' trattati e ne' consigli pescano tutto dì gli studiosi laureati; ivi stancano gli occhi, ed ivi anche invecchiano (...). Quegli Azoni, Bartoli, Baldi, Odofredi, Bellameri etc., che tanta figura fecero una volta nel mondo, o non compariscono più nelle biblioteche legali o, se pur vi stanno appiattati in qualche cantone, non godono più il privilegio d'essere studiati o consultati, perché ai soli libri dei due prossimi passati secoli e del presente è riserbata la gloria d'istruire i nostri legisti[49].

Così nella prima metà del Settecento Ludovico Antonio Muratori avrebbe guardato alle biblioteche dei giuristi dei tempi suoi, verso le quali il riformatore modenese nutriva un particolare interesse in quanto la loro struttura rifletteva significativamente tanto il sistema del diritto quanto le tendenze contemporanee della pratica forense.

[49] L. A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, Giovanni Battista Pasquali, 1742, pp. 22-23, 75.

Stefania Stoffella

*Le carte dell'«Archivio pretorio» e il notariato nel Principato vescovile di Trento nel Settecento**

Tra le carte del vasto e complesso fondo impropriamente denominato «Archivio pretorio» di Trento in seguito all'intervento di Filippo Cheluzzi, che nella seconda metà dell'Ottocento ne aveva tentato per la prima volta un riordino[1], sono conservati gli atti di un processo civile celebrato tra lo scorcio del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Il processo scaturì dall'istanza presentata avanti al pretore per ottenere la dichiarazione d'invalidità di un contratto di compravendita, a causa del mancato rispetto del principio *pacta sunt servanda*, con la conseguente domanda di condanna alla restituzione della somma di denaro versata per l'acquisto dell'animale oggetto della negoziazione e alla riconsegna dell'animale stesso al venditore chiamato in giudizio e accusato di malafede[2]. L'attore, Gian Antonio Mazzalai,

* Il presente contributo s'inquadra nell'ambito del progetto *Il notariato e gli antichi archivi giudiziari. Riordino, inventariazione e valorizzazione dell'Archivio pretorio di Trento*, coordinato dal prof. Diego Quaglioni e finanziato dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento e dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

[1] Notizie sulla storia del fondo, chiamato anche «Archivio dell'ufficio pretorio», si leggono in F. Cagol - B. Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili? Primi risultati di un'indagine archivistica sulla documentazione giudiziaria della città di Trento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXVIII (2002), pp. 687-738. Una sintetica descrizione dell'archivio si trova in A. Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, Temi, 1961 (disponibile anche *on line* nel sito http://arca.lett.unitn.it/scaffaleAE/Casetti.htm), pp. 872-876 e nella *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, IV, pp. 681-682. Mi permetto inoltre di ricordare un mio intervento presentato in occasione del seminario di studio *I tribunali giudiziari attraverso le loro carte: l'Archivio pretorio di Trento (secoli XVI-XVIII)*, tenutosi a Trento presso l'Istituto trentino di cultura il 19 dicembre 2005, dal quale il presente contributo prende le mosse.

[2] Archivio storico del Comune di Trento, d'ora in poi ASCTn, *Fondo pretorio*, 3364, processo civile Ceschi contro Mazzalai (è doveroso segnalare che si tratta di una segnatura provvisoria, essendo tuttora in corso il progetto di riordinamento e inventariazione del fondo archivi-

citò in giudizio avanti al pretore Giorgio Ceschi, dal quale aveva acquistato una giovenca, precisando che nel corso del giudizio si

giustificherà non esser nato il minimo contratto, ma esser stata una logica diretta ad ingannare l'istante e tirarlo nella rete accordandogli sotto tal pretesto una vacca da niente e difettosa, intendendo ciò che il contratto debba cessare ed andare a vuoto, col condannargli l'avversario a ricever di ritorno la vacca[3].

In un *consilium* prodotto nel 1801 dalla parte resistente in appello avanti al Consiglio amministrativo, organo che aveva sostituito in Trento il più antico Consiglio aulico, si legge:

I statuti anzicché di estesa sono di strettissima interpretazione, e devonsi prendere come stan scritte le parole: «verbaque intelligi debent prout sonant», *l. prospexit ff. qui et a quibus manum. Bart. in l. iubemus §. sane n. 7. Cod. de Sacro. Eccles.*
Lo statuto nostro al cap. 54. del civil. dichiara, che: «teneatur ipsa pars appellans producere suum libellum post decem dies ab appellatione interposita»[4].

A sostegno della difesa, il giurista eccepiva la tardività, rispetto alle regole fissate dal diritto statutario della città, della domanda di revisione della sentenza pretoria del 22 marzo 1800 per «nullità ed ingiustizia» ed avvertiva che «la disposizione dello statuto patrio dev'essere osservata» e che «non v'ha consuetudine in contrario, che abbia derogato allo statuto»[5]. Il venditore, nel corso della seconda reaudizione, tentò di far valere le proprie ragioni, «allegando che non sia mai stato in osservanza lo statuto in questo, perché secondo il costante stilo di questi fori» tale norma statutaria non sarebbe mai stata praticata e che l'uso forense era diverso[6].

Per la questione dell'interpretazione delle leggi, e più precisamente dello statuto, attorno alla quale a lungo avevano dibattuto i teorici dell'Età

stico). Il fascicolo processuale si compone di 77 carte in discreto stato di conservazione. Sulla coperta del fascicolo si legge il titolo relativo al I grado di giudizio, tenutosi avanti al pretore di Trento: «In causa Mazzalai et Ceschi coram officio praetorio de anno 1799». Il processo, svoltosi tra il 20 agosto 1799 e il 24 aprile 1801, si articolò lungo tre fasi di giudizio: il primo grado si concluse con un decreto pretorile di condanna nei confronti di Ceschi a restituire la differenza della somma richiesta in maggiorazione rispetto all'iniziale prezzo concordato (c. 42r); a seguito di tale decreto pretorio, che aveva comunque riconosciuto la validità del contratto, Mazzalai presentò appello al Consiglio amministrativo di Trento, insistendo in due successive reaudizioni nel richiedere la dichiarazione d'invalidità del contratto stesso, ma l'appello fu rigettato in accoglimento dell'opposta tardività nella presentazione del 'libello'.

[3] ASCTn, *Fondo pretorio*, 3364, c. 4r.

[4] Ivi, c. 68r.

[5] Ivi, c. 48rv.

[6] Ivi, c. 48r.

media (come, ad esempio, Alberico da Rosciate e Baldo), il pratico si avvalse significativamente del più noto commentatore della civilistica trecentesca, Bartolo da Sassoferrato[7]. L'allegazione del commento di una delle massime autorità della tradizione dottrinale della cultura giuridica medievale e la citazione della *lex prospexit* (D. 40, 9, 12) e della *lex iubemus* (C. 1, 2, 10) testimoniano dunque che ancora agli albori del XIX secolo i pratici che operavano a Trento e nel territorio del Principato, accanto allo statuto, usavano a piene mani e con familiarità le fonti più autorevoli della tradizione del diritto comune e della trattazione giusdottrinale di scuola italiana, in particolare attorno allo spinoso tema dell'*interpretatio*[8]. Anche nel Settecento la questione era particolarmente viva e aveva impegnato i giuristi più illustri, come Ludovico Antonio Muratori, il quale, soprattutto nell'opera *Dei difetti della giurisprudenza* (1742), lamentando la mancanza di giustizia a causa delle «tecniche di interpretazione» e individuando nella «varietà e molteplicità di opinioni e di interpretazioni» il limite principale

[7] Per Bartolo v. in particolare D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano: il* De tyranno *di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati* De guelphis et ghibellinis, De regimine civitatis *e* De tyranno, Firenze, Olschki, 1983 e Id., *«Civilis Sapientia». Dottrine giuridiche e politiche fra Medioevo ed Età moderna*, Rimini, Maggioli, 1989, pp. 77-125. Sull'interpretazione dello statuto, senza pretese di completezza, si rinvia in particolare a Id., *Legislazione statutaria e dottrina della legislazione: le «quaestiones statutorum» di Alberico da Rosciate*, in Id., *«Civilis Sapientia»* cit., pp. 35-75; Id., *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza giuridica tardo-medievale*, in *Statuti e ricerca storica*, atti del convegno di studi (Ferentino, 11-13 marzo 1988), Milano, Giuffrè, 1991, pp. 61-75; M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969. Si veda ora anche G. Marchetto, *Una materia* quotidiana *e* periculosa*: l'interpretazione estensiva in un trattato di Bartolomeo Cipolla*, in *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere*, atti del convegno di studi (Verona, 14-16 ottobre 2004), a cura di G. Rossi, Padova, Cedam, 2009, pp. 357-378, al quale si rinvia anche per la bibliografia. Più in generale, v. V. Piano Mortari, *Il problema dell'*interpretatio iuris *nei commentatori*, in Id., *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*, Napoli, Jovene, 1976, pp. 154-262; P. Costa, *«Ius commune»*, *«ius proprium»*, *«interpretatio doctorum»: ipotesi per una discussione*, in *El dret comú i Catalunya*, actes del IV simposi internacional, homenatge al professor Josep M. Gay Escoda (Barcelona, 27-28 maggio 1994), edició A. Iglesia Ferreirós, Barcelona, Fundació Noguera, 1995, pp. 29-42; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 162-175.

[8] Si tratta, rispettivamente, della *l. prospexit*, *ff. qui et a quibus manumissi liberi non fiunt* (D. 40, 9, 12) e della *l. iubemus*, *C. de sacrosanctis ecclesiis* (C. 1, 2, 10). Non essendo possibile tracciare nemmeno sommariamente una bibliografia sul tema degli statuti, mi limito a ricordare, oltre ai contributi già richiamati, M. A. Benedetto, *Statuti (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVIII, Torino, Utet, 1972, pp. 385A-399A; *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, atti della XXX settimana di studio dell'Istituto storico italo-germanico di Trento (Trento, 11-15 settembre 1989), a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991; D. Quaglioni, *La legislazione del principe e gli statuti urbani nell'Italia del Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, atti del convegno di studi (San Miniato, 20-23 ottobre 1994), a cura di S. Gensini, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1996, pp. 1-16.

dell'«organizzazione giuridica», auspicava il 'rimedio' del «principe legislatore», che avrebbe dovuto «apprezzare il vecchio costume comunale di scegliere i magistrati fuori della città, e suggerire di nominare giudici "persone timorate di Dio"»[9].

D'altro canto, oltre alla letteratura giuridica più autorevole della tradizione del diritto comune, nei documenti del fondo notarile sono spesso presenti luoghi tratti dalle opere dei teorici del nuovo diritto naturale, particolarmente care al giurista e cancelliere aulico Francesco Vigilio Barbacovi (1738-1825), la cui attività nella prassi è peraltro frequentemente testimoniata dalle carte processuali conservate nell'«Archivio pretorio». Egli le utilizzò diffusamente soprattutto nel *Progetto di un nuovo codice giudiziario nelle cause civili*, ma anche nell'esercizio dell'importante ufficio assegnatogli nel supremo foro del Principato, come testimoniano varie sentenze emanate dal Consiglio aulico sottoscritte dallo stesso cancelliere. In una sentenza aulica relativa a un processo del 1768 è allegato, infatti, oltre a Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475) e al cardinale e giurista Giovanni Battista De Luca (1614-1683) – fonte prediletta dal Muratori, soprattutto nell'opera *Dei difetti della giurisprudenza* – anche Johann Gottlieb Heinecke (1681-1741), allievo di Samuel Pufendorf (1632-1694)[10]. I giuristi del Principato vescovile si servivano dunque degli eredi dell'umanesimo giuridico, impegnati in una rinnovata indagine nel mondo delle istituzioni e del diritto dei romani, cioè nel solo deposito storico della razionalità giuridica e politica. Complessa è la questione dell'uso delle fonti nella cultura e nella prassi giuridica dell'Età moderna e il rapporto con il nuovo pensiero del giusnaturalismo moderno, che nelle carte processuali custodite nell'«Archivio pretorio»

[9] G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, I: *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 217 e 219.

[10] ASCTn, *Fondo pretorio*, 4182, cc. 104v-105r. Il processo «Communitatis Levici, Matteoni et Tonelli» era sortito dall'istanza dei sindaci e rappresentanti della comunità di Levico, i quali avevano citato in giudizio i fratelli Matteoni, accusandoli di aver deviato il corso delle «acque derivanti dall'acquedotto e molino a Prà, spettante alli nobili fratelli Tonelli», in favore del molino di loro proprietà (c. 1r). Sul Cipolla, oltre a *Bartolomeo Cipolla* cit., v. anche G. Marchetto, *Il* matrimonium meticulosum *in un* consilium *di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi - D. Quaglioni, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 247-278. Per Heinecke e Pufendorf v. *Das Naturrecht der Geselligkeit. Anthropologie, Recht und Politik im 18. Jahrhundert*, herausgegeben von V. Fiorillo - F. Grunert, Berlin, Dunker & Humblot, 2009. Per la vasta letteratura pufendorfiana è sempre utile G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, II: *L'età moderna*, a cura di C. Faralli, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 396-397, 404-405. Sul pensiero giuridico e politico di Pufendorf v. inoltre, per tutti, F. Todescan, *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico*, III: *Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf*, Milano, Giuffrè, 2001.

veniva ad intrecciarsi con la letteratura della tradizione romanistica. Le nuove dottrine giuridiche e politiche provenienti d'Oltralpe (in particolare dal mondo germanico, verso il quale il processo di codificazione moderna è debitore), che impegnavano in un acceso dibattito oltre al Barbacovi, anche Clemente Baroni Cavalcabò (1726-1796), Carl'Antonio Martini (1726-1800), Carl'Antonio Pilati (1733-1802) e Giandomenico Romagnosi (1761-1835), trovarono ingresso per la prima volta nell'ambiente italiano a metà del XVIII secolo proprio nel Tirolo meridionale, nella vicina Rovereto[11]. Si tratta di problemi cruciali che subivano inevitabilmente il confronto con la nuova cultura maturata nel mondo riformato, penetrata nel panorama trentino grazie all'Accademia degli Agiati di Rovereto, ambiente muratoriano, del quale faceva parte anche lo stesso Barbacovi.

Interessante pare quindi comprendere il rapporto tra la cultura dei notai e dei pratici con il pensiero maturato in ambiente europeo nel corso del XVII secolo e l'influenza sulla scientizzazione del processo: problema tuttora aperto è capire se e in che misura questi giuristi fossero depositari di una tradizione fermamente annodata all'Età medievale e se vi fosse, come risulta da una prima indagine sui documenti, in particolare dalla metà del Settecento, una recezione, anche nella prassi forense, per il tramite dei notai e dei pratici del diritto, delle nuove dottrine dello *ius naturale* moderno. Resta da capire come grazie all'opera di questi giuristi si coniugassero le dottrine della scuola italica con la nuova concezione del diritto e della giustizia. Ancora nel XIX secolo l'attività giusdicente del Principato vescovile, indice di una sovranità che per le peculiari caratteristiche ben si distingueva da quella esercitata nella confinante Rovereto, e a dispetto

[11] Si noti che sia il padre di Martini sia quello di Romagnosi erano notai. Sulla recezione del diritto naturale moderno in Italia v. D. Quaglioni, *Pufendorf in Italia. Appunti e notizie sulla prima diffusione della traduzione italiana del* De iure naturae et gentium, in «Il pensiero politico», XXXII (1999), pp. 235-250; Id., *La cultura giuridica a Rovereto nel Settecento*, in *L'affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento*, atti del convegno di studio (Rovereto, 3-4 dicembre 1998), a cura di M. Allegri, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 2000, pp. 7-19. Mi permetto inoltre di rinviare a S. Stoffella, *Assolutismo e diritto naturale in Italia nel Settecento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXVI (2000), pp. 137-175; Ead., *Il diritto naturale e la cultura italiana del Settecento. Documenti per la storia del* De iure naturae et gentium *di Samuel von Pufendorf in Italia*, in «Laboratoire italien. Politique et société», I (2001), n. 2, pp. 173-199; Ead., *Una teoria della libertà. Il pensiero politico di Clemente Baroni (1726-1796)*, tesi di dottorato di ricerca in Storia del pensiero politico europeo moderno e contemporaneo, Università degli studi di Perugia, XVI ciclo. Per Martini e Barbacovi, e in particolare sulla corrispondenza tra i due giuristi, si rinvia a Ead., *Carl'Antonio Martini (1726-1800): riforme, giurisprudenza e diritto naturale nel Settecento*, in *Lumi d'Anaunia. Illuminismo e illuministi della Val di Non*, a cura di S. B. Galli, introduzione di D. Quaglioni, Torino, Ananke, in corso di stampa.

dei profondi cambiamenti dell'esperienza giuridica nel panorama italico ed europeo, sembra essere stata saldamente legata alla tradizione della modernità, conservando pienamente e applicando nella prassi lo *ius* e le dottrine giuspolitiche maturate in seno al Medioevo[12].

Tornando alla questione posta in apertura, si deve ricordare come lo statuto faccia parte di quel fondamento giuridico che è «espressione dello slancio 'costituente' di un soggetto collettivo» in segno di quell'«autonomia che è l'aspetto principale della *communitas civium*»[13]. La prima edizione statutaria a Trento risale a un periodo piuttosto tardo rispetto ai comuni dell'area italica ed è il risultato di un arduo accordo tra il potere secolare, il Comune, e il potere ecclesiastico, il Principe vescovo[14]. La singolare

[12] Su quest'ultima questione mi permetto di ricordare un mio lavoro in via di pubblicazione, dal titolo *Legittimità e legittimazione del potere nel pensiero politico dei giuristi in Età moderna e contemporanea*, risultato del progetto *Ricerche bibliografiche e schedature di manoscritti e di stampe antiche sul diritto naturale moderno presenti nelle biblioteche di Trento e provincia*, al quale ho collaborato. Sull'amministrazione giurisdizionale di Rovereto v. D. Quaglioni, *Caratteristiche della giurisdizione podestarile a Rovereto*, in *Cultura giuridica e amministrazione della giustizia a Rovereto*, atti del convegno di studi (Rovereto, 23-24 settembre 1989), «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», s. VI, vol. 29 (1989), pp. 11-23; Id., *Gli interpreti dello statuto*, in *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538*, a cura di F. Parcianello, introduzione di M. Bellabarba - G. Ortalli - D. Quaglioni, Venezia, Il cardo, 1991, pp. 53-59.

[13] P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza europea*, I: *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 5.

[14] Per gli statuti di Trento v. in particolare D. Quaglioni, *Nota storico-giuridica in margine allo Statuto del Comune di Trento*, in *Statuto del Comune di Trento*, Trento, Comune di Trento, 1995, pp. 61-63; v. inoltre H. von Voltelini, *Die ältesten Statuten von Trient und ihre Ueberlieferung*, Wien, Gerold Sohn, 1902 (ed. it. Id., *Gli antichi statuti di Trento*, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 1989); G. Dilcher, *Diritto territoriale, diritto cittadino e diritto dello Stato principesco*, in *Statuti, città, territori* cit., pp. 63-67; M. Bellabarba, *Legislazione statutaria cittadina rurale nel Principato vescovile di Trento (secolo XV)*, in *Lo spazio alpino: area di civiltà, regione cerniera*, a cura di P. Schiera, Napoli, Liguori, 1991, pp. 147-164; B. Chemotti, *La legislazione statutaria nel Principato vescovile di Trento: gli Statuti alessandrini (1425)*, tesi di laurea, relatore prof. Diego Quaglioni, Università degli studi di Trento, Facoltà di giurisprudenza, a. a. 1989-1990; L. Chistè, *La legislazione del Principato vescovile di Trento fra i secoli XV e XVI*, tesi di laurea, relatore prof. Diego Quaglioni, Università degli studi di Trento, Facoltà di giurisprudenza, a. a. 1995-1996. Sulla storia del Principato v. soprattutto J. Kögl, *La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone*, Trento, Artigianelli, 1964 e R. Aubert - G. Fedalto - D. Quaglioni, *Storia dei Concili*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1995. Utili sono infine D. Rando, *Dai margini la memoria: Johannes Hinderbach (1418-1486)*, Bologna, Il Mulino, 2003 (ed. tedesca Ead., *Johannes Hinderbach 1418-1486: eine «Selbst»-Biographie*, Berlin, Duncker & Humblot, 2008); *Codex Wangianus: i cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV)*, a cura di E. Curzel - G. M. Varanini, con la collaborazione di D. Frioli, Bologna, Il Mulino, 2007 e *Storia del Trentino*, 5 voll., Bologna, Il Mulino, 2000-2007, con particolare riferimento a M. Bellabarba, *Il Principato vescovile di Trento nel Quattrocento: poteri urbani e poteri signorili*, ivi, III: *L'Età medievale*, a cura di A. Castagnetti - G. M. Varanini, pp. 385-415; Id., *Il Principato vescovile di Trento dagli inizi del XVI secolo alla guerra dei Trent'anni*, ivi, IV: *L'Età moderna*, a cura di M. Bellabarba - G. Olmi, pp. 15-70.

conformazione politico-istituzionale e giuridica della *civitas* tridentina era caratterizzata da una 'sovranità divisa' tra due centri di potere stretti in un rapporto dialettico assai competitivo per il governo della comunità, soprattutto in relazione all'esercizio della giustizia, inteso per eccellenza come espressione della sovranità di matrice medievale[15]. Il diritto statutario aveva «valore particolare» e si distingueva dalla *lex*, frutto dell'attività legislativa che dipendeva per sua stessa natura da un organo preposto: nel Medioevo *statutum* è «la norma sancita dagli organi costituzionali a ciò preposti dagli ordinamenti particolari, che riconoscono sopra di sé l'autorità di un *superior*»[16].

All'inizio del XIX secolo, segnato dall'origine e dalla diffusione del processo di codificazione moderna nella cultura giuridica e politica europea – che originò la «tecnicizzazione della scienza giuridica e delle attività professionali dei giuristi» – l'attività giusdicente del Principato vescovile era piuttosto restia ad aprirsi ai nuovi orizzonti che segnavano il pensiero d'Oltralpe e si dimostrava ancora saldamente legata alla tradizione del mondo premoderno con tutta la poliedricità che lo contraddistingueva, conservando e applicando nella prassi il diritto e le dottrine maturate in seno al Medioevo[17]. Francesco Calasso a metà del secolo scorso, evidenziando le «false prospettive di una costante quanto ingenua tradizione storiografica», manifestava le proprie perplessità nei confronti di una certa metodologia ed auspicava una «revisione critica» del «problema storico dell'incontro fra il diritto antico ed il nuovo sistema del diritto comune»[18]. Molto resta inoltre da capire sui successivi profondi e complessi mutamenti, ai quali contribuirono l'assolutismo giuridico, la secolarizzazione e

[15] Sul concetto medievale del «re giustiziere» come emblema della giustizia divina e sul potere legislativo del sovrano come massima manifestazione della sovranità nell'Età moderna v. M. Isnardi Parente, *Introduzione*, a J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, I, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, Utet, 1964, pp. 11-100, in particolare p. 30; D. Quaglioni, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'Età moderna*, Padova, Cedam, 1992, p. 233. Sull'idea di giustizia nell'Età premoderna e moderna v. P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000; D. Quaglioni, *À une déesse inconnue. La conception pré-moderne de la justice*, préface et traduction de l'italien par M.-D. Couzinet, Paris, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, 2003; Id., *La giustizia nel Medioevo e nella prima Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004; M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005; M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna (XVI-XVIII secolo)*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

[16] F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I: *Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 419.

[17] Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna* cit., p. 18.

[18] F. Calasso, *Introduzione al diritto comune. Ristampa inalterata*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 209.

la nascita dello Stato, dai quali seguì una frattura non più sanabile con la scienza e la cultura giuridica e politica dello *ius commune*. Il diritto romano, «ricondotto a una funzione di "deposito storico" di razionalità giuridica», fu storicizzato; questo processo, iniziato ancora dal primo umanesimo giuridico, fu sviluppato nella cultura giuridica francese del XVI secolo giungendo a «risultati "sistematici"»[19]. Grazie all'influenza delle dottrine provenienti dal panorama europeo, in particolare dal mondo germanico, maturò in seguito il positivismo del diritto e la tendenza centralizzatrice del potere con la diffusione del concetto di legge come ordine sanzionato che esprimeva il comando imposto dalla volontà del sovrano.

Già da una prima e sommaria indagine sulle carte processuali dell'«Archivio pretorio», finora scarsamente indagato, il problema del diritto statutario e della sua applicazione nella prassi (la questione si estende naturalmente anche alle carte di regola delle altre comunità del Principato) è «profondamente legato ad altri di più ampia portata, come quelli dell'origine stessa e della configurazione del Comune medievale e dell'accezione e strutturazione del diritto comune»[20]. La questione dell'uso delle fonti – in particolare del loro ruolo nella formazione del giudizio e del loro condizionamento sullo sviluppo del processo, soprattutto nell'*inquisitio*, nella delicata fase dell'acquisizione delle prove – emerge come nodo cruciale, se si intende tentare di capire meglio il funzionamento del processo e l'evoluzione delle procedure nell'Età moderna e comprendere a fondo nella sua dimensione storica la costituzione della *civitas* di Trento e del Principato vescovile.

Sembra che non si possa tralasciare tutto ciò se si vuole tentare di ottenere, almeno nei tratti essenziali, notizie importanti per gli studi storici sull'esercizio del potere giurisdizionale nel Tirolo meridionale e sulla particolare sovranità che lo contraddistingueva al fine di ricavare utili informazioni per la storia giuspolitica, istituzionale e sociale. Il problema tuttavia

[19] D. Quaglioni, *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 49.

[20] Id., *«Civilis Sapientia»* cit., pp. 36-37 e nota 5. Sul concetto e sul problema storico del diritto comune v. Calasso, *Introduzione al diritto comune* cit. In breve, si precisa che risale al XIII secolo la prima normativa statutaria di Trento, la cui evoluzione avrebbe dato vita, tra l'altro, ai cosiddetti «Statuti alessandrini» del 1434 (Archivio di Stato di Trento, Archivio del Principato vescovile, *Codici*, 1), ai cosiddetti «Statuta non recepta» promulgati nel 1498 sotto Udalrico IV ed editi a stampa nel 1504 e al cosiddetto statuto 'clesiano', promulgato da Bernardo Clesio ed edito a stampa nel 1528; tale edizione conservò pressoché immutate, seppure con alcune integrazioni, le norme statutarie per tutta l'Età moderna, compresa l'edizione settecentesca in volgare (la prima edizione è del 1714).

non si limita all'interpretazione delle fonti, e in particolare del diritto statutario, per quanto questione di non poco conto, della quale la storiografia più accreditata si occupa da decenni. Così recita la norma statutaria richiamata nella memoria difensiva per contestare la pretesa avversa nel processo civile «Ceschi contro Mazzalai», contenuta nel capitolo 54 del libro «De civilibus», intitolato «Della cognizione delle cause dell'appellazioni», come si legge nell'edizione settecentesca in volgare, fedele al testo latino del codice clesiano (1528):

Statuimo et ordiniamo che qualunque vorrà procedere nella causa o cause d'appellazioni, sia tenuta la parte appellante comparire avanti al giudice *ad quem*, o al di lui luogotenente, tra dieci giorni dall'appellazione interposta, dimandando che la causa sia per lui conosciuta o si commetta ad altro (...). Che se le predette cose non saranno fatte a suo tempo, ne l'accennate solennità osservate, l'appellazione *ipso jure* sia deserta, non ostando eccetione alcuna sopra 'l fatto di detta appellazione; e s'intenda haver voluntariamente rinunciato alla detta appellazione, dovendosi in ogni modo mandar in essecuzione la sentenza fatta sopra la causa principale[21].

La norma precisa dettagliatamente le modalità e i termini per l'appello e dà conto della funzione di primo piano nell'esercizio del potere giurisdizionale del notaio, interprete e perciò creatore del diritto:

fatta la conchiusione in causa, la parte appellante ricerchi instantissimamente dal notaro della causa la copia del processo, conforme al tenore del statuto di sopra delli notari che devono dar la copia. La qual copia havuta, sia obbligato presentarla in spazio d'otto giorni al giudice dell'appellazione, sotto pena di mezo fiorino, d'applicarsi la metà alla Camera episcopale e l'altra metà alla communità; se ciò non sarà provenuto per colpa del notaro o impedito per altra giusta causa da esser conosciuta dal giudice[22].

---

[21] *Statuto di Trento* (...) *ridotto in volgare per maggior intelligenza di ciascuno*, Trento, Brunati, 1714, p. 29, libro I, rubr. 54.

[22] Ivi. Oltre a G. Costamagna, *Notaio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 559-564, v. ora J. Hilaire, *La scienza dei notai. La lunga storia del notariato in Francia*, Milano, Giuffrè, 2003; D. Quaglioni, *La prova del miracolo: spunti dalla dottrina del diritto comune*, in *Notai, miracoli e culto dei santi: pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo*, atti del convegno di studi (Roma, 5-7 dicembre 2002), a cura di R. Michetti, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 97-114; *Medioevo notarile: Martino da Fano e il* Formularium super contractibus et libellis, atti del convegno di studi (Imperia-Taggia, 30 settembre-1° ottobre 2005), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2007 e *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secoli XII-XV)*, atti del convegno di studi (Genova, 9-10 novembre 2007), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2009, ai quali si rinvia anche per la bibliografia. Si vedano inoltre S. Calleri, *L'arte dei giudici e notai di Firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344*, Milano, Giuffrè, 1966; B. Pasciuta, *I notai a Palermo nel XIV secolo: uno studio prosopografico*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995; *Il notariato a Parma: la* Matricula collegii notariorum Parmae *(1406-1805)*, a cura di A.

Gli uffici e i poteri del notaio trovano significativamente fondamento proprio nello statuto, che in numerosi capitoli prevede norme specifiche che ne legittimano l'importante attività. Il capitolo 146 del libro «De civilibus» contiene gli «Statuti del Collegio delli notari di Trento», mentre il capitolo 147 stabilisce l'obbligo, con le relative sanzioni, che «li atti pubblici si scrivano dalli notari avanti il giudice, e non a casa» e che i notai «tengano li loro protocolli non in carte volanti, ma in libri legati a ciò destinati, acciò così facilmente non si perdino» e «tengano li protocolli, matrici et originali degl'instromenti et altri atti pubblici appresso di sé, né debino dare li medemi alle parti, over ad altri se non al giudice, al quale si doveranno mostrare li atti originali, non già gl'instromenti»[23].

Altre norme statutarie si occupano degli uffici del notaio e ne rispecchiano il ruolo fondamentale nell'attività giudiziaria. Oltre ad esercitare un ufficio determinante nella fase esecutiva delle cause relative ai crediti, egli doveva occuparsi anche del caso della sindacabilità:

> Statuimo e determiniamo che se alcuno della città di Trento o del distretto di lei protestarà o dirà altre parole avanti al podestà di Trento o giudici ed ufficiali del Commune di Trento, in qualche controversia o causa ch'egli havesse al tribunale, d'alcuno delli predetti a suo volere, ciascun notaro presente ricercato dal protestante sia tenuto far publico instromento delle parole predette, quando ben anco il podestà o altro officiale prohibisce al notaro che facesse scrittura: anzi l'istesso notaro dourà fare pubblico instromento delle parole dette dal podestà o ufficiale, e ricusando il farlo, *ipso facto*, incorra nella pena di libre cinque d'applicarsi alla Camera episcopale, con obbligo anco di fare publica scrittura delle predette cose. Di più il podestà o altro ufficiale che prohibirà o vorrà prohibire le prenominate ordinazioni sia condannato in libre dieci di buona moneta per ogni volta, d'applicarsi la metà alla Camera episcopale

---

Aliani, Milano, Giuffrè, 1995. Sul notariato in area trentino-tirolese v. Q. Bezzi, *Le patenti notarili in Val di Sole dal 1500 al 1800*, in «Studi trentini di scienze storiche», XLIX (1970), pp. 142-156; R. Stenico, *Notai che operarono nel Trentino dall'anno 845*, *ricavati soprattutto dal* Notariale Tridentinum *del padre Giangrisostomo Tovazzi. Ms 48 della Fondazione Biblioteca San Bernardino di Trento*, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000; G. M. Varanini, *Il documento notarile nel territorio del Principato vescovile trentino nel tardo Medioevo: brevi note*, in *Costruire memoria: istituzioni, archivi e religiosità in Val di Sole e nelle valli alpine*, atti dei convegni (Malé, 24 novembre 2001 e 11 maggio 2002; Dimaro-Malé, 27-29 settembre 2002), Cles, Centro studi per la Val di Sole, 2003, pp. 107-117.

[23] *Statuto di Trento* cit., pp. 70 e 73, libro I, rubrr. 146-147. Per l'edizione clesiana si può consultare anche *Statuti della città di Trento colla designazione dei beni del Comune e con una introduzione di Tommaso Gar*, Trento, Monauni, 1858, pp. 131-137. Nell'*Introduzione* Tommaso Gar evidenzia che «de scritture si demandavano esclusivamente ai notai; che, unitamente agli avvocati e procuratori, formavano una corporazione chiamata l'*Almo collegio*» (ivi, p. XXIX).

e l'altra metà alla communità di Trento. E ciò si farà in contrario, *ipso jure*, sia di niun valore[24].

Lo statuto offre spunti di indagine non trascurabili sul rapporto tra il giudice e il notaio: interessante sarebbe approfondire questo aspetto soprattutto al fine di capire i rispettivi poteri e limiti nell'esercizio del proprio ufficio, il loro contributo nell'evoluzione della prassi giudiziale, nella formazione del processo di diritto comune e nella scientizzazione del diritto. Investito della *publica fides*, il notaio partecipava alla produzione della cultura giuridica nel Principato vescovile di Trento, facendosi 'custode' per eccellenza della *civilis sapientia* della comunità. In recenti studi è stato sottolineato proprio il forte legame tra il notariato e la città, rappresentando i notai «un gruppo folto e di notevole rilievo, pur nella differenziata condizione sociale dei suoi membri, un gruppo che caratterizza come pochi altri – in Italia, e in altri paesi d'Europa – "il volto urbano" della società europea»[25]. È «un tema di vasta portata che offre molteplici e differenziati spunti di riflessione»[26]. Per quanto riguarda il Principato vescovile di Trento, non vi è dubbio che il rapporto tra i notai – «componente significativa della nuova borghesia comunale, corporazione di professionisti di elevato livello culturale» – e la comunità (non solo quella dei centri urbani) si arricchisca di ulteriori caratteristiche e sfumature grazie alla sovranità 'divisa' e in difficile equilibrio tra autorità laica ed episcopato[27].

Il compito del notaio, che non era un mero *scriba*, non si limitava alla produzione degli atti che riguardavano i rapporti tra i membri della comunità, dovendo, su richiesta dei privati, fornire la copia degli atti notarili o delle scritture giudiziarie. Lo statuto fissava anche l'obbligo di redigere i protocolli, che questi giuristi dovevano poi conservare, e i registri delle udienze dei processi, che sono pervenuti fino a noi[28]. A questo proposito

---

[24] *Statuto di Trento* cit., pp. 28 e 73-77, libro I, rubrr. 48, 147-152; v. anche F. V. Barbacovi, *Osservazioni sopra la forma di procedere in giudizio nelle cause de' creditori contro i lor debitori e nelle cause di minor importanza*, Trento, Monauni, 1825.

[25] G. Chittolini, *Piazze notarili minori in area lombarda. Alcune schede (secoli XIV-XVI)*, ne *Il notaio e la città* cit., pp. 61-92, in particolare p. 61.

[26] C. Carosi, *Introduzione*, ne *Il notaio e la città* cit., pp. IX-XVI, in particolare p. XI.

[27] G. Cherubini, *Aspetti e figure della vita notarile nelle città toscane del XIII e XIV secolo*, ne *Il notaio e la città* cit., pp. 41-58, in particolare p. 53.

[28] Gli «Acta summaria et generalia» relativi alla verbalizzazione delle udienze sono attualmente conservati presso l'Archivio storico del Comune di Trento, *Fondo pretorio*, così come i «Libri dei rescritti» della Cancelleria aulica, che riguardano la corrispondenza coi fori presenti

è denso di significato il fatto che sulla coperta dei fascicoli delle carte processuali sia riportato in quasi tutti i casi il nome del notaio che aveva seguito la causa; non va trascurato poi che in calce alle sentenze si legge la formula «notarius rogatus publicavit et subscripsit», mentre in chiusura dell'interrogatorio dei testimoni si ritrovano le parole «notarius praefuit et rogatus subscripsit». Nell'atto di citazione in giudizio, nei documenti prodotti, in chiusura di ciascuna udienza e a seguito dei decreti del giudice e delle spese, il notaio incaricato di seguire la causa sottoscriveva di proprio pugno gli atti: egli era dunque attivo e presente in ogni momento del giudizio ed anzi si potrebbe affermare senza esitazione che il notaio fosse il 'protagonista' del processo fin dalla sua origine e che guidasse il giudice fino alla maturazione della decisione, occupandosi anche dell'eventuale fase esecutiva. Se «il processo è un grande teatro sociale nel quale giocano un ruolo molti protagonisti: i redattori dello statuto, i giudici forestieri, i *cives* in conflitto, i notai mediatori, i giuristi consulenti, gli avvocati»[29], sarà quindi opportuno analizzare il ruolo di primissimo piano svolto proprio dal notaio in sede processuale in area trentino-tirolese, con particolare riferimento al potere di certificazione della *publica fides* da attribuire agli atti.

L'«Archivio pretorio» non conserva soltanto materiale di natura processuale, ma anche una rilevante quantità di documenti riguardanti l'*ars notariae* praticata nella sfera per così dire 'privata'. Il fondo dà limpidamente conto del fatto che lo scopo principale dell'attività del notaio «era fondato sulla redazione di *instrumenta*, in cui venivano attestati fatti giuridicamente rilevanti che (...) acquisivano valore di pubblicità, cioè di validità *erga omnes*, (...) e la caratteristica propria dell'*instrumentum* e la ragione della sua forza persuasiva risiedeva essenzialmente nella grande duttilità e attitudine a descrivere situazioni estremamente diversificate»[30]. Tra le carte, infatti, sono presenti numerosissimi testamenti, doti, fideiussioni, compravendite, locazioni, inventari di beni e contratti di vario genere, oltre a carte estratte da libri contabili delle attività dei mercanti, che spesso, prodotti in giudizio, si leggono in copia rilegati nei fascicoli delle cause, ed ancora

in tutto il Principato, e gli «Acta pretoria», mentre gli «Acta Castri Boniconsilii» sono conservati nel *Fondo manoscritti* della Biblioteca comunale di Trento.

[29] Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., p. 13.

[30] G. Chironi, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Roma-Siena, Ministero per i beni e le attività culturali-Accademia senese degli Intronati, 2005, p. 58; v. inoltre P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, pp. 268-269.

mappature ed alberi genealogici[31]. Sono gli 'strumenti' dei quali il giurista si serviva nel regolare i rapporti tra i privati e dunque nella creazione del diritto, ricoprendo il notaio non solo un'«importante funzione certificatoria di determinati atti giuridici», ma essendo impegnato anche «nella ricerca di strumenti giuridici innovativi a sostegno della vita cittadina e dello sviluppo comunale, nonché di soluzioni che riducano o prevengano la frequente litigiosità del tempo»[32]. Assumendo una 'duplice veste', il notaio era il 'redattore' degli atti di natura giuridica riguardanti la vita e gli interessi tra privati e delle carte processuali e, al contempo, il conservatore della delicata documentazione, della quale garantiva la certificazione. Per tale ragione questi giuristi – che si desiderava fossero «originari e abitanti del luogo (...) probabilmente perché il notaio indigeno era più inserito nella comunità, in grado di conoscere usi e consuetudini, partecipe delle sue esigenze e dei suoi interessi» – provvedevano a conservare gelosamente e con cura gli strumenti prodotti nell'ambito della propria attività, unitamente alle carte processuali, e a lasciarli in eredità (oppure a metterli in vendita), così come avveniva per le loro biblioteche[33].

Si è inoltre osservato che l'archivio notarile presenta i tratti distintivi di un «archivio di sedimentazione», che testimonia l'attività del giurista e «solo indirettamente quella degli enti o delle persone, che a lui si rivolgevano per acquisire la *fides* connessa ad ogni singolo documento prodotto»[34]. Le considerazioni condotte da Giuseppe Chironi, basate sull'osservazione del metodo di produzione e conservazione degli archivi della Chiesa senese, paiono attagliarsi anche al contesto trentino: si può dunque affermare che il notaio, comprendendo con tale denominazione il «notaio laico (laico in quanto professionalmente connotato e fornito di autorità imperiale anche

[31] Sul valore per la storia economica e soprattutto sociale di questo materiale v. Q. Antonelli, *Dai libri di conti ai libri di famiglia in ambiente contadino trentino tra Sette e Ottocento*, in *Memoria, famiglia, identità tra Italia ed Europa nell'Età moderna*, a cura di G. Ciappelli, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 181-199.

[32] G. S. Pene Vidari, *Le città subalpine settentrionali*, ne *Il notaio e la città* cit., pp. 153-202, in particolare p. 202.

[33] Chittolini, *Piazze notarili minori* cit., p. 79; v. anche i riferimenti contenuti nel contributo di Maria Teresa Lopreiato edito nel presente volume.

[34] Chironi, *La mitra e il calamo* cit., p. 60. Per questa ragione «nei protocolli notarili si dovrebbero trovare dunque, disposti in ordine cronologico, tutti gli atti rogati da quel notaio indipendentemente dalla loro natura, dal loro contenuto o dal tipo di autore del documento» (ivi). Sulla distinzione tra «archivio-*thesaurus*» e «archivio-sedimento» v. F. Valenti, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in Id., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. Grana, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2000, pp. 83-113.

quando si tratta di chierico), resta proprietario della documentazione prodotta, che passa ai suoi eredi o alle organizzazioni di mestiere»[35]. Ciò avveniva soprattutto nei casi di famiglie che avevano, come in altre città italiane, «una marcata tendenza dinastica, per dar vita a vere e proprie famiglie notarili e trasmettere ai figli professione e uffici»[36]. Per questo motivo i notai si ostinavano a disattendere gli ordini emessi dalle autorità istituzionali in merito alla consegna al Comune della propria opera, di fatto realizzando anche nei confronti del Principe vescovo un ostruzionismo non irrilevante. Solo nella seconda metà del XVI secolo il Collegio dei notai della città cominciava a valutare l'esigenza di un archivio notarile, che fu istituito nel 1595 sul modello padovano, veronese e trevigiano[37]. Quella di una «buona conservazione, e della conservazione *in loco* dei protocolli dei notai, in particolare dei notai defunti», era significativamente «una delle prime preoccupazioni» delle comunità e per questo motivo esse provvedevano a regolamentarla negli statuti, trattandosi della «conservazione del patrimonio della memoria giuridica privata, e talora anche pubblica della comunità»[38].

Con lo studio dei documenti conservati nell'«Archivio pretorio» è dunque possibile riflettere non solo sulla complessità dell'ordinamento che li caratterizzava fin dalla loro origine, ma anche sull'articolato pluralismo giuridico sul quale ancora molto resta da indagare, sulla maturazione di una nuova concezione del diritto e della giustizia, da confrontare con le dottrine giuspolitiche maturate in Europa. Ricordando quanto Vito Piergiovanni ha ribadito in merito all'«assoluto valore storico e giuridico delle fonti notarili»[39], si possono quindi apportare contributi fondati su metodi

[35] Chironi, *La mitra e il calamo* cit., pp. 54-55. Sui notai di curia v. G. Chittolini, *«Episcopalis curiae notarius». Cenni sui notai di curia vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1994, pp. 221-232.

[36] G. Petti Balbi, *Notai della città e notai nella città di Genova durante il Trecento*, ne *Il notaio e la città* cit., pp. 5-40, in particolare p. 9.

[37] In occasione dell'istituzione dell'Archivio notarile comunale – organizzato in due parti: l'archivio vecchio o archivio dei morti e l'archivio nuovo o archivio dei vivi – si stabilì che il podestà ogni anno ordinasse di versarvi tutti i protocolli e le scritture di notai iscritti al Collegio di Trento che fossero morti senza eredi, mentre i consoli della città tentarono, seppur in mezzo a notevoli difficoltà, un censimento dei documenti notarili già nel 1596. Per tutto ciò v. Cagol - Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili?* cit., pp. 695-700; v. inoltre A. Casetti, *Il notariato trentino e l'istituzione dei più antichi archivi notarili in Trento: l'archivio (vecchio) dei morti e l'archivio (nuovo) dei vivi (1595-1607)*, in «Studi trentini di scienze storiche», XXXI (1952), pp. 242-286.

[38] Chittolini, *Piazze notarili minori* cit., p. 79.

[39] V. Piergiovanni, *Prefazione*, in Hilaire, *La scienza dei notai* cit., pp. V-X, in particolare p. VII. Sull'importanza dello studio del notariato per la ricostruzione delle vicende storico-

di ricerca innovativi maturati all'interno di ambiti storiografici dediti al riordino e allo studio degli archivi. Più precisamente, l'attenzione per la produzione e la conservazione delle fonti notarili permette di condurre ricerche sulla cultura e la storia del notariato, offrendo al contempo agli studiosi la descrizione di un ingente patrimonio documentario ancora poco esplorato.

Il consistente «Archivio pretorio» trentino è attualmente conservato in parte presso l'Archivio di Stato e in parte presso l'Archivio storico del comune di Trento e contiene materiale documentario di età compresa tra il secolo XVI e il periodo di dominazione bavarese (1806-1810), per un totale di circa 10.000 unità archivistiche[40]. Per quanto il fondo testimoni l'attività giurisdizionale del Principato vescovile di Trento, esso in realtà, come è stato recentemente osservato, assembla al proprio interno documentazione notarile di diversa provenienza, comprendente resti di archivi notarili veri e propri ed archivi personali di notai[41]. Raccogliendo una ricchissima documentazione proveniente da fondi notarili, questo prezioso 'lascito documentario' contiene di conseguenza anche carte relative all'amministrazione della giustizia civile e criminale dell'antico Principato vescovile, nel cui ambito, come si è visto, ai notai era attribuita una funzione non certo secondaria. Ciò spiega la straordinaria varietà e la ricchezza dell'«Archivio pretorio», denominazione che a questo punto comprendiamo essere

archivistiche tra Medioevo ed Età moderna, v. A. Giorgi - S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secoli XIII-XVIII)*, in *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, a cura di P. Benigni - S. Pieri, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Firenze, Edifir, 1996, pp. 63-84; G. Chironi, *Prime note sull'ordinamento dei fondi* Giusdicenti *dell'antico Stato senese e* Feudi *dell'Archivio di Stato di Siena*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LX (2000), n. 2, pp. 345-361; Id., *La mitra e il calamo* cit.; *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali-Università degli studi di Trento, 2008.

[40] Il progetto di ricerca *Il notariato e gli antichi archivi giudiziari. Riordino, inventariazione e valorizzazione dell'Archivio pretorio di Trento* è finalizzato allo studio del materiale dell'«Archivio pretorio», così da renderlo accessibile grazie a un inventario su supporto informatico, con la creazione di una banca dati fruibile al pubblico e il suo riversamento nel sistema informativo degli Archivi storici del Trentino (AST). Per l'illustrazione della scheda, che raccoglie anche indicazioni di natura archivistica, e dei criteri d'inventariazione v. M. Garbellotti, *Antichi archivi giudiziari trentini: l'Archivio pretorio (secoli XVI-XIX). Catalogazione e ricerca*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXVIII (2002), pp. 655-685.

[41] Cagol - Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili?* cit., p. 688. La suddivisione del fondo tra i due istituti (Archivio di Stato e Archivio storico del comune, ove una parte del materiale è stata versata nell'aprile del 2001), risponde in realtà unicamente ad esigenze di conservazione, senza alcun riferimento alle modalità di produzione e tradizione della documentazione.

né esaustiva né appropriata, trattandosi piuttosto dell'esito documentario di un'attività notarile non limitata all'esercizio degli uffici nella sfera giudiziale, ma comprendente anche un'attività svolta in ambito 'privato', «in quanto nella figura di questo professionista si incontrano insieme la figura del pubblico ufficiale e del confidente della famiglia»[42].

Nello specifico, l'abbondante quantità di carte processuali pervenuteci deve essere studiata nella sua interezza come produzione dell'attività giurisdizionale e valutata in relazione al pluralismo dei fori presenti nel Principato: oltre all'ufficio pretorio e al Consiglio aulico, che costituiva anche foro di reaudizione per le cause giudicate in primo grado presso i tribunali del Principato, erano presenti in Trento l'ufficio massariale, l'ufficio sindicale, quello delle subastazioni e delle concordie e l'ufficio capitanale, mentre nelle valli o in altre comunità vi erano uffici commissariali, capitaniali, assessoriali o vicariali. Prendendo le mosse dai documenti che fanno parte dell'«Archivio pretorio», è quindi possibile riflettere sulla complessità dell'ordinamento che caratterizzava fin dalla sua origine il Principato vescovile di Trento, sull'articolato pluralismo giuridico sul quale ancora molto resta da indagare, sulla maturazione di una nuova concezione del diritto e della giustizia e sui notai che «rappresentavano la classe dirigente locale: per il largo spazio che essi avevano nelle istituzioni e nelle pratiche giuridiche e politiche delle comunità e degli organismi comunitativi; per la capacità di mantenere "il monopolio dei contatti con l'esterno e con l'autorità centrale in ambito amministrativo, fiscale, giuridico, ecclesiastico ed economico"»[43]. E di più, oltre ad essere testimonianza di tale vivace attività giurisdizionale, le carte processuali costituiscono anche un deposito di notizie preziose per ricostruire la storia del Principato vescovile di Trento in relazione al complesso rapporto tra il potere secolare e quello spirituale, tenendo in debito conto che «il tema del foro episcopale durante l'Età moderna è ancora in gran parte inesplorato»[44].

[42] Piergiovanni, *Prefazione* cit., p. VII.

[43] Chittolini, *Piazze notarili minori* cit., p. 92.

[44] Prodi, *Una storia della giustizia* cit., p. 289; più in generale, v. Id., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1993.

Miriam Davide

La documentazione giudiziaria tardo-medievale e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste

1. *L'amministrazione della giustizia nel Patriarcato di Aquileia: le fonti documentarie*

La documentazione giudiziaria prodotta nelle terre soggette al Patriarcato di Aquileia si è conservata per lo più in maniera discontinua e incompleta[1], e lacunosa è anche l'evidenza documentaria relativa all'attività della

[1] Gli atti della cancelleria del Parlamento della Patria del Friuli dei secoli XIII-XV, conservati fino al 1824 presso un locale demaniale affidato all'ex cancelliere della Patria Giacomo Belgrado e poi trasferiti in un'ala del palazzo Torriani-Catemario, furono in gran parte dispersi tra il 1886 e il 1890, quando l'archivio venne dato al macero: i verbali delle adunanze superstiti sono conservati presso la Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» di Udine, d'ora in poi BCUd, b. 685, «Diplomata, colloquia, taleae militiae»; b. 706, «Parlamento della Patria». Sugli atti della cancelleria v. Archivio di Stato di Udine, *Comune di Udine. Parte austriaca*, I, b. 89: «Indagine governativa sugli archivi esistenti nella provincia del Friuli. Atti e prospetto del gennaio-aprile 1824», d'ora in poi *Indagine governativa*; B. Cecchetti, *Statistica degli archivi della regione veneta*, I, Venezia, Naratovich, 1880, pp. 361-376; P. S. Leicht, *Parlamento friulano*, 2 voll., Bologna, Zanichelli, 1917-1955, II.1, pp. XIV-XV, LII. Gli atti delle giurisdizioni feudali, originariamente conservati presso le sedi scelte da ogni giusdicente per celebrare i processi e svolgere la propria attività politico-amministrativa, vennero spostati con l'abolizione dei feudi giurisdizionali in età napoleonica: gli archivi rimasero presso le locali preture o presso le famiglie nobili che li avevano prodotti (*Indagine governativa* cit.; Cecchetti, *Statistica degli archivi* cit., pp. LXX-LXXX). Il fondo *Giurisdizioni feudali della Patria del Friuli* conservato presso l'Archivio di Stato di Udine contiene atti giudiziari prodotti nelle giurisdizioni in materia civile e criminale attive in Friuli fino alla caduta della Repubblica veneta. Questi tribunali operavano sul territorio in seguito a un'investitura concessa dalla Repubblica stessa a una famiglia nobile, un'abbazia, un monastero, un comune o un altro ente. Tra i fondi di organi giudiziari si segnala quello della *Giurisdizione feudale di Belgrado (1528-1807)*, della quale vennero investiti i Savorgnan nel 1514. Tale giurisdizione costituiva all'interno della Patria del Friuli un territorio separato e godeva di privilegi speciali, tra cui l'autonomia dal luogotenente. Nella contea retta da un capitano i Savorgnan esercitavano la giustizia civile e criminale fino al terzo grado d'appello (v. *Archivio di Stato di Udine*, in *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni

cancelleria patriarchina[2]: quanto si è tramandato dei documenti della cancelleria si riduce infatti ai protocolli dei notai che prestavano servizio nella curia patriarcale. Nelle imbreviature notarili si trovano inoltre tracce dei verbali del Parlamento della Patria del Friuli, assieme a un numero cospicuo di atti connessi all'attività giudiziaria svolta dall'assemblea[3]. La serie dei registri originali del Parlamento, essendo andata perduta la maggior parte di quelli contenenti i più antichi verbali dell'assemblea, prende avvio solo col XVI secolo[4].

culturali e ambientali, 1981-1994, IV, pp. 799-838, in particolare pp. 806-809). Frammenti di processi e sentenze sono inoltre rinvenibili nel fondo *Notarile* e in archivi familiari custoditi presso l'Archivio di Stato di Udine (ivi, pp. 814-819, 829-835) o in altre sedi di conservazione documentaria esistenti in area friulana. Si veda come esempio l'Archivio comunale di Gemona nella Biblioteca glemonense «Valentino Baldissera», ove sono conservati i processi concernenti i diritti della comunità di Gemona (*Fondo antico. Amministrazione della giustizia*).

[2] La consistenza dell'archivio della cancelleria dei patriarchi, conservato ad Udine sino alla conquista veneziana, è tuttora ignota. Il canonico cividalese Orazio Liliano alla fine del XVI secolo affermava che gli atti erano andati distrutti e che sopravvivevano solamente pochi originali, come ebbe modo di confermare anche Giuseppe Bianchi nel XIX secolo (BCUd, *Fondo Principale*, ms. 906/7: G. Bianchi, *Memorie sugli archivi di Udine*). Riferimenti alla dispersione di gran parte della documentazione del Patriarcato sono contenuti in *Archivio di Stato di Udine* cit., p. 804; v. anche G. Biasutti, *L'archivio dei patriarchi*, «Il Gazzettino», 22 agosto 1963; Id., *Mille anni di cancellieri e coadiutori nella curia di Aquileia ed Udine*, Udine, Arti grafiche friulane, 1967.

[3] Sull'argomento v. I. Zenarola Pastore, *Osservazioni e note sulla cancelleria dei patriarchi di Aquileia*, in «Memorie storiche forogiuliesi», XLIX (1969), pp. 100-113 ed Ead., *Atti della cancelleria dei patriarchi di Aquileia (1265-1420)*, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli, 1983. I pochi protocolli superstiti contengono gli atti prodotti da tre notai impegnati nella cancelleria: Gabriele del fu Enrigino da Cremona, Eusebio di Iacopo da Romagno e Giovanni Gubertino del fu Ressonado da Novate. La maggiore evidenza documentaria riguarda l'attività del notaio Gubertino, i cui protocolli sono stati pubblicati da G. Brunettin, *I due protocolli di Gubertino da Novate B.A.U. 29*, in «Memorie storiche forogiuliesi», LXXVII (1996), pp. 25-88; Id., *I protocolli della cancelleria patriarcale del 1341 e del 1343 di Gubertino da Novate*, Udine, Istituto Pio Paschini, 2001; Id., *Gubertino e i suoi registri di cancelleria patriarcale conservati presso la Guarneriana di San Daniele del Friuli (1335*, *1337*, *1340-1341-1342). Studi sul Trecento in Friuli*, San Daniele del Friuli, Biblioteca Guarneriana, 2004. Si veda inoltre A. Tilatti, *I protocolli di Gabriele da Cremona*, *notaio della Curia patriarcale di Aquileia (1324-1336*, *1334*, *1350)*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2006. Su questa tipologia documentaria v. inoltre G. Brunettin - M. Zabbia, *Giovanni da Lupico e la documentazione patriarcale in registro nella seconda metà del Duecento. Cancellieri e documentazione in registro nel Patriarcato di Aquileia. Prime ricerche (secoli XIII-XIV)*, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale (secoli XII-XV)*, atti del convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. Bartoli Langeli - A. Rigon, Roma, Herder, 2003, pp. 327-372. Si tengano inoltre presenti i riferimenti contenuti negli spogli realizzati a metà Ottocento dall'abate Giuseppe Bianchi (G. Bianchi, *Documenti per la storia del Friuli dal 1317 al 1332*, 2 voll., Udine, Turchetto, 1844-1845; Id., *Documenta historiae Forojuliensis summatim regesta*, 3 voll., Wien, aus der k. k. Hof und Staatsdruckerei, 1861-1866; Id., *Indice dei documenti per la storia del Friuli dal 1200 al 1400*, Udine, Jacob e Colmegna, 1877).

[4] Si veda *infra* la nota 28.

L'assestamento del meccanismo giudiziario in uso nel Patriarcato sembra essersi realizzato negli ultimi decenni del Duecento, stando ai documenti in cui è attestata l'attività dell'assemblea del Parlamento friulano con tutte le attribuzioni rimaste in vigore sino alla conquista veneziana del 1420[5]. Il Parlamento giudicava direttamente certe cause, mentre in altre fungeva da corte d'appello o di terza istanza. In particolare, esso costituiva istanza d'appello per quanti erano stati giudicati dalla curia patriarcale, le cui competenze dopo il 1420 sarebbero passate al luogotenente veneto. Il Parlamento giudicava direttamente nei processi concernenti ribellioni e cospirazioni contro il patriarca o relativi a gravi delitti che alteravano il pacifico stato del territorio, tra cui quelli commessi nelle pubbliche vie e i furti contro i mercanti[6], e fungeva da tribunale di prima istanza nelle cause intentate contro lo stesso patriarca, particolarmente frequenti verso la fine del dominio patriarchino, mentre sino al tardo Duecento esse venivano invece discusse all'interno della curia patriarcale. Inoltre, nel contesto delle sue ampie prerogative il Parlamento s'inseriva con forza nelle continue discordie esistenti tra le casate, imponendo il ricorso all'arbitrato[7]. Esso fungeva da tribunale di appello per quanto riguardava le cause trattate in prima istanza dalla curia patriarcale, in particolar modo in quelle relative a vassalli diretti del patriarca. In una nota lettera annessa a un documento del 28 dicembre 1329 concernente una causa tra il vescovo di Trieste e i nobili Bratti di Capodistria, il patriarca Pagano della Torre (1319-1332) aveva precisato e illustrato al papa un'antica consuetudine patriarchina secondo la quale esisteva un diritto d'appello in materia feudale dalla curia patriarcale al Parlamento e da questa poi all'Impero. La Chiesa di Aquileia, che deteneva i propri beni temporali su concessione dell'Impero, rimetteva quindi a quest'ultimo le decisioni definitive sui processi in materia feudale che non avevano trovato una soluzione nei precedenti gradi di giudizio[8]. Il Parlamento funzionava infine quale tribunale di terza istanza per le cause

[5] Frammenti di tali atti si conservano presso la biblioteca comunale di Udine e sono stati editi in Leicht, *Parlamento friulano* cit.

[6] Per volontà del più ristretto Consiglio del Parlamento, dal 7 giugno 1329 di tali delitti si sarebbe occupata l'assemblea plenaria; tale norma venne ripresa nelle costituzioni marquardiane del 1366 (v. Leicht, *Parlamento friulano* cit., I.1, p. CXLVI, nota 3).

[7] La facoltà di affidare il giudizio ad arbitri in caso di contesa tra congiunti, cognati o affini entro il terzo grado venne normata negli Statuti friulani (v. Leicht, *Parlamento friulano* cit., I.1, p. CXLVII).

[8] Leicht, *Parlamento friulano* cit., I.1, pp. 94-97, n. XCVII: «Habet etiam ecclesie Aquilegensis et Patrie consuetudo, ut in temporalibus a colloquio ad Imperium appelletur, a quo ecclesia

riguardanti vassalli del patriarca che erano stati giudicati dai gastaldi e poi in seconda istanza dalla curia patriarcale e che qui cercavano l'ultimo appello. In genere le cause portate dinanzi al Parlamento in terza istanza dai giudici minori erano di natura civile[9].

Numerosi frammenti di processi d'ambito criminale attestano violenze private compiute da esponenti della nobiltà locale per estendere il controllo su territori e giurisdizioni vicine. In molti casi si ravvisa da parte dello stesso patriarca la volontà di mantenere il controllo su alcuni diritti e possessi della camera patriarcale usurpati dalle casate nobiliari. I patriarchi erano peraltro tenuti a far applicare le norme contro il brigantaggio sulle strade e contro le violenze private, provvedimenti essenziali per l'importanza che rivestivano gli assi viari che attraversavano la regione, dal punto di vista strategico, commerciale e politico. In numerosi casi l'azione giuridica era volta a punire in maniera esemplare un esponente di una famiglia nobiliare per piegare, in realtà, le pretese dell'intera casata. La repressione dei crimini commessi lungo le strade più importanti e la vigilanza sui feudi, affinché i titolari non oltrepassassero i limiti della giurisdizione di loro pertinenza e rispettassero le forme consuetudinarie, erano esercitate dal maresciallo patriarcale, tenuto a visitare ogni cinque anni le terre del Patriarcato per prendere diretta cognizione dei fatti costituenti l'oggetto delle querele nel tempo ricevute. Nel caso in cui i titolari di un feudo fossero stati oggetto di reclamo, essi sarebbero stati giudicati nella *curia vassalorum*[10].

Nei feudi minori i reati venivano giudicati dal gastaldo nominato dal patriarca, che poteva essere sostituito da un delegato legale o dal giusdicente in persona, coaudiuvato da un numero variabile di giudici[11]. Potevano

---

temporalia obtinet. Quod tamen non credo habere locum nunc, vacante Imperio; sed si non vacaret, forte haberet locum in presenti causa que feudalis existit».

[9] Le forme di giudizio attuate dal Parlamento quale corte di alta giustizia erano diverse da quelle in uso negli altri giudizi 'di provincia'. In questi ultimi la parte lesa che voleva godere dell'appello doveva intimare all'avversario di comparire in giudizio affinché potesse organizzare l'eventuale difesa secondo quanto previsto dalla procedura. Nel caso in cui l'appello fosse stato ammesso, la cedola, nella quale erano contenute le ragioni dell'appellante, era inviata al Parlamento, ove le parti erano tenute a presentarsi per ascoltare la sentenza. Nei casi più rilevanti ogni decisione spettava invece all'assemblea (v. Leicht, *Parlamento friulano* cit., I.1, pp. CXLVII-CL).

[10] M. Leicht, *Giudizi feudali del Friuli. Note di studio*, in «Ateneo veneto. Rivista di scienze, lettere ed arti», s. IV, n. 4 (1882), pp. 1-73, in particolare pp. 8-10.

[11] *Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canale del Ferro (secoli XIV-XVIII)*, a cura di G. Ventura, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli, 1988, pp. 110-111; C. L. Daveggia, *Una particolare istituzione del Friuli patriarchino e veneziano: le banche giudiziarie*, in Id., *Istituzioni e*

svolgere il ruolo di giudici, tra gli altri, i massari del patriarca e gli *habitatores* di alcuni villaggi, come ad esempio nei casi di Manzano e Brazzano. In genere, per privilegio o consuetudine nei feudi minori i signori giudicavano anche le cause che avrebbero dovuto essere sottoposte al giudizio del patriarca. Analogamente, i comuni che avevano voce in Parlamento godevano di diritto di giudizio come i feudatari, mentre le vicinie e le decanie erano sottoposte al giudizio di questi maggiorenti. Così, a Cividale la competenza sui reati criminali spettava al Consiglio del Comune, che poteva contare sull'attività istruttoria svolta dal gastaldo patriarcale. Nel caso di reati minori o di questioni civili il giudizio veniva attribuito agli astanti giurati presieduti dal gastaldo, tenuto a sua volta a pubblicare il verdetto. Nella vicina Udine la procedura giudiziaria prevedeva che, al termine del dibattimento, dopo che le parti in causa avevano espresso le rispettive ragioni, il presidente si rivolgesse agli astanti ponendo la rituale domanda «quid iuris?» per chiedere il loro parere, che avrebbe dovuto tener conto della normativa statutaria, ma soprattutto delle consuetudini, delle quali gli astanti erano considerati i depositari. Nel caso, invero frequente, in cui la decisione presa dagli astanti fosse stata accettata dal presidente dell'assemblea, essa assumeva di fatto valore di sentenza. Attraverso il giudizio degli astanti tutta la comunità diventava così responsabile della sentenza emessa. I tribunali locali rivestivano inoltre un ruolo centrale nella composizione delle controversie in materia civile e in particolare nel campo del regime successorio[12]. Con una bolla emanata nel 1367 papa Urbano V mise in

società nel Medioevo italiano, Venezia, Editrice commerciale, 1990, pp. 53-83; G. Zordan, *Per lo studio delle banche giudiziarie nel Cividalese d'Età moderna. Indirizzi metodologici e spunti di riflessione*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 65 (1992), pp. 23-66.

[12] Sul ruolo degli astanti v. D. Degrassi, *Mutamenti istituzionali e riforma della legislazione: il Friuli dal dominio patriarchino a quello veneziano (XIV-XV secolo)*, in Ead., *Continuità e cambiamenti nel Friuli tardo-medievale (XII-XV). Saggi di storia economica e sociale*, Trieste, Cerm, 2009, pp. 159-180 (già in «Clio», XXXVI/3, luglio-settembre 2000, pp. 419-441). In particolare, nella città di Udine la giustizia era amministrata dal capitano, da tre giudici o giurati «in civilibus et criminalibus» eletti dall'Arengo (v. *Statuti e ordinamenti del Comune di Udine pubblicati dal municipio per cura della commissione preposta al civico museo e biblioteca*, Udine, Doretti, 1898, pp. LXXXI-LXXXIV) e dagli astanti, detti anche «boni homines terre Utini». Quest'ultimi, eletti in numero di quattro dall'Arengo, come i giurati, tra i maggiori di 25 anni, provenivano generalmente dal ceto artigianale e in misura minore da quello notarile e dai piccoli possidenti. Erano tenuti ad assistere il capitano nell'amministrazione della giustizia in Udine e nel suo distretto. Tra i tanti incarichi loro affidati, si annoverano l'ispezione del mercato, dei pesi e delle misure, dell'annona e delle industrie tessili, la tutela del patrimonio del Comune e la stima dei cavalli prima di una spedizione di guerra. A seguito dello sviluppo economico di Udine, nel corso degli anni Settanta del XIV secolo l'ufficio dei quattro giurati venne sciolto e le loro mansioni furono suddivise tra due distinte magistrature: i «Giudici criminali» e i «Giudici civili» (ivi, pp. XLI-XLII).

discussione il ruolo svolto dagli astanti, qualificando come un abuso il loro intervento in giudizio e ordinandone la cessazione, peraltro senza successo dal momento che la loro partecipazione ai procedimenti giudiziari è attestata ancora nel periodo veneziano. La volontà del pontefice trovò infatti una resistenza durissima dovuta al timore che l'intervento in giudizio dei *periti in iure* potesse conculcare i diritti dei *milites* di tradizione castellana, i quali invocarono in loro difesa il valore delle consuetudini[13]. Era infatti sulle consuetudini e sugli statuti che gli astanti fondavano il loro giudizio ed anche sotto la dominazione veneziana la resistenza all'abolizione di questo istituto avrebbe trovato motivazioni nella volontà d'impedire una diminuzione di fatto delle prerogative delle comunità[14].

Sin dall'epoca del patriarcato di Bertrando di Saint-Geniès (1334-1350) si era assistito a un incremento dei procedimenti giudiziari, espressione della chiara volontà di controllare maggiormente i contenziosi legati alla sfera delle violenze private e dei disordini pubblici con un ampio ricorso all'arbitrato. Si ravvisa comunque una particolare clemenza del patriarca nei confronti di esponenti di casate alleate, come nel caso di Cuculino, della nota famiglia udinese degli Arcoloniani, ripetutamente coinvolto in processi criminali. Accusato di numerosi delitti, di cui una decina accertati, nonché di reati di violenza personale, furto e offese contro ufficiali patriarcali e comunali, nell'aprile 1343 il giovane venne giudicato dal patriarca con clemenza e condannato a versare la somma di 1.000 lire di denari piccoli veronesi, peraltro rateizzata in tre pagamenti[15]. Clemenza

[13] Leicht, *Giudizi feudali del Friuli* cit., pp. 16-18. La bolla di Urbano V è edita in B. M. De Rubeis, *Monumenta Ecclesiae Aquilejensis*, [Venezia, Giambattista Pasquali], 1740, coll. 949-951 e in A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, VI.1: *Storia della procedura*, a cura di P. Del Giudice, Torino, Utet, 1900, pp. 221-222, nota 113.

[14] M. Zacchigna, *Note per un inquadramento storico della produzione statutaria friulana*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo*, a cura di R. Dondarini, Ferrara-Cento, Deputazione ferrarese di storia patria-Comune di Cento, 1995, pp. 387-395. Con la riforma da parte veneziana delle *Costituzioni della Patria del Friuli* (1429) venne abolito il giudizio degli astanti, sebbene in alcune comunità cittadine siano rimaste figure designate con questo nome seppur con funzioni ormai diverse (v. G. Zordan, *Le Costituzioni nella prima età veneziana. Note e rilievi circa gli esiti di una riforma*, in M. Cortelazzo, *Guida ai dialetti veneti*, Padova, Cleup, 1994, pp. 11-78, in particolare pp. 58-59).

[15] G. Brunettin, *Bertrando di Saint-Geniès patriarca di Aquileia (1334-1350)*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2004, pp. 409-502. Nei casi di omicidio, crimine del quale si era reso più volte colpevole Cuculino, gli statuti udinesi prevedevano la decapitazione o il bando a vita nel caso di latitanza. Gli statuti cittadini prevedevano inoltre una differenza tra l'omicidio commesso «ad mandatum sive postam, sine pretio vel premio» e quello perpetrato «pro pretio, premio vel promissione», pur prevedendo in entrambi i casi di punire sia

ed agevolazioni che di certo il patriarca non concedeva agli appartenenti alla casata a lui avversa dei della Torre e ai loro fedeli, giudicati invece con severità[16]. Va comunque sottolineato che in molti casi lo stesso collegio giudicante poteva comprendere al proprio interno personalità vicine all'accusato o addirittura suoi congiunti. Nel caso di Cuculino ciò appare evidente quando prendiamo in esame la composizione della *curia nobilium* di Udine, costituita in larga parte da nobili imparentati con l'Arcoloniano o da esponenti di casate amiche, quali i Savorgnan[17].

Dopo la vittoria su Rizzardo III da Camino (1335), il patriarca Bertrando di Saint-Geniès aveva tentato d'impostare un'opera legislativa chiedendo al Parlamento di affidare al più ristretto Consiglio e allo stesso patriarca il compito di mettere per iscritto il diritto consuetudinario in uso in Friuli, derivante dalla giurisprudenza prodotta dagli astanti nei giudizi patriarcali e dalla codificazione statutaria locale[18], così da poter disporre di una raccolta normativa avente di fatto l'efficacia di una promulgazione parlamentare. Successivamente, nel febbraio 1352, il patriarca Niccolò di Lussemburgo (1350-1358) si sarebbe spinto ad affermare che era necessaria non solo la messa in inscritto di quello che può essere definito come «ius Foriiulii», ma anche un'opera di correzione ed emendamento («quod consuetudines laudabiles et bonas Patriae Foriiulii approbare intendit, et que minus iuste viderentur et essent, corrigere et reformare sicut iam factum est in multis cum consilio consiliariorum sibi deputatorum per Colloquium generale»)[19]. Se per l'abate Giuseppe Bianchi e Vincenzo Joppi la serie delle dieci riforme di procedura giudiziaria – necessaria premessa per l'opera legislativa del patriarca Marquardo di Randeck (1365-1381) – fu prodotta già durante il patriarcato di Niccolò, Pier Silverio Leicht ritenne invece da

il mandante sia l'esecutore con la decapitazione (*Statuti e ordinamenti del Comune di Udine* cit., p. LXXXVII). In caso di furto, reato del quale si era macchiato il nobile friulano, gli statuti udinesi prevedevano una scala progressiva di quattro gradi, in ragione del valore della merce rubata. Nel caso più grave, per merce rubata di valore superiore a 70 marche, il ladro era punito con la forca (ivi, p. LXXXIX).

[16] M. Davide, *Lombardi in Friuli. Per la storia delle migrazioni interne nell'Italia del Trecento*, Trieste, Cerm, 2008, pp. 63-74.

[17] Si possono ripercorrere le vicende di Cuculino in Bianchi, *Documenti per la Storia del Friuli* cit., doc. 3159.

[18] Si veda la rassegna di D. Moscarda, *Sugli ordinamenti dei comuni rustici del Friuli pedemontano patriarchino tra XIV e XV secolo*, in «Memorie storiche forogiuliesi», 84 (1994), pp. 99-191 (ora in Ead., *L'area Alto Adriatica tra sovranità imperiale e autonomia locale*, Trieste, Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, 2002, pp. 53-142).

[19] Leicht, *Parlamento friulano* cit., I.2, pp. 154-156, doc. CLVII.

attribuirla a Ludovico della Torre (1359-1365), patriarca che diede uniformità alle tante giurisdizioni esistenti nei propri domini[20]. Le *Constitutiones* marquardine (1366) s'imposero poi come normativa generale per tutto il periodo anteriore alla conquista veneziana, pur non coprendo ogni ambito del diritto: ne era infatti esclusa la materia penale, che rimaneva di diretta pertinenza patriarcale o era attribuita a giusdicenti dotati dello *ius sanguinis*, così come quella mercantile, regolamentata dagli statuti cittadini.

In un territorio complesso come quello della Patria del Friuli, ove persistevano importanti retaggi feudali, l'ordinamento giudiziario voluto dallo Stato veneziano dopo il 1420 tese a giustapporre vecchie e nuove istituzioni[21]. Come scriveva nel 1553 l'ex luogotenente del Friuli Francesco Sanudo a tal proposito, lamentando il comportamento dei giurisperiti friulani sempre attenti ai loro privilegi al punto da creare frequenti occasioni di disordine, la situazione critica in cui versavano le terre un tempo soggette al Patriarcato dipendeva dalla molteplicità delle giurisdizioni,

[20] Sulla legislazione anteriore alle costituzioni marquardiane v. *Constitutiones Patriae Foriiulii deliberate a generali Parlamento*, *edite et promulgate a reverendo domino Marquardo patriarca Aquilegensi annis MCCCLXVI-MCCCLXVIII*, a cura di V. Joppi, Udine, Amministrazione provinciale di Udine, 1900, pp. XI-XIII; Leicht, *Parlamento friulano* cit., I.1, p. CXXXI; Zordan, *Le Costituzioni nella prima età veneziana* cit., pp. 26-27; Degrassi, *Mutamenti istituzionali e riforma della legislazione* cit., pp. 160-163; G. Brunettin, *Le Costituzioni della Patria del Friuli (1366-1368) del patriarca Marquardo e la loro ricezione durante la dominazione veneziana*, in *Costituzioni della Patria del Friuli*, a cura di C. Venuti - M. Ziraldo, San Daniele del Friuli, Biblioteca Guarneriana, 2007, pp. 7-37, in particolare pp. 19-24.

[21] A questo proposito occorre ricordare che la Repubblica di Venezia confermò alle comunità e ai nobili friulani i privilegi e le immunità di cui godevano, come previsto dalla ducale di Francesco Foscari del 14 aprile 1424 (v. Leicht, *Parlamento friulano* cit., II.1, pp. 9-10, doc. IV); sul ruolo dei nobili friulani tra XIV e XV secolo v. M. Zacchigna, *L'inclinazione signorile delle aristocrazie friulane nello sviluppo della normativa locale. Secoli XIV-XV*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, atti del convegno di studi (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), a cura di R. Dondarini - G. M. Varanini - M. Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003, pp. 191-203. Secondo Paolo Cammarosano, i poteri giurisdizionali dei nobili friulani non sarebbero addirittura derivati da antichi diritti di natura feudale, ma si sarebbero altresì costituiti nel corso del XV secolo durante la dominazione veneta, quando costoro si sarebbero attribuiti prerogative di natura pubblica sostenendo di averle già esercitate nel periodo precedente; v. P. Cammarosano, *Strutture d'insediamento e società nel Friuli dell'età patriarchina*, in «Metodi e ricerche», 1 (1980), pp. 5-22, in particolare pp. 5-10, ora in Id., *Studi di storia medievale. Economia, territorio, società*, Trieste, Cerm, 2009, pp. 111-133 ed anche A. Stefanutti, *Giureconsulti friulani tra giurisdizionalismo veneziano e tradizione feudale*, in «Archivio veneto», s. V, 142 (1976), pp. 75-93; M. Zacchigna, *L'espansione fondiaria (secoli XIII-XIV). Aspetti dell'economia agricola friulana fra i secoli XIV e XV*, in *I Savorgnan e la Patria del Friuli dal XIII al XVIII secolo*, Udine, Amministrazione provinciale di Udine, 1984, pp. 97-100; *Il feudo di Toppo. Amministrazione della giustizia, organizzazione produttiva e struttura dell'insediamento (secoli XV-XX)*, a cura di F. Bianco, Pordenone, Biblioteca dell'immagine, 1999. In generale, per il periodo di dominazione veneziana v. G. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797. La storia politica e sociale*, Udine, Casamassima, 1998.

sottolineando che nel 1530 quelle ancora in vigore erano ben 64[22]. Dopo aver conquistato terre e città, la Repubblica di Venezia era del resto solita stipulare patti coi quali s'impegnava alla piena osservanza dei loro statuti, non tralasciando tuttavia d'inserirvi norme tali da garantire la possibilità di provvedere ad eventuali riforme o modifiche[23]. Nel caso friulano furono gli statuti di Udine i primi a conoscere una riforma, affidata a quattro giuristi nel 1424 e terminata l'anno successivo[24]. In quest'opera furono coinvolte di lì a poco anche le *Constitutiones Patriae Foriiulii*, riformate e più tardi sottoposte a volgarizzamento[25]. Promulgate il 22 agosto 1429 dal luogotenente Marco Dandolo, le *Constitutiones* entrarono in vigore due mesi dopo e sarebbero rimaste il codice legislativo della provincia friulana per il tutto il periodo di dominazione veneziana, seppur sottoposte nel tempo a riedizioni e aggiornamenti[26].

---

[22] Si veda la *Relazione del luogotenente generale del Friuli Francesco Sanuto letta in Senato nel 1553*, a cura di L. Beretta Vorajo - G. Vorajo, Udine, Seitz, 1868; *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, I: *La Patria del Friuli (Luogotenenza di Udine)*, Milano, Giuffrè, 1973, nn. 4 e 7, pp. 21-25 e 51-59, in particolare pp. 21 e 53. Si vedano inoltre la *Relazione della Patria del Friuli presentata all'eccelentissimo Collegio dal luogotenente Andrea Foscolo il dì primo di giugno 1525*, a cura di C. Foucard, Venezia, Naratovich, 1856 e la *Relazione del nobil homo Carlo Corner ritornato luogotenente della Patria del Friuli nel 1587*, Udine, Seitz, 1870; v. anche P. Sarpi, *Venezia, il Patriarcato di Aquileia e le «giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli» (1420-1620)*, a cura di C. Pin, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli, 1985.

[23] Sulle modalità del passaggio del Patriarcato allo Stato veneziano attraverso forme pattizie v. G. Ortalli, *Le modalità di un passaggio: il Friuli occidentale e il dominio veneziano*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, atti del convegno di studi (Pordenone, 2-4 dicembre 1993), 2 voll., Pordenone, Amministrazione provinciale di Pordenone, 1996, I: *La vicenda storica*, *spunti di storiografia musicale*, *libri*, *scuole e cultura*, pp. 13-33.

[24] A. Wolf, *Lo statuto del 1425*, *i suoi precedenti e il suo contenuto*, in *Statuti e ordinamenti del Comune di Udine* cit., pp. LXXII-LXXIV. Agli inizi del Cinquecento pervennero al Consiglio cittadino tre successive proposte da parte del giurista Antonio Savorgnan per una modifica degli statuti: era prevista la nomina di una giunta di nove commissari col compito di elaborare una riforma sulla scorta di quanto previsto in altri statuti cittadini. La proposta del Savorgnan, non sostenuta dal governo veneziano, non trovò applicazione (ivi, p. LXXVII).

[25] Leicht, *Parlamento friulano* cit., I.2, pp. 210-265, 269-276, nn. CCXXIII-CCXXIV, CCXXXIII e *Constitutioni de la Patria del Friuli*, Udine, Gherardo di Fiandra, 1484 (v. la riproduzione dell'incunabolo posseduto dalla Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli in *Costituzioni della Patria del Friuli* cit.); v. inoltre le *Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565*, a cura di A. Gobessi - E. Orlando, Roma, Viella, 1998, opera che consente un raffronto tra il volgarizzamento del 1484 e le edizioni latine successive.

[26] Sulle difficoltà di edizione delle *Constitutiones Patriae Foriiulii* v. F. Tamburlini, *La pubblicazione degli statuti della Patria del Friuli in età veneta: problemi editoriali e tipografici*, in *Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna*, a cura di L. Casella, Udine, Forum, 2003, pp. 459-484. Secondo Tommaso Fanfani le riforme volute da Venezia riguardavano soprattutto il settore giudiziario, cercando di avvicinare le forme

Se i registri originali del Parlamento friulano successivi alla conquista veneta sono andati perduti nella distruzione dell'archivio[27] e quelli conservati nella Biblioteca civica di Udine partono solo dal 1501[28], la documentazione quattrocentesca prodotta dal luogotenente della Patria del Friuli si è almeno parzialmente conservata. In particolare, il fondo *Luogotenente di Udine* dell'Archivio di Stato di Venezia si compone di alcune centinaia di unità archivistiche che dall'inizio della dominazione veneziana giungono alla fine della Repubblica[29], mentre risale al 1458 la serie dei registri prodotti dalla cancelleria del luogotenente e attualmente custoditi nel *Fondo Principale* della Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» di Udine[30]. I procedimenti giudiziari tramandati dai registri della cancelleria del luogotenente

del processo in uso nelle terre friulane a quanto previsto dal diritto comune e non tanto dal diritto veneto (v. T. Fanfani, *Introduzione storica alle relazioni dei luogotenenti della Patria*, in *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, I: *La Patria del Friuli* cit., pp. XV-LVII, in particolare p. XXXIX; più in generale, sui rapporti tra statutaria cittadina, diritto comune e diritto veneto v. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982, pp. 270-271; sulle origini e lo sviluppo del diritto veneto v. G. Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, Cleup, 1980). Pier Silverio Leicht riteneva invece che ancora nel corso del XIV e del XV secolo si considerasse il diritto in uso nella città dominante come quello cui ricorrere anche in Terraferma ogniqualvolta fosse necessario integrare norme statutarie e consuetudini locali (v. P. S. Leicht, *Lo Stato veneziano e il diritto comune*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1958, pp. 207-210; Id., *La riforma delle costituzioni friulane nel primo secolo della dominazione veneziana*, in «Memorie storiche forogiuliesi», XXXIX, 1943-1951, pp. 74-81, in particolare pp. 80-81).

[27] Si veda *supra* la nota 1.

[28] I registri conservati nella Biblioteca civica di Udine contengono i verbali redatti dai cancellieri che accompagnavano i magistrati veneti a Udine, relativi alle varie attività degli stessi luogotenenti. Il primo di questi registri riporta le condanne, in parte corporali e in parte pecuniarie, e le assoluzioni decise dal luogotenente del Friuli Leonardo Contarini e dai suoi successori. Sul luogotenente della Patria del Friuli v. V. Joppi, *La commissione del doge Tomaso Mocenigo al luogotenente del Friuli Roberto Morosini (1420)*, Udine, Tipografia del Patronato, 1896; R. Giummolè, *I poteri del luogotenente della Patria del Friuli nel primo cinquantennio 1420-1470*, in «Memorie storiche forogiuliesi», XLV (1962-1964), pp. 57-124, in particolare pp. 63-74, nonché i riferimenti contenuti in Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797* cit.; sull'ingresso dei luogotenenti a Udine v. F. Honstein, *Cerimoniale usato nel reggimento della Patria del Friuli dai luogotenenti per la Repubblica veneta*, Udine, Doretti, 1861. Si legga inoltre L. Marangon, *La criminalità in Friuli tra Quattrocento e Cinquecento. Le raspe del tribunale di Udine*, in «Ce fastu?», LXXXVII/2 (2011), pp. 193-213.

[29] *Archivio di Stato di Venezia*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 857-1148, in particolare pp. 1010-1011.

[30] BCUd, *Fondo Principale*, 2473: si tratta di 23 registri che dal 1458 giungono al 1698; il primo copre gli anni dal 1458 al 1470, il secondo dal 1471 al 1480, il terzo dal 1480 al 1483. Pur non facendo parte delle serie archivistiche prodotte dall'antica comunità di Udine, i registri in questione non furono trasferiti al locale Archivio di Stato quando nel 1959 la Biblioteca gli affidò a titolo di deposito volontario tutto il materiale archivistico posseduto, ad eccezione di quello pertinente alla «magnifica communitas terrae Utini» (G. Comelli, *Una biblioteca nel tempo*,

conservati a Udine riguardano soprattutto la sfera criminale e in misura minore quella civile; tra di essi non mancano riferimenti a questioni giurisdizionali d'ambito feudale ed atti concernenti gli affitti delle mude e delle gastaldie.

Il luogotenente, inviato per un anno a governare il Friuli, era tenuto «ad regendum et disponendum in regimine illius terrae et Patriae secundum statuta, ordines et consuetudinas suas, secundum ordinem et continentiam mandatorum nostrorum». I suoi interventi in materia di giustizia civile si limitavano alle rilevanti contese tra castellani e comunità, mentre le questioni ordinarie erano generalmente affidate a un capitano nominato dallo stesso luogotenente, analogamente a quanto era solito fare il patriarca, e tenuto ad amministrare la giustizia civile sulla base delle antiche consuetudini. Una più ampia libertà veniva invece lasciata al luogotenente in ambito criminale: «in criminalibus autem volumus quod arbitrium et libertas remaneat in te solo, ut fiat debita iustitia et equaliter omnibus»[31]. In particolare, oltre ad amministrare in primo grado la giustizia criminale nella sfera di sua competenza, il luogotenente era tenuto a giudicare sugli appelli contro i giudizi di prima e seconda istanza emessi da castellani e comunità o, in generale, da quanti mantenevano ancora le antiche giurisdizioni. Lo stesso luogotenente era inoltre tenuto a pronunziarsi sugli appelli in materia civile avverso le cause giudicate in primo grado a Portogruaro, ove pure risiedeva un rettore veneto, mentre gli appelli di Sacile e Monfalcone venivano invece trasmessi a Venezia. La stessa città di Udine rimetteva al luogotenente le sentenze emesse in primo grado in materia civile dal capitano e dai giudici cittadini[32].

Se la Repubblica di Venezia aveva dimostrato attenzione nel riformare gli statuti delle città più importanti, meno interesse mostrò nei confronti degli statuti delle località minori, anche nel caso in cui fossero stati redatti dopo la conquista, come nel noto caso degli statuti voluti dal vescovo di Concordia alla metà del XV secolo per difendere le consuetudini locali dal predominio legislativo veneziano. Tendenzialmente la Dominante

---

Venezia, Associazione italiana per le biblioteche, Sezione del Veneto orientale e della Venezia Giulia, 1959, pp. 42-43).

[31] G. Cozzi, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, Roma, Jouvence, 1980, pp. 15-152, in particolare p. 96.

[32] Giummolè, *I poteri del luogotenente della Patria del Friuli* cit., pp. 75-78; Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 285-286.

assegnava ai centri maggiori una sorta di funzione di controllo nei confronti dei territori circostanti, e in particolare su quelli dei centri minori, i cui statuti finivano di fatto per essere considerati una sorta di legislazione integrativa rispetto a quella del capoluogo[33]. Ad esempio, nella prima metà del Quattrocento il doge Tomaso Mocenigo aveva invitato il podestà e il capitano di Sacile a reggere la città secondo quanto previsto dagli statuti locali, ad eccezione dei casi in cui essi contrastassero con quanto previsto dal diritto veneto e dalle consuetudini vigenti. Il podestà era coadiuvato da un gruppo di uomini di legge che lo affiancavano nell'esercizio della giustizia. Analogamente, i podestà delle altre cittadine friulane erano assistiti da assessori esperti di diritto, che nel caso udinese intervenivano nella maggior parte delle cause civili e criminali[34].

Frequenti erano gli appelli al luogotenente contro sentenze emanate dal capitano e dai giudici di Udine, come pure dai magistrati residenti in altre città o dai feudatari titolari di giurisdizione. In questi casi il luogotenente procedeva richiedendo al gastaldo cittadino o al feudatario la documentazione processuale, da esaminare in vista della sentenza di appello. Un interessante caso di appello risalente al 1459 riguarda un pluriomicida residente nel distretto cividalese, tal Pietro del fu Giovanni Briga da Attemps (Attimis), che era stato catturato nello Spilimberghese e chiedeva di essere giudicato a Cividale e non nella località della Destra Tagliamento[35]. L'allora luogotenente Ettore Pasqualigo decise di tener conto delle «antiquae consuetudines et privilegia Civitatis Austriae», in base alle quali un abitante della città o del distretto di Cividale che avesse compiuto un omicidio in qualsiasi parte del Friuli avrebbe dovuto essere giudicato in quella città. Questi privilegi dovevano pertanto essere riconosciuti anche nel caso in cui la cattura del reo fosse stata effettuata direttamente dal maniscalco o dai suoi ufficiali, quando si dimostrasse trattarsi di un «purum homici-

[33] Si veda la prefazione di E. Degani agli *Statuti civili e criminali della diocesi di Concordia*, Venezia, Regia Deputazione veneta di storia patria, 1882, pp. 16, 21; v. inoltre Moscarda, *Sugli ordinamenti dei comuni rustici del Friuli* cit.

[34] Archivio di Stato di Venezia, *Secreta*, *Commissioni*. *Formulari*, reg. 6, c. 45rv. Per il caso udinese v. Giummolè, *I poteri del luogotenente della Patria del Friuli* cit., p. 81. Si legga, come esempio di amministrazione della giustizia in un feudo minore, quanto scritto in M. Davide, *Legge e potere nel feudo Savorgnan di Buja. La famiglia*, *il territorio e l'eretico*, Udine, Gaspari, 2011, pp. 54-61.

[35] BCUd, *Fondo Principale*, 2473, I, c. 32rv. Per un inquadramento sull'amministrazione della giustizia nello Spilimberghese v. G. Zannier, *L'amministrazione della giustizia a Spilimbergo tra Patriarcato e Serenissima*, in «Quaderni Parteriani», III (2002), pp. 39-46.

dium». Nel caso specifico, dal momento che l'omicida era stato catturato nel distretto di Spilimbergo, nella documentazione si fa comunque riferimento anche alle concessioni ottenute dalla cittadina del Friuli occidentale per mantenere in uso le proprie antiche consuetudini: il luogotenente Fantino Viario aveva infatti concesso nel 1433 anche a Spilimbergo la possibilità per coloro che erano stati accusati del reato di puro omicidio di essere processati secondo le leggi vigenti prima della conquista veneziana. Nella circostanza venne stabilito non essere possibile mantenere in carcere un omicida in un luogo diverso da quello in cui aveva diritto ad essere giudicato, come si evince dal provvedimento in base al quale Pietro Briga venne estratto dalle carceri di Spilimbergo ove era recluso per essere accompagnato nel distretto cividalese, ove sarebbe stato giudicato[36]. Nel registro venne poi riportata la condanna dell'omicida, che avrebbe dovuto servire da monito, come richiesto espressamente dal luogotenente («volentes ipsum Petrum Briga taliter punire quod de tali delicto illo tempore non valent gloriari si quod eius pena testis transent in exemplum»): la decapitazione nella pubblica piazza[37].

Erano abbastanza numerosi coloro che si appellavano al luogotenente dopo essere stati giudicati nei tribunali locali degli astanti. Nel settembre 1482 avrebbe scelto questa procedura, peraltro anch'egli senza molta fortuna, Giovanni Michilesio da Fagagna, precedentemente inquisito e condannato dal gastaldo di Fagagna e dal locale tribunale degli astanti a seguito della denuncia del compaesano Antonio. Il luogotenente in carica, Benedetto Trevisan, dopo aver ricordato che Giovanni si era macchiato del reato di bestemmia contro Dio e la beata Vergine sulla piazza di Fagagna, dedicata proprio alla madre di Dio, e che per questo era stato condannato al pagamento di 100 soldi e a un mese di detenzione nella torre del locale carcere, sentenziò per lo stesso Giovanni il bando dalle terre del Friuli per i successivi 15 anni, stabilendo al contempo una pena di 200 lire in caso di mancata osservanza del detto bando[38].

---

[36] BCUD, *Fondo Principale*, 2473, I, c. 44rv.

[37] Ivi, c. 45rv.

[38] Ivi, c. 86rv. Nel corso del Trecento a Udine il reato di bestemmia era punito con pene in denaro e, in caso di mancato pagamento, con l'immersione in acqua («debeat baptizari in gurgite Utini»); v. *Statuti e ordinamenti del Comune di Udine* cit, p. XLVI, nota 3. Anche a Trieste il reato di bestemmia era punito con l'immersione del reo, in questo caso in mare, per tre volte (*Statuti di Trieste del 1350*, a cura di M. de Szombathely, Trieste, Cappelli, 1930, p. 216, libro II, rubr. XXI, «De blasfematoribus Dei et sanctorum et aliis ignominiis»).

Nella Patria del Friuli il bando era generalmente comminato nei confronti di quanti non rispondevano alla citazione in giudizio o, se condannati, fuggivano per non espiare la pena. Nei registri della cancelleria del luogotenente del Friuli sono numerosi i processi conclusisi con sentenze di bando in contumacia nei confronti di quanti si erano macchiati di delitti contro l'incolumità della persona. Il luogotenente Ludovico Foscarini, ad esempio, decise d'imporre il bando dal Friuli a Bonino del fu Ermacora da Gurgis e a Pietro di Giovanni da Varri, accusati di un efferato omicidio compiuto nell'agosto 1461 – quando nel cuore della notte Pietro del fu Nicola «de Renoldis» era stato ucciso nella propria casa di Udine –, fuggiti dopo l'accaduto e non presentatisi al processo[39].

La pena del bando veniva comminata anche per altre tipologie di reato, nel caso in cui il reo fosse contumace. Così nel caso di Michele del fu Giacomo da Villach, definito nel registro come «homo barrus, portator false monete et falsorum taxillorum», il quale era stato catturato con 654 fiorini falsi alla fiera di Santa Caterina nel novembre 1461. Dopo essere stato incarcerato, costui si era accordato con altri due reclusi, Antonio «de Talmo» e Giorgio da Capodistria, detenuti rispettivamente per furto e omicidio, e con loro era fuggito dalla prigione nel dicembre dell'anno seguente. In base alla sentenza emessa dal luogotenente Ludovico Foscarini, Michele venne condannato al bando e, in caso di successiva cattura, alla detenzione in carcere per un periodo di 6 mesi[40]. Inoltre, tra i processi dibattuti dinanzi al luogotenente figurano spesso quelli conseguenti a ruberie e furti commessi dai membri delle compagnie di armigeri stanziate nella città di Udine. Nel 1478, ad esempio, il luogotenente Vitale Landi e la sua curia istruirono un procedimento contro ventisette armati di una compagnia resisi responsabili di rapine e violenze nella zona di Ialmicco. Dopo aver esaminato i singoli capi d'accusa di tutti gli imputati, tra i quali figuravano vari individui di origine lombarda, e constatata l'assenza dei rei, il luogotenente sentenziò nei loro confronti il bando perpetuo e una pena di 500 lire[41].

[39] BCUd, *Fondo Principale*, 2473, I, c. 78rv.
[40] Ivi, cc. 83v-84r.
[41] BCUd, *Fondo Principale*, 2473, II, cc. 11v-17v.

2. *Tra i domini patriarcali e quelli del duca d'Austria: la città di Trieste e la documentazione giudiziaria*

I registri relativi alla giurisdizione criminale prodotti dal Banco dei malefici di Trieste rappresentano senz'altro un *unicum*, dal momento che la serie – cui si affianca quella dei registri di cause civili – prende avvio nel XIV secolo e prosegue, sia pur con interruzioni, sino alla fine del Settecento[42]. Come previsto dagli statuti del 1318, i registri dovevano essere conservati nella «sacrestia Communis», l'archivio segreto contenente i documenti relativi al governo del Comune e alle sue relazioni esterne[43]. Dopo la metà del Trecento tale archivio venne fuso con quello della Vicedomineria[44], che raccoglieva gli atti prodotti dai vicedomini – notai deputati alla trascrizione integrale delle scritture cui s'intendeva dare pubblica fede –, quelli della cancelleria del Comune e i registri degli stimatori[45]. Parte dei registri dell'ar-

[42] Sulla giustizia criminale a Trieste in Età medievale v. M. Davide, *La giustizia criminale*, in *Medioevo a Trieste. Istituzioni*, *arte*, *società nel Trecento*, atti del convegno di studi (Trieste, 22-24 novembre 2007), a cura di P. Cammarosano, Roma, Viella, 2009, pp. 225-244 e M. Davide, *La giustizia criminale*, in *Medioevo a Trieste. Istituzioni*, *arte*, *società nel Trecento*, catalogo della mostra (Trieste, 30 luglio 2008-25 gennaio 2009), a cura di P. Cammarosano - A. Dugulin - B. Cuderi, coordinamento di M. Messina, Cinisello Balsamo, Silvana, 2008, pp. 118-127. Sulla giustizia criminale triestina di epoca moderna, sulla scorta dell'analisi dei registri della serie *Banchus maleficiorum*, v. E. Fraulini, *La giustizia criminale a Trieste tra il 1778 e il 1785*, in «Archeografo triestino», s. IV, 25-26 (1963-1964), pp. 37-133. Un'analisi dei registri criminali triestini è contenuta in G. Brischi, *Il* «Banchus maleficiorum», in D. Bloise *et alii*, *Le magistrature cittadine di Trieste nel secolo XIV. Guida e inventario delle fonti*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1982, pp. 21-25, 57-59. Paolo Cammarosano è stato relatore di tesi di laurea discusse presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste e incentrate sulla serie *Banchus maleficiorum*: A. Gerbini, *Il registro del notaio triestino dei malefici Facina de Canciano (1345)*, a. a. 1986-1987; C. Petrina, *Il registro di Nicolino de Vedano notaio del* Banchus maleficiorum *del Comune di Trieste (1350)*, a. a. 1995-1996; M. Brumat, *Il registro di Alberico Mascolo notaio del* Banchus maleficiorum *del Comune di Trieste (1327)*, a. a. 1996-1997; G. Urso, *Gli atti del notaio Michael Castigna nella serie del* Banchus maleficiorum *di Trieste (1344)*, a. a. 2004-2005; sono frutto della rielaborazione di una tesi di laurea i saggi di L. Persi Cocevar, *Jacobus Gremon. Quaternus de defensionibus (1354)* ed Ead., *I registri dei notai dei malefici Facina de Canciano e Jacobus Gremon (1352 e 1354)*, in «Archeografo triestino», s. IV, 42 (1982), pp. 47-141 e 143-218.

[43] Archivio Diplomatico di Trieste (d'ora in poi ADTs), ßEE 1, *Statuti del 1318*, c. 61v.

[44] Dopo il 1365 non vi è più alcun riferimento nelle fonti all'esistenza della «sacrestia», in quanto l'archivio che essa custodiva fu probabilmente spostato nell'edificio della Vicedomineria.

[45] Sulla Vicedomineria v. D. Bloise, *I vicedomini e i loro registri*, in Ead. *et alii*, *Le magistrature cittadine a Trieste* cit., pp. 45-50, 66-74; M. L. Iona, *I vicedomini e l'autenticazione e registrazione del documento privato triestino nel secolo XIV*, in «Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria», n.s., 36 (1988), pp. 99-108; F. Antoni, *Documentazione notarile dei contratti e tutela dei diritti: nota sui vicedomini di Trieste (1322-1732)*, in «Clio», 25 (1989), pp. 319-335; Id., *Materiali per una ricerca sui vicedomini a Trieste*, in «Archeografo triestino», s. IV, 51 (1991), pp. 151-203; Id.,

chivio della Vicedomineria andarono in seguito persi nei saccheggi e nelle violenze che la città conobbe in seguito alla sommossa del 15 agosto 1468, volta ad impedire che fosse mutato l'assetto costituzionale del Comune nella direzione voluta da Federico III d'Austria[46].

Dopo la distruzione di documenti di fondamentale importanza, l'amministrazione cittadina decise di promuovere la sistemazione dei propri archivi, operazione destinata a protrarsi a lungo nel tempo[47]. Quattro successive operazioni di descrizione inventariale interessarono l'archivio nel corso del Cinquecento. La prima, condotta nel 1502, portò alla stesura di un inventario, pervenuto mutilo, nel quale l'archivio della Vicedomineria era presentato come ordinato per serie corrispondenti agli uffici del Comune ed ogni serie era divisa in «quaterni veteres» e «quaterni novi», ossia registri anteriori o posteriori al 1469[48]. Con la seconda, realizzata nel 1510 dal notaio Giovanni Battista Bonomo, ci si limitò ad apportare modifiche mediante annotazioni in margine al precedente inventario. Un ulteriore intervento, portato a termine nel 1532 da Ottavio Cigotti, comportò la redazione di un nuovo inventario e la decisione di procedere ad una sua annuale revisione. Nel 1563 venne infine compilato un inventario più articolato dei precedenti, ma nel quale scarsa attenzione veniva data alle scritture più antiche[49]. In seguito all'abolizione della magistratura della

Il documento privato triestino dall'XI al XVIII secolo, in «Clio», 27 (1991), pp. 279-304; E. Maffei, *Attività notarile in aree bilingui: i vicedomini a Trieste e in Istria nel 1300*, in «Nuova rivista storica», 83 (1999), pp. 489-542. Per un confronto con la diffusione della Vicedomineria in Istria v. D. Darovec, *Notarjeva javna vera- Notarji in vicedomini v Kopru*, *Izoli in Piranu v obdbju Beneske Rebuplike*, Koper, Zgodovinsko drustvo za juzno Primorsko, 1994; Id., *Vicedomini*, *notai e cancellieri tra professioni e potere nell'Istria Settentrionale (Vicedomini*, *Notarji in Kancelarji med poklicem in oblastjio v severni Istri)*, in «Acta Histriae», 3 (1994), pp. 37-54. Sulla cancelleria del Comune triestino v. M. Zacchigna, *I cancellieri del Comune*, in Bloise *et alii*, *Le magistrature cittadine a Trieste* cit., pp. 13-20, 53-57 e M. Davide - D. Durissini, *La cancelleria*, in *Medioevo a Trieste* [catalogo della mostra] cit., pp. 112-117. Sugli stimatori del Comune di Trieste v. L. Pillon, *Gli stimatori del Comune*, in Bloise *et alii*, *Le magistrature cittadine a Trieste* cit., pp. 35-43, 64-66.

[46] Sulla sommossa v. i riferimenti presenti in F. Cusin, *Il confine orientale d'Italia nella politica europea del XIV e XV secolo*, Trieste, Lint, 1977 (ediz. orig. Milano, Giuffrè, 1937), pp. 391-420.

[47] Si veda in proposito F. Antoni, *Archivi e storia politica a Trieste fra formazione e recupero della memoria storica*, in «Quaderni giuliani di storia», 11 (1990), pp. 25-77.

[48] Si veda ADTs, *Inventario atti Vicedomineria 1502*, b. ßE 3; più in generale, gli inventari redatti nei primi decenni del Cinquecento si conservano in ADTs, bb. ßE3, ßE4 e ßE7. In realtà, non venne condotto un riordinamento complessivo dell'archivio e gli archivisti si concentrarono sulla descrizione dei registri versati dopo il 1469 (v. Antoni, *Archivi e storia politica a Trieste* cit., pp. 40-41).

[49] Si veda ADTs, *Liber inventarii omnium scripturarum repertarum et existentium in Vicedomineria Communis*, b. EE 21.

Vicedomineria, nel dicembre 1732 si decise di riordinare ulteriormente il materiale archivistico ad essa pertinente[50]. Fu solo nel 1754 che Andrea Giuseppe Bonomo Stettner e il canonico Aldrago dei Piccardi, incaricati dell'intervento, presentarono un repertorio del materiale esistente, che tuttavia risultò incompleto e insufficiente, come ebbe modo di denunciare il notaio Francesco Rainis, a sua volta impegnato dal 1777 nell'ennesimo riordino degli archivi comunali. Fu Domenico Rossetti, procuratore civico ed esperto diplomatista, a pianificare nel corso del 1828 un riassetto complessivo degli archivi comunali, allo scopo di creare quello che sarebbe poi divenuto l'Archivio Diplomatico. Affiancato da Carlo Praun e da Giovanni Battista Hattinger, Rossetti intraprese così le operazioni di selezione e ordinamento dei documenti, portate poi a termine da Pietro Kandler. L'Archivio Diplomatico nacque come istituzione pubblica il 17 luglio 1862[51].

Relativamente al XIV secolo, i sedici registri criminali conservati – riuniti in nove volumi fattizi – coprono con delle lacune un arco cronologico che va dal 1327, anno cui risale il registro redatto dal notaio Alberico Mascolo, al 1388, mentre per il Quattrocento si sono conservati altri quattro registri, che coprono tutto il secolo con qualche interruzione[52]. Va sottolineato che per alcuni periodi le lacune sono molto ampie, come ad esempio quella tra il 1360 e il 1382, periodo cruciale per la storia di Trieste, caratterizzato dalla dominazione veneziana[53]. Le frequenti sottrazioni di documenti e la trascuratezza dei vicedomini nel versare i loro registri in archivio nel corso del Seicento, nonché i danni causati dall'incendio scoppiato nel 1690, sono

[50] Si veda in proposito la risoluzione normale del 31 dicembre 1732 conservata in copia in ADTs, b.12A1/6, n. 27.

[51] Il piano di riordinamento è contenuto nell'*Istruzione per Procuratore civico* del 17 dicembre 1828 (ADTs, 10 F VI); sulle vicende dell'Archivio Diplomatico triestino v. Antoni, *Archivi e storia politica a Trieste* cit., pp. 56-77 e R. Arcon, *L'Archivio Diplomatico*, in *Medioevo a Trieste* [atti del convegno] cit., pp. 133-140, in particolare pp. 133-134.

[52] I *quaterni* giuntici integri appaiono molto consistenti e in buono stato di conservazione. Con la sola eccezione del più antico registro conservato, redatto dal notaio Alberico Mascolo nel 1327, i notai erano soliti articolare l'accusa in più capi (*capitula*) numerati, contenenti le testimonianze a carico e quelle in difesa del reo. Nei registri quattrocenteschi del «Banchus maleficiorum» i processi di natura inquisitoriale risultano suddivisi in più *capitula*, così specificati: «intencio, informatio, proclamacio, commissio citationis, relatio praeconis, comparatio, attestatio testium, notificatio e fideiussio» (Brischi, *Il* «Banchus maleficiorum» cit., p. XXIV).

[53] Sulla dominazione veneziana a Trieste e sui rapporti tra le due città v. G. Cesca, *Le relazioni tra Trieste e Venezia sino al 1381. Saggio storico documentato*, Verona-Padova, Drucker & Tedeschi, 1881 e M. Bottazzi, *Venezia e Trieste*, in *Medioevo a Trieste* [atti del convegno] cit., pp. 61-80.

probabilmente tra le principali cause delle lacune presenti nella documentazione quattro-cinquecentesca[54].

Per definizione statutaria, era compito del protettore e del notaio dei malefici registrare in forma pubblica le accuse e le relative testimonianze, nonché quelle in difesa dell'accusato, tutte da rendere alla presenza del podestà o del vicario da lui designato[55]. Stante la natura pecuniaria di gran parte delle pene comminate dalla corte podestarile, tra le mansioni del notaio dei malefici vi era inoltre quella di calcolare il loro ammontare nell'arco del proprio quadrimestre di servizio, operazione da svolgere assieme al procuratore del Comune, al quale l'intera somma doveva infine pervenire[56]. A questi incarichi d'ambito penale se ne accompagnavano altri di polizia urbana e rurale, tra i quali i principali erano costituiti dalla compilazione della lista dei «saltarii» – sorta di guardie campestri – e dell'elenco delle taverne aperte in città, comprensivo degli introiti previsti per il Comune a titolo d'imposta. Così, oltre ai registri criminali, si sono conservate anche due «vacchette» nelle quali anno per anno venivano elencate le varie taverne, specificando il luogo ove erano situate, il nome dei proprietari e degli osti, il prezzo del vino ed eventuali infrazioni rilevate[57].

Talora negli atti processuali troviamo precisi riferimenti all'esistenza di consuetudini, cui peraltro si faceva ricorso solo nel caso in cui non fossero in contrasto con quanto prescritto negli statuti cittadini. La prima notizia relativa all'esistenza di un «Quaderno delle consuetudini» è contenuta in un processo degli anni Quaranta del XIV secolo: tale quaderno sarebbe stato custodito nell'ufficio della Vicedomineria. In un'addizione agli statuti del 1342, poi recepita anche nella successiva redazione statutaria del 1350, si precisava che i vicedomini erano tenuti a conservare presso il loro

[54] Antoni, *Archivi e storia politica a Trieste* cit., p. 53.

[55] Si veda ADTs, *Statuti del 1350*, p. 68, libro I, rubr. XVII, «Rubrica de ellectione protectoris et notarii malleficii».

[56] Si veda *Statuti municipali del Comune di Trieste che portano in fronte l'anno 1150*, a cura di P. Kandler, Trieste, Tipografia del Lloyd austriaco, 1849, p. 68, libro II, rubr. CLXVIII, «Quod omnes pene veniant in Comune»: «Statuimus et ordinamus quod omnes pene statutorum in hoc volumine comprehense deveniant in Comuni». Il denaro proveniente dal pagamento di pene pecuniarie costituiva, assieme alle somme ricavate dagli appalti dei dazi, una delle più importanti voci d'entrata del Comune triestino; v. A. Conti, *Le finanze del Comune di Trieste (1295-1369)*, Trieste, Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, 1999, pp. 75-76.

[57] Una delle due «vacchette» copre il biennio 1356-1357, con alcuni riferimenti al 1355; l'altra, quattrocentesca, accanto ai nomi di coloro i quali tenevano locande in città riporta anche quelli dei rispettivi fideiussori, sui quali il Comune avrebbe potuto rivalersi in caso di mancato pagamento delle imposte (v. ADTs, b. 2E2).

ufficio tale quaderno delle consuetudini. Era inoltre previsto che ciascun cittadino che avesse ritenuto utile fare riferimento a una norma consuetudinaria in sede processuale potesse rivolgersi ai vicedomini per ottenere un estratto della norma in questione[58].

Per quanto concerne l'applicazione del diritto criminale, anche a Trieste si osservano differenze sostanziali tra le pene comminate ai cittadini e quelle inflitte ai forestieri, i quali – al pari dei «ribaldi», delle prostitute, dei servi e degli ebrei – vivevano in uno *status* di minorità giuridica, tale da limitare anche la possibilità di rendere pubblica testimonianza: le donne, ad esempio, potevano essere ascoltate soltanto in alcuni luoghi protetti. Un'addizione agli statuti del 1338, poi ripresa in quella del 1350, indicava come luoghi privilegiati per l'ascolto delle testimonianze delle donne la sede del Banco dei malefici o la chiesa di San Silvestro, sita nella contrada di Castello[59]. Per quanto i forestieri, così come i cittadini, fossero sottoposti alla giurisdizione podestarile, che si estendeva sia sulla città sia sul distretto circostante, restava affidata alla discrezione del podestà la possibilità di ammettere o meno le denunce presentate da 'stranieri' contro cittadini[60].

Per ogni singola fattispecie di reato anche gli statuti triestini prevedevano una serie correlata di varianti e situazioni particolari che erano sviluppati in singole rubriche e aggiunte. Ad esempio, per ciò che concerne le lesioni personali, uno dei delitti più frequentemente ricordati nella documentazione triestina, i casi annoverati sono molteplici e con pene diverse: si va dalle dispute verbali con offese a quelle con percosse e ferite, che potevano essere a loro volta più o meno gravi, dalla colluttazione a mani nude all'uso di armi da offesa, che potevano a loro volta provocare ferite di maggiore o minore gravità con spargimento di sangue, sino ad arrivare alla menomazione di un arto e alla morte. In questo caso erano prese in considera-

---

[58] Per il riferimento al quaderno delle consuetudini in uso a Trieste v. ADTs, *Banchus maleficiorum*, II, c. 3r. La norma che assegnava ai vicedomini il compito di tenere il detto quaderno è contenuta in *Statuti di Trieste del 1350* cit., pp. 337-338, libro III, rubr. XXXIII; v. anche D. Durissini, *Economia e società a Trieste tra XIV e XV secolo*, Trieste, Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, 2005, pp. 61-62.

[59] Persi Cocevar, *I registri dei notai triestini dei malefici* cit., pp. 149-150.

[60] *Statuti municipali del Comune di Trieste* cit., pp. 250-251, libro II, rubr. LXII, «De forensibus ad cives et e contra»: «de forensibus ad cives et de civibus ad forenses et de forensibus ad forenses sit in libertate potestatis vel rectorum qui pro tempore fuerint cum majori parte eorum et hoc intelligatur de omnibus statutis maleficiorum»; v. anche Davide, *La giustizia criminale* cit., pp. 236-237 e U. Cova, *Sul diritto penale negli statuti di Trieste*, in «Archeografo triestino», s. IV, 27-28 (1965-1966), pp. 75-117.

zione con particolare attenzione le circostanze aggravanti e in particolare lo stato d'ira. Nei registri criminali compare frequentemente l'espressione «irato animo», con la stessa accezione dell'espressione «animo pensato et deliberato» presente nei registri giudiziari quattrocenteschi conservati nella Biblioteca civica udinese. Il valore effettivo di questa espressione di fatto evidenziava l'intenzionalità del reato commesso. Gli statuti triestini non conoscevano una tipologia d'ira che alcuni statuti coevi definiscono «iusta» e che altro non era se non il furore innescato da un'offesa ricevuta. Solamente in questo caso il riferimento all'ira avrebbe potuto mitigare la pena prevista per il reato. L'«irato animo» si lega nella fonte in esame al concetto di «iniuria», che rappresentava un reato perpetrato alla dignità delle persone mediante offese verbali: un'eredità del diritto germanico, nel quale era prevista una distinzione tra le offese arrecate al corpo e quelle all'onore della persona.

A Trieste la maggior parte dei ferimenti con conseguente effusione di sangue avveniva nella contrada del Mercato, ove si concentrava la maggior parte delle attività commerciali e avevano sede gli organi ufficiali delle magistrature cittadine. Una particolare aggravante delle lesioni personali era costituita dallo spargimento di sangue, severamente punito sia se provocato a mani nude sia con armi da offesa. La gravità del reato aumentava in caso di ferite: due erano le tipologie previste dagli statuti del 1315, rispettivamente «de vulnere sine membri obtruncatione» e «de obtruncatione membri a toto corpore». Nel primo caso al reo era imposto il pagamento di una multa correlata al numero di ferite procurate, partendo dalla cifra di 60 lire di piccoli veronesi, cui si dovevano eventualmente aggiungere altre 20 lire per ciascuna lacerazione rilevata successivamente. Nella circostanza in cui il reo non fosse stato in grado di saldare la multa, era previsto il confino per un periodo di quattro mesi e il taglio del pollice destro. Nel caso in cui le ferite avessero procurato il troncamento di un arto, la pena inflitta sarebbe stata più radicale, prevedendo che al condannato venisse tagliato lo stesso arto[61]. Le condanne comminate erano in gran parte di natura pecuniaria e andavano versate nelle casse comunali, nel cui contesto rappresentavano una delle maggiori entrate, assieme alle imposte indirette[62]. Tra le accuse, la più pesante era quella di omicidio. Nei

[61] *Statuti municipali del Comune di Trieste* cit., p. 37, libro II, rubrr. II, «De obtruncatione membri a toto corpore» e III, «De vulnere sine membri obtruncatione».

[62] Già nella più antica redazione statutaria pervenuta era stabilito che tutti i proventi delle pene pecuniarie fossero versati nelle casse comunali: allo scadere del proprio mandato, il

casi più gravi lo statuto triestino condannava infatti il colpevole alla decapitazione, pur prevedendo anche la possibilità di pene più miti, affidando comunque ai giudici un'ampia discrezionalità di scelta tra pene pecuniarie e bandi temporanei[63].

Nella redazione statutaria del 1318, nelle prime due rubriche del secondo libro, «De homicidiis» e «De obtruncatione membri a toto corpore», si fa riferimento al duello giudiziario: qualora si affermasse con la testimonianza di due o tre «honesti et ydonei homines» che un omicidio o un ferimento era avvenuto per legittima difesa, era possibile opporsi alle affermazioni dei testimoni proprio col ricorso al duello. La pena prevista per la parte in causa che avesse perso era l'esilio temporaneo, l'infamia e la multa. Nel caso in cui i parenti della vittima fossero ritenuti fisicamente inadatti ad affrontare il duello, lo statuto prevedeva che spettasse al Comune fornire a proprie spese i sostituti adeguati. Questa norma scomparve nella redazione statutaria del 1365, a dimostrazione di una progressiva restrizione della possibilità di ricorrere a forme di giustizia privata che trovava le proprie radici nel diritto germanico[64]. Il tradizionale ricorso al

notaio del «Banchus maleficiorum» assieme al procuratore del Comune calcolava l'ammontare di quelle comminate nel quadrimestre di servizio e l'intera somma veniva poi affidata allo stesso procuratore. Il denaro proveniente dalle pene pecuniarie e quello ricavato dalla vendita degli appalti delle gabelle rappresentavano due delle più importanti voci d'entrata. La norma si trova in *Statuti municipali del Comune di Trieste* cit., p. 68, libro II, rubr. CLXVIII, «Quod omnes pene veniant in Comune». Sull'importanza degli introiti di giustizia nel Comune triestino v. Conti, *Le finanze del Comune di Trieste* cit., pp. 75-76.

[63] *Statuti di Trieste del 1350* cit., pp. 200-205, libro II, rubrr. V, «De omicidio et membro mancho» e VI, «De vulneribus factis cum sanguine et aliis percussionibus cum sanguine et sine».

[64] La possibilità del ricorso al duello di matrice germanica è prevista nella prima redazione statutaria triestina: «Ordinamus quod quicumque civium vulneravit vel percussit aliquem civem tali vulnere quod obtruncet membrum a toto corpore perdat consimile membrum si capi poterit, et si malefactor ille comprehendi non poterit, componat Comuni libras ducentas parvorum de bonis suis incontinenti si bona habuerit, et nihilominus sit perpetuo banitus per Comune Tergesti de dicto seu consimili membro quod obtruncaverit, excepto si malefactor ille probare poterit cum tribus vel duobus ydoneis testibus qui ibi presentes fuerunt et viderint quod illud maleficium fecerit defendendo suam personam ut superius dictum est. Salvo quod si malefactor concordaverit cum leso quod possit et valeat venire Tergeste. Membra sunt hec: nasus, occuli et quilibet oculus per se, manus, pes et lingua, et de hiis membris intelligitur de obtruncatione membri, et quod statutum obtruncationis membri intelligi debet, sicut stat in statuto homicidii quod possit probare per duellum contra testes» (*Statuti municipali del Comune di Trieste* cit., p. 37, libro II, rubr. II, «De obtruncatione membri a toto corpore»). Sull'appello al duello v. ancora la rubrica «De homicidiis», ivi, pp. 36-37. Tale possibilità è ancora prevista nella redazione statutaria degli anni Cinquanta (ADTs, *Statuti del 1350*, pp. 200-201, libro II, rubr. V, «De omicidio et membro mancho»). Sull'uso di affidarsi al giudizio di Dio e alla conseguente prova consistente in un duello tra le parti in causa v. M. Caravale, *Ordinamenti giuridici*

duello giudiziario sopravvisse invece nel resto del Friuli, com'è ad esempio attestato negli statuti di Cividale del 1378[65].

Secondo gli statuti triestini del 1318 i beni dell'omicida rimanevano di sua proprietà sino all'esecuzione della pena, mentre in caso di fuga e di conseguente bando dalla città i beni venivano confiscati e divisi a metà tra i parenti prossimi e il Comune. Nel caso in cui non vi fossero parenti, i beni sarebbero andati interamente al Comune. Secondo la redazione statutaria del 1350 l'omicida condannato a morte poteva testimoniare a propria difesa anche dopo essere stato «comprehensus et convictus de dicto homicidio», mentre nessuna difesa gli sarebbe stata permessa nel caso in cui fosse fuggito. In quest'ultimo caso il fuggiasco veniva colpito dal bando, che lo privava immediatamente dei propri beni, i quali passavano agli eventuali figli o ai parenti più prossimi se cittadini di Trieste. Particolarmente interessanti sono le norme che prevedevano la restituzione della dote alla moglie, paragonabili a quelle di premorienza: il podestà infatti era tenuto a legittimare la donna che avesse chiesto la restituzione del fondo dotale, essendo di fatto il marito da considerarsi morto per la legge[66].

Nell'Archivio Diplomatico triestino è conservata anche la serie della *Cancelleria*, che copre con interruzioni il XIV e il XV secolo, a partire dal 1322[67]. Nell'ambito della giustizia civile la volontà di dare forma com-

europei nell'Europa medievale, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 20-23; F. Bougard, *Razionalità e irrazionalità delle procedure intorno all'anno Mille: il duello giudiziario in Italia*, in *Lezioni di storia del diritto nel Medioevo*, a cura di F. Bougard - P. Brancoli Busdraghi, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 39-81.

[65] *Statuti di Cividale-Cividât*, a cura di C. Benatti, Udine, Forum, 2005, p. 90, norma XXV, «De invitantibus sive vocantibus aliquem ad prelium sive probam»: «Quicumque vicinus vel terre habitator civitatis vocaverit vel convitaverit oretenus vel per nuntium sive per litteras missas ex parte sua alium vicinum vel habitantem dicte terrae ad prelium sive ad probam sine licentia dominii, dicendo quod velit cum ipso scombatere, condemnetur Comuni predicto in libris parvulis XXV»; v. Leicht, *Giudizi feudali del Friuli* cit., p. 24 ed anche V. Joppi, *Di Cividale del Friuli e dei suoi ordinamenti amministrativi, giudiziari e militari fino al 1440*, in «Atti dell'Accademia di Udine», serie II, IX (1891-1892), pp. 196-243.

[66] *Statuti di Trieste del 1350* cit., pp. 200-202, libro II, rubr. V, «De omicidio et menbro mancho»; *Statuti di Trieste del 1421*, a cura di M. De Szombathely, Trieste, Società di Minerva, 1935, pp. 179-183, libro III, rubr. VI, «De homicidio, membro mancho et debilitato»; Cova, *Sul diritto penale* cit., pp. 90-91; G. Calacione, *Il diritto privato negli Statuti di Trieste*, in «Archeografo triestino», s. IV, 27-28 (1965-1966), pp. 3-74, in particolare p. 22. La possibilità per la donna di richiedere la dote al marito colpito da bando rimase in vigore nelle redazioni statutarie successive, anche nel Cinquecento, quando si dispose che il bandito non sarebbe più stato privato dei suoi beni: *Statuta inclytae civitatis Tergesti 1550*, Tergesti, apud Antonium Turrinum, 1625, p. 208, libro III, rubr. VII, «De homicidio et membro amputato vel debilitato».

[67] Sulla cancelleria del Comune di Trieste v. i riferimenti bibliografici citati *supra* alla nota 45. La serie comprende 24 registri trecenteschi e 22 quattrocenteschi.

piuta ai meccanismi burocratici si può ravvisare in un'addizione del 1319 alla prima redazione degli statuti del 1318, al tempo in cui era podestà Raimondo della Torre, quando si cercò d'imporre un più sicuro coordinamento tra il ruolo di giusdicente svolto dal podestà e dai giudici e i compiti del cancelliere in ambito documentario[68]. Da quel momento le testimonianze registrate dai cancellieri che non fossero state rese di fronte al podestà, ai giudici o a vicari sarebbero state giudicate prive di valore. L'autorità pubblica esprimeva, con questa normativa e con altre che di lì a poco sarebbero seguite, l'esigenza di tutelare il regolare flusso delle attività economiche e di esercitare un controllo sull'evoluzione degli assetti patrimoniali, dal momento che erano proprio questi settori ad essere maggiormente interessati dalle controversie d'ambito civile. I diritti di proprietà, le diverse tipologie di transazioni commerciali e i rapporti di tipo finanziario innescavano sovente liti giudiziarie, il cui ordinato svolgimento il governo comunale riteneva opportuno garantire onde evitare l'insorgere di abusi. Venne così determinandosi un'evoluzione nelle prassi di produzione documentaria con l'aggiunta di nuovi compiti per i cancellieri e di precisazioni sul loro operato.

Anche la necessità crescente di registrazione in forma scritta di atti di natura amministrativa nel corso del Trecento ebbe conseguenze dirette sull'attività dei cancellieri, ai quali sin dal 1321 spettava tra l'altro la redazione degli statuti e la registrazione di tutte le addizioni[69]. In un'addizione del 1328, quando era podestà Febo della Torre, si affidò ai cancellieri il delicato compito di annotare fedelmente i diversi orientamenti che emergevano nelle sedute del Consiglio maggiore al fine di darne lettura prima di ogni votazione. Nove anni dopo, durante la podesteria di Pietro Badoer, si specificò inoltre che i cancellieri dovessero scrivere in un quaderno le «reformaciones» dello stesso Consiglio, così da poterne dare pubblica lettura nell'assemblea successiva a quella in cui erano state approvate[70].

In occasione della redazione statutaria del 1350 si avvertì la necessità di dare organicità a tutta la normativa inerente all'ufficio della cancelleria, prevedendo tra l'altro l'incompatibilità della carica di cancelliere con

[68] *Statuti municipali del Comune di Trieste* cit., pp. 15-16, libro I, rubr. LIII, «Forma sacramenti cancelariorum Comunis».

[69] ADTs, *Statuta 1150 recte 1318*, addizione a c. 23r.

[70] ADTs, *Statuta 1150 recte 1318*, addizione a c. 23r. Nell'Archivio Diplomatico si conservano libri delle riformagioni a partire dal primo Quattrocento (ADTs, ßF1, *Liber reformationum. Libro de' Consegli 1411-1428*).

quella di daziario della carne, del sale e delle taverne[71]. Eletti dal Maggior consiglio prima della scadenza dei predecessori, i due cancellieri rimanevano in carica per quattro mesi[72]. Al termine dell'incarico erano tenuti a consegnare nelle mani dei vicedomini i quaderni da loro prodotti, garantendo, tra l'altro, l'integrale trasmissione alla Vicedomineria della documentazione giudiziaria d'ambito civile[73]. Ai vicedomini pervenivano così gli atti relativi alle controversie inerenti alla gestione di edifici e proprietà fondiarie, a debiti insoluti ed eredità contestate. Il ruolo centrale svolto in questo campo dall'ufficio della Vicedomineria è del resto ampiamente testimoniato dalla frequenza con cui le parti coinvolte in processi civili si rivolgevano ai vicedomini allo scopo di reperire la documentazione necessaria ad attestare i rispettivi diritti. All'atto dell'assunzione della carica i cancellieri giuravano di mantenere il massimo riserbo sulle cause che si sarebbero discusse nell'ambito del loro ufficio e di non consegnare alle parti in causa i loro quaderni e documenti originali, prevedendo altresì gli statuti un vero e proprio tariffario per tutte le operazioni di redazione e copiatura degli atti che potevano svolgersi in cancelleria durante le articolate fasi del processo[74].

---

[71] *Statuti di Trieste del 1350* cit., pp. 60-61, libro I, rubr. XIV, «Rubrica de ellectione cancellarii de sub logia et de eius offitio».

[72] La procedura di elezione dei cancellieri, già prevista dai più antichi statuti conservati, aveva conosciuto modifiche nel corso degli anni Trenta del XIV secolo. Mentre gli statuti del 1318 prevedevano che i cancellieri fossero scelti dal Consiglio attraverso un doppio ballottaggio a coppie su una rosa di quattro candidati, addizioni statutarie degli anni 1333 e 1334 (ADTs, *Statuta 1150 recte 1318*, addizione a c. 14r) mutarono il metodo di elezione. Durante la podesteria di Giovanni Vigonza da Padova venne allargata a sei la rosa di candidati tra i quali il Maggior consiglio avrebbe dovuto scegliere i due cancellieri senza ulteriori vincoli precostituiti, ma dopo solo un anno venne deciso di ripristinare il più strutturato sistema del ballottaggio a coppie, sia pur con lievi varianti procedurali, così da garantire verosimilmente una maggiore coesione alla coppia di cancellieri eletti (v. Zacchigna, *I cancellieri del Comune* cit., p. 15).

[73] All'interno dei loro quaderni, i cancellieri erano soliti ordinare le *scripture* in sezioni, sulla base delle tipologie di registrazione corrispondenti ai diversi momenti della procedura civile (ivi, p. 17; Durissini, *Economia e società a Trieste* cit., pp. 161-163).

[74] La redazione statutaria del 1350 presta particolare attenzione al corretto e rapido espletamento dell'*iter* giudiziario, punteggiato dall'individuazione di una serie di documenti corrispondenti ad altrettante fasi del giudizio («instrumenta et scripture producte per partes», «scriptura termini», «scriptura simplex termini causarum», «intentio sive capitulus», «fideiussio», «sententia roborata» e «nota sive publicatio sententie»). I medesimi statuti stabilivano il modo in cui doveva essere effettuata la citazione in giudizio, prevedendone tempi e modalità. I giorni fissati per le cause in cancelleria erano il lunedì e il venerdì. I cancellieri dovevano scrivere le relazioni dei banditori incaricati di effettuare le convocazioni in giudizio, dandone comunicazione al notaio dei malefici e annotando nelle vacchette l'elenco dei testimoni prodotti dalle parti in causa, una copia del quale, di cui erano a conoscenza anche le parti stesse,

La procedura sommaria era obbligatoria nelle cause riguardanti crediti insoluti o altri beni mobili. Tale procedura aveva tempi molto stretti nei casi d'insolvenza relativi a prestiti di cereali da restituirsi in moneta su obbligazione scritta. Nel caso in cui l'oggetto della controversia non superasse la somma di 100 lire di piccoli era previsto che l'autorità preposta, dopo una petizione ufficiosa a voce, fissasse un termine perentorio di due settimane affinché al convenuto fosse concesso di conoscere quanto prodotto dall'accusa contro di lui e fosse così in grado di raccogliere a sua volta la documentazione necessaria per organizzare la difesa. Se invece l'oggetto della contesa avesse avuto un valore superiore a 100 lire di piccoli, il tempo perentorio concesso veniva fissato in un mese. Passato il periodo previsto, nel caso in cui il documento di obbligazione implicasse un pegno o il debitore insolvente fosse già stato multato per *preceptum* di un grosso di lira e non avesse elementi giuridici tali da contrastare in maniera efficace l'accusa, si dava avvio al procedimento di intromissione[75].

I notai assunti dal Comune come stimatori si sarebbero occupati di dare avvio alle licenze di intromissione, ovvero all'autorizzazione data ai creditori di poter disporre dei beni dei loro debitori fino alla totale soddisfazione del credito che era stato concesso. Nel corso del Trecento le licenze di intromissione furono ben 791, di cui 150 concesse mediante una sentenza, mentre nella prima metà del XV secolo ne sono attestate solo 31[76]. Negli Statuti del 1350 fu vietato il ricorso alla vendita all'asta dei beni pignorati ai debitori in caso d'insolvenza, mentre sino ad allora non erano mai state previste limitazioni. Va comunque ricordato che ai prestatori di professione, qualora non concedessero su pegno, era consentito praticare un tasso d'interesse più elevato per compensarli del rischio, dal momento che la procedura di recupero dei crediti mediante la licenza d'intromissione prevedeva tempi lunghi e un esito spesso incerto. Nella successiva compilazione statutaria del 1365 venne invece specificato che nel caso in cui i debiti si riferissero a derrate alimentari o a dazi si dovesse ricorrere

veniva consegnata anche ai vicedomini. I cancellieri erano inoltre tenuti a registrare le testimonianze assieme al giuramento dei testimoni (ADTs, *Statuti del 1350*, addizione a c. 23rv).

[75] Zacchigna, *I cancellieri del Comune* cit., pp. 16-17; Davide - Durissini, *La cancelleria* cit., p. 112; *Statuti di Trieste del 1350* cit., pp. 304-305, libro III, rubr. VI, «De libelli oblacione et litis contestacione rubrica»; pp. 306-308, libr. III, rubr. VIII, «Rubrica de causis procedentibus sine libelli oblatione, videlicet de debitis et rebus mobilibus»; pp. 350-351, libr. III, rubr. XLV, «Rubrica de modo observando in preceptis factis pena tercii, pena sacramenti et pena unius grossi pro libra»).

[76] Durissini, *Economia e società a Trieste* cit., p. 154.

all'asta, affidata in tal caso ai cancellieri senza una preventiva stima dei beni da parte dei notai del Comune. Il passaggio ai cancellieri della gestione delle aste pubbliche determinò l'avvio di una precisa regolamentazione delle stesse. Le aste gestite dai cancellieri si caratterizzarono per essere più veloci rispetto a quelle precedentemente curate dagli stimatori. Da questo momento in poi si verificarono periodiche sovrapposizioni dei cancellieri agli stimatori nella gestione di aste di qualsiasi tipo, dal 1388 al 1393 e dal 1395 al 1400, finché agli stimatori non rimase che il compito di occuparsi delle perizie. Gli statuti del 1421 continuarono a contemplare l'esistenza di due diverse tipologie di aste, talora gestite dagli stimatori e talora dai cancellieri, mentre un'aggiunta alla redazione statutaria del 1444 prescrisse invece che fossero i cancellieri a gestire tutte le vendite all'incanto di beni immobili, dopo l'effettuazione della loro stima[77]. In conseguenza dell'assorbimento della gestione delle aste pubbliche da parte della cancelleria, tutte le registrazioni ad esse relative finirono per essere affidate agli stessi cancellieri, determinando la scomparsa dei quaderni degli stimatori, che in precedenza riportavano fedelmente tali registrazioni[78].

La procedura ordinaria era invece molto più lenta, in quanto prevedeva tutte le fasi del giudizio, come si rileva peraltro dal testo delle sentenze che danno conto dell'intero *iter* giudiziario, dalla petizione scritta per esteso fino alla definizione della causa: «ad dandum peticionem suam in scriptis», «ad capitulandum et capitula sua firmandum», «ad habendum copiam capitulorum productorum in iure», «ad habendum copiam sententie producte in iure», con riferimenti più o meno articolati alla documentazione presentata dalle parti. I tempi della procedura ordinaria erano inoltre dilatati dalla necessità di ascoltare le testimonianze[79]. Particolarmente frequente era infine il ricorso all'arbitrato, soprattutto nell'ambito delle classi sociali più elevate, e nella documentazione triestina sono frequenti i casi in cui le parti in causa decidevano di affidarsi a tale soluzione[80].

---

[77] Pillon, *Gli stimatori del Comune* cit., pp. 35-38.

[78] Si vedano due addizioni, rispettivamente del 1388 e del 1395, agli statuti del 1365 (ADTs, ßEE 3, *Statuti del 1365*, c. 196v); *Statuti di Trieste del 1421* cit., pp. 94-102, libro II, additio 46, «De incantis factis per cancellarios palacii rubrica».

[79] *Statuti di Trieste del 1350* cit., pp. 308-310, libro III, rubr. X, «De dillationibus et terminis dandis in causis ventillatis coram dominio Tergesti».

[80] In particolare, negli statuti del 1350 si ribadiva come i parenti fossero addirittura obbligati a cercare di raggiungere un accordo rivolgendosi ad arbitri, i quali avrebbero dovuto accordarsi entro quindici giorni (v. *Statuti di Trieste del 1350* cit., pp. 338-339, libro III, rubr. XXXIII, «Rubrica de conpromissariis erigendis in questionibus atinencium»).

Giorgio Tamba

Gli atti di giurisdizione civile nella Camera actorum *del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*

Quando nel novembre del 1904 Hermann Kantorowicz, nelle sue ricerche sulla storia del diritto penale nel Medioevo, giunse all'Archivio di Stato di Bologna, si trovò di fronte a una tale quantità di documenti delle *curie maleficiorum* del podestà e del capitano del Popolo da fargli dubitare di poterla esaminare con l'attenzione che essa meritava e che egli avrebbe voluto dedicarle[1]. Soltanto grazie alla estrema cortesia del direttore e dei funzionari dell'Archivio di Stato, egli racconta, poté compiere a Bologna le ricerche che gli avrebbero consentito la stesura della sua opera[2]. Nella premessa a questa stessa opera egli enumera con riconoscente attenzione tutte le *Erlaubnis* che gli erano state concesse: l'accesso diretto ai depositi d'Archivio, la possibilità di lavorare fino a notte inoltrata su pacchi e pacchi di materiale non inventariato, di numerare le carte delle filze e dei registri che egli andava man mano studiando ed altro ancora.

Kantorowicz non era stato il primo a misurarsi con questa massa di documentazione della giurisdizione penale, prodotta in Bologna e qui conservata, in misura molto consistente, a partire dal penultimo decennio del secolo XIII; ma il suo approccio e il risultato della sua ricerca furono ben

[1] I documenti sono collocati in Archivio di Stato di Bologna, d'ora in poi ASBo, *Comune*, *Curia del podestà*, *Giudici ad maleficia*, bb. 464 e regg. 2.911 (1226-1532); *Comune*, *Capitano del Popolo*, *Giudici*, bb. 4 e regg. 870 (1275-1511). Per una prima sommaria descrizione del contenuto di questi fondi v. *Archivio di Stato di Bologna*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, I, pp. 549-645, in particolare pp. 571-573.

[2] H. U. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*. 1: *Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des dreizehnten Jahrhunderts nebst diplomatischer Einleitung*, Berlin, Guttentag, 1907, p. 14; v. anche Id., *Albertus Gandinus* cit., 2: *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst Textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig, de Gruyter, 1926.

diversi da quelli di coloro che, in precedenza, l'avevano utilizzata come miniera di notizie e curiosità[3]. Dall'esame della documentazione giudiziaria penale, indagata nella sua genesi e nella successiva sedimentazione nelle serie di struttura, Kantorowicz trasse gli elementi per un affresco della società comunale, in ottica bolognese, nella fase di transizione dal processo accusatorio a quello inquisitorio. Le facilitazioni concesse avevano dato ottimi frutti. Dopo Kantorowicz non sono stati molti i ricercatori che, in possesso della preparazione necessaria, hanno avuto il coraggio di esaminare a fondo la documentazione della giurisdizione penale bolognese tra gli ultimi decenni del secolo XIII e i primi del XIV. Ma chi lo ha fatto ne ha tratto risultati altrettanto importanti e significativi di quelli conseguiti agli inizi del secolo scorso da Kantorowicz[4].

Questa premessa sui risultati della ricerca storiografica tramite la documentazione giudiziaria medievale in campo penale del Comune bolognese fa risaltare, all'opposto, la mancanza, tuttora, di ricerche sulla documentazione della giurisdizione in campo civile, non solo per i decenni finali

[3] O. Mazzoni Toselli, *Racconti storici estratti dall'Archivio criminale di Bologna ad illustrazione della storia patria*, 3 voll., Bologna, Chierici, 1866-1870; A. Palmieri, *La diplomatica giudiziaria bolognese del secolo XIII*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. III, 17 (1899), pp. 229-310; 18 (1900), pp. 143-180; ma v. anche C. Bernheimer, *Una collezione privata di duecento manoscritti ebraici del XV secolo*, in «La Bibliofilia», 26 (1924), pp. 300-325. Per la segnalazione di questo interessante e significativo risultato di una ricerca condotta all'interno di un volume di *Atti*, *decreti e sentenze* ringrazio Rossella Rinaldi, che ne ha esposto gli esiti nell'ambito della mostra *Pergamene salvate. I frammenti di manoscritti ebraici dell'Archivio di Stato* (Bologna, 27-28 settembre 2008).

[4] M. Vallerani, *Sfere di Giustizia. Strutture politiche*, *istituzioni comunali e amministrazione della giustizia a Bologna fra Due e Trecento*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, Università degli studi di Torino, IV ciclo; Id., *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 43 (1993), pp. 291-316; Id., «*Giochi di posizione*» *tra definizioni legali e pratiche sociali nelle fonti giudiziarie bolognesi del secolo XIII*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, a cura di G. Ortalli, Treviso-Roma, Fondazione Benetton-Viella, 1993, pp. 13-34; Id., *La procedura: il processo non è uguale per tutti*, in «Medioevo», 8 (2004), pp. 30-37; Id., *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005; S. R. Blanshei, *Criminal Law and Politics in medieval Bologna*, in «Criminal Justice History. International Review», 2 (1981), pp. 1-30; Ead., *Crime and Law Enforcement in medieval Bologna*, in «Journal of Social History Carnegie-Mellon University Pittsburgh», 16 (1982), pp. 122-138; Ead., *Criminal Justice in medieval Perugia and Bologna*, in «Law and History Review», 1983, n. 2, pp. 251-275; Ead., *La giustizia sommaria nella Bologna medievale*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 55 (2005), pp. 261-271; G. Milani, *Dalla ritorsione al controllo. Elaborazione e applicazione del programma antighibellino a Bologna alla fine del Duecento*, in «Quaderni storici», 94 (1997), pp. 43-74; Id., *Il governo delle liste nel Comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in «Rivista storica italiana», 108 (1996), n. 1, pp. 149-229; Id., *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2003.

del secolo XIII, ma anche per i secoli successivi fino all'aprirsi dell'Età moderna. L'eccezione più significativa è quella che ha avuto ad oggetto l'attività del Foro dei mercanti, nelle indagini di Francesca Boris e quindi di Alessia Legnani, ma si tratta, com'è evidente, di un singolo settore, anche se molto importante, dell'amministrazione della giustizia civile[5].

La disparità di studi e di risultati dipende, ritengo, in buona parte dalle diverse condizioni della documentazione rimasta. A fronte delle migliaia di unità documentarie dell'amministrazione della giustizia penale in età tardomedievale, raccolte nelle originarie serie d'archivio, i documenti della giurisdizione in campo civile, prodotti fino alle soglie dell'Età moderna, sono relativamente scarsi ed appaiono il risultato di una sedimentazione in parte casuale, frutto di scelte soggettive e disparate dei vari addetti alla loro redazione e conservazione. A tutto il secolo XVI, a parte pochi registri di bandi per debito, oggetto delle ricerche di Jean-Louis Gaulin e della sua scuola[6], i documenti della giurisdizione civile sono ora raccolti pressoché totalmente nella serie *Atti*, *decreti e sentenze*: 60 volumi, composti mediamente da circa 350 carte. Gli estremi cronologici vanno dal 1336 al 1599, ma la maggior parte della documentazione è quella prodotta dalla metà del secolo XIV al termine dello stesso[7].

Credo di poter escludere che l'attuale situazione sia frutto di una dispersione recente – recente, in termini di vicende d'archivio –, imputabile cioè

---

[5] F. Boris, *Lo Studio e la Mercanzia. I «Signori dottori cittadini» giudici del Foro dei mercanti nel Cinquecento*, in *Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell'Università medievale e moderna. Il caso bolognese a confronto.* III: *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a cura di A. De Benedictis, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1990, pp. 179-201; Ead., *L'archivio del Foro dei mercanti di Bologna. Problemi di riordinamento e prospettive di ricerca*, in «Archivi per la storia», 4 (1991), nn. 1-2, pp. 279-289; Ead., *Il Foro dei mercanti. L'autocoscienza di un ceto*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 43 (1993), pp. 317-331; A. Legnani, *La giustizia dei mercanti. L'«Universitas mercatorum, campsorum et artificum» di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna, Bononia University Press, 2005; Ead., *Le vicende quattrocentesche della Mercanzia di Bologna*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 47 (2007), pp. 161-185; A. Legnani Annichini [Ead.], *La Mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformagioni quattrocentesche*, Bologna, Bononia University Press, 2008.

[6] J.-L. Gaulin, *Les registres de bannis pour dettes à Bologne au XIIIe siècle: une nouvelle source pour l'histoire de l'endettement*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age», 109 (1997), n. 2, pp. 479-499; D. Méhu, *Structure et utilisation des registres de bannis pour dettes à Bologne au XIIIe siècle*, ivi, pp. 545-567; v. anche G. Milani, *Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna attorno alla metà del XIII secolo*, ivi, pp. 501-523; G. Tamba, *Per atto di notaio. Le attestazioni di debito a Bologna alla metà del secolo XIII*, ivi, pp. 525-544.

[7] ASBo, *Comune*, *Curia del podestà*, *Giudici ai dischi in materia civile*, serie *Atti*, *decreti e sentenze*, d'ora in poi ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, su cui v. *Archivio di Stato di Bologna* cit., p. 572.

ai settant'anni intercorsi tra la fine dell'*Ancien régime* e la nascita dell'Archivio di Stato. E poche responsabilità sembra abbiano anche i due secoli precedenti.

Nella *Istruttione delle cose notabili* edita nel 1621, Pasquali Alidosi, nel descrivere la Camera degli atti, ove aveva svolto ricerche per decenni, ricorda «una serie di libri in carta pecorina di sentenze civili dal 1350 in qua». Non ne dà il numero complessivo, ma la data iniziale e quella finale coincidono con le attuali del fondo[8]. La citazione dell'Alidosi prova che, agli inizi del Seicento, gli atti conclusivi della giurisdizione civile, redatti su supporto membranaceo, erano già rilegati in volumi. Una relazione dell'Assunteria d'archivio – la congregazione del Senato cittadino preposta all'Archivio pubblico, trasformazione della medievale Camera degli atti –, relazione datata 10 aprile 1761, elenca la documentazione, riordinata dagli addetti in occasione del trasferimento che si stava attuando[9]. È un elenco sommario, ma attento ai numeri delle unità archivistiche raccolte nei vari fondi. Cita come già trasferiti nei nuovi locali 7.556 libri di atti delle podesterie e vicariati del contado e 9.347 libri di atti criminali. Ricorda poi, tra il materiale riordinato in previsione della nuova collocazione, 62 libri di sentenze: evidentemente sentenze civili, poiché la documentazione penale era già stata trasferita. E il numero delle unità corrisponde in pratica all'attuale[10]. Anche nel 1761 si parla di libri, cioè di volumi rilegati, come, ancora oggi, essi si presentano. E non vi è dubbio che si tratta di legature antiche, i cui difetti erano già stati sottolineati dal senatore Fantuzzi, uno degli assunti d'archivio, in una relazione del 27 aprile 1750[11]. Le relazioni degli assunti d'archivio della metà del Settecento e la rilegatura uniforme

[8] G. N. Pasquali Alidosi, *Istruttione delle cose notabili della città di Bologna*, Bologna, Nicolò Tebaldini, 1621, p. 21.

[9] ASBo, *Assunteria d'archivio*, *Atti*, b. 1, alla data.

[10] In realtà l'attuale consistenza del fondo (v. ASBo, Sala di studio, *Inventari*, I/10) è di 60 volumi, numerati 2-61, e di una busta, contrassegnata con il n. 62. Carlo Malagola, riportando l'*Inventario dell'Archivio del Comune*, segnala un primo volume con atti a partire dal 1309 (v. C. Malagola, *L'Archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882*, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. III, 1, 1883, pp. 145-220, in particolare p. 188). Di questo primo volume non vi è più traccia da tempo e non è da escludere che il suo contenuto sia confluito in parte nell'attuale busta n. 62, che raccoglie atti giudiziari a partire dal 1330 e, in parte, in altre serie del fondo *Comune*.

[11] ASBo, *Assunteria d'archivio*, *Atti*, b. 1, alla data. I difetti sono ancora, in parte, simpaticamente presenti; tal che, senza il preventivo intervento da parte del personale del Laboratorio di restauro dell'Archivio di Stato di Bologna, cui va il mio vivo ringraziamento, la prolungata consultazione di questi volumi sarebbe risultata estremamente disagevole.

di questi volumi sembrano porre ragionevolmente tale condizionamento tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo[12]. Ciò significa che, all'atto della formazione degli attuali volumi, deve esservi stato accorpato tutto il materiale al momento presente nella Camera degli atti. Dunque, l'odierna situazione della documentazione della giurisdizione civile a tutto il Cinquecento, frammentaria e incompleta, risale a cause precedenti il 1621. Che tra queste vi sia stato il comportamento di persone – notai addetti alla Camera degli atti, incaricati di ricevere e custodire il materiale; notai addetti ai tribunali, incaricati di produrlo e versarlo – è possibile e, a volte, provato. Ma per inquadrare e comprendere tali comportamenti occorre fare riferimento alla normativa, nel cui contesto questi notai agivano.

Il primo rilievo è negativo. Negli statuti del Comune del secolo XIII, fino a quello del 1288, vi sono norme che prevedono la conservazione della documentazione giudiziaria in campo penale[13], ma non in quello civile. E gli inventari della Camera degli atti, l'archivio del Comune bolognese, confermano questa situazione[14]. Il motivo di questo silenzio credo vada ricercato nel fatto che gli atti di giurisdizione criminale erano registrati soprattutto da notai forestieri, i quali, al termine del semestre d'incarico, superato il giudizio di sindacato, lasciavano la città. Gli atti della giurisdizione civile erano redatti da notai cittadini e quindi la loro conservazione era assicurata dalle scritture proprie di tali notai, tenuti a redigerle in forma definitiva e a conservare nei propri registri le relative note, con possibilità anche successiva di raffronto tra esse, come attestato dagli atti del preconsole della società dei notai[15].

---

[12] Non si esclude peraltro che già in precedenza vi fossero stati interventi di condizionamento a volume di materiale consegnato in singole unità documentarie alla Camera degli atti, come appare ad esempio dalla numerazione antica presente oggi sulle carte del volume 2 (anni 1336 e 1337), chiaramente separata per i due singoli anni.

[13] *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli - P. Sella, 2 voll., Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1937-1940, I, pp. 24-26, libro I, cap. VII.

[14] Se ne veda l'edizione di A. Romiti, *L'*Armarium comunis *della* Camara actorum *di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994. La mancanza risalta ancora di più considerando che nella legislazione di carattere eccezionale, gli ordinamenti emanati da Loderingo di Andalò e Catalano di Guido d'Ostia, l'istituzione dei *Memoriali* segue e completa altri provvedimenti dedicati a prevenire e combattere il fenomeno della produzione e utilizzazione delle testimonianze e dei documenti falsi in sede processuale (v. *Statuti del Comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, 3 voll., Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 1869-1884, III, pp. 591 ss, in particolare pp. 618-625).

[15] G. Tamba, *La giurisdizione del preconsole della società dei notai*, in *Storia*, *archivi*, *amministrazione*, atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna, 16-17 novembre

La situazione si modificò con gli statuti del 1335. Essi disciplinarono anzitutto il comportamento dei notai addetti ai vari dischi (tribunali) civili. Ne imposero la presenza allo scranno inferiore del disco del giudice, per l'intera udienza. Ne specificarono le funzioni chiarendo che dovevano redigere «omnia acta et sentencias» (quindi tutte le fasi procedurali e l'atto conclusivo del processo) «distinte» (singolarmente, per ciascuna causa e fase), «clare et aperte» (senza ricorso alle imbreviature), «sub suis mensibus, diebus et horis et successive et ordinate et prout ea processerint» (nelle date esatte di attuazione e registrate in stretto ordine cronologico). Precisarono che dovevano rilasciare copia degli atti alle parti in causa, dopo averne verificato il reale interesse[16]. Stabilirono infine la procedura per l'archiviazione di una parte degli atti da essi redatti in sede di giurisdizione civile. Tutti i notai addetti ai dischi civili, alla gabella grossa e ai giudici d'appello, ricevuto il compenso loro spettante, entro due mesi dalla cessazione dell'incarico dovevano riportare, in copia, in un registro membranaceo provvisto delle formule d'intitolazione iniziale e di autentica finale, tutte le sentenze definitive emesse dal giudice cui erano assegnati, purché l'oggetto della sentenza avesse un valore di almeno 10 lire. Dovevano inoltre riportare nel registro gli atti esecutivi della sentenza («una cum actis earum eciam factis post ipsas»), i provvedimenti di bando e gli atti esecutivi da questi dipendenti («omnia et singula acta ex quibus aliquod bannum debiti formatum vel secutum fuerit»). L'obbligo era esteso alle sentenze e agli atti emanati dal 1° aprile 1334, da registrare entro due mesi dalla pubblicazione degli statuti. Il registro doveva essere consegnato alla Camera degli atti. I singoli notai, per la redazione di questo registro, avevano diritto a un compenso a carico del Comune, da pagarsi dal vicario del podestà o da altro ufficiale, pari alla metà del compenso stabilito per la scrittura di una sentenza o di un altro atto del tipo di quello registrato. Agli atti riportati nel registro era riconosciuta pubblica fede, al pari dei documenti privati registrati nei *Memoriali* («quibus scripturis plena fides adhibeatur et detur»). La mancata registrazione di una sentenza o di un

2000), a cura di C. Binchi - T. Di Zio, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2004, pp. 183-199, in particolare pp. 192-197. La mancata disposizione sulla conservazione degli atti di giurisdizione civile potrebbe anche essere stata l'esito di una sorta di prova di forza da parte dei notai cittadini, che già avevano dovuto sottostare alle limitazioni determinate dalla creazione dell'ufficio dei Memoriali.

[16] ASBo, *Comune*, *Governo*, 3. *Statuti*, vol. 10 (1335), c. 74rv, libro. IV, cap. 42: «De officio notariorum presidentium ad causas civiles ad discha palacii».

altro atto li avrebbe resi inefficaci («careant viribus et effectu et nullius sint momenti»). E il notaio responsabile della mancata registrazione era punito con la multa di 25 lire e tenuto a risarcire il danno alla parte lesa. Le pene erano irrogate con procedimento sommario e da parte di qualunque giudice del Comune[17]. La normativa rivela evidente uno stretto rapporto, quasi di derivazione, da quella sull'ufficio dei Memoriali, creato nel 1265 per assicurare la certezza degli atti rogati dai notai per i privati[18]. Significativi i punti di contatto: l'obbligo di conservare memoria delle sentenze e degli atti ad esse assimilati non era generalizzato, ma toccava solo quelli di maggior valore economico, come previsto per gli atti privati da registrare nei *Memoriali*. La conservazione avveniva tramite un ufficio del Comune, la Camera degli atti, e non era realizzata con la consegna degli originali, della cui custodia era fatto responsabile il solo notaio, bensì con quella di una copia autentica. Il costo di questa operazione era addossato, come per i *Memoriali*, ai privati. Identico il valore degli atti riportati in copia, parificato a quello degli originali. Simili infine le sanzioni: l'invalidità-nullità per gli atti privati non riportati nei *Memoriali*; l'inefficacia per le sentenze non registrate.

Queste disposizioni vennero riprese nei successivi testi statutari, fino a quello del 1454. Nel lungo periodo, caratteristica fu la fondamentale continuità dei tre aspetti essenziali di questa normativa: l'obbligo di ciascun notaio, addetto ai dischi civili, di riportare nel registro in copia autentica le sentenze di primo e di secondo grado e gli atti ad esse assimilati; un valore minimo dell'oggetto delle sentenze e degli atti da registrare; la consegna alla Camera degli atti. Nelle successive redazioni statutarie vi erano ovviamente anche modifiche, che tuttavia, più della volontà di innovare, evidenziano l'intento di perfezionare l'impianto normativo esistente[19].

In particolare, il primo testo di statuti dell'età viscontea, approvato nel 1352, probabilmente sulla constatazione di un'applicazione un po' sofferta delle disposizioni precedenti, proponeva una normativa più incisiva, elencando in modo dettagliato i notai obbligati alla registrazione e indivi-

[17] Ivi.

[18] Sulla creazione e il funzionamento dell'ufficio dei Memoriali v. *L'archivio dell'ufficio dei Memoriali. Inventario*, I/1: *Memoriali 1265-1333*, a cura di L. Continelli, Bologna, Istituto per la storia dell'Università, 1988, pp. XVI-XXVIII e G. Tamba, *I Memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 47 (1987), n. 1, pp. 235-290.

[19] Ne sono espressione il valore minimo richiesto, portato progressivamente da 10 a 25 lire e l'elencazione delle sentenze e degli atti da registrare, via via sempre più dettagliato.

duando con maggiore precisione gli atti da registrare. Veniva elevato da 10 a 20 lire il valore dell'oggetto della causa che obbligava alla registrazione, valore che era lo stesso in vigore per la registrazione nei *Memoriali*, mentre il precedente valore di 10 lire restava in vigore per i provvedimenti di bando[20]. La mancata presenza di queste registrazioni nella Camera avrebbe provocato, come già disposto nel 1335, l'inefficacia dei relativi atti. Circa il valore degli atti così registrati, il testo statutario modificava la precedente dizione, che lo parificava a quello riconosciuto alle registrazioni nei *Memoriali*, per accostarlo a quello degli *instrumenta* notarili: attribuiva ad essi «plena fides» anche in mancanza degli originali e fino a prova di falsità. Se esibiti in giudizio, sarebbe pertanto spettato alla controparte provarne la non affidabilità. L'innovazione più rilevante apportata nel 1352 a questa normativa concerneva l'introduzione di un ulteriore obbligo a carico dei singoli notai addetti ai dischi della giurisdizione civile. Il vicario del podestà entro 10 giorni dall'inizio del proprio incarico doveva provvedere a che nella Camera degli atti ci fosse un volume in pergamena, formato da tanti registri quanti erano i notai addetti ai dischi civili[21]. Ogni registro doveva essere contrassegnato da un'apposita intitolazione e in questo registro ogni notaio doveva riportare in sommario le sentenze emesse dal disco cui era addetto, indicando il giudice, la data, l'oggetto e le parti, assicurando in tal modo notizia certa delle singole sentenze. L'obbligo riguardava tutte le sentenze, senza rilievo al valore della causa[22]. Ne conseguiva che il singolo notaio, prima di redigere una sentenza, doveva recarsi alla Camera degli atti, richiedere il proprio registro e annotare su quello, alla data del giorno, i documenti che successivamente, ritornato al proprio scranno, avrebbe steso in forma definitiva[23].

---

[20] *Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352*, *1357*, *1376*, *1389 (libri I-III)*, a cura di V. Braidi, 2 voll., Bologna Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2002, I, pp. 149-153, anno 1352, libro III, cap. 11.

[21] L'interpretazione strettamente letterale della norma sembrerebbe escludere i notai addetti alla gabella grossa e ai giudici d'appello.

[22] A parte l'iniziale impulso del vicario del podestà a far istituire il volume presso la Camera degli atti, manca qualunque controllo successivo, né sono previste sanzioni in caso d'inadempimento, a meno di non vederle accennate nel generale potere di controllo sull'attività dei notai addetti ai dischi civili, richiamato dal termine *compellere* per definire l'intervento del vicario del podestà.

[23] Sembra qui ancora presente il riflesso della prima normativa sui *Memoriali*. Pur senza prescrivere che il notaio dovesse trascrivere in questo suo registro la *nota* o *rogatio* della sentenza, come era stato inizialmente previsto per le registrazioni degli atti privati nei *Memoriali*, questa finiva per esserne l'effettiva procedura.

Il secondo testo statutario dell'età viscontea, approvato nel 1357, integrava l'elenco degli atti da registrare con i decreti nei confronti della parte convenuta per inadempimento che avesse ammesso la propria responsabilità, aggiungendo che, in caso di morte del notaio obbligato a redigere il registro con le copie autentiche, l'obbligo avrebbe dovuto essere assolto da un altro notaio, autorizzato da un'apposita commissione[24].

Nel regime del Popolo e delle arti, apertosi con la rivolta del 20 marzo 1376, che per venticinque anni restituì la città a un regime di autonomia comunale, la normativa sulla conservazione degli atti di giurisdizione civile non si discostò da quella della precedente signoria viscontea. La sostanziale continuità rivela, da un lato, che l'esigenza di assicurare tramite la Camera degli atti la testimonianza degli atti conclusivi delle cause civili di maggior valore continuava ad essere percepita e recepita quale finalità pubblica e che, dall'altro, non si potevano o volevano apportare modifiche per porre rimedio alle deficienze palesate da tale normativa all'atto della sua applicazione. Nel primo dei due testi statutari, predisposto nel 1376, integrato e approvato nel 1379, le innovazioni apportate agivano infatti su aspetti praticamente marginali. Il testo toglieva dall'elenco dei notai obbligati a depositare il registro di sentenze alla Camera degli atti i notai addetti alla gabella grossa. Fissava il termine di presentazione di questo registro a tre mesi dalla fine dell'incarico, mentre nei precedenti statuti si prevedeva che avvenisse solo «congruo tempore». Precisava che la registrazione concerneva anche i decreti per riconoscimento di debito contenuto in una scrittura privata («recognitiones de scripturis privatis»), eccedenti l'importo di 20 lire, nonché i decreti per ammissione comunque fatta di responsabilità del convenuto («confessiones et obligationes quascunque in iuditio factas»). Elevava il valore del bando per debiti di cui era obbligatoria la registrazione da 10 a 20 lire, parificando il valore di questo atto a quello di tutti gli altri. Aggiungeva che il vicario del podestà e lo stesso podestà, richiesti di procedere con giudizio sommario contro il notaio che avesse omesso di adempiere l'obbligo di redigere il registro o omesso atti da registrare, se non avessero concluso il procedimento, fossero assoggettati a una multa di 200 lire, da esigersi all'atto del sindacato. Elevava da 10 giorni a un mese, dall'inizio del suo incarico, il termine entro cui il vicario del podestà doveva far sì che nella Camera degli atti

[24] *Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352* cit., I, pp. 152-153, anno 1357, libro III, cap. 17.

venisse formato il volume con i registri recanti il sommario delle sentenze da redigersi dai singoli notai[25]. Frutto, ancora una volta, di un rapporto di stretta derivazione di questa normativa da quella sull'ufficio dei Memoriali, una disposizione stabiliva che il registro degli atti conclusivi delle cause, in copia autentica, che ciascun notaio doveva consegnare alla Camera degli atti entro tre mesi dopo la cessazione del proprio incarico, doveva avere le stesse caratteristiche estrinseche dei registri *Memoriali* («eiusdem forme et ad formam cartarum librorum Memorialium contractuum et ultimarum voluntatum»)[26].

In materia normativa merita attenzione una riformagione del Consiglio generale adottata il 16 ottobre 1383 per porre rimedio a una situazione di difficoltà creata da un'emergenza straordinaria[27]. Constatato che, a causa della peste, nel primo semestre dell'anno in corso i notai non avevano potuto effettuare nei tempi previsti la consegna delle copie autentiche delle sentenze, dei *precepta* e degli altri atti a questi parificati, il Consiglio generale prorogava il termine di consegna a tutto il successivo mese di dicembre. La riformagione attesta che il timore dell'inefficacia dell'atto conclusivo di una causa era percepito dai cittadini come reale e tale da motivare un provvedimento che modificava i termini di presentazione, stabiliti dagli statuti. In secondo luogo, mentre negli statuti si parlava di un registro di copie di sentenze e atti assimilati, scritto e consegnato dal singolo notaio, nella riformagione si faceva riferimento solo a «sententiae, scripturae et precepta», da depositare alla Camera degli atti. Questa parte del dispositivo veniva in pratica a modificare il testo degli statuti, sancendo che valida applicazione della norma era l'acquisizione del singolo atto, non rilevando la sua condizione: se raccolto in un registro, comunque formato, o se quale autonoma unità documentaria. Era l'approvazione di una prassi da tempo instauratasi, come avrò modo di chiarire. In questa sede devo peraltro notare che questo riconoscimento rivestì il carattere dell'eccezionalità e non venne recepito nel testo statutario successivo, approvato nel 1389,

[25] Ivi, II, pp. 998-1002, anno 1376, libro III, cap. 33.

[26] Ivi, p. 1000. Devo tuttavia notare che questa disposizione risulta applicata in modo tutt'altro che rigoroso. Mentre le carte dei registri *Memoriali*, fino agli ultimi registri della metà del secolo XV, hanno in maggioranza dimensioni di circa mm 480 x 350, le carte assemblate nei volumi di *Atti*, *decreti e sentenze* hanno dimensioni spesso inferiori e soprattutto dimensioni diverse anche per scritture provenienti dallo stesso notaio.

[27] ASBo, *Comune*, *Governo*, 7.2. *Signorie viscontea*, *ecclesiastica e bentivolesca*, *Provvigioni «in capreto»*, II, n. 300, cc. 131r-132v.

che riprese sostanzialmente immutato il quadro normativo degli statuti precedenti[28].

Il successivo testo statutario, redatto nel 1454, era espressione di una situazione politica molto diversa da quella del regime del Popolo e delle arti in cui erano state approvate le due precedenti compilazioni. I capitoli di Nicolò V del 1447, con il riconoscimento del sistema di «governo misto», affidato congiuntamente al legato pontificio e ai rappresentanti dell'aristocrazia cittadina, avevano posto fine a un lungo periodo di lotte interne e d'incertezza istituzionale. L'attuazione del contenuto di tali capitoli si era tradotta, al momento, nell'accettazione da parte pontificia della supremazia dei Bentivoglio. Gli statuti del 1454 recuperavano in gran parte le strutture amministrative dell'ultima autonomia cittadina, ma in realtà queste erano ormai solo lo strumento attraverso il quale si esercitava il potere dei Bentivoglio. Nella loro funzione di veste formale questi statuti vennero in seguito adattati senza troppe difficoltà al nuovo regime, imposto alla città dalla riconquista pontificia agli inizi del secolo XVI. Furono pertanto editi a stampa, glossati e commentati, quale normativa in vigore, fino al termine del dominio pontificio[29].

Similmente ad altri aspetti, anche per l'obbligo di versare alla Camera degli atti le copie delle sentenze e degli atti assimilati, l'impianto normativo esistente venne sostanzialmente confermato[30]. Furono naturalmente introdotte diverse modifiche, alcune delle quali ebbero ad oggetto le fun-

[28] *Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352* cit., II, pp. 998-1002, anno 1389, libro III, cap. 32. S'impose anche ai notai di tenere nei propri registri una raffigurazione di Gesù Cristo, della Madonna o di san Giovanni, in modo che chi doveva prestare giuramento, affermando di farlo sui vangeli, toccasse con la mano l'immagine sacra raffigurata. Si stabilì inoltre che fossero annotate in un registro pergamenaceo tutte le fideiussioni dei massari del contado, recepite per disposizione di legge dai singoli notai.

[29] *Statutorum inclytae civitatis studiorumque matris Bononiae*, *cum scholiis domini Annibalis Monterentii iureconsulti Bononiensis*, I, Bononiae, typis Iohannis Rubei, 1561; *Sanctionum ac provisionum inclytae civitatis studiorumque matris Bononiae*, *cum doctissimis accuratissimisque scholiis excellentissimi iuris utriusque doctoris domini Annibalis Monterentii*, II-III, Bononiae, apud Ioannem Russium, 1569-1574; *Sanctionum ad causas criminales spectantium inclytae civitatis studiorumque matris Bononiae librorum omnium quinque*, *cum doctissimis accuratissimisque scholiis excellentissimi domini Annibalis Monterentii iuris utriusque doctoris Bononiensis et cum locupletissimo indice alphabetico. Additaque insuper bulla Pii V pontificis maximi contra homicidas*, *bannitos et alios facinorosos homines*, Bononiae, apud Ioannem Rossium, 1577; *Monterentii Annibalis acutissima ad statuta tam civilia quam etiam criminalia inclite civitatis Bononiae*, 2 voll., Bononiae, apud Caesarem Salvietum, 1582; *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae rubricis non antea impressis*, *provisionibus ac litteris apostolicis jam extravagantibus aucta*, *summariis et indicibus illustrata*, *edidit comes Philippus Carolus Saccus*, 2 voll., Bononiae, ex typographia Constantini Pisarri, 1735-1737.

[30] *Statutorum inclytae civitatis* cit., I, pp. 32-38, libro I, cap. 4.

zioni dei notai addetti ai dischi civili. Fu portato a dodici il numero dei notai del disco del Leone e del disco dell'Aquila, precisando che gli addetti ai cinque dischi civili dovevano essere eletti nel consiglio dei 4.000[31]. Fu modificata l'insegna del quinto disco civile, non più il Montone, ma l'Unicorno; ridotta la presenza minima dei notai ai dischi giudiziari, che nel 1389 era di almeno un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio, ad una sola ora al giorno; reintrodotta, come nel 1335, la precedente retribuzione del notaio («facta ei solutione de competente mercede»); chiaramente precisato l'obbligo per il notaio di conservare il registro originale degli atti del disco cui era addetto, prevedendo la penale di 100 soldi in caso d'inadempienza; ribadito il diritto del notaio a percepire il compenso per la stesura della sentenza e della copia autentica; introdotto l'obbligo per il podestà e il suo vicario d'intervenire sia per costringere le parti a pagare il compenso dovuto al notaio sia per far sì che il notaio riportasse in copia autenticata alla Camera degli atti le sentenze e gli atti assimilati; estesa la *plena fides* alle copie di sentenze tratte dai registri conservati nella Camera degli atti, purché contro le sentenze non fosse stato proposto appello[32]. Meno numerose furono le modifiche delle modalità di attuazione dell'obbligo di far pervenire in copia autenticata alla Camera degli atti le sentenze e gli atti ad esse assimilati[33]. Tra queste modifiche, meritano di essere segnalate l'elencazione più dettagliata delle sentenze e dei decreti soggetti all'obbligo di consegna e la precisazione che l'obbligo non riguardava le sentenze per cattura del debitore; l'elevazione a 25 lire del valore minimo dell'oggetto della causa, che imponeva la consegna; la precisazione che, per i notai dei giudici delegati, il termine di tre mesi per la consegna decorreva dal giorno della sentenza; l'esclusione dall'obbligo di consegna delle sentenze

[31] Nel corrispondente capitolo degli statuti del 1389 queste norme non c'erano, ma altri capitoli di tali statuti stabilivano che l'elezione dei notai dei cinque dischi civili avveniva nel consiglio dei 4.000 e che tali notai erano due per semestre. Fissavano invece, rispettivamente, a otto e a sei per semestre il numero dei notai, da eleggersi sempre nel consiglio dei 4.000, addetti al disco del Leone e dell'Aquila.

[32] *Statutorum inclytae civitatis* cit., I, pp. 32-38, libro I, cap. 4. Venne anche tolto l'obbligo per i notai, introdotto negli statuti del 1389, di tenere un'immagine sacra nei propri registri.

[33] Il Monterenzi nella glossa «in publicam formam», nota: «et ita duplicata sunt, ut originalia remaneant semper penes notarium et authenticum transumptum in Camera publica ad perpetuam conservationem». Nella successiva glossa «omnes sententias» il Monterenzi constata che la disposizione che imponeva ai notai di redigere in copia autentica le sentenze e gli atti assimilati «male observatur hodierno tempore, licet fuerit multum salutaris provisio» (ivi, pp. 34-35).

d'appello che non avessero modificato la sentenza impugnata[34]. Modifica interessante, rispetto al testo del 1389, fu quella concernente il documento da consegnare alla Camera degli atti da parte del notaio addetto a un disco. Dove il testo del 1389 precisava che il notaio doveva riportare «in publicam formam» gli atti da consegnare «in uno libro in cartis membranis», gli statuti del 1454 prevedevano che ciò avvenisse «in uno foleo seu quaderno»[35]. Veniva così recepito nel testo statutario, a settant'anni di distanza, il contenuto della riformagione dell'ottobre 1383. Un'altra significativa modifica fu la mancanza di qualsiasi accenno al volume che, dal 1352, gli statuti prevedevano fosse formato nella Camera degli atti con i registri in cui ciascun notaio avrebbe dovuto riportare man mano, in forma sommaria, il contenuto delle sentenze emesse dal giudice al cui disco il notaio era addetto.

Ho verificato l'applicazione di questa normativa, per campione, cioè su singoli volumi che accorpano atti di giurisdizione, prossimi all'anno di emanazione dei diversi testi statutari. Ne ho tratto alcuni elementi, di forma e di contenuto, che ne caratterizzano la documentazione e che possono essere così sintetizzati.

Non resta traccia dell'applicazione dell'innovazione apportata dallo statuto del 1352: il volume formato da singoli registri, curati dai singoli notai che vi dovevano annotare in modo sommario il dispositivo delle sentenze delle singole cause man mano che queste venivano definite. Nessuna unità documentaria nei volumi esaminati presenta caratteristiche tali da richiamare quelle previste da tale norma. Sembra dunque che i vari notai addetti ai dischi civili abbiano generalmente eluso ciò che doveva essere per loro solo un aggravio di lavoro. Sono risultati altresì presenti pochissimi registri di sentenze e atti assimilati in copia autentica, con le caratteristiche previste fin dalla prima norma: aperti con una formula d'intitolazione e recanti, in copia, le sentenze e gli atti assimilati, emessi dal giudice preposto a un disco e registrati da un solo notaio[36]. Altri registri non hanno né una for-

[34] Il Monterenzi nella glossa «confirmatorie» esprime perplessità in merito alla validità di questa esclusione (ivi, p. 36).

[35] Ivi, p. 34.

[36] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti, decreti e sentenze*, vol. 2, anno 1336, cc. 109-114: registro la cui carta iniziale (poteva esserne la copertina) reca la 'classifica' «Sententie Alberti Guillelmi Boniacobi notarii officio Bovis». La carta successiva porta l'intitolazione originaria: «In Christi nomine, amen. Infrascripte sunt sententie adiudicationis in solutum date et late per sapientes (...) ad discum Bovis et scripte manu mei Alberti Guillelmi Boniacobi notarii sub annis Domini .MCCCXXXVI.». Seguono quattro sentenze in successione cronologica (1336

mula d'intitolazione, né una numerazione delle singole carte. Riportano sia sentenze e decreti, sia i vari atti di una singola causa. La successione delle registrazioni non rispetta l'ordine cronologico. È presente una sola formula di *completio*, al termine del registro[37]. In numero più consistente sono i registri, simili per contenuto e modalità di scrittura ai precedenti, nei quali la formula di *completio* è apposta a conclusione della registrazione di ciascuna sentenza, decreto o degli atti di una singola causa[38]. Vi sono

ottobre 14-novembre 15). Il registro presenta una sola formula di *completio*, al termine. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 2, anno 1337, cc. 142-153: registro formato da due quinterni. La carta iniziale del primo reca l'intitolazione originaria: «In Christi nomine, amen (...). Hec sunt acta actitata coram (...) disco Grifonis et scripta manu mei Nicholai Fabiani de Fabianis, sub annis Domini .MCCCXXXVII». Riporta, non in ordine cronologico, quattordici sentenze definitive e tre sentenze di convalida di decreti d'immissione in possesso, quest'ultime precedute dalla registrazione di tutti gli atti del procedimento. La formula di *completio* è stata apposta dal notaio a conclusione di ciascuna sentenza. L'unitarietà del registro è attestata dalla scrittura in successione delle singole sentenze, senza soluzione di continuità. Manca una numerazione originaria delle carte del registro. La numerazione antica ora presente («primo f.»-«XII f.») è stata apposta nella Camera degli atti a individuare le carte iniziali del volume che un tempo raccoglieva gli atti dell'anno 1337, volume ora accorpato alle carte del precedente volume, che recano gli atti dell'anno 1336.

[37] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 21, anno 1378, cc. 33-40: sentenze e atti del disco dell'Aquila, scritti dal notaio Beldo Panzacchi; ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25, anno 1383, cc. 12-19: sentenze e decreti per debiti insoluti emessi dal disco dell'Aquila, scritti dal notaio Prendiparte del fu Giovanni da Castagnolo; cc. 248-253: decreti per debiti insoluti, emessi, nel corso del primo semestre dell'anno, dal disco dell'Aquila, presieduto da due giudici diversi di altrettanti podestà, scritti dal notaio Manzolo di Giovanni Manzoli.

[38] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 8, anno 1354, cc. 103-109: sentenze del vicario dell'arcivescovo Giovanni Visconti, scritte dal notaio Dinadano di Dinadano Guarini; cc. 175-179: sentenze del disco del Montone, scritte dal notaio Pietro da Casola; ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 21, anno 1378, cc. 57-61: decreti per mutui insoluti e due sentenze, emessi dal disco del Leone, scritti dal notaio Biagio Mezzavacchi; cc. 67-68: tre sentenze del disco del Leone, scritte dal notaio Tommaso del fu Pietro Galisi; cc. 77-78: sentenze e decreti per debiti insoluti, emessi dal disco del Leone, scritti dal notaio Berto del fu Giovanni Salaroli; cc. 109-116: sentenze e decreti per debiti insoluti, emessi, nel corso del primo semestre dell'anno, dal disco dell'Aquila, presieduto da due giudici diversi di altrettanti podestà, scritti dal notaio Stefano Ghisilardi; cc. 119-123: quattro lodi arbitrali in cause tra coeredi, scritti dal notaio Duzolo Piantavigne; cc. 124-133: sentenze del disco del Leone, scritte dal notaio Baldino Bucchi. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25, anno 1383, cc. 5-11: sentenze e decreti per debiti insoluti, emessi, nel corso del primo semestre dell'anno, dal disco del Leone, presieduto da due giudici diversi di altrettanti podestà, scritti dal notaio Bartolomeo da Sant'Alberto; cc. 62-67: sentenze e decreti per debiti insoluti, emessi dal disco del Leone, scritti dal notaio Brandaligi di Calorio Castagnoli; cc. 122-125: atti di singole cause e decreti per debiti insoluti, emessi dal disco del Leone, scritti dal notaio Antonio del fu Martino da Castagnolo; cc. 226-231: sentenze e decreti per debiti insoluti, emessi dal disco del Leone, scritti dal notaio Bartolomeo da Sant'Alberto; cc. 256-259: decreti per debiti insoluti e atti di singole cause, emessi dal disco del Grifone, scritti dal notaio Opizzo di Giovanni Liazari; cc. 266-269: decreti per debiti insoluti emessi dal disco

pochi altri registri, simili solo in parte ai precedenti. Sono infatti il risultato dell'accorpamento di unità documentarie autonome nelle quali il notaio ha riportato singole sentenze o gli atti di singole cause, le une e gli altri chiusi dalla sua formula di *completio*. Privi d'intitolazione iniziale, l'unitarietà del registro è assicurata dalla numerazione progressiva delle singole carte[39]. In altri casi, mancando la numerazione delle carte, l'unitarietà originaria del registro è desumibile dall'attuale accostamento delle unità documentarie e dall'identità di formato delle stesse. La formula di *completio* è al termine di ciascuna unità documentaria[40].

dell'Aquila e sentenza dello stesso giudice, delegato dagli anziani in causa tra coeredi minorenni, scritti dal notaio Pasio del fu Rodolfo Fantuzzi; cc. 274-279: decreti per debiti insoluti, emessi dal disco dell'Aquila, e sentenza dello stesso giudice in materia ereditaria, scritti dal notaio Domenico di Nicolò Zilini.

[39] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, cc. 154-173 e 180-189: registro formato, in origine, tramite l'accorpamento di unità documentarie singole di due sole carte. Le carte recano la numerazione, apposta con tutta probabilità dallo stesso notaio, «I-XXVIII». Ciascuna unità reca gli atti di una causa o la sola sentenza di una causa, per procedimenti avanti il disco del Grifone svoltisi nel primo semestre del 1353, scritti dal notaio Giacomo di Antonio Vannuci. La formula di *completio* è al termine di ciascuna unità documentaria. A margine della registrazione di ciascuna sentenza o degli atti di una causa è riportato il nome dell'attore. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, cc. 306-317 e 322-325: registro formato, in origine, tramite l'accorpamento di unità documentarie singole di due sole carte. Le carte recano la numerazione, apposta con tutta probabilità dallo stesso notaio, «prima-duodecima carta». La «prima carta» (ora numerata 306) reca solo il nome del notaio «Laurentius de Caçiptis». Ciascuna unità reca gli atti di una causa o la sola sentenza di una causa, per procedimenti avanti il disco del Grifone svoltisi nel primo semestre del 1353 e avanti il disco del Bue nel secondo semestre dello stesso anno, scritti dal notaio Lorenzo del fu Nicolò Cazitti. La formula di *completio* è al termine di ciascuna unità documentaria. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, cc. 318-321: registro di formato diverso da quello della precedente unità documentaria, privo di numerazione originaria. Reca gli atti di una sola causa, svoltasi dal 3 al 12 novembre. Nella c. 318 vi è solo l'intitolazione «Bannum datum ad petitionem Bonaçunte de Seta ad discum Grifonis». La formula di *completio* finale è dello stesso notaio Lorenzo del fu Nicolò Cazitti.

[40] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, cc. 11-45: registro formato, in origine, tramite l'accorpamento di unità documentarie singole di due sole carte, non numerate originariamente. Ciascuna unità reca gli atti di una causa o la sola sentenza di una causa, per procedimenti avanti il disco del Grifone svoltisi nel primo semestre del 1353 e di una causa avanti il disco del Bue nel secondo semestre dello stesso anno, scritti dal notaio Lorenzo del fu Nicolò Cazitti. Non ho individuato quale rapporto vi fosse con il registro ora nelle cc. 306-317 e 322-325. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 8, anno 1354, cc. 32-38: registro con nove sentenze del disco dell'Aquila, dal 3 al 20 dicembre, scritte dal notaio Giovanni di Bonaventura Bargellini; cc. 93-97: registro che riporta quattro sentenze del disco dell'Aquila, tutte in data 9 dicembre 1354 e gli atti di processi dal 22 ottobre al 23 dicembre, scritti dal notaio Pallamadesio di Gardino Rossi; cc. 114-117: registro con quattro sentenze del disco del Cervo, dal 26 novembre al 10 dicembre, scritte dal notaio Giovanni di Lorenzo Stefani.

In forte maggioranza, all'inizio; in un rapporto almeno di parità con i registri formati con documenti, negli anni finali del secolo XIV, nei volumi compaiono singole unità documentarie. Consistono per lo più nelle due sole carte di un foglio in pergamena, ma vi sono anche unità documentarie composte da un numero maggiore di carte, fino a due quaderni[41]. Ogni unità documentaria reca il testo di una sentenza, di un decreto o gli atti di una sola causa e ciascuna registrazione è chiusa dalla formula di *completio*[42]. La già citata riformagione del Consiglio generale del 16 ottobre 1383 era giunta, in pratica, ad avallare una prassi, che fin dall'inizio i notai avevano mostrato di gradire; ma, come già notato, solo negli statuti del 1454 la consegna di singole sentenze e di altri provvedimenti conclusivi di un processo fu parificata alla consegna dei registri[43]. La normativa degli statuti, costantemente confermata dal 1335 in poi, aveva previsto che il notaio desse un'immagine complessiva dell'attività giurisdizionale di un singolo disco civile, anche se limitatamente agli atti di un certo valore, tramite il registro delle sentenze e degli atti assimilati, riportati in copia autenticata. In gran parte della documentazione, consegnata dai notai alla Camera degli atti e quivi conservata, l'immagine risulta invece frammentata nelle singole sentenze o negli atti dei singoli processi. Le note di ricezione, che in qualche caso sono state apposte a queste piccole unità documentarie dai notai della Camera degli atti, attestano la precocità di questa prassi. Già all'inizio del 1337 una nota rivela con immediata efficacia che la consegna di copie

[41] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti, decreti e sentenze*, vol. 8, anno 1354, cc. 220-227: registro che riporta tutti gli atti di un'unica causa, di fronte al disco del Cavallo, dalla costituzione in giudizio alla sentenza, dal 28 gennaio al 30 maggio, scritti dal notaio Rogerio di Tettalasina Flamenghi. La formula di *completio* è unica, al termine.

[42] Queste unità documentarie sono state consegnate in questa forma alla Camera degli atti. Non sono cioè il risultato di uno smembramento del fascicolo originario, attuato dopo la sua acquisizione alla Camera degli atti. Lo attestano le note di ricezione dei notai della Camera stessa. Sono apposte agli atti di una singola causa (ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti, decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, c. 8v; ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti, decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, vol. 8, anno 1354, cc. 4v, 230v); a una sentenza (ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti, decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, cc. 20v, 375v; ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti, decreti e sentenze*, vol. 8, anno 1354, cc. 72v, 189v); a una sentenza integrata dagli atti esecutivi (ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti, decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, c. 197v; ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti, decreti e sentenze*, vol. 8, anno 1354, c. 66v).

[43] La prassi di consegnare unità documentarie singole, ciascuna chiusa dalla formula di *completio* del notaio addetto al disco e recante una sola sentenza, un decreto o, in misura progressivamente meno accentuata, la trascrizione di tutti gli atti di una singola causa, si era di fatto già imposta e generalizzata, come appare, ad esempio, dal contenuto di ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti, decreti e sentenze*, vol. 43, recante gli atti emessi dai dischi civili nel periodo 1447-1457.

di una singola sentenza, da parte del notaio addetto al disco che l'aveva emessa, era ritenuta valida applicazione della normativa vigente[44]. Un raro elenco di spese di una parte in causa suggerisce l'ipotesi che alla base di questa prassi vi sia stato l'interessamento della parte vincente, disposta ad assumere il costo della copia autenticata del singolo documento che la riguardava e farla depositare alla Camera degli atti, per evitare il rischio d'inefficacia, sanzione prevista per gli atti non depositati. La nota registra infatti il costo di 20 soldi «pro faciendo deponere dictam sententiam ad Cameram actorum et autenticatura»[45].

Il contenuto delle unità documentarie presenti nei volumi lascia intravedere altri aspetti di come i notai addetti ai dischi abbiano adempiuto agli obblighi loro imposti dalla normativa. Le singole unità riportano i testi delle diverse pronunce conclusive di una causa o di una sua fase: sentenze definitive, lodi arbitrali, sentenze di bando, sentenze interlocutorie di immissione in possesso di beni; *precepta*, ossia decreti, per mancato pagamento di un mutuo, del prezzo di merce acquistata, del canone di locazione di terre o animali, decreti esecutivi nei confronti della parte che in giudizio si era riconosciuta inadempiente. Accanto a questi documenti, che avevano o potevano acquisire valore definitivo di una causa, sono presenti, come già anticipato, anche registrazioni il cui protocollo recita «acta actitata coram (...)». Recano le successive fasi di una causa, dalla costituzione in giudizio, citazione della parte avversa, presentazione del libello, sino alla pronuncia del bando, all'emanazione del decreto o, in qualche caso, agli atti esecutivi di una sentenza definitiva. La presenza di unità documentarie di *Acta* significa che in questo caso alla Camera degli atti è pervenuta la copia integrale del fascicolo originale o, forse, lo stesso originale in cui il notaio aveva riportato «clare, distincte et aperte» le varie fasi processuali di una causa. Il ventaglio dei comportamenti dei notai addetti ai dischi, probabilmente su sollecitazione delle parti, era dunque ben più ampio di quello stabilito dalla normativa[46].

[44] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 2, anni 1336 e 1337, c. 48v: «Thomas de Canitulo notarius ad discum Grifonis presentavit ad Cameram actorum presentem sententiam, custodiendam et salvandam, secundum formam statutorum».

[45] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 2, anno 1336, c. 23. È appena il caso di notare che la minaccia era connessa al mancato deposito del registro delle sentenze e atti equiparati che, redatto e autenticato dal singolo notaio, doveva essere depositato entro due mesi dal termine del suo incarico.

[46] L'argomento richiederebbe il controllo – non eseguibile in questa circostanza – della documentazione giunta tramite l'archivio del singolo notaio, dal momento che una precisa

Sulla stessa linea d'indagine, volta a conoscere il comportamento dei notai addetti ai dischi civili, si collocano i dati circa i vari giudici, la cui attività è documentata in questi volumi. A parte le forti diversità riscontrate anche per anni ravvicinati, risultano trovare testimonianza consistente e prolungata nel tempo le attività dei due giudici podestarili – il vicario del podestà, preposto al disco del Leone, e il giudice al disco dell'Aquila – e quelle dei cinque giudici cittadini, assistiti da altrettanti *milites*, preposti ai dischi sotto l'insegna del Bue, Cavallo, Cervo, Grifone e Montone, poi Unicorno. Presenti, in misura meno continua, sono i documenti dei giudici ai danni dati, dei giudici d'appello e, solo in modo episodico, quelli di altri giudici e ufficiali podestarili, preposti al disco dell'Orso[47] e all'ufficio Acque e strade[48], nonché quelli del rettore dell'Arte della lana[49] e del correttore, assistito da due consoli, della società dei notai[50]. Nel periodo della signoria viscontea compaiono atti del vicario del *dominus*[51] e del suo luogotenente in Bologna[52]. Durante il regime del Popolo e delle arti sono presenti decreti emessi dai collegi di governo degli anziani, dei gonfalonieri e dei massari[53] e da altri ufficiali pubblici delegati dagli anziani[54]. Compaiono anche, in misura ridotta, atti di giurisdizione del sovrastante della gabella grossa e del giudice dei dazi e gabelle[55], i precedenti sui quali si modellò

norma statutaria ordinava al notaio di consegnare solo copie e di conservare presso di sé gli originali (v. *Statutorum inclytae civitatis* cit., I, pp. 34: «Originali semper penes eum [notarium ad discum] retento». E nella glossa «penes eum» il Monterenzi annota: «Et per hoc expedita est questio qua queritur quid si iudex dicat quod velit acta remanere penes eum et notarius velit quod penes se? Certe preferendus est scriptor ut hic».

[47] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25, anno 1383, c. 178.

[48] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, c. 86; ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 21, anno 1378, c. 21, per delega da parte degli anziani, e c. 51.

[49] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25, anno 1383, c. 147, in causa tra mercanti fiorentini dimoranti in Bologna; ivi, c. 172.

[50] Ivi, c. 150, circa la validità della grida per perfezionare un atto di vendita.

[51] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, cc. 68, 371-375; ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 8, anno 1354, cc. 39-40, 47-48, 71-72.

[52] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, cc. 134-143; ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 8, anno 1354, cc. 103-109.

[53] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25, anno 1383, cc. 90-97.

[54] Ivi, c. 130: il correttore della società dei notai, in merito a un'elezione a ufficiale del Comune, contestata; ivi, c. 170: Lorenzo da Bagnomarino, ingegnere del Comune, in merito alla qualifica 'pubblica' di una via.

[55] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, cc. 68, 190. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 21, anno 1378, cc. 23, 47. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25, anno 1383 (ma anno 1381), c. 194.

probabilmente il giudice della Mercanzia, istituito nel 1382, del quale sono in questo fondo alcune delle prime sentenze[56]. Sono inoltre documentati in numero significativo, specie durante il regime del Popolo e delle arti, lodi arbitrali a seguito di accordo tra le parti[57] e provvedimenti di giudici delegati dagli anziani[58].

Un altro dato che emerge dai documenti assemblati nei volumi attiene ai tempi della loro consegna alla Camera degli atti. La normativa in merito, dai primi agli ultimi statuti, prevedeva che tale consegna avvenisse in tempi ristretti, due o tre mesi al massimo, dopo che il notaio aveva cessato l'incarico di addetto a un disco; termine che, come precisavano gli statuti del 1454, per i notai addetti a giudici delegati, decorreva dalla data di emanazione della sentenza. Le note di ricezione apposte, in misura peraltro abbastanza rara, quando non solo episodica, dai notai della Camera degli atti, mostrano che questi tempi venivano 'grosso modo' rispettati[59]. Quando,

[56] Ivi, c. 190: su delega degli anziani, nella causa per restituzione di oggetti preziosi depositati; ivi, cc. 196 e 244.

[57] Ivi, cc. 20-29: Bartolomeo Manzoli «mercator» e Pietro de Arengheria «merçarius», arbitri nominati dalle parti, e Bartolomeo Cambi, nominato dai collegi dei gonfalonieri e massari, in una causa per la compensazione di diritti tra due soci. Ivi, cc. 48-49: Galaotto di mastro Mengolino da Laigosa e Iacopo da San Ruffilo, arbitri in una causa tra conduttori e proprietari di mulini per migliorie apportate. Ivi, c. 142: Egidio Presbiteri, arbitro in una causa tra gli eredi di due persone, già in rapporto d'affari, a motivo di tale rapporto. Ivi, c. 146: Francesco Foscarari «campsor», Bartolomeo da Seta «mercator» e Simone Manfredi da Firenze, arbitri nella causa per una società tra due fiorentini. Ivi, c. 193: Melchion da Saliceto, notaio, e Tommaso del fu Paolo «straçarolus», arbitri in una causa in materia ereditaria. Ivi, c. 206: Valle Donzelli e Bernardo Bongiovannini, arbitri in una causa su apoche per l'acquisto di lane. Ivi, c. 208: frate Giacomo da Argelato e Bartolomeo «de Pretis», arbitri in una causa in materia ereditaria. Ivi, c. 210: Melchion da Saliceto, arbitro in una causa per l'affitto di una bottega. Ivi, c. 214: Raffano «de Vaginis» e Giovanni dalla Seta, arbitri in una causa tra soci per la fornitura e l'allevamento di bachi da seta. Ivi, c. 220: Bartolomeo Bongiovanni, arbitro in una causa tra soci per la conduzione della gabella della Mercanzia. Ivi, c. 222: Benvenuto da Ripoli e Pietro Martelli speziale, arbitri in una causa per l'incasso delle paghe del connestabile dei fanti.

[58] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti, decreti e sentenze*, vol. 21, anno 1378, c. 78: Bartolomeo da Saliceto, giudice delegato in una causa tra comunità del contado in materia di tasse. Ivi, cc. 41-42: Tommaso Pelacani e Giacomo Saraceno, giudici delegati in una causa promossa da Benedetto Soranzo da Venezia contro il bolognese Antonio di Pace per l'esecuzione di una sentenza dei Consoli della mercanzia di Venezia. Ivi, c. 61: Francesco Cappelli, giudice delegato in una causa in materia ereditaria. Ivi, c. 71: Tommaso Pelacani e Giacomo Saraceno, giudici delegati in una causa in materia ereditaria.

[59] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti, decreti e sentenze*, vol. 2, anni 1336 e 1337, c. 42v: registro di sentenze del disco del Bue dal 5 marzo al 14 giugno 1336, consegnato il 26 settembre seguente. Ivi, c. 48r: sentenza del disco del Grifone del 14 dicembre 1336, consegnata il 31 gennaio 1337: «Thomas Iohannis de Canitulo notarius et olim notarius et officialis pro Comuni Bononie ad discum Grifonis presentavit et consignavit ad Cameram actorum Populi Bononie presentem sententiam scriptam manu ipsius Thomacis, custodiendam et sal-

come in precedenza esposto, a causa della peste, nel primo semestre del 1383 i notai non furono in grado di effettuare nei tempi previsti la consegna degli atti, il Consiglio generale con un'apposita riformagione ne prorogò il termine a tutto il successivo mese di dicembre[60]. Le note di ricezione apposte a singole unità documentarie evidenziano tale circostanza[61]. Si deve peraltro notare che, soprattutto nel primo periodo, in qualche caso i termini vennero interpretati con una certa elasticità[62]. Successivamente

vandam secundum formam statutorum Comunis Bononie. Ego Perinus Gini Perini notarius scripsi». Ivi, c. 71: atti della causa avanti al disco del Montone dal 13 gennaio al 29 febbraio 1336, consegnati il 10 agosto seguente. Ivi, c. 167: sentenza del disco del Montone del 19 novembre 1337, consegnata il 25 gennaio 1338. Ivi, c. 289: due sentenze del disco del Leone del 26 marzo e 12 aprile 1337, consegnate il 20 luglio seguente. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile*. *Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 5, anni 1346-1349, parte II, c. 54: sentenza del disco dell'Aquila del 27 novembre 1348, consegnata il 26 giugno 1349. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile*. *Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 8, anno 1354, c. 4: atti della causa avanti al disco del Leone dal 22 aprile al 4 giugno 1354, consegnati il 28 settembre seguente. Ivi, c. 189: sentenza del disco del Leone del 7 febbraio 1354, consegnata il 27 settembre seguente. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile*. *Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25, anno 1383, c. 71: sentenza del giudice di appello del 9 gennaio 1383, consegnata il 27 marzo seguente. Ivi, c. 79: sentenza del disco del Leone del 14 febbraio 1383, consegnata il giorno 21 [senza mese] dall'attore, presente il convenuto. Ivi, c. 185: decreto per debito insoluto del disco dell'Aquila del 16 gennaio 1383, consegnato il 10 febbraio seguente. Ivi, c. 188: sentenza del disco del Leone del 17 febbraio 1383, consegnata il 3 aprile seguente. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile*. *Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 43, anni 1447-1457, c. 92: sentenza del disco del Leone del 9 ottobre 1447, consegnata il 13 novembre seguente.

[60] Si veda *supra* la nota 27.

[61] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile*. *Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25, anno 1383, c. 220: lodo emesso il 7 marzo 1383, consegnato il 2 dicembre seguente. Ivi, c. 222: lodo emesso il 26 febbraio 1383, consegnato il 5 dicembre seguente. Ivi, c. 231: fascicolo di sentenze e decreti del disco del Leone dal 9 marzo al 13 giugno 1383, consegnato il 3 dicembre seguente. Ivi, c. 238: sentenza del disco del Leone del 12 giugno 1383, consegnata il 17 dicembre seguente («Porecta fuit per dictum Bertum [q. Iohannis de Sararolis, notarium ad discum Leonis] michi Anthonio de Bartolis, notario ad Camaram actorum Populi et Comunis Bononie»).

[62] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile*. *Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 2, anni 1336 e 1337, c. 213v: atti della causa avanti al disco dell'Aquila del 15 dicembre 1337, consegnati il 23 gennaio 1353. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile*. *Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 5, anni 1346-1349, c. 30v: sentenza del disco dell'Aquila del 3 agosto 1346, consegnata il 20 aprile 1352 («Guillelmus Martini Nonis merzarii [attore] presentavit et consignavit mihi Perino Gini notario presentem sententiam et foleum scriptum manu suprascripti Iohannis Petri de Benvestitis notarii [ad discum Aquile]»). Ivi, c. n.n.: due sentenze del disco dell'Aquila del 17 e del 30 ottobre 1347, consegnate l'8 marzo 1352. Ivi, parte II, c. 73v: sentenza del disco del Montone del 10 aprile 1348, consegnata il 25 ottobre 1351. Ivi, parte III, c. 74: sentenza del disco del Cavallo del 4 febbraio 1349, consegnata il 28 febbraio 1354. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile*. *Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 7, anno 1353, c. 197: due sentenze del disco del Leone del 14 giugno e 15 ottobre 1353, consegnate il 26 febbraio 1355. Ivi, c. 375: sentenza del vicario dell'arcivescovo Giovanni Visconti del 19 febbraio 1353, consegnata l'11 dicembre 1358. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile*. *Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 8, anno 1354, c. 66: sentenza del disco dell'Aquila del 5 aprile 1354, consegnata il 29 ottobre 1359.

sembra che, come avveniva per le registrazioni oltre i termini degli atti privati nei *Memoriali*, la presentazione tardiva di documenti della giurisdizione civile alla Camera degli atti necessitasse di un'apposita autorizzazione[63].

La verifica sulle singole unità documentarie fa sorgere ovviamente l'interrogativo sul rapporto tra la documentazione dei singoli dischi o giudici, presente in questi volumi, e l'attività giurisdizionale da essi realmente esercitata. Ho constatato che in un volume vi sono documenti di mano di tutti i 19 notai addetti nello stesso semestre ai due dischi podestarili e ai cinque dischi cittadini[64]. Si tratta tuttavia di un caso forse eccezionale; negli altri volumi esaminati mancano, nel singolo semestre, almeno i documenti di uno o più giudici cittadini. D'altra parte, anche nel volume sopra citato sono attestate le pronunce di due soltanto dei quattro giudici d'appello e una sola pronuncia di altri ufficiali forniti di potestà giurisdizionale ordinaria, come il giudice al disco dell'Orso, il rettore dell'Arte della lana e simili. La risposta all'interrogativo sopra enunciato non può pertanto essere che, anche nel migliore dei casi, in un volume vi è solo una parte della documentazione che avrebbe dovuto esservi. Con ciò non si vuole negare un suo intrinseco interesse, anche al di là di quello offerto da una massa di documentazione da scorrere con la speranza di notizie meritevoli di attenzione per il personaggio coinvolto[65]; per l'uso del volgare in scritture mercantili[66] e in atti giuridicamente rilevanti[67] o per altri, diversi motivi.

Spunti altrettanto o, forse, più interessanti e meno casuali, sono quelli offerti dalla presenza del *consilium sapientis* in cause diverse da quelle di

[63] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 43, anni 1447-1457, c. 209: decreto per debito insoluto del disco dell'Aquila del 24 novembre 1447, consegnato il 9 febbraio 1461, su mandato del luogotenente del legato pontificio. Ivi, c. 218: sentenza del podestà del 31 ottobre 1447, consegnata il 13 ottobre 1469, su mandato del governatore pontificio. Ivi, c. 220: sentenza del disco del Cavallo dell'11 gennaio 1447, consegnata il 28 maggio 1491, su mandato del luogotenente del legato pontificio.

[64] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25.

[65] Un documento, ad esempio, concerne Pietro «de Muglio», «gramatice rector ac retorice lector», esecutore testamentario di Dino da Reggio, «gramatice professor», in causa per l'esecuzione dell'eredità (ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 21, anno 1378, cc. 43-44). Un altro concerne Iacopo di Paolo «pictor», per la sua richiesta di conferimento dotale alla suocera Bitina, madre di Orsolina del fu Bartolomeo Magnani (ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25, anno 1383, c. 218).

[66] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25, anno 1383, cc. 20-29: elenchi di merci e diritti di credito, tra soci.

[67] ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 21, anno 1378, c. 90v. ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 25, anno 1383, cc. 206, 266-269: apoche dedotte in giudizio.

giurisdizione penale; dall'intervento e dalla personalità dei procuratori attivi nelle cause civili; dal ricorso alla procedura arbitrale in sostituzione della giurisdizione ordinaria; dalle testimonianze di giurisdizioni particolari, come quella esplicata dal giudice o ufficiale preposto al dazio delle merci, dal rettore dell'Arte della lana, dal correttore dei notai e simili; dalla presenza degli atti di procedimenti giudiziari complessi nella loro completa espressione, dalla presentazione dell'accusa fino alla relazione dei messi comunali che avevano eseguito l'immissione in possesso dei beni del debitore condannato. Ma le conclusioni trattene sono necessariamente condizionate dalla lacunosità della documentazione rimasta.

Che la mancanza di una parte – piccola o grande – della documentazione dei singoli giudici, titolari della giurisdizione civile, sia imputabile in primo luogo ai notai addetti ai rispettivi dischi è del tutto plausibile, poiché la normativa faceva di questi notai i soli responsabili del corretto versamento della documentazione. Ciò tuttavia non esclude responsabilità anche di altri, in particolare degli addetti alla Camera degli atti. Queste responsabilità sono tuttavia più difficili da individuare perché, se vi erano norme che disciplinavano il comportamento dei notai addetti alla Camera degli atti nei confronti della documentazione conservata, non ve n'erano che prescrivessero il comportamento verso questa particolare documentazione all'atto dell'acquisizione. Non erano cioè tenuti a redigere elenchi di versamento simili a quelli degli atti di giurisdizione penale da parte dei notai della curia del podestà.

Lo stato della documentazione lascia comunque intravedere difetti nell'attività di conservazione. I pochi registri, riconoscibili all'interno dei volumi, sono spesso assemblati in modo tale da far capire che erano stati scompaginati. È anche evidente la mancanza di oltre 60 carte di atti dell'anno 1336, già acquisite dalla Camera degli atti e ivi raccolte in un volume, successivamente risultate mancanti[68]. Sospetta appare inoltre l'assenza totale di atti per alcuni anni, intermedi ad altri, la cui documentazione risulta conservata in modo sostanzialmente consistente[69]. I motivi

[68] In ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 2, anno 1336, le prime 44 carte presentano nel margine superiore una numerazione antica «I f.-XLIIII f.» e anche una successiva «1-44». Le carte seguenti recano invece la numerazione antica «CXXIII f.-CCXX f.» e quella successiva «113-220». Sarebbero quindi andate disperse le carte già numerate «XLV f.-CXII f.» e «45-112».

[69] Si veda, ad esempio, ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 34, che comprende atti degli anni 1402 e 1405, ma nessuno del 1403 e 1404; ASBo, *Giudici ai dischi*

di questo tiepido interesse ruotavano, credo, intorno allo scarso rilievo economico che questi documenti avevano per i notai della Camera degli atti. Essi integravano il salario con le copie degli atti conservati, richiesti dai privati, ma, nonostante la normativa avesse parificato il valore delle copie tratte dai documenti di giurisdizione civile nella Camera degli atti a quello degli originali, è probabile che le richieste non fossero tali da fare di questi documenti un'apprezzabile fonte di guadagno[70].

Da quanto esposto appare evidente che, nonostante le quasi 25.000 carte complessive, nei volumi di *Atti*, *decreti e sentenze* è ora raccolta solo una parte, scarsa, della documentazione della giurisdizione civile esplicata in Bologna dagli organi ordinari e straordinari ai quali tale giurisdizione era stata commessa, dal 1335 a tutto il secolo XVI. Ed è anche evidente che i documenti raccolti in questi volumi non sono frutto di una selezione ragionata. Sono piuttosto il risultato di una sedimentazione casuale, dettata da comportamenti inadeguati delle persone: i notai addetti ai tribunali che hanno interpretato con eccessiva libertà le norme che li obbligavano a versare alla Camera degli atti; i privati che non hanno saputo o voluto sollecitare tale adempimento; i notai della Camera degli atti che non hanno curato l'acquisizione e neppure la corretta conservazione di tali documenti. Le prime responsabilità di questo fatto sono tuttavia da ricercare, a mio avviso, nella normativa. Una normativa fondamentalmente velleitaria: pretenziosa negli scopi, ma scarsa di attenzione alla realtà in cui era chiamata ad operare. Ho sottolineato in apertura il suo stretto rapporto con la normativa sull'ufficio dei Memoriali, ufficio che aveva avuto un certo successo. Ma questo rapporto, perseguito fin negli aspetti esteriori, ha poi trascurato quelli che erano stati i difetti manifestati dallo stesso ufficio dei Memoriali e, cosa ancora più grave, i rimedi via via approntati. Alla

in materia civile. Atti, *decreti e sentenze*, vol. 37, con atti dell'anno 1413, ma con una sola sentenza del 1414; ASBo, *Giudici ai dischi in materia civile. Atti*, *decreti e sentenze*, vol. 43, con atti degli anni 1447, 1451 e 1457, ma nessuno degli anni intermedi, ecc.

[70] Devo anche notare che il controllo sull'attività dei notai addetti alla Camera degli atti per buona parte del secolo XIV, prima dell'istituzione della figura del sovrastante, era affidato, al pari del controllo su tutti gli altri notai addetti a uffici del Comune, al correttore della società dei notai. Tale controllo si limitava peraltro a verificare la presenza dei notai nella Camera degli atti nelle ore previste dalle norme e non si estendeva alle modalità di esecuzione dei compiti loro affidati; v. G. Cencetti, *Camera actorum Comunis Bononie*, in «Archivi», 2 (1935), pp. 87-120; D. Tura, *La Camera degli atti*, in *Camera actorum. L'Archivio del Comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo*, a cura di M. Giansante - G. Tamba - D. Tura, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2006, pp. 3-36.

progressiva evasione dell'obbligo di registrare gli atti privati, provocata essenzialmente dall'aver addossato ai privati il costo della registrazione, si era posto rimedio creando nel 1333, con i Provvisori, un organo di controllo, incaricato di ricevere i documenti da registrare e di esigere il pagamento dell'operazione, assegnandone l'esecuzione ai singoli addetti. Questa esperienza non venne recepita e alla mancanza di un sistema di controllo esterno realmente efficace credo siano imputabili le più gravi deficienze di applicazione della normativa.

I difetti della normativa tuttavia non bastano a spiegarne l'inefficacia. In questa si riflettevano, ingigantite, le difficoltà della struttura dell'archivio d'impianto comunale, impianto che affidava la salvaguardia di tutta la documentazione pubblica e di quella d'interesse privato di maggior valore economico allo stesso ufficio pubblico, la Camera degli atti. Questo ufficio, il cui ordinamento si era rivelato idoneo alle esigenze per lunga parte dell'età comunale, mostrava nel corso del secolo XIV crescenti difficoltà nel gestire la massa di documentazione ormai acquisita e nel rispondere alle innovazioni istituzionali che si traducevano in altrettante nuove serie documentarie. I notai addetti agli organi pubblici straordinari, i Dieci di balìa e i Riformatori dello stato di libertà, creati dal rinnovato regime comunale del Popolo e delle arti, percepirono queste difficoltà. Gli atti prodotti e ricevuti da questi organi non vennero consegnati alla Camera degli atti, ma furono conservati in autonome strutture d'archivio[71]. E questo avvenne anche nell'ambito giudiziario. A parte il tribunale presso la Curia vescovile, che aveva sempre gestito in modo autonomo i propri atti[72], una gestione della documentazione giudiziaria separata dalla Camera degli atti fu attuata in città dal Foro dei mercanti già alla fine del secolo XIV[73]. Nel corso del

[71] G. Tamba, *I Dieci di balìa. Ipoteca oligarchica sul regime «del Popolo e delle arti»*, in *Matteo Griffoni nello scenario politico-culturale della città (secoli XIV-XV)*, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2004, pp. 3-39, in particolare pp. 22-24.

[72] Le carte del tribunale vescovile erano conservate per tre anni presso il singolo «scabello» a cura del notaio ad esso addetto e quindi versate all'archivio della Curia; v. T. Di Zio, *Il Grande archivio degli atti civili e criminali di Bologna*, in *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, a cura di L. Borgia - F. De Luca - P. Viti - R. M. Zaccaria, Lecce, Conte, 1995, I, pp. 269-280, in particolare p. 275.

[73] Le prime normative emesse per la sua organizzazione prevedevano che i due notai ad esso addetti, al termine dell'incarico, consegnassero le carte da essi compilate al camerlengo del Foro, l'ufficiale incaricato della gestione finanziaria e anche della successiva tenuta dell'intero archivio; v. Boris, *Il Foro dei mercanti* cit., pp. 325-326; Legnani, *La giustizia dei mercanti* cit, pp. 82 e 88.

Cinquecento una procedura simile venne adottata dal tribunale penale del Torrone[74], da quello civile di Rota e dal Foro del legato[75]. E nella gestione di queste autonome strutture d'archivio e dei relativi proventi furono direttamente coinvolti i notai addetti a registrarne gli atti. Una risposta globalmente diversa, anche se, nel lungo periodo, non sempre più efficace rispetto a quella che aveva caratterizzato l'istituzione e il funzionamento della Camera degli atti, unico archivio programmato a ricevere e custodire la documentazione di tutti gli uffici e dunque anche di tutti gli organi giudiziari dell'ordinamento pubblico di matrice comunale.

[74] I notai addetti alla cancelleria del tribunale penale, detto del Torrone, dall'inizio del secolo XVI non versarono più la propria documentazione alla Camera degli atti e dopo il 1563, quando la cancelleria del Torrone fu acquisita dal Monte di pietà, si previde che gli atti, conservati per 20 anni dai notai preposti ai singoli «scabelli», venissero successivamente versati all'Archivio generale degli atti e processi criminali, attivo in un locale di proprietà del Monte di pietà; v. Di Zio, *Il Grande archivio* cit., p. 276.

[75] I notai della cancelleria del tribunale di Rota e gli attuari del Foro del legato, attivo in concorrenza con il tribunale di Rota, provvedevano autonomamente a gestire e conservare gli atti dello «scabello» cui erano addetti. Solo nel corso del secolo XVIII, per motivi di organizzazione ed economia, essi presero a depositare presso l'Archivio pubblico gli atti nel frattempo accumulatisi nei propri studi (ivi, pp. 271-275).

Massimo Vallerani

Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)

1. *Premessa*

La struttura politica del Comune podestarile maturo, così come si deduce dallo statuto di Bologna del 1288, assegna alle curie forestiere l'intera gestione della vita politica cittadina. Al podestà spetta la giustizia civile e penale, l'ordine pubblico, i controlli sui pesi e le misure, i lavori pubblici, la sorveglianza sull'operato degli ufficiali, i rendiconti delle entrate e delle uscite, della tassazione diretta e dei suoi evasori. La complessità dei compiti, e delle relative ramificazioni amministrative e documentarie, contrasta palesemente con l'esiguità dell'apparato burocratico: al podestà si affiancano infatti solo quattro giudici, coadiuvati da un numero variabile di notai, intorno alle 10-12 unità[1]. Un primo quadro stabile degli uffici vede le accuse e le inquisizioni attribuite ai due giudici dei malefici, che si dividono i quattro quartieri urbani; un giudice al sindacato per il controllo dell'operato degli ufficiali pubblici; un giudice al disco dell'Orso per gli insolventi delle collette pubbliche, un notaio alla guida dell'Ufficio corone ed armi specializzato nel controllo dell'ordine pubblico (gioco d'azzardo, deambulazione notturna, porto d'armi); un altro notaio incaricato della manutenzione delle strade e dei «palancati». Ciascun ufficio dava origine a una documentazione seriale su registro, che doveva essere consegnata nell'archivio pubblico a fine mandato. Nel pieno Duecento la scritturazione degli atti amministrativi e giurisdizionali direttamente su registro era ormai un dato di *routine*[2].

---

[1] *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli - P. Sella, 2 voll., Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1937-1939.

[2] G. Tamba, *I documenti del governo del Comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, Bologna, Atesa, 1978; *Gli uffici economici e finanziari del*

Di questo sistema abbiamo un riscontro sintetico, ma di fondamentale importanza, nell'inventario della «Camara actorum» del Comune, redatto a fine Duecento sulla base delle consegne dei registri all'archivio pubblico[3]. L'inventario non è solo una straordinaria operazione di ordine archivistico, una delle prime dell'Italia comunale, ma è un anche un indice prezioso del filo ideologico e istituzionale che lega insieme la documentazione. Sono due le indicazioni principali che a una prima lettura è possibile cogliere. In primo luogo l'ordine di versamento 'per podestà' (e poi 'per capitano', esistendo anche un «Armarium Populi» speculare a quello del podestà): il mandato del magistrato forestiero fornisce il criterio ordinatore di tutta la documentazione su registro, sistemata in *armaria* e *capse* di facile reperimento e di frequente consultazione. La seconda osservazione riguarda la preponderante maggioranza di registri di natura giudiziaria e processuale all'interno della documentazione prodotta dagli organi cittadini. È un dato poco considerato negli studi di diplomatica comunale, concentrati, in parte giustamente, sulla documentazione politica e contabile, ma che riflette una caratteristica strutturale del mondo comunale: sempre più di frequente l'operato degli ufficiali pubblici prevedeva una o più fasi d'inchiesta, di reperimento di prove e di garanzie, di accertamento delle condizioni delle persone a vario titolo implicate nella singola azione amministrativa. Lo schema 'processuale', in altre parole, connota nel profondo gran parte dell'azione politica e documentaria del Comune fra XIII e XIV secolo.

Questo dato ci costringe ad ampliare lo spettro d'indagine dalla documentazione strettamente giudiziaria – i registri processuali – alla logica

Comune dal XII al XV secolo. 1: *Procuratori del Comune. Divensori dell'avere. Tesoreria e controllore di tesoreria. Inventario*, a cura di G. Orlandelli, Roma, Ministero dell'interno, 1954; G. Tamba, *«Libri»*, «*libri contractuum*», *«memorialia» nella prima documentazione finanziaria del Comune bolognese*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», XI (1990), pp. 79-110; Id., *I Memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LXVII (1987), n. 1, pp. 235-290; sui consigli cittadini v. Id., *Le riformagioni del Consiglio del Popolo di Bologna. Elementi per un'analisi diplomatica*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia paria per le province di Romagna», n.s., XLVI (1995), pp. 237-257; v. anche Id., *L'archivio della società dei notai*, in *Notariato medievale bolognese*, II: *Atti di un convegno*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1977, pp. 191-283 e *La società dei notai di Bologna*, a cura di G. Tamba, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1988.

[3] G. Fasoli, *Due inventari degli archivi del Comune di Bologna nel secolo XIII*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. IV, XXIII (1933), pp. 173-278; A. Romiti, *L'*Armarium Comunis *della* Camara actorum *di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994 e *Camera actorum. L'archivio del Comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo*, a cura di M. Giansante - G. Tamba - D. Tura, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2006.

generale della politica documentaria del Comune bolognese nel secondo Duecento, segnata, come vedremo, da una precisa scelta ideologica verso un controllo capillare della popolazione attraverso un sistema di liste generali e derivate. Solo all'interno di questo sistema la documentazione giudiziaria ritrova la propria dimensione reale e si comprende meglio la funzione dell'archivio pubblico come luogo di consultazione, e non solo di conservazione, dei registri versati. L'archivio comunale era infatti aperto anche ai *cives*, che potevano consultare i registri e chiedere copia degli atti necessari a definire i loro rapporti con l'istituzione. In tal senso i notai addetti alla gestione delle scritture «diventano titolari di un potere di mediazione fra gli organi di governo e i cittadini»[4]. La natura sociale e politica di questa mediazione costituisce l'oggetto di questa ricerca. Seguiremo una partizione in due tempi: in un primo momento esamineremo la nascita e l'affermazione della scritturazione su registro degli atti giudiziari; in un secondo cercheremo di cogliere la logica politica del sistema documentario pubblico negli ultimi decenni del Duecento e della sua conservazione archivistica.

2. *Scrittura e struttura degli atti giudiziari*

a. I modelli notarili e la scrittura del processo

Le pratiche di scritturazione del processo hanno subito nel corso del Duecento una radicale trasformazione qualitativa e quantitativa. Per un verso, la capillare diffusione della scrittura nella stipulazione dei negozi privati ha richiesto un parallelo sviluppo di scritture giudiziarie che ne permettessero la rivendicazione e la protezione in sede processuale (i libelli); per l'altro, la procedura stessa si è trasformata gradualmente in una serie di scritture che registrano e certificano le singole fasi del processo. Su questi due piani, peraltro strettamente interdipendenti, sono impostate le più importanti *artes notariae* del XIII secolo. I notai cominciarono a comprendere nei loro formulari gli schemi degli atti giudiziari, inseriti all'interno di un ordine logico-temporale che ne chiarisse la posizione e la funzione nel

[4] D. Tura, *La Camera degli Atti*, in *Camera Actorum* cit., pp. 3-36, in particolare p. 7; unendo la 'conservazione' e la 'produzione' di copie di atti pubblici, i notai-archivisti «assumevano anche una connotazione politica» che «oltrepassava la semplice custodia».

corso del processo[5]. L'elaborazione di modelli era del resto un'esigenza sentita anche da molti giuristi professionali, che ne avevano inseriti a corredo dei loro *ordines* o ne avevano redatto raccolte autonome[6].

Il momento di svolta, in tal senso, è rappresentato da Ranieri da Perugia, attivo nella prima metà del Duecento a Bologna. Dopo un *Liber formularius*[7], Ranieri curò per conto del Comune la redazione di un famoso *liber iurium*[8], aprì una scuola di notariato e pose alla base dell'insegnamento l'*Ars notariae* che rimase a lungo il testo di riferimento per il notariato urbano[9].

---

[5] G. Orlandelli, *Appunti sulla scuola bolognese di notariato nel XIII secolo. Per un'edizione della* Ars notariae *di Salatiele*, in «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», n.s., II (1961), pp. 1-54; Id., *Genesi dell'«ars notariae» nel secolo XIII*, in *Per la storia della cultura in Italia nel Duecento e primo Trecento. Omaggio a Dante nel VII centenario della nascita*, «Studi medievali», s. III, VI (1965), pp. 329-366; Id., *Ars notariae e critica del testo*, in *La critica del testo*, atti del II congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze, Olschki, 1971, pp. 551-566.

[6] Un interesse congiunto attestato dalla duplice redazione di formulari di atti e di *ordines iudiciarii* caratterizza la produzione di alcuni autori della prima metà del Duecento. Martino da Fano, ad esempio, redige un *Formularium* indirizzato ai notai. L'opera è destinata ai notai, anzi s'inserisce nel filone delle *artes*: «Inter cuncta quae ad artem pertinent notariae, haec quilibet notarius habere debet: praecipuam fidem, diligentiam et industriam» (*Das Formularium des Martinus de Fano*, herausgegeben von L. Wahrmund, Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, 1907, d'ora in poi Martinus, *Formularium*, p. 1). «Magister Egidius», altro maestro attivo a Bologna, compila un vero e proprio manuale di scritture giudiziarie: «Quoniam frequenter in causis civilibus et criminalibus circa acta in scriptis legitime redigenda dubitationes et interdum prolixitates occurrunt, (...)» (*Die Summa des Magister Aegidius*, herausgegeben von L. Wahrmund, Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, 1906, d'ora in poi Aegidius, *Summa*, p. 1). Guglielmo Durante termina con esempi di libelli («Diverse libellorum forme compositionibus») il suo *Speculum iudiciale* (Basel, apud Ambrosium et Aurelium Frobenios, 1574, ed. anast. Aalen, Scientia Verlag, 1975). A queste vanno aggiunte anche le opere specificatamente dedicate alla composizione dei libelli, come la *Summa de actionum varietatibus* di Piacentino (Placentinus, *Die Summa de actionum varietatibus*, herausgegeben von L. Wahrmund, Innsbruck, Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, 1925) o la *Summa libellorum* di Bernardo Dorna (*Die summa libellorum des Bernardus Dorna*, herausgegeben von L. Wahrmund, Innsbruck, Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, 1905).

[7] Edito da Augusto Gaudenzi come *Rainerii de Perusio ars notaria*, in *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, Bononiae, in aedibus Petri Virano olim fratrum Treves, 1892, pp. 25-73.

[8] In proposito v. R. Ferrara, *La scuola per la città: ideologie, modelli e prassi tra governo consolare e regime podestarile (Bologna, secoli XII -XIII)*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura e documento*, atti del convegno di studi (Genova, 8-11 novembre 1988), «Atti della società ligure di storia patria», n. s. 29, CIII (1989), n. 2, pp. 593-647, in particolare p. 640 e G. Orlandelli, *Il sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del secolo XII*, Bologna, Pàtron, 1963, ma, circa una possibile origine del cartulario interna agli uffici finanziari del Comune, v. ora le osservazioni in G. Tamba, *Note per una diplomatica del Registro Grosso, il primo «liber iurium» bolognese*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991, pp. 1033-1048; un parallelo moderno in L. Sinisi, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna: l'esperienza genovese*, Milano, Giuffrè, 1997.

[9] *Die Ars notariae des Rainerius Perusinus*, herausgegeben von L. Wahrmund, Innsbruck, Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, 1917 (d'ora in poi Rainerius, *Ars*).

La principale novità della sua *Ars* è sicuramente la tripartizione della materia secondo le principali attività umane – «paciscendo», «litigando», «disponendo» –, alle quali corrispondono il contratto, il processo, il testamento. È evidente, in tale accezione dinamica del notariato, un'enfasi particolare per la fase processuale, vista come momento di verifica e difesa dei rapporti contrattuali stabiliti nella sezione precedente. La struttura stessa dell'opera riflette questa interdipendenza tra la definizione e la discussione dei legami negoziali, facendo corrispondere ai vari *instrumenta* esposti nel primo libro altrettanti libelli nel secondo[10]. La definizione del libello, vale a dire dell'accusa precisa sulla quale impostare il processo, assorbe infatti gran parte della sezione sul giudizio. Dopo una prima illustrazione dei termini principali della scienza processualistica, Ranieri inizia un esame parallelo delle azioni («quando loco habet actio») e del libello corrispondente («qualiter libellus formetur»), riportando ben 206 esempi di formule di accusa, quasi tutte di natura civilistica.

Le altre fasi dell'*ordo* processuale sono riprese dalle opere maggiori dei glossatori o dagli stessi *ordines iudiciarii* circolanti a Bologna dai primi anni del Duecento. Posto che il «iudicium» – come «actus trium personarum» – deve coinvolgere giudice, attore e reo, il processo segue la tripartizione classica impostata sul momento fondante del confronto processuale, la «litis contestatio», vale a dire la formale accettazione del confronto processuale da parte dei due litiganti. L'*iter* distingue quindi gli atti da compiere «ante litem», durante la «litis contestatio», e «post litem», con tutte le suddivisioni dei singoli atti intermedi, dalla «iudicis adicio» all'«appellatio»[11]. Il processo «de maleficiis» è descritto tuttavia in modo sommario in un solo capitolo, il 304[12]. La definizione classica di «Iudicium criminale» che troviamo nell'*Ars* di Ranieri – «quod de criminibus communitati puniendis tractat, ne maleficia remaneant impunita» – non ha infatti uno sviluppo teorico molto approfondito nella sezione dedicata alla procedura-scrittura, eccetto un rapido cenno ai crimini pubblici e privati e a quelli capitali e non capitali, dopo il quale Ranieri promette un «aliud opusculum» sulla

[10] Orlandelli, *Genesi dell'«ars notariae»* cit., p. 359. Un percorso parallelo, ma inverso rispetto a quello intrapreso da Martino da Fano che nel *Formularium* era partito dal libello per arrivare solo alla fine, e per sommi capi, a trattare dell'*instrumentum* (v. anche Ferrara, *La scuola per la città* cit., pp. 640 ss).

[11] Rainerius, *Ars*, pp. 137-160, capp. CCLXXVI-CCCI.

[12] Ivi, pp. 167-176, cap. CCCIV: «De accusationibus et denuntiationibus maleficiorum».

materia dedicato espressamente ai giudici forestieri[13], del quale purtroppo non resta traccia.

La trasposizione di queste regole procedurali nell'*Ars notaria* comporta una cornice nuova, costituita dalla scritturazione della causa giudiziaria. È qui, nel punto di innesto degli atti processuali con la loro redazione scritta, che le *artes* apportano il contributo maggiore alla definizione complessiva del *iudicium*. Procedura e scrittura tendono infatti a coincidere. Ogni atto diventa un 'atto scritto', relegando la parte orale del confronto al di fuori degli spazi giuridicamente rilevanti del processo; sopravvivono solo la «simplex narratio» per le liti minori sotto i 10 soldi, che si risolvono «breviter» con un giuramento[14], e le interrogazioni «ante litem» con le quali il giudice verifica le condizioni minime per continuare il confronto. Gli altri atti diventano di fatto frasi da pronunciare o da recitare oralmente sulla base di un testo scritto[15]. L'accusa stessa diventa un atto formulare, con frasi tipizzate secondo il reato[16]; caratteristica presente soprattutto nella prassi penale bolognese che Ranieri si vanta di rispettare. I reati vengono riscritti con espressioni *standard* che conservano del racconto iniziale (e quindi del conflitto) solo alcuni particolari visibili: luogo, ora, presenza o meno di sangue ecc. I giuramenti dell'accusatore e dell'accusato, quando si presenta, sono abbastanza simili; il notaio deve «facere iurare» i due, vale a dire deve leggere la formula di rito e scrivere la risposta data dalle parti. Questo vale anche per i fideiussori, costretti a sottostare a una doppia serie di precetti e promesse dal contenuto identico[17]. Dopo queste formule di rito – giuramenti, promesse, citazioni, fideiussioni – si ha la contestazione di lite, che consiste in una semplice risposta alla domanda del giudice «si credit se iuste petere» all'attore e «si credit se iuste defendere» al reo. Un *iter*

[13] Si accorge di aver chiuso l'argomento in fretta: «Et hoc de maleficiis et aliis que fiunt et ad discum potestatis et ab aliis officialibus Communis, dicta sufficiant ad presens»; e cerca di scusarsi: «Nam quia plures et diversi sunt officiales, et ordinarii et extraordinarii, in curia Bononiensi, longum esset de ipsorum officiis ad plenum tractare». Insomma, riduce la questione penale a problemi amministrativi: l'«aliud opusculum» è infatti dedicato specificatamente ai giudici delle curie forestiere e cittadine addetti alla giustizia (v. Rainerius, *Ars*, pp. 175-176, cap. CCCIV).

[14] Ivi, p. 141, cap. CCLXXIX.

[15] Anzi, trattandosi di formule fisse è assai probabile che queste venissero poste in forma di domanda alle parti, che si limitavano a rispondere sì o no. Poi, nel testo, il giuramento o l'interrogatorio venivano riportati in prima persona.

[16] Rainerius, *Ars*, p. 167, cap. CCCIV.

[17] Ivi, pp. 169-170, cap. CCCIV.

analogo a quello indicato da Martino da Fano nel suo *Formularium*: «leget iudex libellos et queret a partibus si credunt iuste contendere»[18]. Nelle accuse penali, pur in assenza di una formale contestazione, la domanda è simile: «fecit illud vel non fecit, quod sibi lectum est». Anche le «positiones» – il confronto diretto fra le due parti in cui una deve affermare i punti della lite e la controparte deve rispondere «se credit» o «non credit» – diventano una serie di domande e di risposte scritte scambiate tra i procuratori, secondo una riduzione schematica che troveremo effettivamente praticata nei registri processuali di accusa della seconda metà del Duecento.

Ma la parte più interessante è quella relativa all'interrogatorio dei testi, che richiede un intervento originale del notaio[19]. Diversamente dalle altre opere di procedura, l'*Ars* presenta oltre ai criteri dell'interrogatorio e ad un elenco-tipo delle domande, anche le tracce di come scrivere le risposte; o meglio, rende evidente la corrispondenza tra la domanda formulata nelle «intentiones» dal procuratore e la deposizione del teste registrata dal notaio comunale. Le deposizioni, in sostanza, coincidono spesso con una riscrittura delle domande contenute negli elenchi di «questiones» presentate dai procuratori delle due parti ai testi della parte avversa. La forma negativa o affermativa dipende dalla risposta fornita dal teste: se risponde «no», si riscrive la domanda in forma negativa, altrimenti in forma positiva, ma sempre attribuendo al testimone le parole formulate invece dal giudice o dagli avvocati. Una prassi diffusissima, che, se intesa nella sua ordinaria dimensione notarile, eviterebbe tanti inutili fraintendimenti relativi al valore della testimonianza nelle fonti giudiziarie di Antico regime.

Ranieri illustra infine lo schema di un foglio di registro straordinariamente simile allo schema seguito ancora negli anni Ottanta del XIII secolo dai notai delle curie forestiere in servizio a Bologna[20]: la parte centrale della carta viene occupata dal testo dell'accusa; sul margine sinistro il giorno, il luogo di provenienza dell'accusatore e le citazioni; sul margine destro la sentenza; in basso i giuramenti e le fideiussioni[21]. È uno schema che permette una redazione seriale degli atti processuali in sintonia con l'accresciuta diffusione del processo in ambito urbano, poiché assegna a tutti

[18] Martinus, *Formularium*, p. 3, cap. 5.

[19] Rainerius, *Ars*, pp. 147-149, cap. CCXCI.

[20] Esso corrisponde esattamente a quello presente nei registri superstiti dell'archivio giudiziario bolognese.

[21] Rainerius, *Ars*, p. 167, cap. CCCIV. Stesso schema in Aegidius, *Summa*, pp. 20-21, cap. LX.

i processi uno spazio costante, come se ogni causa, indipendentemente dal suo reale sviluppo, dovesse rientrare in uno spazio grafico predefinito. Appunto: procedura e scrittura tendono a coincidere.

Tutti questi elementi sono presenti e sviluppati nell'opera maggiore di Rolandino, la *Summa totius artis notariae*, risalente agli anni Cinquanta del Duecento[22]. Con Rolandino si raggiunge la punta forse più avanzata dell'elaborazione notarile del processo, grazie anche alla forte opposizione che l'altro grande caposcuola di notariato a lui contemporaneo, Salatiele, ha sempre esercitato contro la presenza della materia processuale nell'*Ars notariae*[23]. Al giudizio Rolandino dedica invece una sezione particolare, l'«apparatus iudiciorum»[24], diviso a sua volta in due parti: la prima con l'*ordo* civile e criminale; la seconda con gli esempi di atti scritti («de exemplificationibus»). Tale divisione rende ancora più esplicita la coesistenza di diversi piani di intervento del notaio: dall'esecuzione di alcune fasi procedurali, alla registrazione degli atti.

Lo schema del processo è simile a quello corrente, ma in Rolandino, più che in Ranieri, si pone in maniera urgente la necessità di distinguere il processo penale da quello civile. Da una parte ci sono i crimini privati, furti, danni, ingiurie (nelle quali dovrebbero essere comprese anche le aggressioni personali), perseguibili solo dalle persone interessate attraverso l'accusa e la denuncia. Dall'altra i crimini pubblici, omicidi, rapine, lesa maestà, che richiedono un intervento diretto dell'autorità secondo il tradizionale principio «ne maleficia remaneant impunita»[25]. Infine vengono i procedimenti «extraordinarii», dovuti alle denunce dei corpi di polizia urbani, impostati

[22] *Summa totius artis notariae Rolandini Rudolphini Bononiensis*, Venetiis, apud Iuntas, 1546 (rist. anast., con introduzione di G. Orlandelli, Bologna, Forni, 1977, d'ora in poi Rolandinus, *Summa*). Sempre di Rolandino v. *Rolandini Passagerii Contractus*, a cura di R. Ferrara, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1983 e in particolare l'*Introduzione* del curatore alle pp. V-LIII. Oltre a una bibliografia risalente, di carattere prevalentemente celebrativo (v. G. Cencetti, *Rolandino Passaggeri dal mito alla storia*, in *Notariato medievale bolognese*, I: *Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1977, pp. 195-215; A. Palmieri, *Rolandino Passaggeri*, Bologna, Zanichelli, 1933), v. ora gli atti del convegno *Rolandino e l'*ars notaria *da Bologna all'Europa*, atti del convegno di studi (Bologna, 9-10 ottobre 2000), a cura di G. Tamba, Milano, Giuffrè, 2002; in particolare, sui dati biografici v. G. Tamba, *Rolandino nei rapporti familiari e nella professione*, ivi, pp. 77-118; sul processo civile v. A. Padoa Schioppa, *Profili del processo civile nella* Summa artis notariae *di Rolandino*, ivi, pp. 583-610; v. inoltre *Atti e formule di Rolandino*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Bologna, Forni, 2000.

[23] Salatiele, *Ars notarie*, a cura di G. Orlandelli, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1961.

[24] Rolandinus, *Summa*, pp. 273-396.

[25] Formula cardine del processo inquisitorio, che però Rolandino non affronta direttamente; v. R. M. Fraher, *The Theoretical Justification for the New Criminal Law of the High Middle*

secondo un *iter* sommario, abbreviato nelle formalità e nei mezzi probatori. Questa tripartizione coglie le linee portanti della funzione giudiziaria in età comunale: accuse, inquisizioni e denunce dei corpi di polizia sono infatti i principali settori della giustizia pubblica sottoposta al controllo dei magistrati forestieri. Si nota tuttavia una netta prevalenza della procedura accusatoria rispetto alle altre due: Rolandino non fornisce molte indicazioni riguardo al sistema inquisitorio, mentre formalizza nel capitolo «De ordine accusationis» un modello di accusa «de maleficiis», che costituisce la fonte principale del processo bolognese del secondo Duecento[26].

Se lo schema del processo civile è ormai stabilito da almeno un secolo, il processo penale deve invece essere costruito quasi *ex novo* e le incertezze sono più numerose. Va anzitutto notato, qualora si confrontino i due modelli, che il procedimento penale è assai semplificato rispetto a quello civile. In particolare manca la «litis contestatio» e la prima fase è composta da accusa, giuramento, fideiussione, citazione; la seconda inizia con la presentazione dell'accusato, implicita nelle «satisdationes» da questo offerte, alle quali seguono nell'ordine: lettura dell'accusa, «negatio» o «confessio», dilazioni per le prove, «aliquando tormenta»; le ultime due fasi contemplano la sentenza e l'esecuzione della pena.

Questo schema, tuttavia, non sembra poter funzionare senza tutto il contesto di atti e di pratiche dell'*ordo iudiciarius* civile, che per lungo tempo ha rappresentato il modello base del processo in generale[27]. Anche nella fase probatoria la contiguità tra i due procedimenti resta notevole. Rolandino riprende il divieto assoluto di porre domande suggestive all'imputato e ai testi, come stabilito da un passo del Digesto e insiste per una maggiore severità nella valutazione delle prove in criminale[28]. Colpisce, semmai, l'assenza di riferimenti alle «intentiones» e agli interrogatori incrociati, ampiamente attestati nella prassi bolognese del tempo anche nei processi penali. È quasi impossibile che Rolandino ignorasse tali pratiche, piuttosto

Ages: «rei publicae interest ne crimina remaneant impunita», in «University of Illinois Law Review», 3 (1984), pp. 577-595.

[26] Rolandinus, *Summa*, pp. 384 ss.

[27] Simili, per esempio, sono la presentazione del libello, benché la casistica penale sia maggiormente soggetta a uniformità di stile e di contenuti, e le garanzie presentate dall'accusatore. L'assenza della «litis contestatio», inoltre, è apparente: la contestazione è equiparata di fatto alla risposta del reo, cioè alla sua semplice presenza.

[28] È il passo ulpianeo che impedisce di interrogare *specialiter*, «an Lucius, Titius homicidium fecerit, sed generaliter, quis id fecerit» (Dig., 48, 18, 1, 21); v. anche P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1953-1954, I, pp. 67 ss.

doveva sembrargli più utile, anziché ripetere due volte le stesse cose, una per il civile e una per il criminale, concentrarsi solo sui punti dove i due tipi di processo divergevano nella procedura e nella scrittura.

L'unica sezione veramente autonoma del processo penale è quella relativa alla tortura, limitata nelle *Artes* a poche note riguardo alla registrazione della confessione e alla validità di questa solo dopo la ratifica, come aveva già avvertito Ranieri: «si aliquid manifestaverit in tormento, quod depositus non manifestet, non scribatur confexio talis»[29]. In entrambi gli autori la tortura è considerata come uno strumento di applicazione occasionale e mirata allo stesso tempo. Due infatti sono le espressioni caratterizzanti, usate sia da Ranieri sia da Rolandino: «quandoque» o «aliquando» e «latrones et famose persone»[30]. La tortura sembra dunque segnare una linea di demarcazione molto netta tra diversi livelli della giustizia penale allo stato nascente: da una parte un settore di conflitti trattati con un processo che, per quanto dotato di strumenti particolari, riprende le norme di base del procedimento civile e resta in fondo un confronto triadico; dall'altra, reati imputati a «persone famose», spesso senza una controparte riconosciuta, nei quali possono essere attivati meccanismi speciali, come la tortura, che interrompono la normale dialettica processuale per raggiungere un risultato punitivo certo: la confessione-condanna dell'imputato.

Nelle *Artes* di Ranieri e Rolandino, in definitiva, è ormai giunta a maturazione la trasformazione della procedura orale secondo moduli predefiniti di scritturazione seriale degli atti. La scrittura unifica i comportamenti denunciati come reati, registrati secondo un formulario unico per ogni tipo di azione; rende omogenea la procedura, adottando per tutti i casi una serie di espressioni di rito che contengono gli elementi essenziali all'identificazione dell'atto e della sua posizione nel processo; permette quindi la riproduzione di un numero elevato di atti del medesimo tipo in tempi e spazi assai ridotti. Siamo dunque in una fase avanzata della concezione amministrativa della giustizia, che necessita appunto di procedimenti unificati e iterabili di registrazione delle cause, controllati da un personale qualificato, ma accessibili a tutti i *cives*. Le *Artes*, infine, riflettono una struttura giudiziaria suddivisa in sfere diverse secondo la rilevanza del reato e la qualità delle persone: una sfera civile, una penale per i *cives* integrati, una

[29] Rainerius, *Ars*, p. 175.

[30] Ivi, p. 175: «ducuntur quandoque fures et latrones vel predatores et famose persone»; se confessano, bene, «alioquin ponetur ad tormentum».

poliziesca e punitiva per le persone infamate non protette. È questa struttura complessa che prenderemo in esame attraverso i registri del podestà.

b. La scrittura del processo nei registri

Impostato su questi modelli notarili, lo schema-tipo di un processo accusatorio a Bologna si snoda secondo sequenze fisse di atti-scritture, applicate in maniera tutto sommato fedele da tutti i notai forestieri che si sono succeduti nell'ufficio «de maleficiis». Il processo va istruito subito dopo la presentazione del libello: quindi dopo l'accusa si registrano le fideiussioni e si manda il banditore a citare l'accusato. Da allora si tiene il libro aperto per registrare gli atti seguenti: se l'accusato risponde o meno e, se si presenta, con quanti fideiussori, se ci sono testi ecc. Ammesso che la causa duri in media un mese, al ritmo di tre processi nuovi al giorno gli atti da tenere sotto controllo sono centinaia, il lavoro di registrazione (manuale) massacrante. La scrittura intensa, minuta, impressa sui fogli pergamenacei dei registri comunali, rende conto della fatica dei notai e dei giudici della curia. Si tratta peraltro di una registrazione degli atti entro uno spazio predefinito, lo specchio di una facciata del foglio di pergamena, che l'amministrazione prevede per ogni causa. Se la causa era più lunga e occupava più spazio, il notaio doveva provvedere con espedienti improvvisati: scriveva più piccolo, ai margini laterali e inferiori; schiacciava gli atti gli uni sugli altri, scriveva su ritagli di pergamena che cuciva in basso e poi ripiegava, per salvare l'unità del formato del registro, omaggio ultimo all'uniformità seriale dei registri da conservare nella «Camara actorum». Spesso questi rattoppi di scritture sono un segnale importante che qualcosa in quel processo è andato oltre le righe, in senso non solo letterale: per scrivere più del previsto si è dovuto sfondare il quadro procedurale *standard* del confronto accusatorio. Una delle due parti ha presentato eccezione (spesso l'accusato), quindi ha un procuratore e probabilmente chiederà un *consilium sapientis*, possibilità aperta, ma non prevista nel modulo base dello spazio grafico del processo. Insomma, esiste un'idea predefinita di come si svolgerà il processo e di cosa importa registrare. L'idea di un processo-base indica una dimensione eminentemente amministrativa della giustizia, ove la necessità urgente è quella di trovare strumenti adatti a registrare un numero alto di processi. L'importante è accogliere il maggior numero

possibile di liti, comprimerle in moduli iterabili e facilmente riproducibili di scritture seriali.

Schema-tipo di una pagina di registro

1.	accusa (libello)	
2.	giuramento	«qui accusator incontinenti iuravit predictam accusam credere veram esse et cavit de prosequendo eam sub pena contenta in statutis»
3.	fideiussione	«X fideiussit pro eo»
4.	termine di presentazione delle prove	«cui accusatori predictus iudex statuit terminum quinque dierum prosequendi dictam accusam et dierum trium faciendi suam defensionem si eam non fuerit prosecutus; et insuper trium dierum faciendi suas allegationes et accipiendi copiam actorum post eorum publicationem»
5.	citazione	
6.	responsio	«die mercuri I dicembris, comparuit predictus (...) accusatus et lecta sibi dicta accusa per seriem negavit omnia que in ea continetur et cavit de presentando se vel de solvendo condempnationem sub pena in statutis contenta»
7.	fideiussione	«fideiussit pro eo»
8.	termine di difesa	«cui accusato predictus iudex statuit terminum trium dierum faciendi suas allegationes et accipiendi copiam actorum post eorum publicationem»
9.	secondo termine all'accusatore	«predictus iudex statuit terminum trium dierum predicto accusatori probandi dictam accusam *presente dicto accusato*»
10.	promessa dell'accusatore	«predictus accusator cavit de non producendo falsos testes et de eos presentando sub pena in statutis contenta»
11.	fideiussione	«fideiussit pro eo»
12.	citazione dei testimoni	
13.	promessa dei testimoni	«testes caverunt de non dicendo falsum et de se presentando sub pena predicta»
14.	fideiussione dei testimoni	
15.	interrogatorio	«predictus (...) testis iuravit de veritate dicenda et suo sacramento lecta sibi dicta accusa per seriem dicit se nichil scire»
16.	apertura dei testi	«predictus iudex pronunciavit testes et processus apertos *presentibus predictis accusatore et accusato*, petentibus et volentibus, renuntiantibus omnibus dilationibus et allegationibus»

c. La giustizia del podestà e la sua documentazione

I registri di accuse del podestà sono conservati nella serie *Accusationes* dell'antico archivio del Comune bolognese[31]. In generale, non è facile ricostruire il volume complessivo dei processi accusatori, in quanto i singoli registri variano nel numero e nelle dimensioni e seguono criteri compositivi non sempre uniformi, conseguenza inevitabile del veloce ricambio, prima annuale e poi semestrale, delle curie forestiere[32]. Detto questo, i dati ricavabili dall'inventario della serie *Accusationes* sono sufficienti per tentare una prima valutazione dell'entità del lavoro della curia. Il numero delle carte dei registri relativi a un mandato podestarile è infatti relativamente costante, aggirandosi intorno alle 320-340 a semestre, almeno fino al 1290. Su questa base è possibile calcolare approssimativamente il numero dei processi avviati semestralmente: considerando che ogni accusa occupa generalmente la facciata di un foglio, il quale viene così a contenere di norma due registrazioni, si possono ipotizzare tra le 600 e le 700 accuse per ogni semestre. È una proporzione che tutti i registri conservati dagli anni Ottanta del XIII secolo in avanti confermano ampiamente e riflette con ogni probabilità la dimensione media dell'attività giudiziaria svolta anche negli anni precedenti. Sarebbe questa una conferma importante della grande diffusione del processo accusatorio nella società comunale e della sua funzione di strumento regolatore dei rapporti interpersonali tra i *cives*, superiore a tutti gli altri sistemi cosiddetti «infragiudiziari», di natura corporativa o territoriale.

Il decennio 1286-1296 è segnato peraltro da una crescita costante del numero delle cause giudiziarie, specialmente tra il 1292 e il 1294, anni nei quali furono riammessi

[31] *Archivio di Stato di Bologna*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, I, pp. 549-645, in particolare pp. 571-572 (sulla formazione dell'Archivio di Stato di Bologna, v. Tamba, *I documenti del governo* cit.). Il titolo di *Accusationes* dato alla serie è in parte fuorviante, come spesso accade nelle serie giudiziarie formate *a posteriori*, in quanto le buste contengono anche altri atti, come bandi e condanne. La realtà archivistica si presenta complessa stante l'articolazione data ad altre due serie d'ambito giudiziario, i *Libri inquisitionum et testium* e le *Sententiae*: la prima contiene *libri testium* che non si riferiscono solo alle inquisizioni, ma anche ai processi accusatori, mentre la seconda è una serie ancor più artificiale, in quanto contiene frammenti di libri di condanne del podestà dal 1330 in avanti, sostanzialmente della stessa natura del materiale contenuto nella serie delle *Accusationes*.

[32] Nel secondo semestre del 1286, per esempio, i sei libri censiti nell'inventario antico sono rispettivamente di 32, 120, 24, 24, 8 e 112 carte; quelli del 1288 sono di 44, 10, 88, 72, 40 e 60 carte; nel 1289, invece, i quattro libri sono di dimensioni maggiori: 80, 126, 95 e 88 carte.

a varie riprese i banditi della parte lambertazza. È possibile, tuttavia, che l'aumento delle cause, iniziato qualche anno prima, sia dovuto a un momento di forte instabilità demica[33], oltre che politica. Di certo, il sistema giudiziario comunale viene sottoposto a una pressione inusitata, con quasi 3.000 accuse in un anno, un acme mai più raggiunto negli anni successivi. Negli ultimi anni del Duecento cresce anche il numero medio dei registri redatti da ogni *familia* podestarile, circa dieci ogni semestre, ma è un dato che si deve alla maggiore frammentazione del lavoro giudiziario all'interno della curia, più che a un aumento effettivo dell'attività processuale[34]. Più importanti sono invece le contrazioni, a volte consistenti, della produzione documentaria d'ambito giudiziario in concomitanza con particolari momenti di crisi. Nel 1297, per esempio, si apre una breve fase di instabilità del regime del podestà, sostituito per i mesi di gennaio e febbraio dalla magistratura di emergenza dei signori Otto; in questo periodo la produzione di documenti giudiziari risulta decisamente meno consistente: i notai locali addetti ai malefici non scrivono più di un quaderno ciascuno. Con la podesteria di Tegghia de' Frescobaldi di Firenze si torna invece ai ritmi consueti, con 9 registri per complessive 332 carte. La cosa si ripete alla fine dell'anno, con una breve balìa degli Anziani nel mese di ottobre, prima delle podesterie del marchese Malaspina e di Gaspare da Garbagnate. In questi anni l'attività processuale torna ad essere assai intensa, con una media di 650-700 processi per semestre.

I registri del XIII secolo: numero dei processi

Anno	I semestre			II semestre			processi	
	registri conservati	Registri attestati	carte	registri conservati	registri attestati	carte	I semestre	II semestre
1286	4	4	282	4	6	320	564	640
1287	3	4	228	2	4	320?	456	640
1288	4	4	312	5	6	318	624	636
1289	2	4	389	1	4	380?	768	760
1290	2	4	414	1	4	402	828	804
1291	-	4	490?	3	4	611	980	1222
1292	2	4	493	1	4	502	986	1004
1293	3	4	656	3	4	636	1312	1272
1294	4	6	713	5	6	846	1426	1692
1295	2	10	558	6	9	?	1116	?
1296	5	10	?	7	9	202?	?	?

[33] In proposito v. A. I. Pini, *Problemi demografici bolognesi del Duecento*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», XVI-XVII (1966-1968), pp. 147-222; Id. *Un aspetto dei rapporti tra città e territorio nel Medioevo: la politica ad elastico di Bologna tra il XII e il XIV secolo*, in *Studi in memoria di Federigo Melis*, Napoli, Giannini, 1978, pp. 365-408.

[34] In questi anni le *familie* podestarili contano una decina di notai, ognuno dei quali cura la redazione di almeno un volume di atti dei due o tre giudici delegati al criminale.

Anno	I semestre			II semestre			processi	
	registri conservati	Registri attestati	carte	registri conservati	registri attestati	carte	I semestre	II semestre
1297	-	8	83	-	-	-	?	?
1297	2	9	332	3	6	189	664	378?
1298	8	11	387	10	10	407	774	814
1299	9	10	271	4	10	269	542	538
1300	7	8	291	-	-	-	?	?

registri conservati: numero dei registri conservati
registri attestati: numero dei registri attestati nell'inventario della «Camara actorum»
carte: numero totale delle carte ricavato dall'inventario della «Camara actorum»
processi: numero ipotetico dei processi contenuti nei registri di accusa, in base al numero delle carte attestate nell'inventario della «Camara actorum»

Con l'inizio del Trecento si modificano sensibilmente le prassi redazionali: la scrittura del processo si allunga senza una regolarità prestabilita e occupa più di un foglio, variando secondo la lunghezza dei casi. Il rapporto di due processi per foglio, che aveva funzionato da indicatore del lavoro della curia per l'ultimo quarto del Duecento, non è più valido. Non siamo in grado, quindi, di calcolare il numero ipotetico dei processi, né di integrare i dati dei registri superstiti con quelli desunti dall'inventario della «Camara». Il criterio di analisi sarà necessariamente più approssimato, basandosi solo sulla consistenza complessiva dei registri superstiti.

In base a questi scarsi indizi, si possono individuare almeno tre fasi diverse nel corso del ventennio di persistenza del regime podestarile. I primi anni del secolo hanno una produzione relativamente alta: nel 1301 abbiamo una media di 47 carte per registro, mentre nel 1302 la media è di 30 carte circa. Nel periodo 1303-1306, anni di prevalenza dei 'guelfi neri', la documentazione è assai frammentaria: ne risulta una media molto bassa, meno di 20 carte, che potrebbe testimoniare una diminuzione drastica dell'attività processuale, se i dati sulla consistenza dei volumi fossero confermati. In ogni caso, è un periodo di notevole instabilità istituzionale, determinata soprattutto dalle numerose e sfortunate spedizioni militari tentate contro gli ex alleati fiorentini, che possono aver provocato uno sconvolgimento delle normali relazioni conflittuali condotte attraverso i processi. Il problema riguarda però tutto il Trecento e non solo i quattro anni del dominio di parte nera, perché è la funzione

del processo in generale che tende a modificarsi radicalmente in questo periodo di emergenza continua. Col ristabilimento del regime guelfo del 1306, la media si alza e torna sulle 25-30 carte, anche se in alcuni anni (1308) persistono delle oscillazioni notevoli. Un impulso particolare si nota invece a partire dal secondo semestre del 1313, con registri molto più voluminosi (54 carte), che attestano una ripresa decisa dell'attività: nel 1317 la consistenza media arriva a 78 carte e resta intorno a 60 nei tre anni successivi. Per l'ultimo periodo, dal 1320 al 1326, non abbiamo dati sicuri e dal 1327 non si hanno più registri di accuse, se non fortemente mutili. La trasformazione del podestà in «rector domini Papae» certo deve aver alterato gli equilibri istituzionali che sorreggevano l'assetto precedente: è vero che il podestà rimane come ufficiale forestiero addetto soprattutto all'amministrazione della giustizia, ma diventa appunto un 'amministratore' con poteri delegati.

La documentazione giudiziaria è dunque continua e lacunosa al tempo stesso, ma è chiarissimo il rapporto direttamente proporzionale tra l'amministrazione della giustizia e le vicende contingenti in grado di modificare gli equilibri del sistema podestarile. Solo la presenza del podestà nel pieno dei propri poteri garantisce lo svolgimento ordinario della giustizia pubblica, con un altissimo numero di processi celebrati ogni semestre. Quando la funzione podestarile viene a mancare – o si ridimensiona, come sotto la signoria di Bertrando del Poggetto – l'attività giudiziaria si riduce e si perde la centralità del tribunale pubblico come luogo aperto ove manifestare i conflitti interpersonali. È un segno di forza e di debolezza allo stesso tempo: di forza per la capacità del tribunale podestarile di mediare la conflittualità tra i *cives*; di debolezza perché basta poco per mettere in crisi il sistema.

d. Le scritture di corredo: i notai e il processo

I libri di accuse, come si è visto, contengono la verbalizzazione degli atti compiuti o certificati dall'autorità giudicante: ricevere il libello, citare l'accusato, accettare le garanzie e i giuramenti *de veritate*, chiamare i testimoni; attività limitata alla fase istruttoria del processo. Gli atti a carico delle parti, invece -– libelli, procure, cure, difese – sono redatti in carte sciolte, a volte allegate ai registri, più spesso riunite in filze dal destino incerto. A Bologna molte di queste filze sono state scorporate e conservate in un fondo a parte, chiamato *Carte di corredo*. Si tratta di un bacino enorme di atti, appunto 'di corredo', che lasciano intravedere la fittissima trama di scritture notarili

che gravitano intorno al processo[35]: cure, procure, fideiussioni, ma anche testimonianze, *intentiones* a difesa e di accusa, elenchi di domande e *consilia*. Per immaginare la quantità reale di queste carte – almeno di quelle necessarie per la fase d'impianto del processo – basta tener presente qualche dato. La percentuale di processi iniziati su accusa di un procuratore o di un curatore è altissima, oscillando tra il 30 e il 40% del totale; per non parlare dei fideiussori, veri professionisti della mediazione processuale che s'impegnano dietro versamento di una cifra di denaro a presentare la persona accusata: nei processi accusatori intervengono in numero altissimo, da 3 a 10 persone per ogni causa, ove si arrivi anche al confronto dei testimoni[36]: stabilendo una media di 5 fideiussioni per ogni processo, ne abbiamo circa 3.000 per anni con 600 processi[37].

Il peso della mediazione notarile era fortissimo anche nella fase probatoria. Seguiamone l'*iter* come attestato dalle *Carte di corredo*. Una volta indicati i testimoni e citati singolarmente, il procuratore della parte che aveva prodotto i testi redigeva le *intentiones*: un elenco di punti che s'intendeva provare attraverso gli interrogatori dei testi. A queste rispondeva il procuratore della parte avversa con un secondo un elenco di domande, delle *questiones* alle quali i testi portati dall'avversario dovevano rispondere. Il giudice comunale si limitava in questo caso a verificare la correttezza formale di questo interrogatorio incrociato, che spesso dava origine a due serie di testimonianze relative allo stesso processo (a carico e a difesa). A questo punto i procuratori portavano le testimonianze – redatte in fogli sciolti in genere da notai cittadini – ai notai del podestà, che le ricopiavano o più spesso le inserivano nei registri pubblici. Molti *libri testium* sono formati proprio da questi bifòli redatti da notai cittadini delegati dal podestà. Un filo continuo di scritture notarili, interne ed esterne alla curia podestarile, lega dunque la documentazione processuale: redazione del libello di accusa a cura dei notai locali, poi copiato sul registro dai notai del podestà; citazioni, precetti di comparizione, relazione dei balitori (scritti dal notaio

[35] Sul tema v. in generale Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006.

[36] Ogni fideiussione, peraltro, doveva essere approvata da un ufficio apposito, quello dell'approvatore del Comune, in genere guidato da un giurista e da un giudice.

[37] Naturalmente le persone implicate sono di meno, in quanto il 'mercato giudiziario' era controllato da un numero ampio ma limitato di esperti, che intervenivano in numerosi processi (v. M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 132-135).

del podestà); atti di procura e di cura, fideiussioni delle parti e approvazione dei fideiussori (notai bolognesi); presentazione dell'elenco dei testimoni, citazione dei testimoni e dei fideiussori dei testimoni (notai del podestà); e poi *intentiones* dei procuratori, deposizioni testimoniali, controinterrogatorio dei testimoni, copia delle deposizioni dei testi (a cura di notai bolognesi delegati dal podestà); e infine, se tutto va bene, la sentenza di cui resta spesso una sigla – «Abs» o «A» – annotata ai margini del foglio di accuse.

Questo andamento all'apparenza così irregolare testimonia meglio di ogni altra cosa la profonda compenetrazione della giustizia pubblica affidata ai magistrati forestieri con i meccanismi giuridici e sociali della città. Testimonia anche dell'apertura del sistema giudiziario, in tutti i sensi: apertura verso i notai locali, che impostano un numero alto di scritture processuali poi inserite nei registri dai notai del podestà; e apertura verso i professionisti della mediazione processuale, procuratori, fideiussori e notai in genere che assicuravano la legalità della rappresentanza processuale delle parti. Ne risulta un procedimento ampiamente condiviso dalle diverse componenti del *theatrum iudiciale*: e direi necessariamente condiviso. L'assenza di una di queste figure non solo rendeva nullo il processo, ma era avvertita come un fattore di squilibrio ed illegalità. Esisteva, in altre parole, una dimensione etica del giudizio – come ha più volte ricordato Alessandro Giuliani[38] – che richiedeva la presenza di più persone come garanzia del percorso di costruzione della verità processuale. Una verità dialettica e probabile, formata proprio nel confronto delle ricostruzioni diverse e confliggenti presentate dalle parti e dai loro rappresentanti, in cui era opportuno che il giudice non intervenisse. Ecco, la forma documentaria del processo conferma la natura partecipata dell'*ordo iudicii* seguito dai tribunali comunali nei processi accusatori.

e. I processi inquisitori

I processi inquisitori seguivano una procedura e una prassi di registrazione sensibilmente diverse. Le inquisizioni sono conservate nei cartacei *Libri inquisitionum et testium*, la cui serie prende avvio con un *quaternus* frammentario del 1242 per poi passare direttamente a un registro del 1281. La

[38] A. Giuliani, *L'«ordo iudiciarius» medioevale. Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico*, in «Rivista di diritto processuale», XLIII (1988), pp. 598-614.

serie acquista continuità solo dal 1285. È un peccato non avere testimoni intermedi, perché l'evoluzione delle forme scrittorie della procedura *ex officio* cambia velocemente nel corso di pochi decenni e riflette una rapida maturazione delle matrici giuridiche e politiche della giustizia pubblica intorno alla metà del Duecento.

È evidente che il frammento del 1242 attesta una fase ancora sperimentale della scrittura inquisitoriale: intanto si tratta di un *quaternus* di dimensioni ridotte e non ancora di un *liber* («Quaternus continens inquisitiones facte super maleficiis et diversis factis commissis in primis sex mensibus regiminis domini Oberti Vicecomitis Bononiensis potestatis»); e in secondo luogo contiene atti diversi: il verbale relativo ad un bandito trovato per strada, inizi di processi, un elenco di persone che si aggiravano di notte senza lume. Insomma assomiglia molto a un 'diario di lavoro' del giudice, forse da copiare in un registro più ordinato. Detto questo, è proprio la struttura processuale ad essere ancora sperimentale: il formulario è molto ridotto («Inquisitio facta super eo quod dicitur Guidonem de Bonifacio sartorem percusisse et vulnerasse Pelegrinum filium Gerardi de Sancto Mamo ad mortem»[39]), mentre il primo interrogatorio è in genere quello della vittima. La conoscenza del fatto, in altre parole, è dovuta ancora alla denuncia della vittima formalizzata in una sorta di deposizione-denuncia[40]. Una prassi diffusa anche in altri contesti, che lascia scoperti, appunto, i meccanismi di formazione dell'imputazione dovuta in genere all'iniziativa di parte.

Nei decenni successivi, invece, un formulario più complesso confonde in un «rumor» collettivo indistinto i diversi percorsi dell'informazione sul fatto: ormai un «clamor» anonimo e collettivo ha reso pubblico un reato e il nome del suo autore. Il cambiamento non è solo formale, perché il formulario dell'inquisizione comunale non solo riprende le parole del processo ecclesiastico, in particolare della decretale *Qualiter et quando*, ma ne riprende anche la logica istituzionale sottesa: è la rilevanza giuridica del «rumor» e della fama del fatto, che, una volta «giunto alle sue orecchie», obbliga il podestà ad aprire una «inquisitio ex officio»[41]. La diffusione del formulario completo segna quindi una manifesta presa d'atto che il

[39] Archivio di Stato di Bologna, d'ora in poi ASBo, *Comune*, *Curia del podestà*, *Giudici ad maleficia*, *Libri inquisitionum et testium*, b. 1, n. 1 (quaderno frammentario); anche i nn. 2, 3 e 4, sono in realtà frammenti di libri di accuse.

[40] Struttura simile in un frammento del 1252: «Hec est inquisitio facta a dominis malleficiorum super rebus derobatis et ablatis de domo domine Blaxie uxoris domini Alberti».

[41] In proposito v. Fraher, *The Theoretical Justification* cit.; Id., *IV Lateran's Revolution and Criminal Procedure. The Birth of* inquisitio, *the End of ordeals*, *and Innocent III's Vision of Ecclesiastical Politics*, in *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler*, curante R. I. Castillo Lara, Roma, Libreria Ateneo salesiano, 1992, pp. 96-111; J. Théry, *Fama: l'opinion publique comme preuve. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII[e]-XIV[e] siècle)*, in *La preuve en justice*

podestà poteva «inquirere» sui reati di sua competenza per il solo fatto di esserne venuto a conoscenza, senza impulso di parte, secondo un modulo giuridico-ideologico che proprio sotto Alberto da Gandino, giudice a Bologna nel 1289, raggiunge la piena maturazione[42]. Anzi, negli anni di Gandino questo modulo è così forte che le parti lese, quando presentano una notifica, chiedendo l'apertura di un'inchiesta, escludono esplicitamente di adire l'accusa.

Nonostante la crescente uniformità del formulario, nei registri sono comprese sfere dell'azione inquisitoriale assai diverse, che è bene tenere distinte. Esiste un primo modello d'inquisizione condotta su denuncia di parte, che, dopo la formula iniziale, vede seguire subito il primo interrogatorio-deposizione della vittima e poi dei testimoni. È un modello d'inquisizione che potremmo definire 'conflittuale', che mantiene molti punti di contatto con la procedura accusatoria: per esempio il ruolo determinante del denunciante, che può anche chiedere la sospensione del processo. Abbiamo poi alcune inquisizioni di stampo prettamente poliziesco, ove il reo viene tratto in arresto dalla *familia* del podestà ed è costretto a seguire un *iter* di confronto spesso assai severo. Dipende molto dalla sua fama: se è buona può difendersi con gli strumenti ordinari del processo, vale a dire presentando fideiussori e testi a difesa; se è cattiva viene attivato un percorso processuale coattivo che porta subito alla somministrazione dei tormenti, come dimostrano i *Libri tormentatorum* che analizzeremo tra breve. Lo scarto tra i modelli processuali in base alla fama è del resto al centro dell'attività teorica e pratica di Alberto da Gandino, che proprio a Bologna ha sperimentato con determinazione alcune regole messe a punto nel suo *Tractatus de maleficiis*[43]. Tuttavia, negli stessi registri si trovano anche inquisizioni incomplete, appena abbozzate, che si limitano a indicare il reato commesso senza nessuna menzione del colpevole: è un modello debole, usato soprattutto per i malefici commessi nel contado, che restano quasi

de l'Antiquité aux nos jours, sous la direction de B. Lemesle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, pp. 119-147.

[42] Un punto sui cui molto ha insistito M. Sbriccoli, *«Vidi communiter observari». L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini», 27 (1998), pp. 231-268. Per i rapporti di Gandino con il diritto canonico v. M. Vallerani, *Il giudice e le sue fonti. Note su* inquisitio *e* fama *nel* Tractatus de maleficiis *di Alberto da Gandino*, in «Rechtsgeschichte», 14 (2009), pp. 40-61.

[43] Numerosi esempi in H. U. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*. 1: *Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des dreizehnten Jahrhunderts nebst diplomatischer Einleitung*, Berlin, Guttentag, 1907.

sempre impuniti. E infine le «inquisitiones generales», inchieste periodiche condotte dal podestà presso tutti i ministrali delle cappelle che devono riferire sui reati commessi nelle loro parrocchie. Nonostante l'impianto complesso, con centinaia di interrogatori di ministrali, le denunce di fatti illeciti sono rarissime; tutti si limitano a dire che non sono a conoscenza di reati perpetrati nella loro vicinia[44].

Sul piano della scrittura, la coesistenza di forme procedurali così diverse all'interno del medesimo registro ha reso necessaria l'adozione di un criterio empiricamente cronologico: i *Libri inquisitionum* non sono ri-scritture di carte volanti, ma sono redatti direttamente in fascicolo secondo lo svolgimento giornaliero dell'attività inquisitoria, con un calcolo approssimato delle pagine da riempire[45]. In altre parole, il processo *ex officio* era un procedimento aperto, che si aggiornava mantenendo per quanto possibile la scrittura della causa nel medesimo fascicolo, ma senza che il notaio potesse calcolare in anticipo il numero e la tipologia degli atti. Per questo, forse, i notai hanno usato i registri cartacei, di dimensioni più ridotte e meno costosi rispetto ai grandi libri di accuse in pergamena, che inserivano la versione scritta del processo in uno schema grafico prestabilito.

Nel corso dell'ultimo ventennio del Duecento, in ogni caso, l'aumento del lavoro dei giudici è testimoniato da diversi fattori. In primo luogo, dalla mole dei registri, anche se non è possibile fornire un rapporto preciso fra il numero di carte e il numero di processi; e poi dalla centralità che il processo *ex officio* aveva acquisito nella legislazione e nelle decisioni dei consigli del Comune e del Popolo. Sono numerose le richieste formulate dai consigli nei confronti di podestà e capitano di condurre indagini specifiche su alcune categorie di persone o di reati: si ordinano inchieste sui furti nel contado, sui ribelli, sugli omicidi, sui falsari o su casi specifici di palese rilevanza politica. È chiaro che al centro del meccanismo giudiziario inquisitoriale sta il potere di arbitrio del podestà: regolare il suo arbitrio equivaleva a incrementare (o a ridurre) la sua azione inquisitoria. Non si trattò, tuttavia, di una crescita illimitata. Più delle accuse, le inchieste *ex officio* risentivano di alcuni limiti strutturali che è bene non sottovalutare: il

[44] Sulla sostanziale inefficacia di questo sistema di controllo, altrove invece assai attivo, sarebbe opportuna una ricerca più approfondita.

[45] Differenza già notata in P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980 (parte I, già «Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova», n.s. 4 [1911], pp. 5-99; parte II, già Mantova, R. Accademia virgiliana, 1915), p. 224.

numero ristretto di ufficiali addetti ai malefici, due giudici e due notai; la selezione iniziale dei reati che potevano essere perseguiti *ex officio* – selezione che limitava l'inquisizione a pochi reati gravi – e la durata delle fasi procedurali che richiedevano un impegno costante e diretto dei giudici: basti pensare alle lunghe sessioni di interrogatori dei testimoni, che, a differenza di quanto avveniva nelle accuse, erano condotte direttamente dai giudici stessi. Negli anni di maggiore impegno, per esempio sotto Gandino, non si va oltre i 200 processi l'anno, ed è già un numero cospicuo (senza contare i processi solo iniziati e non terminati o mai proseguiti, che rappresentano sempre una quota rilevante). La lunghezza dei processi dipendeva da alcuni snodi procedurali che abbiamo ricordato poco sopra: in primo luogo la presenza o meno dell'imputato, la sua fama e dunque la sua capacità di difendersi. Gli schemi procedurali più comuni sono infatti tre: l'imputato citato si rendeva contumace ed era bandito; oppure si presentava con i fideiussori e affrontava la fase probatoria ed in questo caso si susseguivano in genere il primo interrogatorio, la promessa di difendersi, il giuramento dei fideiussori e l'interrogatorio dei testimoni, non di tutti, ma dei testi convocati d'ufficio dal giudice perché testimoni del fatto o abitanti della via ove era stato commesso il reato; infine, terza ipotesi, l'imputato era presente, ma non in grado di difendersi e per la gravità degli indizi, tra cui la sua «malafama», era sottoposto subito ai tormenti.

Si capisce bene da questo rapidissimo quadro che l'*inquisitio ex officio*, proprio per la sua carica coercitiva e politica – nel senso che la *civitas* diventava la parte lesa – rappresentava, più della procedura accusatoria, un filtro sensibilissimo per decidere chi poteva (e voleva) affrontare un giudizio pubblico e chi non era in grado di farlo; chi era degno di avere assistenza e di giovarsi delle garanzie del sistema ordinario e chi invece doveva restare ai margini del sistema processuale, per iniziare subito un percorso punitivo. L'inquisizione, in altre parole, non rappresenta tanto un generale inasprimento della giustizia pubblica verso i *cives*-soggetti – secondo una visione forse troppo 'statalista' dei sistemi giudiziari – quanto una chiusura dei meccanismi processuali alle persone indegne ed esterne alla cittadinanza macchiatesi di reati gravi. Certo, la gravità del reato conta anche per i *cives* integrati, che sono obbligati a seguire un *iter* processuale più severo; ma a parità di crimine il *civis* è comunque in grado di accedere ai sistemi di protezione e di difesa garantiti anche nel processo inquisitorio – per esempio fideiussori per uscire di prigione o procuratori che presentino testi

a discarico – a differenza dei reietti destinati alla punizione. È da questa selezione – chi riesce a stare in processo e chi no – che prendono forma i *libri* di bandi e di condanne che registrano l'attività punitiva del Comune.

f. L'azione punitiva

Com'è noto, le sentenze rappresentano un momento solenne dell'attività giudiziaria: dovevano essere prima 'pubblicate' in consiglio ad alta voce e quindi scritte su registro. Se le assoluzioni non presentano particolari problemi – essendo scritte in libri seriali che riportano tutte le assoluzioni – i registri dell'attività punitiva meritano invece una breve analisi, perché i volumi sono diversi per natura e composizione e soprattutto attestano diverse tipologie di punizione. Identificate o selezionate le persone punibili, il sistema giudiziario metteva in atto un'azione repressiva diversificata secondo la pena possibile: bando pecuniario, con una contumacia provvisoria e possibilità di rientro; bando mortale, con contumacia permanente (a meno di non essere catturati e giustiziati); condanna pecuniaria; condanna corporale (sentenze effettivamente eseguite).

a) I registri di bandi pecuniari sono quelli più noti. Il bando formalizzava un'assenza volontaria trasformandola, almeno in teoria, in un esilio coatto, in uno *status* di minorità giuridica assai pericolosa per chi la subiva; ma restava, nella maggioranza dei casi, una condizione provvisoria, modificabile secondo date procedure: pagamento della pena, pace con l'offeso, comparizione davanti al podestà[46].

b) Da questo modello si differenziano però i registri di bandi «mortales», comminati a persone contumaci responsabili di reati che richiedevano la pena capitale. In questo caso si procedeva subito alla distruzione degli immobili e al «guasto» dei beni fondiari del reo, il quale, se catturato, doveva essere immediatamente sottoposto alla pena prevista nella sentenza. I registri di 'bandi mortali' sono presumibilmente completi, dunque i dati hanno una validità superiore rispetto ai precedenti. Vediamo subito le concordanze: il numero dei bandi è costante negli anni, con una media di 50 sentenze a semestre, segno che quest'ultima selezione è un dato strutturale del sistema giudiziario. È una cifra relativamente alta, perché la creazione di un centinaio di banditi per *crimina atrocia* ogni anno portava con sé un forte

[46] G. Milani, *Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna attorno alla metà del XIII secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Age», 109 (1997), pp. 501-523.

pericolo di rafforzare aree di concentrazione di bande ribelli, unite da solidarietà anticomunali, soprattutto nelle ville del contado. L'assetto dei reati rende esplicito il pericolo di destabilizzazione prima accennato: una netta maggioranza è costituita infatti da omicidi commessi nel contado, spesso da più persone: nel 1286, 21 omicidi su 27 sono in area extraurbana; nel 1289 sono 35 su 39; nel 1295, 28 su 41. Sempre nel contado si concentrano incendi, furti, rapine per strada e stupri. In buona misura questi bandi sono dati a persone collegate da parentela o comunque agenti in gruppi uniti da rapporti di vicinato; ai reati collettivi è infatti da collegare circa un terzo dei bandi mortali. Questo aspetto 'comunitario' dei reati spiega anche la capacità di queste persone di rimanere a lungo nello stato di contumacia. Lo vedremo nelle condanne: il numero dei banditi catturati è assai limitato, segno che la contumacia era efficace e che il Comune vedeva in tal caso ridotta la propria azione repressiva a una sorta di esilio dalla città, senza grandi speranze di catturare i colpevoli.

c) Il secondo livello era la condanna vera e propria. Quando le prove erano sufficienti e l'imputato era presente, si passava subito all'esecuzione: pagamento dell'ammontare della pena al massaro del Comune o applicazione della pena corporale. I rei assenti, invece, trascorso il termine di presentazione stabilito nel bando, erano condannati in contumacia, equiparata alla confessione. Le condanne contumaciali prolungano lo *status* di bandito, che diventa, di fatto, l'unica pena possibile per il condannato, ma non apportano nulla di più dei bandi precedenti. Stranamente a Bologna mancano registri completi di condanne pecuniarie: una lacuna grave che impedisce di completare il quadro dell'amministrazione della giustizia comunale nella sua fase conclusiva.

d) Si conservano, invece, alcuni registri di condanne corporali, il livello massimo dell'attività repressiva del Comune, e anche quello più spettacolare, dove la carica esemplare dell'esecuzione pubblica creava una cornice teatrale che coinvolgeva tutta la città. Le forme della repressione, in realtà, iniziano anche prima, già nella fase probatoria, quando la decisione di applicare la tortura rispondeva in un *iter* punitivo preciso: nonostante l'aspetto 'agonistico' e vagamente ordalico che caratterizzava le regole di applicazione dei tormenti, la tortura era di per sé una pena, con tratti infamanti per chi la riceveva. Come strumento *extra*-ordinario, e in parte eccezionale, la tortura del tribunale laico non aveva limiti precisi nella prassi: variava il grado di pubblicità e di controllo cui era sottoposto il giudice

nell'applicazione – ad esempio in caso di *cives* o di iscritti alle *societates* si richiedeva la presenza del capitano e di altri ufficiali – ma il fine ultimo era sempre la confessione e, dopo la confessione, la condanna. I supplizi corporali costituivano, in tal senso, un *continuum* punitivo per determinate categorie di persone riconosciute colpevoli di reati gravi e punite con pene corporali: in primo luogo le persone infamate, i «publici latrones», «homicidarii», responsabili di furti e omicidi su commissione. In questi casi i tormenti erano inflitti anche senza una preliminare verifica delle testimonianze: come una sorta di pena richiesta dalla «malafama», indipendentemente dalle responsabilità per un fatto particolare.

Nei registri esaminati la tortura è stata riscontrata in un numero assai limitato di casi, ma abbiamo un documento d'eccezione per il 1286: un «liber confessionum tormentatorum» del podestà Stricca de' Salimbeni da Siena[47]. L'uso di redigere registri speciali per alcune fasi del processo non è solo del 1286: quasi tutte le curie hanno lasciato registri con atti particolari, ma questo è l'unico con un elenco di torturati. Contiene 18 confessioni relative a 15 processi. Quindici persone sono forestiere: sei provengono da altre città del nord, sette da ville del contado e due dall'Inghilterra. Le provenienze sono dunque di per sé indicative di un ambito sociale di applicazione ben delimitato, sia per le persone sia per i reati puniti. È evidente che in questi casi la tortura conserva sempre un significato di pena, per il semplice fatto di essere somministrata; ed è la pena derivante dalla cattiva fama, dall'isolamento sociale che rende sempre vulnerabili questi soggetti.

Naturalmente nei registri di condanne corporali troviamo lo stesso universo sociale. Poche decine a semestre, i condannati sono in gran parte delinquenti occasionali puniti per un delitto specifico: di solito si tratta di un furto o di un'aggressione non mortale, puniti con pene fisiche parziali, quali l'amputazione della mano, del piede, della lingua, l'accecamento o l'espulsione dalla città. Nel 1292 questi casi sono 10 su 35, 6 su 16 nel 1295 e 4 su 12 nel 1310. Gli altri sono condannati per reati plurimi commessi nell'ambito di 'carriere' pluridecennali, stando alle confessioni estorte con la tortura. Ma di questi solo pochissimi erano stati già banditi in precedenza. Le condanne, in altre parole, non nascondono una certa casualità dell'azione repressiva del Comune, che colpisce individui isolati, catturati senza un progetto e suppliziati in maniera simbolica in funzione di quel *metu multorum* che le esecuzioni capitali avevano il compito di diffondere nella popolazione urbana.

[47] ASBo, *Comune*, *Curia del podestà*, *Giudici ad maleficia*, *Accusationes*, b. 6a, reg. 7.

e) Resta infine il carcere, strumento ambiguo, che assolveva nei comuni cittadini una serie di funzioni disparate: custodia cautelare per gli inquisiti di reati di sangue; detenzione per chi non riusciva a pagare la pena pecuniaria; e in ultimo, ma per un numero ristrettissimo di casi, pena vera e propria.

Anche qui abbiamo alcuni registri 'monografici' di consegna dei carcerati da un gruppo di custodi a un altro. Un elenco del 1301 di carcerati del Comune, contenente 44 nominativi per la torre inferiore e 9 per la torre superiore, non risolve del tutto la questione della funzione del carcere, o meglio conferma l'immagine di un carcere-stanza ove tutti si ammassavano senza distinzione di pena e di reato[48]. Delle 27 pene pecuniarie menzionate ed ancora da pagare, 15 sono al di sotto delle 25 lire, e dunque la permanenza dei soggetti si presume non lunghissima; ben 9 sono superiori alle 150 lire e in alcuni casi si arriva a più di 600 lire. Dieci condannati risultano inoltre «relaxati» su ordine del giudice perché hanno pagato o perché condannati a pene corporali eseguite, come Guido di Zaccaria, «relaxatus quia fuit condempnatus de oculo».

La documentazione esaminata conferma sia la dimensione sostanzialmente contenuta, sul piano quantitativo, dell'attività punitiva sia la messa in opera di una pre-selezione sociale delle persone implicate. I bandi e in misura maggiore le condanne colpiscono, come si è detto più volte, un insieme di soggetti quasi predestinati alla repressione violenta: forestieri non integrati, senza capacità di difesa e con pochissime possibilità di contrattare una punizione meno severa (o di commutarla in denaro). Persone, come avrebbe detto Alberto da Gandino, colpevoli di aver rovinato la propria condotta di vita e dunque indegne di qualsivoglia *auxilium* da parte della città. Un dato comportamento diventa 'crimine' quando nella fase probatoria la verosimiglianza del racconto – fatto dalla parte lesa o notificato in segreto – si salda con le caratteristiche negative del soggetto imputato: per la fama che ha nella vicinia, l'aspetto fisico, l'incapacità di trovare fideiussori, l'isolamento sociale, la contumacia; in altre parole, per gli indizi e le presunzioni personali che contribuiscono a formare il convincimento del giudice. Una valutazione quasi 'morale', oltre che giudiziaria, la quale riflette da vicino un'altra componente importante dell'attività giurisdizionale dei magistrati forestieri: il controllo amministrativo dei comportamenti dei *cives* sotto forma di polizia pubblica.

[48] ASBo, *Comune*, *Curia del podestà*, *Giudici ad maleficia*, *Accusationes*, b. 23b.

g. Altre polizie: ordine pubblico e ordine morale dei *cives*

A Bologna le diramazioni amministrative della curia podestarile hanno trovato solo negli anni Ottanta del XIII secolo una relativa stabilizzazione in una serie di uffici delegati ai giudici del podestà e, in qualche caso, direttamente ai notai della stessa curia. Ciascun ufficio produceva naturalmente una serie di registri, riversati poi nella «Camara actorum» sotto il nome del podestà di quell'anno. Sono serie di natura apertamente processuale, che contengono i rendiconti della *familia* podestarile in funzione di polizia urbana: denunce, rapporti, interrogatori, difese, parti d'inchieste e il ricordo della sentenza. Il fondo archivistico più noto è quello relativo all'*Ufficio corone ed armi*, che raccoglie i processi intentati dalla *familia* del podestà contro persone trovate in giro di notte senza lume, che portano armi illegali o giocano d'azzardo[49]. Sono reati-indice molto importanti, scelti dal Comune per delimitare i comportamenti eversivi tendenzialmente antisociali; o meglio, per delimitare il perimetro della protezione pubblica del corpo sociale dai pericoli di disunità interna: l'insicurezza della notte e della non riconoscibilità delle persone; la carica di violenza minacciosa espressa dalle armi esposte; la dissoluzione dei legami economici e lo spreco di ricchezze determinate dal gioco d'azzardo. Si tratta quindi di un'idea di 'ordine morale' della società da imporre attraverso una rituale azione di controllo poliziesco, un dispositivo d'inquadramento che, probabilmente, trova nella fase d'impianto la sua realizzazione principale. È chiaro, infatti, che lo sforzo poliziesco compiuto dal Comune è palesemente sottodimensionato rispetto all'ampiezza dei fenomeni interessati, come mostrano bene i processi per gioco d'azzardo, che raramente riescono a cogliere il gioco nella sua dimensione puramente penale[50]. Discorso simile per la deambulazione notturna e il porto d'armi: le zone ambigue tra gioco permesso e gioco vietato, tra armi difensive o offensive, fra le strade vietate e quelle permesse, le interferenze con altre attività, la difficoltà di discernere

[49] *Archivio di Stato di Bologna* cit., p. 572; il fondo è stato studiato da T. Dean, *Criminal Justice in Mid-Fifteenth Century Bologna*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, edited by T. Dean - K. J. P. Lowe, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 16-39.

[50] M. Vallerani, *Giochi di posizione tra definizioni legali e pratiche sociali nelle fonti giudiziarie bolognesi del XIII secolo*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, a cura di G. Ortalli, Treviso-Roma, Fondazione Benetton-Viella, 1993, pp. 13-34 e Id., *Ludus e giustizia: rapporti e interferenze tra sistemi di valore e reazioni giudiziarie*, in «Ludica», 7 (2001), pp. 61-75.

chi veramente sta commettendo un reato rendono l'azione di polizia assai blanda[51].

Da quest'ambito dobbiamo tenere distinte altre due branche dell'attività giudiziaria che trovano nel Duecento comunale una prima importantissima realizzazione. In primo luogo quella dell'*Ufficio del giudice al sindacato*, il cui archivio non concerne l'attività del magistrato forestiero, ma l'operato degli ufficiali intermedi, che dovevano sottoporgli un rendiconto della loro attività finanziaria, attestata nei quaderni di entrate e uscite. Il fondo archivistico, in sé non enorme, riflette tuttavia una spinta ideologica importante del Comune maturo: vale a dire la necessità di controllo che l'istituzione comunale doveva esercitare nei confronti dei propri ufficiali[52]. L'idea di base era che l'ufficio non apparteneva alla persona che lo ricopriva, come dimostrano la durata limitata del mandato e la complicatissima elezione 'a sorte' agli uffici maggiori: una paura di radicamento espressa in forme quasi ossessive in tutta la legislazione statutaria e nella pratica amministrativa.

Un ulteriore fondo di rilevanza politica è costituito dai libri dell'*Ufficio del giudice al disco dell'Orso*, tenuto a giudicare i malpaghi che evadevano le collette o le persone che non avevano estimo[53]. La centralità del fisco è evidente e più volte ricordata negli statuti, che legavano la stessa concessione della cittadinanza al pagamento delle collette pubbliche. Con l'ufficio dei malpaghi si mette in moto una vastissima operazione di censimento della porzione di cittadinanza che si sottraeva ai doveri di mantenimento della città. I registri iniziano presto perché il tema fiscale, com'è noto, ha rappresentato fin dagli anni Venti del XIII secolo un punto nevralgico della vita politica del Comune[54]. Una volta compilati gli estimi, si redigevano liste di *cives* con l'importo dovuto per ogni colletta stabilita dal Comune. Nei periodi di crisi potevano essere «tolte» anche più collette in un anno. Nei tardi anni Novanta del XIII secolo, quando questo processo è meglio documentato, possiamo vedere un aumento esponenziale delle collette, ma

[51] Un discorso simile si può fare anche per uffici più 'pratici', sempre di natura poliziesca ma con una connotazione nettamente amministrativa, come l'*Ufficio per la custodia delle vigne*, *palancati e broili*, con registri dal 1297, e l'*Ufficio delle acque*, *strade*, *ponti*, *calanchi*, *seliciate e fango*, con registri dal 1285 (sui relativi fondi archivistici v. *Archivio di Stato di Bologna* cit., pp. 572-573).

[52] *Archivio di Stato di Bologna* cit., p. 572.

[53] Ivi.

[54] Una rassegna in P. Mainoni, *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, Milano, Unicopli, 2001.

anche, di riflesso, degli evasori delle medesime. Dai registri dei malpaghi della colletta del 1308 – di un denaro per lira d'estimo – si contano circa 6.700 nomi di evasori delle collette: una cifra enorme, pari quasi alla metà del corpo politico bolognese (vale a dire degli iscritti alle «venticinquine» e alle società di arti), con effetti rilevanti sul loro *status* politico e giuridico. Le persone inserite nel libro, come recita lo statuto, erano escluse dalla protezione del Comune: in caso di offese non potevano ricevere giustizia nei tribunali comunali. E in effetti, nel primo decennio del Trecento sono numerosi i processi, anche inquisitoriali, interrotti per mancanza di titoli del querelante o della vittima, che, una volta reperiti nel libro dei malpaghi, erano dichiarati non difendibili[55]. Del resto, proprio in questi anni, tra il 1311 e il 1312, gli anziani ordinarono la redazione di un grande libro riassuntivo di tutti i malpaghi fino al 1306 e dal 1306 in avanti. La preparazione di «libri generales» preludeva a un processo di criminalizzazione dell'evasione, con l'equiparazione degli evasori delle collette ai ribelli politici del Comune, come recita un provvedimento del 1313[56]. Come si capisce dalle strette connessioni tra i «libri malpagorum» e quelli giudiziari, siamo già all'interno del sistema documentario complesso, formato da una rete di informazioni contenute in «libri in forma di lista». A questo sistema dobbiamo ora rivolgere l'attenzione per capire il contesto in cui la documentazione giudiziaria ha preso forma e significato. Un contesto che si apre inevitabilmente al rapporto, spesso in tensione, fra cittadinanza e appartenenza.

3. *Il sistema documentario dell'età di Popolo. I «libri in forma di lista» e il controllo della cittadinanza*

L'apparato giudiziario che abbiamo appena esaminato s'innesta su un sistema politico-documentario che già da tempo aveva sviluppato una nuova tecnica di classificazione e d'inquadramento della popolazione urbana attraverso «libri in forma di lista». A Bologna è particolarmente attiva ed evidente questa spinta alla scritturazione totale dei principali rapporti fra i *cives* e l'istituzione: una forma che non esito a chiamare ideologica, sia per la pervasività della schedatura sia per la volontà di attribuire al

[55] Alcuni esempi in Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 262-263.

[56] Sui debitori del Comune v. M. Vallerani, *«Ursus in hoc disco te coget solvere fisco». Evasione fiscale, giustizia e cittadinanza a Bologna fra Due e Trecento*, di prossima pubblicazione.

Comune un potere esclusivo di convalidazione delle situazioni individuali e dei negozi interpersonali tra i *cives*[57]. Una pretesa che condizionò moltissimo lo sviluppo impetuoso – e non paragonabile con quello dei decenni precedenti – della documentazione comunale tra il 1250 e il 1270. Senza comprendere questo dato di fondo non si riescono a capire le pratiche d'uso della documentazione su registro, né la formazione di un archivio pubblico così complesso come quello bolognese tra Due e Trecento, ove i registri sono strettamente interconnessi fra loro da una fittissima serie di flussi d'informazioni dall'uno all'altro. Il senso di questo flusso continuo di notazioni, il più delle volte relative a singoli individui, sarà l'oggetto dei paragrafi seguenti.

a. Liste di inclusione e di esclusione

Il sistema documentario bolognese nella seconda metà del Duecento si articola in una serie fondante di liste generali che delimitavano il numero degli appartenenti alla città in funzione della loro partecipazione ai doveri primari imposti dalla cittadinanza. In primo luogo l'estimo, già impiantato nel 1235, con moltissime liste derivate relative alle comunità del contado, ai nobili esenti, all'imposizione di singole collette. Estimi più completi furono redatti negli anni Cinquanta del XIII secolo, per raggiungere la maturità col grande estimo del 1296-1297: un'imponente operazione di censimento delle ricchezze immobiliari dei bolognesi, del quale si sono conservate anche le carte originali dei singoli «consegnamenti»[58]. Direttamente collegate all'estimo erano le liste delle collette, o «colte», imposte dirette riscosse dal Comune una o più volte l'anno secondo le urgenze. Chi non pagava le collette veniva registrato su un libro a parte, come mostra il caso dei malpaghi prima esaminato. Una seconda grande lista di definizione della cittadinanza era rappresentata dalle «venticinquine», liste di residenti utilizzate inizialmente in ambito militare, redatte negli anni Settanta del XIII secolo su lunghe strisce di pergamena contenenti i nomi degli abitanti delle singole parrocchie atti alle armi e quindi copiate in libri generali, detti

[57] L'importanza della «forma di lista» come strumento di separazione e creazione di insiemi coerenti di dati era stata richiamata in J. Goody, *La lista*, in Id., *L'addomesticamento del pensiero selvaggio*, Milano, Angeli, 1981 (ed. orig. Cambridge, Cambridge University Press, 1977), pp. 89-130.

[58] *Archivio di Stato di Bologna* cit., p. 580, *Ufficio dei riformatori degli estimi*.

«Libri vigintiquinquenarum»[59]. Estimi e «venticinquine» acquisirono presto un valore anagrafico e fiscale per provare la cittadinanza e per accedere alle cariche comunali: secondo gli statuti del 1250, ad esempio, per l'elezione erano richieste la cittadinanza da più di dieci anni, l'iscrizione all'estimo e alle «venticinquine».

Naturalmente, di riflesso, furono redatte liste di esclusi per ragioni diverse: banditi per maleficio, evasori delle collette, debitori insolventi[60]. Si tratta di documenti di sintesi ricavati dai registri di bando, con l'elenco dei nomi delle persone bandite a volte riscritti in ordine alfabetico.

Per capire la forza creatrice della «forma di lista» seguiamo brevemente un esempio precoce, di notevole perfezione tecnica ed estetica: l'elenco alfabetico dei banditi premesso al *Liber bannitorum* del 1226. Un'alta qualità grafica caratterizza anche la ripartizione dell'elenco nello spazio della pagina, come mostra l'uso accortamente funzionale della lettera iniziale del nome (in questo caso la «b») stilizzata fino a diventare un elemento separatore di colonna fra il nome della località e il nome della persona. La sintesi visiva dei banditi attesta la nuova importanza assegnata alla conservazione dei libri. Un rilievo ancora una volta esplicitamente politico, che serve a delineare una più marcata natura coercitiva del potere comunale in grado di estirpare dal corpo sano della cittadinanza il 'loglio' dei banditi. Il proemio apposto dal podestà Raniero Zeno al *liber* chiarisce questa funzione di igiene sociale svolta dal libro dei banditi: in una situazione di emergenza di natura 'politico-documentaria' – i banditi del Comune, senza timore, cercano d'interpolare gli atti pubblici e, per la confusione dei libri, s'ignora la loro condizione – il podestà decide di «extirpare vitium et lolium», ordinando «presentem librum per alphabetum»[61].

È evidente lo sforzo di adottare un nuovo strumento documentario per dare maggiore vigore giuridico all'atto di bando, separando 'fisicamente' i banditi dal resto della cittadinanza: da qui l'indice dei nomi in forma di lista come elemento che isola nella sua nuda fisionomia elencativa i reprobi della comunità, consentendo allo stesso tempo un reperimento veloce dei nomi sul registro. Del resto, la maggiore reperibilità dei nomi non serviva solo a scoprire chi era bandito, ma anche a trovare subito il riferimento in

[59] Sul fondo delle *Venticinquine* v. A. I. Pini - R. Greci, *Una fonte per la demografia storica medievale: le venticinquine bolognesi (1274-1404)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXVI (1976), n. 2, pp. 337-427 e *Archivio di Stato di Bologna* cit., p. 574.

[60] Per i banditi per debiti privati v. J.-L. Gaulin, *Les registres de bannis pour dettes à Bologne au XIIIe siècle: une nouvelle source pour l'histoire de l'endettement*, in «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Age», 109 (1997), pp. 479-499.

[61] ASBo, *Comune*, *Curia del podestà*, *Giudici ad maleficia*, *Accusationes*, b. 1, reg. 1; descrizione dei primi registri in Milani, *Prime note su disciplina e pratica del bando* cit., p. 504, nota 8.

caso di cancellazione una volta pagato il bando. La condizione del bandito era infatti aperta, suscettibile di veloci cambiamenti. Per questo era un libro prezioso, quello dei banditi, da conservare sempre a disposizione e da rimaneggiare di frequente: uno dei primi, tra l'altro, a richiedere specifiche norme di consegna e conservazione insieme agli statuti. Lo sviluppo dei registri di banditi e dei documenti sintetici in forma di lista continuò naturalmente per tutto il Duecento, ma subì una svolta decisa che ne mutò in parte natura e funzioni negli anni Settanta del secolo, con la piena affermazione politica del Popolo.

b. I registri del capitano del Popolo: le liste dei banditi e la giustizia politica

A partire dalla metà del Duecento, il sistema parallelo di governo costruito dal Popolo finì per coincidere con quello del Comune. La convergenza era inevitabile, in quanto il Popolo tendeva a sostituirsi al Comune, attraverso la creazione di un nuovo 'Comune di Popolo'[62]. La principale riforma in tal senso fu l'istituzionalizzazione delle società popolari (*societates* di armi e di arti) e la creazione di un Consiglio del Popolo guidato dagli Anziani e Consoli del Popolo, che di fatto dirigevano, assieme al podestà, anche il Consiglio del Comune. Ma fu soprattutto la redazione delle matricole delle singole *artes* – e da queste dei *libri matricularum* – a determinare la svolta nei criteri di funzionamento della vita pubblica del Comune[63]. Il meccanismo era simile a quello delle «venticinquine»: prima si redigevano elenchi dei membri delle singole società, dotate di un proprio consiglio e di ministrali;

[62] Questa scelta strategica del Popolo di sostenere il podestà e il Comune non fu solo del Popolo bolognese. È una caratteristica di molti movimenti di Popolo compresi fra gli anni Trenta e Quaranta del XIII secolo. Questo dovrebbe attenuare il luogo comune corrente che vede il Popolo come una fazione, uno «Stato nello Stato», secondo una definizione di Pertile, citata da molti autori. Lo statuto dei falegnami di Bologna del 1248 esprime bene questa netta gerarchia di fedeltà attraverso una clausola eccettuativa presente nel proemio: «Hec sunt statuta (...) et ad honorem et bonum statum civitatis Bononie et societatis magistrorum predictorum, salvis omnibus statutis et ordinamentis Communis Bononie», in *Statuti delle società del Popolo di Bologna*, a cura di A. Gaudenzi, II: *Statuti delle società delle arti*, Roma, Istituto storico italiano, 1896, p. 193; e ancora nel giuramento, ivi, p. 194: «iuro ego ad honorem potestatis Bononie, qui nunc est vel pro tempore fuerit, obbedire et servare precepta potestatis Bononie»; solo dopo vengono i precetti e gli «ordinamenta» della società, «salvis in omnibus statutis et ordinamentis Communis Bononie». Si veda in generale S. Bortolami, *Le forme societarie di organizzazione del Popolo*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, atti del convegno di studi (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1997, pp. 41-79.

[63] *Archivio di Stato di Bologna* cit., p. 575, *Libri matricularum delle società d'arti e d'armi*.

e poi, dalla somma delle liste parziali, si redigeva un grande libro generale. Una lista di appartenenza che determinava, in maniera ancor più cogente, la partecipazione alle istituzioni pubbliche. Le serie citate, infatti, erano giuridicamente, oltre che politicamente, discriminanti e perimetravano la quota di *cives* in grado di esercitare determinati diritti e di rivendicarne la protezione e il ristabilimento in caso di violazione.

La rottura dell'unità politica della città successiva allo scontro fra Geremei e Lambertazzi, avvenuto nel 1274, ha cambiato profondamente le basi e lo sviluppo del sistema comunale. Il censimento dei Lambertazzi confinati e banditi si configura quindi come la prima grande operazione di classificazione e ridefinizione della cittadinanza in base all'affidabilità politica delle persone. Tecniche documentarie e spinte politiche andarono di pari passo ed è merito di Giuliano Milani aver mostrato, in un lavoro esemplare, la strettissima connessione fra i due ambiti: da un lato le liste cambiarono i modi stessi di pensare la struttura politica della città, ridisegnando i criteri di esclusione e dunque di appartenenza al Comune; e dall'altro questo insieme di censimenti incrociati e di controlli continui era tenuto in vita da un sistema di contrattazione e di contestazione dei criteri di inclusione/esclusione da parte dei *cives*, anche di quelli accusati formalmente di essere Lambertazzi[64]. A queste liste bisognava far riferimento nei momenti di necessità e dunque dovevano rimanere accessibili e consultabili da parte dei giudici, dei procuratori delle parti e dei singoli *cives*.

Il censimento e i criteri di individuazione dei ribelli fu graduale e ad ogni tipo di lista corrisponde un significato politico e giuridico diverso. In prima istanza si ebbe un libro dei banditi del 1274 (ne resta solo un frammento ed è chiamato «Liber rebellium bannitorum Comunis Bononie pro tempore domini Rolandi Putalei potestatis Bononie»)[65]. I banditi erano accusati di tradimento e di aver messo in pericolo il Comune e il Popolo di Bologna: «cuius occasione Populus et Commune Bononie civitatis vel districtus in periculo mortis fuit». Dunque, si commina il bando perpetuo e il sequestro dei beni. Nello stesso anno si redigono liste fiscali

[64] G. Milani, *Il governo delle liste nel Comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in «Rivista storica italiana», CVIII (1996), pp. 149-229; Id., *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2003.

[65] ASBo, *Corporazioni religiose* (*Archivio demaniale*), *Conventi e monasteri*, *San Francesco*, b. 336/5079, I, doc. 54 (v. *Archivio di Stato di Bologna* cit., p. 624); edizione in Milani, *L'esclusione dal Comune* cit., p. 252, nota 7.

punitive che contengono le collette imposte solo ai Lambertazzi. Sempre nel 1274 un'altra operazione complessa prevedeva la redazione di liste di assegnazione di cavalli ai *milites* Lambertazzi: non per imporre loro la partecipazione all'esercito, ma al contrario per impedirla. Infatti i *milites* censiti di parte lambertazza dovevano assegnare il cavallo a un *miles* geremeo, trovando un sostituto per ricostruire l'esercito comunale con persone politicamente affidabili. Dalla somma di tutte queste liste preparatorie si redige finalmente la lista generale dei banditi del 1277, che rimase, con opportune correzioni e integrazioni, la lista di base per costruire un'idea di parte lambertazza nemica fino al Trecento avviato.

Le conseguenze di questo sistema di liste multiple furono notevolissime. La redazione di elenchi selettivi costrinse a dividere gli abitanti della città e delle singole parrocchie secondo l'appartenenza alla *pars* nemica: un elenco riconosciuto e pubblico, ove il censimento implicava, allo stesso tempo, una definizione della milizia infedele, una punizione e un elenco amministrativo dei cavalli consegnati. Senza la scrittura, e la scrittura in forma di lista, non sarebbe stata possibile un'operazione del genere e d'altro canto proprio la lista rende ora riconoscibile e individuabile la *pars* come insieme di persone concrete e non più come un'entità astratta e indefinita.

La differenza salta agli occhi se confrontiamo queste liste coi documenti precedenti. Nei processi seguiti al tumulto del 1274, celebrati dal capitano del Popolo nel 1275[66], i testimoni chiamati a deporre per decidere chi era lambertazzo definirono la *pars* come una rete mobile di solidarietà familiari, amicizie, rapporti di dipendenza e di vicinanza. Un insieme difficilmente catalogabile, tanto che l'inchiesta sulla fama s'infranse in buona parte contro questo muro flessibile e deformabile di relazioni plurivalenti. La lista usata per identificare la *pars* a partire dal 1277, invece, forniva un'immagine concreta e sintetica della *pars* stessa: questa era composta da persone e famiglie individuate da legami visibili di parentela, indicati nei registri con segni paragrafali che estendono la responsabilità politica a tutti i membri del casato. Il segno grafico acquista anzi un rilievo politico-giuridico inedito, così come le forme d'incolonnamento tendono ormai a semplificarsi, perché il solo essere inserito in liste sempre più filtrate e controllate è garanzia di una condizione giuridicamente accertata e valida.

[66] Esaminati in J. Koenig, *Il Popolo nell'Italia del Nord nel secolo XIII*, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 392-398 e in Milani, *Il governo delle liste* cit., pp. 199-208.

La lista, in tal senso, rendeva possibile usare in maniera sistematica il criterio della pena preventiva: le persone non erano punite per qualcosa che avevano fatto, ma per la condizione di sospetto in cui erano cadute, per la sola appartenenza, vera o presunta, a una fazione politicamente infedele. Sulla base delle liste di banditi furono infatti riviste ed emendate tutte le liste di appartenenza – le matricole delle arti, le «venticinquine» e le liste di eleggibili ai consigli del Comune e del Popolo – attraverso l'individuazione e la cancellazione dei nomi dei sospetti riscontati nella lista dei banditi. Si trattò di una lunga operazione documentaria che dette nuovo avvio a un vero 'governo delle liste' – come lo ha efficacemente definito Giuliano Milani – che da allora in avanti procedette su due strade parallele. La prima fu quella di una verifica continua degli elenchi prodotti dal Comune sui nomi presenti nei libri dei banditi: si pensi alle nuove matricole, alle numerose liste di eleggibili nei consigli del Comune e dei Duemila, alle liste di uffici comunali: tutti elenchi redatti dopo un confronto con la lista-base dei banditi del 1277 ed i suoi aggiornamenti. La seconda, invece, portò verso una semplificazione della forma della lista, che divenne nella maggior parte dei casi un semplice elenco di nomi selezionati in base a una particolare azione amministrativa decisa dai magistrati comunali. Non si sentì più il bisogno di legittimare quella scelta attraverso procedure legali decise dal Consiglio o di giustificare politicamente quella selezione. La lista come forma documentaria acquistò autonomia, costruendo un sistema documentario che per la prima volta tendeva al controllo delle situazioni individuali dei *cives*.

Tuttavia, come si è detto, la possibilità di verificare e ridiscutere la propria condizione – anche quella di bandito – rimase sempre aperta. L'azione di controllo del capitano del Popolo non chiuse mai completamente gli accessi alla giustizia pubblica. Anzi, i processi politici conservati nel fondo *Giudici del capitano del Popolo* mostrano una continua messa in discussione dei provvedimenti presi dal Comune, dal bando alla redistribuzione dei beni dei banditi, assegnati in affitto ai *cives* bolognesi estratti a sorte[67]. Le cause erano essenzialmente di due tipi: da un lato processi politici, su denuncia o *ex officio*, contro i banditi che avevano rotto il confino risiedendo in città; dall'altro, molto più numerose, le denunce dei *cives* assegnatari dei lotti sequestrati che lamentavano lo stato degradato e sterile dei terreni ricevuti

[67] *Archivio di Stato di Bologna* cit., p. 573.

(e sui quali dovevano pagare le imposte)[68]. In entrambi i casi le possibilità di difesa erano molte; anzi, proprio i processi politici mostrano la persistenza di un modello procedurale di fatto accusatorio, che consentiva agli accusati di portare testimoni a difesa e chiedere il *consilium* in caso di conflitto procedurale. Non stupisce, quindi, che la maggior parte delle cause terminassero con un'assoluzione o un'invalidazione del processo stabilita dal sapiente consultore, il quale il più delle volte seguiva le norme dello *ius commune* per stabilire la legalità della procedura seguita[69].

c. Scritture pubbliche e controllo individuale

Nella seconda metà del Duecento, in sostanza, il funzionamento del sistema documentario e politico del Comune legava sempre più strettamente la condizione dei *cives* con i dati conservati nei registri pubblici. Da quanto detto si capisce che l'archivio del Comune, contenuto nella «Camara actorum», era un archivio apertissimo, di uso corrente, di verifica continua su registri diversi dello *status* delle singole persone. I libri di bandi giudiziari, in particolare, erano i più consultati, così come lo erano i registri di bandi politici per redigere altre liste di delimitazione della cittadinanza.

Ma la consultazione frequente dei «libri in forma di lista» era richiesta anche in diversi momenti della vita pubblica da parte dei *cives*. Le tracce di questa intensa attività di consultazione sono numerose. Al momento di sporgere un'accusa bisognava verificare se il denunciante fosse iscritto all'estimo, se fosse stato bandito o inserito negli elenchi dei malpaghi. In molti processi inquisitori questa verifica portava alla sospensione del processo per mancanza di requisiti della vittima, così come per provare la cittadinanza o la buona fama delle persone la referenza di base restava sempre l'iscrizione nell'estimo (e il pagamento delle collette) e nelle matricole delle arti, che assicurava la condizione di buon *artifex* che viveva «de suo labore», un *character* importantissimo nelle difese processuali.

---

[68] Milani, *L'esclusione dal Comune* cit., pp. 308-309.

[69] Sui *consilia* nei processi politici v. M. Vallerani, *The Generation of* moderni *at Work: Jurists between School and Politics in Mediaeval Bologna (1270-1300)*, in *Europa und seine Regionen. 2000 jahre Rechtsgeschichte*, herausgegeben von A. Bauer - K. H. L. Welker, Wien-Köln, Böhlau, 2007, pp. 139-156 e G. Milani, *Giuristi, giudici e fuoriusciti nelle città italiane del Duecento*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du Moyen Âge*, études reunies par J. Chiffoleau - C. Gauvard - A. Zorzi, Roma, École française de Rome, 2007, pp. 595-642.

Un esempio interessante della condivisione dei mezzi di riconoscimento dell'appartenenza alla città è costituito da alcuni processi di cittadinanza intentati dal capitano del Popolo nel 1288 contro alcune persone accusate di non essere veri *cives*. In tutte le testimonianze a favore degli accusati si riportano, come prova della loro effettiva appartenenza alla città, la residenza in una parrocchia urbana e il pagamento regolare delle collette. Così la difesa di «Bacius Guidocti», accusato di essere «forensis», di non avere estimo e di non essere delle società di Popolo[70]: nelle «intentiones» a difesa «Bacius» vuole dimostrare che abita da 12 anni in città «tamquam civis, faciendo citadançam secundum quod faciunt alii cives», che i suoi fratelli hanno tutti i loro beni in città, che «de predictis bonis solverunt collectas comuniter et comuniter sustinentur omnia honera et omnes factiones quas sustinent alii cives civitatis Bononie» ed infine che «nomina predictorum Bonanni, Bartholomei tamquam maiorum domus scripta sunt et fuerunt in extimo ipsorum et *in libro extimorum* Comunis Bononie». Nello stesso modo rispondevano i testimoni a difesa, in particolare «Riccardus Bonaventure», il quale alla domanda «quomodo scit» che ha pagato le collette, risponde: «quia ab eis recepit collectas», vale a dire «omnes collectas que imposite fuerunt a tempore extimorum factorum per dominum Pacem de Pacis (...) et *nomina* dictorum *vidit conscripta in libro extimorum* Comunis Bononie». Nello stesso registro la difesa di «Aspectatus Iacobi», accusato anch'egli di essere forestiero, punta sui medesimi argomenti: «habet extimum in civitate Bononie sicut alii cives et facit et fecit publicas factiones tamquam civis»; e così i testi, i quali affermano che è «civis (...) quia ipse solvebat collectas et honera Comunis Bononie sicut alii cives et ibat in exercitibus et cavalcatis cum aliis civibus Bononie»[71]. Mentre Raniero Donati, accusato di essere nobile, invoca la propria innocenza in quanto iscritto nel libro dei fumanti e non in quello dei nobili: egli e i suoi parenti «sunt fumantes et scripti *in libro fumantium*» e «si nomen dicti Rainerii reperitur scriptum *in aliquo libro Comunis inter nomina nobilium comitatus*», trattasi di errore. Si vede bene come la condizione delle persone coincida di fatto con l'elenco in cui ciascuno è «scriptus».

Testimonianze come queste sono diffusissime nella documentazione processuale bolognese. Negli anni Novanta del XIII secolo i processi relativi allo *status* delle persone, celebrati sempre dal capitano del Popolo, si risolvono direttamente col ricorso ai libri del Comune: «Lapus», accusato di non avere estimo, è assolto «quia hostendit se fecisse extimum»[72]. La «notificatio» contro «Iohannes Iacobi de Baldoinis» di essere un «miles de nobilibus potentibus» fattosi iscrivere nella matricola delle «Barberie tra-

[70] ASBo, *Comune*, *Capitano del Popolo*, *Giudici del capitano del Popolo*, reg. 139, c. 1r (1289-90); v. *La giustizia del capitano del Popolo di Bologna (1275-1511). Inventario*, a cura di W. Montorsi, Modena, Aedes Muratoriana, 2011, p. 60. D'ora innanzi i termini in corsivo nei documenti trascritti sono dell'autore del saggio.

[71] Ivi, c. 19v.

[72] ASBo, *Comune*, *Capitano del Popolo*, *Giudici del capitano del Popolo*, reg. 332, c. 1r (1298); v. *La giustizia del capitano del Popolo* cit., p. 143.

verse» viene respinta «quia non fuit repertus *esse in matricula*»[73]. Allo stesso modo, i fratelli Simonetto e Tommaso «Cazanimici», accusati di essere iscritti alla società dell'Aquila, vanno assolti in quanto il loro nome non è scritto nei libri di quella società[74].

Nei processi per malefici, come si è visto, se il denunciante (o la vittima) era malpago o bandito s'invalidava il procedimento. Numerose sono le eccezioni presentate in tal senso dagli inquisiti. Un esempio semplice è quello di un certo «Tura», il quale non poteva essere processato perché la vittima non aveva l'estimo:

dictus Tallanus est talis persona que potuit impune offendi ex eo quia non habet extimum et sua bona non porrexerit in scriptis coram dominis extimatorum prout tenebatur et debebat secundum formam provixionum de hoc loquentium[75].

Stessa eccezione nel caso del ferimento grave di un certo «Iacobus». Il procuratore del reo, incarcerato, si opponeva al processo in quanto la vittima era «malpaghus» e quindi 'offendibile' e come prova portava il libro dei malpaghi del Comune:

maxime cum neget dictum Iacobum solvisse collectas impositas per Comune Bononie et cum sit malpaghus collecte (...). Item produxit die XXII mensis octubris dictus Stephanus, procurator Iacobi Bonaventure, procuratorio nomine pro eo et usus fuit coram dicto iudice et me notario ad dictum banchum *librum conscriptum in cartis pecudinis malpagorum* colletarum, in quo inter cetera continetur qualiter dictus Iacobus Bonaventure est malpagus dicte collecte, de qua fit mentio in exceptione dicti Stefani procuratoris[76].

Ma ci sono casi ancora più complessi. Sempre per salvarsi da un'«inquisitio» per ferimento grave, Bonaventura Bertoli non solo accusava la vittima di essere malpago, ma a propria difesa portava una serie notevole di atti pubblici:

ad defensionem sui produxit *reformationem* sacratam et reformatam in Consilio Populi in quo inter alia continetur quod malpaghi collectarum possunt impune offendi publica scriptura manu Niccolai Marchi notarii; item, produxit quodam *publicum instrumentum* scriptum manu Bartholomei Andree notarii, in quo continetur quod Ia-

[73] Ivi, c. 12r (1298).

[74] Ivi, c. 20r (1298).

[75] ASBo, *Comune*, *Curia del podestà*, *Giudici ad maleficia*, *Libri inquisitionum et testium*, b. 88, reg. 1, c. 18v (1315).

[76] Ivi, c. 28r (1315).

cobus magistri Thomaxii est malpaghus cuiusdam collette unius denarii pro libra et unius prestancie quinque solidorum pro centenario; item, produxit *quendam librum* qui est penes officiales et exactorem collectarum et prestanciarum et quem produxit et ostendit dicto domino iudici dictus Bartholomeus notarius domini Simonis iudicis super collectis in quo est malpagus dictus Iacobus, quem *librum dixit esse librum malpagorum Comunis Bononie*[77].

Anche i giuristi *sapientes* ormai si regolavano coi *libri* e quando sorgeva un dubbio non facevano altro che consultarli. Si vede bene da questi esempi come la trama della condizione giuridica, economica e politica delle singole persone fosse ormai completamente iscritta nei *libri* del Comune: estimi, «venticinquine», libri di bandi, riformagioni, libri *malpagorum*, matricole delle arti, tutto concorreva a definire la qualità del *civis*, ma anche a ridiscutere la sua posizione nei confronti dell'istituzione comunale.

4. *Conclusione*

È questo il cuore del sistema politico-documentario comunale (naturalmente non solo bolognese), che determina lo sviluppo dell'archivio pubblico come luogo di consultazione e d'incrocio dei dati forniti dai singoli registri. Sul piano strettamente giudiziario, i registri processuali sono destinati a crescere perché rappresentano uno dei canali principali di connessione fra i *cives* e le istituzioni. Aumenta la domanda di giustizia e di conseguenza aumenta la documentazione processuale, che richiede un numero relativamente alto di atti complessi: cure e procure, fideiussioni, testimonianze, eccezioni e *consilia*. Per contenere questa massa di scritture accessorie, da Rolandino in poi, i notai avevano cercato, come si è visto, di creare una gabbia spaziale predefinita, che permettesse di conservare i passi principali del processo e di rendere iterabili in grande quantità i moduli procedurali di base. Di più, la centralità nella vita politica e sociale della città di quello che era un sistema *processuale* in senso lato – cioè di tutte quelle pratiche che richiedono un procedimento di contestazione e di prova – ha portato la rete documentaria a svilupparsi come un sistema di controlli incrociati continuamente attivo. Nell'ultimo decennio del Duecento e nel primo del Trecento i criteri d'identificazione e di giudizio sono sempre più determinati da elementi contenuti in documenti pubblici: che

[77] ASBo, *Comune*, *Curia del podestà*, *Giudici ad maleficia*, *Libri inquisitionum et testium*, b. 83, reg. 1, c. 45r (1313).

siano liste d'estimi o di malpaghi, di banditi o di riammessi, di cavalcate o di privilegiati. Proprio quel sistema di liste che avevano determinato in buona misura l'identità del cittadino, poteva e doveva essere riutilizzato nei momenti di necessità del Comune e del singolo *civis*. Ed è indubbio che questa trama di riferimenti continui ai documenti pubblici, in momenti di confronto o di conflitto funziona finché vive un linguaggio condiviso tra *cives* e Comune, ovvero un'accettazione delle regole del sistema anche da parte dell'autorità. Coi regimi signorili, almeno quelli più stabili, questo sistema a reti irregolari e mobili si frantuma e si riformula su direzioni più definite: si chiarisce meglio da chi parta l'impulso e come debba procedere, si tracciano percorsi più determinati sia per le operazioni del potere che per la sua documentazione. Forse è allora che nasce l'archivio-modello immaginato da Gianfranco Orlandelli, con tutti i rami di una pubblica amministrazione pronti a sostenere il governo di uno Stato.

Beatrice Pasciuta

Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia fra tardo Medioevo e prima Età moderna: le magistrature centrali

La struttura istituzionale del Regno di Sicilia, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, si caratterizza per la presenza di quelle magistrature che una fortunata anche se ormai superata tradizione storico-giuridica ha riunito sotto la generica denominazione di «Grandi tribunali» o «Tribunali supremi»[1]. Come è noto, la definizione di «Grande tribunale» fa riferimento al tribunale apicale, presente in ogni organizzazione statuale di Età moderna; un tribunale regio – o principesco – composto esclusivamente da giuristi, designati personalmente dal sovrano, e fra i più illustri, con competenze esclusive in alcune materie – i reati di lesa maestà, su tutti – e con competenze d'appello su tutte le sentenze emanate dai tribunali di grado inferiore. E ancora, quella dei «Grandi Tribunali» è una categoria storiografica tradizionalmente collocata come prodotto dell'Età moderna, manifestazione di una tendenza accentratrice della potestà regia e sintomo inequivocabile di un nuovo concetto di sovranità.

Questo impianto concettuale, frutto di un tentativo fortunato ma non sempre convincente di ricondurre a schema generale realtà tra loro pro-

[1] È noto che il problema è stato affrontato intorno agli anni Settanta del secolo scorso a partire dalle riflessioni di G. Gorla, *I Tribunali supremi degli Stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparatistico)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, 3 voll., Firenze, Olschki, 1977, I, pp. 445-532; sui problemi definitori e concettuali posti da questa categoria storiografica e in particolare dalla prospettiva comparatistica con cui si è inizialmente affermata v. le puntualizzazioni di M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989 e soprattutto R. Savelli, *Tribunali, «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini - A. Mohlo - P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 397-421 e, da ultimo, I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 85-93.

fondamente differenti, ha dato impulso negli ultimi decenni a un crescente interesse della storiografia giuridica per l'analisi delle singole magistrature apicali[2]. La propensione all'analisi della produzione giurisprudenziale – e in particolare alle raccolte di *decisiones* – più della documentazione processuale[3], ha messo in luce una circolazione di modelli culturali e scientifici ai quali tuttavia le singole realtà sembravano rispondere ciascuna a suo modo. In altre parole, se il ceto dei giuristi tentava in qualche maniera di uniformare gli orientamenti giurisprudenziali e gli *stylus curiae* attraverso il formidabile strumento della *communis opinio*, tuttavia il potere pubblico sembrava reagire marcando con una normativa copiosa e continua le peculiarità delle singole magistrature.

Per comprendere i meccanismi che assicuravano il funzionamento istituzionale, giuridico e politico di ogni magistratura apicale sembra pertanto indispensabile adottare simultaneamente tre prospettive di analisi del problema: il quadro normativo, la riflessione della *scientia iuris* e l'analisi diretta della documentazione processuale. Soltanto dall'incrocio dei dati desunti dalle tre fonti è possibile trovare risposte circa il ruolo del tribunale nel sistema istituzionale, il suo apporto alla creazione del diritto vigente, il suo peso nell'orientare le egemonie politiche.

Per quanto riguarda la realtà di cui brevemente mi occuperò in questa sede, occorre aggiungere un'ulteriore premessa che muove dalla constatazione di un'evidente contraddizione: a fronte della presenza di una documentazione assai consistente, di una normativa chiara e corposa e di una ricca produzione giurisprudenziale che caratterizzano l'ambito giudiziario del Regno di Sicilia nella prima Età moderna, si registra una pressocché totale assenza di studi sull'argomento[4]. Il tradizionale approccio storiogra-

[2] Fra gli esempi più significativi U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, Giuffrè, 1972; Id., *I Senati giudiziari*, in *Il Senato nella storia. Il Senato nel Medioevo e nella prima Età moderna*, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato-Libreria dello Stato, 1997, pp. 355-453; G. P. Massetto, *Monarchia spagnola, Senato e governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano. Secoli XVI-XVII*, in «Archivio storico lombardo», CXVI (1990), pp. 75-112; M. N. Miletti, Stylus iudicandi. *Le raccolte di «decisiones» del Regno di Napoli in Età moderna*, Napoli, Jovene, 1995; *Grandi tribunali e rote nell'Italia di Antico regime*, a cura di M. Sbriccoli - A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993; J. Krynen, *Qu'est-ce qu'un Parlement qui représente le roi?*, in Excerptiones iuris. *Studies in Honor of André Gouron*, edited by B. Durand - L. Mayali, Berkeley, Robbins Collection, 2000, pp. 353-366.

[3] Fondamentale rimane la schematizzazione proposta da M. Ascheri, *I «Grandi tribunali» d'Ancien régime e la motivazione della sentenza*, in Id., *Tribunali* cit., pp. 85-183.

[4] Con la sola eccezione del recente lavoro di R. Sorice, «Quae omnia bonus iudex considerabit...». *La giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secolo XVI)*, Torino, Giappichelli, 2010 e del

fico alla storia istituzionale del Regno, infatti, è stato caratterizzato da una prospettiva 'continuista' che ha stemperato in una rigida ricostruzione a ritroso le peculiarità delle singole fasi della storia delle magistrature, riportandone l'origine ad un 'fondativo' passato normanno; ora, se pure per alcune magistrature si riscontra il mantenimento delle denominazioni, è tuttavia altrettanto evidente che si tratta esclusivamente di continuità formale. Questo rimando al tempo delle origini, dunque, se da un lato ha determinato il concentrarsi dell'attenzione sulle magistarture formalmente più risalenti, prese come esempio di continuità amministrativa dall'XI al XVIII secolo[5], dall'altro ha lasciato del tutto nell'ombra le istituzioni create in epoche più tarde. In particolare questo silenzio interessa il Tribunale del concistoro della sacra regia coscienza e delle cause delegate, la magistratura che, almeno a partire dalla metà del XVI secolo, viene posta al vertice del sistema giudiziario del Regno.

Alla luce di queste premesse, si tenterà di fornire in questa sede un quadro delle fonti che sia preliminare ad uno studio sul sistema giudiziario del Regno nella prima Età moderna, assumendo come oggetto d'indagine proprio il Tribunale del concistoro.

Il Tribunale trae origine, nel nome e nelle funzioni, dal Giudice della sacra regia coscienza, magistrato monocratico di diretta nomina regia che, certamente a partire dai primi anni del Trecento, svolgeva la funzione di appello supremo[6]; le sentenze, anche quelle emanate dalla Regia gran corte – tribunale apicale del Regno, con una tradizione di continuità formale che risaliva all'età normanna[7] –, erano infatti appellabili in ultimo grado «ad

saggio di F. Di Chiara, *Fonti per una storia dei Grandi tribunali in Sicilia: le* decisiones *di Garsia Mastrillo (1606-1624)*, in «Archivio storico siciliano», s. IV, 32 (2006), pp. 95-110, gli studi principali sull'amministrazione della giustizia nel Regno di Sicilia in Età moderna rimangono a tutt'oggi quelli di A. Baviera Albanese, *L'ufficio di consultore del viceré nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XX (1960), n. 2, pp. 149-195, ora in Ead., *Scritti minori*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1992, pp. 109-158 e di V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene, 1983; per un periodo più risalente sia consentito il rinvio a B. Pasciuta, In regia curia civiliter convenire. *Giustizia e città nella Sicilia tardo-medievale*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 41-68 e alla bibliografia ivi citata.

[5] A. Baviera Albanese, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia*, in «Archivio storico siciliano», s. III, 19 (1969), pp. 391-563, in particolare pp. 391 ss.

[6] Pasciuta, In regia curia cit., pp. 51-52.

[7] Sulla Regia gran corte v. Baviera Albanese, *L'ufficio di consultore* cit., pp. 115 ss; A. Romano, *La Regia gran corte del Regno di Sicilia*, in *Case Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports*, edited by A. Wijffels, 2 voll., Berlin, Duncker & Humblot, 1997, I, pp. 111-161; Id., *Le* decisiones *della Regia gran corte del Regno di Sicilia. Forma*

sacram coscienciam», direttamente quindi alla persona del sovrano, il quale delegava ad un giudice l'esame concreto del procedimento e l'eventuale accoglimento dell'istanza della parte ricorrente[8].

Nel 1433 Alfonso V dettava il primo intervento di riforma. Osservando che non è consono al *ius* che ciò che è stato deciso da quattro giudici venga poi esaminato e deciso in appello da uno soltanto, il sovrano stabiliva che le cause già concluse in Gran corte e appellate alla curia della Sacra regia coscienza venissero decise da due o più giudici direttamente designati dal sovrano o dal suo viceré; i giudici delegati, o commissari, avrebbero percepito i medesimi emolumenti già destinati al giudice monocratico[9]. Nel Parlamento del 1446 il Regno chiedeva ed otteneva da Alfonso la reiterazione del provvedimento, con la specifica che mai il Giudice della sacra regia coscienza potesse dare la sua sentenza senza «assistentia de li principali iuristi de lo regio consilio» e che inoltre fosse sottoposto ogni tre anni a sindacato[10]. La difficoltà di adottare un regime ordinario per la nuova magistratura si coglie bene osservando che nel Parlamento successivo (1451) ancora una volta il Regno tornava a porre la questione del sindacato e soprattutto della presenza, nel collegio giudicante, dei giuristi del Sacro consiglio, i quali avrebbero dovuto anche ricoprire l'ufficio, quando per morte o per rinuncia del titolare designato questo fosse rimasto vacante[11]. La prassi che si era consolidata a partire dal provvedimento alfonsino del 1433 prevedeva che i giudici delegati fossero scelti da liste fornite direttamente dalle parti; l'evidente inadeguatezza di una simile modalità veniva posta esplicitamente in occasione del Parlamento del 1514, quando il

delle sentenze, *registrazione*, *raccolte*, in *Case Law in the Making* cit., II: *Documents*, pp. 137-194; Id., *Tribunali, giudici e sentenze nel «Regnum Siciliae» (1130-1516)*, in *Judicial Records, Law Reports and the Growth of the Case-Law*, edited by J. H. Baker, Berlin, Duncker & Humblot, 1989, pp. 211-301; M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 333-334, 341-345, 357-358; Pasciuta, In regia curia cit., pp. 47-54.

[8] Esempi di ricorso «ad sacram coscienciam» in Archivio di Stato di Palermo, d'ora in poi ASPa, *Corte pretoriana*, reg. 4847; si tratta di un registro di sentenze della Regia gran corte conservato presso l'archivio del Tribunale civile di primo grado della città di Palermo, sul quale v. Pasciuta, In regia curia cit., pp. 318-319.

[9] Alfonso, cap. 18, in *Capitula Regni Sicilie*, a cura di F. Testa (d'ora in avanti Testa, *Capitula*), 2 voll., Panormi, excudebat Angelus Felicella, 1741-1743 (rist. anast. a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999), I, p. 212.

[10] Alfonso, cap. 357, in Testa, *Capitula*, I, p. 341. Sul primo parlamento alfonsino v. B. Pasciuta, Placet regie maiestati. *Itinerari della normazione nel tardo Medioevo siciliano*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 208-230.

[11] Alfonso, cap. 422, in Testa, *Capitula*, I, p. 365.

Regno lamentando la «gran confusioni» che originava da questo malcostume chiedeva ed otteneva dal re, Ferdinando il Cattolico, che nelle terne proposte dalle parti non vi fossero parenti né affini delle stesse, né soggetti già diffidati dal giudicare «allegata suspicione» e che in caso di discordia fra i due giudici nominati, ne fosse scelto un terzo direttamente dal viceré «secundo la sua conscientia»[12].

L'*iter* istituzionale legato alla messa a regime ordinario della suprema magistratura giudiziaria del Regno, e quindi al definitivo passaggio da giudice monocratico ad organo collegiale, si sarebbe concluso soltanto nella seconda metà del Cinquecento. Il solenne Parlamento celebrato in occasione dell'incoronazione di Filippo II (1559)[13] si apriva infatti con un lungo e articolato capitolo nel quale il Regno avanzava al sovrano la richiesta di istituzione «novi Tribunalis consistorii sacre regie consciencie et causarum delegatarum»[14]. L'istituzione della nuova magistratura veniva richiesta adducendo l'evidente inadeguatezza della regolamentazione dell'appello supremo, che ancora seguiva le linee tracciate a suo tempo da Alfonso e che finiva col dare a dottori giovani, inesperti e scelti artatamente dalle parti la possibilità di ribaltare ciò che era stato deciso «con molta discussione et dottrina» da «persone de virtù et de più lettere ed esperienza che siano nel Regno», ossia dai giudici della Gran corte. La scelta dei giudici dalle liste presentate dalle parti aveva causato il collasso del sistema giudiziario:

> le sententie proviste per il magistrato della Regia gran corte, alla administratione del quale si sogliono eleggere persone de virtù et de più lettere ed d'esperienza che siano nel Regno, et dove si ventilano le cause et si trattano con la discussione che si convene, dopo (...) vengano ditte sententie et interlocutorie et proviste alla mano di uno o doi dottori giovani et di poca pratica.

Il paradosso consisteva dunque nel fatto che le sentenze della Gran corte, «date (...) con molta discussione et dottrina si correggono da persone nuove in lo officio di giudicare et di poca esperienza» e, fatto ancor più grave, che nel caso in cui «le sententie predette et interlocutorie et proviste si dovrebbono correggere, perché essi non hanno tanta autorità ed esperienza che lo possano fare, lasciano di complire quanto di giustitia sarebbe conveniente». Oltre all'inevitabile e generale «desreputatione che

[12] Ferdinando, cap. 113, in Testa, *Capitula*, I, pp. 589-590.
[13] Testa, *Capitula*, II, pp. 231-238.
[14] Filippo II, cap. 2, in Testa, *Capitula*, II, pp. 233-234.

si causa a la giustitia», il danno maggiore era ravvisato nella circostanza che le cause relative ai feudi maggiori – di competenza esclusiva della Regia gran corte – potessero essere appellate e «rimesse al giudicio et al parere di giudici non consumati et poco esperti». Il Regno pertanto chiedeva ancora una volta che si creasse una nuova magistratura, composta da tre giudici «dottori di virtù, dottrina et autorità», scelti dal viceré; i giudici sarebbero stati in carica per due anni, avrebbero percepito regolare stipendio e al termine del mandato sarebbero stati sottoposti a sindacato davanti alla Regia gran corte. Il nuovo tribunale avrebbe deciso in via definitiva tutte le cause «che per via di appellatione et nullità, di revisione e di ogn'altro remedio vengano dalla Regia gran corte et da altri delegati al Consistoro della sacra regia coscientia et al giudicio delle cause delegate». Il ruolo di preminenza della nuova magistratura, sancito anche dalla formalizzazione del cerimoniale di corte – «essi giudici (...) habbiano a precedere in palazzo, nelle corti et nelli altri luochi, a tutti dottori, fuori che alli officiali del Sacro consiglio» – era tuttavia fortemente limitato dalla previsione, nello stesso capitolo istitutivo, di un possibile estremo appello avverso la sentenza; in questo caso, infatti, per scongiurare il pericolo di un ulteriore ricorso a giudici scelti *ad hoc*, si prevedeva la possibilità di adire i giudici della Gran corte in sede criminale.

L'approvazione del capitolo poneva fine alla lunga disputa fra il re e il Parlamento, che dopo le fasi inziali risalenti ad Alfonso era proseguita anche durante il lungo regno di Carlo V[15]. La posta in gioco era evidentemente molto alta: se la Corona tendeva a gestire l'appello supremo come prerogativa esclusiva del re e quindi senza alcun vincolo di tipo istituzio-

[15] Nel 1534 il Regno chiedeva a Carlo V di istituire la magistratura ordinaria della Sacra coscienza, invocando l'inadeguatezza del sistema attuale; la richiesta prevedeva un collegio di tre giudici, scelti dal viceré, di durata biennale e sottoposti a sindacato dinanzi la Gran corte al termine del mandato; il sovrano, tuttavia, si riservava di decidere una volta acquisite le informazioni necessarie (Carlo V, cap. 135, in Testa, *Capitula*, II, pp. 102-103); la richiesta veniva reiterata l'anno seguente, modificando il numero e i giudici e precisandone l'estrazione: il Regno chiedeva infatti che la nuova magistratura fosse composta da quattro giudici «delli più dotti et virtuosi dottori del Regno», i quali, al pari dei giudici della Gran corte provenissero e fossero espressione del Regno e segnatamente delle tre maggiori città dell'isola. Ancora una volta la risposta del sovrano era interlocuoria e rinviava a un più generale progetto di riforma dell'amministrazione della giustizia nel suo complesso: «Su Magestad entiende con buena y matura deliberation en dar buena forma ala administracion dela justicia deste Reyno de mas delas pragmaticas, provisiones y ordinaciones, que agora se hazen, y esto con toda diligencia; y tendrà memoria de lo que se supplica: y entre tanto mandarà al virrey, que provea lo que toca a este capitulo, de manera que la justicia sea rectamente y bien administrada» (Carlo V, cap. 167, in Testa, *Capitula*, II, pp. 124-125).

nale, la componente dei giuristi, ben rappresentata all'interno del Parlamento, premeva invece affinché anche il vertice del sistema giudiziario fosse controllato direttamente da quella oligarchia, attraverso la messa a regime della magistratura e quindi mediante la designazione dei giudici con procedure ordinarie; l'astruso sistema di appelli 'incrociati' presso magistrature ordinarie, peraltro, escludeva – almeno in via istituzionale – la possibilità di ricorrere ad un intervento diretto della Corona per la risoluzione definitiva delle controversie.

Il provvedimento del 1559 si inquadrava in un processo di ridefinizione generale dell'amministrazione della giustizia nel Regno di Sicilia, che sarebbe approdato, dieci anni dopo, ad una legge di riforma dell'ordinamento, con la prammatica *De reformatione tribunalium*[16]. Il maestro giustiziere – vertice dell'amministrazione giudiziaria in epoca federiciana e che progressivamente era andato diminuendo d'importanza – veniva adesso definitivamente accantonato rimanendo soltanto una dignità senza «exercitium nec administrationem»[17]; il tribunale della Regia gran corte sarebbe stato presieduto dal luogotenente del maestro giustiziere, d'ora in avanti denominato presidente, e che sarebbe stato necessariamente un giurista; rimanevano invariate le competenze del tribunale – appello «in criminalibus» e «in civilibus» e giurisdizione esclusiva sui reati di lesa maestà, sulle cause feudali e su quelle dei «debiles» e delle «miserabiles persone» – e rimaneva invariata anche la composizione del collegio giudicante – sei giudici, anch'essi ovviamente tutti giuristi, provenienti dalle tre grandi città del Regno – la durata biennale dell'ufficio, le modalità di sindacato dei giudici[18].

Accanto alla Regia gran corte, il nuovo organigramma della giustizia regia collocava il Tribunale del patrimonio, composto dai maestri razionali e da due giuristi, con il compito di verificare i conti pubblici e di giudicare sulle controversie di natura fiscale. Anche questo tribunale era presieduto da un giurista e le sentenze potevano essere appellate direttamente innanzi al Concistoro della sacra regia coscienza[19]. Alcuni anni più tardi, nel 1631,

[16] *Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio*, 2 voll., Panormi, sumptibus Angeli Orlandi, 1636-1637, II, pp. 1-7, tit. I, pragm. unica.

[17] Ivi, § 1.

[18] Ivi, §§ 2-7. L'organico del tribunale si completava con due patroni e due procuratori del fisco regio, un sollecitatore delle cause fiscali, un avvocato e un procuratore dei poveri.

[19] Ivi, §§ 8-10. Sul Tribunale del real patrimonio v. A. Baviera Albanese, *L'istituzione dell'ufficio di conservatore del Real patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel secolo XV (Contributo*

la prammatica di Filippo II veniva completata con la prescrizione relativa alla composizione del Concistoro – tre giudici e un presidente, tutti giuristi e di durata biennale come quelli della Regia gran corte – e all'aggregazione del presidente al Sacro regio consiglio[20]. Dunque, la formalizzazione di un assetto della giustizia 'regia', a livello centrale, prevedeva almeno tre poli distinti e immaginava un sistema di appelli 'incrociato' che formalmente aveva al suo vertice il Tribunale del concistoro.

Le preminenze gerarchiche, apparentemente definite dalla normativa, erano tuttavia tutt'altro che rigide. E questo era particolarmente evidente nel rapporto fra il Concistoro e la Regia gran corte: e infatti se il primo era gerarchicamente superiore quanto alla graduazione degli appelli, tuttavia la circostanza che al termine del mandato i giudici del Concistoro potessero essere sottoposti a sindacato esclusivamente da parte della Gran corte impediva che la gerachia fra i due organi fosse rigida e soprattutto univoca. E la complessità del meccanismo istituzionale, e delle preminenze politiche che questo rivelava, emerge con estrema chiarezza dalla descrizione che del Concistoro fa uno dei maggiori giuristi del tempo, Garsia Mastrillo, nel *De magistratibus*[21]. Nel capitolo dedicato alla magistratura apicale egli infatti definisce il Concistoro, nella forma datagli da Filippo II, «tribunal supremum (...) in Regno»[22]. E tuttavia si affretta a precisare che questa posizione di vertice va intesa «ratione iudicii et non dignitatis». Non si può negare, secondo Mastrillo, che il Concistoro sia il supremo tribunale «ratione administrationis causarum appellationum», ma è altrettanto innegabile che «ratione dignitatis» la Regia gran corte lo sopravanzi «authoritate, praeminentia et aliis praerogativis», in un rapporto dicotomico fra *administratio* e *dignitas* che analogicamente riprende, dall'ambito ecclesiastico, l'endiadi vescovo-cardinale, in cui il primo «maior est administratione, sed non dignitate»[23].

Fin qui il quadro normativo, così come emerge dai capitoli del Regno e dalle prammatiche regie, relativamente alla griglia istituzionale e ai rapporti fra le magistrature apicali.

---

alla storia delle magistrature siciliane), in «Circolo giuridico Luigi Sampolo», XXIX (1958), pp. 1-159, anche in Ead., *Scritti minori* cit., pp. 2-107; Ead., *L'ufficio di consultore del viceré* cit.

[20] Ivi, § 13; il provvedimento era preso, «ad regium beneplacitum», dal viceré Francesco Ferdinando d'Avalos, marchese di Pescara (ivi, § 14).

[21] G. Mastrillo, *De magistratibus, eorum imperio et iurisdictione tractatus in duas partes distinctus*, 2 voll., Panormi, apud Franciscum Ciottum Venetum, 1616.

[22] Ivi, II, p. 209.

[23] Ivi, II, p. 210.

Per quanto attiene al funzionamento interno degli organi giudiziari, ossia alle procedure formalmente in uso nei tribunali del Regno, occorre considerare che, almeno dal punto di vista delle prescrizioni normative, l'assetto istituzionale delle magistrature giudiziarie poggiava su un'intelaiatura procedurale fissata da Alfonso V nel 1446, con il *Ritus Magne regie curie*[24]. Si tratta di una normativa organica volta a disciplinare le procedure in uso nel Regno con l'intento, dichiarato, di semplificare un contesto ormai divenuto ingestibile a causa della sovrapposizione di procedure simili che costringeva i giudici a dare sentenze interlocutorie con grave danno per i sudditi e la giustizia[25]. La legislazione alfonsina, che interveniva a distanza di due secoli a riformare il *ritus* civile e criminale in uso nel Regno e ampiamente regolamentato nel *Liber Augustalis*[26], ribadiva l'intento, da parte della monarchia siciliana, d'includere totalmente la materia procedurale fra le competenze della normazione regia; e tuttavia, al pari delle norme fridericiane, anche il *Ritus* alfonsino è una fonte necessaria, ma non certamente sufficiente per accedere alla prassi forense. Per 'entrare' nei meccanismi di funzionamento delle magistrature giudiziarie, e del nuovo Tribunale del concistoro in particolare, occorre infatti guardare alla dottrina e soprattutto alla documentazione processuale, quella cioè direttamente prodotta dalle magistrature giudiziarie: l'incrocio dei dati provenienti da queste due fonti è l'unico mezzo per decodificare le istruzioni provenienti dalle prescrizioni normative e per verificare quale fosse il grado di creazione dello *stylus iudicandi* in un ambiente fortemente e precocemente condizionato dall'intervento esterno del sovrano[27].

La scienza giuridica siciliana, fra Cinque e Seicento, si caratterizza per una connessione assai stretta con l'ambito delle procedure. Scorrendo le opere dei giuristi siciliani che vedono la luce a cavallo fra XVI e XVII secolo, infatti, questo dato emerge con evidenza, almeno da un punto di vista meramente quantitativo. Innanzitutto le raccolte di *decisiones* che

[24] Alfonso, capp. 96-204, in Testa, *Capitula*, I, pp. 240-273; sul *Ritus* alfonsino v. Pasciuta, In regia curia cit., pp. 88-91; Ead., Placet regie maiestati cit., pp. 183-187.

[25] Testa, *Capitula*, I, p. 240.

[26] B. Pasciuta, «*Ratio aequitatis*»: *modelli procedurali e sistemi giudiziari nel «Liber Augustalis»*, in *Gli inizi del diritto pubblico europeo. 2: Da Federico I a Federico II / Die Anfänge des öffentlichen Rechts. 2: Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II*, a cura di/herausgegeben von G. Dilcher - D. Quaglioni, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2008, pp. 67-86.

[27] In questa sede si fornirà soltanto un quadro generale delle fonti; lo studio qui ipotizzato è infatti attualmente in fase di svolgimento da parte di chi scrive nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dall'Ateneo di Palermo.

appaiono sulla scena sin dai primi anni del Seicento: fonte privilegiata dalla storiografia giuridica e certamente più accessibile rispetto alla documentazione d'archivio, queste, per quantità e qualità – penso ai tre volumi di *decisiones* di Garsia Mastrillo, giudice del Concistoro e giurista di fama, più volte invocato nelle sentenze di altri grandi tribunali, primo fra tutti il Sacro regio consiglio napoletano[28] – rappresentano una testimonianza assolutamente fondamentale anche ai fini di ricostruzione di una prassi procedurale, di un *usus fori*, che non sempre è possibile desumere dall'analisi delle carte.

Sempre nell'ambito della produzione dottrinale vanno inoltre tenuti in gran conto i trattati sulla procedura – le 'pratiche' civili e criminali e i commentari al *Ritus Magne regie curie* – destinati esplicitamente all'attività forense e prodotti in numero considerevole già a partire dalla fine del XV secolo. La raccolta principale è quella edita a Palermo nel 1614 a cura del giurista di Lentini Marcello Conversano[29]. Si tratta dell'edizione dei più autorevoli commentari «quae in curiis ante manuscripta allegabantur»: lo scopo, dichiarato nella lettera dedicatoria dell'editore Angelo Orlandi, è di conservare la memoria di tutti quei giuristi insigni che avevano scritto sul *Ritus* e che ancora venivano invocati nei tribunali. La raccolta, che in apertura riporta il testo completo del *Ritus*, annovera, fra gli altri, i commenti di Antonio e Blasco Lanza, di Pietro Rizzari, di Gian Luigi Settimo, tutti professori presso lo *Studium* catanese e attivi fra l'ultimo ventennio del Quattrocento e il primo del secolo seguente[30]. A costoro, maestri di diritto ma

[28] G. Mastrillo, *Decisiones Consistorii sacrae regiae conscientiae Regni Siciliae*, Panormi, apud Erasmum Simeonem, 1606; sempre nella prima metà del XVII secolo vengono pubblicate le raccolte di N. Intrigliolo, *Decisionum aurearum Magnae regiae curiae Regni Siciliae liber primus*, Panormi, ex typographia Iohannis Baptistae Maringhi, 1609; G. F. Del Castillo, *Decisionum Tribunalis consistorii sacrae regiae conscientiae Regni Siciliae liber*, Panormi, apud Erasmum Simeonem, 1613; M. Giurba, *Decisionum novissimarum Consistorii sacrae regiae conscientiae Regni Siciliae volumen primum*, Messanae, ex typographia Petri Breae, 1616; M. Muta, *Decisiones novissimae Magnae regiae curiae supremisque magistratus Regni Siciliae*, Panormi, apud Iohannem Baptistam Maringum, 1619. Sulla decisionistica siciliana v. Romano, *Le* decisiones cit.; Miletti, Stylus iudicandi cit.; sulla decisionistica del Concistoro v. Di Chiara, *Fonti* cit. e Id., *Per un repertorio della dottrina giuridica di Età moderna. Le* decisiones *del Concistoro della Sacra regia coscienza del Regno di Sicilia*, Palermo, Mediterranea, 2011.

[29] *Commentaria super ritu Regni Siciliae ... a Marcello Conversano collecta*, Panormi, apud Angelum Orlandi & Decium Cyrillum, 1614.

[30] Se ne vedano le note biografiche e bibliografiche in *Diritto e cultura nella Sicilia medievale e moderna. Le edizioni giuridiche siciliane (1478-1699)*, a cura di M. A. Cocchiara, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1994, *ad voces*; sulla scienza giuridica siciliana del XV secolo v. inoltre A. Romano, *«Legum doctores» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze*, *opere*, *ruoli*, Milano, Giuffrè, 1984

anche giudici nei maggiori tribunali del Regno, si deve l'avvio dell'attività interpretativa sul *Ritus* e la creazione del primo nucleo di una *communis opinio* destinata a segnare come un filo rosso tutta la dottrina giuridica siciliana dei secoli successivi. Il punto di approdo di queste elaborazioni, nelle quali le esigenze della pratica sono un tutt'uno con le riflessioni della sistematica teorica, è costituito dal monumentale commentario al *Ritus* composto dal giurista catanese Giuseppe Cumia[31] e dagli altrettanto imponenti commentari ai Capitoli del Regno del palermitano Mario Muta[32]. Si tratta di due opere che vedono la luce negli anni a cavallo fra l'ultimo trentennio del Cinquecento e i primi venti anni del secolo seguente, e nelle quali si evince con chiarezza come l'interesse per la ricostruzione interpretativa delle procedure da parte della scienza giuridica fosse la risposta all'insistenza della legislazione regia sul punto; in altre parole, la reazione dei giuristi al tentativo reiterato di inglobare il processo, civile e penale, nelle maglie dell'ossatura istituzionale del Regno e quindi fra le materie naturalmente di competenza della legislazione regia si concretizzava in un'interpretazione del testo normativo di tale ampiezza da rendere il testo stesso una fonte di secondo piano, una fonte di *ius proprium* contro la quale veniva agitata la forza della *communis opinio*. L'interpretazione, dunque, finiva con il fornire un modello procedurale in qualche misura alternativo a quello imposto dalla normazione regia, in forza dell'assunto – più volte affermato – che «ritus est contra ius commune»[33].

Normativa regia e riflessione giuridica sono dunque costantemente impegnate in una contrapposizione silenziosa che elegge il processo come terreno di battaglia, con lo scopo, dichiarato, di mettere ordine in una disciplina di per sé caotica e poco incline a rientrare in griglie univoche e precostituite. E infatti la relativa limpidezza degli schemi istituzionali desunti dalle norme regie e dalle procedure illustrate dalla dottrina si stempera notevolmente passando all'ambito delle fonti documentarie.

---

e M. Bellomo, *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 1 (1990), pp. 155-171.

[31] G. Cumia, *In ritus Magnae regiae curiae ac totius Regni Siciliae curiarum commentaria praxisque super eiusdem Magnae regiae curiae ritibus*, Venetiis, ex officina Dominici Guerraei & Iohannis Baptistae fratrum, 1578.

[32] M. Muta, *Capitulorum Regni Siciliae potentissimi regis Iacobi expositionum*, 6 voll., Panormi, apud Erasmum de Simeone, 1605-1627; sui commentari di Muta v. Pasciuta, Placet regie maiestati cit., pp. 93-103 e la bibliografia ivi citata.

[33] Cumia, *Commentaria* cit., p. 154, § 10.

Presso l'Archivio di Stato di Palermo si conservano i fondi prodotti dalle tre magistrature apicali: *Regia gran corte*, *Tribunale del real patrimonio* e *Tribunale del concistoro della sacra regia coscienza e delle cause delegate*. Lo stato di conservazione dei fondi è purtoppo decisamente al di sotto dei livelli accettabili e non mi pare di scorgere in un futuro utile la possibilità di un qualche apprezzabile miglioramento. Il fondo *Regia gran corte* è ancora attualmente inconsultabile, a causa dei danni subiti durante i bombardamenti nell'ultimo conflitto mondiale[34]. Il fondo *Magna curia dei maestri razionali*, *poi Tribunale del real patrimonio* è stato oggetto di una sommaria sistemazione negli anni Settanta del secolo scorso, ma ancora oggi è dotato solo di una numerazione provvisoria e siamo assai lontani dall'individuazione di serie omogenee che rimandino all'organizzazione dell'ufficio e alla sua duplice funzione di organo di controllo finanziario e di tribunale fiscale[35]. Infine il fondo *Tribunale del concistoro*. Per questo tribunale la situazione sembra apparentemente migliore, poiché il fondo è dotato d'inventario e di una numerazione definitiva ed è interamente consultabile. Il complesso documentario è cospicuo: circa 8.200 unità, tra filze e registri, in un arco cronologico che da metà Quattrocento giunge fino al 1819, anno di scioglimento del Tribunale. In particolare, il materiale documentario dei primi due secoli, quindi fino a tutto il Seicento, comprende oltre 4.100 pezzi[36]. La sistemazione del fondo, tuttavia, non è da ritenersi soddisfacente; le serie individuate in inventario, infatti, non sempre corrispondono al contenuto della documentazione ed inoltre è evidente la tendenza a creare serie che pur differendo nella denominazione in realtà contengono materiale dello

[34] *Archivio di Stato di Palermo*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, III, pp. 287-352, in particolare p. 313.

[35] Sulla documentazione prodotta dalla Magna curia dei maestri razionali, poi Tribunale del real patrimonio, v. *Archivio di Stato di Palermo* cit., pp. 302-303; Baviera Albanese, *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore* cit.; Ead. *Diritto pubblico* cit., pp. 484-486.

[36] Secondo l'attuale sistemazione archivistica, la documentazione del fondo *Tribunale del concistoro della sacra regia coscienza e delle cause delegate* fino al secolo XVII è articolata nelle seguenti serie: *Scritture con cartoni o produzioni* (anni 1435-1699; filze 1-1972); *Scritture collette pendenti* (anni 1500-1697; filze 2953-3244); *Scritture collette decise* (anni 1501-1700; filze 3460-3907); *Scritture introdotte* (anni 1500-1699; filze 4868-5054); *Effetti pendenti* (anni 1500-1697; filze 5745-6081); *Effetti decisi* (anni 1500-1697; filze 6197-6508); *Obligationes penes acta decise* (anni 1560-1695; filze 6794-6843); *Atti diversi* (anni 1440-1699; filze 7174-7448); *Memoriali e Suppliche* (anni 1545-1697; filze 7578-7618); *Lettere* (anni 1545-1699; filze 7679-7712); *Termini*, *contumacie*, *conclusioni* (anni 1531-1697; filze 7764-7806); *Sentenze* (anni 1593-1699: filze 8025-8085); v. *Archivio di Stato di Palermo* cit., pp. 313-314.

stesso tipo[37]. Poste queste 'avvertenze' preliminari, che in qualche misura rendono superflua ogni ulteriore descrizione del fondo a partire dall'attuale ordinamento archivistico, mi sembra che l'unica strada possibile per delineare una corrispondenza fra fasi processuali e documentazione sia la campionatura diretta delle carte giudiziarie.

Dai sondaggi effettuati sul fondo *Tribunale del concistoro* emerge innanzitutto che, secondo prassi consolidata, anche la documentazione processuale direttamente prodotta dal tribunale supremo veniva registrata osservando la tipologia dell'atto e non con riguardo al processo cui si riferiva, secondo un criterio rigidamente cronologico[38]. Questa modalità di registrazione, se costituisce indubbiamente un ostacolo per la ricostruzione dello svolgimento dei singoli procedimenti, è tuttavia particolarmente utile per comprendere il funzionamento ordinario dell'ufficio. A tale proposito, occorre subito precisare che le serie prodotte direttamente dal Concistoro, nell'esercizio delle proprie funzioni di supremo tribunale, sono essenzialmente tre e attengono alle tre fasi fondamentali del procedimento di revisione e appello.

Innanzitutto la serie *Termini*, *contumacie e conclusioni* – che per la parte più antica del fondo è stata denominata genericamente *Atti diversi* – dove appunto sono annotate nel medesimo registro, preventivamente tripartito, le assegnazioni di termini dati alle parti per produrre ulteriori prove o allegazioni, le dichiarazioni di contumacia e le comunicazioni di avvenuta conclusione del dibattimento e quindi di attesa della sentenza[39]. E ancora, la serie *Lettere*, che testimonia i rapporti del Concistoro con l'esterno: si tratta di ordini o richieste che i giudici, o il presidente del tribunale, inviavano alle altre magistrature – prevalentemente agli organi giudiziari del Regno, ma anche a singoli soggetti o al presidente del Regno o ancora al

[37] La serie genericamente denominata *Atti diversi*, ad esempio, contiene per la parte più risalente la stessa documentazione della serie *Termini*, *contumacie*, *conclusioni*; analoghe sovrapposizioni, secondo i sondaggi da me effettuati, sono riscontrabili nelle diverse serie delle *Scritture*.

[38] Questa modalità era peraltro quella già ampiamente sperimentata anche in epoche risalenti e certamente era utilizzata per tutti i tribunali. Esemplificativa, a questo proposito, la documentazione prodotta dalla Corte pretoriana, il tribunale civile di primo grado della città di Palermo, articolata per il secolo XIV in serie omogenee e cronologicamente ordinate: *Cedole*; *Esecuzioni e missioni*; *Interlocutorie e sentenze*; *Scritture pendenti*; *Scritture terminate*; *Effetti pendenti*. Per la descrizione analitica di queste fonti v. PASCIUTA, In regia curia cit., pp. 21-33.

[39] Ad esempio, v. ASPa, *Concistoro*, *Atti diversi*, reg. 7175; si tratta di un registro del 1451, il quale in apertura porta l'indicazione: «Quinternus licterarum execucionis et cedularum Sacre consciencie ac remissionum».

viceré – in relazione a provvedimenti da adottare circa i giudizi pendenti in tribunale. E infine, la serie *Sentenze*, contenente materiale a partire dagli anni Settanta del XVI secolo. Le *Sentenze* hanno una 'forma' abbastanza singolare: innanzitutto non si tratta di registri, ma di carte sciolte, raccolte in filze; ogni carta contiene una sentenza, strutturata secondo uno schema che comprende la narrazione – ossia la descrizione della controversia e dell'esito dei precedenti gradi di giudizio – e la dichiarazione della procedura d'appello che il tribunale, in base alla richiesta dell'appellante e al convincimento del giudice, intende seguire; in calce, non sempre della stessa mano, la decisione del tribunale, consistente in un'annotazione breve in merito alla sentenza avverso la quale si è presentato il ricorso: «declaretur nulla»; «confirmetur», «corrigatur». A fronte della solennità che caratterizza questa tipologia di atto in tribunali di grado inferiore[40], la decisione del supremo tribunale consiste quindi in una laconica annotazione in calce al resoconto della causa, relativa all'accoglimento, totale o parziale, o al rigetto della sentenza contro la quale era stato fatto appello; mancano del tutto invocazione, sottoscrizione del collegio, datazione e ogni altro elemento formale volto a conferire solennità all'atto. Le sentenze rappresentano la fonte privilegiata per verificare quale fosse il rapporto fra il supremo tribunale e i tribunali di grado inferiore. E infatti, se la dottrina sembra evidenziare una sostanziale omogeneità fra l'orientamento della Gran corte e quello del Concistoro, ciò è probabilmente motivato dal fatto che gli autori delle raccolte di *decisiones* avevano nella loro carriera ricoperto il ruolo di giudice sia in Gran corte che nel Concistoro e quindi la scelta delle *decisiones* da includere nelle raccolte era orientata dalla volontà di fornire un indirizzo coerente, e perciò più autorevole, e soprattutto di creare o rafforzare la *communis opinio*. Tuttavia, da un primo parziale sondaggio condotto sulle sentenze del Concistoro, il dato che emerge sembra essere di segno opposto; la tendenza infatti è quella di ribaltare il disposto dei precedenti gradi di giudizio e confermare invece le interlocutorie date dallo stesso Concistoro: evidentemente le interlocutorie davano alla parte soccombente qualche possibilità di modificare l'esito finale, ma in linea di massima il tribunale confermava se stesso. Più problematico il rapporto con la Regia gran corte; innanzitutto il Concistoro accoglieva con larghezza le istanze di appello avverso le sentenze date dalla Gran

[40] Sulla struttura formale delle sentenze v. ROMANO, *Tribunali, giudici e sentenze* cit. e PASCIUTA, In regia curia cit., pp. 29-32.

corte, affermando in tal modo, e ribadendo, il suo ruolo di preminenza nel sistema. Nel merito, la tendenza che emerge con maggiore frequenza è quella di dare sentenze che correggano e in parte emendino le sentenze appellate[41]: un modo d'intervento che nei fatti revocava il dispositivo della Gran corte senza tuttavia praticare un'azione di opposizione palese che avrebbe inevitabilmente condotto allo scontro fra istituzioni la cui gerarchia era stata volutamente stemperata dalla previsione normativa.

Le tre serie ora descritte rappresentano la documentazione direttamente prodotta dal Concistoro nell'esercizio delle proprie funzioni giudicanti. E tuttavia la parte più consistente del fondo è rappresentata da scritture prodotte dalle parti o trasmesse al Concistoro dai tribunali di grado inferiore. Le serie contenenti *Scritture*, ossia fascicoli processuali o documentazione prodotta dalle parti, costituiscono infatti oltre la metà dell'intero fondo del Concistoro; in inventario attualmente esse sono suddivise in ben 7 serie[42], per un totale di circa 3.000 unità[43].

La serie denominata *Scritture con cartone o produzioni*, in particolare, contiene racchiusi in camicie e faldoni i fascicoli processuali inviati al Concistoro dal tribunale che aveva dato la sentenza di grado inferiore, affinché il supremo Tribunale potesse decidere in merito all'accoglimento dell'appello. I fascicoli provengono prevalentemente dalla Regia gran corte; in apertura è inserita la supplica del ricorrente, la nota di accoglimento del fascicolo da parte del Tribunale del concistoro e la designazione del giudice incaricato di seguire il procedimento d'appello. Il fascicolo, rilegato solitamente con coperta in pergamena, contiene la copia degli atti del processo e di tutte le scritture a suo tempo prodotte nei vari gradi di giudizio; si chiude con la sentenza e con la lettera di trasmissione dell'incartamento, autenticato mediante apposizione del sigillo del tribunale di provenienza.

Le serie di *Scritture* sono particolarmente utili per ricostruire non tanto lo *stylus iudicandi* del Concistoro, quanto quello della Regia gran corte e dei tribunali inferiori; la presentazione in fascicolo di tutte le fasi del processo

[41] Solo come prima esemplificazione v. ASPa, *Concistoro*, *Sentenze*, f. 8027 (1599-1600), dove su 12 sentenze date dalla Regia gran corte ed esaminate in appello dal Concistoro, sette vengono emendate, quattro respinte come nulle e soltanto una confermata.

[42] *Scritture con cartoni o produzioni*; *Scritture collette pendenti*; *Scritture collette decise*; *Scritture introdotte*; *Effetti pendenti*; *Effetti decisi*; *Obligationes penes acta decise*. A un primo esame delle carte, tuttavia, non si riscontrano differenze tali da giustificare una così ampia suddivisione; è quindi verosimile che, dopo un riesame delle carte, questa partizione possa subire un drastico ridimensionamento.

[43] Si veda *supra* la nota 36.

fino alla sentenza rende infatti possibile, attraverso un'analisi su vasta scala, ricostruire abbastanza agevolmente procedure e orientamenti, da raffrontare poi con gli assunti della giurisprudenza, trasfusi nelle raccolte di *decisiones*: lo studio delle *Scritture* depositate presso il Concistoro si rivela dunque, in maniera del tutto inattesa, come l'unica strada per ricostruire, in particolare, l'attività della Gran corte, la cui documentazione, come ho detto, è a tutt'oggi inconsultabile.

Questa linea d'indagine indiretta – che consiste appunto nell'utilizzare le carte processuali di un tribunale per ricostruire l'*usus fori* di un altro tribunale – fornisce comunque un'indicazione metodologica più generale, che esula dalla specifica situazione delle fonti giudiziarie siciliane. Chi si accinga a studiare carte processuali si trova solitamente alle prese con un problema preliminare, costituito dall'abbondanza delle scritture e dalla loro apparente disomogeneità, derivata essenzialmente dalle modalità di registrazione e di conservazione delle carte, archiviate – come detto - in ragione della tipologia documentaria e non della causa trattata. Appare dunque di tutta evidenza come il poter disporre di fascicoli processuali completi – nei quali è contenuta la documentazione di una controversia dal primo grado di giudizio sino all'appello in ultima istanza – apra inedite prospettive di ricerca, rendendo estremamente più agevole lo studio delle procedure e dei meccanismi di funzionamento delle istituzioni giudiziarie e soprattuto consentendo di verificare gli atteggiamenti del diritto nel momento della sua effettiva applicazione, nella tensione mai risolta fra prescrizioni normative e interpretazioni dottrinali.

Dibattito I e II sessione

Giorgio Chittolini

Volevo dire, molto rapidamente, anche come considerazione generale sui temi che si propongono nel corso del convegno, che vi è fra le grandi incertezze (fra le cose poco chiare, insomma, che io vedo nel mio personale orizzonte) cosa sia un archivio giudiziario. Ho trovato molto utili le relazioni. Adesso mi riferisco, fra le tante belle che abbiamo sentito, a quelle di Antonio Romiti e Giorgio Tamba, che in sostanza, se non ho capito male, ci dicono: il notaio doveva fare questi atti, presentarsi a compilare un registro (però non ci andava, oppure non faceva i 'riassuntini'), doveva fare le copie (ma le copie costavano troppo poco). In sostanza, la logica della formazione di un archivio giudiziario sarebbe questa: «bisogna fare così, compilare questi registri, metterci questi fogli inserti, fogli piegati, documenti, invece si fa così... si dice di mettere i registri in un certo posto». Ad esempio (diceva Romiti), certe parti dell'archivio del vicario restano nel contado, altre parti vengono portate in città. Ecco, questo per me è stato (come dire) molto utile per capire la logica, il meccanismo di come (agli inizi del Trecento) si formava, si veniva costituendo o s'immaginava dovesse formarsi un archivio giudiziario: certe cose si facevano, certe cose non si facevano. 'Archivio giudiziario', mi rendo conto, può essere (come dire) un anacronismo per intenderci fra noi.

Un'altra cosa poco chiara è questo notariato, o questi documenti notarili, perché in sostanza (lo sappiamo tutti) un notaio è uno che sa scrivere e scrive tante cose, però viene ad assumere, ad esercitare, volta a volta, delle funzioni (come dire) pubbliche o collettive profondamente diverse. Un conto è il notaio che registra una sentenza per l'uso estemporaneo di un cliente, un conto è un notaio che va nella *Camera actorum* a registrare in un

quaderno il riassunto di una sentenza, un conto è, lo sentiremo immagino nei prossimi giorni, un notaio che si... 'veste' da notaio curiale e fa il cancelliere del vescovo, anche se magari non si chiama 'cancelliere': magari, se si ricorda, si dichiara anche cancelliere, sebbene si ritenga (almeno, per la mia esperienza, fino a buona parte del XIV-XV secolo) una 'cosa' diversa. In sostanza, dire «un documento notarile» diventa, forse, non dico un fraintendimento, ma qualcosa che non aiuta a capire la qualità diversa di atti che questa stessa figura produce e che sono destinati a forme di conservazione differenziata. Per cui io non so quanto di questo materiale nascesse come foglio sciolto, come registro, come registro che raccoglieva certi tipi di atti. E allora, quale istituzione raccoglieva questi registri? Cosa restava in queste grandi miscellanee notarili che i notai di padre in figlio si trasmettevano o vendevano...? Questo mi pare un problema che ancora non si può risolvere dicendo genericamente «materiale notarile».

Volevo dire anche qualcosa sulla 'qualità' del dominio della città sul contado. Sono molto d'accordo con Vallerani che non sia un problema di 'quantità': non è un problema di 'quantità', di estensione ecc., ma è un problema di 'qualità'. Per esempio, anche il concetto di 'liste dei contribuenti' lo sento come diverso da quello di 'liste di comunità', perché le comunità comportano una dimensione territoriale che la lista dei contribuenti non ha. Le liste dei contribuenti forensi le hanno anche le città tedesche o le città inglesi, ma non hanno un territorio, perché non hanno delle comunità o hanno delle signorie, ma io penso che la 'qualità' della territorialità signorile sia diversa rispetto alla 'qualità' della territorialità cittadina.

Giuliano Catoni

Sul piano storico-archivistico la 'robusta' relazione di Giorgi e Moscadelli rimette in gioco un sacco di teorie che ormai sembravano, come dire, 'pacifiche'; invece appare che di pacifico, almeno in questo ambito, ci sia ben poco. Inoltre, lo sforzo di comparazione che hanno fatto mi sembra effettivamente interessante. Giorgio Chittolini ci ha fatto adesso entrare nel cuore della problematica di questo convegno. Ma gli archivi giudiziari, mi chiedo, esistono?

Maria Ginatempo

Ho molto apprezzato nella relazione di Massimo Vallerani il chiarimento in termini di periodizzazione, ovvero la sottolineatura del *décalage* cronologico e dei ritardi nel controllo giudiziario dei contadi, cioè nell'obbligo da parte dei comitatini di accettare l'attività giudiziaria cittadina. Però volevo aggiungere semplicemente questo: nonostante siano forse tramontati i tempi dell'*Atlante storico*, finché si dice «contado» e «territorio» in astratto, senza cartografazione, purtroppo si va sempre incontro a mille equivoci, mille equivoci anche sul 'dopo', quando si manifesteranno rivendicazioni di compattezza territoriale da parte di un Comune cittadino non più indipendente, ma soggetto (ai Visconti, a Venezia o ad altri). Quando cioè ci sarà la rivendicazione di una sovranità su un territorio omogeneo e compatto che è solo tarda o che probabilmente non c'è mai stata; quando ci saranno rivendicazioni di territori dove la città probabilmente non era mai arrivata, oppure è arrivata in forme del tutto diverse, molto più deboli e lasche. Quindi c'è stato un momento in cui Vallerani ha parlato di due tipologie differenti, che spezzano la continuità territoriale, però poi resta purtroppo ineludibile il capitolo delle autonomie, delle diverse forme di sottomissione e dei diversissimi gradi di sottomissione all'interno di uno stesso territorio. E senza cartografazione penso sia tutto più difficile: quindi *décalage* cronologico, ma anche inevitabilmente *décalage* geografico, anche per risolvere le questioni del 'dopo'.

Giuseppe Chironi

Vorrei ricordare un po' la questione che, per diversi motivi, oggi non è stata presa in considerazione. Ed è il ruolo della legislazione canonica su alcune questioni che trovo fondamentali; ne parlerò nella mia relazione, ma mi sembra opportuno anticipare qui pochissime cose. Intanto devo rifermi a uno studio, un articolo molto preciso e puntuale di Giovanna Nicolaj di qualche anno fa[1], che descriveva questo passaggio (che è stato

[1] G. Nicolaj, *Gli acta giudiziari (secoli XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari. Dai placiti agli acta (secoli XII-XV)*, atti del X congresso della Commission internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), Roma-Città del Vaticano, Ministero per i beni e le attività culturali-Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 2004, pp. 1-24.

nominato anche oggi) dall'atto singolo, dal *breve iudicati*, dal placito fino alla sequenza degli *acta*. Nell'elaborare questo passaggio convergono una serie di fattori che ora non stiamo qui a ricordare, ma l'approdo finale, come ricordato dalla stessa Nicolaj (e casualmente ce l'ho qui davanti), è il famoso canone 38 del Concilio Lateranense IV, il quale, così come recepito in X.2.19.11, prescriveva come obbligo che il giudice dovesse «habere notarium vel duos viros idoneos, qui scribant acta iudicii»:

> Semper adhibeat aut publicam, si potest habere, personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant, videlicet citationes, dilationes, recusationes et exceptiones, petitiones et responsiones, interrogationes, confessiones, testium depositiones, instrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, conclusiones et cetera que occurrunt competenti ordine conscribenda, designando loca, tempora et personas et *omnia sic conscripta partibus tribuantur*, *ita quod originalia penes scriptores remaneant*.

Era quindi un obbligo che i notai redattori delle carte ne conservassero anche gli originali ed è altresì evidente la mancanza di qualsiasi annotazione relativa all'archivio dell'autorità emanante[2]. Tutto questo è valido per le corti ecclesiastiche, ma credo abbia segnato (come dire) una traccia che nel corso del tempo anche le corti civili possono aver seguito, o per lo meno certe corti civili in certe zone.

Diego Quaglioni

Mi sembra che Chironi abbia sollevato un problema interessantissimo, che è quello della diffusione di modelli normativo-dottrinali. Certamente quello canonistico è di primaria importanza, assolutamente sì, proprio perché a partire dalla *Prima Compilatio* e poi naturalmente dal 1234 in poi, che è una data di svolta col *Liber Extra*, la presenza di questo libro II che è il libro del *iudicium* s'impone, e naturalmente per l'uso e per la discussione nelle corti ecclesiastiche diventa un modello forte, un modello formidabile anche per le corti secolari. Questa è veramente un'osservazione importante, pertinente, va sottolineata e penso che nel cammino che dobbiamo ancora fare sarà tenuta presente.

---

[2] *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, curantibus J. Alberigo - J. A. Dossetti - P. P. Joannou - C. Leonardi - P. Prodi, consultante H. Jedin, Bologna, Istituto per le scienze religiose, 1973, p. 252.

Raffaele Pittella

Intervengo in riferimento alla relazione di Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli, in margine alla quale desidero formulare alcune brevi riflessioni, assumendo come punto di riferimento i fondi camerali conservati nell'Archivio di Stato di Roma: carte, queste, di pertinenza della reverenda Camera apostolica, massimo organo finanziario dello Stato ecclesiastico. Ebbene, i fondi giudiziari attualmente presenti non rendono giustizia (scusate il gioco di parole) di tutta la documentazione sedimentatasi in questo settore sino al 1870. La ragione è da ricercare nell'operato degli archivisti postunitari, sulle cui scelte, a mio avviso, si scorge incombente l'"ombra' di Bonaini. Essi, ritenendo che il disordine e l'incuria regnassero sovrani negli archivi pontifici, ma convinti pure di poter ristabilire l'ordine originario, decisero di separare le carte giudiziarie da quelle amministrative e dai protocolli degli 'istrumenti', manomettendo così complessi documentari in cui scritture diverse per tipologia e referente istituzionale, tanto pubbliche quanto private, giacevano, in virtù di precise scelte archivistiche, le une di fianco alle altre sugli stessi scaffali, ma finanche unite in uno stesso volume o registro. Alla base di tale *modus operandi* vi era un preciso obiettivo: riportare alla luce gli 'antichi' legami (ma sarebbe meglio parlare di specularità) esistenti fra la geografia archivistica e l'architettura istituzionale – convinzione che sembra accomunare e contraddistinguere gli archivisti romani fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Un obiettivo, questo, che lascia chiaramente intendere come di fatto sfuggisse loro la percezione di un dato che a noi sembra essere invece di fondamentale importanza: la presenza sullo scenario pontificio di archivi il cui numero e la cui consistenza non erano determinati dall'organigramma delle magistrature, quanto piuttosto dalla presenza di uffici notarili su cui ricadeva non soltanto la responsabilità della redazione dei documenti, ma anche, e non secondariamente, quella della loro conservazione e trasmissione; uffici in cui l'organizzazione dei fondi e delle serie non rispondeva a principi comuni o trasversalmente condivisi, ma a regole cristallizzatesi fra le mura di ciascun ufficio e qui tramandate di notaio in notaio. Ecco quindi il perché della presenza di carte palesemente giudiziarie – «manuali», «brogliardi» ecc. – all'interno di serie che nominalmente appaiono avulse dal lavoro dei tribunali: fra i protocolli degli istrumenti, per citare un caso, o fra le serie ritenute di derivazione schiettamente amministrativa, come

le cosiddette «miscellanee camerali». Sul punto, l'esempio proposto da Giorgi e Moscadelli riguardo ai Trenta notai capitolini appare quanto mai significativo, ma non diverso è il discorso che si potrebbe fare qualora si volesse ampliare lo spettro dell'indagine; che si tratti dei notai segretari e cancellieri di Camera o dei notai dell'*Auditor Camerae*, il quadro delineato, per quanto concerne Roma, non sembra infatti variare.

Gian Maria Varanini

Gli archivi giudiziari della Terraferma veneziana. Città e centri minori (secoli XV-XVIII)

1. *Premessa*

Nel suo contributo Alfredo Viggiano illustrerà in qual modo, e con quali ricadute archivistiche, sin dal Quattrocento alcune magistrature veneziane abbiano in certa misura (inizialmente modesta) interferito con l'attività giurisdizionale svolta in Terraferma dai rettori inviati da Venezia: si tratta dell'Avogaria di comun, in materia penale, e degli Auditori novi (una magistratura d'appello espressamente creata), in materia civile; e inoltre come nel corso del Cinquecento si sia consolidata e assestata una nuova prassi, con il ruolo crescente del Consiglio dei Dieci che avoca e delega. Sono tappe di un processo, incompiuto e parziale, di superamento dell'organizzazione pattizia e cetuale dello Stato di Terraferma, che si sviluppò lungo l'Età moderna. In ordine all'amministrazione della giustizia tale processo presenta, nella ricostruzione di Viggiano, due fasi di accelerazione (a parte l'attività quattrocentesca delle magistrature già citate, e il primo emergere, dal 1470, delle competenze sulla Terraferma del Consiglio dei Dieci): la seconda metà del Cinquecento (dagli anni 1560/70) e i decenni a cavallo tra Seicento e Settecento (1680/1720 circa).

Ma queste trasformazioni di lungo periodo, che si realizzano nella matura e tarda età veneziana, non possono essere intese adeguatamente senza una preliminare, e pur sommaria, esposizione dell'assetto quattrocentesco del sistema giurisdizionale delle città della Terraferma e dei centri minori inseriti nei loro distretti[1]; nonché della struttura dei fondi archivi-

[1] Per un inquadramento v. A. Viggiano, *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori veneziani nello Stato da Terra del Quattrocento*, in «Società e storia», XVII (1994), pp. 472-505; Id.,

stici conseguente a quell'assetto, e delle vicende di tali fondi dal Settecento ai giorni nostri. Tale è l'obiettivo di queste pagine. Invertendo la cronologia, partiremo da quest'ultimo aspetto, e daremo successivamente qualche cenno rapido sulla creazione e sulla prima sistemazione, quattrocentesca, della documentazione, prestando particolare attenzione al caso di Verona, ma tenendo conto pur sommariamente delle vicende degli archivi giudiziari delle altre città maggiori (§§ 2-3); e seguiremo all'incirca lo stesso percorso per gli archivi delle podesterie minori (§§ 4-5).

2. *L'amministrazione della giustizia nelle città di Terraferma e i suoi archivi tra l'*Ancien régime *e l'Ottocento*

Il 4 agosto 1882, a titolo di «semplice e temporaneo deposito», un rappresentante della Soprintendenza agli archivi veneti a nome e per conto dello Stato consegnò al Comune di Verona il cospicuo fondo denominato *Atti dei rettori e dei tribunali veneti antichi della città e provincia di Verona*. Tale documentazione era destinata ad essere conservata nella sede degli Antichi archivi veronesi (istituiti nel 1867-1868 e annessi alla Biblioteca comunale), inaugurata nel 1869 – in un clima di piena concordia tra municipio e nazione – da Tommaso Gar. A ricevere quelle carte fu per conto del Comune di Verona il conte e professore Carlo Cipolla, allora ventottenne, in procinto di assumere la cattedra di storia moderna all'Università di Torino, che aveva probabilmente redatto l'inventario e che si sottoscrisse assieme al sacerdote Ignazio Zenti bibliotecario e archivista del Comune. Quell'inventario ottocentesco è ancora in uso presso l'Archivio di Stato di Verona (istituito nel 1939), ove quel materiale oggi si trova[2]. Quel soprintendente era Bar-

Il Dominio da Terra: politica e istituzioni, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV: *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. Tenenti - U. Tucci, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1996, pp. 529-575.

[2] Per la storia delle istituzioni archivistiche veronesi v. *L'Archivio di Stato di Verona*, Verona, Amministrazione provinciale di Verona, 1961 (opuscolo pubblicato in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'istituto) e, in particolare, G. Sancassani, *Gli archivi veronesi dal Medioevo ai nostri giorni*, pp. 7-105, specialmente pp. 9 ss; V. Fainelli, *Gli «Antichi archivi veronesi» annessi alla Biblioteca comunale dalle origini dell'isituzione al 1943*, in «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. VI, vol. X (1958-1959), pp. 95-151. È relativo specificamente agli archivi giudiziari G. Sandri, *Archivi della corte di giustizia civile e criminale e della corte speciale di Verona*, in «Notizie degli Archivi di Stato», II (1942), n. 3, pp. 148-149. Per il clima culturale nei decenni postunitari, il ruolo di Carlo Cipolla e le vicende delle istituzioni cittadine, v. *Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento*, atti del convegno di studi (Verona, 23-24 novembre 1991), a cura di G. M. Varanini, Verona, Accademia di agricoltura,

tolomeo Cecchetti, il grande archivista veneziano che negli anni precedenti (dal 1876, quando era stato nominato succedendo al Toderini) aveva promosso d'intesa con la Deputazione veneta di storia patria, fondata proprio nel 1876, una serie di «capillari inchieste» sul patrimonio archivistico delle province venete. Sulla base di tali inchieste Cecchetti aveva pubblicato nel 1880-1881 una ben nota *Statistica degli archivii della Regione Veneta*; essa si riallacciava ad una non meno importante indagine compiuta sessant'anni prima (1820), anche in questo caso in tutti i territori «ex veneti» (come si usava dire), da Jacopo Chiodo, il 'fondatore' dell'Archivio dei Frari[3]. Cecchetti aveva inoltre progettato in quegli anni la creazione di Archivi di Stato nei capoluoghi di provincia del Veneto. La consegna del materiale archivistico avvenuta nell'agosto 1882 a Verona ebbe, nello stesso anno, un parallelo a Treviso, ove con una «solenne cerimonia» furono «ufficialmente riconferiti» al Comune di Treviso i fondi archivistici delle corporazioni religiose soppresse trevigiane, con la stessa clausola del deposito temporaneo. Si chiudeva con questi episodi, appoggiandosi dunque alle istituzioni culturali municipali e non a quelle statali, una «stagione a suo modo eccezionale» della storia archivistica veneta dell'Ottocento, che pose le basi insostituibili per lo sviluppo successivo delle ricerche[4].

---

scienze e lettere, 1994; G. M. Varanini, *L'ultimo dei vecchi eruditi. Il canonico veronese G. B. Carlo Giuliari fra paleografia, codicologia ed organizzazione della ricerca*, in *Il canonico veronese conte G. B. Giuliari (1810-1892). Religione, patria e cultura nell'Italia dell'Ottocento*, atti della giornata di studi (Verona, 16 ottobre 1993), a cura di G. P. Marchi, Verona, Biblioteca civica, 1994, pp. 113-192. Per il ruolo della Deputazione v. G. Fasoli, *Anche la Deputazione di storia patria per le Venezie ha la sua storia*, in «Archivio veneto», s. V, CXXI (1990), n. 170, pp. 215-235. Resta interessante anche la testimonianza di un protagonista di quelle vicende: A. Bertoldi, *Gli Antichi archivi veronesi annessi alla Biblioteca comunale*, in «Archivio veneto», X (1879), pp. 193-219.

[3] Sulla storia degli archivi veneziani nella prima metà dell'Ottocento (e nella fase precedente, quella delle trasformazioni di età giacobina e napoleonica) ha scritto contributi fondamentali Francesca Cavazzana Romanelli: F. Cavazzana Romanelli, *Gli archivi della Serenissima. Concentrazioni e ordinamenti*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. Benzoni - G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 291-308; F. Cavazzana Romanelli - S. Rossi Minutelli, *Archivi e biblioteche*, in *Storia di Venezia. L'Ottocento e il Novecento*, a cura di M. Isnenghi - S. Woolf, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2002, pp. 1081-1121, in particolare pp. 1081-1096; F. Cavazzana Romanelli, *Gli archivi*, ivi, pp. 1769-1794; Ead., *Storia degli archivi e modelli culturali. Protagonisti e dibattiti dall'Ottocento veneziano*, in *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea*, atti del convegno di studi (Firenze, 4-7 dicembre 2002), a cura di I. Cotta - R. Manno Tolu, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2006, pp. 95-109.

[4] F. Cavazzana Romanelli, *Per la storia degli archivi trevigiani. Due inchieste ottocentesche*, in Ead., *«Distribuire le scritture e metterle a suo nicchio». Studi di storia degli archivi trevigiani*, Treviso, Ateneo di Treviso, 2007, pp. 21-57 (citazioni alle pp. 21 e 41), che rinvia per un quadro generale a I. Zanni Rosiello, *Archivi e memoria storica*, Bologna, il Mulino, 1987.

Anche in altre città della Terraferma, come Vicenza, Treviso, Bergamo, Brescia, o nella Patria del Friuli, la sorte degli archivi giudiziari cittadini fu nell'Ottocento simile: pertinenti allo Stato in via di principio, ma in realtà sentiti come parte integrante dell'identità istituzionale delle singole città; oggetto dell'interesse degli studiosi municipali e perciò conservati, prima della creazione degli Archivi di Stato, negli istituti di conservazione delle città. Ma questo a partire dalla seconda metà del secolo: in qualche caso le statistiche del Cecchetti oltre a constatare in generale il «danno irreparabile che si ha a deplorare» e che si era prodotto nel corso dell'Ottocento, dopo l'inchiesta Chiodo del 1820, menzionano esplicitamente gli archivi giudiziari dei reggimenti podestarili che sono oggetto specifico di queste note[5].

Queste carte oscillano dunque nell'Ottocento tra una proprietà pertinente allo Stato e una conservazione che è assicurata dalle istituzioni culturali municipali: del resto, in quella felice stagione della storia d'Italia, concordi e sollecite. E dunque il percorso non lineare delle carte rinvia all'ambiguità che percorre l'intera vicenda della Terraferma, dal Quattrocento al Settecento: è 'municipale' o 'statale' una giustizia che è appellabile presso la Dominante ed è pronunziata in nome di un podestà veneziano, ma che si fonda prioritariamente sugli statuti cittadini? Dal punto di vista dell'autocoscienza delle *élites* locali (nell'Ottocento quando conservano e ordinano, ma anche nei secoli precedenti) non vi sono dubbi. La sottolineatura della 'natura' municipale degli archivi giudiziari delle principali città di tradizione comunale della Terraferma veneta, Lombardia veneta compresa (Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Rovigo) percorre tutta la storia dello Stato di Terraferma, dal suo costituirsi nel primo Quattrocento (con il 'precedente' del governo del territorio trevigiano a partire dal 1339) sino alla caduta della Repubblica nel 1797. È al riguardo particolamente significativo trovare ancora nel Settecento un'acuta coscienza dell'importanza cruciale, e della vitalità, degli ordinamenti municipali delle città di Terraferma, e conseguentemente degli archivi che ne sono il prodotto. Non è un caso che nelle città venete del Settecento si pubblichi e si studi la pace di Costanza, nella precisa consapevolezza che essa ancora

[5] A Oderzo il patrimonio di 333 registri di *Reggimenti*, 272 *Parti di Reggimento*, 189 registri (o 'unità archivistiche'?) di *Lettere* risulta nel 1880 drasticamente ridotto; e lo stesso vale per i 133 registri di *Reggimenti che comprendono atti civili*, *amministrativi*, *politici*, *camerali e altro* dell'altra podesteria trevigiana di Portobuffolè (v. Cavazzana Romanelli, *Per la storia degli archivi trevigiani* cit., p. 27 nota 21).

fonda l'autonomia anche giurisdizionale della *respublica* municipale[6]; e che si continui a ristampare gli statuti cittadini redatti nel Quattrocento, tuttora «in viridi observantia» per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia[7]. Dell'importanza degli statuti municipali scrive con fredda eleganza, ma con profonda consapevolezza, il Parini quando nel 1782 dedica a Camillo Gritti podestà di Vicenza l'ode *La magistratura*: sotto il «pacato impero» del leone marciano la città, che nel suo ordinamento patrizio è secondo un radicato *topos* «lungi da feroce / licenza e in un da servitude abbietta», procede «per la diletta / strada di libertà dietro a la voce, / onde te stessa reggi / de' bei costumi tuoi, de' le tue leggi»[8]. Com'è ben noto, proprio il mancato superamento del municipalismo, che genera la crisi e l'immobilismo dello Stato, è il rimprovero che Scipione Maffei muove al patriziato veneziano, nel suo *Consiglio politico alla Repubblica di Venezia* steso negli anni Trenta del Settecento (peraltro rimasto semi-sconosciuto sino alla caduta della Repubblica)[9]. Ma è quello stesso Maffei che, conscio dell'importanza delle norme e delle pratiche della giustizia cittadina, chiedeva l'istituzione nell'Università di Padova di una cattedra di gius municipale, oltre che veneto[10]. Non a caso, ancora, si scrivono e si pubblicano

[6] Si veda *De pace Constantiae Dominici Carlinii disquisitio. Accedit ejusdem auctoris dissertatio apologetica De rescripto imperatoris Diocletiani adversus Manichaeos*, Veronae, apud Augustinum Carattonium, 1763. L'opera di Domenico Carlini, giurista localmente abbastanza noto e autore anche di altre numerose pubblicazioni (ad esempio una *Dissertatio nomica seu commentarius ad Novellam imp. Theodosii ... de iudaeis, samaritanis, haereticis et paganis*..., Veronae, apud Albertum Tumermanum in vico artium, 1752), ha un taglio ad un tempo generale, con attenzione ai principii, e municipale.

[7] Per Brescia (1722) v. L. Tedoldi, *Diritto di «terra». Statuti, istituzioni e società a Brescia in epoca veneta (con la riproduzione anastatica dell'edizione statutaria bresciana del 1722)*, Brescia, Cooperativa libraria universitaria, 1997; per Belluno, Feltre e Verona v. rispettivamente *Statutorum magnificae civitatis Belluni libri quatuor*, Venetiis, apud Leonardum Tivanum, 1747; *Statutorum magnificae communis et civitatis Feltriae libri sex*, Venetiis, apud Leonardum Tivanum, 1749; *Statutorum magnificae civitatis Veronae libri quinque, una cum privilegis*, Venetiis, apud Leonardum Tivanum, 1747. Per queste ultime edizioni v. M. Infelise, *L'editoria veneziana nel Settecento*, Milano, Franco Angeli, 1989.

[8] Ho citato quanto sopra in G. M. Varanini, *Statuti di comuni cittadini soggetti. Gli esempi di Treviso scaligera, veneziana e carrarese (1329-1388) e di Vicenza scaligera (1339 ss.) fra prassi statutaria comunale e legislazione signorile*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli, Liguori, 2001, pp. 305-327, in particolare pp. 305-306.

[9] P. Ulvioni, *«Riformar il mondo». Il pensiero civile di Scipione Maffei, con una nuova edizione del «Consiglio politico»*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2008.

[10] G. M. Varanini, *Gli statuti nelle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Gli statuti delle città italiane e delle Reichstadte tedesche*, atti della XXXI settimana di studi dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 247-317, in particolare p. 316.

manuali come quello di Gaspare Morari, *Pratica de' reggimenti in Terraferma*, edito a Padova nel 1708.

Certo, nella seconda metà del Settecento si ha nella riflessione dei politici e dei giuristi, e più in generale della parte più consapevole dell'*élite* veneziana, anche un movimento culturale di segno opposto, ispirato alla consapevolezza della necessità di razionalizzare le strutture dello Stato; e vi sono precise ricadute, o quanto meno progetti e riflessioni, sul piano del riordinamento degli archivi delle magistrature veneziane[11], con qualche contraccolpo forse anche nelle città soggette[12].

Ma qui interessa il fatto che la dimensione cittadina è ancora vitale e radicatissima, con le sue specificità e i suoi privilegi. Tra questi ha un posto eminente il «consolato» d'origine comunale, risalente anche nel nome agli *iudices consules* del XII e XIII secolo: si tratta della partecipazione dei consoli eletti dal consiglio patrizio all'esercizio della giurisdizione penale da parte della corte podestarile. In talune città, come a Verona, la componente cittadina (patrizi o giudici di collegio) è maggioritaria nella corte podestarile (8 consoli patrizi contro soli 4 giudici 'terzi', assessori del podestà). Nei manoscritti statutari di proprietà di giurisperiti veronesi le norme concernenti questa istituzione sono invariabilmente evidenziate e sottolineate con orgoglio[13]. Ben a ragione l'autore dell'*Informatione delle cose di Verona*, una dettagliata descrizione della città nell'anno 1600, può sostenere con disincantato realismo che «non si può dire che in questo consulato non se facci giustizia, ma è vero che i consuli giudicano assai mitemente, e i rei hanno grandi avvantaggi», sicché «la città è gelosissima di questa da lei stimatissima giurisditione», come riconoscevano apertamente i rettori veneziani[14]. Analoga la situazione a Vicenza; e anche a Bergamo due giu-

[11] Si veda l'importante ricerca di A. Vianello, *Gli archivi del Consiglio dei Dieci. Memoria e istanze di riforma nel secondo Settecento veneziano*, presentazione di C. Povolo, Padova, Il poligrafo, 2009, in particolare le considerazioni generali proposte nella *Prefazione*, alle pp. 16-17, e inoltre, alle pp. 47-52, come *Appendice* al cap. I, un elenco delle «Magistrature veneziane che nel corso del Settecento chiedono il riordino, il restauro e/o l'ampliamento del loro archivio».

[12] Si veda *infra* la nota 30 e il testo corrispondente.

[13] Ad esempio, v. Biblioteca Capitolare di Verona, *ms.* CCI (secolo XV), cc. 25v-26r, «Rubrica de octo consulibus et eorum officio et salario».

[14] *Informazione delle cose di Verona e del veronese compiuta il primo giorno di marzo MDC*, a cura di C. Cavattoni, Verona, Civelli, 1862, citazione a p. 17. Sul problema in generale v. C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, I, Roma, Jouvence, 1980, pp. 153-258, in particolare pp. 182 ss., e più di recente M. Marcarelli, *Pratiche di giustizia in Età moderna. Riti di pacificazione e mediazione nella Terraferma veneta*, in

risti chiamati consoli, eletti all'interno del collegio dei giudici dal consiglio civico, giudicano in civile nel Palazzo della ragione, mentre altri due eletti in modo analogo giudicano, con un laico, nelle cause di danni dati e turbata possessione; e altri due ancora giudicano alle vettovaglie[15].

3. *Le città capoluogo: sistemazioni archivistiche nel Sei-Settecento e pratiche documentarie quattrocentesche*

A dimostrare la vitalità di questa tradizione sta, nel Settecento, la cura e l'attenzione per gli archivi giudiziari cittadini da parte delle istituzioni municipali delle città maggiori. Seguiremo in particolare l'esempio di Verona, con alcuni cenni ad altre città.

Al notaio veronese Francesco Menegatti, «nodaro fornito di probità ed esperimentata abilità in tali materie», nel 1770 il consiglio cittadino affidò in occasione del trasloco della cancelleria pretoria civile[16] una repertoriazione complessiva del materiale, civile e penale, che recentemente, in una memorabile inondazione del 1757, aveva subito consistenti danni. Menegatti ordinò naturalmente «per reggimento», vale a dire creando fascicoli (è la procedura nota come «avvolumazione») sulla base della successione podestarile, ovvero numerandoli. Come egli stesso annota, gli atti, che datano dal 1419, sono «distinti in mazzi», e «collocati sui respettivi calti veggonsi distintamente con inscritto sopra ognuno di essi il tempo che indica il principio e il termine di ciascun reggimento, col nome anco al primo mazzo del podestà o altro rappresentante sotto cui gli atti successero». Menegatti è anche perfettamente consapevole dell'importanza storica delle fonti criminali (che egli ordina tuttavia solo per il periodo 1715-1770), nelle quali per giunta «sono legate moltissime e moltissime carte contenenti suppliche delle città, atti, sentenze e altre cose; (...) lumi bellissimi e fatti importanti

L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), a cura di G. Chiodi - C. Povolo, II: *Retoriche*, *stereotipi*, *prassi*, Sommacampagna, Cierre, 2004, pp. 259-309, in particolare pp. 281-282 e nota 87, con ulteriore bibliografia.

[15] G. Da Lezze, *Descrizione di Bergamo e suo territorio. 1596*, a cura di V. Marchetti - L. Pagani, Bergamo, Lucchetti, 1988, pp. 158-161.

[16] «La premura di mantener a' propri cittadini quanto ha relazione con essi tanto nelle civili quanto nelle criminali controversie, e nelle miste e nelle economiche ancora, ha saputo suggerire d'intraprender la non lieve spesa di trasportare in miglior posto e più adattato con la cancelleria le carte tutte» (v. la nota successiva).

rilevansi; (...) a me per dovere e per genio di servire alla patria è parso di non dover tacer di tali carte»[17].

Naturalmente, il materiale d'archivio sul quale Menegatti intervenne non era vergine, ma aveva subito precedenti sistemazioni, e aveva anzi *ab origine* delle profonde significative difformità, che testimoniano il progressivo costruirsi nel Quattrocento di pratiche di archiviazione e di gestione della documentazione (anche) giudiziaria nella cancelleria podestarile di Verona. Il controllo è possibile, perché il riferimento alla data del 1419 rende certissimo che il notaio manipolò la serie *Atti dei rettori veneti*, che sopravvive da quell'anno iniziando con alcuni «Quaternulli actorum sive notarum cancellarii Comunis Verone sub magnifico Iacobo Trevisano». Non è questa la sede per un'analisi sistematica di tale materiale, costituito complessivamente da una ventina di unità archivistiche per il Quattrocento (e dunque relative soltanto a una percentuale modesta dei podestà che ressero la città tra il 1405 e il 1509, quando il dominio veneziano si interruppe per sette anni e Verona fu assoggettata a Massimiliano I d'Asburgo), molto eterogenee per consistenza e contenuto. Ma anche una prima ricognizione permette di constatare che alcuni di questi *dossiers* di cancelleria (tutti cartacei) furono risistemati o rilegati nel Seicento o Settecento (ad esempio il n. 22, del 1498-1499, sul quale qui sotto ritorniamo; podestà Iacopo Lion), mentre altri conservano la coperta originale quattrocentesca in pergamena (ad esempio il n. 17, del 1487-1488; podestà Antonio Marcello), mentre i gruppi di fascicoli redatti in altri anni ancora rimasero probabilmente sempre slegati. Parlo di 'gruppi di fascicoli' – fascicoli redatti separatamente – perché via via, lungo il Quattrocento, la documentazione (come si può intuire nonostante sia sopravvissuta una percentuale sicuramente molto modesta) assunse, ma assai lentamente, una configurazione regolare.

Una svolta va individuata nella documentazione che mise insieme, nel 1498-1499, il cancelliere (nonché valido umanista) Virgilio Zavarise (1452

[17] Gli indici redatti dal Menegatti si trovano in Archivio di Stato di Verona, d'ora in poi ASVr, *Atti dei rettori veneti*, 1570 («Indice formato nell'anno 1770 dagli atti della cancelleria pretoria civile di Verona»), e 1571, anche per le citazioni. Separatamente sono inventariate le «civili carte che per morte o per dimenticanza sono rimaste nella cancelleria, ma pertengono a famiglie». Sul Menegatti v. G. Sancassani, *Lavori di ordinamento di un archivista del '700 (Francesco Maria Menegatti)*, in «Vita veronese», 11 (1958), pp. 422-425.

circa-1511)[18], nell'attuale *dossier* n. 22. Lo Zavarise fu nominato cancelliere nell'aprile 1498[19], e diede anche altre prove delle sue attitudini all'ordinamento e alla conservazione dei documenti[20], lasciando subito il segno. La documentazione della cancelleria podestarile di quell'anno consta di una ventina di fascicoli denominati *liber*, i primi undici dei quali sono «libri actorum iudicialium», dunque documentazione propriamente giudiziaria, e si succedono cronologicamente lungo il reggimento del Lion; seguono i fascicoli pertinenti anche ad altre attività amministrative[21]. Di forma estremamente regolare (anche la filigrana è sempre la stessa), sono intestati (ciascuno sul primo foglio cartaceo, che funge da coperta) in elegante capitale di pugno del vecchio cancelliere, che non rinuncia a vergare, in alto sulla prima carta di ciascuno, una frase in lingua greca. Mette conto riportare l'intestazione del primo di questi fascicoli:

> Primum protocolum actorum sub clarissimo domino Iacobo Leono, qui subiit regimen potestarie civitatis et districtus Verone die dominico XVII iunii 1498, succedendo magnifico domino Leonardo Mocenigo quondam serenissimi principis[22].

Ad essa segue la lista dei componenti lo *staff* podestarile, composto da quattro giudici laureati, tutti provenienti da altre città della Terraferma, dal cancelliere del podestà, da un conestabile e da due *commilitones*, anch'essi tutti forestieri. Che Virgilio Zavarise abbia attentamente meditato sulla

---

[18] Sul quale basti qui rinviare, oltre ai testi citati nella nota seguente, al quadro fornito da G. Bottari, *Prime ricerche su Giovanni Antonio Panteo*, Messina, Università degli studi, 2003, *passim*, con esauriente bibliografia ed ampi riferimenti alla centralità della figura dello Zavarise nella vita culturale cittadina di fine Quattrocento.

[19] G. Sancassani, *Virgilio Zavarise*, in *Il notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvecchio*, introduzione di G. Cencetti, a cura di G. Sancassani - M. Carrara - L. Magagnato, Verona, Collegio notarile, 1966, pp. 155-164; Id., *Cancelleria e cancellieri del Comune di Verona nei secoli XIII-XVIII*, in «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. VI, vol. X (1958-1959), pp. 269-312, in particolare p. 293.

[20] A lui si deve, oltre alla redazione come verbalizzante di tre volumi di atti del Consiglio cittadino, anche l'allestimento di un repertorio degli atti del Consiglio medesimo e delle ducali veneziane (Biblioteca Comunale di Verona, *ms.* 948: *Repertoria librorum provisionum seu consiliorum magnificae comunitatis Veronae*, *et registrorum litterarum ducalium cancelleriae magnifici domini potestatis Veronae enucleata in epitomen per me Virgilium Zavarisium prefatae comunitatis cancellarium et in aliud volumen per ordinem alphabeti redacta*, *incipiendo 1405 et finiendo per totum 1499*). Egli depose la penna il 31 maggio 1509, quando Verona si assoggettò, dopo la sconfitta veneziana ad Agnadello, alla dominazione asburgica, e morì poco dopo.

[21] «Liber citationum», «liber licentiae bladorum», «liber carcerum», «liber appellationum Domus mercatorum», «liber denuntiarum», «liber supplicationum», «liber quaestuariorum», «liber meretricum», «liber licentie bestiaminum», «liber licentie vini».

[22] Il predecessore del Lion era infatti il figlio del defunto doge.

sistemazione di questo materiale, lo prova il fatto che in molti casi egli scrive o fa scrivere ai notai coadiutori della cancelleria (uno dei quali, Francesco Lando, è figlio di Silvestro Lando, il precedente cancelliere-umanista del Comune di Verona[23]), all'inizio del fascicolo, il provvedimento – uno statuto, oppure un'apposita ducale – che dà origine alla redazione del fascicolo stesso (ad esempio la ducale che ordina che le prostitute dichiarino il loro protettore ecc.).

Nei decenni precedenti, anche scontando le incertezze interpretative che possono nascere dalle lacune di conservazione, è sicuro che il materiale (giudiziario e non solo) archiviato dai cancellieri è molto più eterogeneo. Ciò vale sia riguardo al supporto – si abbandonano presto i *quaternulli* degli anni Venti, vacchette cartacee alte e molto strette –, sia riguardo al contenuto. Prevale la denominazione «libri actorum et scripturarum», e si tratta ovviamente di registri articolati al proprio interno e probabilmente frutto della rilegatura di fascicoli redatti in uffici diversi; ma non si riscontra in ogni caso quella analiticità che si constata a fine Quattrocento. Ad esempio, il «liber actorum et scripturarum domini Iohannis Navaierio, Danielis Victuri» del 1434 (il Vitturi, capitano, fu anche 'podestà supplente' per la morte del Navagero durante la carica), redatto dal notaio Silvestro Lando all'epoca vicecancelliere[24], è costituito anch'esso da più fascicoli, con l'indicazione «primus», «secundus» ecc. su un foglio di guardia. Alcune scritte sul margine, relative ad atti non trascritti, rinviano ad altre sedi di conservazione («in filo») o alla semplice consegna al destinatario di alcune tipologie di documento (così intendo «facta»).

Come conferma la massa gigantesca della documentazione cinquesettecentesca di questo archivio, la tipologia della documentazione giudiziaria prodotta nel Quattrocento a Verona era peraltro molto più ricca e molto più varia di quanto oggi non appaia. Per la particolare storia del

[23] Per questa dinastia di notai v. G. M. Varanini, *Le annotazioni cronistiche del notaio Bartolomeo Lando sul* Liber dierum iuridicorum *del Comune di Verona (1405-1412). Edizione e studio introduttivo*, in *Medioevo. Studi e documenti*, a cura di A. Castagnetti - A. Ciaralli - G. M. Varanini, Verona, Libreria universitaria editrice, 2007, II, pp. 372-456, in particolare pp. 391-392 (anche on line: www.medioevovr.it).

[24] È il secondo della serie ASVr, *Atti dei rettori veneti*; v. a c. 2r: «In Christi nomine, amen. Liber actorum et scripturarum scriptorum et scriptarum per me Silvestrum de Landis vicecancelarium Comunis Verone, notarium publicum, sub regimine magnifici viri domini Iohannis Navaierio Verone potestatis, pro serenissimo ducali dominio Venetiarum, qui regimen intravit die dominico penultimo mensis maii, MCCCC trigesimoquarto, indictione XII[a]».

rapporto fra comune cittadino e distretto, a Verona il palazzo comunale costituisce nel Quattrocento il punto di riferimento anche per le altre componenti dell'assetto giurisdizionale, che è particolarmente complesso. Nel territorio della città scaligera sopravvive infatti lungo tutta l'Età moderna un grande numero di giurisdizioni private, competenti in materia civile con limite di somma (destinate poi a generare, nel Seicento e Settecento soprattutto, una miriade di investiture feudali da parte della dominazione veneziana, nel quadro della cosiddetta «rifeudalizzazione»[25]). Questi giusdicenti (primi fra tutti il monastero di San Zeno e il capitolo della cattedrale) operano materialmente, col loro *bancum iuris*, nella sede pubblica. Nel fondo denominato *Atti dei rettori veneti* troviamo pertanto a partire dal Cinquecento (per il secolo precedente non è rimasto praticamente nulla) – oltre ovviamente alle carte della cancelleria podestarile e oltre alle carte di una lunga serie di uffici civili (denominati Pretorio, Estimaria, Vicariati della Provincia, Quasi maleficio), oltre ovviamente alle carte dei vari banchi di giustizia (Drago, Ariete, Pavone, Regina Leona e Grifone, che sono i banchi assessorili presidiati dai giudici che facevano parte dello *staff* del podestà) – le carte derivanti dal *bancum iuris* delle menzionate istituzioni ecclesiastiche. Non rientrò invece nel riordinamento operato dal notaio Menegatti l'archivio del Maleficio.

Analoghe dinamiche, analoghe esperienze, e pratiche archivistiche paragonabili sono attestate a Padova, e ne daremo conto seguendo la cronologia[26]. Anche in questa città nel Quattrocento la carica di cancelliere (responsabile, secondo le precise norme definite dallo statuto del 1420, della «custodia registri et gubernatio instrumentorum» del Comune, in sostituzione del notaio del Sigillo) fu inizialmente ricoperta da solidi umanisti, come Sicco Polenton; e il bisogno di metter ordine nelle scritture accumulatesi nel Quattrocento emerse a fine secolo, quando il cancelliere Gian Domenico Spazzarini fu incaricato di redigere un indice sistema-

[25] G. M. Varanini, *Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del Comune di Verona e vicariati privati*, Verona, Fiorini, 1980, pp. 55 ss e 134 ss; G. Gullino, *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVIII). Materiali per una ricerca*, in «Quaderni storici», XV (1980), n. 43, pp. 162-193.

[26] G. Bonfiglio Dosio, *Appunti per la ricostruzione degli archivi dei rettori veneti a Padova*, in *«Per sovrana risoluzione». Studi in ricordo di Amelio Tagliaferri*, a cura di G. M. Pilo - B. Polese, Monfalcone, Edizioni della laguna, 1998, pp. 269-276; Ead., *La politica archivistica del Comune di Padova dal XIII al XIX secolo con l'inventario analitico del fondo «Costituzione e ordinamento dell'Archivio»*, con un saggio di A. Desolei, Roma, Viella, 2002, pp. 17 ss.

tico, per materie, delle deliberazioni comunali[27]. Non si parla in questa occasione del materiale giudiziario, che è invece espressamente menzionato nella normativa approvata dal Comune di Padova nel 1583, quando si stabilisce che «l'inventariazione è obbligatoria per i processi, dei quali andavano rilevati le parti in causa e gli estremi cronologici»[28]; e si continuò a intervenire nei secoli successivi. Un non casuale parallelismo col caso sopra menzionato di Verona lo si riscontra anche nell'affiorare, in chi esamina nel Settecento le carte padovane, di «qualche curiosità erudita». Anche nelle città venete, insomma, l'archivio sta avviandosi a diventare – da «arsenale del potere» qual esso era stato in Età moderna – un «laboratorio storiografico», secondo una nota formulazione di Robert Henri Bautier[29]. Ma nelle vicende tardosettecentesche degli archivi padovani interessa anche rimarcare che il Senato veneto interviene direttamente, dopo un crollo nel 1772 di una struttura del palazzo pretorio contigua all'archivio e soprattutto avendo constatato il disordine di quel deposito documentario, «che serve di custodia a processi criminali e ad altri pubblici atti», per sollecitarne la ricostruzione[30]. Non è un caso che ciò accada a Padova e non a Verona. Come in tanti altri ambiti della vita politica e amministrativa, Venezia ha un occhio di riguardo per la documentazione di un contesto territoriale che aveva con la società lagunare una relazione particolarmente stretta. Ciononostante, il caso padovano dimostra come nelle grandi città di tradizione comunale la produzione e il 'governo' della documentazione prodotta nelle corti podestarili abbiano alle spalle la forza di una tradizione cittadina, e pratiche consolidate, che hanno una loro propria autonomia: tradizione e pratiche, sulle quali l'assoggettamento a Venezia non incide più di tanto.

Anche nelle altre città della Terraferma, l'assetto degli archivi giudiziari rispecchia, come è ovvio, specifici assetti istituzionali, senza nessun tipo di omogeneità. A Treviso, per esempio, le 115 buste degli *Atti della Provvederia*, risalenti al Quattrocento, documentano «gli atti decisionali in materia amministrativa ma anche giudiziaria dei Provveditori, organismo collegiale istituito nel 1407»[31], quando fu abolito il Consiglio cittadino, «presumibil-

[27] Sul quale resta validissimo il contributo di F. Fasulo, *Giandomenico Spazzarini (1429-1519) cancelliere e storico padovano*, in «Archivio veneto», s. V, CIV (1973), pp. 113-150.

[28] Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica* cit., pp. 19-20.

[29] Ivi, pp. 22-23.

[30] Vianello, *Gli archivi del Consiglio dei Dieci* cit., p. 58.

[31] C. Corradini, *L'Archivio di Stato di Treviso*, in *Per una storia del Trevigiano in Età moderna. Guida agli archivi*, a cura di L. Puttin - D. Gasparini, «Studi trevisani. Bollettino degli Istituti di

mente presieduto dal podestà»; organismo che continuò a esistere anche quando intorno al 1440 il Consiglio fu ripristinato[32]. Nella città più vicina alla laguna, dunque, l'ordinamento e le procedure di tradizione comunale possono essere intaccati, nella prassi quotidiana, dalle prerogative della Dominante, a differenza di quanto accade a Verona, a Brescia o a Bergamo. È ancora una conferma, sul piano della gestione degli archivi, della validità dello schema delle 'due terraferme': i rapporti istituzionali e politici tra la Dominante e le città soggette sono profondamente diversi in ragione delle distanze geografiche, dell'integrazione economica e delle conseguenti pratiche amministrative[33].

4. *Gli archivi giudiziari delle podesterie minori*

A fronte di questa tradizione ininterrotta – che non è uniforme né ovviamente immobile, ma che rispecchia nell'ordinamento delle carte un assetto urbanocentrico mai messo in discussione –, appaiono più contrastate e variegate le vicende degli archivi giudiziari delle podesterie dislocate nei centri minori o «terre»[34].

Si tratta di diverse decine di reggimenti officiati a partire dal Quattrocento, quando si costituisce il dominio di Terraferma, da patrizi veneziani che esercitano la giurisdizione civile e penale. Talvolta si trovano in estesi comprensori territoriali privi di una città egemone come la Patria del Friuli

---

cultura del Comune di Treviso», II (1985), n. 3, pp. 11-30, in particolare p. 17.

[32] G. Del Torre, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI. L'assetto amministrativo e il sistema fiscale*, Venezia, Il cardo, 1990, pp. 13 ss. Per gli archivi pubblici trevigiani del Quattrocento va ora tenuto presente, per quanto si riferisca in modo espresso a un'altra tipologia documentaria, *Gli estimi della podesteria di Treviso*, a cura di F. Cavazzana Romanelli - E. Orlando, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2006.

[33] Questa profonda diversità è stata chiarissimamente registrata ad esempio sul piano delle istituzioni fiscali, dagli studi dedicati alle Camere fiscali di Padova, Treviso e Verona nel Quattrocento. Su questi temi dibattuti e notissimi, mi permetto di rinviare, per brevità, a G. M. Varanini, *Lo Stato «da Terra» fino ad Agnadello*, in *1509-2009. L'ombra di Agnadello: Venezia e la Terraferma*, atti del convegno di studi (Venezia, 14-16 maggio 2009), a cura di G. Del Torre - A. Viggiano, «Ateneo veneto», CXCVII, s. III, 9 (2010), n. 1, pp. 13-64.

[34] Sui centri minori, in una letteratura ormai vastissima, mi limito a rinviare a E. Svalduz, *Città e «quasi città»: i giochi di scala come strategia di ricerca*, in *L'ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri nell'Italia rinascimentale*, a cura di E. Svalduz, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2004, pp. 7-39, con una bibliografia (veneta e non veneta) esauriente per l'epoca e più che sufficiente anche oggi. Sul punto specifico degli archivi d'età veneziana v. G. Bonfiglio Dosio - C. Covizzi - C. Tognon, *L'amministrazione del territorio sotto la Repubblica di Venezia: gli archivi delle comunità e dei rettori*, Rovigo, Provincia di Rovigo, 2001, in particolare i contributi di Giorgetta Bonfiglio Dosio, alle pp. 9-80.

e il Polesine, talaltra e più spesso all'interno dei distretti cittadini sopra menzionati, più o meno blandamente dipendenti dal centro egemone. I rettori delle città maggiori, infatti, erano giudici d'appello per le sentenze in primo grado delle podesterie minori del territorio[35], e talvolta avevano competenze anche in primo grado nei settori politicamente più delicati. Inoltre anche in riferimento a questo tema è necessaria un'attenta distinzione tra l'area immediatamente contigua alla laguna e i distretti del Veneto occidentale o della Lombardia. Riguardo all'amministrazione della giustizia, un conto è la situazione delle podesterie del territorio trevigiano[36] (ove le «provvisioni ducali», vale a dire le deliberazioni degli organi veneziani inviate al rettore di Treviso, fanno legge e nella gerarchia delle fonti stanno sopra gli statuti cittadini e locali), un conto – che so – quella di Legnago nel territorio veronese, o delle giurisdizioni del Bresciano e del Bergamasco (in pianura, o nelle vallate)[37]. Indubbiamente, per certi aspetti si stabilisce un rapporto privilegiato fra Venezia e l'*élite* di questi centri (spesso, ad esempio, serbatoio di giuristi e assessori 'di carriera')[38], e l'amministrazione della giustizia poteva assumere inclinazioni di buonsenso arbitrale e pragmatico molto 'veneziane', e i poteri discrezionali del podestà potevano affermarsi con un'ampiezza superiore rispetto alle grandi città, ove a limitare il potere del rettore concorrevano solide istituzioni cittadine e la presenza di altre figure giusdicenti.

---

[35] Le informazioni su queste gerarchie si ricavano dalle monografie specifiche (come Varanini, *Il distretto veronese nel Quattrocento* cit.; Del Torre, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI* cit.) e dalla sintesi di G. Cozzi - M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'Età moderna*. 1: *Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino, Utet, 1986. Nelle fonti antiche ovviamente passa in rassegna tutte le sedi giurisdizionali l'*Itinerario di Marin Sanuto per la Terraferma veneziana nell'anno MCCCCLXXXIII*, a cura di R. Brown, Padova, Tipografia del seminario, 1847. Mi contengo, come si vede, al solo Quattrocento.

[36] Del Torre, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI* cit.

[37] Per Bergamo, v. P. B. Cavalieri, *«Qui sunt guelfi et partiales nostri». Comunità, patriziato e fazioni a Bergamo fra XV e XVI secolo*, Milano, Unicopli, 2008.

[38] Su questo importante aspetto mancano ricerche d'insieme. Si veda qualche osservazione in G. M. Varanini, *Gli ufficiali veneziani nella Terraferma veneta quattrocentesca*, in «Annali della Scuola normale superiore di Pisa», s. IV, Quaderni 1 (1997), pp. 155-180, ma soprattutto A. Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima Età moderna*, Treviso, Fondazione Benetton-Canova, 1993. Ho raccolto qualche informazione per un caso specifico in G. M. Varanini, *Cologna Veneta e i suoi statuti*, in *Statuti di Cologna Veneta del 1432 con le aggiunte quattro-cinquecentesche e la ristampa anastatica dell'edizione del 1593*, a cura di B. Chiappa, Roma, Viella, 2005, pp. 9-62, in particolare pp. 37-38, nota 107 (e su questo caso v. anche G. Maccagnan, *Quando a Cologna c'erano i podestà. Violenze e criminalità tra il XVI e il XVIII secolo nelle lettere dei podestà al Consiglio dei Dieci*, con un'introduzione di C. Povolo, Cologna Veneta, Centro studi Giulio Cardo, 2006).

Ma qual è la tradizione archivistica di queste podesterie? Com'è evidente, gli archivi podestarili e giudiziari delle città e dei centri minori della Terraferma si sedimentano sulla base di una cultura amministrativa e documentaria che discende sostanzialmente dall'eredità due-trecentesca del comune urbano. Allo stato attuale delle ricerche, tuttavia, non è semplice individuare le modalità secondo le quali questa prassi amministrativa si articola nel Trecento, in una congiuntura nella quale i diversi territori fanno esperienze molto variegate. Infatti i comuni cittadini di Padova e di Vicenza portano a compimento il disciplinamento giurisdizionale del distretto, creando in modo più o meno sistematico la rete delle podesterie e dei centri giurisdizionali soggetti, mentre il territorio trevigiano (mai compiutamente organizzato dal Comune cittadino) viene sostanzialmente disarticolato a partire dal 1339, dopo la conquista veneziana; quanto al territorio veronese – pur saldamente soggetto all'egemonia urbana –, viene parzialmente toccato dalla politica scaligera di esenzioni e di privilegi per le comunità e i territori soggetti alla fattoria signorile[39]. Ben pochi sono in ogni caso gli archivi di podesterie minori che abbiano una certa consistenza documentaria[40].

Nel primo secolo della dominazione veneziana, tuttavia, le diverse articolazioni di questa *concordia discors*, di questa unità di fondo che si

[39] Per una veloce analisi di questi diversi percorsi v., con riferimento al Trecento, G. M. Varanini, *Istituzioni, politica e società (1329-1403)*, in *Il Veneto nel Medioevo. Le signorie trecentesche*, a cura di A. Castagnetti - G. M. Varanini, Verona, Banca popolare di Verona, 1995, pp. 63-66, 82-93; e per un quadro comparativo G. M. Varanini, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana nei secoli XIII-XIV. Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania nel basso Medioevo*, atti della XXXV settimana di studi dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 170-189.

[40] Tra questi figura Noale, nel Trevigiano: v. R. Roncato, *Il castello e il distretto di Noale nel Trecento. Istituzioni e società durante la signoria di Guecello Tempesta*, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 2002. Si veda anche F. Pigozzo, T*reviso e Venezia nel Trecento. La prima dominazione veneziana sulle podesterie minori (1339-1381)*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2006; e per un periodo successivo, in diversa prospettiva, A. Bellavitis, *Noale. Struttura sociale e regime fondiario di una podesteria della prima metà del secolo XVI*, Treviso, Fondazione Benetton-Canova, 1994. Per le condizioni attuali dell'archivio, v. *Archivio comunale di Noale. Archivi del podestà, della comunità e della podesteria in epoca veneta (1405-1797)*, inventario a cura di L. Fersuoch - M. Zanazzo, 2 voll., Venezia, Giunta regionale del Veneto, 1999-2005. Di notevole importanza anche l'Archivio del Comune di Conegliano Veneto, che ha peraltro, rispetto ad altre sedi giurisdizionali, una tradizione di maggiore autocoscienza e di maggiore separatezza. Per qualche cenno, v. *L'Archivio storico comunale di Conegliano. Regesto delle pergamene*, a cura di N. Faldon, Conegliano, Comune di Conegliano, 1986, in particolare pp. 28-163 (regesto delle ducali dall'anno 1337 [ma 1368] all'anno 1797).

modula diversamente da caso a caso, nell'assetto archivistico dei fondi podestarili e dunque giudiziari, possono essere adeguatamente apprezzate. Consente di farlo in modo incisivo una fonte di grande interesse, che mi riprometto di pubblicare. Si tratta dell'inedito manuale di cancelleria steso dal notaio padovano Giovanni da Prato della Valle, conservato nel *ms.* 91 della Biblioteca Antoniana di Padova, segnalato alcuni decenni fa da Beniamino Pagnin[41] e non a caso citato ripetutamente nei saggi introduttivi agli inventari archivistici di podesterie minori che sono stati compilati negli ultimi decenni[42]. Questo notaio di origine vicentina in età matura fu attivo nell'ufficio dell'Aquila, nella cancelleria superiore del Comune di Padova (un tribunale civile); ma in precedenza era stato notaio podestarile a Mestre, Chioggia, Murano, Serravalle e nel 1442 a Cattaro, ove operò anche come notaio vescovile. Ebbe dunque un'esperienza varia e ricca, tanto negli uffici di un grande centro urbano quanto soprattutto nei centri minori: e fu forse l'esperienza in Dalmazia, alla 'frontiera documentaria', che lo spinse a predisporre gli *specimina* di 18 distinte tipologie nell'importante prontuario che sto esaminando. A queste tipologie di documenti corrispondono altrettanti *quaterni* che «primo et ante omnia», all'inizio del mandato, «neccessarium est» che «omn*es* officium cancellarie exercere volent*es*» predispongano, pur restando aperti a quanto potranno suggerire le consuetudini locali. Infatti, «si secundum consuetudines diversas diversarum civitatum aliquando alii quaterni pro aliis actis a contentis in presenti libro fuerint neccessarii», il cancelliere «quaternos alios preparabit et acta describet secundum mores et consuetudines».

In un contesto di strutture amministrative labili come quello delle podesterie minori il ruolo del cancelliere – che «nelle città in cui non esistevano gli assessori svolgeva pure le funzioni di giudice del maleficio» – è dunque inevitabilmente maggiore ed egli ha margini non trascurabili di intervento. Tra l'altro, le commissioni indirizzate ai podestà ovviamente escludono che il cancelliere sia locale («non possit esse dictus notarius habitator castri

[41] B. Pagnin, *I formulari di un notaio e cancelliere padovano del secolo XV*, Padova, Tipografia Messaggero, 1953; per una descrizione precisa del manoscritto, v. *I manoscritti datati della provincia di Vicenza e della Biblioteca Antoniana di Padova*, a cura di C. Cassandro - N. Giové Marchioli - P. Massalin - S. Zamponi, Firenze, Sismel, 2000, p. 66, n. 91, tav. XCV. Per una fase successiva v. S. Marin, *L'anima del giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI-XVIII)*, in *L'amministrazione della giustizia penale* cit., pp. 171-257. Ripubblico anch'io, in appendice a queste note, la rubrica del manoscritto, già edita da Beniamino Pagnin e successivamente da Giorgetta Bonfiglio Dosio.

[42] Si vedano *infra* le note 44-48 e il testo corrispondente.

vel loci tibi commissi»), e questo favorisce la creazione di un circuito di cancellieri attivi nelle podesterie minori che non possono non avere in comune quegli schemi operativi, che il formulario di Giovanni da Prato della Valle sottintende.

Proprio in queste sedi, peraltro, le motivazioni a conservare ordinatamente e autonomamente le carte giudiziarie possono anche essere scarse, se il cancelliere non ha, per sua indole, zelo e interesse. Talvolta la mole prodotta durante il mandato di un cancelliere era esigua; e nelle fonti cinque e seicentesche già si parla della pratica (semplicistica) di «avvolumare», ovvero di rilegare in un'unica unità archivistica corrispondente al mandato amministrativo del podestà, i vari fascicoli prodotti nell'arco dei 12 o 16 mesi, trasmettendo la documentazione pertinente a procedimenti in corso al cancelliere entrante. Nascono così le serie che in diversi archivi di podesterie minori sono per l'età veneziana denominate *Reggimento*. Solo il primo fascicolo tra quelli elencati da Giovanni da Prato della Valle nel Quattrocento – quello concernente la corrispondenza – mantiene talvolta, negli archivi per i quali è possibile fare questo tipo di constatazioni, una continuità d'ufficio, e attraversa senza interruzione più reggimenti. Ma lo stesso notaio parla di «quaternus registri *munitionum*[43] et litterarum missarum et receptarum», aggiungendo dunque alla materia epistolare il riferimento alle dotazioni annonarie e militari; e se si esaminano i casi concreti si constata che l'intestazione di questi fascicoli è ancor più varia e vario il loro contenuto. Qualche volta, alle *munitiones* si aggiungono per esempio persino le querce, cioè le licenze per il taglio dei roveri per l'Arsenale («registri litterarum, quercum et proclamationum»). Si disegna in sostanza il quadro di ciò che interessava in prima istanza al rettore veneto e al governo della dominante, e si decide di conservarlo a parte.

5. *Nei centri minori, dal Cinque-Seicento all'Ottocento. Il cerchio si chiude*

L'esemplificazione potrebbe continuare. Ma è già chiaro che le scelte sopra indicate hanno delle conseguenze anche sulle concrete condizioni di conservazione del materiale d'archivio propriamente giudiziario al quale il cancelliere sovraintende. È invece la comunità soggetta ad essere particolarmente interessata a queste serie; e infatti non sono rari gli interventi dei consigli locali che constatano e deplorano l'incuria che inevitabilmente si determina.

[43] Corsivo mio.

Nel 1578 e poi di nuovo nel 1596 il consiglio di Noale, l'importante podesteria del territorio trevigiano, chiede – e riesce alfine ad ottenerla nel 1600 – la creazione di un archivio di deposito («ottenire le scritture vechie de la cancelleria»), lasciando al cancelliere pretorio la cura di conservare i volumi degli ultimi cinque anni[44]. Dunque, dei tre nuclei documentari principali esistenti in una podesteria *standard* – l'archivio del podestà (all'interno del quale si trovano gli archivi giudiziari), l'archivio della comunità, l'archivio della podesteria (cioè l'archivio dell'ente territoriale costituito dalle comunità distrettuali soggette a quella giurisdizione[45]) – quello che gode di minori attenzioni è quest'ultimo e quello che interessa più di tutti è naturalmente l'archivio della comunità in sé.

Più o meno analoghe le notizie concernenti l'archivio della podesteria e della comunità di Feltre.

> Vedendosi per longa esperienza che le pubbliche scritture pertinenti a questa magnifica comunità vano ora nelle mani de uno, ora nelle mani di un altro particolare, in modo che molte volte quando fano bisogno non se ritrovano, a dano et malefficio di essa comunità che ben spesso non si trovano le scritture,

si istituisce nel 1578 l'ufficio del «custode delle pubbliche scritture», da ricoprirsi da parte di un membro del Collegio dei notai su elezione del Consiglio cittadino[46].

In effetti, un elemento che può influenzare positivamente le variegate sorti della documentazione giudiziaria (ma in generale pubblica) delle podesterie minori è costituito dal notariato locale. Più o meno forte, più o meno organizzato, esso può porsi (è stato detto per Castelfranco) come «arbitro degli equilibri tra cancelleria della comunità e cancelleria pretoria»[47]. Ma gli esiti non sono sempre positivi. Nel 1618, ancora a Feltre, è il patrizio locale Guido Villabruna che fornisce al rettore Ermolao Dolfin la maggior parte della documentazione pertinente ai confini del territorio; e nuovamente

---

[44] *Archivio comunale di Noale* cit., I, pp. XII ss.

[45] Che in numerose podesterie minori venete (Polesine, Trevigiano) si organizza piuttosto precocemente.

[46] *Archivio comunale di Feltre. Inventario della sezione separata (1511-1950)*, I: *1511-1866*, a cura di U. Pistoia, Venezia, Giunta regionale del Veneto, 1994, p. XVIII.

[47] *Guida agli archivi della comunità e del podestà di Castelfranco Veneto (secoli XV-XVIII)*, a cura di E. Marchionni - V. Mancini, Castelfranco Veneto, Comune di Castelfranco Veneto, 1990, pp. 7-8. Il succinto inventario del fondo *Archivio del podestà*, alle pp. 15 ss, propone (a partire dal 1533) la consueta struttura 'per «Reggimenti»', che individua all'interno – nell'ordinamento attuale – distinte unità archivistiche per i processi civili e quelli criminali.

nel 1642 un altro rettore veneziano trova le scritture attinenti a problemi di Stato – i confini appunto – «nelle case private delli medesimi provveditori», e tenta di porre rimedio facendo costruire «un luoco sicurissimo» nella cancelleria pretoria. Peraltro, nell'Ottocento a Feltre «non c'è traccia di una distinzione tra archivio della comunità vera e propria e archivio podestarile» (nell'inventario del 1897)[48]. Per Serravalle si constata che soltanto per il Settecento vengono predisposti i «volumi-reggimento», nei quali i diversi fascicoli (compresi quelli pertinenti all'attività giurisdizionale del podestà) risultano rilegati, anche a quest'epoca, «senza numerazione e criterio»[49]. Riguardo ad alcune podesterie del Polesine, infine, Giorgetta Bonfiglio Dosio ha attestato che lo sconvolgimento delle serie e la loro ricostruzione in sequenze artificiali, rispondenti a personali discutibilissimi criteri, funzionali ai loro studi, è dovuto in particolare all'attività di alcuni eruditi, per altri versi meritori, come Francesco Antonio Bocchi ad Adria. Si può parlare dunque di uno

> strazio, remoto e prossimo, subito dagli archivi dei rettori soprattutto (...): non solo tragiche vicende esterne, ma soprattutto maldestri interventi umani, che hanno distrutto la trama dei rapporti reciproci tra i documenti, annullando strutture archivistiche originarie, in molti casi non più ricostruibili[50].

E del tutto analoga, infine, risulta l'esperienza di Portogruaro, ove tra Sette e Ottocento Giovanni Antonio Pelleatti disarticolò completamente l'archivio locale, accorpandolo per materie[51].

Si profila dunque nel Settecento un possibile punto di divaricazione e di svolta nella storia archivistica comparata tra i centri urbani della Terraferma da un lato, e almeno alcune podesterie minori dall'altro: capacità di durare *versus* tendenziale dispersione, forse con un allentamento di quella 'tensione' e di quella attenzione che i ceti dirigenti di questi centri minori avevano almeno in taluni casi dimostrato nel Cinquecento e nel Seicento. Ma è appena il caso di dire che di moltissimi casi non sappiamo nulla, ed è

---

[48] *Archivio comunale di Feltre* cit., p. XVIII.

[49] *Archivio comunale di Vittorio Veneto. Inventario della sezione separata (1301-1950)*, a cura di M. G. Salvador, Venezia, Giunta regionale del Veneto, 1994, p. XIV.

[50] G. Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio negli Stati di Antico regime: storiografia e archivi*, in Bonfiglio Dosio - Covizzi - Tognon, *L'amministrazione del territorio sotto la Repubblica di Venezia* cit., pp. 9-21, in particolare p. 17.

[51] *Archivio comunale di Portogruaro. Inventario della sezione separata (secoli XV-XVIII)*, a cura di N. Piazza, Venezia, Giunta regionale del Veneto, pp. XXIV-XXV.

dunque opportuno sospendere il giudizio in attesa che la rinnovata recente attenzione a questo patrimonio documentario produca ulteriori frutti.

Quale fu, nell'Ottocento, il destino archivistico dei fondi prodotti da questi giusdicenti? La *Statistica degli archivii della Regione Veneta* di Bartolomeo Cecchetti, citata all'inizio di queste note, mostra in diversi casi un sostanziale abbandono e un marcato disordine di questi depositi. Sono condizioni che sembrano essersi perpetuate a lungo, come si è già accennato per alcuni archivi del Trevigiano (Oderzo e Portobuffolè)[52]. Sono infatti recentissime – datano dagli anni Ottanta del Novecento – le iniziative della Soprintendenza archivistica del Veneto per il salvataggio, il recupero e la valorizzazione di questi archivi, grazie anche all'impulso di Bianca Lanfranchi Strina e alle ricerche di Giorgetta Bonfiglio Dosio. Esse sono andate in parallelo alla sottolineatura dell'importanza storica e istituzionale dei centri minori che ha caratterizzato la storiografia veneta. Abbiamo così a disposizione una decina di inventari (tra i quali Castelfranco, il Polesine, Serravalle, Noale, Feltre, già menzionati[53]; e ancora Cittadella[54] e Belluno[55]), introdotti ciascuno da puntuali ricostruzioni delle vicende archivistiche e da sobri cenni di storia istituzionale.

E con questo, siamo tornati al punto di prtenza di queste sommarie considerazioni.

[52] Si veda *supra* la nota 5.

[53] Si veda, in generale, G. Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta (1405-1797): gli archivi dei rettori*, Padova, Il Libraccio, 1996, con bibliografia aggiornata sino a quella data (non solo per il territorio padovano).

[54] *Archivio del Comune di Cittadella. Inventario (secolo XV-1866)*, a cura di L. Sangiovanni, Venezia, Giunta regionale del Veneto, 1996; G. Bonfiglio Dosio, *Lo statuto come chiave d'accesso all'Archivio comunale di Antico regime: il caso di Cittadella*, in *Statuti di Cittadella del XIV secolo*, traduzione e commento di G. Citton - D. Mazzon, studio introduttivo di G. Bonfiglio Dosio, Cittadella, Biblos, 1995, pp. 9-55.

[55] O. Ceiner Viel, *L'Archivio storico del Comune di Belluno*, in *Gli archivi storici della provincia di Belluno: amministrazione*, *ricerca*, *didattica*, a cura di A. Amantia - F. Vendramini, Belluno, Istituto storico bellunese della Resistenza, 1990.

Appendice

1.

[1448-1450, Padova]

Indice del formulario del cancelliere podestarile Giovanni da Prato della Valle di Padova.

O r i g i n a l e Biblioteca Antoniana di Padova, *ms.* V-91, cc. 24r-165v (A).
E d i z i o n i Pagnin, *I formulari* cit., pp. 8-9; Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta* cit., pp. 6-7.

[1] Quaternus registri munitionum et litterarum missarum et receptarum
[2] Quaternus proclamationum
[3] Quaternus citationum terminorum preceptorum, sententiarum voluntariarum et terminatarum
[4] Quaternus intentionum et attestationum testium
[5] Quaternus fideiussionum, securitatum conservationis indemnis, protestationum et intromissionum
[6] Quaternus pignorum acceptorum et consignatorum ac intromissionum et venditionum eorum
[7] Quaternus commissionum voluntariarum et per vim et relationis ipsarum
[8] Quaternus extraordinariorum actorum
[9] Quaternus appellationum et sententiarum laudatarum et incisarum
[10] Quaternus daciorum affitatorum
[11] Quaternus noticiarum cum stridis eorum et sine stridis, designationum dotium mulierum ac registri instrumentorum
[12] Quaternus registri introituum et expensarum
[13] Quaternus sive diurnale omnium et singulorum introituum et expensarum
[14] Quaternus registri conducte stipendiariorum equestrium et pedestrium etcetera
[15] Quaternus actorum criminalium
[16] Quaternus damnorum datorum et possessionum turbatarum
[17] Quaternus militis et aliorum officialium
[18] Quaternus condemnationum et sententiarum criminalium.

Alfredo Viggiano

Le carte della Repubblica. Archivi veneziani e governo della Terraferma (secoli XV-XVIII)

1. *Premessa*

Nell'immediata prossimità della caduta della Repubblica di Venezia i nuovi governanti francesi e austriaci alternatisi fra 1797 e 1815 affrontarono i complessi problemi legati alla gestione dell'eredità veneziana. L'inevitabile cancellazione dell'organizzazione repubblicana 'per offici' poneva ai nuovi amministratori la questione del che fare dei massicci depositi documentari che nel corso dei secoli si erano depositati negli archivi delle svariate magistrature, dalle più diverse competenze, che componevano il mosaico della costituzione veneziana. Da una parte essi si mostravano agli occhi di francesi e austriaci come un ammasso caotico e disordinato di documenti, prodotto di un sistema politico assolutamente inconciliabile sia con la logica innovatrice della 'Democrazia', prima, che con la cultura della monarchia amministrativa di casa d'Austria, poi. Fin dal 1798, Giuseppe Pellegrini, il commissario plenipotenziario austriaco a Venezia, rappresentava le carte come un labirinto senza via d'uscita, come un tormento dello spirito[1]. I depositi della Repubblica parlavano una lingua incognita di cui non si possedevano i codici di traduzione. D'altra parte, proprio l'alterità di cui si è detto, naturalmente accentuata dai ministri di Casa d'Austria e dai loro omologhi francesi, sollecitava la ricerca di un punto di mediazione. Si esprimeva in diversi modi una volontà di comunicazione politica che rispondeva a un bisogno di legittimazione dei nuovi governi.

[1] Per la dettagliata relazione di Pellegrini v. Archivio di Stato di Venezia, d'ora in poi ASVe, Prima dominazione austriaca, *Governo*, b. 35, fasc. 28.

I momenti di questa oscillazione fra affermazione di una differenza e propensione al compromesso si definiranno nei vari campi dell'organizzazione del potere ed anche gli archivi saranno ovviamente coinvolti. Nei tre decenni successivi alla *finis Venetiae* le autorità politiche dimostreranno una chiara percezione dei rapporti fra conservazione delle 'memorie' e ragioni di Stato[2]. Il mantenimento, o la distruzione, di documenti non obbedirà in quell'arco di tempo a esigenze di 'tecnica' archivistica, alle considerazioni pratico/utilitaristiche del burocrate. E non è certamente casuale che alcuni dei protagonisti della transizione archivistica che allora si realizzò siano stati scelti tra le personalità eminenti – non nobili accanto a patrizi – degli ultimi anni del governo repubblicano: basti pensare ai nomi di Jacopo Chiodo o di Carlo Antonio Marin[3].

L'archivio come memoria/monumento e l'archivio come *instrumentum regni*: ad ogni passaggio di regime, di sovranità si pone la questione del 'che fare' dei depositi documentari del passato. Da una parte essi rappresentano un'ingombrante eredità di precedenti governi; dall'altra raccontano pratiche e geografie di potere, conflitti e culture politiche, dislocazione di aree di resistenze e autonomie, conformismi e ribellioni. Un modo di declinare la questione della continuità e della discontinuità, di mediare fra tradizione e amministrazione. La possibilità di costruire un ponte fra il nuovo modello burocratico austriaco e il sistema repubblicano viene legittimata da un'interessante analisi di Jacopo Chiodo. Se i Francesi nel

[2] Per le fasi che condurranno all'organizzazione definitiva dell'archivio veneziano è da vedere il saggio di F. Cavazzana Romanelli, *Dalle «venete leggi» ai «sacri ordini». Modelli di organizzazione della memoria documentaria alle origini dell'Archivio dei Frari*, in *Storia*, *archivi*, *amministrazione*, atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna, 16-17 novembre 2000), a cura di C. Binchi - T. Di Zio, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2004, pp. 241-268.

[3] La vicenda di Jacopo Chiodo rappresenta con efficacia un caso di continuità fra l'Antico regime repubblicano e l'età della Restaurazione. Già componente, nel 1779, dello *staff* del Magistrato della compilazione delle leggi, Chiodo venne incaricato nel 1803, dal governo di Casa d'Austria, di formare «una collezione per materie di tutte le leggi, decreti, terminazioni disciplinari e di massima della cessata Repubblica». Per il ministero si trattava di «una grande ed utilissima operazione ch'era un apparecchio alla concentrazione di tutti gli archivii mediata dalla sapiente ponderazione del governo», progetto che tuttavia, pur ottenendo l'approvazione a Vienna, non avrebbe avuto tempo e modo di essere attuato. Chiodo collaborò poi con Carlo Antonio Marin alla ristrutturazione e agli accorpamenti degli archivi veneziani negli anni del Regno d'Italia napoleonico. Nel 1815, con il ritorno degli Austriaci, venne nominato direttore dell'Archivio veneziano. Queste notizie e moltissime altre sui dibattiti che segnarono un ventennio di storia veneziana sono tratte dagli allegati a una supplica rivolta da Chiodo al viceré in data 1° febbraio 1822, in ASVe, Seconda dominazione austriaca, *Governo veneto*, b. 2167, fasc. XII 6/2.

1797 e i commissari austriaci nel 1799 avevano sottolineato gli elementi di disorganicità nella costruzione degli archivi e nei sistemi di conservazione dei documenti veneziani, il nuovo funzionario dell'età della Restaurazione inventa, scopre, fra le pieghe della storia del potere aristocratico un'intima razionalità:

> conviene assai però conoscere la costituzione della veneziana Repubblica, la qualità e la forma de' suoi archivi, i legami che avevano le molteplici autorità di quel singolare governo e conseguentemente gli archivi loro per proporre una separazione, dopo cessato quel sistema di cose, di qualunque degli archivi, massimamente politici ed amministrativi, e pochissimo si sapeva ed intendeva cosa veramente fossero gl'inquisitori di Stato e quando e perché istituiti, per immaginarsi ora adottabile la separazione dei loro archivi (...). Le moltiplici venete magistrature avevano bensì i loro distinti e separati archivi, ma questi contenevano le deliberazioni de' consigli sovrani rimessi in copia per la esecuzione secondo le attribuzioni di ciascuna magistratura e gli atti esecutivi. In centro dunque, a cui si riportavano gli archivi speciali, erano gli Archivi generali (che erano quelli del Maggior consiglio e del Senato e del Consiglio dei Dieci) e quindi si può giustamente dire che tutti gli archivi benché separati formavano un corpo solo, e l'uno con l'altro si legavano, si illuminavano e si sostenevano, come appunto un corpo solo di aristocratico governo ben regolato, costituivano i vari magistrati e consigli, e le venete autorità, tanto interne quanto esterne[4].

Vi è dunque un sostanziale 'rispetto', nella costruzione dei nuovi archivi, per l'evoluzione 'naturale' della storia delle istituzioni veneziane, e credo che riflessioni come quella che abbiamo appena letto dovrebbero essere considerate come tessere importanti non solo di una settoriale vicenda di storia 'archivistica', ma anche della scoperta di una 'tradizione' che si sarebbe articolata proprio a partire dagli anni Venti e Trenta del XIX secolo, e che avrebbe fornito elementi alla costituzione di miti e leggende intorno alla storia repubblicana[5].

Tagli e scorpori, avvertiti come necessari nei diversi trasferimenti di sede che la documentazione archivistica conobbe, in quei primi decenni dell'Ottocento, hanno ovviamente influenzato la consistenza dei depositi

[4] ASV, Seconda dominazione austriaca, *Archivio generale veneto*, detto comunemente *Archivietto*, b. 1, lettera di Jacopo Chiodo (1822 gennaio 24).

[5] Su questi temi sono da vedere i due saggi, ricchi di spunti innovativi, di C. Povolo, *The Creation of Venetian Historiography*, in *Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797*, edited by J. J. Martin - D. Romano, Baltimore, The Johns Hopkins University, 2000, pp. 491-519 e M. Infelise, *Venezia e il suo passato. Storie, miti, «fole»*, in *Storia di Venezia. L'Ottocento e il Novecento*, a cura di M. Isnenghi - S. Woolf, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2002, pp. 967-988.

archivistici. Sono noti i casi delle serie dei *Processi delegati con il rito segreto* del Consiglio dei Dieci e di numerosi fondi degli Inquisitori di Stato che sono stati inviati al macero dagli amministratori di Casa d'Austria[6]. In questa sede intendiamo ripercorrere alcune tappe relative alla costruzione degli archivi in età veneziana. La prospettiva privilegiata è quella del rapporto fra conservazione degli atti di governo e territorializzazione del potere della Repubblica, della tensione che si produce fra l'accumulo dei documenti che giungono dallo Stato da Terra e dallo Stato da Mar e le esigenze di governo. Abbiamo ritenuto di esemplificare questo processo di lungo periodo con l'identificazione di tre principali cesure: la prima è collocabile attorno agli anni centrali del Quattrocento e disegna le strutture essenziali dello Stato del Rinascimento; la seconda può essere vista come risposta alla crisi di Agnadello e prefigura una rete di rapporti che sono caratteristici dello Stato barocco, o dello Stato della Controriforma; la terza ha origine negli ultimi anni del Seicento, con esigenze di razionalizzazione degli apparati che conosceranno un'ulteriore amplificazione nella seconda metà del Settecento.

2. *Lo Stato del Rinascimento (anni 1440-1460)*

La conquista dello Stato da Terra e l'irrobustimento dello Stato da Mar sollecitano trasformazioni nella struttura della conservazione archivistica. La territorializzazione del potere veneziano – la sua espansione verso Padova, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Rovigo, il Friuli, la Ghiara d'Adda, l'occupazione e il rafforzamento della sua presenza in una serie di piazzeforti lungo la dorsale dalmatina e le isole mediterranee (Corfù, Cipro, Creta)[7] – favorisce l'incremento di istanze alle istituzioni centrali. L'invenzione di nuove e specifiche magistrature e consigli o la gemmazione, la duplicazione di più risalenti organi di governo costituiscono la risposta a svariate richieste di intervento e rivendicazioni di privilegi provenienti dalla Terraferma e dall'Oltremare di un sistema costituzionale assorbito da nuovi compiti di natura fiscale, giurisdizionale, politica. Pensiamo, ad esempio, alla metamorfosi della Quarantìa, massimo organo

[6] Si vedano i riferimenti in C. Povolo, *Il romanziere e l'archivista. Da un processo veneziano del '600 all'anonimo manoscritto dei Promessi Sposi*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1993, pp. 41-60.

[7] G. Cozzi, *Politica, società, istituzioni*, in G. Cozzi - M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'Età moderna*. 1: *Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino, Utet, 1986, pp. 185-198.

d'appello della capitale, già scissa nel 1441 nei due rami della «civil» e della «criminal»; la civile quindi, nel corso del 1492 con la *Lex Pisana de appellationibus*, ripartita in «vecchia» e «nuova». Anche la magistratura degli Auditori novi, istituita nel 1349 con il compito di controllare la legittimità delle richieste d'appello in materia civile – lasciando alla più antica Avogaria di comun l'analoga competenza in criminale – prima di introdurle alle istanze superiori, conosce un percorso simile a quello appena descritto. Sappiamo che nel 1410 sono ormai in attività Auditori «novi» – che si distinguono dunque dai «vecchi» – con competenza di controllo sulle sentenze dei rettori in Terraferma, cui si sommerà presto quella relativa ai rettori dello Stato da Mar (1418) e dell'Istria (1442)[8]. Analogamente a quanto accadrà alla più prestigiosa Avogaria, è opportuno sottolineare la duttilità con cui organismi sorti con incombenze specifiche nella Venezia mercantile del Medioevo si adattano alla nuova congiuntura politica[9]. Ma proprio tale diretta filiazione dalle competenze sviluppate nella città trecentesca costituirà un ostacolo insormontabile alla costruzione di uno Stato più integrato: dall'analisi dell'attività delle magistrature che abbiamo citato, come di tante altre che varrebbe le pena di prendere in considerazione[10], emerge la questione del rapporto fra il diritto della città 'dominante' e quello delle città soggette, che costituirà il tema centrale della politica veneziana del diritto fino al 1797.

[8] Per notizie relative al rapporto fra Quarantìe a Auditori v. C. Caro Lopez, *Di alcune magistrature minori veneziane*, in «Studi veneziani», n.s., I (1977), pp. 37-67; e, più dettagliatamente sugli Auditori, Id., *Gli Auditori novi e il dominio di Terraferma*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, I, Roma, Jouvence, 1980, pp. 259-316.

[9] Interessante in questo ambito di rapporti risulta l'attività svolta dai tre Auditori novi al termine del loro mandato in veste di sindaci in Terraferma. La tipologia dell'attività sindacale, soprattutto di revisione di sentenze di primo grado riguardanti *petty crimes*, danni dati, usurpi, è ricavabile dai lacerti dell'unico registro quattrocentesco (1461), testimonianza di una comunque discontinua presenza, conservato in ASVe, *Auditori vecchi*, *Auditori nuovi e Auditori nuovissimi*, b. 184. La stessa busta contiene anche un registro di lettere inviate ai rettori nel periodo 1472-1474, mentre la busta 185 contiene i «capitolari» della magistratura e un altro registro di lettere ai rettori del 1455.

[10] Pensiamo alle cosiddette Curie di palazzo – del proprio, del forestier, dell'esaminador, del mobile, del procurator – la cui attività, contraddistinta dall'applicazione del diritto proprio veneziano, è costretta a confrontarsi con realtà 'extraveneziane' nel giudicare la validità di clausole testamentarie, lasciti pii, tutele di pupilli o l'osservanza di contratti agrari (v. M. Roberti, *Le Magistrature veneziane e i loro capitolari*, 3 voll., Venezia, Deputazione veneta di storia patria, 1906-1911; K. Nehlsen von Stryk, *«Ius commune», «consuetudo» et «arbitrium iudicis» nella prassi giudiziaria del Quattrocento*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, a cura di K. Nehlsen von Stryk - D. Nörr, Venezia, Centro tedesco di studi veneziani, 1985, pp. 107-139).

Anche i consigli che assumono un ruolo ormai determinante nel campo delle decisioni politiche, come il Senato, o Pregadi, iniziano a organizzare la loro produzione di documenti in serie separate. Così dalla serie *Misti* del fondo *Senato* si emanciperanno la serie *Secreti* già nel 1401 (per la definizione delle linee della politica estera e per le materie di Stato più urgenti) e quindi, nel 1440, le serie *Terra* e *Mar*[11]. Quello delle disgiunzioni istituzionali per via di competenze è un criterio di descrizione della dinamica statale quattrocentesca che non può essere tuttavia adottato meccanicamente. Il Consiglio dei Dieci, che nel rapporto fra capitale e centri soggetti conosce nel corso del XV secolo le maggiori trasformazioni nel campo delle attribuzioni giurisdizionali, continuerà a veder registrate le proprie deliberazioni, lungo l'arco di tutto il secolo e i primi anni del successivo, nella serie *Miste*. E solo tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento quell'importante organismo produrrà le serie *Comuni*, *Criminali*, *Roma*[12].

L'intensificarsi delle pratiche di registrazione degli atti che emerge anche dagli essenziali indizi qui forniti ha conosciuto, fin dal Quattrocento, una precisa collocazione archivistica che appare in molti casi ancora intatta. Protagonista di questo parziale accentramento è la Cancelleria ducale. La 'burocrazia' della capitale – e il ceto privilegiato di *cives* che la compone e la dirige – sembra assegnare una qualche coerenza e organizzazione alla complessa polifonia delle magistrature repubblicane[13] e alle competenze sovrapposte e conflittuali di varie istanze di potere che attribuiranno, già a partire dal Cinquecento, un carattere 'barocco' e confuso all'atmosfera politica della città marciana[14]. Non a caso, con parte 31 ottobre 1459, il

[11] *Archivio di Stato di Venezia*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, IV, pp. 857-1148, in particolare pp. 894-895, nonché i riferimenti presenti in E. Besta, *Il Senato veneziano (origine, costituzione, attribuzione e riti)*, Venezia, Visentini, 1889.

[12] *Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 898-899. Sulle competenze del Consiglio dei Dieci vale l'ottima sintesi di M. Knapton, *Il Consiglio dei X nel governo della Terraferma: un'ipotesi interpretativa per il secondo Quattrocento*, in *Atti del convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Trieste, 23-24 ottobre 1980*, a cura di A. Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 235-260.

[13] A. Zannini, *L'impiego pubblico*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV: *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. Tenenti - U. Tucci, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1996, calcola, con le doverose approssimazioni determinate dalla natura delle fonti, che nel 1400 gli 'uffici di città' erano 347, per passare a 406 nel 1437, a 514 nel 1493 e 551 nel 1540. Prendendo gli anni ora citati come punto di riferimento, gli 'uffici di fuori' conobbero diversi tragitti a causa delle congiunture belliche che provocarono temporanee contrazioni e aggiustamenti. Quelli dello Stato da Terra passarono da 16 a 61 a 113 e a 78; quelli dello Stato da Mar da 71 a 109, a 138 e a 117.

[14] Per il personale quattrocentesco il lavoro di riferimento è quello di M. F. Neff, *Chancellery Secretaries in Venetian Politics and Society, 1480-1533*, Ph. D. dissertation, Los Angeles, University

Consiglio dei Dieci nel riorganizzare l'attività della Cancelleria ducale la definirà «cor Status nostri»[15]. Abbiamo scritto 'parziale accentramento': se infatti gli archivi dei maggiori organi politici troveranno la loro collocazione nella «Secreta», la documentazione delle magistrature di Rialto e San Marco continuerà ad essere mantenuta presso le sedi delle singole istanze che l'avevano prodotta. Alcuni dei problemi determinati da tale policentrismo conservativo verranno affrontati nel corso del Settecento, secondo quanto avremo modo di vedere.

Non sarebbe corretto interpretare i dati fin qui proposti come indicatore di una sorta di 'progettualità', di una coerente volontà di disciplinamento, nelle scelte politiche che riguardano la Terraferma da parte del patriziato veneziano. Le ricerche condotte da James Grubb su Vicenza[16] e da Gian Maria Varanini sul distretto veronese[17] hanno evidenziato con chiarezza come l'intervento dei rettori delle città soggette e delle magistrature della capitale sia sovente il prodotto di una scelta di emergenza; una decisione penale o fiscale resta circoscritta alla podesteria o alla giurisdizione interessata, e spesso non oltrepassa quei limiti territoriali. La decisione, anche quando a siglarla è il Senato o il Maggior consiglio, è dunque circoscritta nello spazio, ma anche demarcata nel tempo. Il fatto che parti che riguardano il 'bando', la raccolta delle decime, la competenza dei tribunali feudali siano reiterate con frequenza (talvolta un breve intervallo cronologico separa l'emanazione di norme che hanno il medesimo contenuto) è ulteriore indizio di competenze sul territorio che si allargano a macchia di leopardo, secondo tragitti tutt'altro che rettilinei. E tuttavia gli indicatori di massima che abbiamo citato mostrano bene l'intensificarsi dei rapporti fra centro e periferie: incontri e sovrapposizioni di differenti tradizioni giuridiche evidenziano la mobilitazione di soggetti dediti alla

of California, 1985 (una copia disponibile presso l'ASVe). Per un inquadramento generale delle trasformazioni dell'ordine dei segretari e del ruolo dei *cives*, anche per età successive, v. M. Casini, *Realtà e simboli del cancellier grande veneziano in Età moderna (secoli XVI-XVIII)*, in «Studi veneziani», n.s., XXII (1991), pp. 195-251; G. Trebbi, *Il segretario veneziano*, in «Archivio storico italiano», CXLIV (1986), pp. 37-73; A. Zannini, *Burocrazia e burocrati a Venezia in Età moderna: i cittadini originari (secoli XVI-XVIII)*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1993.

[15] Cozzi, *Politica, società, istituzioni* cit., p. 143.

[16] J. S. Grubb, *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore-London, The Johns Hopkins University, 1988.

[17] G. M. Varanini, *Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del Comune di Verona e vicariati privati*, Verona, Fiorini, 1980.

mediazione fra diversi livelli di autorità, secondo modalità che sono state analizzate in altre realtà statali coeve[18].

Di questa più intensa dialettica le suddivisioni funzionali che abbiamo citato offrono un'immagine di massima, ma solo un'indagine più ravvicinata su filze e registri può consentire di coglierne gli effetti sulla modificazione della struttura costituzionale. Prendiamo esempio dalle due magistrature che meglio sembrano adattare la loro capacità d'intervento alle mutevoli esigenze dello Stato da Terra e da Mar: l'Avogaria di comun e il Consiglio dei Dieci[19]. In entrambi i casi appare evidente come la capacità di articolare in diverse forme la conservazione degli atti sia ancora embrionale[20]. Le filze sopravvissute del Consiglio dei Dieci e i pochi registri delle *Lettere* inviate ai rettori dell'Avogaria costituiscono indizi interessanti della 'precarietà' delle strutture di controllo quattrocentesche e, allo stesso tempo, di una loro nuova articolazione[21].

La natura 'pattizia' dello Stato veneto, fin dai primissimi anni successivi alla conquista della Terraferma, imprime dunque un'inconfondibile fisio-

[18] Un'ottima sintesi recente sull'argomento è rappresentata dal volume di I. Lazzarini, *Amicizia e potere. Reti politiche e sociali nell'Italia medievale*, Milano, Bruno Mondadori, 2010. Per il Veneto une delle spie della stabilizzazione dei rapporti politici, della prima formazione di canali 'istituzionalizzati' di comunicazione fra Venezia e le province è data dal ruolo giocato dai legati delle città soggette a Venezia, su cui C. Scroccaro, *Dalla corrispondenza dei legati veronesi: aspetti delle istituzioni veneziane nel secondo Quattrocento*, in «Nuova rivista storica», LXX (1986), pp. 625-636.

[19] Mi permetto di rinviare a A. Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima Età moderna*, Treviso, Fondazione Benetton-Canova, 1993.

[20] Per l'Avogaria di comun (ASVe, *Avogaria di comun*) i registri considerati vanno dal 3648/8 al 3655/15; per il Consiglio dei X (ASVe, *Consiglio di Dieci*) dal 14 al 21.

[21] Per il Quattrocento, della documentazione dell'Avogaria conservata nella serie *Lettere* sono rimasti tre registri (ASVe, *Avogaria di comun*, 665/1-667/III): il primo copre il periodo dal giugno 1406 al febbraio 1410; il secondo dal marzo 1410 al febbraio 1415; il terzo dal marzo al settembre 1490. La lunga interruzione può essere certo addebitata allo smarrimento di unità archivistiche seguito agli incendi cinquecenteschi del palazzo ducale; resta tuttavia notevole la differente quantità degli atti registrati negli anni di inizio e di fine secolo. Per quanto concerne le filze del Consiglio dei Dieci, la prima busta della serie *Miste* copre il periodo 1477-1482 e costituisce il brogliaccio di cancelleria che poi verrà 'travasato' in forma ufficiale nel registro ASVe, *Consiglio di Dieci*, 27. E questa sostanziale 'duplicazione' degli atti sembra essere una delle costanti delle successive buste quattrocentesche (dal 1488) e di primo Cinquecento. Solo a partire dagli anni che seguono la battaglia di Agnadello e il collasso dello Stato le filze della magistratura assumono la forma che le accompagnerà sul lungo periodo: una raccolta di pareri, anche controversi, consulenze tecniche, lettere di rappresentanti in Terraferma, suppliche che avevano prodotto una determinata decisione. Per un utilizzo di questa interessante documentazione di supporto v. G. Del Torre, *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano, Franco Angeli, 1986.

nomia alla documentazione degli organi di potere 'centrali'. Venezia si era impegnata a garantire l'osservanza alla lettera del testo degli *statuta*[22] e delle *consuetudines* locali. Sull'interpretazione di tale originario accordo costituzionale le opinioni in sede storiografica sono difformi e non è questa la sede per ripercorrerle[23]. Basterà qui notare che la questione del privilegio negato – da parte di rettori troppo intraprendenti o troppo rapaci, di sindaci poco attenti alla normativa statutaria – costituirà il *refrain* di fondo di suppliche inviate alla Serenissima Signoria, di ambasciate che muovendo dai centri urbani maggiori (Vicenza, Verona, Padova), ma anche da *castella* e borghi fortificati dello Stato da Terra, così come dalle città delle coste e delle isole della Dalmazia, dell'Albania, delle Ionie e da Creta, raggiungevano la capitale. I registri di *gratiae* della Serenissima Signoria[24], i volumi dei *Commemoriali*[25], la serie *Misti* del Consiglio dei Dieci – di fondamentale importanza per la costruzione dello Stato territoriale i registri 15-19, che coprono il periodo che va dal 1445 alla fine degli anni Ottanta del XV secolo –, la serie *Misti* del Senato[26], che significativamente giunge fino al 1440 per poi sdoppiarsi nella ricca documentazione delle serie *Terra* e *Mar*[27], e le *Raspe* dell'Avogaria di comun[28] possono ben rappresentare le linee di tendenza che abbiamo sin qui evidenziato.

---

[22] Sulla costruzione e sulle riforme degli statuti delle città della Terraferma v. G. M. Varanini, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, atti della XXX settimana di studi dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 247-317.

[23] I punti di riferimento della questione restano A. Ventura, *Il dominio di Venezia nel Quattrocento*, in *Florence and Venice: Comparaisons and Relations*, edited by S. Bertelli - N. Rubinstein - C. H. Smyth, I, Firenze, La Nuova Italia, 1979, pp. 167-190; A. Ventura, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica di Venezia*, in «Rivista storica italiana», XCIV (1982), pp. 589-608; G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982, pp. 217-318.

[24] Si vedano la serie *Grazie* del fondo *Cassiere della Bolla ducale*, regg. 16-20 e la serie *Lettere secrete* del fondo *Serenissima Signoria*, reg. 1 (e unico per il periodo 1488-1492); v. anche *Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 890, 904-905.

[25] Dell'importante fondo ASVe, *Commemoriali* sono da vedere, per il periodo che qui interessa, i registri 16-19; v. anche *Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 907-908.

[26] Si vedano *supra* le note 11 e 12.

[27] Per una sintesi sulla documentazione della serie *Terra* del fondo *Senato* v. *Archivio di Stato di Venezia* cit., p. 895.

[28] Per una sintesi sulla documentazione della serie *Raspe* del fondo dell'*Avogaria di comun*, ivi, pp. 921-922. Lo spostamento progressivo degli interventi dalla città ai 'dominii' e dalle competenze meramente punitive a quelle di controllo della legittimità degli atti può essere colto dal confronto fra il registro ASVe, *Avogaria di comun*, 3541/1 (1407 marzo-1419 febbraio

3. *Dopo Agnadello. Il controllo del territorio*

La sconfitta di Agnadello (1509) e la faticosa riconquista del *Dominium* nei due decenni successivi produssero nelle file del patriziato un ripensamento delle prassi di potere, dei fondamenti giuridici, del sistema fiscale elaborati nel corso del Quattrocento[29]. La nascita di nuove magistrature investite di compiti di controllo 'settoriali' sembra rispondere all'intenzione di una più attenta considerazione da parte della Repubblica di ambiti nevralgici, senza tuttavia modificare le logiche del privilegio e della separatezza fra la capitale e le province che abbiamo già conosciuto.

Pensiamo, ad esempio, ai Provveditori sopra beni inculti, istituiti con decreto del Senato 19 settembre 1545, ai quali vengono attribuite competenze di grande importanza sopra le operazioni di bonifica e in generale in materia di controllo delle acque. Qui interessa notare l'immediata costituzione dell'archivio della magistratura fin dai primissimi anni successivi al suo definitivo consolidamento (1556): archivio che si articola nitidamente in serie distinte (suppliche, lettere missive, lettere responsive, relazioni dei periti, scritture in causa, investiture, terminazioni), che prendono avvio quasi tutte fra il 1557 e il 1560[30]. Un'impressionante raccolta d'informazioni, che non deve naturalmente essere scambiata con l'efficienza/efficacia delle funzioni esercitate dall'ufficio, ma che evidenzia il crescente viluppo di ragioni e di interessi che lega il mondo lagunare all'ampio entroterra, almeno fino al Mincio. Il fiume segna infatti una sorta di confine interno di primaria importanza: altre erano le ragioni politiche, altre le percezioni degli spazi territoriali e dei diritti che gravavano su di essi. Di qua dal Mincio le acque erano infatti di «rason del Dominio», e il riconoscimento da parte dei soggetti di tale superiorità permise ai veneziani

19), collocato nei primi anni del governo veneziano della Terraferma, il registro 3646/6 (1434 aprile-1441 marzo) e infine il registro 3646/9 (1442 marzo 2-1451 febbraio 19), che segna il primo impatto con il governo delle città di Terraferma. Ricordiamo che a Venezia l'anno iniziava il 1° marzo: per questo, in sede storiografica è invalsa la consuetudine di far seguire all'indicazione della data, per i mesi che vanno da gennaio a marzo, la precisazione «m. v.» (*more veneto*).

[29] Del Torre, *Venezia e la Terraferma* cit.

[30] Gli aspetti socioeconomici legati a tali questioni sono noti: basti pensare alla messa a coltura delle risaie. Angelo Ventura vi ha scorto le origini di una primitiva accumulazione originaria del capitale, alla veneta, in una pioneristica ricerca, non più ripresa, su questa magistratura (A. Ventura, *Considerazioni sull'agricoltura veneta e sull'accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII*, in «Studi storici», IX, 1968, pp. 674-722). Sull'archivio dei Provveditori sopra beni inculti v. *Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 962-964.

d'"inventarsi' istituzioni e archivi del tipo di quello su cui ci siamo qui brevemente soffermati.

Analoghe considerazioni si possono proporre in relazione a un'altra magistratura di nuovo conio, quella dei Provveditori sopra beni comunali, sui cui si è di recente appuntata l'attenzione degli storici. Nel 1495 il Consiglio dei Dieci rivendicò come pubblici, e cioè demaniali e concessi dunque 'graziosamente' e a tempo da Venezia alle comunità, i beni e diritti d'uso e di sfruttamento su boschi e pascoli che le stesse comunità possedevano da tempo immemorabile[31]. Una finzione giuridica, che avrebbe caratterizzato sul lungo periodo la storia repubblicana. La Serenissima si offriva di proteggere e di tutelare, attraverso la rivendicazione di un'indiscussa superiorità, quegli antichi *iura* consuetudinari, impedendo usurpi da parte di singoli, invasioni e violenze da parte di componenti di comunità finitime. Studiosi attenti al profilo giuridico delle trasformazioni in corso nella prima Età moderna hanno notato come proprio nel periodo in cui si situano le nuove attività delle magistrature ora citate, il modello di reggimento definito come 'Stato giurisdizionale', paternalistico e pattizio, conosca le prime incrinature. Si presentano nuovi protagonisti del dialogo politico con la capitale: non più solo le nobiltà delle città soggette, ma anche corpi territoriali, comunità rurali[32].

La seconda metà del Cinquecento segna anche in questo caso un decisivo *turning point*: dalla citata legge dei Dieci del 1495 agli anni centrali del secolo successivo i conflitti attorno ai beni comunali erano stati gestiti dai rettori delle città, dai sindaci inquisitori o da provveditori itineranti e straordinari, dalle antiche magistrature del *Commune Veneciarum*, con competenze in campo fiscale, dalle magistrature delle Rason vecchie e

[31] L'opera più recente che prevede un inquadramento generale, soprattutto sotto il profilo giuridico, è quella di S. Barbacetto, *«La più gelosa delle regalie». I «beni communali» della Repubblica veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII)*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2008. Maggior attenzione al versante sociale ed economico-ecologico dedica M. Pitteri, *La politica veneziana dei beni comunali (1496-1797)*, in «Studi veneziani», n.s., X (1985), pp. 57-80; Id., *Note sui beni dell'«Illustrissimo Dominio» nel secolo XVI*, in *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, a cura di L. Antonielli - C. Capra - M. Infelise, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 252-268; R. Bragaggia, *«Andiamo sotto l'Imperatore». Beni comunali, confini e rivendicazioni comunitarie. Un caso della montagna veneta (secolo XVII)*, in «Ateneo veneto», CXCVI (2009), pp. 193-241.

[32] In quest'ottica C. Povolo, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, a cura di G. Chiodi - C. Povolo, II: *Retoriche, stereotipi, prassi*, Sommacampagna, Cierre, 2004, pp. 19-170.

delle Rason nove, senza una precisa definizione degli ambiti giurisdizionali. L'emergenza imponeva ora un deciso cambio di rotta. Il 6 ottobre 1574 vennero demandati ai Provveditori sopra beni comunali i compiti di conservazione e redazione dei catastici, di controllo sulla legittimità delle investiture e dei privilegi delle comunità, di giurisdizione sugli usurpi e sulle indebite alienazioni. Insomma, alla nuova magistratura furono delegati il controllo e la gestione dell'ampio contenzioso fra singoli e «ville», nel cui ambito molto importante risulta quello tra 'foresti' e 'originari'. Le principali serie che si dispongono come conseguenza di tali consegne giurisdizionali rispecchiano, nelle forme interne e fin nelle denominazioni, quelle che abbiamo già conosciuto presso l'ufficio dei Beni inculti, con decorrenza di poco successiva alla parte istitutiva del Senato: suppliche, lettere responsive, denunce, scritture in causa e, dal secondo decennio del Seicento, sentenze e lettere missive[33].

Prodotto dell'articolazione per uffici con competenze specifiche dello Stato giurisdizionale-repubblicano, i Provveditori sopra beni comunali e i Provveditori sopra beni inculti, così come i Savi esecutori alle acque, possono costituirsi in corte giudicante. Un tribunale di primo grado capace di emettere sentenze che naturalmente possono essere condotte in appello. E qui cominciano le complicazioni: qual è l'istanza disciplinare superiore? Se i capitolari – la raccolta delle leggi e dei decreti che i componenti degli offici devono osservare alla lettera – ci offrono qualche indicazione in proposito, sono di fatto le pressioni sociali, l'attività di avvocati a sostegno delle parti, la capacità di svariati soggetti di accedere alla giustizia, la fitta rete delle relazioni clientelari a orientare i percorsi imprevedibili dei fascicoli. Molteplici fattori che rendono spesso difficilmente ricostruibile l'intera successione degli atti che compongono una causa, che raccontano di una contrastata investitura, di un improvviso usurpo. Interferenze e aggiustamenti accompagnano sempre il tragitto di un processo e condizionano anche vicende che a una prima lettura potrebbero apparire di mera *routine*. Il sistema aperto di controlli giurisdizionali incrociati, segno della tradizione repubblicana, di fatto finisce per delegittimare il perimetro ope-

[33] Una particolare attenzione allo sviluppo di forme di rappresentanza locali e alla legislazione veneziana in S. Zamperetti, *Magistrature centrali, rettori e ceti locali nello Stato regionale veneto in Età moderna*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani: alle origini dei controlli amministrativi*, introduzione di L. Mannori, Napoli, Cuen, 1997, pp. 103-115. Sull'archivio dei Provveditori sopra beni comunali v. *Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 964-965.

rativo delle singole magistrature[34]. Proprio sulle conseguenze del barocco sistema giuridico che così si delineava, la letteratura che potremmo definire dell'antimito della Repubblica articolerà uno dei motivi della sua critica[35]. Erano questi gli aspetti di disordine, allo stesso tempo pratico e costituzionale, che i funzionari austriaci del primo Ottocento dedicati alla cura degli archivi coglievano con efficacia:

> Ecco come in parte furono rovinati i pubblici archivi ne' secoli antepassati per l'indolenza dei magistrati, l'arbitrio e la non sorvegliata rapacità degli impiegati subalterni presso i diversi dipartimenti. *Quis custodiet ipsos custodes? Praeclarum custodem ovium*, *ut aiunt*, *lupum*. Non c'è rimedio. In tutti i tempi avvenivano de' disordini, anco per la mobilità degl'individui ne' diversi magistrati, i quali stando poco in carica, non avevano tempo da conoscere a sufficienza la loro ispezione, né di attaccarsi con qualche affetto ed il glutine della consuetudine all'esercizio di autorità nella materia affidata dal Governo. La libertà repubblicana, in fondo, è diversa dalla libertà civile, consistendo la prima nel *vicissimum vivere*, *atque imperare* [36].

4. *Il Settecento: riforme e tradizione repubblicana*

Recenti ricerche hanno dedicato una particolare attenzione al rapporto fra sistemazione/regolamentazione degli archivi e una più generale 'volontà di riforma' che percorrerebbe alcuni settori della nobiltà veneziana negli ultimi decenni del Settecento. Amelia Vianello attraverso un'analisi dettagliata di scritture e provvedimenti delle magistrature sovrane – soprattutto il Consiglio dei Dieci – ha proposto la tesi del forte impatto delle esigenze di rinnovamento culturale-politico sulle strutture dell'amministrazione e sulle pratiche d'ufficio[37]. La tenuta degli atti di governo rientra, secondo l'autrice, nelle coordinate di un progetto coerente. Secondo

---

[34] G. Z. Grecchi, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, 2 voll., Padova, nella stamperia del Seminario presso Tommaso Bettinelli, 1790-1791, in cui si mettono in evidenza le opportunità procedurali, concesse agli Avogadori e ai Capi dei Quaranta, d'intervento nelle diverse fasi dei procedimenti giudiziari penali e civili. Fra queste assume un notevole rilievo l'istituto della «dettera sospensiva» di fascicoli iniziati nei tribunali dei rettori dello Stato da Terra.

[35] P. Del Negro, *Proposte illuminate e conservazione nel dibattito sulla teoria e sulla prassi dello Stato*, in *Storia della cultura veneta*, 5: *Il Settecento*, a cura di G. Arnaldi - M. Pastore Stocchi, 2 voll., Vicenza, Neri Pozza, 1985-1986, II, pp. 286-311.

[36] ASVe, *Inquisitori di Stato*, b. 931. Si tratta di un'annotazione, datata 31 dicembre 1821, di mano di Agostino Carli Rubbi, un altro dei protagonisti della riorganizzazione archivistica, sulla cui figura ha scritto pagine interessanti Povolo, *Il romanziere e l'archivista* cit., pp. 98-102.

[37] A. Vianello, *Gli archivi del Consiglio dei Dieci. Memoria e istanze di riforma nel secondo Settecento veneziano*, Venezia, Il Poligrafo, 2009.

Amelia Vianello, a partire dagli anni Cinquanta del XVIII secolo gli archivi della Dominante si trasformano da «semplici luoghi di deposito, quasi dei magazzini, oscuri, angusti, umidi, polverosi, dove i documenti marciscono e sono tutti frammischiati senza lineari scansioni temporali, senza indici e inventari» a «luoghi di sana, corretta conservazione e consultazione, dove sono i documenti a fornire all'archivio il valore prezioso»[38]. È nel corso di quella decisiva opzione razionalizzatrice che s'impone il principio della conservazione delle carte 'per provenienza' e non 'per materia'. Tutte le magistrature, anche quelle di minor importanza, vengono chiamate a collaborare all'operazione di ammodernamento. L'elenco dei soggetti che rispondono, nolenti o volenti, a tale richiesta amministrativa è veramente impressionante[39].

La tensione organizzativa dunque ci fu. Ma, dobbiamo chiederci, questo è sufficiente per inferire un'infiltrazione illuministica e riformistica entro le strutture di governo della Serenissima? Non è forse troppo nettamente segnata, proprio per rimarcare lo sforzo modernizzatore, la linea che separa un antico regime archivistico segnato dall'incuria e dal pressappochismo rispetto alla puntuale diligenza. In realtà, pare difficile trarre dalla molteplicità degli interventi, che non assumono mai la veste di un progetto globale di sistemazione dei criteri del deposito e della conservazione degli atti, una ben determinata progettualità. A scorrere la sequela dei provvedimenti che si succedono negli ultimi trent'anni della storia della Repubblica è possibile infatti notare il ricorrere di esigenze che si ripetono spesso in modo stereotipo, magistratura per magistratura: il disordine delle carte, l'insipienza dei notai che a quelle avrebbero dovuto provvedere con continuità, la mancanza di indici e catastici interni in grado di consentire un rapido recupero di atti, sentenze, deliberazioni.

È una necessità pragmatica/operativa quella che determina la sequela delle microriforme appena indicate, ma non sembra di poter collegare le immagini dei camerotti straboccanti di carte in disordine e gli 'officiali' impegnati a rinvenire documenti nascosti a sostegno dei diritti del 'pub-

[38] Ivi, p. 151.

[39] Chiesero il restauro, riordino o ampliamento del loro archivio gli Inquisitori ed esecutori alle acque (1746, 1755), i Provveditori all'Adige (1756), l'Inquisitore alle revisioni e appuntadure (1751, 1758), l'Auditor novo e novissimo (1786, 1787, 1789), gli Avogadori di comun (1763, 1783, 1785, 1786), il Banco giro (1750. 1762, 1766, 1773, 1778, 1788), i Provveditori ai beni comunali (1745, 1763), i Provveditori sopra beni inculti e molti altri (v. VIANELLO, *Gli archivi del Consiglio dei Dieci* cit., pp. 47 ss).

blico', *pro* o *contra* una delle parti, alla figura del *travet* o a quella della burocrazia onnivora che stava impegnando nel medesimo periodo la monarchia prussiana e quella asburgica. E allo stesso modo sarebbe erroneo, a mio giudizio, derivare dalla chiarezza dell'analisi e dalla perentorietà delle ingiunzioni che contrassegnano le parti veneziane una qualche vocazione 'illuministica'[40]. Sembra piuttosto di poter ricondurre le ragioni dei provvedimenti citati al recupero di una tradizione che potremmo definire molto 'locale'. Come le carte dei Consultori, a partire dalla metà del Settecento, recuperano il mito fondativo di fra' Paolo e tendono ad imitarne lo stile e la stretta organizzazione logica e discorsiva nella stesura delle scritture informative che compongono per i consigli della capitale[41], così la nuova sensibilità per la trasparenza burocratica condivide una certa aria di famiglia con il severo impegno di un Antonio Milledonne, la figura eminente del ceto cittadinesco di cancelleria di inizio Seicento[42]. Scopo di queste pagine non è quello di scoprire presunti 'incunaboli' dello spirito delle istituzioni del tardo Settecento. Appare piuttosto opportuno evidenziare, dentro la storia dell'organizzazione degli archivi, l'invenzione di una tradizione e le variazioni, le torsioni, gli adattamenti che incontra nella prassi quotidiana di governo.

Più che alle astratte nozioni di razionalità o di Lumi, la produzione normativa dell'ultimo periodo repubblicano deve essere ricondotta ad un discorso sulla costituzione aristocratica e sulle ragioni del suo funzionamento, sulla sua legittimità, non solo all'interno del circolo chiuso del patriziato, quanto piuttosto al difficile adattamento rispetto a nuove istanze, nuovi conflitti, rivendicazioni dei sudditi dello Stato da Terra e dello Stato da Mar. Le questioni del rispetto dei privilegi e della tutela delle giurisdizioni separate, della capacità d'intervento delle magistrature veneziane si ponevano in modo originale.

In questo senso, credo, debba essere interpretata l'investitura del Consiglio dei Dieci a Francesco Donà di redigere la storia 'ufficiale' della Repubblica. Questa, per Donà, doveva essere, rinnovata dalla ricerca archivistica,

---

[40] Si confronti VIANELLO, *Gli archivi del Consiglio dei Dieci* cit., pp. 10-12.

[41] L. COZZI, *La tradizione settecentesca dei «Pensieri» sarpiani*, in «Studi veneziani», n.s., XIII (1971), pp. 393-450, in particolare pp. 393-401; e, più diffusamente, A. BARZAZI, *Gli affanni dell'erudizione. Studi e organizzazione culturale degli ordini religiosi a Venezia fra Sei e Settecento*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2004, pp. 333-358.

[42] M. GALTAROSSA, *Mandarini veneziani. La Cancelleria ducale nel Settecento*, Roma, Aracne, 2009.

una «storia moderna, politica, economica e civile»[43]. Era un'attenzione di segno nuovo: la storiografia, non più meramente celebrativa, doveva unirsi alla diplomatica[44]. Era una sorta di sacralizzazione dell'archivio, come luogo privilegiato in cui anche le 'memorie' private potevano essere inserite in una cornice unitaria. Le intenzioni di Donà si sarebbero però arenate di fronte a molteplici ostacoli e la sua impresa non avrebbe conosciuto l'esito sperato. Nel maggio del 1784, comunque, Donà presentò manoscritta la prima parte della propria opera, dotandola di un'interessante premessa sui rapporti fra natura dell'archivio e potere, fra razionalità delle pratiche di conservazione dei documenti e legittimità:

> Se li greci avessero appreso dagli egizi tra tanti altri usi quello di far registrare da' sacerdoti alla giornata gli avvenimenti e costudirne tra le cose più sacre li registri stessi, le storie prime de' greci sarebbero men favolose (...). L'esattezza delle romane storie deriva dall'esser fondate sulla base de' loro annali massimi, che pur si facevano e custodivano colla maggior circospezione. [E ancora:] una Nazione esatta nel giornaliero registro delle cose proprie, com'è la Repubblica, non può da fonte più certo ritrar la sua storia[45].

Oltre alla riflessione esplicita delle istituzioni di governo intorno alla duplice funzione loro affidata, di conservazione degli atti e delle memorie patrie e di produzione di conoscenze utili al buon governo, attraverso l'intreccio fra 'documento' e 'monumento', dobbiamo tener conto di un'altra dimensione tipicamente settecentesca della burocratizzazione archivistica, che mi sembra una decisiva novità della congiuntura settecentesca. Intendo alludere alla costruzione di archivi dentro gli archivi, una diversificazione delle serie e una sistemazione delle carte che non segue la cronologia, che non è determinata dalla data d'arrivo di un fascicolo sul banco della magistratura e che non segue o si accompagna necessariamente allo sviluppo di una controversia. Le tracce del passato possono essere raccolte anche secondo un criterio che potremmo definire 'utilitaristico': una necessità

[43] P. Del Negro, *Francesco Donà e Giambattista Verci*, in *Erudizione e storiografia nel Veneto di Giambattista Verci*, atti del convegno di studi (Conegliano-Treviso, 23-24 ottobre 1986), a cura di P. Del Negro, Treviso, Ateneo di Treviso, 1988, pp. 35-57. La parte del 20 agosto 1781 del Consiglio dei Dieci è citata in Vianello, *Gli archivi del Consiglio dei Dieci* cit., p. 101.

[44] «La molteplicità e l'ampiezza e l'oscurità delle fonti dalle quali trar devonsi i documenti necessari per isvolger da contraddizioni e da dubbi (...) le illustri azioni e le vere massime de' padri nostri (...) la moderna critica vuol che la istoria sia corredata dalla diplomatica»; citazione da Vianello, *Gli archivi del Consiglio dei Dieci* cit., pp. 134-135.

[45] Ivi, p. 139.

– non più episodica, come in passato – di collazionare carte che possano orientare vantaggiosamente una decisione politica, o sostenere un orientamento specifico nella definizione di linee di politica interna o estera, e quindi la posizione e la legittimità di specifici gruppi di pressione.

Ad esempio, fra le carte dei Consultori *in iure* possiamo trovare alcune buste in cui sono stati raccolti documenti di varia origine, ma che hanno come oggetto i «Greci». Con tale termine si alludeva ai sudditi di religione ortodossa che abitavano nella Dalmazia veneta, nelle Isole Ionie e in Albania. Alle origini della silloge c'è un decreto del Consiglio dei Dieci del 1751. Nel corso di una trentina d'anni i Consultori avrebbero raccolto documenti di svariate tipologie: relazioni dei Provveditori generali, suppliche, visite pastorali *ad limina*, relazioni di viaggio, progetti istituzionali ed economici dei governanti confinanti, l'Austria e la Turchia. L'impressione che deriviamo è di uno zibaldone che, sia pur dotato di indici, appare difficilmente utilizzabile. L'esigenza del governo dei confini in una turbolenta congiuntura e la percezione di una nuova esplosiva commistione fra elemento religioso – l'unione degli ortodossi dalla Russia al Mediterraneo – avevano sollecitato un'intensa ricerca nelle carte d'archivio di varie magistrature, ma gli effetti sul piano operativo erano stati nulli[46].

La stessa divaricazione funzionale possiamo cogliere in altri più noti settori della politica veneziana. Pensiamo ad esempio alla gigantesca catalogazione di tutte le 'materie pubbliche' nota con la denominazione archivistica di *Compilazione delle leggi*[47]. Già Marino Angeli, segretario dei Dieci, aveva dato alla stampe tra il 1678 e il 1688 due volumi dal titolo *Legum Venetarum compilatarum methodus* (Venetiis, apud Pinellum): una raffinata elaborazione di schemi razionali e dei lemmi di riferimento entro cui distribuire per materie e per data le leggi ritenute ancora vigenti. Evidentemente non si trattava di un progetto anodino, privo di qualsiasi rilievo politico. La confusione delle norme rendeva difficile la vita quotidiana dei magistrati, ma procedere ad una nuova inventariazione delle norme stesse avrebbe comportato il rischio di tensioni di natura costituzionale che la Repubblica non poteva sopportare. Già nel 1662 erano stati nominati dal

[46] F. M. Paladini, *«Un caos che spaventa». Poteri, territori e religioni di frontiera nella Dalmazia della tarda età veneta*, Venezia, Marsilio, 2002; A. Viggiano, *Lo specchio della Repubblica. Venezia e il governo delle Isole Ionie nel Settecento*, Sommacampagna, Cierre, 1998. Sul fondo *Consultori in iure* v. *Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 916-918.

[47] Sul fondo v. *Archivio di Stato di Venezia* cit., pp. 924-925.

Senato i sopraintendenti alla formazione dei sommari delle leggi[48], ma solo nel corso degli anni Ottanta del XVIII secolo la magistratura si pose al centro del dibattito politico, quando venne incaricata di procedere alla costruzione di un codice criminale (1784)[49]. La raccolta minuziosissima di una massa ingente di documenti aveva rilevato le disfunzioni del sistema giudiziario veneziano: l'incerta collocazione dei rettori delle città di Terraferma, la questione del rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci. Ma, anche in questo caso, non se ne era fatto di nulla. Dalle questioni sin qui prese in considerazione – ma l'esemplificazione potrebbe allargarsi ai temi del controllo del patrimonio boschivo o delle discussioni, poco conosciute, sulla formazione di un catasto sul modello lombardo[50] – è evidente che se si può certo parlare di una settecentesca 'questione degli archivi', appare più difficile formulare un giudizio univoco sulle ragioni di quella nuova attenzione. Soprattutto non sembra semplice ipotizzare un rapporto di causalità fra il riordino degli uffici e il riformismo settecentesco; fra cura dei materiali amministrativi e Illuminismo; fra presa di coscienza dei compiti di controllo e di disciplina dello Stato e allargamento della sfera dei diritti dei sudditi.

Per meglio comprendere la natura di questo snodo decisivo e cogliere, dall'interno della costituzione repubblicana, una possibile risposta alle questioni che abbiamo posto ci è parso opportuno spostare l'attenzione verso una scrittura prodotta da Piero Franceschi, ultimo consultore *in iure* della Repubblica. Si tratta di un testo di notevole interesse, prodotto dal 'ministro' veneziano il 21 luglio 1788. Sollecitato dalla supplica di un parroco della capitale, che proponeva una nuova strutturazione degli archivi parroc-

[48] *Archivio di Stato di Venezia* cit., p. 924.

[49] Tra le numerose ricerche dedicate all'argomento v. G. Cozzi, *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento*, in *Sensibilità e razionalità nel Settecento*, a cura di V. Branca, 2 voll., Firenze, Sansoni, 1967, II, pp. 373-421; G. Scarabello, *Progetti di riforma del diritto veneto criminale*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, 2 voll., Roma, Jouvence, 1980-1985, II, pp. 381-415, in particolare pp. 382-385; M. Simonetto, *La politica e la giustizia*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, VIII: *L'ultima fase della Serenissima*, a cura di P. Del Negro - P. Preto, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1998, pp. 143-189, in particolare pp. 145-170.

[50] Mi riferisco ad A. Lazzarini, *Boschi e legname. Una riforma veneziana e i suoi esiti*, in *L'area alto-adriatica dal riformismo veneziano all'età napoleonica*, a cura di F. Agostini, Venezia, Marsilio, 1998, pp. 103-131. Per la questione della riforma censuaria, delle discussioni e dei progetti avanzati negli ultimi anni della storia repubblicana, v. A. Viggiano, *Estimates and Cadastres in the 18th Century Venetian State*, in *Kataster und Moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich (18. Jahrhundert)*, herausgegeben von L. Mannori, Baden Baden, Nomos, pp. 83-100.

chiali veneziani, il consultore indicò i rischi di una proposta di riforma che si proponeva come tentativo di accentramento, di soluzione dell'alterità fra mondo veneziano e mondo di Terraferma[51]. Don Francesco Marangoni aveva presentato alla Serenissima Signoria un progetto per un

> Archivio universale per la Dominante, in cui si trasportino dalle settanta parrochie della città e trasportati si conservino i *Libri de' battesimi*, *matrimoni e morti* per aggiungervi nuovi registri con nome di *Libri maestri*, *alfabeti*, *repertori* ed altre regole tendenti al facile ritrovamento delle occorrenti note e memorie.

Per raggiungere lo scopo, il Marangoni chiedeva di poter essere nominato 'archivista', con l'ausilio di un vero e proprio *staff* di collaboratori:

> l'assunzione di un altro compagno, il trattenimento di amanuensi in molto numero nei primi tempi, ed in numero di almeno tre nei successivi, e la facoltà in oltre dopo formati li registri che possono allungarsi ad arbitrio loro, di avere per trenta anni la scelta per sé ed eredi suoi dei direttori ed archivisti, senza alcun pubblico aggravio, ma contenti delle sole mediocri utilità che fossero stabilite sopra l'estrazioni delle fedi.

È dunque un vero e proprio piano di costruzione di una nuova istituzione di controllo, quello che qui viene proposto. Il consultore segue nel dettaglio il progetto «esteso con qualche prolissità» e fornisce per ciascuno degli undici articoli di cui si compone un'approfondita lettura critica. Nella disamina di Franceschi si mescolano abilmente preoccupazioni economiche/finanziarie – il vero e proprio incubo dei politici veneziani, lo scoglio contro cui si arenarono diversi progetti di riforma nel secondo Settecento[52] – e valutazioni sull'impatto della 'rivoluzione' proposta sulla giurisdizione delle altre magistrature. La scrittura si sviluppa analiticamente secondo i moduli tradizionali del 'consulto' tecnico[53] e dalla tradizione assume anche i criteri di valutazione: ogni minimo mutamento nell'organizzazione dei poteri avrebbe comportato esiziali conseguenze. E tuttavia, accanto all'esplicita riprovazione per l'azzardata riforma 'archivistica', le righe di Franceschi lasciano apparire una sorta di sottotesto. Da un angolo visuale apparentemente tangenziale, il consultore ci racconta di un mutamento in atto in quella che potremmo definire la costituzione materiale

[51] ASVe, *Consultori in iure*, b. 284, alla data.

[52] Come sguardo d'insieme v. le pagine di F. Venturi, *Settecento riformatore*, V: *L'Italia dei lumi*, 2: *La Repubblica di Venezia (1761-1797)*, Torino, Einaudi, 1990.

[53] A. Barzazi, *I consultori* in iure, in *Storia della cultura veneta* cit., II, pp. 185-191.

della Repubblica. È il rischio di una diversa dislocazione dei rapporti fra capitale e province quello che viene evocato in questa occasione, quasi una nuova definizione di obblighi e diritti che non sono ancora quelli del cittadino, ma che non sono più quelli del suddito. Vale la pena di seguire l'argomentare complesso del consultore.

> Farebbe invero un dissipamento di tempo in mezzo a tante altre più interessanti cure del Governo chi prendesse a riassumere la varia tessitura delle speculazioni introdotte in questo Progetto onde addolcire la persuasione. Siamo perciò nella riverente lusinga di soddisfare a bastanza al comando se l'uffizio nostro colla scorta delle leggi e consuetudini patrie si presta all'unico ma indispensabile dovere di scorgere le principali difficoltà che sembrano degne del Sovrano riflesso. Lo stato civile degli uomini, l'interesse comune delle famiglie e il buon ordine della società non è circoscritto al solo giro dei capitali di zecca, né agli abitanti della Dominante. La ragione delle successioni, dell'eredità e dei contratti si estende a tutti li beni ed a tutti li possessori e commercianti entro il Veneto Dominio; e nei pubblici depositi non si comprendono li capitali dei soli veneti, ma dei forastieri ancora. L'asse generale delle sostanze nazionali è di gran lunga superiore a quello dei capitali investiti, e le differenti azioni dei proprietari, degli eredi e dei creditori sono subordinate alla giurisdizione multiplice di più magistrati, rappresentanti e altri giudici stabiliti dalle leggi. Quando però fosse necessaria, la novella disciplina per gli attestati della Chiesa avrebbe a stabilirsi per tutti e da per tutto; o stabilita per Venezia, un altro progetto la condurrebbe nelle altre province. Allora sorgerebbero tante piante di archivi e tante generazioni di ministero quante sono le diocesi e li territori, né pochi ostacoli s'incontrarebbero per conciliare li reclami degli ecclesiastici e le infinite pretensioni dei luoghi privilegiati o lontani dalle città, come appunto è avvenuto per la instituzione degli offizi direttori delle mani morte.

L'inchiesta di Franceschi prosegue serrata. Dalla considerazione complessiva dei documenti e dal materiale amministrativo veneziano non risultano negligenze da parte dei parroci nel tenere le carte; i vescovi dello Stato, nel corso delle loro periodiche visite pastorali, compiono sempre un esame accurato dell'ordine dei libri parrocchiali. Ci possono essere inadempienze o scorrettezze, ma, come rimarca con interessante raffronto Franceschi, «non si punirono mai in nessuna giurisprudenza, nemmeno la più incolta, li testimoni veraci, perché alcuni altri furono falsi». Se in diverse circostanze erano stati prodotti attestati falsi o viziati era giusto castigare il «delinquente, ma non di sopprimere o diminuire le facoltà legittimamente inerenti alle chiese ed ai parrochi innocenti».

Ma i rischi di una frattura della logica di archiviazione 'tridentina', che aveva fondato una sorta di gestione della costituzione materiale della

Repubblica in tandem fra Stato e Chiesa, poteva comportare rischi ben maggiori. Franceschi dimostra con grande abilità tecnica che l'approvazione della richiesta di 'riforma' avrebbe prodotto riflessi incontrollabili, ben oltre l'ambiente veneziano. I legami di interesse avevano di fatto cancellato ogni tipo di separatezza fra capitale e province soggette: «In numero di quattromilla circa si contano le ville del Veneto Dominio, molte parrocchie sono amministrate da capitoli di cattedrali o collegiate, e molte appartengono agli ordini regolari dell'uno e dell'altro sesso». I libri e le ecclesiastiche «consuetudini» – questo è il termine usato da Franceschi – hanno per lunghissimo tempo garantito la pace sociale, grazie alla «protezione» fornita dal Senato veneziano. Perché cambiare indirizzo? «La novità non sarebbe forse accolta da per tutto con indifferenza tranquilla e molte impensate combinazioni potrebbero esigere novità di provvedimento». Nell'*essai* del consultore cogliamo facilmente echi della «regolata devozione» 'alla Muratori', la moderata razionalizzazione del riformismo cattolico della prima metà del secolo, assai più che il riflesso del dibattito europeo sulla natura delle riforme.

La disamina storico-archivistica compiuta dal consultore serve da un lato a costituire il fondamento per un netto diniego, mentre dall'altro può essere interpretata come una sorta di raffreddamento tattico della questione. Allontanare indietro nel tempo le radici di un conflitto, sottolineandone la natura 'archivistica'. I testi principali dell'erudizione storiografica cattolica del Sei e del Settecento e copiose citazioni tratte dagli archivi veneziani – *Senato*, *Secreta* e *Senato*, *Roma* soprattutto – rafforzano indirettamente l'idea della superiorità della tradizione rispetto alla 'novità'. L'accentramento e la statalizzazione dei libri parrocchiali avrebbe reso immediatamente disponibili informazioni, notizie su legami di parentela e, conseguentemente, di interesse fino ad allora nascosti. La disamina di Franceschi, in apparenza tecnica, rimanda a dilemmi di natura culturale e costituzionale, fra controllo di Stato e libertà individuali, identificazione dei cittadini e mobilità spaziali ed esistenziali, laicizzazione delle strutture dello Stato e autonomia della religione, che avrebbero costituito l'agenda principale degli impegni dei governi, francese e austriaco, successori di quello veneziano.

Andrea Desolei

Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova[*]

1. *Premessa: il quadro storico e giuridico*

Padova fu sottoposta al dominio veneziano per quasi quattrocento anni, dal 1405 al 1797[1]: dopo la sconfitta militare della signoria carrarese, la sua assimilazione alla Repubblica di Venezia avvenne, come per Vicenza e Verona, per mezzo dei cosiddetti 'patti di dedizione'[2], che lasciarono

---

* Il presente contributo è frutto dell'esperienza di dottorato di ricerca in Istituzioni e archivi svolta presso l'Università degli studi di Siena negli anni 2004-2007 (XX ciclo). La tesi (*Istituzioni e archivi a Padova nel periodo napoleonico*) aveva come oggetto le istituzioni e gli archivi (comunali, governativi e giudiziari) di Padova nel periodo napoleonico (1797-1813), ma comprendeva anche l'ultima fase di dominazione veneziana, in quanto molte delle istituzioni di epoca veneta erano state restaurate durante la prima dominazione austriaca (1798-1805) e avevano quindi continuato ad operare in quel periodo con le medesime denominazioni e modalità. Su invito degli organizzatori del convegno ho quindi proseguito tale percorso a ritroso, limitatamente però alle sole istituzioni giudiziarie, avvalendomi soprattutto, in questa prima fase, delle fonti bibliografiche ed in particolare dell'opera di G. Ferrari *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica veneta*, in *Miscellanea di storia veneta*, s. III, vol. VII, Venezia, Regia Deputazione di storia patria per le Venezie, 1913. Naturalmente la ricerca è ancora in corso e darò in questa sede solamente un quadro delle principali tematiche affrontate e da affrontare.

[1] Fa eccezione il breve periodo di adesione all'Impero, nel 1509, in occasione della lega di Cambrai e della sconfitta veneziana di Agnadello; per approfondimenti v. P. Zanetti, *L'assedio di Padova dell'anno 1509 in correlazione alla guerra combattuta nel Veneto dal maggio all'ottobre*, Venezia, Visentini, 1891; A. Bonardi, *I padovani ribelli alla Repubblica di Venezia (a. 1509-1530)*, Venezia, Tipografia emiliana G. B. Monauni, 1902; A. Simioni, *L'assedio di Padova del 1509*, Padova, La gatta padovana, 1982; A. Lenci, *Il leone, l'aquila e la gatta. Venezia e la lega di Cambrai. Guerra e fortificazioni dalla battaglia di Agnadello all'assedio di Padova nel 1509*, Padova, Il Poligrafo, 2002.

[2] Sul tema delle dedizioni quattrocentesche delle città venete a Venezia v. G. Ortalli, *Entrar nel Dominio: le dedizioni delle città alla Repubblica Serenissima*, in *Società, economia e istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica veneta*, I: *Istituzioni ed economia*, Verona, Cierre, 2002, pp. 49-62; Id., *La città e la capitale. Gli statuti locali nello Stato veneziano e il caso bellunese*, ivi, pp. 63-73; G. M. Varanini, *Centro e periferia nello Stato regionale. Costanti e variabili nel rapporto tra Venezia e le città della Terraferma nel Quattrocento*, ivi, pp. 75-97, ricchi di riferimenti bibliografici.

alle città sottoposte alla Serenissima le loro istituzioni cittadine e i loro ordinamenti statutari e legislativi. Tali istituzioni e tali ordinamenti furono però lentamente e sostanzialmente svuotati di ogni significato e potere, in quanto Venezia impose gradualmente un forte controllo politico, legislativo, amministrativo e giudiziario sulla città di Antenore per mezzo sia dei reggenti veneziani (podestà e capitanio), sia delle moltissime magistrature della capitale che, a vario titolo, interferivano nelle attività delle città soggette.

Dal punto di vista giuridico la dedizione della Terraferma portò poi alla creazione, all'interno dello Stato veneto, di due distinti ordinamenti giuridici: uno basato sul diritto veneto e l'altro sul diritto comune. Venezia e il Dogado (ossia i «venetici») utilizzavano infatti un diritto consuetudinario elaborato dagli antichi abitanti delle lagune sulla base del diritto comune, ma poi da esso definitivamente staccatosi, il diritto veneto appunto[3]. Le città di Terraferma (ossia i «veneti»), come buona parte del resto d'Italia e d'Europa, facevano invece riferimento, oltre agli statuti cittadini, al diritto comune. La particolarità giuridica di Venezia proveniva dal suo antico vassallaggio a Bisanzio[4], che comportava anche l'assenza di una legislazione feudale, come avveniva invece in Terraferma. Tutto ciò venne a creare un complesso rapporto tra le disposizioni di diritto veneto e quelle di diritto comune nel quale, dietro un'apparente parificazione delle norme, il primo prevaleva sul secondo[5]. Il *leit motiv* nei secoli di dominazione veneziana sulla Terraferma fu pertanto, al di là delle formule di rispetto nei patti di dedizione, il lento e continuo processo di assimilazione operato dalle

[3] Per approfondimenti v. G. Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, Imprimitur, 2005², in particolare pp. 135 ss.

[4] Ricorda a tale proposito Giorgio Zordan che, dal punto di vista costituzionale, Venezia non fu mai effettivamente sottoposta all'Impero in quanto, fin dalle origini, era 'vassalla' di Costantinopoli, dapprima come provincia e poi come ducato. Successivamente, con la nascita del *Commune Venetiarum* (secoli XII-XIII) tale subordinazione, più formale che sostanziale, venne progressivamente affievolendosi, per cessare del tutto dopo la quarta Crociata del 1204, che incoronò il vittorioso doge Enrico Dandolo come «dominatore della quarta parte e mezza di tutto l'impero di Romània» (Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano* cit., pp. 57 ss).

[5] Claudio Povolo afferma che vi fu «reciproca influenza tra il diritto veneto e il diritto romano: due diritti che per secoli avevano caratterizzato concezioni diverse della giustizia, della famiglia e della proprietà. Ma si era trattato di un'influenza dettata più dal netto predominio che il primo aveva esercitato tramite l'attività di grandi magistrature quali l'Avogaria di comun e le Quarantie, che non una reale compenetrazione in grado di amalgamare lo Stato nel suo complesso» (C. Povolo, *Introduzione*, in M. Girardi, *Il leone atterrato. Un secolo di studi sulla caduta della Repubblica veneta*, Sommacampagna, EV-Consorzio editori veneti, 1999, pp. 3-12, in particolare p. 9).

magistrature veneziane su quelle venete, dell'ordinamento centrale su quelli locali, del diritto veneto su quello comune[6].

Con il patto di dedizione del 1405 Padova si pose pertanto sotto il dominio della Serenissima, conservando però, almeno formalmente, le proprie istituzioni comunali, il proprio diritto e, soprattutto, lo *ius statuendi*[7]: secondo

[6] A tale proposito anche il *Codice feudale* elaborato tra gli anni '70 e '80 del XVIII secolo per riorganizzare le norme utilizzate nella Terraferma non fu tanto l'espressione di una volontà illuministica di razionalizzazione e codificazione, quanto della volontà del Senato veneto di abolire tali istituti del diritto comune: «l'istanza di certificazione nasceva in margine a un più scabroso dibattito riguardante l'opportunità politica, economica e fiscale di conservare o abolire i diritti feudali nelle terre del dominio veneto: mentre i Pregadi proponevano per una progressiva eversione, i Provveditori [sopra feudi] si dichiararono favorevoli al mantenimento delle giurisdizioni feudali» (Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano* cit., p. 208). In tal senso andarono anche gli altri tentativi di codificazione, provati e solo in parte attuati negli ultimi anni di dominio veneto, vale a dire in particolare il *Codice per la veneta mercantile marina*, approvato con parte del Senato 21 settembre 1786, e i progetti di *Codice civile* e *Codice penale*, dimostratisi comunque solamente delle raccolte di leggi in materia, tentativi che, nonostante i notevoli sforzi profusi soprattutto da Vincenzo Ricci in campo penale (V. Ricci, *Ragionamento intorno alla Collezione delle venete leggi criminali*, Venezia, Coleti, 1786) e da Jacopo Chiodo in quello civile (se ne veda l'*Informazione* indirizzata l'11 marzo 1799 a Giacomo Giustinian, deputato agli archivi durante la prima dominazione austriaca, «Oggetti ed utilità della compilazione delle leggi venete. Suo stato ed uso che potesse farsene nei cambiamenti», in Archivio di Stato di Venezia, *Compilazione delle leggi*, parte II, b. I, fasc. «Codice o capitolare per l'ufficio dei compilatori delle leggi, atti e memorie epoca veneta e I austriaca. 1229-1799»), non produssero risultati concreti. Sui tentativi di riforma del diritto veneto, oltre a Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano* cit., pp. 206-222 (*Interventi codificatori al tramonto della Serenissima*), v. la sintesi, relativa soprattutto all'ambito penale e civile, in P. Preto, *Le riforme*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, VIII: *L'ultima fase della Serenissima*, a cura di P. Del Negro - P. Preto, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1998, pp. 83-133, in particolare pp. 114-115 (*Il diritto*). L'argomento è poi sviluppato nel medesimo volume anche da M. Simonetto, *La politica e la giustizia*, ivi, pp. 143-189, in particolare pp. 170-178 (*Compilazione*, *correzione*, *raccolta delle leggi; ovvero delle riforme mancate*). Per approfondimenti si rinvia alla bibliografia citata nei saggi surriferiti e in particolare a G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982; G. Scarabello, *Progetti di riforma del diritto veneto criminale*, in *Stato*, *società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, 2 voll., Roma, Jouvence, 1980-1985, II, pp. 381-415; G. Cozzi, *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento*, ivi, pp. 311-356; E. Basaglia, *Il diritto penale*, in *Storia della cultura veneta*, 5: *Il Settecento*, a cura di G. Arnaldi - M. Pastore Stocchi, 2 voll., Vicenza, Neri Pozza, 1985-1986, II, pp. 163-178; E. Garino, *Il diritto civile*, ivi, pp. 147-162.

[7] «All'epoca dell'annessione venne promulgata una ducale, il 30 gennaio 1405, che confermava "tutti i diritti, gli ordini e i ministeri della città", e quindi anche lo statuto cittadino (...). Pochi anni dopo, nel 1420, la signoria veneta trovò opportuno di fare una nuova compilazione dello statuto, che prese il nome di "riformato", diviso in sei libri (...). Il vecchio statuto venne *correctum*, *enucleatum*, *perfectum*, *expolitum* facendovi diverse aggiunte (...); le parti che risalivano all'epoca anteriore dell'occupazione, pur conservando le loro date, furono spesso interpolate» (Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., pp. 13-14). Sull'evoluzione degli statuti cittadini dopo le dedizioni a Venezia v. in particolare l'opera di G. M. Varanini, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti*, *città*, *territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, atti della XXX settimana di studi dell'Istituto storico italo-germanico di Trento,

Giorgio Zordan, «Venezia non esercitò il diritto di imporre ai reggimenti di Terraferma le proprie leggi, né volle apparire inutilmente prevaricatrice, sapendo rispettare le tradizioni giuridiche locali»[8]. Tale scelta dipendeva però, a parere dello stesso Zordan, più dalle caratteristiche peculiari del diritto veneziano, che non da un'effettiva volontà di *devolution* normativa, in quanto «mancò (...) a Venezia una legislazione sovrana, propria a molti altri stati regionali coevi, in grado di trascendere anche il diritto praticato nella capitale; (...) il patrimonio legislativo del *Commune Venetiarum* solo in casi limitati e in via subordinata poté essere partecipato alle terre suddite»[9]. Venezia in questo modo esercitò sulle città di Terraferma soprattutto un controllo politico, «concedendo loro una notevole autonomia amministrativa che ebbe singolari risvolti proprio sul piano normativo»[10]. A tale proposito Claudio Povolo conia il termine di «separatezza giuridica», sviluppatasi tra centro e periferia del dominio veneziano fin dal Quattrocento, termine che, a suo parere, sottintende ben più di una semplice autonomia statutaria[11]. Ancora più in là si spingevano già Giuseppe Maranini[12] e poi

a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 247-317, in particolare per Padova pp. 262-282, poi ripresa in G. M. Varanini, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta dall'età signorile alle riforme quattrocentesche*, in Id., *Comuni cittadini e Stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona, Libreria editrice universitaria, 1992, pp. 3-56, in particolare per Padova pp. 39-43; poi ancora Id., *Gli statuti e l'evoluzione politico-istituzionale nel Veneto tra governi cittadini e dominazione veneziana (secoli XIV-XV)*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenza di autonomia nella normativa locale del Medioevo*, atti del convegno di studi (Cento, 6-7 maggio 1993), a cura di R. Dondarini, Cento, Comune di Cento, 1995, pp. 321-358.

[8] Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano* cit., p. 195.

[9] Ivi, p. 196.

[10] Ivi.

[11] «Pur insignito di un'indubbia superiorità politica, il centro dominante possedeva una struttura amministrativa e giudiziaria che virtualmente era separata dal rimanente dominio di Terraferma. Le ingerenze di taluni organi veneziani, pur inframmettenti ed alcune volte anche incisive, si ponevano su un versante giuridico che non era in grado difatti di mettere in discussione la sostanziale autonomia dei centri sudditi» (C. Povolo, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini - A. Mohlo - P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 207-221, in particolare p. 211).

[12] «Lo Stato di Terraferma posava le sue basi sopra un tessuto di privilegi; era sempre, in sostanza, uno Stato federativo, pur sotto l'egemonia e il diretto controllo della dominante. Il patriziato veneto avvertiva bene l'impaccio talvolta eccessivo di tutti quei privilegi e all'occasione cercava anche di ridurli o di eluderli, ma la sua forza nella Terraferma era stata sempre basata su una politica di equità e di rispetto dei patti» (G. Maranini, *La costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior consiglio*, Firenze-Perugia-Venezia, La nuova Italia, 1931 [rist. anast., Firenze, La nuova Italia, 1974], p. 495).

Giuseppe Gullino[13], affermando che, con le dedizioni delle città di Terraferma, si ebbe la nascita di una sorta di «Stato federale».

Come faceva però notare Gaetano Cozzi, l'entità di tale autonomia amministrativa e normativa venne ampiamente superata dal potere esercitato dai rettori e dalle magistrature veneziane, sia sul piano politico sia, soprattutto, su quello giudiziario:

> Nel dominio di Terraferma, Venezia aveva affrontato il problema del diritto con molta flessibilità. Non aveva richiamato ufficialmente il dovere di considerare il diritto veneto come fonte principale di diritto, né come fonte suppletiva degli statuti in luogo del diritto comune. Secondo una consapevole visione politica (...), attenta soprattutto a tenere nelle proprie mani gli strumenti essenziali del potere, Venezia confidava, piuttosto che nella rigida imposizione dei propri statuti, nell'efficacia del proprio modo di rendere giustizia: erano i suoi rappresentanti a svolgere in modo preminente l'attività giudiziaria: essi lo facevano valendosi ampiamente dell'*arbitrium* loro concesso, ossia della facoltà di valutare in che modo ordini e statuti delle città suddite corrispondessero all'interesse e all'onore della Repubblica, o di decidere, in caso negativo, «secundum bonam et rectam conscientiam». La garanzia maggiore era comunque costituita dal rimettere nelle mani di proprie magistrature gli appelli: era una tutela nei confronti delle concessioni fatte alle tantissime giurisdizioni particolari, feudali o vicariali, o contro il rischio che i rettori si facessero influenzare dalle pressioni degli ambienti in cui operavano; era, inoltre, un mezzo per coordinare l'amministrazione della giustizia nell'ambito del dominio, per farne una struttura unitaria e unificante in un territorio così ampio e slegato[14].

Di tale opinione anche Angelo Ventura:

> Indistinzione dei poteri, *arbitrium* del giudice, in una parola, la supremazia della duttile ragione politica sul momento tecnico-giuridico, sono in realtà funzione del potere assoluto dell'intero corpo aristocratico; esprimono la compatta egemonia e la volontà di dominio di una classe dirigente, che in una società rigidamente gerarchica esercita il monopolio del potere con tetragona certezza del proprio diritto e della propria

[13] «È risaputo che la Repubblica di Venezia governava, ma non amministrava le sue province; essa infatti era uno Stato federale. Per vocazione e per necessità: come sarebbe stato possibile, infatti, organizzare con uguali parametri le popolazioni di un organismo territoriale che dalle Alpi (...) si prolungava fino ai mari (...) del Levante»? (G. Gullino, *Stato da Terra e Stato da Mar: le istituzioni di una Repubblica anfibia*, in *Società*, *economia*, *istituzioni* cit., pp. 99-111, in particolare p. 102).

[14] G. Cozzi, *Ambiente veneziano*, *ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*, in Id., *Ambiente veneziano*, *ambiente veneto. Saggi su politica*, *società*, *cultura nella Repubblica di Venezia in Età moderna*, Venezia, Marsilio, 1997, pp. 291-352, in particolare pp. 307-308.

capacità di governare i popoli, e nel contempo tutelare i propri interessi, senza l'impaccio di rigidi vincoli formali[15].

Si trattava pertanto già a quei tempi, a parere di Cozzi e Ventura, di un'autonomia più formale che sostanziale: un processo di apparente autonomia politica, legato a simboli come lo statuto e il Consiglio, ma che sottintendeva invece un implacabile movimento di accentramento statale mediante meccanismi di controllo normativo, amministrativo-istituzionale e giudiziario[16].

Questi meccanismi si esprimevano dal punto di vista normativo sia con l'emanazione di specifici testi da parte del Senato e del Maggior consiglio, sia con l'interferenza quotidiana sulla vita politica e amministrativa delle città della Terraferma da parte delle numerosissime autorità veneziane incaricate di gestire aspetti particolari della vita sociale, economica ed amministrativa dello Stato da Terra: quindi emettendo pareri, concedendo nulla osta, rilasciando licenze, emanando istruzioni ecc. Tali disposizioni particolari spesso interferivano con le norme statutarie cittadine e con il diritto comune (se non addirittura con le norme generali venete), creando nei fatti una lenta e tortuosa uniformazione degli ordinamenti della Terraferma al diritto veneto ed esautorando completamente il Consiglio generale della città della sua funzione legislativa:

> In principio della dominazione veneziana a Padova continuano a legiferare le autorità cittadine, ma lentamente sempre più rari diventano gli atti legislativi della città; e le leggi emanano dalle autorità veneziane: dal Senato, dal serenissimo Maggior consiglio, dal Consiglio di X, dalla Quarantia civil nova, dagli Auditori novi delle sentenze etc. (...). Teoricamente lo statuto restava in piedi, ma nuove prescrizioni lo andavano modificando. (...) Nell'ultimo secolo il "gravissimo" Consiglio è spogliato in pratica

[15] A. Ventura, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica veneta*, in «Rivista storica italiana», 94 (1982), pp. 589-608, in particolare p. 594; v. anche Id., *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari, Laterza, 1964, in particolare su Padova alle pp. 47-72.

[16] Giannino Ferrari lo affermava già all'inizio del secolo scorso a proposito proprio di Padova: «La solenne dichiarazione fatta dalla Signoria [veneta] al principio del secolo XV (...) di lasciare alle città occupate la facoltà di reggersi colle proprie leggi, se fu adempiuta nella forma, non lo fu nella sostanza (...). Si lasciarono bensì in ordine gli statuti, ma in realtà le cause, e mediante leggi posteriori, e più per lenta consuetudine che si andava formando, venivano tolte ai giudici cittadini, o se incoate davanti a loro, per via di delegazione o per appello erano portate alle magistrature della Dominante, e, quel che è peggio, mediante lettere o suffragi, perfino intralciate nel loro corso a Padova» (Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., pp. XVII-XVIII).

di qualsiasi attività legislativa, e i suoi atti non contengono quasi più che dei semplici elenchi di eletti alle diverse commissioni (come ora si direbbe) che erano una sua emanazione[17].

A tali meccanismi di controllo normativo e giudiziario si sommavano poi quelli di controllo amministrativo-istituzionale, come il tipico fenomeno della creazione di nuove magistrature governative veneziane incaricate di occuparsi di funzioni che venivano già svolte da magistrature comunali padovane, senza però sopprimere queste ultime, attuando pertanto un meccanismo di 'sovrapposizione' delle nuove istituzioni su quelle esistenti e causando il loro progressivo spegnimento istituzionale[18].

Alla luce di tali considerazioni verrebbe da porsi il dubbio se si possa ancora continuare a parlare di un 'diritto padovano' autonomo negli ultimi secoli di dominazione veneziana, se non formalmente e con limitazione ad aspetti marginali della vita civile, in quanto, a ben vedere, anche lo *ius statuendi*, fin dallo statuto riformato del 1420, veniva comunque sottoposto al beneplacito veneziano[19].

---

[17] Ivi, pp. 16-17.

[18] «Negli ultimi secoli della dominazione veneziana (...) assistiamo (...) al lento sovrapporsi degli istituti propri del diritto veneto su quelli della già libera città (...). Durante il suo lungo dominio il governo veneto non soppresse nessun officio padovano; li lasciò tutti sussistere, mettendone però dei propri accanto agli antichi (anche nella dominante faceva lo stesso; lasciava i vecchi e ne creava di nuovi), e in quei casi nei quali agli istituti padovani non ne contrappose uno suo, vi mise magistrati propri. Così, ad esempio, lasciò in piedi l'ufficio dell'Aquila che sopraintendeva ai dazi e faceva l'esazione delle pubbliche rendite, ma istituì la Camera fiscale e i relativi camerlenghi, delegando a questo gran parte delle incombenze di quello. Lasciò l'officio del Sigillo e il Maleficio, ma creò il cancelliere pretorio e poi il prefettizio, i quali assorbirono al primo parte degli affari civili e al secondo parte dei criminali, e così via. A certi offici, come a quelli detti di palazzo, non ne contrappose di nuovi, ma la legislazione, cui seguì in più larga misura la pratica, li modificò in modo che finirono a trovarsi in uno stato anemico; in quanto a quelli di curia si continuò a riservarli ai non padovani» (ivi, pp. XVII-XVIII).

[19] «Da codesti adunque sapientissimi rettori fu con sommo studio corretto l'intero *Ius* della nostra città, fu partitamente esposto, fu perfezionato, fu polito, cosicché non vi sia luoco, o a diligenza più attenta, o a ingenio più perspicace, o a sapienzia più elevata per poterlo nuovamente correggere, elucidare, polire (...), correndo l'anno della nascita di nostro Signor Gesù Cristo MCCCCXX» (*Degli statuti della magnifica città di Padua libri sei nella latina e volgare lingua trasferiti, aggiuntivi gli decreti, parti, sindacali terminazioni e privilegi per lo innanti giammai impressi, con indici abbondantissimi. Tomo primo contenente li quattro primi libri*, Venezia, appresso Leonardo Tivani, 1767, p. [VIII]).

2. *Le istituzioni giudiziarie*

Dopo aver sinteticamente illustrato il quadro storico-giuridico patavino, si può passare a descrivere nello specifico le istituzioni giudiziarie padovane durante i cinque secoli di dominazione veneziana. Una prima partizione da compiere in tale ambito è quella tra istituzioni giudiziarie cittadine, la cui competenza era prevalentemente sulla città di Padova, e istituzioni del territorio, competenti invece esclusivamente per i centri minori della terra padovana.

Un'ulteriore distinzione può inoltre essere tracciata fra 'magistrature giudicanti' e 'uffici giudiziari', ossia tra i giudici, monocratici o riuniti in collegio, e i relativi apparati burocratici (*officia* e cancellerie), addetti alla produzione, gestione e conservazione della documentazione giudiziaria. Tale suddivisione risulterà evidente quando si passerà ad analizzare gli archivi, in quanto le due tipologie istituzionali, che diplomatisticamente potremmo definire titolari la prima dell'"azione giuridica' e la seconda della 'documentazione' di tale azione, operavano naturalmente in momenti distinti e secondo modalità diverse. La medesima suddivisione si ritroverà quindi anche nella documentazione giudiziaria, che potrà essere attribuita a questo o quel giudice, ma prodotta e conservata da differenti apparati burocratici.

2.1 Le magistrature giudicanti

I giudici operanti nella città erano di due tipi: 'governativi', o «da fuori», vale a dire di nomina veneziana e di provenienza non padovana; 'comunali', ossia padovani, vale a dire di nomina e di provenienza cittadina. I giudici governativi a loro volta potevano essere suddivisi in due categorie: i rettori, nominati direttamente dal Maggior consiglio veneziano, che svolgevano sia funzioni amministrative sia giudiziarie, e i giudici 'superiori', o assessori, nominati dal podestà, ai quali erano attribuite quasi esclusivamente funzioni giudiziarie.

2.1.1 *I rettori*

Figura cardine dell'ordinamento giudiziario ed amministrativo della Terraferma veneta era senza dubbio quella del rettore, il quale, solitamente appellato podestà, aveva il compito di «"regere", ossia governare la città ed

il territorio di sua giurisdizione»[20]. Il suo potere quindi «si esplicava principalmente nel rendere giustizia (*reddere ius*) nel civile e nel criminale»[21], come in tutti gli ordinamenti di Antico regime, nei quali la distinzione tra i poteri non era ancora definita. Tale carica era naturalmente di origine medievale ed in quel periodo il podestà era designato dal Consiglio comunale. In Età moderna i rettori erano nominati direttamente da Venezia, scelti tra i membri delle famiglie patrizie veneziane, per le maggiori città, oppure tra la nobiltà di Terraferma, per i centri minori; tutti dovevano però avere preparazione giuridica. L'attività di questi magistrati veneziani interessava ogni aspetto della vita politica, amministrativa, giudiziaria, economica e sociale della città e del territorio cui era preposto, vero e proprio punto di snodo tra il centro e la periferia, anticipando per certi versi la figura del prefetto napoleonico[22].

Nelle città più importanti, dove le incombenze attribuite dal governo veneto erano così numerose e gravose da non poter essere svolte da una sola persona, oltre al podestà venivano nominati altri rettori, i quali prendevano diverse denominazioni a seconda delle funzioni che avevano da svolgere: capitanio, camerlengo e castellano, questi ultimi due comunque di rango sostanzialmente inferiore, in quanto sottoposti al capitanio. In caso d'urgenza un singolo rettore poteva assumere l'incarico di uno degli altri: frequentissima era infatti la nomina di podestà vice-capitani oppure di capitani vice-podestà. Inoltre, «in casi di morte o malattie o assoluta impossibilità di trovare chi si assoggettasse alla carica, si formarono delle reggenze straordinarie o provvisorie a tempo indeterminato», alle quali erano assegnati dei nobili veneziani con il titolo di «provveditori o inquisitori o camerlenghi»[23].

---

[20] G. Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta (1405-1797): gli archivi dei rettori*, Padova, Il Libraccio, 1996, p. 4.

[21] Ivi, p. 5.

[22] Da un certo punto di vista il potere dei rettori veneziani era più limitato rispetto a quello dei prefetti francesi, in quanto non inserito in uno Stato fortemente centralizzato che considerava le autonomie locali subordinate gerarchicamente ad esso, ma rispettoso, almeno in teoria, dell'autonomia statutaria e amministrativa delle città venete. D'altra parte però tale 'debolezza' dei rettori veneziani sul piano politico-amministrativo veniva ampiamente compensata dall'esercizio del potere giudiziario, direttamente o per delega del Consiglio dei Dieci, mediante il quale Venezia riusciva a perseguire i propri fini. Per un utile confronto con la realtà veronese v. G. Sancassani, *Rettori veneti a Verona*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1983, pp. 841-846.

[23] M. Borgherini Scarabellin, *Il governo di Venezia in Padova nell'ultimo secolo della Repubblica (dal 1700 al 1797)*, Padova, Salmin, 1909, pp. 40-41.

Nello specifico:

A Padova erano stanziati un podestà, un capitanio, due camerlenghi, un castellano in Castel Vecchio e un castellano alla Saracinesca; nel territorio le località che assursero al ruolo amministrativo di reggimento furono Camposampiero, Castelbaldo, Cittadella, Este, Monselice, Montagnana, Piove di Sacco, Stra[24].

Le principali cariche rettorali di Padova erano dunque quelle di podestà e di capitanio. Le loro attribuzioni si estendevano dall'ambito politico-amministrativo a quello giudiziario, e possono essere così schematicamente riassunte:

Podestà o pretore[25]

- funzioni giudiziarie[26]:
  - 'presidente' della corte pretoria e della corte criminale
  - in materia criminale:
    - ordinaria:
      - giudice di prima istanza, ad eccezione dei casi avocati dal Consiglio dei Dieci
    - sommaria:
      - giudice di prima istanza, con numerose eccezioni
      - giudice di appello
  - in materia civile:
    - ordinaria:
      - giudice di prima istanza, non esclusivo
      - giudice di appello o di terza istanza per le cause giudicate dai suoi assessori in 1° o in 2° grado
    - sommaria:
      - giudice su questioni di eredità, contratti stipulati in occasione di mercati e fiere, dispute tra forestieri e noleggianti di barche, liti concernenti cavalli e poste e sull'emissione di decreti di possesso ai benefici ecclesiastici
- funzioni amministrativo-esecutive:
  - pubblica sicurezza, ordine pubblico e gestione delle forze di polizia («sbirri o bracchi»)[27]

---

[24] Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta* cit., p. 4.

[25] «Al podestà o pretore spettava l'ordine pubblico e la giustizia, con sorveglianza anche sulla parte disciplinare delle pubbliche amministrazioni» (Borgherini Scarabellin, *Il governo di Venezia in Padova* cit., p. 39).

[26] Per maggiori particolari v. Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., pp. 18-35.

[27] «A questi corpi di milizia urbana [bombardieri e bombisti; compagnie di cavalleria e fanteria] un altro se ne aggiunge di bassi ministri, che erano detti sbirri o bracchi, con ufficio di sorveglianza sulla pubblica sicurezza» (Borgherini Scarabellin, *Il governo di Venezia in Padova* cit., p. 39).

- controllo e partecipazione all'attività amministrativa delle istituzioni comunali e governative della città e del territorio:
  - partecipazione ai consigli
  - nomina di alcuni funzionari pubblici[28]
- vigilanza sull'approvvigionamento alimentare della città, per mezzo della «presidenza dell'officio agli obblighi dei formenti»[29], da lui stesso nominata
- vigilanza sulle opere pubbliche

Capitanio o prefetto[30]

- funzioni giudiziarie:

[28] «Deve nominare ogni anno alcuni funzionari, tra i quali un avvocato e un procuratore che prestino gratuito patrocinio per i poveri, un medico chirurgo per i carcerati, i riformatori dello Studio etc.; ogni quadrimestre i cappi, i nunzi ed i notai dei centenari, ed ogni anno i loro massari» (A. Malucelli, *L'amministrazione del territorio padovano durante la Repubblica di Venezia*, *parte II*, in «Padova e la sua provincia», XV, 1969, n. 5, pp. 8-13, in particolare p. 9).

[29] «Instituito l'anno 1625 per sussistenza della città, diretto da dodici nobili del Consiglio e sei canonici della cattedrale, che dall'ex rappresentante pro tempore venivano annualmente eletti. Formano le loro riduzioni per deliberare sulle istanze che vengono avanzate dalli possessori de' beni, onde sollevar dall'annua condotta gli uni, e gli altri aggravar a norma delle circostanze, e decidono delle materie con il proprio voto, bastando anche sette per formar una legal riduzione (...). [Duravano] in vita previa annua riballottazione per la loro conferma o rimozione in mancanza del proprio dovere» (Archivio di Stato di Padova, d'ora in poi ASPd, *Miscellanea P*, b. 7, fasc. [10], «Elenco degli offici civici e pubblici non che dei tribunali regi di questa inclita città di Padova, quelli numerati sono compresi negli annessi fogli in esecuzione degli ordini della regia Commissione camerale 15 maggio 1798; gli altri soltanto in questo indicati, o perché dippendenti dalla generale Intendenza delle regie Finanze o quantunque civici per non avere ministero, né gravitare perciò su alcun erario», allegato 6: «Presidenza all'offizio agli obblighi per la condotta de' formenti di Padova» [luglio 1798, con riferimento alla situazione del 1796]).

[30] «S'addiceva al capitanio o prefetto la parte militare e tutto ciò che cadeva sotto i gelosi riguardi del pubblico denaro, sia in rapporto ad entrate, come a spese, sia ancora in riguardo all'esazione dei dazii, come di gravezze o pubbliche imposte» (Borgherini Scarabellin, *Il governo di Venezia in Padova* cit., p. 39). Le cariche ad esso sottoposte erano: «Nella Cancelleria fiscal: avvocato fiscal (...), procurator fiscal (...), nodaro, ossia cancelliere fiscale (...), fante (...); nella Camera fiscale: scontro (...), quaderniere (...), contador (...), residuario (...), ragionato appuntador per tanse e campatici (...), deputato al 5% (...), massari di camera (...), pubblico proto (...), cavallerie (...); nella Cancelleria ordinaria prefettizia: coadiutor ordinario prefettizio (...), computista de' comuni (...); nell'officio della Collateralia: vice collateral (...), deputato al registro delle spese per cavalcate (...); seguono altre cariche: capitanio alle carceri (...), pubblico armarolo (...), pubblico campanaro (...), deputato a' bollettini de' fornari e fonticari (...), scrivan deputato alla bolletta del Portello (...), fante prefettizio (...), trombette di palazzo (...), trombette di corte (...), contestabile al Portello (...), contestabile a S. Croce (...), contestabile alla Savonarola (...), contestabile a Ponte Corbo (...), contestabile alla Saracinesca (...), contestabile a S. Giovanni (...), contestabile a Codalunga (...), direttor del dazio (...), tezzonier o appaltator di pubblici tezzoni di salnitro (...), soprastante ai carceri di Montagnana (...), soprastante ai carceri in Este (...), custode alle gradelle di S. Massimo (...), coadiutor ordinario prefettizio» (ASPd, *Magistrature e cariche diverse*, b. 7, «Notta delle cariche e ministri esercenti le

- membro della corte criminale[31]
- in materia civile, ordinaria e sommaria, giudice di prima istanza nelle cause interessanti comuni e luoghi pii del territorio, militari, ministri delle finanze e dazi[32]
- in materia criminale, ordinaria:
  - giudice di prima istanza per particolari delitti[33]
  - giudice di appello in materia di contrabbandi ai dazi[34]
- giudice militare[35]

- funzioni amministrative-esecutive:
  - ordinamento militare
    - milizie territoriali (organizzazione di rassegne generali o mostre, al fine di valutare lo stato della truppa e procedere ai rimpiazzi mediante la leva militare – «cernide od ordinanze» – o con soldati di riserva o di rispetto)[36]

---

medesime nella città di Padova soggetti all'ecc.mo capitanio, formata in ubbidienza a inchinate lettere 20 ottobre 1779 dell'ecc.ma Presidenza sopra gli offizi del Consiglio ecc.mo di Quaranta al criminale»). Inoltre v. *Indice over sommari delle materie più essentiali appartenenti al carico di Capitaneato di Padoua*, *lasciato dall'illustriss. et eccellentiss. sig. Giovanni Battista Grimani nel partir dal suo reggimento*, In Padoua per Giulio Crivellari stampador camerale, 1639 (un esemplare in Biblioteca civica di Padova, d'ora in poi BCPd, BP.473.VI) e *Capitanio di Padova*, redatto da Francesco Bembo e Girolamo Loredan, regolatori alla Scrittura, [Venezia?, 1668?] (un esemplare in BCPd, BP.710. IX).

[31] «Nei casi più gravi i processi (...) venivano portati per la loro spedizione in corte criminale, la quale era composta dalla corte pretoria coll'aggiunta del capitanio» (Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 21).

[32] «Le cause dei comuni e dei luoghi pii del territorio, sempre in prima istanza, erano devolute al capitanio o al suo vicario» (ivi, p. 19); «le piccole questioni tra comuni, militari, ministri delle finanze, dazii (...) e luoghi pii del territorio (...), al capitanio, che le delegava al vicario quale vicegerente prefettizio» (ivi, p. 20).

[33] «In materia giudiziaria erano deferiti alla Cancelleria prefettizia i delitti commessi di notte e quelli in genere scoperti dai ministri e officiali del capitanio, i quali, comprese pure tutte le milizie, erano sottoposti a questo Foro [prefettizio], tanto nel civile quanto nel criminale, come ne dipendevano i daziari e i loro piezi (...) e vi potevano essere deferiti i casi criminali delegati» (ivi, p. 122).

[34] «Alla Cancelleria prefettizia era anche aperto il ricorso in appello nei casi di contrabbandi ai dazzi giudicati tanto dall'officio dell'Aquila, quanto dal tribunale dei camerlenghi» (ivi).

[35] «Il podestà è il maggior giudice ordinario, mentre il capitanio è giudice militare. (...) Il podestà dunque si occupa delle cause riguardanti i civili, il capitanio di quelle in cui sono implicati militari, o loro familiari; capita però che in certe cause siano parti tanto civili quanto militari: in tal caso (trattandosi di processi criminali) il podestà giudica la parte civile, il capitanio quella militare. Ove invece si tratti di una causa civile, il criterio seguito è questo: se l'attore è un civile e il convenuto è un militare giudica il capitanio, in caso contrario il podestà. In casi di tradimento, o di congiura contro lo Stato, il giudizio deve essere presieduto da entrambi» (Malucelli, *L'amministrazione del territorio padovano* cit., p. 9).

[36] «Nel secolo XVIII, per l'ordinamento militare territoriale, erano molto importanti le così dette rassegne generali o mostre, che avevano lo scopo di conoscere l'intimo stato dell'esercito, venendo a scoprire il bene o il male ch'esso racchiudeva, le parti disciplinate od

        - milizie urbane («bombardieri e bombisti», corpo soppresso nel 1771 e trasformato in milizia urbana[37]; una compagnia di fanteria e due di cavalleria), con funzioni però anche di pubblica sicurezza[38]
    - tesoro e finanza:
        - gestione e controllo dell'attività della Camera fiscale
        - controllo sull'attività di esazione delle imposte da parte delle istituzioni comunali (presidenti all'Esazione)
    - vigilanza sui comuni e sui luoghi pii della provincia[39]

Nelle loro attività i due rettori erano coadiuvati da una nutrita schiera di ministri e collaboratori che «giungevano a Padova insieme con i loro superiori; restavano in carica quanto colui che li aveva condotti (...) [e] non potevano essere cittadini padovani». Per il podestà essi erano: il vicario e i giudici del Maleficio, dell'Aquila e delle Vettovaglie, dei quali parleremo nel prossimo paragrafo, che assieme al podestà formavano la Corte pretoria; i due cavalieri del podestà o di piazza, dei quali «uno doveva rimanere sempre al fianco del podestà, l'altro, accompagnato da un notaio e da altri funzionari, gira per le botteghe, per scoprirvi misure e pesi falsi, bevande

---

indisciplinate, le condizioni degli ufficiali ed il loro operato, lo stato dei soldati, il loro numero e tutto ciò che loro aspettava e da loro dipendeva, non trascurando di esaminare la loro attività negli esercizi e nell'uso delle armi sopra tutto da fuoco: per esse si poteva riconoscere il numero dei soldati da riformare, e il numero di quelli che dovevano, a complemento delle compagnie, estrarsi o reclutarsi con le leve dette cernide od ordinanze, e quali posti erano da rimpiazzarsi nei ruoli dei soldati di riserva o di rispetto» (Borgherini Scarabellin, *Il governo di Venezia in Padova* cit., p. 51).

[37] «Dall'anno 1771, 14 aprile, essendo per il nuovo piano fatto dal generale Patison sospeso questo corpo, avendo formato il reggimento d'artificieri, continuò null'ostante con il diritto di loro uniformi a servire nelle interne fazioni di città, ad intervenire a tutte le pubbliche funzioni, ad esser destinati sempre a riparar gl'incendi, a fazionare alla pubblica sicurezza» (ASPd, *Deputazione del Consiglio*, b. [58], ex-G V 2762, relazione del comandante della milizia urbana Marc'Antonio Corbelli [1801 aprile 15]).

[38] «Le attenzioni poi del pubblico rettore erano rivolte anche alla milizia urbana rappresentata da un corpo di bombardieri e bombisti, dipendenti dal magistrato ecc.mo delle Artiglierie, e da un presidio cittadino formato da una compagnia di fanteria e da due di cavalleria, dipendenti questi dal savio alla Scrittura. Il corpo dei bombardieri e bombisti subì, durante il secolo, delle forti oscillazioni (...). Ufficio di questa milizia urbana era quello di badare alla disciplina diurna e notturna, di porgere aiuti in caso d'incendi, di prestarsi nelle feste o divertimenti vari (...). Le altre compagnie che formavano il presidio della città erano appunto due di cavalleria e una di fanteria, servendo principalmente le prime alle pubbliche esecuzioni tanto civili quanto economiche del territorio, e la terza alla custodia della città, alle esigenze della giustizia ed al decoro di quella pubblica rappresentanza» (Borgherini Scarabellin, *Il governo di Venezia in Padova* cit., pp. 55-56).

[39] «Il controllo dei comuni (...) e luoghi pii del territorio (...) al capitanio, che le delegava al vicario quale vicegerente prefettizio» (Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 20).

adulterate e merci falsificate»[40]; ed infine il cancelliere pretorio, che si occupava del suo carteggio riservato. Per il capitanio, invece, i ministri erano il cancelliere prefettizio e il commilitone: «il primo aveva l'incarico di scrivere le sue carte segrete, il secondo di accompagnarlo ovunque, pronto ad eseguire i suoi ordini»[41]. La Corte pretoria, coll'aggiunta del capitanio, diventava Corte criminale e giudicava i crimini più gravi.

Oltre al podestà e al capitanio erano nominati da Venezia per la città di Padova altri due rettori, vale a dire «un castellano in Castel Vecchio e un castellano alla Saracinesca»[42]. Quella del castellano era però una figura particolare di rettore, in quanto aveva un'«autorità limitata alla sorveglianza degli edifici fortificati a lui affidati, della cui sicurezza era garante senza interruzione di tempo»[43]. Non risulta comunque esercitassero funzioni giurisdizionali.

Altre due cariche infine, che possiamo definire, forse impropriamente, 'rettorali', erano attribuite per Padova da Venezia per la gestione della Camera fiscale, «centro e cuore finanziario ed anche 'borsa' dello Stato veneto»[44], vale a dire quelle dei due camerlenghi, detti anche camerari oppure questori. I componenti di questa magistratura, anch'essi nobili veneziani, «mutavano ogni due anni (...) e gerarchicamente venivano subito

---

[40] Malucelli, *L'amministrazione del territorio padovano* cit., p. 9.

[41] Ivi.

[42] Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta* cit., p. 4.

[43] A. Tagliaferri, *Ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma*, in *Atti del convegno «Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori». Trieste, 23-24 ottobre 1980*, a cura di A. Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 15-43, in particolare pp. 19-20.

[44] Ivi, p. 26. Per approfondimenti sul tema della fiscalità veneta e sulle camere fiscali v. B. Cecchetti, *Del sistema tributario nello Stato veneto sulla fine del secolo XVIII*, in «Atti del regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», s. IV, III (1874), pp. 779-820; *Il sistema fiscale veneto: problemi e aspetti. Atti della prima giornata di studio sulla Terraferma veneta (Lazise, 29 marzo 1981)*, a cura di G. Borelli - P. Lanaro - F. Vecchiato, Verona, Libreria universitaria, 1982 (in particolare: G. Gullino, *Considerazioni sull'evoluzione del sistema fiscale veneto tra il XVI e il XVIII secolo*, pp. 61-91; M. Knapton, *Il fisco nello Stato veneziano di Terraferma tra '300 e '500: la politica delle entrate*, pp. 17-57; A. Tagliaferri, *Competenze e redditi delle camere fiscali: problemi di metodo*, pp. 275-281); L. Pezzolo, *L'oro dello Stato: società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Venezia, Il cardo, 1990; G. M. Varanini, *Il bilancio d'entrata delle camere fiscali di Terraferma nel 1475-1476*, in Id., *Comuni cittadini e Stato regionale* cit., pp. 73-123. Per la Camera fiscale di Padova v. anche *Ordini, terminazioni e regole fatte e stabilite dall'illustrissimo et eccellentissimo sig. Zaccaria Bondumiero inquisitor di qua del Menzo con l'autorità dell'ecc.mo Senato et dal medesimo ecc.mo Senato anco ultimamente tutte confirmate. In materia di tutti li dacii della Camera fiscale e dell'essatione delle decime del reverendo clero. Per la città di Padova, castelli e territorio*, Padova, Stamperia camerale, 1648.

dopo i rettori»[45]. Essi inoltre avevano competenza giurisdizionale, infatti «come magistrati decidevano su alcune cause in materia fiscale, specialmente quelle di contrabbando, ordinavano le esecuzioni da farsi etc.»[46]. I camerlenghi erano naturalmente subordinati ai rettori, in particolare al capitanio, in quanto erano questi ultimi che dovevano rispondere direttamente a Venezia e «inviare periodicamente l'esatto conto delle entrate e delle spese ai Provveditori sopra camere di Venezia»[47], vale a dire alla magistratura che si occupava di gestire amministrativamente l'attività delle camere fiscali della Terraferma, ma che aveva su di loro anche potestà legislativa speciale e potere di giudizio in tale ambito[48]. Dal punto di vista della ragioneria, invece, dovevano rispondere alla magistratura veneziana dei «Revisori e regolatori alla Scrittura»[49].

2.1.2 *I giudici 'superiori' o assessori*

Assieme ai rettori, l'altra categoria di magistrati governativi cittadini erano i giudici 'superiori', ossia «i quattro assessori che seguivano il podestà, i quali in ordine di dignità erano: il vicario e i giudici del Malefizio, dell'Aquila e delle Vettovaglie»[50]. Tali magistrati erano di origine medievale

[45] «I camerlenghi dovevano "vestire in spada e non in romana" e restare in ufficio tanto alla mattina come nel pomeriggio (...). Tenevano la cassa un mese ciascuno, né l'uno poteva assumerla, se prima il collega non ne avesse fatto il saldo; prendevano visione dei bilanci degli esattori: provvedevano a che tutte le pagine dei registri fossero numerate e bollate; se non davano prova d'aver esercitato regolarmente le loro mansioni, al ritorno in patria non venivano eletti a nuove cariche ("non potevano andare a cappello")» (C. Ferrari, *L'ufficio della Sanità di Padova nella prima metà del secolo XVII*, Venezia, Tipografia libreria emiliana, 1909, p. 145).

[46] Ivi.

[47] *Archivio di Stato di Padova*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, III, pp. 221-285, in particolare p. 233.

[48] «I rettori di Terraferma dovevano inviare [ai Provveditori sopra camere] esatto conto delle entrate e delle spese, e queste si dovevano ordinare secondo le norme stabilite dai Provveditori. I Provveditori avevano singolarmente giurisdizione nella materia di lor competenza e le loro sentenze potevano essere portate in appello solo davanti al Pien Consiglio» (A. Da Mosto, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo e analitico*, 2 voll., Roma, Biblioteca d'arte editrice, 1937, I, p. 114).

[49] Ferrari, *L'ufficio della Sanità* cit., p. 145. «I Revisori e regolatori alla Scrittura sorsero, come magistratura straordinaria, nel 1574, con l'incarico di rivedere i conti di tutti i magistrati cittadini, che avessero maneggio di denaro. L'anno successivo (...) fu (...) estesa la loro competenza a tutti gli uffici del dominio veneto (...). Oltre che la facoltà di rivedere i conti essi avevano anche quella di stabilire le norme secondo cui dovevano essere tenuti» (Da Mosto, *L'Archivio di Stato di Venezia* cit., I, p. 145).

[50] Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 6.

ed erano sostanzialmente dei 'tecnici', dei giuristi che il podestà nominato dal Consiglio cittadino si portava appresso per svolgere le funzioni amministrative e giurisdizionali in ambito civile, penale e fiscale. Dopo la dedizione a Venezia anch'essi venivano nominati dal Maggior consiglio veneziano, contestualmente al podestà; erano scelti tra nobili non padovani di altre città venete e «dovevano essere laureati nel Collegio dei leggisti padovani»[51]. Negli ultimi anni di dominio veneziano venivano nominati direttamente dal podestà, ma «in tal caso si recavano a Venezia a prestare il (...) giuramento»[52].

Il vicario era il sostituto del podestà in caso d'assenza temporanea e ordinariamente «sedeva con il podestà in palazzo della Ragione, all'ufficio del Sigillo, per giudicare cause civili e commerciali» ed istruire sommariamente quelle dei poveri; gli altri tre assessori o giudici presiedevano, in ordine d'importanza, tre diversi tribunali: Maleficio (tribunale criminale), Aquila (tribunale fiscale) e Vettovaglie (tribunale annonario e civile per danni dati).

Oltre ai giudici 'governativi' appena descritti, vi erano in città i giudici 'comunali', distinguibili in due categorie: i giudici pedanei, o di palazzo, eletti per estrazione tra i membri del Sacro collegio dei giudici ed avvocati di Padova, e i giudici delle magistrature comunali, nominati dal Consiglio maggiore della città.

2.1.3 *I giudici pedanei*

> Accanto alle magistrature venete funzionavano a Padova i giudici di palazzo, che dovevano esser membri d'una corporazione, detta Sacro collegio dei giudici ed avvocati (...). Per potervi appartenere bisognava far parte del Sacro collegio dei leggisti o giuristi (...). Il Collegio dei leggisti si chiamava anche Collegio mazzor e quello dei giudici e avvocati il Collegio minor[53].

Erano in numero di tredici ed identificati con altrettante figure di animali dipinti sulle pareti del palazzo della Ragione: Bue, Camello, Capricorno, Cavallo, Cervo, Dolce, Drago, Griffo, Leopardo, Orso, Pavone, Porco, Volpe. La loro competenza era in materia civile, sia come giudici sommari (senza appello) per le cause fino a 100 lire sia come giudici ordinari non esclusivi (con appello) per le cause superiori alle 100 lire.

---

[51] Ivi, p. 7.
[52] Ivi, p. 8.
[53] Ivi, p. 12.

2.1.4 *I giudici delle magistrature comunali*

I giudici delle magistrature comunali potevano essere i responsabili di alcune strutture amministrative cittadine nominate annualmente dal Consiglio maggiore, i quali avevano anche il compito di giudicare sulle materie loro assegnate (presidenti alle Vettovaglie e provveditori alla Sanità), oppure delle apposite istituzioni civiche svolgenti funzioni giurisdizionali specifiche (signori alla Pace e censori e sopracensori alle Pompe).

I presidenti alle Vettovaglie erano una magistratura civica che in epoca veneta esercitava compiti esecutivi in materia di sussistenza alimentare della città e di controllo delle attività produttive, in particolare delle «fraglie» (corporazioni) delle arti[54]. La loro carica era prevista già nello statuto carrarese del 1362, in numero di cinque e con l'appellativo di giudici alle Vettovaglie[55]. Con parti del Consiglio generale 6 febbraio 1597 e 8 giugno 1660 venne fissato il loro numero in quattro e la loro elezione annuale da parte del Consiglio generale, senza contumacia[56]. Avevano inoltre competenze in ambito giudiziario in quanto i processi in materia di vettovaglie, di competenza del giudice alle Vettovaglie e danni dati, oltre ad essere istruiti dall'officio alle medesime, dovevano «esser spediti coll'intervento delli due signori magnifici alle Vettovaglie»[57]. Essi svolgevano poi funzioni giurisdizionali principalmente in ambito

[54] «Le incombenze riguardano tutti gli oggetti della sussistenza della città, principiando dalla sopraveglianza sui viveri di prima necessità, fino alli generi del miglior comodo dei cittadini, per il cui fine presiede e governa all'economico e deliberativo delle arti, ossiano 34 fraglie temporali di questa città» (ASPd, *Miscellanea P*, b. 7, fasc. [10], «Elenco degli offici civici e pubblici non che dei tribunali regi di questa inclita città di Padova», allegato 2: «Presidenza alle Vettovaglie»). Inoltre «dovrà qualunque ordinazione in proposito di vettovaglie fatta di sua ecc.ma sig. podestà colla consulta delli suddetti cittadini essere osservata (...) come se fosse compresa negli statuti della città; e ciò è indicato nello statuto reformato 1420 (...). Devono essere invitati alla banca de' magnifici attuali per esaminar unitamente li prezzi e calcoli di commestibili che si vendono da salumieri, casolini, beccari per la facitura de' calamieri (...). Nella rubrica de' beccari (...) si ritrova il diritto di custodir il bollo delle vacche di ragion della città, da uno de' detti magnifici alle Vettovaglie, onde non possono li beccari ammazzar vacche se non esaminate, marcate e licenziate» (*Incombenze e diritti de' nobili signori alle Vettovaglie*, Padova, Conzatti, 1777, pp. [III-VI]).

[55] «Habere et tenere debeat secum continue et suis expensis in regimine Padue saltem quinque idoneos iudices, et bene iuris peritos, qui exercere debeant offitia iudicum secundum quod infra distinguetur; et quinque milites seu socios» (BCPd BP.962: *Statuti*, *ordini*, *leggi*, *diritti ed incombenze de' magnifici signori cavalieri di Comun*, f. 8r [1794?]).

[56] «1597, 6 febbraro, parte del Consiglio: Ordina che sieno eletti quattro cittadini a scrutinio per i bisogni delle vittuarie, e prescrive i seguenti capitoli: 1° - che durar debbano un anno, ed abbiano a procurare che i cavalieri di Comun esercitino legalmente il loro uffizio» (ivi, f. 3r). «Dell'anno 1660 fu decretato da sua serenità nella buona regola che siano cadaun anno eletti dal magnifico Consiglio civico quattro cittadini dell'ordine de' magnifici deputati per pressiedere alle Vettovaglie» (*Incombenze e diritti de' nobili signori alle Vettovaglie* cit., p. [III]).

[57] Ivi, p. [IV].

di frodi di prezzi, pesi e misure e operavano come giudici nelle controversie delle fraglie[58].

Quella dei provveditori alla Sanità era anch'essa una magistratura civica con compiti esecutivi e giudiziari in materia di sanità ed igiene pubblica umana e veterinaria. Già nel corso del XV secolo e dei primi anni del XVI il Consiglio generale della città di Padova, «nei casi di peste nelli uomini, o di sospetto, e così d'epidemia nel bestiame, deputava soggetti rispettabili, e cittadini reputatissimi, perché prescrivessero quelle cose che credessero opportune e necessarie al riparo»[59]. Tale procedura straordinaria fu istituzionalizzata e resa permanente con parte 12 marzo 1523, la quale prevedeva l'elezione di «quattro deputati alle regole di Sanità, per un anno, volendo però che gli eletti fossero del Consiglio»[60]. Il numero dei deputati venne poi portato a cinque con parte 11 settembre 1660 e mutato il loro nome in provveditori di Sanità. La loro elezione rimase sempre prerogativa del Consiglio generale, annualmente e senza contumacia, come previsto dalla medesima parte. Oltre alle funzioni ordinarie di prevenzione e straordinarie di intervento nei casi di epidemie ed epizoozie venne loro affidato anche il controllo igienico-sanitario sugli alimenti, togliendolo ai presidenti alle Vettovaglie, sull'esercizio delle professioni sanitarie (medici, chirurghi, incisori, dentisti, oculisti, ostetriche ecc.), sulla preparazione e vendita di medicinali e spezie, sulla lavorazione delle pelli, sugli ospedali e su tutte le altre attività e fenomeni che potessero avere a che fare con la salute umana e animale[61]. Svolgevano inoltre funzioni giurisdizionali (giudice della Sanità), giudicando sulle infrazioni alle

[58] «Due sono gli oggetti che spettano all'ufficio nostro, cioè la comoda sussistenza del popolo ed il buon governo delle arti esistenti. In quanto al primo: promuovere l'abbondanza di viveri; mantener vive le relazioni interne ed esterne del quantitativo e prezzo delli medesimi; render sicuro al popolo l'acquisto di prima mano de' commestibili; impedir le inchiette e le contraffazioni di compravendi; garantir in città l'esistenza de' generi introdotti ed impedirne l'estradizione; conformar li calamieri sopra basi di umanità e di giustizia; far ragione al popolo per defraudi ne' prezzi, misure e pesi; conoscere e deliberare sopra l'approvvigionamento de' fondachi e per l'opportuna fornitura delle botteghe de' commestibili, che ad esse appartengono. Per il secondo oggetto: far cognizione degli statuti e delle discipline delle arti esistenti e proteggerle in quanto al bene che ne risulta ad buona porzione de' cittadini ed ai vantaggi che ne può ritrar la città; non far valer li privilegi benché scritti fino al punto che soffrir ne possa la popolazione in qualche circostanza; presiedere alle loro radunanze perché non siano proposte parti deroganti a' pubblici diritti e contrarie all'interesse del popolo; accogliere le istanze delle arti e amministrare giustizia summariamente sopra li punti chiari di massima e di consuetudine; entrare in comunicazione co' magnifici deputati in tutti i casi che vanno emergendo ed estendere informazioni sopra l'utilità, diritti e pratiche delle medesime» (ASPd, *Magistrature e cariche diverse*, b. 6, fasc. «Rapporti de' diversi offici intorno alle respettive mansioni», rapporto dei presidenti all'ufficio delle «Vittuarie» alla deputazione del Consiglio sull'attività dell'ufficio stesso [1798 marzo 21]).

[59] S. L. Bornoni, *Cenni storici intorno all'ufficio di Sanità di Padova scritti nell'anno 1796*, Padova, Prosperini, 1875, pp. 8-9.

[60] Ivi, p. 10.

[61] Le competenze dei provveditori sono descritte in *Obblighi da osservarsi da' nobili signori provveditori all'Offizio della Sanità di Padova*, *ristampati l'anno 1771*, Padova, Penada, 1771; *Incombenze e diritti de' nobili provveditori all'offizio della Sanità*, Padova, Conzatti, 1777 e in ASPd, *Magistrature e cariche diverse*, b. 6, fasc. «Rapporti de' diversi offici intorno alle respettive mansioni», rapporto

norme in materia sanitaria, con competenza sia in ambito amministrativo che penale. Ad istruire i processi era il cancelliere dell'ufficio di Sanità, eletto direttamente dal Consiglio generale e confermato ogni cinque anni dallo stesso. Nei casi più gravi il collegio giudicante era integrato da uno o più «deputati attuali», in altri anche dai rettori veneziani[62].

La magistratura dei censori e dei sopracensori alle Pompe venne creata al fine di «procedere contro li trasgressori alle Pompe»[63], ossia per accertare, giudicare e punire coloro che non osservassero le leggi suntuarie. La loro origine è nella parte del Consiglio cittadino 23 marzo 1440, nella quale si parla di stimadori inviati dai «deputati attuali» a verificare «che alcuna femmina al tempo degli sponsali non possa portar in dosso più del valor di ducati 350»[64]. Nella parte 25 maggio 1506 essi diverranno tre e prenderanno il nome di «inquisitori» e con parte 3 gennaio 1532 la loro denominazione diverrà quella di censori[65]; infine il Consiglio cittadino, con parte 15 gennaio 1569, affiancherà loro tre sopracensori con funzioni supplenti[66]. Erano eletti ogni anno dal Consiglio generale della città e avevano l'obbligo di «accettare ogni querela di trasgressione, e tenerla secreta, (...) di procedere anche per inquisizione ed espedire dentro un mese ogni trasgressione, citando e formando il processo nel detto termine, e dare la loro sentenza»[67].

Infine, i signori alla Pace furono creati con parte del Consiglio generale della città di Padova 16 marzo 1561 «per rimuover la consueta insorgenza di discordie ne' loro principii e divertire la rovina delle famiglie con inquietudine de' cittadini»[68]. Essi esercitavano pertanto delle funzioni giudiziarie di conciliazione, che poi furono ereditate, in epoca napoleonica e austriaca, dai giudici di pace e dai giudici conciliatori.

2.2 Gli uffici giudiziari

Erano gli apparati burocratici preposti alla formazione, gestione e conservazione della documentazione prodotta dai giudici. Si possono classificare in due distinte tipologie: *officia* di origine medievale e signorile e cancellerie d'istituzione veneziana. Gli *officia* a loro volta si distinguevano

dei provveditori all'ufficio di Sanità alla deputazione del Consiglio sull'attività dell'ufficio stesso (1798 marzo 27).

[62] Per maggiori informazioni sulla formazione dei processi sanitari e sulle pene v. FERRARI, *L'ufficio della Sanità di Padova* cit., pp. 176-242.

[63] *Elezione ed incombenze delli tre sopra censori e tre censori alle Pompe*, Padova, Conzatti, 1777, pp. III-IV.

[64] *Parti e decreti riguardanti le Pompe e le incombenze de' magnifici sigg.ri censori e sopra-censori alle stesse*, [1794?] (BCPd BP.961), f. [1r].

[65] Ivi, f. [7r].

[66] «Che siano eletti tre cittadini col titolo di sopracensori alle Pompe ed ai fasti, dando loro la facoltà, non eseguendo i censori quanto ordinato, di supplire al mancamento» (ivi, f. [15r]).

[67] «E se nel termine predetto non faranno la loro sentenza, cadano alla pena di £ 100» (ivi, f. [11v], parte del Consiglio generale della città di Padova 4 maggio 1558).

[68] *Incombenze delli tre cittadini eletti alla Pace*, Padova, Conzatti, 1777, p. IV.

tra: «gli uffici del Sigillo, amministrati dal podestà e dal suo vicario, e quelli degli assessori [Maleficio, Aquila e Vettovaglie e danni dati], (...) detti superiori, o di curia; (...) [e gli uffici] dei giudici pedanei o di palazzo, (...) detti inferiori»[69]. Ad essi furono aggiunte, in epoca veneziana, la Cancelleria pretoria, la Cancelleria prefettizia e la Cancelleria fiscale, che si sovrapposero rispettivamente agli uffici del Sigillo, del Maleficio e dell'Aquila, e poi la Cancelleria dell'ufficio di Sanità, creati dal Maggior consiglio veneto per controllare, oltre al giudizio, anche l'istruttoria dei processi. La titolarità degli *officia* era attribuita dal Collegio dei notai ad un notaio appartenente al medesimo collegio; i cancellieri invece, pur essendo sempre notai, erano di nomina veneziana (cancelliere pretorio e cancelliere prefettizio), rettorale (cancelliere fiscale), oppure consiliare (cancelliere dell'ufficio di Sanità).

2.2.1 *Gli uffici originari: Sigillo*, *Maleficio*, *Aquila*, *Vettovaglie e danni dati*

Gli *officia* di origine medievale assistevano i rettori e gli assessori redigendo e conservando la documentazione attestante la loro attività giurisdizionale e amministrativa; essi erano composti, come detto, da notai estratti a sorte dal Collegio medesimo, i quali reggevano una o più delle casse dalle quali era composto il singolo ufficio.

L'ufficio del Sigillo era addetto alla «redazione e registrazione di tutti gli atti di competenza del tribunale del podestà e del suo vicario, relativi a materia civile»[70]. Esso era l'ufficio più importante tra i quattro uffici superiori, sia per qualità che per quantità di documentazione prodotta, tanto da essere suddiviso in otto casse gestite ciascuna da uno o più notai, denominate a loro volta «offici» a seconda della materia trattata: cassa dei precetti o dei comandamenti, detta anche del pallo o palo, «adibita alle cause che si facevano in via di intimazioni, proteste, interpellazioni e precetti penali»[71]; cassa dei depositi, alla quale «incombeva il rilascio dei decreti e mandati per le investite e disposizioni di capitali al S. Monte [di Pietà]: (...) in sostanza funzionava da controllo («scontro») della cassa del S. Monte (...) [ed era inoltre] competente nelle domande di taglio degli istrumenti»[72]; cassa delle dimande o delle cedole o delle

[69] Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 13. A loro volta gli uffici inferiori, a seconda del reddito che davano, si distinguevano in «bona» e «mala»: «Appartenevano alla prima categoria quelli del Cavallo, del Dragone, del Leopardo e del Pavone. Ma una tale designazione subì delle variazioni a seconda dei tempi, così nel 1777 si considerarono come buoni gli offici del Camello, del Porco, del Cavallo e della Volpe; più tardi, e così fino alla caduta della Repubblica, (...) solo quelli del Camello e del Cavallo figurano tra i buoni» (ivi).

[70] Ivi, p. 80.

[71] Ivi, p. 81.

[72] Ivi, p. 82.

petizion, cui spettavano appunto le cedole testamentarie e le domande di beni decaduti; cassa delle prononzie, nella quale venivano trattate «le cause su commissioni di possessi e sul vigore di acquisti fatti in altri offici»[73]; cassa delle appellazioni, alla quale erano assegnate le «opposizioni a sentenze e gravami di ogni altro officio, eccettuato quello del Sigillo»[74]; cassa alle citazioni, cui spettavano le «citazioni *ad ius* (...) e le cedole pignoratizie»[75]; cassa dei bolli e sequestri, adibita alle «cause di cognito, sequestri, bolli, intromissioni di beni, citazioni a far pronuncie di tutela, di cureria ed *auctoriae*»[76]. L'ottava cassa infine, ossia delle lettere, era competente su tutti i tipi di lettere: «lettere missive con cedole (...); lettere di qualunque altro genere *ab extra* con possessi e alle esecuzioni pure *ab extra*; pronunzie di adizioni di eredità con beneficio di legge e d'inventario; ripudie; ratificazioni di sentenze arbitrarie; istanze per l'esame di testi *ad perpetuam rei memoriam*; mandati di *non molestetur* per beni dotali; salvacondotti; stride di termini di acquisti»[77]. Competeva pertanto a tale cassa anche «scrivere gli atti del podestà, (...) [ossia] l'incombenza di registrare in un libro denominato *pretoria*, o *notarella pretoria*, tutti gli atti di *partibus auditis*, senza estese, rimesse di termini o spedizioni absenti che giornalmente accorrono in camera del podestà alla solita udienza, raccogliendo anche le istanze»[78]; tale *notarella pretoria* era conservata dal notaio della cassa alle lettere (denominato così assistente alla pretoria), ma era «a disposizione di ogni nodaro di ciascun ufficio del Sigillo» fungendo pertanto, in termini moderni, da 'registro di protocollo' delle lettere del podestà.

L'ufficio del Maleficio veniva, come importanza, subito dopo di quello del Sigillo; esso era responsabile della documentazione dell'omonimo giudice criminale ed era composto, fin dal XV secolo, da otto notai: quattro incaricati di «ricever le denunzie, (...) detti alle formazioni; gli altri quattro, detti alle espeditioni, avevano il carico di far spedire i processi a sentenza»[79]. L'attività di tali notai, in particolare il modo in cui dovevano scrivere i processi, venne definita da un proclama del podestà del 27 ottobre 1651: «quelli alla formazione [dovevano] registrar giornalmente le denuncie e querele, sopra fogli numerati, allegandovi tutte le carte sciolte come denuncie, lettere di magistrati ed altro, facendo un fascicolo di ogni processo; (...) quelli alle spedizioni: sollecitar l'avanzamento dei processi, prima di terminar la sorzione legarli in volumi, coll'indicazione del quartiere e del tempo, da consegnarsi ai successori, per poscia al termine solito trasmettersi all'Archivio»[80].

Le competenze dell'ufficio dell'Aquila e Boschetto variarono nel corso dei secoli: per disposizione statutaria ad esso spettavano, oltre alle cause civili, la documentazione relativa alle controversie in materia di dazi e contrabbandi e la conservazione delle

[73] Ivi, p. 84.

[74] Ivi, p. 85.

[75] Ivi.

[76] «L'atto di cognito era quello con il quale si intimava ad una persona obbligata, che nel termine fissato compia la sua obbligazione» (ivi).

[77] Ivi, p. 86.

[78] Ivi, pp. 86-87.

[79] Ivi, pp. 88-89.

[80] Ivi, p. 89.

«raspe» del Maleficio. Passate le cause fiscali di competenza della Camera fiscale, per compensazione nel XVIII secolo fu ad esso attribuita la spedizione delle «cause tra ebrei e tra ebrei e cristiani»[81]. Esso era composto da sei casse, distinte per competenza, gestite ciascuna da un notaio: cassa macina, cassa beccaria, cassa Piove di Sacco, cassa mercanzia, cassa vino e cassa grande o cassa raspe oppure «boschetto». Dopo la riforma del XVIII secolo i notai furono ridotti a tre, accorpando le casse.

L'ufficio delle Vettovaglie e danni dati era composto da una cassa grande, alla quale «dovevano denunciarsi le robe comprate quando vi fosse il dubbio che fossero di compendio di un furto»[82], e altre otto casse competenti per territorio (Camposampiero, Teolo, Conselve, Cittadella, Arquà, Termini, Piove di Sacco, Mirano), alle quali «venivano portati i processi per danni inflitti alla campagna (...) [e] le liti per le strade pubbliche e consortive»[83].

2.2.2 *Le cancellerie create da Venezia: pretoria, prefettizia e fiscale*

Nel corso dei primi decenni di dominazione furono create da Venezia anche delle strutture di supporto tecnico e amministrativo ai rettori, in modo da attribuire maggiore continuità alla loro azione, considerato il loro avvicendamento quasi annuale nella carica. Esse erano: la Cancelleria pretoria per il podestà, la Cancelleria prefettizia per il capitanio e la Camera fiscale, con annessa Cancelleria fiscale, per il camerlengo. Tali strutture, da semplici cancellerie riservate dei rettori, come nel caso delle Cancellerie pretoria e prefettizia, oppure da semplici organi di supporto tecnico-finanziario, come nel caso della Camera e Cancelleria fiscale, assunsero nel corso del tempo dei ruoli assolutamente di primo piano nella vita politica, amministrativa e giudiziaria della città. Vediamo perciò nello specifico le loro origini e le loro funzioni.

La Cancelleria pretoria e la Cancelleria prefettizia erano state istituite da Venezia poco dopo la dedizione del 1405 «allo scopo che le comunicazioni del podestà [e del capitanio] rimanessero segrete, il che non sarebbe stato possibile servendosi dei nodari di palazzo»[84]. Queste cancellerie però non si occupavano solo della corrispondenza riservata dei rettori con Venezia e del disbrigo delle loro incombenze amministrative: svolgevano infatti anche le funzioni di cancelleria giudiziaria e di istruzione dei processi civili e criminali. Tali funzioni furono infatti lentamente assorbite dalle Cancellerie pretoria e prefettizia, nel corso dei cinque secoli di dominazione veneziana, esautorando gli offici giudiziari retti dai nodari del Collegio,

[81] Ivi, p. 100.

[82] Ivi, p. 101.

[83] Ivi, p. 102.

[84] «La carica di cancelliere pretorio fu istituita (...) con parte presa in Senato 26 luglio 1407» (ivi, p. 113).

con i quali le cancellerie ebbero numerose liti a tale proposito, essendoci in ballo anche ingenti interessi economici[85]. Il motivo di tale scelta derivava dalla volontà di Venezia di attuare un forte controllo sulla vita civile, politica e giudiziaria delle città di Terraferma, mediante l'avocazione al rettore dei giudizi su particolari cause, onde evitare l'influenza di interessi locali. In particolare, veniva istaurata una particolare procedura, chiamata «delegazione», con la quale si affidava ad esse «il compito di formare i processi, eludendo quelle contaminazioni assicurate dalla presenza dei notai cittadini»[86]. In questi procedimenti giudiziari, che possiamo definire 'segreti', celebrati con rito 'inquisitorio', «la sentenza del rettore e della Corte pretoria [o prefettizia] diventava inappellabile, nessuno poteva impugnare le deposizioni dei testimoni o invalidare la scelta degli stessi: la segretezza di cui essi e gli accusatori erano coperti li sottraeva dai rischi di minacce o vendette da parte di chi era accusato, da parte dei suoi amici, dai suoi protettori»[87].

Anche le attività della Camera fiscale, detta pure magnifica ducal Camera, facevano capo alle prerogative del capitanio, ma la sua gestione era affidata a due camerlenghi, nominati da Venezia. Essa si suddivideva in due sezioni, la Cancellaria fiscale e la Quadernaria fiscale. Quest'ultima «amministrava gli introiti derivanti dalla riscossione delle pubbliche gravezze (...) e le somme introitate erano ripartite in tre casse principali: la cassa libera (fondi per le spese locali), la cassa militare (fondi per le spese militari) e la cassa obbligata (fondi destinati al governo centrale)»[88]. I suoi principali ministri erano il «quaderniere» e lo «scontro», «che dovevano essere ragionati, e avevano l'incarico di fare le diverse registrazioni sui diversi libri»[89]. In particolare, il primo «doveva ricevere dagli esattori i loro bilanci con l'elenco dei debitori»[90], mentre al secondo spettava «il compito di vigilare l'opera di coloro che attendevano agli incassi e ai pagamenti»[91]. Vi erano poi il cassiere, «custode e responsabile del denaro introitato»[92], il «contador», «che aveva il materiale maneggio della cassa»[93] e il vice-collaterale, che «aveva specialmente l'incarico di rilasciar bollette»[94], ovvero i mandati di pagamento. A questi si aggiungeva l'avvocato fiscale, «che aveva la difesa

[85] Per approfondimenti sul tema delle Cancellerie pretoria e prefettizia ivi, pp. 111-123; S. Marin, *L'anima del giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI-XVIII)*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II: *Retoriche*, *stereotipi*, *prassi*, a cura di G. Chiodi - C. Povolo, Sommacampagna, Cierre, 2004, pp. 171-257.

[86] Sul tema dei processi delegati v. in particolare Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., pp. 111-123 e l'interessante caso illustrato in C. Povolo, *Il romanziere e l'archivista. Da un processo veneziano del '600 all'anonimo manoscritto dei Promessi sposi*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1993.

[87] Marin, *L'anima del giudice* cit., pp. 177-179.

[88] *Archivio di Stato di Padova* cit., p. 233.

[89] Ferrari, *L'ufficio della Sanità di Padova* cit., p. 146.

[90] *Archivio di Stato di Padova* cit., p. 233.

[91] Ivi, p. 233.

[92] Ivi.

[93] Ivi.

[94] Ferrari, *L'ufficio della Sanità di Padova* cit., p. 147.

e il patrocinio di tutti i pubblici affari spettanti alla Camera fiscale»[95].

Relativamente alla Cancelleria fiscale, il suo ministero era composto da «diversi nodari e commandadori. Il primo dei nodari, detto cancelliere fiscale, aveva il compito di verificare le piezzerie degli assuntori dei dazi, di registrare le delibere d'incanto, come pure le ducali che imponevano le diverse gravezze (...), di fare le denuncie per contrabbandi etc. I commandadori facevano i sequestri e le pignore: i pegni li portavano alla Camera dei pegni»[96]. La cancelleria infatti, oltre ad avere «competenza su tutta la materia dei dazi di pertinenza della Camera fiscale»[97], si occupava di istruire i processi in materia di contrabbando e di confisca contro i pubblici debitori, il cui giudizio spettava in prima istanza ai camerlenghi[98].

Questi gli apparati burocratici che assistevano i giudici governativi. Per quanto riguarda gli uffici comunali, possiamo distinguere tra: uffici pedanei o 'inferiori' e uffici delle magistrature giudicanti comunali (Sanità, Vettovaglie, Pompe e Pace).

2.2.3 *I tredici uffici 'inferiori'*

Gli offici pedanei o 'inferiori' erano in numero di tredici come i corrispondenti omonimi giudici e prendevano il nome dei medesimi animali (Bue, Camello, Capricorno, Cavallo, Cervo, Dolce, Drago, Griffo, Leopardo, Orso, Pavone, Porco, Volpe); erano formati anch'essi, come quelli 'superiori', da notai estratti a sorte dal Collegio, i quali gestivano una o più delle cinque casse nelle quali erano suddivisi gli uffici. La competenza generale era sulla documentazione delle cause civili di prima istanza inferiore alle 100 lire, ma nel corso del tempo per alcuni di essi si erano formate alcune specializzazioni: era il caso dell'ufficio del Camello, che aveva competenza esclusiva sulle cause riguardanti le eredità, mentre l'ufficio del Cavallo l'aveva sulle doti; all'ufficio del Pavone dovevano invece essere prodotti tutti gli atti compromissori, ossia le scritture extragiudiziali di composizione di liti, mentre l'ufficio dell'Orso, oltre ad avere la custodia di una copia degli statuti cittadini, aveva l'esclusiva sulle cause promosse dai drappieri.

---

[95] *Archivio di Stato di Padova* cit., p. 233.

[96] Ferrari, *L'ufficio della Sanità di Padova* cit., p. 146.

[97] *Archivio di Stato di Padova* cit., p. 233.

[98] «La Cancelleria era una sezione della Camera fiscale alla quale erano deferiti, in prima istanza, i processi di contrabbando in merito a dazi sopra mercanzie entro lo Stato, imposti dopo il 1587, o a dazi sopra mercanzie forestiere. Per i dazi vecchi era invece competente il giudice dell'Aquila» (ivi); v. anche Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., pp. 123-124.

2.2.4 *Gli uffici delle magistrature comunali*

Le origini dell'ufficio alle Vettovaglie sono molto antiche e risalgono all'epoca medievale, operando, in quel tempo, con l'assistenza dei «milites Comunis»[99], i quali furono poi sostanzialmente sostituiti dai cavalieri di Comun[100]. Con la costituzione dell'ufficio alla Sanità, nel 1527, molte delle sue prerogative furono attribuite a quest'ultimo, in particolare «la sorveglianza sulla polizia stradale e la pubblica igiene»[101]. In epoca veneziana l'ufficio alle Vettovaglie era formato da un ministero burocratico composto da un segretario, un coadiutore e un famulo. Collaboravano poi con l'ufficio, al fine della trasmissione settimanale dei prezzi delle biade per la redazione dei calamieri, cinque «nodari» nelle piazze di Este, Piove, Conselve, Mirano e Cittadella[102].

A supporto degli omonimi provveditori si formò nel corso dei secoli l'ufficio di Sanità, che nel gennaio 1796 si componeva di un ministero burocratico, composto da un cancelliere, un vice-cancelliere e un coadiutore, e da un ministero tecnico, formato da un protomedico, un chirurgo, tre medici corrispondenti (uno a Piove, uno a Camposampiero e uno a Castelbaldo), un professor veterinario, un capitanio, un fante e un perito[103].

Per quanto riguarda i censori e sopracensori alle Pompe, pur non essendoci pervenuta molta documentazione[104], l'esistenza di un omonimo ufficio formato da notai e ministri è comunque suffragata anche dal contenuto della parte consiliare 4 maggio 1558[105].

---

[99] «Questi vigilavano inoltre perché gli esercenti vendessero derrate buone, secondo il giusto peso e non oltre il prezzo fissato, non venissero portare armi proibite, né il Comune defraudato dai dazii, ed infine perché le pubbliche strade fossero pulite» (Ferrari, *L'ufficio della Sanità di Padova* cit., p. 3).

[100] «Al principio del secolo XVII l'ufficio delle Vettovaglie consisteva in quattro deputati o giudici alle Vettovaglie e quattro cavalieri di Comun, eletti ogni anno dal magnifico Consiglio nel proprio seno con mansioni di poco differenti da quelle dei *milites*» (ivi, p. 3).

[101] Ivi.

[102] Per approfondimenti v. ASPd, *Magistrature e cariche diverse*, b. 6, fasc. c: «Copie delli 2 fogli degli uffizi di questa città», «Foglio I degli uffizi della magnifica città di Padova 29 marzo 1798», anche in ASPd, *Miscellanea P*, b. 7, fasc. [10].

[103] ASPd, *Magistrature e cariche diverse*, b. 6, fasc. «Rapporti de' diversi offici intorno alle respettive mansioni», rapporto dei provveditori all'ufficio di Sanità alla deputazione del Consiglio sull'attività dell'ufficio medesimo (1798 marzo 27).

[104] Presso l'Archivio di Stato di Padova sono state identificate, come vedremo nei prossimi paragrafi, solo 6 buste nel fondo *Foro criminale* o del *Maleficio*.

[105] «Li censori debbano accettare ogni querela di trasgressione, e tenendola secreta, e così pure i loro ministri» (*Parti e decreti riguardanti le Pompe* cit., f. [11v]; «Siano obbligati li nodari delli censori mandare in corte le condanne» (ivi, f. [12r]).

Relativamente infine ai signori alla Pace, non si hanno notizie sull'esistenza o meno di un ufficio alla Pace in quanto non è stato individuato del materiale documentario a loro relativo. Si può comunque presumere che essi si appoggiassero, caso per caso, a singoli notai, oppure alla Cancelleria civica.

2.3 I notai

È indispensabile, considerato il ruolo fondamentale che svolgevano i notai nella gestione degli uffici giudiziari e nel processo di documentazione, aprire a questo punto una breve parentesi su tale categoria, illustrando l'organizzazione del loro Collegio, la distinzione tra notai *ad instrumenta* e notai *ad acta* e le modalità di assegnazione degli incarichi[106].

Il Collegio dei nodari era la principale «fraglia» (corporazione) cittadina; nel XVII secolo l'attività dei suoi membri fu riconosciuta come 'civile' e non 'meccanica' e quindi i notai vennero ammessi al Consiglio generale della città: da quel momento iniziò a chiamarsi abitualmente Collegio. Esso era amministrato da quattro gastaldioni o presidenti, uno per quartiere, e aveva come sede per le sue riunioni la chiesetta del palazzo della Ragione. Del Collegio potevano entrare a far parte solo i cittadini padovani, anche non notai (figli, nipoti ecc.); allo stesso tempo, tra i notai operanti in Padova vi erano anche forestieri, non membri del Collegio.

Il notaio «completo» poteva redigere negozi di *contractus*, *voluntates ultime* e *iudicia*. Per i primi due bastava essere notaio *ad instrumenta*, per il terzo si doveva essere nominati notai *ad acta*. Prima della 'legge notarile' del 16 gennaio 1612, che diede facoltà solo ai rettori, con la collaborazione del Collegio, di creare notai *ad instrumenta* (il notaio così creato era definito *Veneta auctoritate notarius*), essi potevano essere nominati da diverse autorità laiche, tra le quali il doge, ed ecclesiastiche. Per divenire notaio *ad acta* il notaio *ad instrumenta* doveva superare un doppio esame, segreto e pubblico, di grammatica, arte notarile e scrittura, sostenuto di fronte al giudice alle «Vittuarie» (Vettovaglie) e a due gastaldioni del Collegio dei notai. Una volta superati gli esami, il notaio *ad acta* aveva licenza sia di redigere i documenti (*acta*) sia di esercitare (*regere*) un ufficio giudiziario.

Fin dal Medioevo gli uffici giudiziari che abbiamo descritto nei precedenti paragrafi erano considerati di pertinenza della «fraglia» (ossia corpo-

[106] Per approfondimenti v. Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., pp. 36-79.

razione, che divenne poi Collegio) dei nodari, nonostante la vana opposizione della città che non voleva fossero ritenuti un feudo. Gli uffici erano estratti a sorte («sorzioni») ogni otto mesi tra i nodari collegiati, assieme alle cancellerie dei vicariati, dei monti ecc. e con l'eccezione di alcuni uffici annuali (Boschetto, Vettovaglie, Cancelleria di città), biennali (due casse della Volpe) e a vita (una cassa dell'Orso e una del Cavallo).

Con la creazione delle Cancellerie pretoria, prefettizia e fiscale e l'avocazione ad esse di numerose cause, la conseguente minore lucrosità degli uffici e, soprattutto, con la tassazione degli introiti derivanti da copie, scritture e registrazioni (decima e redecima, introdotte nel 1519) ed altre imposte straordinarie per finanziare le guerre contro i Turchi, iniziò la decadenza del Foro e il Collegio fu costretto a vendere alcuni degli uffici (acquistati sia da privati sia dalla città) oppure ad appaltarli. Quest'ultima procedura di gestione degli uffici divenne prassi consueta nel corso del Settecento, allorché i ricavi andavano per metà alla cassa del Collegio e per metà ai notai ai quali gli uffici erano stati assegnati per «sorzione» (distinzione tra titolare dell'ufficio per «sorzione» oppure per delibera).

2.4 Le istituzioni giudiziarie del territorio

Il territorio padovano si suddivideva in quindici distretti, compresa Padova, dei quali otto, chiamati podesterie, erano retti da un podestà eletto direttamente da Venezia, ed avevano sede, come già detto, nei centri di Castelbaldo, Camposampiero, Cittadella, Este, Monselice, Montagnana, Piove e Stra. I rimanenti sei distretti, vale a dire Anguillara, Arquà, Conselve, Oriago, Mirano e Teolo, erano invece denominati vicarie e rette pertanto da un vicario eletto dal Consiglio generale di Padova. La distinzione tra le due magistrature, effettuata dal governo veneziano, dipendeva dall'importanza strategica, politica ed economica, attribuita dai veneziani ai centri sede di podesteria[107].

I rettori del territorio padovano erano dei rappresentanti del patriziato veneto con il titolo solitamente di podestà, oppure di podestà-capitanio (Este). Le loro attribuzioni erano assai più ridotte rispetto a quelle dei rettori cittadini: le sedi più importanti (Cittadella, Este, Monselice e Mon-

[107] «L'esame della dislocazione delle sedi podestarili nell'attuale provincia di Padova evidenzia il ruolo strategico dal punto di vista territoriale dei centri prescelti, tutti tra l'altro muniti di fortificazioni» (Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta* cit., p. 3).

tagnana) «avevano giurisdizione civile e criminale, (...) la direzione dell'annona e la formazione de' calamieri e il quieto vivere. La direzione (...) dei comuni e la revisione dei loro maneggi era riservata al capitanio di Padova, capo di provincia, e così pure ogni altro affar militare od economico»[108]. Quelle di Camposampiero e Castelbaldo «avevano le stesse facoltà nel (...) civile, ma quanto alla formazione de' calamieri ed ad ogni altro dovevano dipendere dal capo di provincia, cioè dai rettori di Padova. Nel criminale poi non avevano la minima giurisdizione, mentre di ogni benché minimo delitto doveva esser rassegnata la denonzia al Maleficio di Padova»[109]. Ancora più ridotte erano infine le prerogative dei podestà di Piove di Sacco e di Stra[110].

Le funzioni esercitate dai vicari erano di tre tipi: giudiziarie, gestionali-amministrative e di controllo. Dal punto di vista giudiziario era loro affidata la giustizia sommaria civile per le cause fino a 10 lire, demandando

[108] «Quanto al civile summario giudicavano sino alla somma stabilita dallo statuto padovano di £ 10 ed accresciuta per pratica a qualche maggior somma. Nel civile giudiziario giudicavano qualunque questione in prima istanza, che passava poi in appellazione alla Dominanza, a riserva delle cause de' comuni, luoghi e cause pie, de' quali era giudice delegato il capo di provincia. (...) Nel criminale aveva e giudicava il criminal minore, mentre tutti i delitti gravi e che percuotono la pubblica sicurezza e quiete dovevano tali podestà parteciparli al Consiglio dei X, che li delegava poi per la maggior parte al podestà di Padova ed alla sua corte; e taluno dei più lievi lo rimetteva alla giudicatura dello stesso podestà, che lo partecipava» (ASPd, *Magistrature e cariche diverse*, b. 6, fasc. «Carte diverse come da accluso repertorio», «Prospetto delle podestarie e vicariati della Provincia di Padova, colle respettive mansioni e ministero, com'erano nell'anno 1796» [1798 giugno-luglio]).

[109] Ivi. Per altre notizie sulle podesterie di Camposampiero e Castelbaldo v. *Ordini stabiliti dagl'illustrissimi et eccellentissimi signori sindaci et inquisitori in Terraferma per il buon governo della terra e podestaria di Camposampiero*, Padova, per Carlo Rizzardi, 1676; *Ordini stabiliti dagl'illustrissimi et eccellentissimi signori Giovanni Battista Gradenigo e Pietro Foscarini per la Serenissima Repubblica di Venetia et cetera*, *sindici inquisitori in Terraferma per Camposampiero*, Padova, per li fratelli Sardi, 1698; *Ordini stabiliti dagl'illustrissimi et eccellentissimi signori Giovanni Battista Gradenigo e Pietro Foscarini per la Serenissima Repubblica di Venetia et cetera sindici inquisitori in Terraferma per la comunità di Castelbaldo*, Padova, per li fratelli Sardi, 1698.

[110] «Il podestà di Piove non aveva nemmeno il foro civile e non poteva che giudicar sommariamente sino alla somma di £ 10, né infligger pene pecuniarie che per detta somma. Questo podestà però di Piove, negli ultimi 3 o 4 anni, si era dilatato nella interpretazione di una lettera dell'ex-magistrato alle Biave, per cui si era arrogata la facoltà di formar i calamieri di ogni commestibile senza dipendenza da Padova e dietro il suo esempio aveva cominciato a far lo stesso quello di Campo San Piero» (ASPd, *Magistrature e cariche diverse*, b. 6, fasc. «Carte diverse come da accluso repertorio», «Prospetto delle podestarie e vicariati della provincia di Padova [...] com'erano nell'anno 1796»). Per altre notizie sulla podesteria di Piove di Sacco v. *Ordini stabiliti dagl'illustrissimi et eccellentissimi signori sindici et inquisitori in Terraferma per la podesteria di Piove di Sacco*, Padova, per Carlo Rizzardi, 1676; *Ordini stabiliti dagl'illustrissimi et eccellentissimi signori Giovanni Battista Gradenigo e Pietro Foscarini per la Serenissima Repubblica di Venetia et cetera sindici inquisitori in Terraferma per la podesteria di Piove di Sacco*, Padova, per li fratelli Sardi, 1698.

però qualsiasi causa criminale al tribunale del Maleficio di Padova[111]. Le mansioni gestionali-amministrative comprendevano la «cura per la conservazione e custodia delle strade, degli arzeri, de' ponti pubblici, così pure per li condotti dell'acque, avendo facoltà d'imponer pena di soldi 10 al giorno a cadaun villico che ricusasse impiegarsi nella sua villa a quel lavoro, che secondo li statuti respettivamente appartiene», con il divieto però di «intraprender di nuovo alcuna opera pubblica senza licenza espressa con pubblico comando o contenuta ne' statuti della città»[112]. Avevano poi il compito di vigilare sui mercati, sulla pubblica quiete e sull'annona «perché fossero conservate le leggi, i calamieri e le discipline stabilite in Padova; (...) potevano correggere i trasgressori che colla pena pecuniaria non oltrepassante le £ 10 e (...) ogni rapporto doveva essere partecipato al pubblico rappresentante di Padova»[113]. Infine, relativamente ai compiti di controllo, ogni vicario «presiedeva ne' consigli generali del suo vicariato per il buon ordine e perché non fossero proposte parti contrarie alle leggi»[114]. La loro carica era lucrativa e i vicari di Conselve, Mirano, Teolo e Arquà avevano anche l'obbligo di risiedere stabilmente in quei luoghi, non potendo «star lontani per più di una notte»[115]. Da tale obbligo erano invece esentati i vicari di Oriago ed Anguillara, in quanto tali comunità erano prive di un alloggio per il vicario medesimo[116].

Gli uffici dei rettori di Camposampiero, Castelbaldo, Cittadella, Este, Monselice, Montagnana e Stra erano retti da un cancelliere nominato dal

---

[111] «Non aveva foro civile, mentre tutti gli abitanti di tali vicariati dovevano insinuare le loro quistioni civili tanto attive che passive in questo Foro di Padova e da questi tribunali si spedivano fanti per la esecuzione degli atti forensi. Nel summario soltanto giudicavano fino alla summa di £ 10, e non più. (...) Nel criminale poi non avevano la minima giurisdizione ed ogni delitto veniva denunziato al Maleficio di Padova» (ASPd, *Magistrature e cariche diverse*, b. 6, fasc. «Carte diverse come da accluso repertorio», «Prospetto delle podestarie e vicariati della provincia di Padova [...] com'erano nell'anno 1796»).

[112] *Incombenze e diritti de' vicari eletti dal magnifico Consiglio per Conselve*, *Miran*, *Teolo*, *Arquà*, Padova, Conzatti, 1777, p. V.

[113] ASPd, *Magistrature e cariche diverse*, b. 6, fasc. «Carte diverse come da accluso repertorio», «Prospetto delle podestarie e vicariati della provincia di Padova (...) com'erano nell'anno 1796».

[114] Ivi.

[115] *Incombenze e diritti de' vicari eletti dal magnifico Consiglio per Conselve*, *Miran*, *Teolo*, *Arquà* cit., p. VI.

[116] «Fu giudicato precedentemente opportuno dispensarli dalla seguente permanenza ne' luoghi suddetti che non hanno abitazione destinata al loro vicario» (*Incombenze e diritti de' vicari d'Oriago et Anguillara*, Padova, Conzatti, 1777, p. IV).

Consiglio dei Dieci[117], il quale poteva essere assistito da altro personale (notai, scrivani, fanti, commandadori)[118]. Anche al servizio dei vicari era posto un cancelliere, il quale però nel caso delle due sedi di Conselve e Arquà doveva far parte del Collegio dei nodari di Padova, mentre per le altre quattro località era «stabilito da alcune famiglie che (...) avevano dal Pubblico acquisito il diritto delle cancellerie»[119].

3. *Gli archivi giudiziari*

3.1 La produzione, la tradizione e la conservazione dei documenti

Fin dal Medioevo erano affidati ai notai, estratti in base alle «sorzioni», gli uffici giudiziari e in particolare la gestione delle varie casse: quindi era a loro che veniva delegata anche la redazione, la gestione e la conservazione delle carte giudiziarie. Sull'organizzazione di tali uffici e sulle modalità di produzione documentaria gli statuti medievali prevedevano delle norme, che poi furono riportate anche nello statuto riformato del 1420[120]. Per

[117] ASPd, *Magistrature e cariche diverse*, b. 6, fasc. «Carte diverse come da accluso repertorio», «Prospetto delle podestarie e vicariati della provincia di Padova (...) com'erano nell'anno 1796». Sebbene nel *Prospetto* non si accenni esplicitamente a Stra, si può ragionevolmente supporre che anche questa podesteria avesse un'organizzazione burocratica analoga alle altre.

[118] Ad esempio, nel caso di Monselice «il podestà (...) veniva assistito da un cancelliere e da due "fanti", sorta di ufficiali giudiziari» (A. Mazzarolli, *Monselice. Notizie storiche*, Padova, Tipografia del Messaggero, 1940, p. 71).

[119] ASPd, *Magistrature e cariche diverse*, b. 6, fasc. «Carte diverse come da accluso repertorio», «Prospetto delle podestarie e vicariati della provincia di Padova (...) com'erano nell'anno 1796».

[120] «*Libro I*: Contenente gli statuti di render ragione nelle cause civili e criminali (...). *La seconda rubrica*: Dei giorni giuridici e feriali (...). Che gli notai debbano scriver da un capo de' loro libri, nei quali scrivono gli atti, tutti gli giorni giuridici e feriati ordinatamente, facendo copia di detti giorni a tutti gli addimandanti, e ciascun giudice sii tenuto a invigilar sopra questo. Similmente nelle ferie della Natività e nella Pasqua della Resurrezione niuno per debito privato sia preso, né chiamato in pregione; come ne anco nel tempo delle fiere, se il debito nelle stesse fiere non fosse fatto. *Statuto V*. Podestà il signor Uberto degli Canzeleri de Pistorio, omesso l'anno. *Capo I*. Alla più ampla intelligenza de questo, acciò si possi seguitar, vogliamo et ordinemo, che a ciascun banco del palazzo dove si rendi ragione sii un notaio, che debbi sedere nel mezzo degli altri al banco dove gli tocherà l'ufficio, ovvero a quello qual sarà ultimo a uscire, dove non è notaio, l'ultimo adunque che uscirà debba scrivere da uno capo del suo libro, nel qual scrive gli atti, tutti gli giorni giuridici e feriati di mese in mese, dechiarando l'anno, e dando prencipio al primo del mese, e seguitar infino all'ultimo, ed isprimendo il nome, ed il numero di ciascun giorno, verbi grazia: "Del MCCCCXX, nel giorno luni il primo de marzo, nel giorno de marti, il secondo de marzo", e così continuar infino alla fine del primo mese, e successivamente debbi far de altri mesi, nelli quali egli dee star nell'ufficio. E se in alcuno giorno sarà festa, ovvero impedimento, e per cagione di quello non sarà resa ragione tutto il giorno, ovvero una fiata sola, egli sia tenuto scriver in questo modo: "nel giorno de luni

quanto riguarda la loro tradizione e conservazione, in linea di massima, secondo gli statuti duecenteschi queste carte dovevano rimanere presso l'ufficio e passare di notaio in notaio[121], ma nella realtà molto spesso questi si portavano appresso la documentazione giudiziaria, di ufficio in ufficio, in modo da sfruttare appieno gli utili che si potevano trarre dall'effettuazione di copie. Tali documenti erano perciò molte volte conservati presso le abitazioni dei notai «e così succedeva che andassero poi a finire dai bottegai»[122]. Per porre rimedio a ciò, nel medesimo statuto già si obbligavano gli eredi dei notai defunti a consegnare ai gastaldi del Collegio i loro archivi, contenenti sia *instrumenta* sia *acta*, al fine di poterli poi assegnare a un altro notaio[123].

---

primo de marzo non fò renduta ragione nanti terza, ovvero dappoi nona perché gl'è stato tal festivitate, o il fur fatto consiglio, ovvero il signor giudice non sente a bancho"; continuando così, ed insprimendo la causa per la quale non è renduto ragione in quel giorno, nel quale sarà il verso. E sii similmente scritto alle Vittovaglie, Sigillo e all'Aquila per uno de gli notai. E in questo modo gli notai della Volpe si esercitino nell'ufficio loro e al banco delle venditioni delle cose immobili. E chiunque notaio sii tenuto dar la copia degli detti giorni al banco del suo ufficio e manifestar a tutti gli addimandanti nelle questioni che in quel luoco dipendono. E che quel notaio abbi de la sua fatica, per dimostrar gli detti giorni, uno soldo per cadauno che gli addimanda: e sii creduto circa quelli giorni negli loro atti, a gli quali è concesso scrivere, se non farà error evidente nell'opposito. E ciascuno de notai deputati a questo, nel tempo de loro ufficio, sii tenuto far li predetti, in pena de sessanta soldi de piccoli. E gli giudici, sotto li quali saranno detti notai, debbino costringer loro a scriver nel suo libro gli giorni utili e feriati interdigandoli il loro ufficio se contraffarranno, e a ciascuno giudice non osservante le predette sii punito in lire cinquanta de piccoli» (*Degli statuti della magnifica città di Padua: libri sei nella latina e volgare lingua trascritti* cit., I, p. 31).

[121] «*Libro primo* (...) *XVI*. Giuramento dei notai e tutte le loro incombenze (...). *180*. Podestà signor Tomasino Giustiniani. Anno 1271 (...). E i notai del Sigillo, degli economi, degli investigatori fiscali, dei procuratori, degli anziani e i notai addetti alla riscossione delle multe siano tenuti a consegnare ai notai loro successori tutti i libri del loro ufficio, sia quelli che hanno redatto durante il loro incarico e che sono venuti nelle loro mani, sia quelli che essi stessi hanno ricevuto dai loro predecessori» (*Statuti del Comune di Padova*, traduzione di G. Beltrame - G. Citton - D. Mazzon, Cittadella, Biblos, 2000, pp. 93-94).

[122] «Finita la sorzione, i nodari avevano l'obbligo di consegnare gli atti nelle mani degli altri nodari che venivano sortiti nella rispettiva cassa o negli archivi; invece talvolta li portavano seco mettendoli nella nuova cassa alla quale venivano applicati» (Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 140).

[123] «*Libro primo* (...). *XVI*. Giuramento dei notai e tutte le loro incombenze (...). *177*. Statuto vecchio sancito prima del 1236 (...). Nel caso che in futuro qualche notaio che abiti nella città di Padova muoia, i gastaldi dei notai, quando la notizia verrà loro comunicata dal podestà o dal rettore, nello stesso giorno della morte o nel seguente devono porre in un sacco e sigillare con un sigillo del Comune di Padova tutti i regesti del notaio morto e sistemarlo in un posto adatto (...). E il podestà o il rettore (...) assieme ai suoi ufficiali, nel Consiglio, al suono della campana, pubblicamente dia ed assegni i regesti del notaio morto a qualche notaio onesto, esperto di legge e capace perché li faccia e li completi (...). E metà del prezzo vada agli eredi del notaio morto e l'altra metà vada a colui che scrive gli atti pubblici (...). E qualora i gastaldi

A seguito del rovinoso incendio che nel 1420 distrusse il palazzo della Ragione e tutti gli archivi in esso contenuti[124], la città iniziò a porre maggiore attenzione al proprio patrimonio documentario e previde che le scritture dei notai defunti non fossero più assegnate a un nuovo notaio, ma depositate nella Cancelleria civica[125].

---

dei notai, pur ricercati, non si possano trovare, i nunzi del podestà vadano da soli con due altri notai ed adempiano a quanto detto» (*Statuti del Comune di Padova* cit., p. 94).

[124] «L'incendio del 1420 (...) tre ore sole di fuoco bastarono a consumare l'archivio e gran parte della basilica del Comune (...). Il Consiglio padovano, lamentando l'arsione dell'archivio e accusandone la negligenza dei custodi, che l'aveano tenuto nel salone [ossia nel palazzo della Ragione] e non nell'antica Cancelleria, poneva legge che in avvenire non altronde che in questa e con più gelosa cura fosse ridotto e custodito; e che a ciò si eleggessero notai e cancelliere (...) [e] fu allora che il celebrato Sicco Polentone venne scelto a cancelliere (...). Evvi taluno che lo vuole copertamente ingiunto a quella scaltrita Repubblica, allo scopo d'annichilire le prove d'argomenti a lei molesti e discari, o di meglio signoreggiare le suddite province, struggendone le gloriose memorie, in particolare quelle degli odiati Carraresi» (A. Gloria, *Dello Archivio civico antico in Padova. Memoria storica*, Padova, pei tipi del Seminario, 1855, pp. 8-9).

[125] «Uniti insieme i pochissimi documenti sottratti dalle fiamme coi raccolti dal Polentone, e con quelli che di giorno in giorno i magistrati scriveano, si compose un piccolo archivio. Per aggrandirlo la città deliberò che tutti i rogiti notarili fossero presentati alla Cancelleria, e si compendiassero in appositi registri chiamati notifiche, e che, spenti i notai, gli eredi ne cedessero i rogiti al cancelliere» (ivi, pp. 12-13). «Sia pure in forma rudimentale, un archivio notarile cominciò a prendere forma nel 1420 allorché, per ordine delle autorità cittadine, fu stabilito che nella Cancelleria comunale venissero raccolte e conservate tutte le minute dei notai morti o assenti domiciliati in Padova. Oltre a tali scritture dovevano essere presentati alla Cancelleria, per la loro trascrizione in appositi registri (*tabularii*), i rogiti notarili menzionati nel codice riformato o veneto (testamenti, atti dotali, vendite ed altro)» (*Archivio di Stato di Padova* cit., p. 253). «Lo statuto ricorda che l'archivio, proprio quell'anno, fu danneggiato dall'incendio del palazzo comunale ("propter combustionem palatii Communis Padue in quo ius reddebatur quod presenti anno malignitate incendii infeliciter corruit"), oltre che dall'incuria ("propter negligentiam eorum qui rem suam minus accurate custodiunt"), perciò decide, per garantire la buona conservazione di "omnes et quecumque scripture, libri, littere et iura Comunis Padue ac libri, littere et alie scripture omnes ad officium cancellarie pertinentes", siano nominati (...) un cancelliere ed alcuni notai, incaricati anche della conservazione delle scritture dei notai defunti, che gli eredi sono obbligati a versare nella Cancelleria della comunità» (G. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica del Comune di Padova dal XIII al XIX secolo con l'inventario del fondo «Costituzione e ordinamento dell'archivio»*, con un saggio di A. Desolei, Roma, Viella, 2002, p. 54). L'origine statutaria di tale norma si ricaverebbe dal seguente passo dello statuto riformato nel 1420, nel quale si parla delle copie dei documenti dei notai defunti effettuate dal cancelliere o dai suoi notai della Cancelleria civica: «*Libro II*: Contenente gli statuti di acquistare e ritenere il dominio delle cose; come anco degli effetti del medesimo dominio; e degli danni dati alli padroni nelle loro possessioni (...). *La quarta rubrica*: Del far fede degli istrumenti esemplari. (...) *Nel capo IV* si espone in qual maniera le abbreviature di alcuni contratti, le quali non contenghino quelle cose che in simili contratti sono consuete ponersi, ovver non fossero finite, possano essere ridotte in pubblica forma per il notaio al quale furono commesse, ovvero per il cancelliero della comunità, o per ciascuno notaio deputato alla Cancelleria, li quali tutti hanno autorità di copiare in pubblica forma quegli istrumenti, le abbreviature e quali furono incominciate e non finite per quel notaio, che sarà morto, infermo, ovver assente, come nel capo V. (...) *Statuto unico*, senza nome del signor podestà, e senza anno (...) *Capo V*. Noi vogliamo

Tali disposizioni sulla consegna degli archivi dei notai defunti alla Cancelleria civica non vennero però integralmente e subitaneamente osservate: infatti, già con la parte 6 agosto 1476 il Consiglio civico «ribadì con vigore l'obbligo di versamento alla Cancelleria comunale delle scritture dei notai defunti da parte degli eredi»[126]. Principio questo che fu ribadito, tra le altre, anche nelle parti 19 maggio 1492 e 9 maggio 1503[127]. Fu solo con la 'legge notarile' del 24 novembre 1612 che Venezia impose la creazione di un 'archivio notarile' nelle città della Terraferma veneta, dove depositare le carte dei notai defunti. Tale disposizione era naturalmente superflua per Padova, come fecero giustamente notare alle autorità venete i rettori padovani l'8 dicembre dello stesso anno, su invito delle autorità cittadine[128].

Da notare che il Consiglio, nel 1420, aveva anche disposto che le scritture della città, fino a quel momento redatte e conservate dai notai del Sigillo, fossero invece affidate al cancelliere[129], iniziando quella sovrapposi-

---

che il cancelliero della comunità, ed anco ciascuno notaio deputato alla Canzellaria, possi ciascuna volta che serà di mistieri far e copiar in pubblica forma tutti gli instrumenti delle sue breviature per quel notaio che serà morto, ovver infermo, ovver anco assente dalla città di Padova, incominciati per questi e non finiti meglio che esso cancelliero, ovver notaio pregato potrà fare. Laonde per sua copia e redazione in forma pubblica deggia tor, ovver pigliar il debito pagamento de se ciascuno instromento secondo la tassa ordinata per lo statuto, ed anco secondo la qualitate dello instromento. Ed oltre a ciò sii data la metà del pagamento agli eredi del notaio morto, ovver ad esso notaio ammalato, ovver infermo. E poi senza altra solennità possino gli detti, cioè il cancellieri ed il notaio, relevar e copiar detti instromenti come è detto de sovra. Laonde se ritrovassero alcuna breviatura non contenir tutte quelle cose, ovver non essere finita, le quali in simili contratti sogliono essere poste negl'instromenti, domente che la sustanzia del contratto si ritrovi in quella, possi quello che la releva, ovver copia quello instromento nelle breviature redurlo in pubblica forma secondo che è in costume e in uso, e secondo che simili contratti sono redotti in pubblica forma. Ed oltre a ciò vogliamo che il sindaco della fraglia e compagni degli notai facciasi un libro autentico de carta membrana, ovver pegorina, ed in quello gli deggia scriver per ordine come e quando tal breviature furono presentate alla Canzellaria, ed a chi furono date» (*Degli statuti della magnifica città di Padua: libri sei nella latina e volgare lingua trascritti* cit., I, p. 277). L'origine statutaria di tale norma è inoltre confermata anche nella parte del Consiglio cittadino 29 maggio 1435: «Cum litteris comunitatis Padue supplicandi serenissimo ducali dominio, quod dignetur sibi concedere omnem partem lucri abbreviaturarum quae possent spectare successoribus et heredibus notariorum secundum formam statutorum, videlicet de his qui ad cancellariam Comunis Padue deferirentur» (trascritta in P. E. Bonato, *Dell'Archivio notarile di Padova. Cenni storici e documenti*, Padova, Tipografia fratelli Gallina, 1904, p. 32).

[126] Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica* cit., p. 18.

[127] Ivi, p. 54 (ASPd, *Costituzione e ordinamento dell'archivio*, b. 1, fasc. A, ins. c). Per approfondimenti v. Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., pp. 111-129.

[128] Bonato, *Dell'Archivio notarile di Padova* cit., pp. 48-50.

[129] Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica* cit., p. 54 (ASPd, *Costituzione e ordinamento dell'archivio*, b. 1, fasc. A, ins. c).

zione anche archivistica, oltre che istituzionale, delle cancellerie veneziane sui principali *officia* padovani.

Per far fronte alla mole di documentazione che si venne ad accumulare nella Cancelleria civica, il Consiglio istituì, con parte 11 giugno 1583, il massaro alla Cancelleria (e agli archivi) e i presidenti alla Cancelleria, con l'incombenza di «ordinare le carte secondo la loro natura ed i tempi: giudiziaria, instrumentale, libri del Comune (parti, statuti ecc.), libri dei danni dati»[130]; a tale provvedimento si aggiunse, quasi settant'anni più tardi, la parte del Consiglio civico 30 aprile 1652 che istituiva i tre Regolatori agli archivi, i quali erano incaricati di «provvedere perché i notai a suo tempo facessero pervenire le scritture in Cancelleria, per depositarle poi in archivio, unirle in libri alfabetati, assistere alla revisione delle scritture che erano disordinate e confuse, incaricando persona adatta a fare le necessarie separazioni»[131].

Fu però con parte 23 agosto 1717, emanata congiuntamente dai deputati *ad utilia*, dai presidenti alla Cancelleria e dai Regolatori agli archivi, che venne emanata la disposizione più importante per il destino degli atti giudiziari civili: si dispose infatti lo stralcio delle carte giudiziarie civili dall'archivio della Cancelleria civica, «dove si trovavano confuse e disordinate, senza distinzione né di tempo, né di officio o nodaro, e di portarle in un luogo capace, per una nuova disposizione delle carte suddette, destinando a tale scopo il locale che ha il suo ingresso a mezzo la scala che conduce alla sala del Consiglio»[132], creando pertanto l'Archivio degli atti civili. Con parte 7 agosto 1721 i Regolatori assunsero un nodaro per la gestione di tale Archivio; diverranno due, con il titolo di archivisti, con parte 16 agosto 1745, emanata congiuntamente dai presidenti alla Cancelleria e dai Regolatori agli archivi[133]: ad essi venne inoltre assegnato un salario fisso (e non sulla base dei pezzi regolati e delle copie effettuate) con parte 31 ottobre 1774 e successivamente la denominazione di ministri[134]. Considerato il notevole afflusso di documentazione, l'Archivio degli atti civili venne ampliato con parte 31 maggio 1777, concedendo al suo uso anche la «"camera detta dei

[130] Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 147.
[131] Ivi, pp. 148-149.
[132] Ivi, p. 149.
[133] Ivi, p. 149.
[134] Ivi, pp. 151-152.

cassadi", posta presso la sala del magnifico Consiglio»[135]. Con la caduta di Venezia, nel 1797, tale Archivio passò in parte al tribunale e in parte restò al Municipio e fu solo nel 1852 che le due parti si riunirono nel Museo civico[136] assieme a quelle criminali.

Relativamente appunto alle carte criminali dell'ufficio del Maleficio, la loro custodia era deputata, fin dell'epoca medievale, allo stesso giudice, che doveva conservarli in una cassa di legno chiusa a chiave, e consegnare di volta in volta i libri ai notai[137]. Questa norma era rafforzata anche da una successiva disposizione che impediva al notaio di ricevere denunce se non era presente il giudice del Maleficio[138].

Il Collegio dei notai dispose, con parte 7 luglio 1579, di assumersi direttamente l'onere della custodia, ordinando al Maleficio di depositare nell'archivio del Collegio «tutti i processi spediti *illico sequuta expeditione* e gli inespediti dopo due anni dal fatto e dalla querela avvenuta»[139]: per tale fatto l'archivio del Collegio dei notai venne nominato anche «Officio estraordinario del Maleficio». Tale disposizione prevedeva inoltre il deposito anche

---

[135] Ivi, p. 151.

[136] Ivi, p. 152.

[137] «*Libro V*: Contenente gli statuti degli Malefici e dell'ufficio degli giudici e notai degli malefici; come anche dell'ordine di procedere nelle cause criminali e de ciascuno delitto partitamente, finalmente delle pene con le quali debbano essere gli malfattori puniti (...). *La seconda rubrica*: Dell'uffizio del giudice del Malefizio (...). *Capo II* (...). *Statuto II*. Podestà il sig. Tommaso Giustiniano. 1271. Il giudice del Malefizio debbia scrivere in nota quanti quaderni delli nodari abbi in uso nel suo libro, e salvare e custodire tutti gli libri delli nodari deputati al Malefizio pertenendo al suo uffizio, e tenire questi libri in una cassa de legno. E detta cassa debbia esser portata al Malefizio, ed esser da puo' reportata alla camera del detto giudice per uno degli comandadori a lui deputati. Ed esso giudice debbia tenire appresso de lui la chiave de detta cassa, ita che quando saranno bisogno ad alcuno degli nodari gli suoi libri per scrivere, ed esercitando il suo ufficio, il detto giudice gli cavi fuori della cassa, e gli dia al detto nodaro. E quando il nodaro dal Malefizio avrà scritto quello per il quale ha tolto il libro, ovvero quando se partì, allora per il giudice quel libro sia serrato nella predetta cassa, ed un'altra fiata sia rinchiuso. E faccia osservare per gli nodari suoi tutti gli ordini negli statuti posti sotto la rubrica seguente che parla degli nodari del Malefizio sotto la pena dechiarata in quelli statuti» (*Degli statuti della magnifica città di Padua. Gli ultimi due libri nella latina e volgare lingua trascritti assieme con le parti, decreti, terminazioni e privilegi novamente aggiunti, con indici abbondantissimi. Tomo secondo*, Venezia, appresso Leonardo Tivani, 1767, p. 25).

[138] «*Libro V* (...). *La terza rubrica*: Degli notai del Malefizio (...). *Capo II*. Il notaio degli Malefici non deggia ricevere alcuna accusa o denunzia se non è presente il giudice degli Malefici in pena di soldi cento per ciascuna fiata. E se manderà per ricercare d'alcuna persona primacché l'accusa, ovvero la denunzia, sii registrata nel libro del signor giudice, ovvero manderà a ricercare di alcuno non accusato, paghi per ciascheduna volta al Comune soldi cento, ovvero lire cinque, e più ancora ad arbitrio del signor podestà» (ivi, p. 37).

[139] Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 153.

delle carte degli uffici delle Vettovaglie e dell'Aquila, come anche le lettere al Sigillo, con tutta probabilità però solamente quelle di natura criminale (contrabbandi e truffe, in particolare)[140]. Vennero quindi emanate disposizioni relativamente alla tenuta di tale archivio, in particolare la parte del Collegio dei notai 29 ottobre 1641, che disponeva, causa il disordine in cui versava, di «fare un inventario di tutti i processi (...), "facendo tutti li nomi delli rei per alfabetto in una notarella, quartiero per quartiero"»[141]. Alcuni autori riportano notizia di un incendio che distrusse buona parte dell'Archivio giudiziario criminale, avvenuto nel 1737[142]. Non si hanno però analoghe informazioni per quanto riguarda l'archivio del Collegio dei notai: si dovrebbe procedere ad un confronto, se si disponesse di adeguati strumenti di consultazione. Con la fine del dominio veneziano, la documentazione giudiziaria criminale venne trasferita al tribunale e quindi da questo, nel 1852, al Museo civico, ritornando a far parte dell'Archivio civico antico e riunendosi, come abbiamo visto, con quella civile[143].

La documentazione giudiziaria civile e criminale, così finalmente riunita nel Museo civico a riformare l'Archivio civico antico, venne probabilmente sottoposta ad interventi di riordinamento, dei quali però non è possibile avere riscontri diretti. L'Archivio civico antico venne quindi trasferito nel 1871 nella nuova sede del Museo civico, in piazza del Santo e, con la creazione dell'Archivio di Stato di Padova nel 1948, passò sotto la tutela di questo nuovo istituto di conservazione, pur rimanendo fisicamente negli stessi luoghi ed essendo anche rimasto lo stesso personale, il quale era

[140] «Gli offici delle Vettovaglie e dell'Aquila dovevano consegnare i loro libri, pure dopo due anni dalla querela o da altri atti che ne seguirono. Quest'ultimo ufficio poi che conservava i libri delle sentenze (raspe), dovette consegnare quelle degli ultimi reggimenti, e finalmente i notai alle lettere [al Sigillo] avean l'obbligo di depositarvi le filze di queste e i libri di *non molestetur*, delle stride e gride di termini. (...) I proclami di tanto in tanto esortavano i nodari a depositarvi le carte; così quello del 14 dicembre 1668 del podestà ordina che i processi espediti dall'officio dell'Aquila e Vettovaglie, per contrabbandi e truffe, si debbano consegnar all'officio dell'Archivio, come si pratica pel Maleficio» (ivi, pp. 153-155).

[141] Ivi, p. 154.

[142] «Archivio giudiziario criminale: (...) disgraziatamente non molto rimane, perché un incendio scoppiato in questo Archivio nel gennaio del 1737 ne ha distrutto buona parte» (A. Moschetti, *Il Museo civico di Padova. Cenni storici e illustrativi*, Padova, Società cooperativa tipografica, 1938^2, p. 133); «dei secoli XVI e XVII restano infatti solamente una sessantina di pezzi: incartamenti dei processi, con le eventuali ducali di delegazione al podestà, verbali dei testimoni ed altro» (*Archivio di Stato di Padova* cit., p. 243).

[143] «Oltre a quei documenti (...) delle fraterie, confraternite e fraglie (...), pervennero nel nostro Archivio (...) gli atti del vecchio Foro (...) [ed] i cessi dal regio tribunale nell'anno 1852» (Gloria, *Dello Archivio civico antico in Padova* cit., pp. 19-20).

passato dai ruoli del Comune di Padova a quelli dello Stato. Infine, sul finire degli anni Settanta del XX secolo, venne trasferito nella nuova sede dell'Archivio di Stato di Padova in via dei Colli, 29[144].

3.2 La situazione attuale: i fondi giudiziari padovani

La struttura dualistica che si ebbe durante la dominazione veneziana a livello istituzionale (magistrature governative veneziane che si sovrapponevano, con il loro apparato buracratico-cancelleresco, alle magistrature statutarie già esistenti provviste dei loro *officia*), si manifesta e si ritrova, con tutte le eccezioni e i distinguo derivanti da più di due secoli di riordinamenti e rimaneggiamenti, anche nella struttura archivistica.

Possiamo infatti distinguere a Padova due tipologie principali di archivi giudiziari di Antico regime:

- archivi dei rettori (podestà, capitanio, camerlenghi), formati e gestiti dalle rispettive cancellerie (pretoria, prefettizia, fiscale) e composti da documentazione di natura sia amministrativa sia giudiziaria e, di quest'ultima, sia civile che criminale;

- archivi dei tribunali 'superiori' (Maleficio, Sigillo, Aquila, Vettovaglie e danni dati) e 'inferiori' o pedanei (Bue, Camello, Cavallo, Cervo, Capricorno, Dolce, Drago, Griffo, Leopardo, Orso, Pavone, Porco, Volpe), formati e gestiti dagli omonimi *officia*, e composti esclusivamente da documentazione giudiziaria civile oppure criminale.

A questi dobbiamo poi aggiungere gli archivi giudiziari delle istituzioni comunali che esercitavano funzioni giurisdizionali specifiche (signori alla Pace, provveditori alla Sanità, signori alle Vettovaglie, censori e sopracensori alle Pompe), i quali sono ricompresi all'interno dei fondi, quando esistenti, delle medesime magistrature, mescolati con la documentazione amministrativa.

Infine, la documentazione relativa alle cause avocate dal Consiglio dei Dieci e da altre magistrature veneziane in parte venne conservata presso le

---

[144] Per approfondimenti sulla storia dell'Archivio patavino nei secoli XIX e XX v. L. Briguglio, *L'Archivio civico antico di Padova e l'opera dei suoi ordinatori*, in «Bollettino del Museo civico di Padova», XLV (1956), pp. 183-218; A. Desolei, *Le vicende archivistiche del Comune di Padova tra Otto e Novecento: un'identità perduta e (forse) ritrovata*, in «Archivio veneto», s. V, 132 (2001), pp. 155-170; Id., *L'Archivio del Comune di Padova tra cultura e amministrazione*, in Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica* cit., pp. 37-50. Sull'istituzione dell'Archivio di Stato di Padova v. E. Rigoni, *Sezione di Archivio di Stato di Padova: nuova istituzione*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», VIII (1948), nn. 2-3, pp. 193-194.

cancellerie dei rettori padovani, in parte trasferita negli archivi veneziani, e lì dobbiamo cercarla[145].

3.2.1 *Archivi dei rettori e delle cancellerie*

Considerato che le cariche di podestà e capitanio furono spesso fuse nella medesima persona, «è pressoché impossibile separare i due archivi»[146], e quindi il fondo principale risulta genericamente intitolato ai rettori:

- fondo *Rettori* (1500-1798, bb., regg. e pacchi 800 ca.)
- fondo *Ducali* (1405-1805, bb. 12 e regg. 120), fondo miscellaneo che contiene anche le ducali ricevute dalla cancelleria civica
- fondo *Lettere avogaresche* (1610-1797, voll. e bb. 770), ossia «lettere di contenuto giudiziario inviate ai rettori di Padova dagli avogadori di Comun»[147]
- fondo *Vicecollateria* (1647-1797, regg. e bb. 48), cassa dei rettori per le spese militari, giudiziarie e per l'esecuzione dei lavori pubblici
- altra documentazione dei rettori è poi dispersa nei fondi finanziari e nella *Miscellanea civile* (secoli XVIII-XIX, bb. 231)

In questi fondi si è quindi conservata la documentazione inerente alle funzioni istruttorie nei processi civili e criminali della Cancelleria pretoria e della Cancelleria prefettizia, come anche quella relativa alle funzioni amministrative svolte per conto del podestà e del capitanio.

Relativamente agli altri rettori cittadini, per la documentazione dei camerlenghi si rinvia agli archivi della Camera e Cancelleria fiscale, contenuti nell'omonimo fondo (1423-1800, bb., voll. e regg. 254), che purtroppo risulta solo parzialmente conservato, mentre altra documentazione afferente alla Camera fiscale risulta contenuta nel fondo *Estimi* (1418-1819, voll. e bb. 2.892) e negli altri fondi finanziari[148]. Dei castellani non sono stati individuati fondi propri, sebbene alcuni documenti ad essi relativi siano contenuti nel fondo *Magistrature e cariche diverse* (b. 24).

---

[145] *Archivio di Stato di Venezia*, in *Guida generale* cit., IV, pp. 857-1148, in particolare, per il Consiglio dei Dieci, pp. 898-902.

[146] *Archivio di Stato di Padova* cit., p. 232.

[147] «Era quest'ultima una magistratura alla quale spettava, tra l'altro, il giudizio sull'accettabilità o meno delle istanze di appello contro sentenze criminali emanate dai giudici di Terraferma» (ivi, p. 233).

[148] Per un utile confronto v. C. Cipolla, *L'archivio della Camera fiscale di Verona al cadere della Repubblica veneta*, [s.n.t., *post* 1880]; G. Sancassani, *L'archivio della Camera fiscale di Verona*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), n. 1, pp. 74-78.

3.2.2 *Archivi dei tribunali*

Gli archivi delle istituzioni giudiziarie civili del periodo veneziano sono contenuti in due super-fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Padova:

- super-fondo *Archivi giudiziari civili* (1351-1803, voll. e bb. 10.094)[149], composto da 16 fondi corrispondenti ad altrettanti tribunali operanti durante il periodo veneziano, suddivisi tra uffici 'superiori' e uffici 'inferiori':
    - *Uffici superiori*
        - fondo *Tribunale dell'Aquila* (1361-1797, bb. 1.420)
        - fondo *Tribunale del Sigillo* (1353-1699, bb. 1.765), a sua volta composto da 9 sub-fondi:
            - sub-fondo *Appellazioni al Sigillo* (1576-1797, bb. 188)
            - sub-fondo *Bolli al Sigillo* (1584-1797, bb. 207)
            - sub-fondo *Cedole al Sigillo* (1579-1797, bb. 128)
            - sub-fondo *Citazioni al Sigillo* (1580-1797, bb. 129)
            - sub-fondo *Compromessi al Sigillo* (1356-1803, bb. 44)
            - sub-fondo *Depositi al Sigillo* (1579-1798, bb. 203)
            - sub-fondo *Lettere al Sigillo* (1501-1797, bb. 415)
            - sub-fondo *Precetti al Sigillo* (1579-1803, bb. 425)
            - sub-fondo *Pronunzie al Sigillo* (1543-1797, bb. 111)
        - fondo del *Tribunale delle Vettovaglie e danni dati* (1351-1803, bb. 1.340)
    - *Uffici inferiori*
        - fondo *Tribunale del Bue* (1395-1797, bb. 80)
        - fondo *Tribunale del Camello* (1364-1803, bb. 431)
        - fondo *Tribunale del Capricorno* (1426-1797, bb. 131)
        - fondo *Tribunale del Cavallo* (1351-1803, bb. 363)
        - fondo *Tribunale del Cervo* (1352-1797, bb. 117)
        - fondo *Tribunale della Dolce* (1391-1797, bb. 55)
        - fondo *Tribunale del Drago* (1353-1797, bb. 248)
        - fondo *Tribunale del Grifo* (1402-1797, bb. 60)
        - fondo *Tribunale del Leopardo* (1352-1797, bb. 248)
        - fondo *Tribunale dell'Orso* (1365-1797, bb. 1.159)
        - fondo *Tribunale del Pavone* (1368-1797, bb. 238)
        - fondo *Tribunale del Porcello* (1373-1797, bb. 188)
        - fondo *Tribunale della Volpe* (1369-1797, bb. 361)

[149] Il fondo è descritto in [E. Rigoni], *Archivi giudiziari civili*, dattiloscritto [anni '60-'70 del XX secolo], conservato in ASPd, inventario n. 10 della sala di studio.

- super-fondo *Foro civile* (1211-1805, voll. e bb. 451), non riordinato e non inventariato, «contenente atti relativi ai rapporti tra le magistrature giudiziarie e quelle amministrative, nonché alle cause d'interesse pubblico e privato sostenute dalle città»[150].

Gli archivi giudiziari criminali del periodo veneziano sono contenuti in due fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Padova:

- fondo *Archivio giudiziario criminale* (1502-1805, bb. 493), parzialmente riordinato e privo di strumenti di consultazione, che contiene sostanzialmente l'archivio del tribunale del Maleficio[151];
- fondo *Foro criminale o del Malefizio* (1412-1804, voll. e bb. 89)[152], anch'esso parzialmente riordinato e privo di strumenti di consultazione, costituisce un'integrazione del fondo precedente, pur presentando dei raggruppamenti

[150] *Archivio di Stato di Padova* cit., p. 242. La descrizione del fondo da parte di Andrea Moschetti, dalla quale Rita Baggio Collavo ha tratto ispirazione per la voce della *Guida generale* testé citata, è molto più dettagliata: «Questo archivio riguarda le relazioni tra le magistrature giudiziarie e le civili, per ciò che esse dipendevano da queste, e le cause d'interesse pubblico e d'interesse privato sostenute dalla città. Comprende i seguenti gruppi: 10 volumi di *Statuti e discipline del Foro*, dal 1220 al secolo XIX, assai importanti per lo studio della costituzione forense; 13 volumi riguardanti *Avvocati*, *intervenienti e procuratori*, dal 1502 al 1805; 22 volumi di *Comandadori*, dei secoli XV-XVIII; 59 volumi di *Notai: atti diversi*, dal 1265 al 1795; 102 volumi di *Notifiche di atti notarili* nei diversi uffici giudiziari civili, dal 1333 al 1789; 1 busta e due volumi di *Instrumenti originali*, dal secolo XV in poi e 898 *Instrumenti in pergamena*, dal 1235 in poi; 8 buste intestate *Atti civili*, dal 1709 al 1790; 28 buste di *Perizie*, *disegni e stime pubbliche e private*, dei secoli XVII-XVIII; 144 volumi di *Cause della città contro privati*, dal 1236 a tutto il secolo XVIII, disposti in ordine alfabetico per nomi di convenuti; 17 volumi di *Cause diverse di interesse pubblico*, dei secoli XVI-XVIII; 48 volumi e fascicoli di *Cause diverse tra privati o d'interesse privato*, dei secoli XV-XIX; 20 buste di *Carte di privati*, dei secoli XVII-XVIII; 11 volumi di *Cause diverse* e, infine, 7 buste e volumi di *Atti diversi*. Totale: volumi e buste 492, pergamene 898» (Moschetti, *Il Museo civico di Padova* cit., pp. 105-106).

[151] «Questo archivio s'integra con quello già appartenente al podestà e contenente con gli *Atti del giudice del Malefizio* anche tutte le raspe o sentenze. Questo invece contiene tutti gl'incartamenti dei processi colle rispettive ducali, che hanno dato facoltà al podestà d'incoarli, con i verbali dei testimoni ecc., ecc. Disgraziatamente non molto rimane, perché un incendio scoppiato in questo archivio nel gennaio 1737 ne ha distrutto buona parte. Questi processi (...) costituiscono una serie di 488 buste, disposte in ordine cronologico dal 1502 al 1805. Ad essi si aggiungono un registro delle *Delegazioni del Consiglio dei Dieci* dal 1763 al 1797 e 4 buste di atti diversi ed anni diversi. Totale volumi e buste 493» (ivi, p. 133).

[152] «Comprende 12 buste di *Atti del giudice del Maleficio*, dal 1454 alla fine del secolo XVIII; 7 buste di *Denunzie* dal XVII al XVIII secolo; 13 buste di *Banditi*; 11 buste di *Prigioni* dal secolo XVI al 1804; 6 buste di documenti dell'*Officio di Pompe e lusso*, dal 1440 al 1653; 7 buste di *Tasse criminali*, secoli XVII-XVIII; 28 buste e fascicoli di *Argomenti diversi* (caccia, estradizioni, galere, licenze d'armi, sequestri, zingari etc.) dei secoli XVI-XVIII; 73 volumi di *Raspe o Registri delle sentenze criminali*, dal 1435 al 1788, disposti in ordine cronologico con un volume di indice alfabetico dei nomi compilato nel 1755; 7 buste di *Raspe dei reggimenti veneti*, dal 1682 al 1797; 5 fascicoli di *Miscellanea*» (ivi, p. 106).

omogenei relativi probabilmente anche ad altre istituzioni esercitanti funzioni giurisdizionali o afferenti all'ambito criminale (censori alle Pompe, presidenti alle Prigioni ecc.)[153].

3.2.3 *Archivi giudiziari di organi amministrativi comunali*

La documentazione prodotta dai provveditori alla Sanità e dai presidenti alle Vettovaglie nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali si ritrova confusa con quella relativa alle funzioni amministrative, e quindi rispettivamente contenuta nei fondi: *Ufficio di Sanità* (1531-1810, voll. e bb. 622)[154] e *Vettovaglie*, *commerci e agricoltura* (secolo XV-1807, voll. e bb. 530)[155]. Per i censori e sopracensori alle Pompe non esiste un fondo autonomo, ma risultano essere conservate 6 buste nel fondo del *Foro criminale o del Maleficio* (1412-1804, voll. e bb. 89)[156]. Infine, relativamente ai signori alla Pace, nelle descrizioni della *Guida generale*

[153] «Altri raggruppamenti omogenei riguardano, tra l'altro: denunzie, banditi, prigioni, tasse criminali, censori alle Pompe (documenti dal 1440 al 1653, compresi in 6 bb., dell'ufficio Pompe e lusso, che aveva il compito di comminare contravvenzioni in materia di lusso ritenuto esagerato)» (*Archivio di Stato di Padova* cit., p. 243).

[154] Ad esempio v. b. 33: «Processi diversi contro coloro che mancarono alla custodia delle porte dei rastelli [posti di blocco] in Padova e in tutta la giurisdizione dell'ufficio di Sanità [in occasione della peste]» (1556-1680); b. 46: «Sequestri, contumacie, visite, liberazioni di persone per la peste» (1577-1738); b. 58: «Esami, processi, condanne per furti in tempo di peste, di mobili ed altri oggetti» (1506-1632); b. 68: «Processi contro persone prive di fedi di sanità o in possesso di fedi alterate o falsificate» (1555-1559); b. 88: «Esami, processi e condanne contro chi ingiuriò e usò violenze ai deputati e custodi di Sanità in tempo di peste o sospetti di esse» (1572-1630); b. 93: «Processi contro i renitenti agli ordini e ai proclami pubblicati in tempo di peste o sospetto di essa dall'ufficio di Sanità, con deliberazioni e sentenze relative» (1565-1630); b. 137: «Processi con sentenze e condanne contro i trasgressori agli ordini e proclami per pecore» (1621-1731), «Processi contro i trasgressori agli ordini e proclami relativi all'abbattimento di cavalli» (1612-1773); b. 138: «Licenze, sentenze, processi e condanne per trasgressioni di ordini relativi ai suini» (1603-1774); b. 147: «Processi e condanne contro speziali che erano sprovvisti di medicine o le avevano di cattiva qualità» (1679-1711); b. 148: «Processi, sentenze e condanne contro persone che esercitavano abusivamente le professioni di medico, chirurgo o farmacista» (1629-1721); b. 166: «Processi e condanne contro i trasgressori delle disposizioni in materia di vendita di granoturco, burro, smalzo, formaggi, uova, frutta ed erbaggi di cattiva qualità» (1737-1792); b. 168: «Denunzie, querele, esami, processi e condanne per inosservanze dei proclami in materia di immondizie» (1563-1671); b. 175: «Querele, esami, processi e condanne per trasgressioni alle disposizioni intese a vietare l'impianto di letamai in città» (1599-1664).

[155] Tale fondo non è però ordinato ed è privo di strumenti di corredo: la presenza di documentazione giudiziaria è pertanto solamente un'ipotesi, per quanto molto plausibile.

[156] «Altri raggruppamenti omogenei riguardano, tra l'altro: (...) censori alle Pompe (documenti dal 1440 al 1653, compresi in 6 bb. dell'ufficio Pompe e lusso, che aveva il compito di comminare contravvenzioni in materia di lusso ritenuto esagerato)» (*Archivio di Stato di Padova* cit., p. 243).

e negli inventari non si sono trovate tracce dell'archivio di questa magistratura.

3.2.4 *Archivi degli organi giudiziari del territorio*

Gli archivi delle podesterie di Camposampiero, Castelbaldo e Stra sono andati dispersi assieme alla parte più antica degli archivi comunali[157]; probabilmente dispersi anche quelli di Monselice e Piove di Sacco, sebbene si siano invece conservati gli archivi antichi delle comunità[158]. Quelli di Cittadella e di Este erano invece sconosciuti fino alla fine del secolo XIX (non è infatti riportata loro notizia nella *Statistica degli archivii della Regione Veneta* di Bartolomeo Cecchetti)[159]: il primo infatti, composto da 935 pezzi[160], era accorpato a quello del Comune ed è sommariamente descritto assieme a quello comunale da Luigi Sangiovanni[161], mentre il secondo, privo di strumenti descrittivi, è depositato presso l'Archivio di

[157] «Schede archivistiche delle podesterie: (...) Camposampiero (...). L'Archivio del Comune andò completamente distrutto in epoca anteriore alla rilevazione del Cecchetti, che registra documenti solo a partire dal 1816. Dell'archivio del podestà non c'è alcuna traccia neanche bibliografica (...). Castelbaldo (...). Analogo destino di distruzione [delle mura] è toccato agli archivi della comunità e della podesteria (...). Non si ha alcuna traccia neanche bibliografica dell'archivio del rettore, che assommava il titolo di podestà e di castellano» (Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta* cit., pp. 16-17). Per Stra Bartolomeo Cecchetti riporta notizie solamente dell'Archivio del Comune moderno: «Stra (...) atti amministrativi 1805-1878» (B. Cecchetti, *Statistica degli archivii della Regione Veneta*, II, Venezia, Naratovich, 1881, p. 187).

[158] «Schede archivistiche delle podesterie: (...) Monselice (...). Dell'archivio del podestà non vi è traccia neppure bibliografica. (...) Piove di Sacco (...). Non vi è traccia neanche bibliografica dell'archivio del podestà, che è ignoto anche al Cecchetti» (Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta* cit., pp. 21, 24).

[159] «Schede archivistiche delle podesterie: (...) Cittadella (...). L'archivio del podestà era conservato fino a qualche anno fa nel palazzo pretorio, sede dal secolo XIX della pretura ed era sconosciuto. (...) Este (...). L'archivio del rettore veneto è ignorato dal Cecchetti. Lo ricorda il Lombardo, che nel 1942 lo vide depositato nei granai di una scuola elementare di Este, dove era stato trasportato poco prima dai locali della pretura, nei quali giaceva non individuato insieme all'archivio proprio dell'ufficio» (ivi, pp. 18, 20).

[160] «La consistenza globale di 935 buste, indicata dal Sangiovanni, tiene conto delle unità di condizionamento e non delle unità archivistiche. Sono state individuate e, almeno in parte, ricostruite le serie: *Podestà*, *atti civili*; *Podestà*, *lettere*» (ivi, p. 19).

[161] «Tra le prime la constatazione che l'archivio "comunale" era contaminato da quello "pretorile" [ossia podestarile] e viceversa (...). Anche su consiglio della Sovrintendenza è pertanto sembrato inopportuno procedere alle operazioni fisiche di riordino» (L. Sangiovanni, *Archivio del Comune di Cittadella. Inventario (secolo XV-1866). 1° intervento*, Venezia, Giunta regionale del Veneto, 1996, p. XLIX; v. anche Id., *Archivio storico del Comune di Cittadella*, dattiloscritto, 1987).

Stato di Padova e «comprende anche alcune buste relative agli organi che subentrarono nell'attività giudiziaria del podestà durante il periodo 1798-1817» (mazzi e bb. 441, secolo XV-1817)[162]. Infine, l'archivio podestarile di Montagnana è conservato assieme a quello comunale ed è composto da un'unica serie di *Atti del podestà* (bb. 233, 1557-1797)[163].

Gli archivi delle «vicarie» di Anguillara, Arquà, Conselve, Mirano, Oriago e Teolo, con molta probabilità andati tutti dispersi, erano conservati nei luoghi ove operavano i vicari, solitamente presso il Comune[164]. Il fondo *Vicarie* (1209-1803, voll. e bb. 11) conservato nell'Archivio di Stato di Padova, contenente in realtà soprattutto documentazione in copia, è formato solamente da documentazione afferente all'archivio dei «deputati attuali», relativa all'oggetto «vicarie»[165].

---

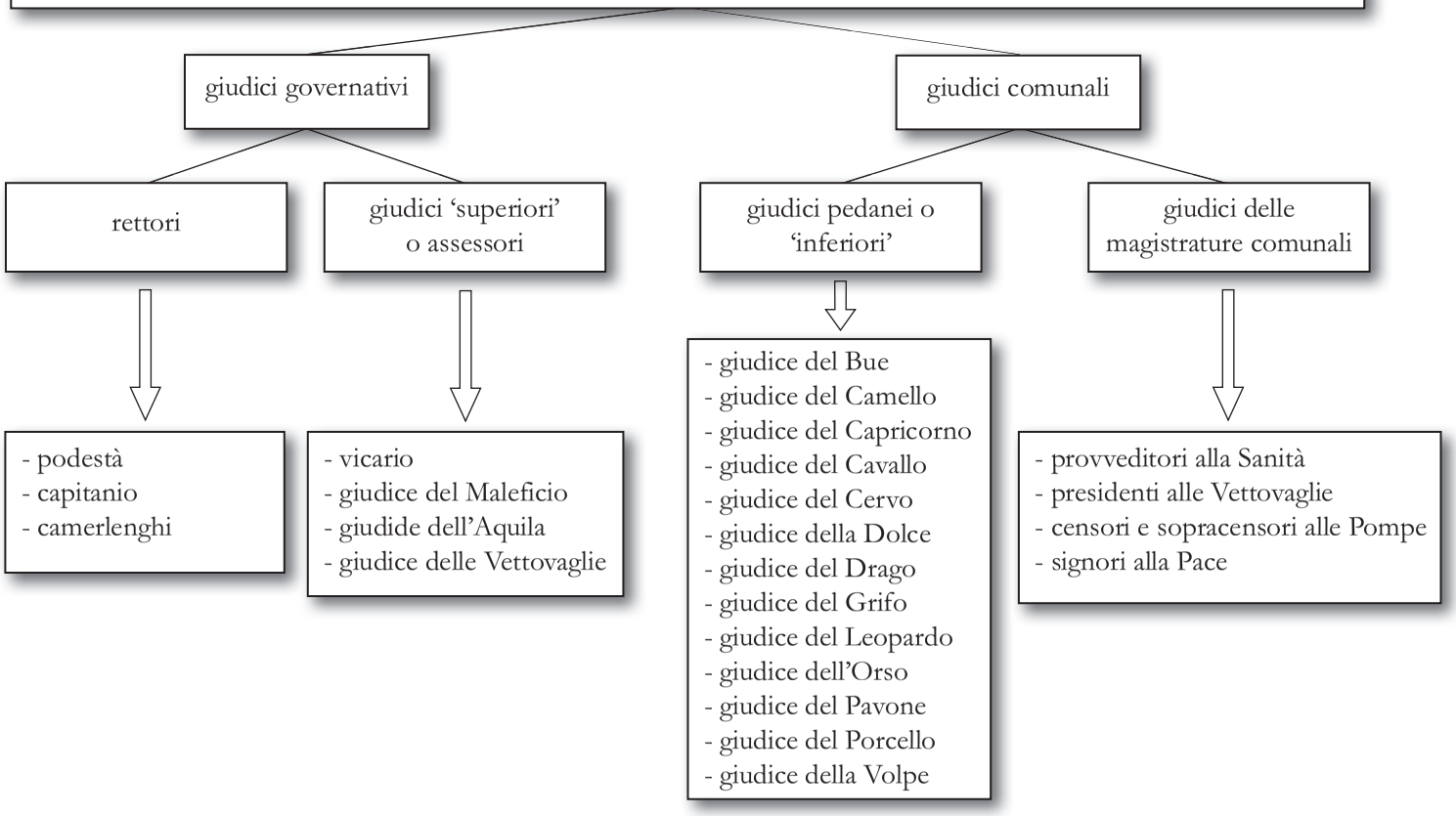
[162] *Archivio di Stato di Padova* cit., p. 278.

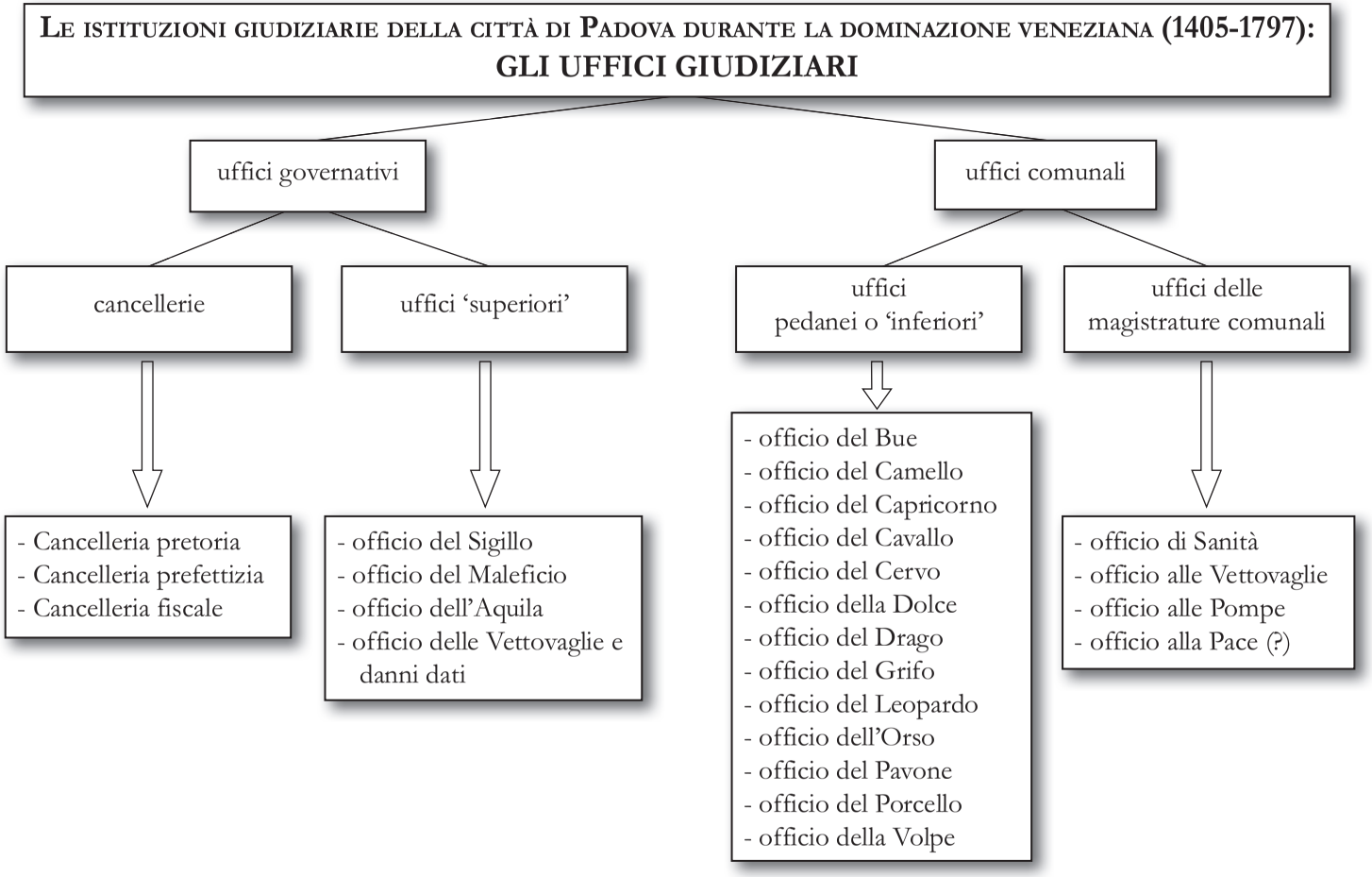
[163] «Schede archivistiche delle podesterie: (...) Montagnana. (...) L'archivio della comunità e quello della podesteria non sono tra di loro distinti e sono conservati entrambi dal Comune (...) a castel S. Zeno (...). I due archivi (...) sono stati ordinati e inventariati nel 1978-79 da Pietro Giorgio Lombardo» (Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta* cit., pp. 21-22).

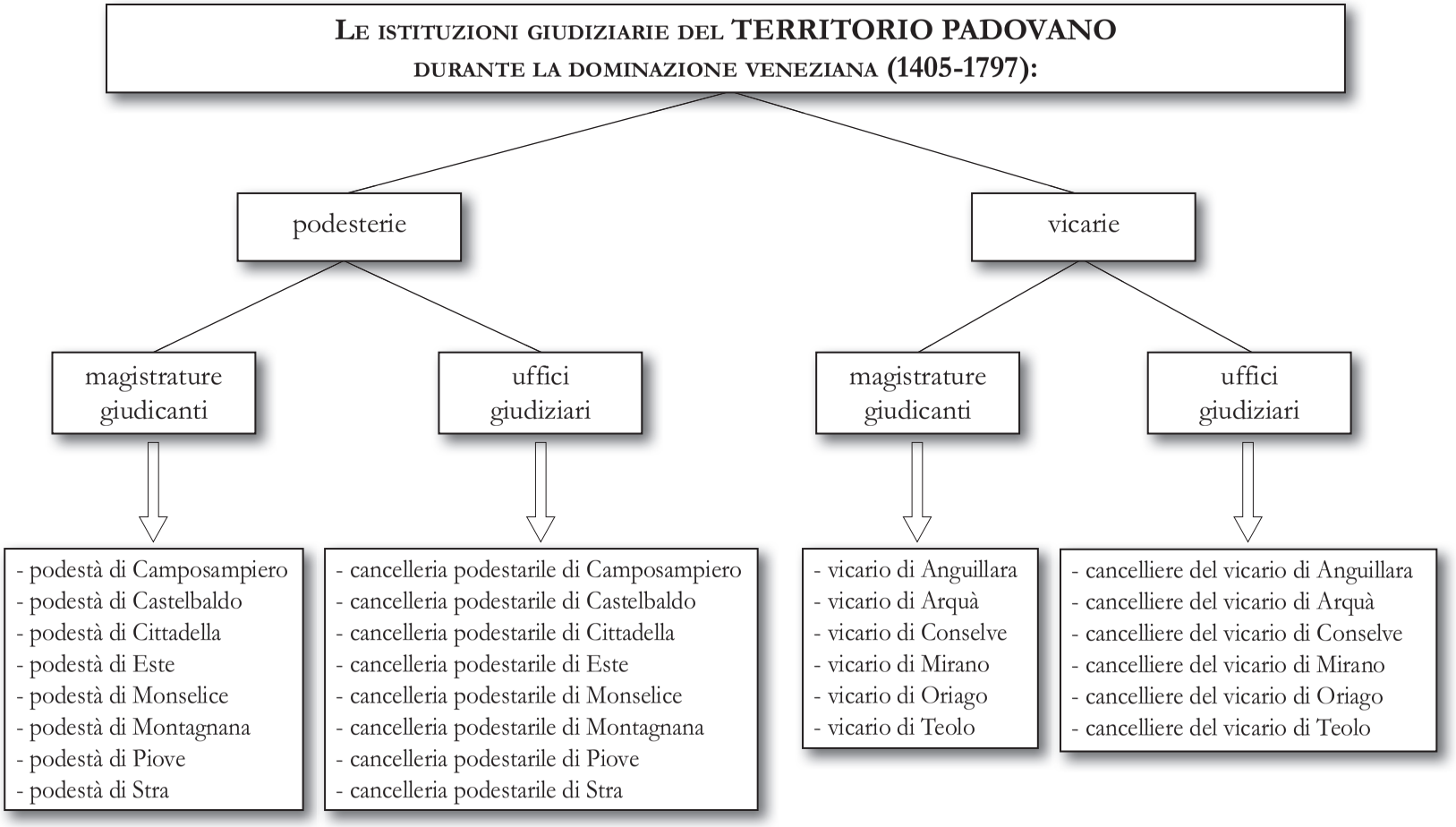
[164] «Schede archivistiche delle vicarie: (...) Anguillara. (...) Dell'archivio del vicario, ignoto già al Cecchetti [nel 1881] non rimane traccia alcuna. (...) Arquà. (...) Già il Cecchetti [nel 1881] registra vistose lacune nell'Archivio del Comune, la cui documentazione più antica risaliva allora solo al 1822. Un incendio sviluppatosi da una stufa nella notte del 4 febbraio 1943 distrusse completamente la sede municipale, ricca di strutture lignee, e l'archivio. (...) Conselve. (...) La porzione veneta dell'Archivio del Comune (...) è andata dispersa negli spostamenti di sede del municipio. Quanto è sopravvissuto (...) risale al 1806» (ivi, pp. 25-26). Il Consiglio comunale di Mirano, scriveva inoltre il Cecchetti, dispose che fossero «venduti (...) tutti gli atti fino al 1860, meno alcuni che si riferissero alle proprietà del Comune, alla Commissione municipale, ai conti consuntivi e preventivi» (Cecchetti, *Statistica degli archivii* cit., I, p. 192); relativamente all'Archivio del Comune di Oriago egli accennava all'esistenza solo della parte moderna: «Oriago (...) atti 1806-1867» (ivi, II, p. 188).

[165] Di particolare interesse risulta il volume 1, che raccoglie trascritta in copia la principale normativa generale sulle «vicarie», nonché i nn. 2, 3, 4 e 7, contenenti normativa inerente alle singole vicarie. «1. Vicarie – Tomo 1° - Statuti, ducali, decreti e parti del Consiglio relativi alla giurisdizione e alle cariche delle vicarie del territorio padovano e al pagamento delle decime da parte degli officii delle vicarie (1339-1782); 2. Vicarie – Tomo 2° – Scritture riguardanti le vicarie di Teolo e di Arquà (1580-1793); 3. Vicarie – Tomo 3° – Scritture riguardanti le vicarie di Arquà, Anguillara, Miran e Oriago (1483-1796); 4. Vicarie – Tomo 4° – Scritture circa la giurisdizione delle vicarie di Miran e Oriago (1209-1783) (...); 7. Vicarie – Tomo 7° – Scritture relative alle vicarie di Conselve e Teolo (1468-1792)» ([E. Rigoni], *Archivio civico antico 2*, dattiloscritto [anni '50-'60 del XX secolo], conservato in ASPd, inventario n. 2 della sala di studio).

LE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE DELLA CITTÀ DI PADOVA DURANTE LA DOMINAZIONE VENEZIANA (1405-1797): LE MAGISTRATURE GIUDICANTI




LE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE DELLA CITTÀ DI PADOVA DURANTE LA DOMINAZIONE VENEZIANA (1405-1797):
GLI UFFICI GIUDIZIARI
uffici governativi
uffici comunali
cancellerie
uffici 'superiori'
uffici pedanei o 'inferiori'
uffici delle magistrature comunali
- Cancelleria pretoria
- Cancelleria prefettizia
- Cancelleria fiscale
- officio del Sigillo
- officio del Maleficio
- officio dell'Aquila
- officio delle Vettovaglie e danni dati
- officio del Bue
- officio del Camello
- officio del Capricorno
- officio del Cavallo
- officio del Cervo
- officio della Dolce
- officio del Drago
- officio del Grifo
- officio del Leopardo
- officio dell'Orso
- officio del Pavone
- officio del Porcello
- officio della Volpe
- officio di Sanità
- officio alle Vettovaglie
- officio alle Pompe
- officio alla Pace (?)


LE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE DEL TERRITORIO PADOVANO
DURANTE LA DOMINAZIONE VENEZIANA (1405-1797):
podesterie
vicarie
magistrature giudicanti
uffici giudiziari
magistrature giudicanti
uffici giudiziari
- podestà di Camposampiero
- podestà di Castelbaldo
- podestà di Cittadella
- podestà di Este
- podestà di Monselice
- podestà di Montagnana
- podestà di Piove
- podestà di Stra
- cancelleria podestarile di Camposampiero
- cancelleria podestarile di Castelbaldo
- cancelleria podestarile di Cittadella
- cancelleria podestarile di Este
- cancelleria podestarile di Monselice
- cancelleria podestarile di Montagnana
- cancelleria podestarile di Piove
- cancelleria podestarile di Stra
- vicario di Anguillara
- vicario di Arquà
- vicario di Conselve
- vicario di Mirano
- vicario di Oriago
- vicario di Teolo
- cancelliere del vicario di Anguillara
- cancelliere del vicario di Arquà
- cancelliere del vicario di Conselve
- cancelliere del vicario di Mirano
- cancelliere del vicario di Oriago
- cancelliere del vicario di Teolo

Marcello Bonazza

Da un archivio notarile a un «archivio pretorio». La documentazione giudiziaria a Rovereto in Antico regime tra notai, città e Stato[*]

1. *Premessa*

È esperienza comune che per riportare alla luce la documentazione prodotta dagli uffici giudiziari nell'Italia d'Antico regime occorra spesso seguire le tracce dei notai, e dunque riferirsi a fondi di natura privata (archivi dei notai) o semipubblica (archivi notarili) per avere traccia di un'attività pubblica come quella di molti tribunali che non dispongono di un ufficio di cancelleria e non producono un archivio autonomo. In tali circostanze, la conservazione della documentazione giudiziaria è demandata ai notai-attuari, che trattengono presso i propri archivi domestici gli incartamenti processuali, gli atti ereditari e pupillari e su richiesta ne forniscono copia alle persone, alle famiglie e alle istituzioni interessate: nei cui archivi, se conservati, ancor oggi possiamo ritrovarle. Ciò non accade naturalmente in tutti i casi; sensibili differenze si registrano anche in situazioni analoghe e a breve distanza. Una situazione incoerente, ma proprio per questo più stimolante. Per giustificare le diverse condizioni archivistiche di istituzioni formalmente analoghe o equiparabili, come uffici podestarili cittadini, tribunali ecclesiastici, fori feudali, è lecito supporre un'interrelazione diretta tra maturità, o immaturità, degli apparati dello Stato e capacità archivistica degli uffici pubblici. Se è ormai un dato acquisito che l'archivio non rispecchi in forme pedisseque l'istituto produttore, è altrettanto vero che un contesto istituzionale e una cultura dell'amministrazione complessivamente

* Desidero ringraziare Franco Cagol, Paolo Giovannini, Stefano Piffer e Marco Stenico per le preziose indicazioni e le istruttive conversazioni sul tema di questo saggio, che dedico alla memoria di Stefano Piffer, prematuramente scomparso.

più solidi sono spesso alla base di panorami archivistici più sviluppati[1]. In questo senso, assume particolare valore euristico l'occuparsi di realtà in qualche modo periferiche o comunque caratterizzate da ampia articolazione istituzionale e da scarsa centralizzazione amministrativa; realtà a 'basso grado di statualità' e ad alto grado di contaminazione, come per esempio il Principato vescovile di Trento o il Tirolo meridionale italiano che, pur appartenendo all'area costituzionale dell'Impero, presentano una consolidata tradizione notarile di stampo prettamente italiano.

A proposito di Trento disponiamo, in tema di rapporto tra archivi notarili e uffici giudiziari, di alcune fondamentali acquisizioni, ampiamente considerate nel saggio che Franco Cagol e Brunella Brunelli hanno premesso agli atti di una giornata di studio svoltasi nel 2003 sul tema del cosiddetto «Archivio pretorio»[2]. Saggio il cui senso complessivo è riassumibile come segue. Per tutto l'Antico regime non esiste a Trento alcun archivio proprio dell'Ufficio pretorio, il tribunale di prima istanza competente sulla città e sulla sua pretura. La documentazione dell'attività giudiziaria del pretore risiede invece negli archivi dei notai, sia privati sia collettanei (Archivio notarile), insieme alla documentazione notarile propriamente detta. Non sembra esistere una consapevolezza 'moderna' della distinzione tra documentazione giudiziaria e notarile, valendo il puro principio di provenienza, almeno fino a Settecento inoltrato, quando comincia a porsi la questione

[1] In generale v. P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Carocci, 1991. Interessanti spunti su questo tema sono emersi durante il seminario *L'archivio come fonte (II): archivi di comunità*, *universitates*, *compagnie*, tenuto a San Miniato nel settembre 2004 dal Centro studi sul tardo Medioevo, su cui v. *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali-Università degli studi di Trento, 2009.

[2] Gli atti della giornata di studio *Antichi archivi giudiziari trentini* sono stati pubblicati negli «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 28 (2002): oltre al saggio di F. Cagol - B. Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili? Primi risultati di un'indagine archivistica sulla documentazione giudiziaria della città di Trento*, pp. 687-737, segnalo il contributo – dedicato ai contenuti dell'«Archivio pretorio» e alla presentazione del relativo inventario informatico – di M. Garbellotti, *Antichi archivi giudiziari trentini: l'Archivio pretorio (secoli XVI-XIX). Catalogazione e ricerca*, pp. 655-685. Una ripresa e puntualizzazione dei problemi legati alla definizione dell'«Archivio pretorio» di Trento si può trovare anche nelle prime pagine del saggio di F. Cagol, *Il ruolo dei notai nella produzione e conservazione della documentazione giudiziaria nella città di Trento (secoli XIII-XVI)*, edito nel presente volume, che per gentile concessione dell'autore ho avuto la possibilità di leggere in anteprima. I problemi esegetici legati alla natura del «Pretorio» non sono invece affrontati nell'ampio affresco dedicato all'Almo collegio dei notai di Trento e all'Archivio notarile cittadino da A. Casetti, *Il notariato trentino e l'istituzione dei più antichi archivi notarili in Trento: l'«Archivio (vecchio) dei morti» e l'«Archivio (nuovo) dei vivi» (a. 1595-1607)*, in «Studi trentini di scienze storiche», XXXI (1952), pp. 242-286.

della riorganizzazione del «Notarile» e della definizione delle tipologie documentarie in esso conservate. In ogni caso, è solo dopo la fine dell'Antico regime e la secolarizzazione del Principato vescovile (1803) che si pongono le basi per un diverso approccio alla documentazione giudiziaria: nel 1807 il governo bavaro istituisce archivi giudiziari annessi ai Giudizi distrettuali, nel 1811 il governo italico erige l'Archivio notarile distrettuale e vi raccoglie archivi notarili vecchi e nuovi, nel 1817, infine, il governo austriaco abolisce il notariato e con esso le residue competenze dei notai sulla produzione degli atti dei tribunali. È in questa fase che comincia ad accumularsi quel materiale eterogeneo che, confluito dopo la prima guerra mondiale nell'Archivio di Stato di Trento, verrà frettolosamente e tardivamente ribattezzato «Archivio pretorio» e in anni assai recenti in parte trasferito presso l'Archivio storico del Comune di Trento.

In realtà, presso l'Archivio di Stato di Trento esiste anche un altro archivio cosiddetto «pretorio» (le virgolette sono d'obbligo, come abbiamo visto). Si tratta dell'«Archivio pretorio» di Rovereto, oggi la seconda città del Trentino, in Antico regime capoluogo di una giurisdizione tirolese di confine e teatro di un'interessante simbiosi tra amministrazione cittadina, ufficio del pretore e collegio dei notai. Il «pretorio» di Rovereto è un fondo disomogeneo e miscellaneo di documentazione giudiziaria risalente per lo più a fine Settecento e all'epoca napoleonica, più esiguo di quello trentino, ma non meno interessante, per almeno due motivi: il primo è che un ulteriore fondo detto «pretorio» è conservato tra le carte dell'Archivio comunale di Rovereto d'Antico regime; il secondo e più importante è che a Rovereto è presente un consistente fondo archivistico detto «notarile» – fondato nel 1683 e operativo fino al 1816, tuttora disponibile benché diviso in due o tre parti, come diremo –, che pone all'osservatore almeno due questioni di sostanza: se cioè contenga, sull'esempio di Trento, anche documentazione propria degli uffici giudiziari e se e come s'intersechi con la formazione dell'«Archivio pretorio» roveretano. Anche nel caso di Rovereto, dunque, si prospetta una situazione complessa e suggestiva, in cui ambiti archivistici diversi – comunale e statale, notarile e giudiziario – coesistono e interagiscono. Un ulteriore *case-study*, insomma, che ho ritenuto opportuno approfondire e che ha dato esiti particolarmente significativi, specie se rapportati all'esempio trentino.

2. *Città, pretore e notai a Rovereto tra Venezia e Tirolo*

La vicenda dell'istituzione dell'Archivio notarile di Rovereto compendia il senso di due secoli di coesistenza fra tre dimensioni del potere locale: i notai come corporazione, la città come comunità, l'Ufficio pretorio come terminale dello Stato.

Rovereto è città di cultura giuridico-istituzionale prettamente italiana, e dunque, tra l'altro, dotata di un forte notariato, molto radicato nella vita cittadina, prestigioso e consapevole. Possiamo dire, per certi aspetti, che proprio la professione notarile fornisce a Rovereto buona parte del suo ceto dirigente, soprattutto dal Cinquecento in avanti, quando le famiglie mercantili e produttive cominciano a intravedere le opportunità d'indirizzare agli studi giuridici e alla professione una parte della discendenza. La storia urbana, politica e sociale di Rovereto è in effetti quella di una «quasi-città» priva di una solida tradizione medievale e cresciuta piuttosto vorticosamente solo durante la dominazione veneziana, iniziata nel 1416 e conclusasi nel 1509[3]. Immigrati veneti e lombardi popolano e accrescono

[3] Si tratta di una fase della storia cittadina molto considerata dagli studiosi fin dalle origini della tradizione storiografica roveretana: v. C. Baroni Cavalcabò, *Idea della storia e delle consuetudini antiche della Valle Lagarina ed in particolare del Roveretano, di un socio dell'imperial regia Accademia degli Agiati*, [Rovereto, 1777]; R. Zotti, *Storia della Valle Lagarina narrata per Raffaele Zotti da Sacco*, 2 voll., Trento, Monauni, 1862-1863; C. Ravanelli, *Contributi alla storia del dominio veneto nel Trentino*, in «Archivio trentino», 11 (1892), pp. 69-112, 211-258; G. Chiesa, *Rovereto sotto i Veneziani*, Rovereto, Grigoletti, 1904. A partire dagli anni Ottanta del Novecento la storiografia su Rovereto ha conosciuto una nuova feconda stagione, che ha contribuito anche a ristabilire un approccio più critico ed equilibrato rispetto alla mitologia della Rovereto veneziana: M. Knapton, *Per la storia del dominio veneziano nel Trentino durante il '400: l'annessione e l'inquadramento politico-istituzionale*, in G. Cracco - M. Knapton, *Dentro lo «Stado italico»: Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento, Gruppo culturale Civis, 1984, pp. 343-369; i saggi compresi nel fondamentale volume *Il Trentino in età veneziana*, atti del convegno (Rovereto, 18-20 maggio 1989), «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», s. VI, vol. 28 (1988), tra i quali per il momento segnalo M. Bellabarba, *Rovereto in età veneziana: da borgo signorile a società cittadina*, pp. 279-302 e G. M. Varanini, *Le istituzioni ecclesiastiche della Val Lagarina nel Quattrocento veneziano*, pp. 435-523; sempre di M. Bellabarba, *Il governo veneziano di Rovereto (1416-1509). Appunti per una storia*, in G. Baldi - S. Piffer, *Rovereto da borgo medievale a città nelle scritture della Serenissima conservate presso l'Archivio storico e la Biblioteca civica di Rovereto*, Rovereto, Biblioteca civica, 1990, pp. 13-29 e Id., *Rovereto castrobarcense, veneziana, asburgica: identità ed equilibri istituzionali*, in *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538*, a cura di F. Parcianello, Venezia, Il cardo, 1991, pp. 9-29. A cavallo tra Quattrocento veneziano e Cinquecento asburgico si muove M. Peroni, *Istituzioni e società a Rovereto fra Quattro e Cinquecento*, Pomarolo, Comun comunale lagarino, 1996. Uno sguardo al sociale in G. M. Varanini, *La famiglia Del Bene di Rovereto nel Quattrocento: l'affermazione sociale e le attività economiche*, in *La famiglia Del Bene di Verona e Rovereto e la villa Del Bene di Volargne*, atti della giornata di studio (Rovereto-Volargne, 30 settembre 1995), a cura di G. M. Varanini, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 1996, pp. 9-34 e in M. Peroni, *I Del Bene nel patriziato roveretano nei primi decenni del Cinquecento*, ivi, pp. 35-60. Un

quello che non era che un borgo all'ombra dell'antico castello castrobarcense; ne fanno il centro delle proprie attività e collaborano con il governo veneziano per trasformare la città nel capoluogo dell'intera Vallagarina veneta. Nel giro di alcuni decenni questa tendenza centripeta e antifeudale conosce indubbi successi. I possidenti roveretani estendono le loro proprietà in tutta la cintura extraurbana, i mercanti di legname stipulano vantaggiosi contratti con le comunità montane, il tribunale di Rovereto estende la propria giurisdizione su ampie porzioni di territorio.

Del tutto coerente con questi sviluppi è la formazione di un ceto dirigente cittadino sempre più compatto. Il governo comunale di Rovereto si articola ben presto in un Consiglio di dimensioni variabili per tutto il Quattrocento, infine fissato in Venticinque membri nel 1476 e destinato a rimanere tale fino al 1610, quando con la promulgazione del nuovo statuto cittadino il numero dei componenti verrà elevato a Trentuno. Del Consiglio fanno parte integrante i quattro provveditori, investiti di responsabilità esecutive. Secondo dinamiche non estranee al resto delle città italiane, anche a Rovereto il consolidamento della struttura istituzionale comporta una gerarchizzazione del ceto dirigente e una chiusura della sua base sociale. Già a fine Quattrocento si registrano limitazioni del diritto di cittadinanza e del diritto elettorale passivo. Dall'inizio del Cinquecento si assiste a un progressivo prevalere della responsabilità e della forza propulsiva dei quattro provveditori a scapito della collegialità del Consiglio. Contestualmente, si stabilizza il numero di famiglie abilitate a ricoprire cariche pubbliche (circa trenta a fine Quattrocento, non più di quaranta nel quarto decennio del Cinquecento): un modesto patriziato urbano, non insensibile al fascino del blasone, ma tutto sommato – soprattutto se paragonato alla maggior parte delle città italiane e alla stessa Trento – sempre molto aperto alle professioni mercantili e alle *élites* finanziarie, come dimostra il fatto che lungo il Cinquecento solo cinque famiglie guadagnino un titolo nobiliare e che viceversa per tutto il Seicento venga consentito l'accesso alle cariche

interessante sguardo dal 'contado' in R. Adami - S. Ferrari, *Templum Sancti Rochi*, Rovereto, Osiride, 1992. Per un utile confronto con la situazione di Riva del Garda in epoca veneziana v. M. Grazioli, *Potestaria terrae Rippae*, in «Il Sommolago», I (1984), fasc. I, pp. 15-38 e fasc. II, pp. 31-65; Id., *Riva del Garda: realtà economiche*, *politiche e sociali ai confini dello Stato veneto*, in *Il Trentino in età veneziana* cit., pp. 333-364. Infine, sui Castelbarco e il loro sistema di potere in epoca preveneziana, v. G. M. Varanini, *I Castelbarco dal Duecento al Trecento. Punti fermi e problemi aperti*, in Castellum Ava. *Il castello di Avio e la sua decorazione pittorica*, a cura di E. Castelnuovo, Trento, Temi, 1987, pp. 17-41.

municipali ai «baroni della seta», protagonisti dell'economia roveretana della tarda Età moderna.

In questa parziale aristocratizzazione del ceto dirigente, un ruolo centrale è giocato dai notai, presenti e attivi in città fin dalla prima epoca veneziana[4]. Già nel 1462 viene istituita una matricola dei notai 'terrieri', contro la concorrenza dei colleghi forestieri. A fine secolo il collegio si arricchisce dei primi dottori in legge, ma il prestigio maggiore sul piano politico gli deriva dallo stretto collegamento con la città: molti notai accedono, in posizione preminente, agli scranni del Consiglio dei Venticinque, quasi tutti notai sono gli oratori spediti dal Comune a trattare affari con la dominante. Solo una cosa non riesce ai notai roveretani, per tutta l'epoca veneziana: ottenere la competenza sulla redazione e produzione degli atti giudiziari, nonostante reiterate suppliche spedite da Rovereto a Venezia e rimaste per lo più senza risposta. La produzione degli atti giudiziari era infatti appannaggio del cancelliere podestarile, spesso forestiero e dunque di per sé lesivo dei privilegi che i notai roveretani erano riusciti ad avocare a sé, peraltro con la collaborazione di quello stesso podestà veneziano che di norma tendeva a proteggere e ad assecondare gli interessi politici della città.

Con il cenno al podestà di Rovereto siamo giunti a parlare del terzo protagonista della nostra storia. La carica podestarile fa parte del paesaggio istituzionale roveretano per un lungo periodo e proprio per questo non è sempre uguale a se stessa[5]. In epoca veneziana troviamo per lo più podestà di provenienza veronese, eletti ogni due anni, tenuti allo statuto di Rovereto promulgato nel 1425 e dotati di competenza civile e criminale di primo grado su Rovereto e d'appello sull'intero territorio lagarino. Nella loro attività, come abbiamo visto, i podestà sono coadiuvati da un

[4] Peroni, *Istituzioni e società a Rovereto* cit., pp. 50-51.

[5] Sulla figura del podestà/pretore roveretano e il contesto istituzionale e giuridico di riferimento v. D. Quaglioni, *Caratteristiche della giurisdizione podestarile a Rovereto*, in *Cultura giuridica e amministrazione della giustizia a Rovereto*, atti del convegno di studi (Rovereto, 23-24 settembre 1989), «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», s. VI, vol. 29 (1989), pp. 11-23; M. Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana: incertezza e pluralità del diritto*, in *La Leopoldina: le politiche criminali nel XVIII secolo*, a cura di L. Berlinguer - F. Colao, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 175-231; figure e azioni di podestà in D. Quaglioni, *Rovereto nella controversia sui processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478)*, in *Il Trentino in età veneziana* cit., pp. 117-130; M. Knapton, *La condanna penale di Alvise Querini, ex rettore di Rovereto (1477): solo un'altra smentita del mito di Venezia?*, ivi, pp. 303-332. Un quadro riassuntivo delle caratteristiche della carica podestarile in età veneziana in Baldi - Piffer, *Rovereto da borgo medievale a città* cit., pp. 69-70.

proprio cancelliere: non è dunque inverosimile che esistesse in età veneziana un archivio podestarile, come potrebbe indicare il peraltro modesto materiale tuttora conservato presso l'Archivio comunale di Rovereto[6] e come potrebbe confermare la storia stessa del palazzo pretorio di Rovereto, fatto costruire all'indomani della conquista veneziana per ospitare sia il podestà sia gli archivi cittadini[7]. Sennonché, a complicare il quadro, il podestà veneziano di Rovereto ricopriva e incorporava, di norma, anche il ruolo di capitano del castello, con conseguenti responsabilità militari e, per estensione, politiche. Per questo era più comunemente definito con il termine di «rettore» di Rovereto e trattato nella storiografia locale più per i suoi compiti complessivi di governo che non per le sue specifiche competenze giurisdizionali.

Sul quadro che abbiamo fin qui brevemente delineato si abbatte nel 1509, dopo la battaglia di Agnadello, il trauma della repentina ritirata di Venezia dalla Terraferma, seguita a ruota dall'improvviso e imprevisto passaggio di sovranità dell'intero Tirolo meridionale sotto le insegne di Casa d'Austria. Dietro l'apparente continuità istituzionale – il passaggio avviene tramite formale atto di dedizione di Rovereto all'imperatore Massimiliano I, in cambio della conferma e del ritocco a vantaggio della città dei privilegi goduti sotto il regime veneziano – è tutta la costituzione materiale del territorio a mettersi in movimento e a rinnovarsi, trovando un punto d'arrivo e di stabilizzazione solo nell'atto del 1564 con cui Rovereto, seppur *obtorto collo*, accetterà di prestare omaggio al conte del Tirolo e diventare così una *Landstadt*, città a tutti gli effetti tirolese e comitale. Direttamente investiti da questo processo sono anche i tre attori del nostro triangolo istituzionale: città, notai e ufficio podestarile[8].

---

[6] Ivi, pp. 70 ss.

[7] G. Leoni, *Il Palazzo pretorio di Rovereto. La storia, il restauro*, Rovereto, Comune di Rovereto, 2003.

[8] A differenza di quanto avvenuto per il periodo veneziano, le vicende istituzionali della Rovereto asburgica e tirolese sono state poco considerate dalla storiografia. Oltre alle (scarse) pagine ad esse dedicate nelle vecchie storie generali del territorio (i già citati Baroni Cavalcabò e Zotti), segnalo i contributi non meno datati, e venati di eccessivo revanscismo nazionalista, di F. Morandi, *La comunità di Rovereto e le pretese di Innsbruck (MDLXIV)*, in «Archivio storico per Trieste, Istria ed il Trentino», III (1884), pp. 72-82; E. Tamanini, *Una pagina gloriosa di storia roveretana*, Trento, Comitato diocesano, 1908; Id., *La capitolazione dei roveretani il 24 agosto 1564*, in «San Marco», I (1913), pp. 3-19; L. Chiusole, *La sottomissione di Rovereto all'Imperatore Massimiliano*, in «I Quattro vicariati e le zone limitrofe», 16 (1972), pp. 69-73. Più di recente, si sono spinti fino ai primi decenni dell'epoca asburgica, con spunti molto interessanti, i citati lavori di Adami - Ferrari, *Templum Sancti Rochi*; Peroni, *Istituzioni e società a Rovereto*; Bellabarba,

Della città possiamo dire che – a dispetto di un giudizio storiografico complessivamente sfavorevole, troppo orientato all'esaltazione della presunta 'italianità' della Rovereto veneziana e poco propenso a valutare serenamente le caratteristiche del governo della città in epoca asburgica – il passaggio a Massimiliano costituisce il definitivo attestato di maturità per la comunità e il suo ceto dirigente. Si suol dire che nel 1509 Rovereto 'diventa città': in un certo senso è vero, e non soltanto perché nelle trattative con l'Asburgo sui privilegi Rovereto prende decisamente il comando delle operazioni, mostrando la maturità istituzionale e la capacità politica degne di un capoluogo, ma anche perché, indirettamente, l'identità comunitaria si rafforza sia nel confronto con un potere meno corrivo e accondiscendente di quello veneziano sia nel contestuale sforzo di guadagnare e mantenere il controllo su almeno una porzione del territorio lagarino, mentre vaste giurisdizioni – dai Quattro vicariati di Ala, Avio, Brentonico e Mori a tutto l'Alto Garda con Riva e Valle di Ledro – tornano sotto la sovranità del vescovo di Trento. È in effetti in questi primi decenni del Cinquecento che si forma la vera e propria podesteria – o, meglio, pretura – di Rovereto: un territorio di media estensione, diviso tra le comunità di valle di Volano, Sacco, Lizzana e Marco e le comunità di montagna, affacciate sul confine veneto, di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa. Un territorio sotto diretta sovranità asburgica e soggetto al controllo della città capoluogo, con diversa intensità a seconda degli ambiti: in particolare, dipendente in materia giudiziaria dalle competenze del pretore asburgico di Rovereto.

Novità importanti investono in effetti, dopo il 1509, anche la carica pretorile. Essa non scompare con la fine della dominazione veneziana e, anzi, sembra godere di una certa continuità. In realtà, la sua natura muta significativamente. In primo luogo, la carica si specializza, svincolandosi dalla simbiosi con la carica gemella e prevaricante del capitano di castello. Ora il castello di Rovereto, importante piazzaforte di confine, è affidato a uno specifico funzionario, il capitano austriaco – poi tirolese – di Rove-

Rovereto castrobarcense, *veneziana*, *asburgica*. Per un tentativo di sistematizzazione dei problemi e dei processi connessi al cambio di sovranità v. M. Bonazza, *Gli orizzonti di una comunità: spazi giurisdizionali e relazioni esterne di Volano in Antico regime*, in *Volano. Storia di una comunità*, a cura di R. Adami - M. Bonazza - G. M. Varanini, Rovereto, Nicolodi, 2005, pp. 285-335. Sul senso del passaggio di sovranità, in generale e con particolare riguardo al Trentino meridionale, ha riflettuto il convegno *Dal leone all'aquila. Comunità*, *territori e cambi di regime nell'età di Massimiliano I*, organizzato dall'Accademia roveretana degli Agiati nel maggio 2010, i cui atti sono in corso di pubblicazione.

reto, di solito un militare proveniente dalla piccola aristocrazia imperiale, che catalizza su di sé tutto il potenziale polemico del rapporto tra sudditi roveretani e nuovo signore. Viceversa, intorno alla figura del podestà – ora più comunemente detto pretore – si registra da entrambe le parti uno spirito collaborativo e pacifico: d'altronde, il pretore asburgico di Rovereto non è un funzionario del tutto calato dall'alto, ma viene scelto dal governo (imperiale prima, più tardi tirolese) in una terna di giurisperiti indicata dal Consiglio dei Venticinque; è inteso che parli l'italiano e sia di cultura giuridica italiana; si occupa essenzialmente di giustizia ed è perciò percepito in città come il terminale 'buono' del potere sovrano, colui che dice il *ius*, che punisce le ingiustizie e compone le discordie. È inoltre l'incarnazione prima delle pretese territoriali di Rovereto, ormai città: amministra la giustizia su un territorio più ristretto di quello del suo omologo veneziano, ma su quel territorio ha piena competenza e apre così ampie strade alla città per tentare di assoggettare la pretura, trasformandola in una sorta di contado, con risultati alterni e complessivamente deludenti non solo e non tanto per la debolezza intrinseca di Rovereto-città, quanto per il ben diverso contesto istituzionale, che rispetto ai comuni italiani deve misurarsi con la presenza tutt'altro che aleatoria di un signore territoriale e di un sistema per ceti.

Sul piano organizzativo, e anche più specificamente archivistico, l'Ufficio pretorio della Rovereto asburgica – pur sempre ospitato nei locali del palazzo pretorio di costruzione veneziana, spalla a spalla con i provveditori comunali e a poche porte di distanza dai locali dell'archivio – non dispone più di una cancelleria propria e dunque non produce di fatto alcun archivio proprio. Il motivo di questo nuovo regime archivistico va ricercato probabilmente in due circostanze: l'una afferente direttamente al ruolo dei notai, l'altra legata indirettamente alla nuova costituzione territoriale. Vediamole per sommi capi.

Per quanto riguarda i notai, il passaggio del 1509 aveva comportato anche per loro un'importante novità, vale a dire l'accoglimento, nel 'pacchetto' dei privilegi concessi dall'imperatore alla città, della loro antica richiesta di avere l'esclusiva sulla redazione degli atti giudiziari[9]. Una vittoria che escludeva di fatto una cancelleria autonoma dell'Ufficio pretorio, mai più messa in discussione fino al tardo Settecento – come diremo – anche

[9] Peroni, *Istituzioni e società a Rovereto* cit., p. 50.

perché in fondo andava bene sia al Comune, in cui i notai continuavano a ricoprire un ruolo significativo, sia al nuovo Ufficio pretorio di matrice germanico-tirolese.

È questa nuova matrice costituzionale, che si sovrappone implicitamente, senza cancellarla del tutto, alla precedente matrice italiano-veneziana, che dà ragione ultima del particolare 'regime misto' che caratterizza l'amministrazione della giustizia – ma non solo: si pensi al dato fiscale – nel territorio di Rovereto per tutto l'*Ancien régime*[10]. Un po' alla volta, senza clamori, Rovereto e il suo distretto si trovano inseriti in una struttura territoriale non più fondata sui meccanismi propri dello Stato regionale italiano, a partire dalla supremazia dei centri urbani, ma fondata sul sistema delle giurisdizioni (*Gerichte*), vale a dire ripartizioni territoriali affidate a un *Richter*, un giudice, titolare di tre funzioni fondamentali: quella primaria di giusdicente, in primo luogo, ma anche quella di terminale locale del principe e di rappresentante dello Stato, e infine quella di produttore e custode dei cosiddetti «libri di archiviazione» (*Verfachbücher*). I «libri di archiviazione» altro non erano che le raccolte annuali degli atti e contratti prodotti autonomamente dai contraenti e successivamente affidati al giudice come garante della loro pubblica fede e probatorietà giuridica: gradualmente sostituiti, da fine Ottocento, dal Libro fondiario, svolgevano in altre parole la funzione ricoperta nel Tirolo italiano proprio dai notai[11].

Fino a che punto possiamo assimilare il pretore di Rovereto, carica di origine veneziana, a un *Richter* tirolese? Al pretore è affidata la giurisdizione di primo grado, ma non la gestione di inesistenti «libri di archiviazione». Il pretore, a Rovereto, non si sostituisce dunque ai notai, la cui ineliminabile presenza lo costringe di fatto a 'esternalizzare' sia l'autenticazione dei contratti sia la redazione degli atti giudiziari. D'altra parte, a compenso

[10] Sulle implicazioni fiscali del passaggio di Rovereto al Tirolo e al suo sistema per ceti rinvio ancora a Bonazza, *Gli orizzonti di una comunità* cit., pp. 301 ss.

[11] Per un inquadramento storico v. *Das älteste Tiroler Verfachbuch (Landgericht Meran 1468-1471)*, herausgegeben von F. Huter, Innsbruck, Wagner, 1990; sui libri d'archiviazione trentini, introdotti dopo l'abolizione austriaca del notariato nel 1817, è ora disponibile il prezioso inventario *Libri di archiviazione. Inventario (1817-1952)*, a cura di N. Zini, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2010, disponibile anche *on line* all'indirizzo: http://www.trentinocultura.net/doc/catalogo/cat_fondi_arch/ApTnLibriArchiviazione/ApTnLibriArchiviazione.pdf. Interessanti riscontri del dibattito ottocentesco che portò alla sostituzione dei «libri di archiviazione» con il sistema tavolare del Libro fondiario (*Grundbuch*) in A. Mages, *Verfachbuch oder Grundbuch? Ein Votum zur Frage der Hypothekenregulirung in Tirol*, Innsbruck, Wagner'sche Universitäts-Buchhandlung, 1862; K. von Grabmayr, *Verfachbuch oder* Publica fides*? Ein Beitrag zur Reform der öffentlichen Bücher in Tirol*, Meran, Ellmenreich, 1893.

di questa lacuna, e per essere Rovereto territorio di confine, è esaltata l'autorità politica di fatto del pretore. È lui il collettore dei proclami e delle circolari governative, il garante del rispetto della legge e della buona amministrazione, il coordinatore degli interventi commissariali spesso decretati dal governo tirolese a fronte di gravi situazioni o di complesse vertenze. Spetta a lui, più che al capitano, garantire lo Stato e gli interessi della corona sia di fronte alla potenza limitrofa (Venezia) sia soprattutto di fronte ai corpi intermedi presenti sul territorio: la città *in primis*, con il suo distretto rurale, ma anche potenti corporazioni come lo stesso Collegio dei notai. Il pretore svolge senz'altro un ruolo di mediazione tra città e principe, che lo eleggono in cooperazione, ma la sua presenza è nei fatti piuttosto ingombrante e comporta una certa compressione delle prerogative autonome della città: ciò che ci consente di considerare la pretura di Rovereto d'epoca asburgica alla stregua di una giurisdizione tirolese, seppur *sui generis*.

3. *Archivio notarile e atti giudiziari a Rovereto in Antico regime: due percorsi separati*

Nella situazione fin qui descritta, il quadro archivistico cittadino non è dissimile da quello registrabile in altre realtà. Troviamo un archivio comunale piuttosto risalente, ben conservato dai provveditori e custodito nei locali appositamente realizzati in epoca veneziana all'interno del palazzo pretorio (è una singolarità piuttosto significativa della storia istituzionale di Rovereto il fatto che le riunioni del Consiglio comunale si tenessero proprio nella sala dell'archivio presso il palazzo pretorio, vale a dire in casa del rappresentante del signore territoriale, ma in un certo senso al riparo della documentazione cittadina)[12]. I notai custodiscono e organizzano i propri

[12] L'Archivio storico comunale di Rovereto è depositato presso la locale Biblioteca civica; fino a pochi anni fa comprendeva materiale miscellaneo e non suddiviso in serie, tutto accomunato sotto l'unica segnatura «Ar.C.», seguita da un numero di corda. Di recente è stato intrapreso ad opera degli archivisti in forza alla Civica un intervento di riordino che ha portato a una nuova e più corretta strutturazione delle carte e conseguentemente a nuove segnature, applicate però al momento solo all'archivio proprio del Comune. L'inventario (*Comune di Rovereto. Inventario dell'archivio*, a cura di S. Piffer *et al.*, 2009, disponibile *pro manuscripto* presso la Biblioteca civica e consultabile anche *on line* all'indirizzo http://www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it/UploadDocs/238_InventarioArC1410_1815.pdf) comprende un'ampia introduzione sulla storia dell'Archivio comunale, già sinteticamente presentata in Baldi - Piffer, *Rovereto da borgo medievale a città* cit., pp. 10-12. Nella citazione dei documenti dell'Archivio comunale

archivi 'privati' secondo le antiche e consolidate consuetudini, ma non senza inefficienze e anomalie. Il pretore esercita le proprie competenze e interagisce con le realtà locali, ma non produce un archivio proprio: la conservazione della memoria d'ufficio è demandata ai notai con funzione di cancelliere.

Ampie tracce del servizio prestato dai notai a beneficio dell'Ufficio pretorio si trovano negli archivi propri dei notai/cancellieri di Rovereto depositati dopo il 1813 nei grandi archivi notarili di raccolta e infine confluiti nell'Archivio di Stato di Trento. Si tratta di un fondo molto ampio, solo parzialmente ordinato e certamente incompleto; sufficiente tuttavia a restituire un quadro piuttosto chiaro delle attività e delle competenze dei notai attivi in città in Antico regime. Il repertorio degli atti dei notai presso l'Archivio di Stato di Trento[13] riporta, relativamente al Giudizio di Rovereto, un totale di 164 notai, intestatari di 858 buste di atti numerate dal 2613 al 3470; di alcuni si conserva l'archivio pressoché completo, dell'attività di altri rimangono solo labili tracce. Di questi notai, nove sono attestati come cancellieri dell'Ufficio pretorio di Rovereto: in ordine alfabetico, Girolamo Agostini, attivo dal 1535 al 1545, Giovanni Giacomo Battisti (1762-1782), Bernardino Benvenuti (1642), Giuseppe Bettini (1756-1807), Marco Baldassarre Broilo (1716-1751), Lorenzo Franceschini (1600-1630), Giovanni Frapporti (1656-1663), Antonio Giuseppe Giordani (1730-1778), Giovanni Battista Mascotti (1688-1733). L'elenco è palesemente incompleto, ma ciò che importa qui è che venga attestata la normale commistione tra attività notarile in senso stretto e attività cancelleresca presso il «Pretorio», con relativa abilitazione a produrre atti giudiziari. Tra i nomi citati ci sono alcuni dei più rinomati professionisti della città. Altri notai roveretani prestano d'altronde servizio in qualità di cancellieri degli uffici vicariali delle giurisdizioni circonvicine, da Castelcorno a Gresta, da Castel Beseno a Folgaria. L'archivio 'personale' più esteso e completo è quello di Giuseppe Bettini; ritroveremo il suo nome più avanti, insieme a quelli di altri cancellieri qui sopra citati.

La situazione archivistica fin qui descritta non è del tutto statica, per almeno due ragioni. In primo luogo perché nei fatti dobbiamo constatare

(d'ora in poi BCR, *ACR*) ci serviremo delle nuove segnature quando disponibili, segnalando comunque la corrispondenza con la vecchia segnatura.

[13] Si tratta del repertorio *pro manuscripto* n. 41, ad uso interno, ma disponibile *on line* all'indirizzo http://www.archivi.beniculturali.it/ASTN/pdf/INDICE_N_41.pdf.

la frequente presenza di atti giudiziari non solo negli archivi propri dei notai, ma anche in archivi diversi. Troviamo infatti un numero non trascurabile di fascicoli processuali, in copia o anche in originale, nell'archivio di una delle parti in causa. L'esempio più evidente di questa osmosi, regolare e per nulla sorprendente, è costituito proprio dal cosiddetto (qui l'aggettivo è d'obbligo) «Fondo pretorio» tradizionalmente conservato insieme all'Archivio comunale di Rovereto, con la medesima segnatura («Ar.C.»), e solo recentemente stralciato e reso autonomo. Si tratta di circa 80 fascicoli processuali discussi davanti al pretore, per lo più relativi alla città o alle comunità del distretto e direttamente connessi con gli interessi politici e amministrativi della magistratura cittadina. Allo stesso modo – considerando gli stretti vincoli tra amministrazione cittadina e Ufficio pretorio e il fatto stesso che il Consiglio avesse sede nel palazzo pretorio – non stupisce il trovare, sempre presso l'Archivio comunale, ma questa volta tra gli archivi aggregati, un frammento dell'archivio della Pretura, costituito di scritture e atti frammentari, di carteggi di fine Settecento, di alcune decine di incartamenti processuali e di carte sette-ottocentesche provenienti dal Giudizio dei nobili[14]. Dimostra infine la facile circolazione degli atti giudiziari la loro presenza, spesso piuttosto abbondante, in archivi privati di area roveretana. Un esempio su tutti: l'archivio della famiglia Rosmini di Rovereto, ove si trovano circa 60 fascicoli processuali d'Antico regime, suddivisi tra l'archivio proprio della famiglia Rosmini e i numerosi archivi (o spezzoni di archivi) familiari aggregati[15].

La seconda e più significativa ragione di dinamicità del panorama archivistico roveretano in Età moderna consiste nel formarsi di una più matura consapevolezza archivistica pubblica in materia di notai e giustizia. Un aspetto della questione molto più sfumato, se vogliamo, ma che riserva interessanti spunti di riflessione. Come avviene in molte città italiane e a Trento, anche a Rovereto la questione di un archivio pubblico delle scritture notarili sembra porsi piuttosto precocemente: se ne colgono le avvisaglie già nei privilegi massimilianei del 1510, mentre altre tracce conducono alle

[14] Un elenco provvisorio del materiale è disponibile *on line* all'indirizzo http://www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it/UploadDocs/258_Pretura_e_giudizio_nobili.pdf.

[15] *Famiglia Rosmini e Casa rosminiana di Rovereto. Inventario dell'archivio (1505-1952, con documenti dal XIII secolo)*, a cura di M. Bonazza, Trento-Rovereto, Provincia autonoma di Trento-Accademia roveretana degli Agiati, 2007.

discussioni del Consiglio dei Venticinque negli anni Cinquanta del secolo[16]. Tuttavia solo nel 1649 la città muoverà passi più concreti, ottenendo dal proprio legittimo signore, l'arciduca Ferdinando Carlo conte del Tirolo, l'autorizzazione ad erigere un «archivio delle scritture», una struttura dove i notai riversassero copia degli strumenti per pubblica conservazione e fruizione, a imitazione di quanto già accadeva a Trento dal 1595. Le ragioni dell'iniziativa dei provveditori non sono dissimili da quelle accampate in altri casi analoghi e si riassumono in sostanza nella difficoltà degli archivi notarili privati a garantire la reperibilità e la piena probatorietà degli atti anche a distanza di tempo e soprattutto dopo la morte del titolare, quando i registri delle imbreviature prodotti nel corso dell'attività erano ceduti agli eredi o a notai estranei subentranti nella zona; per non parlare della frequenza di danni anche gravi alle carte per incendi, alluvioni o semplice incuria. Memoriali di fine Seicento, prodotti nel pieno della vertenza sull'Archivio notarile, ci parlano di una situazione al limite dell'ingestibilità, con gravi controversie tra privati e casi clamorosi, come l'arresto del notaio Cristoforo Frizzi o il suicidio, giù dalle mura del castello, del notaio Giovanni Giacomo Cobelli.

Nel 1649 i provveditori di Rovereto tornarono da Innsbruck con uno speciale privilegio arciducale per l'istituzione dell'archivio delle pubbliche scritture, comprensivo di un regolamento in 21 capitoli. Non è chiaro per quale motivo la città e i comuni «esteriori» della pretura non abbiano proceduto immediatamente alla costituzione dell'archivio. Fatto sta che di archivio notarile si tornò a parlare solo ventidue anni dopo, e questa volta non per iniziativa pubblica, ma per l'intraprendenza (forse un po' truffaldina) di un privato, il roveretano Giovanni Battista Panzoldo, di casa presso la corte asburgica (era stato il medico personale di Ferdinando Carlo e della moglie Anna de' Medici e ultimamente aveva seguito a Vienna la loro primogenita, Claudia Felicita, sposa dell'imperatore Leopoldo I). Deciso probabilmente a garantirsi una serena vecchiaia nella sua città d'origine, Panzoldo aveva rispolverato in chiave privatistica l'ormai antico progetto, facendosi rilasciare da Leopoldo I (che nel frattempo era diventato anche conte del Tirolo per estinzione della linea tirolese degli Asburgo) l'autoriz-

[16] A. Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, Società di studi per la Venezia Tridentina, 1961 (disponibile anche *on line* nel sito http://arca.lett.unitn.it/scaffaleAE/Casetti.htm), p. 649.

zazione a erigere un archivio delle pubbliche scritture a Rovereto: i capitoli d'istituzione non erano molto difformi da quelli del 1649, se non per il fatto che garantivano proventi molto maggiori al titolare dell'archivio. I primi passi del Panzoldo si compirono nella sostanziale indifferenza delle autorità cittadine: nel 1673 uscirono i primi proclami, intesi a convogliare nel nuovo istituto gli archivi dei notai defunti e a organizzare i versamenti dei notai in attività; di lì a poco apparvero le prime tariffe. Fu solo a questo punto che il Consiglio dei Trentuno e i provveditori si resero conto del danno politico, economico e sociale che l'iniziativa del protomedico poteva portare alla città, sottraendo competenze al Comune e mettendo in gravi difficoltà le oltre venti famiglie che a Rovereto campavano sui proventi dell'attività notarile. Ne nacque un'aspra contesa, che sfociò presto sul piano costituzionale, interessando da una parte le comunità «esteriori», non meno interessate della città, e dall'altra la corte di Vienna, meta di numerose missioni di notai roveretani. Solo dopo dieci anni, nel 1683, si raggiunse un accomodamento che prevedeva il trasferimento al Pubblico (città di Rovereto e comunità «esteriori») delle competenze sull'Archivio notarile in cambio di una liquidazione di 3.000 fiorini renani a beneficio del Panzoldo, che nel frattempo aveva comunque accumulato discrete entrate dalla sua pur contrastata attività.

La vertenza è ampiamente documentata negli archivi di Rovereto e delle comunità «esteriori» ed è stata oggetto di una ricostruzione ormai datata e di taglio piuttosto municipalista, ma abbastanza accurata[17]. Non la seguiremo nei dettagli. Ci è sufficiente tirarne le somme e notare in primo luogo come i risvolti economici legati alla costituzione dell'Archivio segnalino l'esistenza di una robusta domanda e dunque l'esigenza effettiva di fornire un simile servizio a istituzioni e popolazione; in secondo luogo, come in questa occasione la corporazione dei notai di Rovereto appaia piuttosto passiva di fronte alle iniziative altrui, salvo operare dietro lo schermo della comunità, che proprio ai notai affida tutta la campagna di difesa e recupero del privilegio in materia d'archivio. Infine, nonostante il

[17] A. Schneller, *Un processo circa l'archivio di Rovereto nel secolo decimosettimo*, in «San Marco», V (1913), n. 4, pp. 147-174. La documentazione della vertenza è riscontrabile in un ampio fascicolo rilegato conservato nell'Archivio comunale di Rovereto e intitolato «Iura contra Archivium a domino medico Panzoldo contra iurisdictionem Roboretanam praetensum», in BCR, *ACR*, 441 (già Arc.C. 66.2).

percorso quanto meno irrituale, anche a Rovereto l'Archivio notarile nasce e si sviluppa come gemmazione dell'amministrazione comunale, che per difendere un importante privilegio e riconsegnare ai notai la possibilità di lucrare in proprio sulla produzione di atti in copia è disposta a versare una grossa cifra alla controparte e ad entrare in polemica con le comunità della pretura. Il sigillo alla dipendenza diretta del «Notarile» dalla città arriverà pochi decenni dopo, quando il regolamento dell'archivio sarà inserito in appendice agli statuti riformati di Rovereto del 1737[18]. L'Ufficio pretorio di Rovereto gioca in questa partita un ruolo piuttosto defilato, il che non sorprende considerando che dietro alle aspirazioni di Panzoldo ci sono l'imperatore come conte del Tirolo e il governo dell'Austria superiore e che, stando almeno alle denunce dei provveditori roveretani, in una prima fase lo stesso pretore Stefano Maraschi era apparso eccessivamente corrivo con le manovre del protomedico, in particolare facendo credere alla corte che «i popoli» della pretura fossero informati e contenti della novità.

Le caratteristiche organizzative e funzionali del nuovo archivio sono ampiamente documentate sia dalla produzione legislativa e statutaria sia dalle caratteristiche intrinseche del materiale, che si è conservato fino ad oggi. La data di battesimo del «Notarile» è il 28 agosto 1683, quando il governo dell'Austria superiore promulga apposito atto con il quale, nell'ordine, viene sancita la transazione con il protomedico Panzoldo, vengono stabilite le regole di cooperazione tra città e comunità «esteriori» e vengono infine ripristinati i capitoli di fondazione dell'Archivio notarile in 21 punti, risalenti al 1649[19]. La sede del nuovo archivio viene collocata fino a nuova deliberazione nel preesistente locale dell'Archivio (comunale) in palazzo pretorio, dove si svolgono le riunioni del Consiglio dei Trentuno: il che costituisce un'ulteriore giustificazione alla promiscuità di Archivio comunale e Archivio notarile. L'Archivio è affidato a un registratore da scegliersi tra i dottori in legge, o comunque tra i cittadini idonei e in possesso della lingua latina residenti a Rovereto o nella pretura. Il registratore è eletto dal Consiglio dei Trentuno, giura in mano del pretore e dei prov-

[18] *Statuta Roboretana civilia et criminalia nuper a Roboretanis reformata et a Maximiliano archiduce Austriae confirmata*, Roboreti, ex typographia Petri Antonii Berni, 1737.

[19] BCR, *ACR*, 461 (già Ar.C. 67.2). Per un confronto con le regole e le caratteristiche del «Notarile» di Trento v. Casetti, *Il notariato trentino* cit., pp. 261 ss.

veditori e dura in carica tre anni. È tenuto a suddividere gli atti depositati in tre registri, l'uno per i testamenti, l'altro per i contratti e il terzo per le procure; aprirà l'archivio ogni martedì «alle 20» per un'ora oppure su appuntamento. Diversi capitoli sono destinati a tutelare gli interessi dei notai di fronte all'Archivio notarile: se un atto è ancora ritrovabile nell'archivio privato di un notaio, il registratore dovrà indirizzare lì il cliente, né potrà far circolare liberamente i propri registri, che andranno consegnati al successore entro il termine perentorio di tre giorni; naturalmente, il registratore è tenuto al medesimo segreto professionale che vincola i notai e non potrà dunque, per esempio, rendere pubbliche le ultime volontà di un testatore ancora in vita. Particolare interesse rivestono i paragrafi 14 e 15, che sembrano prefigurare a Rovereto un surrogato notarile dei «libri di archiviazione» (non si dimentichi d'altronde che è l'autorità tirolese a promulgare lo statuto): essi prevedono che tutti i possessori di beni immobili del valore superiore a 200 fiorini possano far inserire direttamente in un quarto registro dell'Archivio notarile, detto «estravagante», atti e contratti asseverati dal registratore stesso alla presenza di tre testimoni, oppure produrre e consegnare direttamente all'Archivio notarile testamenti e codicilli dettati alla presenza di un notaio; in tal modo, come affermato dagli stessi capitoli, il «Notarile» diventa non più solo un 'deposito di atti', ma esso stesso un 'monumento pubblico'. I capitoli successivi stabiliscono l'obbligo per tutti i notai della pretura di consegnare copia autentica di ogni atto rogato entro i 25 giorni dalla data di produzione, prevedendo pene per i trasgressori. Per ogni contestazione si individua il foro competente nel pretore di Rovereto: interessante però che i capitoli indichino preventivamente, a scanso di equivoci, che in caso di difformità tra il testo di un atto in mano al notaio e il testo depositato presso il «Notarile» prevalga il tenore di quest'ultimo.

Le operazioni cominciano l'anno successivo al privilegio imperiale, precisamente il 7 marzo del 1684. Si coglie un certo desiderio di solennità nel titolo attribuito al primo registro dal primo registratore, il notaio e dottore in legge Cristoforo Antonio Frizzi: «Primo libro maestro del Archivio principiato da me primo archivista dottor Cristoforo Antonio Frizzi, 7

marzo 1684»[20]. Il volume contiene una miscellanea di atti di diversa natura rogati fino a cinquant'anni prima e confusamente depositati dai notai, relativamente scarsa la presenza di atti contemporanei. Ma un po' alla volta il sistema entra a regime: gli strumenti vengono depositati con una certa puntualità, al massimo l'anno successivo alla stesura. Ogni martedì, presso la sede dell'Archivio, vengono visionati e collazionati dal registratore che una volta prodotta la copia vi appone la dicitura «productus et collationatus die...» e la propria sottoscrizione, per poi riunirli in filza in attesa della rilegatura. Anno dopo anno i volumi aumentano di consistenza e ricevono intitolazioni più neutrali: «Indice delle locationi, inventarii, procure, compromessi et curatele», «Testamenti, donazioni et ultime volontà»; oppure non hanno titolo, ma solo segnature e numerazioni interne, diverse da registratore a registratore. Sono giunti fino a noi 88 volumi e due registri, che coprono gli anni tra il 1684 e il 1769; il materiale è piuttosto compatto e continuativo per i primi decenni, più frammentato per gli ultimi: nel complesso si tratta comunque di un fondo piuttosto consistente, che segnala il regolare funzionamento dell'ufficio. I volumi sono sempre rimasti depositati presso l'Archivio comunale di Rovereto, col quale si sono confusi e mescolati, condividendo la segnatura originale; solo recentemente sono stati stralciati per formare un fondo a sé. Tra i responsabili dell'Archivio troviamo notai ed esponenti del patriziato roveretano esperti di diritto. Non tutti i successori del Frizzi sono noti, ma possiamo citare Guglielmo Chiusole per gli anni dal 1697 al 1700, Nicolò Gottardo Volani (1699-1703 e 1713-1716), Antonio Voltolini (1720-1723), Francesco Antonio Orefici (1723-1725), Giovanni Battista Fontana (1726-1728), Francesco Antonio Tartarotti (1731-1733), Nicolò Ferdinando Rosmini (1733-1736), Nicolò Agostino Rosmini (1738-1741 e 1763-1769), Francesco Giuseppe Festi (1749-1753)[21].

[20] I registri e volumi dell'Archivio notarile sono stati separati dall'Archivio comunale nel corso delle recenti operazioni di riordino e ricondotti ad archivio aggregato del medesimo Archivio comunale; in assenza di segnatura definitiva, saranno qui indicati con la vecchia segnatura dell'Archivio comunale. Per il registro citato, v. BCR, *ACR*, Ar.C. 32.6.

[21] Per alcuni di questi personaggi sono disponibili ulteriori informazioni biografiche: su Nicolò Gottardo Volani, notabile volanese, v. I. Franceschini, *Comunità e risorse ambientali a Volano tra XV e XVIII secolo*, in *Volano* cit., pp. 123-148 e *Famiglia Rosmini* cit., pp. 410-414; su Nicolò Ferdinando Rosmini, prozio del filosofo Antonio Rosmini Serbati, v. F. Paoli, *Antonio Rosmini e la sua Prosapia*, Rovereto, Grigoletti, 1880; A. Valle, *Antonio Rosmini. Gli antenati*, *la famiglia*, *la casa*, *la città*, Brescia, Morcelliana, 1997; *Famiglia Rosmini* cit., pp. 115-121; su Francesco Antonio Tartarotti, padre del famoso erudito roveretano Girolamo Tartarotti, v. G. Costisella, *Il fidecommesso Serbati di Rovereto*, in «Studi trentini di scienze storiche», LII

Resta da chiedersi se l'Archivio notarile di Rovereto, così costituito, giochi un ruolo anche come deposito di documentazione giudiziaria. A uno sguardo superficiale la risposta non può che essere negativa; tuttavia alcuni (labili) indizi consigliano di sospendere il giudizio e di considerare il problema in prospettiva. Certo, né i capitoli di fondazione dell'Archivio né la prassi d'ufficio dei registratori sembrano dare peso alla distinzione della documentazione notarile tra rogiti e atti giudiziari, contando più la provenienza (il notaio) che la tipologia dei documenti. Più in generale, si può dire che a Rovereto norme e prassi rivelano l'origine pubblica e una concezione d'archivio più pragmatica e utilitarista rispetto a quanto accadeva per esempio a Trento, dove la progettazione del «Notarile» sembra risentire maggiormente degli interessi e della sensibilità professionale del Collegio dei notai e dell'Ufficio pretorio: a Trento i capitoli di fondazione citano espressamente, seppur a margine, anche gli «acta iudicialia», che a Rovereto non sono viceversa contemplati; allo stesso modo, a Rovereto sembra mancare la sensibilità alla conservazione di una memoria corporativa e non è previsto alcun «archivio dei morti» – archivio storico, di concentrazione della documentazione dei notai cessati – a favore di una struttura più elastica, un archivio di deposito degli atti correnti a scopo pratico, a tutela dei diritti di proprietà e successione. Ciò detto, nel «Notarile» di Rovereto va registrato un costante benché rarefatto versamento di atti prodotti *coram praetore* e afferenti per lo più alla materia tutelare e pupillare: quantità certamente trascurabile, comunque legata all'ambito notarile (si tratta di nomine di tutori per minori bisognosi di ricorrere ai servizi di un notaio), ma pur sempre indicativa. Così come è indicativa, nel suo essere eccezione che conferma la regola, la presenza in Archivio notarile – presenza unica ed enigmatica – di un vero e proprio fascicolo processuale, risalente al 1769, relativo alla vertenza ereditaria Billieni-Garavetti, costituito di atti e allegazioni e rogato dal cancelliere pretorio Antonio Giuseppe Giordani notaio di Rovereto[22]. L'aspetto curioso dell'incartamento è il fatto che reca tutti i segni formali del documento versato in Archivio notarile, ma con un'interessante aporia: che cioè l'accettazione in Archivio notarile reca la firma del notaio Giuseppe Antonio Mascotti, che al tempo era cancelliere del Consiglio comunale ma non registratore del «Notarile», il che fa

(1973), pp. 326-342; *Girolamo Tartarotti (1706-1761). Un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento*, atti del convegno di studi (Rovereto, 12-14 ottobre 1995), «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», s. VII, vol. 6 (1997); *Famiglia Rosmini* cit., pp. 400-409.

[22] BCR, *ACR*, Ar.C 30.5.

pensare a una certa sovrapposizione di ruoli tra cancellieri (comunale e pretorio) e registratori. D'altra parte, la data del fascicolo processuale non è una data qualsiasi. Il 1769, si ricorderà, è in effetti il termine ultimo della documentazione del «Notarile» conservato presso l'Archivio comunale di Rovereto. Situazione curiosa, non giustificata dalle fonti né da particolari soluzioni di continuità a livello istituzionale. Situazione che lascia un punto di domanda intorno alle sorti del «Notarile» nell'ultimo scorcio del Settecento.

4. *Tra «Notarile» e «Pretorio»: contaminazioni di uffici e di carte nell'età delle riforme*

Preso atto della fondazione e del regolare funzionamento del «Notarile» roveretano, sarebbe lecito attendersi uno sviluppo lineare non dissimile da quello verificato sul caso di Trento: un Ufficio pretorio privo di cancelleria e archivio proprio e un Archivio notarile di pertinenza cittadina che proseguono le proprie attività su binari paralleli e separati. E poi un fondo «pretorio» tardivo e frammentario, in cui documentazione di provenienza notarile raccolta in epoca napoleonica viene assegnata su base tipologica al cessato Ufficio pretorio. Viceversa, il dato di fatto che il «Notarile» roveretano conosca una progressiva riduzione da metà Settecento e soprattutto un'improvvisa interruzione all'altezza del 1769 induce a un supplemento d'indagine, per capire cosa avvenga in questo periodo a livello normativo e/o organizzativo e per appurare se la documentazione notarile prenda altre strade, e quali.

La risposta alla prima domanda deve soffermarsi in generale sulle novità istituzionali e amministrative che investono Rovereto a partire dalla metà del Settecento, ma più in particolare su un percorso di riorganizzazione interna del sistema di produzione documentaria e di conservazione archivistica attuato in città negli anni Sessanta e concernente tutti i consueti attori istituzionali: città, Ufficio pretorio e notai.

Quanto al primo punto, sarà sufficiente ricordare che, come tutto il territorio tirolese, anche il quartiere ai Confini italiani, di cui Rovereto è capoluogo, viene investito dalla riorganizzazione politico-amministrativa voluta dal governo riformista di Maria Teresa. Nel 1754, a Rovereto viene istituita la sede di un Circolo – uno dei sei costituenti la Provincia del Tirolo – e installato un Ufficio capitaniale con robuste competenze in

ordine alla difesa, alla polizia, al controllo dei traffici e dei commerci e con il preciso mandato di affrontare l'antica piaga della renitenza fiscale del territorio. Il capitano circolare di Rovereto assume ed estende dunque le competenze precedentemente in capo al capitano del castello, in un'ottica complessiva più gerarchica e territorializzata[23]. Il contesto complessivo d'altronde è proprio quello di una decisiva virata verso l'assunzione diretta da parte dello Stato e dei suoi uffici periferici del controllo sul territorio e sulle attività di interesse pubblico: negli stessi anni il vecchio e inefficiente – alla luce delle nuove esigenze – sistema di governo dell'Austria superiore viene progressivamente rafforzato, centralizzato e dotato di nuovi strumenti, prima con la costituzione della Rappresentanza e camera, nel 1749, che unisce competenze politiche, giurisdizionali e finanziarie precedentemente separate, quindi con l'istituzione del *Gubernium* tirolese, nel 1763, che rappresenta l'esito più avanzato del modello centralista asburgico[24]. Non va trascurato infine, anche per il nostro discorso, che i primi anni Settanta vedono la decisa ripresa del grande progetto del catasto tirolese, con l'emanazione di una serie di circolari applicative che comportano tra le altre cose un'attenzione mirata sulla documentazione notarile allo scopo di determinare valori di mercato e rendita depurata[25].

In questo quadro l'Ufficio pretorio mantiene le sue prerogative e competenze, da una parte specializzandole all'ambito giudiziario civile e criminale, dall'altra intensificandole attraverso un più stretto collegamento con l'Ufficio capitaniale e con i provveditori comunali e una diversa e più professionistica organizzazione interna. Proprio negli anni Sessanta

[23] Si tratta di una fase storica ampiamente trattata: limitandoci al contesto locale roveretano v. M. Nequirito, *L'assetto istituzionale roveretano nel Settecento*, in *Girolamo Tartarotti* cit., pp. 319-346; C. Donati, *Rovereto, il Trentino e la monarchia austriaca all'epoca di Clementino Vannetti*, in *Clementino Vannetti (1754-1795). La cultura roveretana verso le patrie lettere*, atti del convegno di studi (Rovereto, 23-25 ottobre 1996), «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», s. VII, vol. 8 (1998), pp. 11-31; M. Meriggi, *Società e istituzioni a Rovereto nell'età delle riforme: il giudizio di Nicolò Cristani de Rallo*, in *L'affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento*, a cura di M. Allegri, Rovereto, Osiride, 2000, pp. 69-77. Sulla vivace attività di legislazione austriaca e tirolese in ambito giudiziario si sofferma M. Bellabarba, *'Italia austriaca': la documentazione giudiziaria del tardo Settecento*, edito nel presente volume; ringrazio l'autore per avermi consentito la lettura anticipata del testo.

[24] In generale v. G. Mühlberger, *Absolutismus und Freiheitskämpfe (1665-1814)*, in *Geschichte des Landes Tirol*, II, Bozen-Innsbruck-Wien, Athesia-Tyrolia, 1986, pp. 369-375.

[25] M. Bonazza, *Dazi, moneta, catasto: il riformismo nel settore finanziario*, in *Storia del Trentino*, a cura di M. Bellabarba - G. Olmi, IV: *L'Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 363-376; Id., *La misura dei beni. Il catasto teresiano trentino-tirolese tra Sette e Ottocento*, Trento, Comune di Trento, 2004.

assistiamo, in particolare, a una significativa riforma del sistema di reclutamento dei cancellieri, il cui senso complessivo è di vincolare maggiormente l'ufficio della cancelleria pretoria da una parte alla professionalità dei notai, dall'altra al controllo del Consiglio dei Trentuno; a margine, anche di assicurare un tornaconto alle finanze comunali. La formula inizialmente adottata è quella dell'asta tra i notai per la locazione di uno dei cinque banchi di cancelliere: l'11 marzo 1764 si stipula il contratto di locazione con i vincitori. Ma nel giro di pochi anni i difetti del sistema vengono alla luce: scarso controllo sui cancellieri, inefficienze nella riscossione degli appalti. Così, nel 1770, il sistema viene riformato. Si prevede ora che il Consiglio comunale elegga direttamente, per ballottazione, quattro cancellieri, scegliendoli tra i notai terrieri ritenuti idonei. Si decide inoltre, interinalmente, di confermare automaticamente nella carica di cancelliere il notaio Antonio Giuseppe Giordani, che ha ben meritato e rappresenta una garanzia di professionalità. Per gli altri tre cancellieri l'elezione sarà annuale, per stimolare l'impegno degli interessati, per avere la sicurezza di un introito immediato e, non ultimo, per poter rapidamente correggere una scelta sbagliata. A tutti i notai interessati si chiede di depositare preventivamente nelle mani del massaro comunale una somma di 35 fiorini a titolo di cauzione: agli esclusi saranno subito restituiti, ai prescelti saranno trattenuti come parcella per «pensione» e «regalie» (Giordani gode di uno sconto, pagherà solo 20 fiorini annui). I rapporti tra cancellieri saranno regolati su base temporale: ciascuno produrrà gli atti dell'Ufficio pretorio per un trimestre e riceverà i proventi d'ufficio in proporzione al proprio lavoro; potrà però seguire fino alla fine i lavori di un processo iniziato durante il proprio turno e proseguito dopo la turnazione con il successore. Si stabilisce infine che ogni anno il Consiglio comunale nominerà anche un coadiutore, in modo da avere una riserva in caso di ritiro o morte di un cancelliere e per ampliare il parco dei notai esperti di cancelleria pretoria. Alla fine dell'anno, i cancellieri restituiranno le chiavi del proprio banco al massaro, che le riconsegnerà ai nuovi eletti in ordine di anzianità[26].

In questo clima di ristrutturazione e riorganizzazione del servizio di cancelleria e di sovrapposizione tra notai, può starci anche il passaggio nel «Notarile», probabilmente erroneo ma non privo di senso, del fascicolo processuale del 1769 rogato dal cancelliere pretorio Giordani e autenticato

[26] BCR, *ACR*, 276 (già Ar.C. 85.2), *Deliberazioni del Consiglio*, 1769-1770.

dal cancelliere comunale Mascotti, senza apparentemente l'intervento del registratore del «Notarile», che in quello stesso anno era stato individuato nella persona di Nicolò Agostino Rosmini. A parte questo, i nuovi criteri di scelta dei cancellieri pretori, legati verosimilmente anche a nuove mansioni e responsabilità affidate all'Ufficio pretorio, ci interessano da vicino, proprio perché vanno a intersecarsi con una coeva riorganizzazione di tutta la struttura archivistica del Tirolo italiano.

Sono abbastanza frequenti, negli atti consiliari degli anni Sessanta, i cenni a una cattiva manutenzione dell'archivio, dove per «archivio» sembra intendersi indifferentemente Archivio del comune e Archivio notarile. Nel decennio successivo anche l'amministrazione statale comincia a occuparsi della cosa. Un'indagine a tappeto del governo tirolese sullo stato delle amministrazioni locali, diffuso tramite circolare a stampa nel 1775, reca al paragrafo sesto domande sullo stato e il regolamento degli archivi[27]. La risposta dei provveditori ci dà almeno due informazioni importanti e per certi aspetti inattese. La prima è che agli archivi cittadini provvedono allo stato due deputati, uno pertinente alla città, che riceve un salario fisso di 18 troni, l'altro nominato dall'Ufficio pretorio, pagato in ragione delle registrature degli strumenti notarili. La seconda è che tra i maggiori difetti dell'archivio cittadino è la difficoltà a incamerare con puntualità «processi e atti»: sarebbe necessario un locale più asciutto e più ampio, ma al momento non ci sono i fondi. Apprendiamo così che nel 1775 il registratore addetto al «Notarile» è di nomina pretorile, pur lavorando fianco a fianco con l'archivista comunale, e che sembra maturare una certa sensibilità alla conservazione dei fascicoli processuali, forse esito della più diretta responsabilità dell'Ufficio pretorio sull'Archivio notarile.

Siamo insomma di fronte agli evidenti sintomi – nell'ambito del generale movimento riformista tipico dell'Austria teresiana – di uno slittamento d'interesse e di competenze intorno al «Notarile» dall'ambito cittadino all'ambito statale, intendendosi qui per 'statale' la struttura deputata alla giustizia civile, l'Ufficio pretorio. Gli ultimi volumi del «Notarile» conservati presso l'Archivio comunale di Rovereto, risalenti come s'è detto al 1769, sono prodotti regolarmente dal registratore nominato in quell'anno dalla città, Nicolò Agostino Rosmini, ma accanto al suo nome compare con una certa frequenza e con i medesimi requisiti di registratore anche quello

[27] BCR, *ACR*, 280 (già Ar.C. 85.6), *Deliberazioni del Consiglio*, 1774-1775.

del notaio Girolamo Untersteiner, vale a dire il coadiutore dei cancellieri dell'Ufficio pretorio appena nominato dal Consiglio dei Trentuno[28]. E nel 1777-1778, quasi a raccogliere il segnale lanciato dai provveditori due anni prima, arrivano espliciti segnali di disponibilità dall'amministrazione dello Stato a ragionare sull'erezione di un nuovo archivio della città e della pretura.

Non bisogna d'altra parte enfatizzare in senso centralista questo slittamento: non dimentichiamo che la città continua a fornire al pretore i cancellieri, nominati dal Consiglio comunale. Il quadro complessivo non è chiaro e risolto, mostra semmai una confusa ma interessante intersezione d'interessi, competenze e responsabilità operative, tipiche peraltro del periodo: a cavallo tra epoca teresiana e giuseppina, non c'è dubbio che l'amministrazione dello Stato cominci a guardare con più interesse alla documentazione depositata nel «Notarile» cittadino, senza però avere ancora gli strumenti normativi né probabilmente la *forma mentis* politica e giuridica per attentare concretamente alle prerogative comunitarie e allo *ius proprium*. Da qui la probabile sperimentazione di forme di conservazione e utilizzo della documentazione notarile meno esclusive delle istituzioni cittadine e più spostate verso l'Ufficio pretorio. Il che potrebbe aprire nuove strade, almeno in potenza, anche a un diverso rapporto tra documentazione notarile e documentazione giudiziaria e a un diverso approccio alla conservazione di quest'ultima.

Ma per verificare in concreto tutte queste ipotesi, è necessario seguire le vicende dei nostri archivi passando al secondo interrogativo sopra indicato: se cioè, dopo l'interruzione del 1769, la documentazione notarile roveretana prenda altre strade, e se sì, quali. La risposta ce la dà un curioso piccolo fondo conservato presso l'Archivio di Stato di Trento: collocazione che già di per sé costituisce un indizio interessante, benché non sufficiente, di una traslazione di competenze dalla comunità allo Stato (in effetti la collocazione fisica degli archivi raramente ha un ordine, ma quasi sempre ha una logica). Fisicamente, la documentazione notarile di Rovereto che 'scompare' dagli scaffali dell'Archivio comunale con il 1769, 'riappare' tra i fondi dell'Archivio di Stato di Trento a far data dal 1773, sotto mentite spoglie, ma inequivocabile nei suoi tratti formali. Si trova infatti all'interno di una sezione denominata *Libri di archiviazione antichi*, le cui origini sono

[28] BCR, *ACR*, Ar.C. 25.5 e 25.8.

legate all'emanazione della sovrana ordinanza 30 gennaio 1773 relativa alle «sportule» in base alla quale, tra le altre cose, i notai erano obbligati a versare i contratti potenzialmente costitutivi di diritti d'ipoteca[29]. Si tratta di circa 320 faldoni di atti genericamente notarili/giudiziari provenienti da quasi tutte le giurisdizioni tirolesi «ai confini d'Italia»; i versamenti sono palesemente disomogenei sia per dimensioni (si va dai 56 faldoni afferenti alla giurisdizione nobiliare di Arco al singolo faldone di Brentonico o di Ledro), sia per estremi cronologici (in alcuni casi ci si limita agli anni dei governi napoleonici, in altri si retrocede fino al Seicento), sia infine per tipologia di documentazione (il repertorio riporta «archiviazioni» e «ipoteche», «cancellerie» e «istrumenti» a seconda del vocabolario d'ufficio prevalente nell'una o nell'altra giurisdizione). Il nome di *Libri di archiviazione* è probabilmente tardo e basato su un palese equivoco: qualcuno, forse già a Innsbruck nell'Ottocento, come indicherebbe la confusione tra scritture notarili e archiviazioni d'ufficio, o forse a Trento nel Novecento, dopo il recupero dell'Archivio di Stato, ha creduto di vedere in queste masse di contratti una versione trentina e precoce dei «libri di archiviazione» tipici delle giurisdizioni del Tirolo tedesco, la cui prima e principale caratteristica è però proprio l'esclusione di ogni mediazione del notariato. I «libri di archiviazione» saranno in effetti introdotti anche nel Tirolo italiano, come detto, ma solo a partire dal 1817: ecco perché l'aggettivo, «antichi».

Tuttavia, dietro l'equivoco, causato anche dall'esigenza di dare un contenitore unitario a materiale tanto eterogeneo, c'è in certi casi una ragione non banale. Nel caso di Rovereto la ragione è che a partire dal 1773 l'Archivio notarile è palesemente trattato dall'Ufficio pretorio, il quale agisce dunque – *mutatis mutandis* e fatto salvo il costante ruolo dei notai – come il giudice di un *Gericht* tirolese, anche se resta il fatto che pur trattandosi effettivamente di atti insinuati al Giudizio/Ufficio pretorio, essi sono da questo attestati e vidimati ma non autenticati, restando questa competenza e responsabilità pienamente nelle mani dei notai.

Detto questo, il materiale in questione rimane senza ombra di dubbio «Archivio notarile di Rovereto». Consta di 48 grosse buste comprendenti le copie degli atti destinate all'Archivio notarile tra il 1773 e il 1816, con

[29] Contenuto e significato storico dell'ordinanza saranno approfonditi da Franco Cagol, che ringrazio per la segnalazione, nel suo contributo dal titolo *Archivi notarili e giudiziari in area trentina*, ne *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra Medioevo ed Età moderna*, atti del convegno di studi (Trento, 24-25 febbraio 2011), di prossima pubblicazione.

una lacuna – di cui riparleremo – all'altezza della annate 1779 e 1780. Si ricordi che nel 1817 sarà abolito il notariato, dunque le date coincidono. Le carte, a differenza di prima, non sono legate in filza né rilegate; sono però numerate progressivamente di anno in anno e, come in precedenza, riportano l'attestazione del responsabile dell'archivio con la data di produzione e di collazione; spesso recano anche l'annotazione «Pro archivio», di mano del notaio depositante. Ci sono però due importanti novità. La prima è che si può registrare un significativo incremento di atti giudiziari: non più solo atti tutelari, ma anche verbali di processi, escussioni di testimoni, sentenze, in quantità stimabile in un 5-10% del totale dei documenti, a seconda dell'anno, che in termini assoluti significa centinaia, se non migliaia, di carte: una presenza decisamente più significativa e continuativa che in precedenza. La novità più interessante, però, è che ora i responsabili e i garanti del «Notarile», in luogo dell'ex registratore comunale, sono i quattro notai-cancellieri in forza all'Ufficio pretorio, che sovrintendono al «Notarile» in turni trimestrali – così come fanno per la cancelleria pretoria vera e propria – apponendo al documento versato e collazionato la propria firma. Si tratta inizialmente dei notai Giuseppe Bettini, Giuseppe Antonio Mascotti, Domenico Francesco Ponticello e Girolamo Untersteiner; con gli anni, altri prenderanno il posto dei primi, mentre il notaio Bettini sembra guadagnare un ruolo in qualche modo di *primus inter pares*, sancito a un certo punto, nel 1796, dall'assunzione della doppia carica di «cancelliere e archivista». Troviamo un'unica eccezione al monopolio dei cancellieri sul «Notarile» nell'anno 1778, quando al loro posto ricompare un «archivista agli strumenti» di nomina comunale, Giovanni Ferdinando Orefici. Ma se consideriamo che l'anno successivo Orefici sarà nominato vicepretore facente funzione, l'equivoco si chiarisce e diventa indicativo. Non sono cambiate la ragion d'essere e le forme di produzione dell'Archivio notarile, ma solo le condizioni estrinseche della sua conservazione: l'accumulo e l'ordinamento passa ora attraverso l'Ufficio pretorio; la conservazione avviene in nuovi spazi, da dove sarà più naturale indirizzare queste carte alle istituzioni archivistiche dello Stato anziché a quelle del Comune. Insomma, dal 1773, per la prima volta nella sua storia, l'Ufficio pretorio di Rovereto sembra produrre e conservare documenti in proprio: le copie dei contratti notarili e qualche meno sporadico atto giudiziario. La cancelleria, come abbiamo visto, è ormai una struttura organizzata e

affidabile, dotata di sufficiente forza lavoro per consentire l'assunzione di competenze archivistiche.

Questa situazione stuzzica però un ulteriore interrogativo. Non può essere che, accanto alla produzione dell'Archivio notarile, cominci a farsi strada nell'Ufficio pretorio l'idea di poter produrre e conservare in proprio anche la documentazione più specificamente giudiziaria abbondantemente prodotta dal pretore e dalla sua cancelleria? La risposta è moderatamente positiva e ce la fornisce l'ultimo fondo archivistico di cui dobbiamo occuparci: il vero e proprio Archivio pretorio di Rovereto conservato presso l'Archivio di Stato di Trento[30].

Si tratta di un fondo disordinato e miscellaneo, ma prima di darne una descrizione complessiva conviene soffermarsi sul contenuto di due buste in particolare, quelle numerate 6 e 7. Esse contengono infatti non documentazione giudiziaria, come bene o male le altre, bensì – ancora una volta – documenti indiscutibilmente appartenenti all'Archivio notarile, e precisamente le annate 1779 e 1780 che abbiamo sopra segnalato come mancanti dal fondo dei *Libri di archiviazione antichi*. Sono due grossi faldoni di documenti in tutto e per tutto analoghi ai «libri di archiviazione antichi», solo a un livello inferiore di ordinamento, come se in quell'anno fosse mancata la predisposizione per il versamento. Anziché essere ordinati cronologicamente per data di presentazione, infatti, i documenti sono ancora suddivisi per cancelliere: un bel pacco di atti controfirmati da Mascotti e un altro da Untersteiner nella busta 6; un pacco di Bettini e uno di Ponticello nella busta 7. Per qualche ragione questo materiale non è stato conferito all'Archivio notarile, ma è rimasto sospeso tra le carte confuse della cancelleria pretoria. Quel che è certo, è che tra queste e il «Notarile» la distanza fisica era ormai impercettibile.

È dunque una situazione molto empirica, legata ai versamenti e agli usi d'ufficio, quella che giustifica la presenza di materiale del «Notarile» tra documentazione di natura giudiziaria e viceversa: perché l'altra caratteristica di questo fondo è che – a differenza di Trento – esso contiene documentazione di origine sicuramente pretoria e può dunque configurare a buon diritto quantomeno una forma embrionale di archivio giudiziario. Possiamo insomma assumere che intorno al 1780 anche presso

[30] Il fondo è denominato per la precisione «Ufficio pretorio, Giudizio bavaro, Giudicatura di pace, Giudizio distrettuale. Rovereto (1610-1849)». L'inventario era disponibile *on line*; se ne attende l'inserimento nel sito www.archivi-sias.it.

l'Ufficio pretorio funzionasse un qualche meccanismo di conservazione. Certamente vi fioriva il vecchio Archivio notarile, in continuità con quello del comune, ben organizzato e gestito dai cancellieri: l'attuale *Archiviazione antica*. Accanto a questo, cominciano a prendere forma, stentatamente ma con una qualche logica, serie di materiali giudiziari, più episodici, meno strutturati, ma considerabili legittimamente come un archivio giudiziario *in nuce*, che avrebbe anche potuto avere un futuro, senza lo strappo violento delle nuove statualità di epoca napoleonica. Tutte queste carte sono quelle trasportate a Trento – insieme agli archivi privati dei notai – su decine di carri nel 1811, a seguito dell'istituzione dell'Archivio notarile distrettuale da parte del governo italico[31].

Ciò detto, vediamo in cosa consistono gli embrioni di archivio giudiziario formatisi dal 1780 a Rovereto. Il fondo consta di 87 buste e 12 volumi e comprende materiale afferente all'Ufficio pretorio, ma anche agli organismi giudiziari di epoca bavara, italica e austriaca. Le carte del Pretorio d'Antico regime occupano una quarantina di buste – meno le due, 6 e 7, afferenti al «Notarile» – e tre volumi di repertorio: delle buste, tre contengono vecchi documenti notarili e giudiziari del Seicento, del tutto sporadici e incompleti, riferiti a processi in civile per questioni ereditarie e pupillari; diverse buste contengono materiale afferente ad altri soggetti produttori, come il Giudizio di Castelcorno o il Giudizio dei nobili di Bolzano; due buste contengono «Atti concorsuali», relativi ai diritti dei creditori sulle masse ereditarie o fallimentari, dunque atti giudiziari a tutti gli effetti; e infine 22 buste contengono atti ereditari ordinati per gli anni 1780-1806, di competenza del pretore, al quale spettava istituire la pratica successoria, aprire il testamento e sentenziare sulla destinazione della massa ereditaria. Tutto il resto del fondo è successivo. Tirando le somme, si può dire che al tramonto dell'Antico regime, l'Ufficio pretorio di Rovereto gestisse in proprio, attraverso la cancelleria, l'archiviazione degli strumenti notarili e, più empiricamente, degli atti concorsuali e degli atti ereditari. Non si trovano ancora fascicoli processuali, né in civile né in penale, men che meno sentenze. Sembra dunque che – nel momento stesso in cui attraverso i suoi cancellieri prende in carico il «Notarile», un archivio preesistente e strutturato – l'Ufficio pretorio sviluppi contestualmente anche una prima 'attitudine archivistica' applicata alla documentazione di produzione interna, ma

[31] Cagol - Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili?* cit., pp. 705 ss.

non tutta, bensì quella più prossima e contigua all'ambito di competenza dei notai. I quali notai, a loro volta, costituiscono tuttora il 100% della forza lavoro della cancelleria. Difficile dire se questa attitudine derivi dalle competenze acquisite sul «Notarile» o se tali competenze trovino la propria ragione nella necessità dell'Ufficio pretorio di assumere in proprio l'intera materia patrimoniale ed ereditaria. Ciò che appare evidente è lo stretto nesso tra i due fenomeni.

5. *Breve conclusione*

Cosa può suggerirci la storia del «Notarile» roveretano progressivamente trasmigrato all'interno di un embrionale Pretorio? Prima di tutto conferma lo stretto vincolo, in ambito italiano, tra attività e produzione documentaria dei notai e conservazione della memoria giudiziaria, ma mostra anche come tale vincolo possa seguire percorsi del tutto originali a seconda della situazione, del contesto e probabilmente anche del caso.

In effetti, l'aspetto più interessante della vicenda roveretana è il leggero ma esplicito scarto registrabile rispetto alla vicina esperienza trentina. I due laboratori presentano premesse e condizioni di partenza piuttosto simili, o almeno assimilabili: una presenza dello Stato piuttosto aleatoria, un forte notariato, una presenza incombente dell'amministrazione cittadina, che svolge in parte un ruolo suppletivo rispetto allo Stato. Nel prosieguo della vicenda, però, il mutare di un parametro può condurre a esiti significativamente diversi, anche se la differenza, nel nostro caso, è in parte celata dalla confusione degli archivi e ancor più dalla traumatica soluzione di continuità rappresentata dalla fine degli Stati d'Antico regime in epoca napoleonica. La differenza tuttavia emerge: non c'è dubbio che a differenza di Trento, per Rovereto la dizione di «Archivio dell'Ufficio pretorio» è forse ottimista, ma non scorretta.

Il parametro che separa i destini di Trento e Rovereto coincide evidentemente con il ruolo dello Stato a fine Settecento. Le amministrazioni riformiste di Maria Teresa e Giuseppe II mostrano un concreto interesse verso la conservazione e l'acquisizione di competenze sugli atti notarili, incontrando un'amministrazione cittadina almeno in quest'ambito piuttosto corriva. L'amministrazione vescovile di Trento, viceversa, non sembra nutrire alcuna volontà di appropriazione della materia archivistica, non avendone probabilmente nemmeno gli strumenti culturali, nonostante una

certa propensione riformista concretizzatasi, per l'ambito giudiziario, nella promulgazione del moderno codice civile del cancelliere Francesco Vigilio Barbacovi[32]. La ricaduta archivistica di questi diversi atteggiamenti – leggermente diversi, intendiamoci, ché anche il controllo del governo tirolese sul «Notarile» si avvale di *escamotages* e passa attraverso un ufficio di antica consuetudine cittadina come il Pretorio, senza produrre nulla di nemmeno lontanamente paragonabile all'ingerenza e alla sottrazione di competenze operate dai governi napoleonici – è piuttosto palese. A Trento un persistente dominio dei notai sulla produzione di atti giudiziari, come dimostrano il fasullo «Archivio pretorio» di Trento o, ancor più esplicitamente, giacimenti come l'Archivio dell'Ufficio vicariale (vescovile) di Brentonico per gli anni 1794-1811 – dunque a cavallo della secolarizzazione – rimasto nella sua interezza in mano al notaio attuario Marco Moschini e fortunosamente approdato nell'Archivio di Casa Rosmini di Rovereto[33]. A Rovereto, viceversa, un Archivio notarile che si sposta, si frammenta, si contamina infine sempre di più con la documentazione giudiziaria di quell'Ufficio pretorio che nell'ultimo quarto del Settecento assume in proprio le competenze sulla documentazione dei notai. Il tragitto appare invertito rispetto al consueto e al prevedibile: non è il «Notarile» che un po' alla volta si apre alla documentazione giudiziaria prodotta dai notai-cancellieri diventando (anche) archivio giudiziario, ma è un ufficio giudiziario che a un certo punto, pur del tutto impreparato a trattare in autonomia la propria produzione documentaria, si occupa invece tramite la propria cancelleria di un archivio notarile.

Non è peraltro lecito presumere alcuna continuità diretta tra «Notarile» e «Pretorio» roveretani. Il primo non trapassa nel secondo, né il secondo trova le sue premesse nel primo. Si registrano però tra l'uno e l'altro contatti e intersezioni che consentono d'intravedere una maturazione complessiva di atteggiamento, un'evoluzione del rapporto tra uffici e documentazione che in qualche misura precede la nuova disciplina istituzionale e archivistica dello Stato moderno di primo Ottocento: bavarese, napoleonico,

[32] Il testo del codice è disponibile nella ristampa anastatica dell'originale – stampato a Venezia nel 1788 presso Giovanni Vitto – intitolata *Il codice giudiziario barbacoviano (1788)*, Milano, Giuffrè, 2004. Sulla figura di Barbacovi e la sua opera v. M. R. Di Simone, *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento: Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna, Il Mulino, 1992; *Trentini nell'Europa dei lumi: Firmian*, *Martini*, *Pilati*, *Barbacovi*, a cura di M. Nequirito, Trento, Comune di Trento, 2002.

[33] *Famiglia Rosmini* cit., pp. 355-370.

austriaco. Questi contatti e queste intersezioni oltrepassano il mero dato archivistico, sono effetto della particolare simbiosi che a Rovereto unisce tre diversi attori istituzionali: il locale Collegio notarile, l'amministrazione cittadina e l'ufficio del pretore. Parafrasando Claudio Pavone, possiamo dire che certamente il «Notarile» e il «Pretorio» roveretani non rispecchiano gli istituti produttori, di cui sono anzi portati indiretti ed episodici, ma che altrettanto certamente accompagnano e in qualche misura rivelano il contesto istituzionale e amministrativo e la sua evoluzione ('maturazione', se vogliamo) nel corso del tempo.

Marco Bellabarba

*'Italia austriaca': la documentazione giudiziaria nel tardo Settecento**

Fu nel tardo Medioevo che un gruppo consistente di giurisdizioni sottoposte alla sovranità del principe vescovo di Trento venne assorbito nel complesso dei beni feudali spettanti alla contea del Tirolo. Questa migrazione due-trecentesca verso un altro orizzonte politico non aveva in sé nulla di strano: erano di fatto frequentissimi in tutto l'Impero germanico i casi di legami vassallatici sciolti e poi riannodati con un *dominus* diverso da quello d'origine. Qui in particolare, la pressione militare e politica aveva attratto diversi castellani trentini nel raggio della corte asburgica e i loro feudi, distributi in zone sensibili del territorio trentino (di solito sulle grandi vie di comunicazione con l'Italia e la Germania), si erano trasformati a poco a poco in *enclaves* dipendenti dalla Contea[1].

Alla fine delle guerre d'Italia, con l'espulsione definitiva dei veneziani dal Trentino meridionale, il commercio delle signorie vescovili cessò di trasformare la cartografia feudale trentino-tirolese. Trascorsi pochi mesi dalle vittorie di Massimiliano I, le ripartizioni dei carichi fiscali tra Contea e Principato trentino decise dalla Camera di Innsbruck inventarono per quei feudi passati all'ombra del governo imperiale il nome collettivo di «Confini italiani»[2]. Le denominazione a quel punto entrò nel lessico cancelleresco tirolese e vi rimase d'uso corrente; non fu invece subito del

* Voglio dedicare questo saggio alla memoria di Bruno Ruffini, studioso serio e gentile, scomparso prematuramente nell'estate del 2009. Spero che la passione disinteressata con cui studiò la 'sua' valle resti viva a lungo nelle associazioni di storici locali che egli fondò e diresse per molti anni.

[1] Un'ottima ricognizione della geografia feudale trentina è offerta ancor'oggi dal volume di H. von Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di E. Curzel, Trento, Provincia autonoma di Trento, 1999.

[2] La storia della geografia fiscale trentino-tirolese e i suoi sviluppi in Età moderna sono ricostruiti con chiarezza nel libro di M. Bonazza, *Il fisco in una statualità divisa. Imperi, principi*

tutto chiaro a quali territori corrispondessero in concreto i *Welsche Konfinen*, poiché a volte il disegno dei «quartieri» fiscali li accorpava all'intero territorio vescovile, senza troppo insistere sulla diversità dei nessi signorili[3]. Tali ondeggiamenti s'interruppero in ogni caso a metà Settecento, quando anche alla contea del Tirolo venne applicata la suddivisione amministrativa del territorio in «uffici circolari» (*Kreisämter*).

Il provvedimento, che si sarebbe rivelato di lunghissima durata nel sistema austriaco, venne applicato rapidamente a tutte le terre ereditarie (con l'eccezione perciò dell'Ungheria); nel 1753 i «circoli», come li si indicava spesso per brevità, facevano la loro comparsa nelle terre della Boemia, ma già l'anno successivo, con un'ordinanza del 6 dicembre 1754, Maria Teresa attraverso la *Repräsentation und Kammer* di Innsbruck li istituiva nella contea del Tirolo. Qui il primo dei sei *Kreise* previsti, con capoluogo Rovereto, era denominato «i Confini d'Italia» (*die Welschen Konfinen*) e a esso facevano capo tutte le giurisdizioni immediate tirolesi poste all'interno del Principato vescovile di Trento (i feudi di Castelalto, Ivano, Telvana nella bassa Valsugana, la signoria del Primiero, Castelfondo e Spaur in Val di Non, Folgaria, Gresta, Nomi, Penede, nel Trentino meridionale, e da ultimo la città e pretura di Rovereto)[4].

I «sechs Viertl- oder Kreishauptleuten» del Tirolo disponevano di una generica ma ampia facoltà ispettiva «in statu publico et politico» dentro i propri circoli. In apparenza la suddivisione territoriale preesistente restava

e ceti in area trentino-tirolese nella prima Età moderna, Bologna, Il Mulino, 2001, in particolare pp. 43-90.

[3] Si veda, ad esempio, la cartina riportata in Bonazza, *Il fisco in una statualità* cit., p. 147.

[4] R. Stauber, *Der Zentralstaat an seinen Grenzen. Administrative Integration, Herrschaftswechsel und politische Kultur im südlichen Alpenraum 1750-1820*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, pp. 241 ss., che descrive anche le rettifiche all'impianto del Circolo italiano decise dal governo tirolese nel 1789. Inoltre, v. F. Dörrer, *Probleme rund um die Theresianische Kreiseeinteilung Tirols. Mit einer Karte*, in *Beiträge zur geschichtlichen Landeskunde Tirols. Festschrift für Universitätsprofessor Dr. Franz Huter anläßlich der Vollendung des 60. Lebensjahres*, herausgegeben von E. Troger - G. Zwanowetz, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 1959, pp. 57-85. L'introduzione dei *Kreisämter* e le modalità del loro agire suscitarono, come altrove peraltro, forti proteste: v. A. Bundsmann, *Die Entwicklung der politischen Verwaltung in Tirol und Vorarlberg seit Maria Theresia bis 1918*, Dornbirn, Vorarlberger Verlanganstalt, 1961, pp. 66 ss. Per attutirle almeno in parte, il Circolo ai Confini d'Italia venne affidato a un nobile di origini trentine, il barone Antonio Cipriano Ceschi di Santa Croce, cui succedette nel 1756 il figlio Giuseppe Andrea: non a caso una copia del provvedimento istitutivo dei circoli tirolesi è conservata in una busta del loro archivio familiare (Archivio di Stato di Trento, d'ora in poi ASTn, *Famiglia Ceschi di Santa Croce*, b. 153, 1754 novembre 8, Innsbruck); nella stessa busta, poche carte più avanti, si può leggere l'«Instruction für die in der gefürstete Graffschaft Tyrol augestellte Viertl- oder Creys-Hauptleute» emessa il 6 dicembre 1754.

intatta; i confini dei feudi non si spostavano dai loro tracciati secolari e non veniva creata alcuna gerarchia tra terre signorili e demaniali; ma il solo fatto di aggregare in una maglia più uniforme le singole giurisdizioni cambiava la geografia dei poteri locali. C'era poi una seconda competenza, anch'essa innovativa sul piano dei legami tra i ceti della Contea e le autorità superiori: quella di potersi frapporre fra *Gerichte* e magistrature del governo provinciale. Non solo gli archivi dei circoli cominciarono a smistare la massa imponente di provvedimenti regi – le cosiddette «normali» – che integravano i decreti imperiali, ma raccolsero ogni genere di documentazione, lettere, suppliche, richieste, che i sudditi tirolesi desideravano far arrivare alle istanze di governo.

I *Kreisämter* astraevano dal territorio così come era esistito fin lì. Un diritto d'ispezione sulle cose e gli uomini del Circolo, che i capitani dovevano «visitare» a scadenze ravvicinate, dotava questi uffici di competenze abbastanza vaghe da risultare, in fondo, quasi illimitate[5]: osservanza dei precetti religiosi, feste di villaggio, spostamenti di persone, qualità delle monete, corretta messa a coltura dei terreni, ricadevano nelle mansioni attribuite alla magistratura circolare. Nemmeno il settore della giustizia sfuggiva alle indagini. Sulla carta, ai capitani era proibita qualsiasi intromissione nel merito delle cause civili o criminali, ma anche in questo caso lo *ius inspectionis* permetteva agli uffici di sorvegliare l'*iter* corretto tra le istanze e di segnalarne i difetti. Così, nelle giurisdizioni feudali, essi dovevano «indicare le negligenze delle superiorità *in exequendo*, ovvero *connivendo*, quando non siano stati osservati gli avvertimenti a loro fatti, e nell'ultimo caso le trasgressioni alla Rappresentazione dell'Austria Superiore, e ciò anche con preterire la superiorità ordinaria»[6].

[5] L'obbligo di *bereisen* regolarmente il distretto, da cui i capitani non potevano assentarsi senza autorizzazione, serviva a valutare la corretta divulgazione e applicazione dei mandati legislativi. I regolamenti esortavano i capitani a tenere un contatto molto stretto con i sudditi, obbligo ribadito ad esempio nell'*Hofdekret* del 2 luglio 1769 che li invitava a scoprire durante le visite «ob die Justiz schleunig und unparteiisch ist, ob nicht etwa die Advokaten und Gerichtsprokuratoren die Prozesse hinausziehen». Un opuscolo a stampa contente le istruzioni per le visite (*Gegenstände über welche von den Kreiskommissären der Bereisung eines Bezirks Beobachtungen zu machen sind*) è conservato nell'archivio privato del barone Sigismondo Moll, capitano circolare a Rovereto negli anni novanta (Biblioteca civica di Rovereto, d'ora in poi BCR, *Archivio Moll*, b. 245, cc. 151 ss).

[6] La specificazione era contenuta nell'«Istruzione per i capitani nei circoli del Principato e contea del Tirolo» allegata all'ordinanza istitutiva dei capitanati, che così proseguiva: «Dovranno pure avere tutta la vigilanza (come richiede il loro Uffizio) senza attenderne l'accusatore, che nelle communità, come anche nei luoghi discosti, non si tengano radunanze sospette, e in

Su questi paragrafi della legge venne progressivamente a poggiarsi un'intensa attività di ricognizione dei fascicoli giudiziari prodotti nei circoli. Il compito non si presentava affatto facile. L'estrema frammentarietà delle giurisdizioni e la loro dipendenza da famiglie aristocratiche frenava gli interventi dei capitani circolari. Al di sotto del passo del Brennero i giudizi infeudati ai *Dynasten*[7] formavano una rete capillare di isole aristocratiche ostili a qualsiasi intromissione. Per di più, proprio nei circoli di lingua italiana della Contea esistevano tradizioni giudiziarie e legislative così differenti tra loro da rendere impossibile la veloce uniformazione di procedure che la monarchia si attendeva.

Un carattere dei modi giurisdizionali e della loro conservazione archivistica che segnava profondamente l'area a ridosso del Principato ecclesiastico era costituito dal contrasto fra le due tradizioni del documento notarile e di quello sigillato. Si trattava di una vera e propria 'frontiera nascosta', politica e culturale allo stesso tempo, che si era sovrapposta in Età moderna alla più antica frontiera fra il *droit coutumier* orale e il *droit écrit*[8].

Nei distretti assorbiti dal tardo Medioevo entro il dominio dei conti tirolesi, dopo una prima, larga diffusione della tradizione notarile, la presenza di questo tipo di scritture era divenuta inconsistente col declino dell'*auctoritas* vescovile. Già a partire dalla seconda metà del XIII secolo, l'organizzazione della cancelleria principesca aveva imposto la sostituzione dei documenti notarili con le *Siegelurkunden*, i documenti sigillati da persone istituzionalmente preposte a tale compito, giudici, capitani o cancellieri al loro servizio. L'autorità principesca delegava al personale dei *Gerichte* la

ogni caso di necessità di far prendere ed arrestare quelle persone le quali sono sospette di insegnare errori, o d'altre pericolose intraprese, delle quali si potesse temere la loro fuga. Alle quali cose dovranno aggiongere alla detta Rappresentazione e camera gli affari specifichi publicopolitici che ad esse appartengono colle necessarie osservazioni, e ciò a governo e ad oggetto acciocchè i capitani possano farli le loro costanti annotazioni per potere notificare li casi, ovvero delitti emergenti, da eseguirli dalla nostra Rappresentazione e camera secondo il loro uffizio, con effettuare gli ordini che dalla detta nostra Rappresentazione e camera loro saranno spediti».

[7] O. Stolz, *Geschichte der Verwaltung Tirols*, für den Druck vorbereitet von Dietrich Thaler, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 1998, pp. 42-45. Di regola i detentori dei giudizi feudali erano indicati come *Gerichtsherren* o *Dynasten* se tenevano in possesso ereditario il beneficio feudale.

[8] Su questi temi rinvio a H. Obermair, *Diritto come produzione sociale? Riflessioni su uno statuto rurale alpino della Val d'Adige del primo Quattrocento*, in «Archivio per l'Alto Adige», XCVII (2003), pp. 1-30, in particolare p. 3; dello stesso autore v. anche *Soziale Produktion von Recht?: das Weistum des Gerichts Salurn von 1403*, in «Concilium Medii aevi», IV (2001), pp. 179-208.

facoltà di redigere tutti i documenti confezionati in precedenza dai notai; per quanto la forma degli atti giuridici e gli stessi *Gerichtsbücher* (libri del Giudizio) recassero ancora tracce evidenti della vecchia tradizione notarile, il possesso della *fides publica* era ormai saldamente nelle mani degli ufficiali principeschi. L'autenticazione di un contratto, un testamento, una donazione fra vivi, passava sotto gli occhi dei giudici comitali (*Richter*) o dei giudici signorili e delle loro cancellerie.

In modo definitivo, e mai più messo in discussione, dal primo Cinquecento le diete tirolesi affermarono l'istituzionalizzazione del *Gericht* come luogo nel quale i documenti ricevevano validità pubblica ed erano trascritti su registri[9]. In più articoli l'«Ordinanza territoriale tirolese» (*Tiroler Landesordnung*) del 1532 precisò che per redigere qualsiasi atto le persone prive di sigillo dovessero servirsi delle cancellerie come unica istanza corroborativa. Un'analoga trafila di scrittura e conservazione riguardava le carte di natura giudiziaria: nel corso del procedimento lo scriba produceva verbali «dotati di forza probatoria da cui, su richiesta delle parti, compilava un documento corroborato con sigillo. Per gestire meglio la mole di verbali prodotti giorno dopo giorno, i singoli fascicoli, su cui essi erano vergati, venivano rilegati in ordine cronologico in un codice che prendeva il nome *Gerichtsbuch*, «libro del Giudizio», termine che designava tutti i libri prodotti dal Giudizio nell'espletamento delle proprie funzioni[10].

La contrapposizione fra modelli di scrittura e conservazione documentaria delle due aree non potrebbe essere più evidente se paragoniamo i *Gerichte* tirolesi (anche cittadini, poiché le città sono patrimonio

[9] La variabilità di contenuto dei libri restava ancora pronunciata; ma anche in questa forma piuttosto ibrida e impregnata di tracce notarili il denominatore comune era dato dall'esigenza di contenere in libri/registri ogni genere di testo scritto presentato, obbligatoriamente, di fronte ai *Richter* cittadini o rurali, ai quali competeva conservarlo: v. W. Beimrohr, *Die Tiroler Gerichts- und Verfachbücher*, in *Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch*, herausgegeben von J. Pauser - M. Scheutz - T. Winkelbauer, Wien-München, Oldenbourg, 2004, pp. 448-456, in particolare p. 452.

[10] M. Huber, *«Damit im sein Glimpf, Trew und Er wider geben». «Affinché gli venga restituito il suo onore». Le offese all'onore nel Gerichtsprotokollbuch (libro del Giudizio) di Merano del 1471*, tesi di laurea, relatore prof. Marco Bellabarba, Università degli studi di Trento, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 2001-2002, pp. 11-27; v. inoltre C. Roilo - G. Pfeifer, *«Ordnung und Instruction der Belohnung und Tax». Eine frühe Taxordnung der Gerichtsschreiberei am Gericht Enn und Kaldiff (1523)*, in *Denkmalpflege in Südtirol 1998-Tutela dei beni culturali in Alto Adige 1998*, Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, 1999, pp. 281-292 e C. Roilo, *Die Schreiberei am Gericht*, in *Die Obrigkeit auf dem Lande am Beispiel Kastelruth*, Begleitung zur Ausstellung *Die Obrigkeit auf dem Lande am Beispiel Kastelruth* (Ansitz Krausegg, Marktgemeinde Kastelruth, August-Oktober 1998), Kastelruth-Schlern, Raffaisenkasse Kastelruth-Heimatpflegeverein Schlern, 1998, pp. 27-40.

demaniale)[11] e l'intero territorio principesco vescovile trentino, dove la cultura e la tecnica notarile non ha invece rivali; specie nelle corti cittadine, pretorili e vescovili, la verbalizzazione degli atti giudiziari non aggira in ogni caso la mediazione dei notai, che trattengono presso di sé le imbreviature e le testimonianze delle sedute giudiziarie. La messa su carta degli atti giudiziari e poi il loro trasporto nelle case dei notai, quasi fossero un patrimonio di famiglia, è un'abitudine difficile da sradicare. Se dal 1595 il Consiglio urbano ha ordinato il deposito dei processi civili e criminali in un unico Archivio notarile comunale, diviso fra «archivio vecchio» o «archivio dei morti», e «archivio nuovo» o «archivio dei vivi»[12], la norma è caduta abbastanza presto in disuso. L'«archivio vecchio» doveva conservare tutti i protocolli e le scritture pubbliche dei notai defunti senza eredi, mentre nel Nuovo erano destinati a confluire in copia autentica gli atti rogati dai notai del Collegio, compresi quindi i «protocolli, processi civili come criminali», sottoscritti e muniti del segno di tabellionato[13]. Le ingiunzioni a versare gli atti notarili sono ribadite di continuo tra Sei e Settecento ma con scarso esito, visto che ancora nel 1789 i consoli sono costretti a richiamare la necessità «di mettere in ordine l'Archivio civico e segnatamente di fare una raccolta, la più completa che fosse possibile, degli atti di tutti i tribunali che dipendono dal Magistrato»[14].

L'unica eccezione al moltiplicarsi di tanti piccoli archivi privati, un'eccezione però robusta considerata la morfologia del dominio episcopale, si trova nelle giurisdizioni signorili in cui il mero e misto imperio è infeudato alle famiglie dei cosiddetti *nobiles castellani* o *Dynasten*, come le chiama il lessico giuridico tirolese settecentesco. Le loro cancellerie sono distribuite fittamente nel territorio soggetto alla giurisdizione temporale del principe

[11] In proposito, v. Obermair, *Diritto come produzione sociale?* cit., p. 10; nella Contea tirolese, inoltre, non esisteva alcuna posizione di privilegio assegnato alle comunità urbane nei confronti di quelle rurali, che godevano di uno *status* cetuale paritario all'interno delle diete provinciali (*Landtage*).

[12] A. Casetti, *Il notariato trentino e l'istituzione dei più antichi archivi notarili in Trento: l'«Archivio (vecchio) dei morti» e l'«Archivio (nuovo) dei vivi» (a. 1595-1607)*, in «Studi trentini di scienze storiche», XXXI (1952), pp. 242-286.

[13] F. Cagol - B. Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili? Primi risultati di un'indagine archivistica sulla documentazione giudiziaria della città di Trento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXVIII (2002), pp. 687-738, in particolare pp. 696-698.

[14] Ma ancora con scarso successo, come dovettero constatare gli stessi i consoli, minacciando i renitenti – solo in dieci, infatti, avevano depositato i loro protocolli – di escluderli in futuro dalle nomine pubbliche; per un'attenta disamina del ruolo dei notai in sede processuale rinvio a Cagol - Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili?* cit., p. 699.

vescovo e possono essere distinte in due gruppi di massima: feudi in cui il principe vescovo è il signore eminente e feudi che invece, a seguito dei passaggi di signoria tardo-medievali, si riconoscono appartenenti al dominio tirolese, uniti sotto il profilo amministrativo nei «Confini italiani» e perciò sottratti al controllo delle corti giudiziarie trentine. La distinzione della signoria feudale eminente – la corte di Trento o la *Regierung* di Innsbruck – corrisponde a una distinzione legislativa, che obbliga ad applicare nei feudi vescovili lo statuto urbano di Trento (con le consuete prescrizioni a favore dei notai) e in quelli tirolesi le *Landesordnungen*, che invece hanno sostituito le figure notarili con gli ufficiali pubblici dei giudizi.

Ma a parte le prescrizioni legislative, ciò che risulta decisivo ai fini quotidiani dell'amministrazione giudiziaria, non è l'appartenenza a uno o all'altro dei due ambiti normativi, bensì la struttura organizzativa delle cancellerie signorili e delle loro modalità di archiviazione dei documenti processuali. Come ha scritto Randolph Head, l'analisi del modo in cui le istituzioni producono e strutturano le fonti testuali esistenti, suggerisce sempre che «dobbiamo analizzare i fenomeni istituzionali non semplicemente in termini di strutture e di potere, ma anche contemporaneamente nei termini di pratiche sociali più ampie e nelle configurazioni dei flussi d'informazione che li rendono efficaci e riproducibili»[15]. Ora, nei casi delle signorie trentine, anche la presenza numericamente cospicua dei notai non serve a recidere il nesso dei flussi d'informazione giudiziaria che, generati ai banchi del tribunale feudale, finiscono sempre per ritornarvi prima o poi.

I fascicoli criminali che si conservano nell'archivio della famiglia Thun di Castel Thun, un feudo vescovile nella bassa Val di Non, recano di regola sul frontespizio la scritta «notario et cancellario Thunerio scribente», o «cancellario Castri Thuni scribente», un notaio che lavora a servizio del vicario dei Thun e che agisce a loro nome in qualità di giudice. Lo stile delle cause trattate al *banchum iuris* di castel Thun si uniforma alle rubriche statutarie di Trento[16] e i notai, come nel capoluogo episcopale, integrano

[15] R. Head, *Comunità d'identità e comunità d'azione nei Grigioni in Età moderna: le istituzioni politiche, confessionali e linguistiche di una repubblica alpina, 1470-1620*, in «Archivio storico ticinese», s. II, 132 (2002), pp. 167-182, in particolare p. 169.

[16] Archivio Provinciale di Trento, *Archivio Thun*, L 176, Giurisdizione di Castel Thun (Criminali), anni 1717-1781, carte non numerate. Nell'inquisizione criminale contro Caterina Riz, «occasione verborum prolatorum», il vicario di Vigo Francesco Barbacovi concede il 7 settembre 1719 i termini a difesa precisando che se l'accusata non comparirà nei termini

i lavori per il dinasta con la *routine* dei lavori a pagamento su commissione di privati; ma i loro protocolli non ospitano di regola gli atti dei processi cui hanno assistito nel ruolo di *cancellarii* signorili. Anche nella contea di Castellano e Castelnuovo, un feudo dei conti Lodron situato a poca distanza da Rovereto, si susseguono lungo tutto il Seicento proclami volti a salvaguardare l'attività dei cancellieri e dai vicari dinastiali; come per altri mestieri del feudo, le disposizioni vengono emanate in seguito alla designazione dei nuovi ufficiali, o subito dopo la nomina dinastiale dei medesimi a notai pubblici. Solamente i feudatari hanno il diritto di concedere ai notai la licenza di «scrivere in ditte giurisditioni instromenti di qual si voglia contrato, testamenti et divisioni, senza alcuna contraditione»[17]; e anche se subisce qualche fuga dei sudditi verso gli studi dei notai di Rovereto, la cancelleria dinastiale si avvale di notai del luogo che inquadra in un rapporto esclusivo di nomina e di funzioni[18].

A dispetto dei corpi legislativi, gli statuti di Trento o di Rovereto, che sono diversissimi dalle *Landesordnungen* tirolesi[19], le giurisdizioni dei «Confini italiani» presentano un nesso teoricamente forte fra autorità titolare della *iurisdictio*, le persone delegate ad amministrarla e la conservazione degli atti giurisdizionali. Non siamo di fronte alla verbalizzazione pressoché quotidiana delle scritture d'ufficio in registri di cancelleria, come accade nei *Gerichtsbücher* e nei *Verfachbücher* (che raccolgono atti di locazione, testamenti o contratti di matrimonio) delle dinastie tirolesi. Ma almeno per quanto riguarda l'attività giudiziaria condotta in nome delle corti signorili, il nesso produzione e conservazione della fonte giuridica forma un circolo molto stretto.

---

prescritti «si verrà all'ispedizione di detti processi in ordine alle leggi et statuti di Trento». In un altro caso, in cui il notaio cancelliere ha agito come delegato del vicario interrogando alcuni testi che abitano in case lontane dal castello benchè di giurisdizione thuniana, in fondo si annota l'ordine del vicario a restituire in cancelleria il processo.

[17] M. Bertoldi, *I proclami dei Lodron per i feudi lagarini (secoli 16.-18.): elaborazione statutaria ed esercizio della giurisdizione*, Storo, Gruppo culturale «Il Chiese», 1998, p. 239.

[18] Come accade nella signoria di Telvana, feudo tirolese, in cui le copie degli atti notarili confluiscono in deposito presso l'archivio dinastiale: ASTn, *Famiglia Giovanelli di Castel Telvana*, b. 22 (non compresa nell'inventario): «Copie degl'istrumenti per l'Archivio di Telvana dello spettabile signor Giovanni Battista Lenzi notaio di Strigno per l'anno 1775 e 1776. (...) Come pure qui si ritrovano tutte le copie degl'istromenti consegnate all'Archivio di Telvana dagli altri signori notari di Ivano e Levico e Trento».

[19] La dipendenza immediata dalla contea del Tirolo o l'origine 'germanica' dei vicari e capitani signorili non costituisce un ostacolo all'impiego degli statuti trentini, che erano di solito tradotti in tedesco ad uso degli ufficiali signorili.

La maggiore asciuttezza delle tecniche di registrazione tirolesi non doveva, peraltro, sempre funzionare bene. L'obbligo di concentrare nei «libri del Giudizio» ogni genere di testo scritto si scontrava con la pochezza del personale, la sua scarsa preparazione o più banalmente con la mole crescente degli atti. Le deviazioni dai regolamenti archivistici delle *Landesordnungen* furono all'ordine del giorno nel corso dell'Età moderna, in particolare nelle serie dei protocolli giudiziari: lentamente gli allegati dei processi penali e civili, ad eccezione dei verbali delle cause sommarie, tesero a uscire dai registri, formando serie parallele di *Akten* sciolti o raccolti in quaderni (chiamati *Sterne*) secondo l'ordine di presentazione delle parti. Libri del Giudizio e «atti» non riuscivano più a tenere unita la documentazione cui i giudici attingevano per ricavare le informazioni processuali; al contrario, la scarsa cura e la deperibilità degli *Akten* rendevano col passare del tempo il sistema a volte poco funzionale, a volte farraginoso e soggetto a incidenti e perdite continue. Fu anche per fronteggiare la somma di questi inconvenienti che a partire dalla metà del XVIII secolo la ricca (spesso sovrabbondante) legislazione teresiano-giuseppina cominciò a scrutare più da vicino l'attività dei tribunali, non importa se regi o signorili.

Da principio, come si è visto, le riforme puntarono ad aggregare i territori nel nuovo disegno dei capitanati. Alla guida dei *Kreisämter* si posero funzionari esperti e vicini alla monarchia, ai quali toccò il compito di rimettere in sesto l'amministrazione delle periferie. L'attenzione rivolta alle figure amministrative (funzionariali) e ai loro compiti, non per il momento a quello dei giudici, conferma l'osservazione che «più importante e, per un certo verso, più promettente dell'unificazione dell'ordinamento giuridico fu la creazione di un apparato burocratico efficiente, che potesse rendere operativi gli impulsi provenienti dal principe»[20]. Che ai capitani mancassero esplicite deleghe giudiziarie ribadiva dunque una caratteristica della cultura politica austriaca settecentesca: la centralità non tanto dell'aspetto dogmatico-giuridico nell'azione di governo, ma delle finalità amministra-

[20] W. Ogris - P. Oberhammer, *Introduzione. Il Regolamento generale della procedura giudiziaria del 1781*, in *Regolamento giudiziario di Giuseppe II (1781)*, a cura di N. Picardi - A. Giuliani, Milano, Giuffrè, 1999, p. XXXII: «La storia della concezione austriaca dello Stato centrale – proseguono i due autori – è quindi più una storia dell'organizzazione dei funzionari e dell'apparato amministrativo, che non della legislazione sovraregionale. Prima vennero i funzionari e l'apparato amministrativo del principe; solo dopo seguì il diritto del principe».

tive, della «gute Policey», che veniva prima delle leggi e in particolare del diritto penale, sentito come una sua semplice prosecuzione volta a proteggere e garantire la sicurezza interna del territorio[21].

Tutti i primi interventi dei capitani circolari insediati ai *Welsche Konfinen* sono volti alla ricerca di una 'buona polizia' dei propri distretti. Risalgono agli anni Sessanta-Settanta del secolo (e da allora non smetteranno più) le patenti che riguardano il controllo del vagabondaggio, della mendicità non autorizzata, degli oziosi, e in senzo ampio della mobilità personale, cresciuta all'improvviso anche per via della manomissione dei vincoli servili. I conflitti che si sviluppano attorno agli spostamenti dei sudditi asburgici non concernono semplicemente questioni di criminalità spicciola. Riguardano anche la politica e il diritto. Nelle ordinanze spedite ai *Kreishauptmänner*, il nocciolo dei provvedimenti consiste nella creazione giuridica di uno spazio – il domicilio[22] – che possa servire a distinguere gli abitanti di una comunità da chi non vi risiede o vi transita di passaggio[23]. Non è un aspetto trascurabile della politica asburgica teresiana, né dei compiti affidati ai suoi funzionari. I testi delle «normali» giunte da Vienna puntano a creare linee di divisione sociale o economica tra i sudditi, in modo che gli spazi geografici risultino meglio definiti. La tradizionale, radicata ostilità contro i forestieri si salda adesso con con gli oneri delle forniture mili-

[21] In modo esplicito W. Ogris, *Joseph von Sonnenfels und die Entwicklung des östrerreichischen Strafrechts*, in *Illuminismo e dottrine penali*, a cura di L. Berlinguer - F. Colao, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 459-482, parla in questo senso del diritto penale come una semplice «Fortsetzung der Polizei».

[22] La definizione del concetto di «domicilio» nell'ordinamento giuridico tirolese non a caso riceve una prima stabile definizione in coincidenza con la nascita dei *Kreisämter* (v. J. G. Wörz, *Gesetze und Verordnungen über das Domizil in der Provinz Tirol und Vorarlberg*, Innsbruck, Rauch, 1833, pp. 97 ss). Sulla «membership» delle comunità, questione esplosiva anche nell'Inghilterra del XVIII secolo, v. L. Benton, *Law and Colonial Cultures. Legal Regimes in World History, 1400-1900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 14.

[23] Esemplificativa di questa tendenza la «normale» pubblicata a Rovereto il 24 aprile 1772, conservata in BCR, *Archivio del Comune di Rovereto*, 82.5, Normali anno 1772: «scacciando gli esteri fin al confine della comunità, e conducendoli la seconda volta avanti il giudice con denoncia delli contrafacienti padroni delle case, il quale li consegnerà in caso della loro abilità al militare, ovvero li farà con preventivo castigo corporale sfrattare fuori del distretto della giurisdizione, e consecutivamente fuori del Paese del Tirolo essendo forestieri, e li tirolesi d'altra giurisdizione manderà per via di sfratto, ed anche con preventivo castigo, al loro domicilio dandone notizia alla superiorità di quelli, la quale dovrà procedere contra simili vagabondi colle pene prescritte consegnandoli in ogni caso alla milizia, ovvero inviandoli alla casa pubblica di castigo in Innsbruck; procederà in seguito la superiorità contra quei che loro hanno dato albergo e ricetto con rigorose condanne».

tari che le lunghe guerre settecentesche scaricano senza tregua sui magri bilanci comunitari. E tutto ciò finisce per aggravare le misure di polizia come spiega il capitano di Rovereto Giuseppe de Trentinaglia il 6 marzo 1781, ordinando che i cittadini in procinto di lasciare il *Land* tirolese

> debbano essere muniti di legali passaporti o per parte dell'imp. reg. uffizi capitaniali dei circoli, oppure per parte dei respettivi loro giudici, affine non siano fermati come emigranti contraffacienti alle sovrane leggi. Siccome poi anche in sequella del sistema della coscrizione è necessario sapere quali sudditi dei Paesi ereditari austriaci si trovino nel Tirolo ed in qual luogo, così vengono nel prefato benigno mandato incaricati tutti i giudici e magistrati civici di dover di tre in tre mesi, sotto la penale di talleri cinque, spedire pontualmente al loro preposto capitaniato del Circolo secondo l'annesso formulare la dettagliata tabella di tutti i sudditi dei Paesi ereditari che ritrovansi nel distretto giurisdizionale o regolario delle città; a qual effetto dovranno i rappresentanti comunali darne alle ricercanti superiorità la più sollecita ed esatta informazione[24].

Da qui in avanti, sebbene i capitani non debbano sulla carta occuparsi di processi e di giudici, inevitabilmente le loro azioni sconfinano in quel campo. Incalzati dall'obbligo di segnalare d'ufficio ogni inosservanza delle leggi[25], sono portati a trasferire lo sguardo dell'amministrazione sui meccanismi processuali. Se fin lì i *Gerichte* non demaniali potevano applicare la normativa con una certa discrezionalità[26], ora vengono costretti a sottoporla al vaglio dei capitani. Via via che in Tirolo le ordinanze approfondiscono la centralità della distrettuazione per circoli, si succedono gli inviti a ottenere una giustizia imparziale e veloce. Sono suggerimenti abbastanza generici, ma risulta chiaro che i *Kreisämter* devono rivolgere i propri poteri ispettivi anzitutto nei confronti delle signorie dinastiali, molto numerose nelle parti meridionali della Contea tirolese e poco inclini, di solito, all'ascolto delle direttive viennesi. Quando le istruzioni ai capitani ordinano di proteggere

---

[24] Il testo richiamava una «normale» del gennaio: BCR, *Archivio del Comune di Rovereto*, 16.8 (Normali dell'anno 1781).

[25] Si veda *supra* il testo citato alla nota 6.

[26] Come richiedevano senza reticenze i «Capitoli» spediti dai conti Giovanelli a Innsbruck nel marzo 1743 per chiedere l'infeudazione del feudo tirolese di Caldaro, «con auttorità di poter ammistrar giustizia sì in prima che in seconda istanza, così in civile come in criminale usque ad mortem et perpetuas triremes inclusive inconsulto excelso regimine», oltre che «liberamente inconsulto excelso regimine e senza l'approvazione d'esso creare e riformar li giudici ed altri ministri di detta giurisdizione di Caldaro» (ASTn, *Famiglia Giovanelli di Castel Telvana*, b. 17, fasc. 23, cc. n.n.).

gli abitanti dalle lungaggini delle cause o dai raggiri degli avvocati[27], non c'è dubbio che essi pensino ai processi tenuti nelle giurisdizioni feudali.

L'ostilità dei ceti privilegiati tirolesi, clero e nobiltà fondiaria, contro l'istituzione degli uffici circolari ha dunque ottimi motivi per divenire una costante nelle loro proteste depositate alla dieta di Innsbruck. Estranei agli equilibri dei poteri locali – il possesso terriero nel *Kreis* è motivo di esclusione dalla carica – i capitani sono accusati d'intromettersi fra i dinasti e la *Obrigkeit* dell'imperatore, di mescolare in modo innaturale questioni giudiziarie e amministrative, con l'unico risultato di rendere le cause processuali interminabili e i negozi amministrativi un caotico rincorrersi di carte. La macchina burocratica austriaca, che possiede i ritmi lenti dei congegni in via di costruzione, non è certo fatta apposta per snellire le procedure. Ma l'accusa principale dei suoi avversari, vale a dire l'evanescenza dei confini tra giustizia e amministrazione, è in realtà ciò che regola tutto il suo impianto di uffici e regolamenti. Perché il punto è questo: da un lato i privilegi signorili non si possono erodere agendo sui testi delle investiture, che da secoli vengono rinnovate *ad verbum* con l'implicito assenso delle parti, dall'altro il tessuto delle signorie feudali è troppo ramificato perché sia pensabile cancellarlo con un semplice tratto di penna compromettendo la fedeltà dei lignaggi nobiliari alla monarchia. Così, la contrazione delle prerogative giudiziarie tenute dalle corti locali non può che avvenire allargando le funzioni di 'polizia' degli organismi circolari.

---

[27] Si legga, ad esempio, l'*Hofdekret* rivolto ai capitani del Tirolo nel 1769 citato in Bundsmann, *Die Entwicklung der politischen Verwaltung* cit., p. 65; così come le istruzioni raccolte in J. Kropatschek, *Kommentar des Buches für Kreisämter als vermehrter Leitfaden zur Landes- und Kreisbereisung oder gemeinnütziges Handbuch für Richter, Ökonomen und Beamte auf dem Lande, so wie auch für den Bürger und Landmann in den k.k. Staaten dann Unterricht für angehende kreisämtliche Geschäftsmänner nach allerhöchster Weisungun Genehmigung*, Wien, mit Albertischern Schriften, 1799, vol. 1, pp. 186-187: «ebenso muß ein jedes Kreisamt wachen daß keine Grundobrigkeit oder deren Beamte den Unterthanen etwas Ungebührliches zumuthen, wohl aber selbe bey ihren Rechten und Befugnissen nach allen Kräften schützen (...). Daher liegt dem Kreisamte ob, nicht nur allein jeden Unfug unverzüglich abzustellen, und hierwegen die gebührende Ahndung und Strafe unausbleiblich zu verhängen, sondern auch an die landesfürstlichen Stellen hiervon die Anzeige von Viertel zu Vierteljahre mittelst Einsendung ordentlicher Protocolle in welchen die Bestrafungsursachen und die verhängten Strafen ganz kurz zu bemerken sind zu machen». Sugli intendenti lombardi, funzionari con compiti analoghi a quelli dei *Kreishauptmänner* delle terre ereditarie, rinvio al lavoro di C. Mozzarelli, *Le intendenze politiche della Lombardia austriaca (1786-1791)*, ne *L'organizzazione dello Stato al tramonto dell'Antico regime*, a cura di R. De Lorenzo, Napoli, Morano, 1990, pp. 61-118.

Per Vienna si tratta di tener testa a un'ondata di malumori che dilaga da un villaggio rurale all'altro. Le recriminazioni contro le pratiche dei tribunali feudali sono spuntate un po' dappertutto nelle campagne asburgiche del secondo Settecento fino ad assomigliare a un sordo rumore di protesta. I *Welsche Konfinen* e le signorie del Trentino vescovile non fanno eccezione a questa atmosfera carica di tensioni. Un motivo ricorrente nel malcontento dei villaggi riguarda le figure dei giudici, o vicari, insediati dai dinasti; il fatto che siano spesso figure intente solo ad accumulare denaro dipende, secondo le suppliche contadine, dall'eccessiva lunghezza dei loro mandati. Nel 1759, le vicinìe delle comunità soggette alle giurisdizioni di Castellano e Castelnuovo, ritrovandosi «senza la solita pace e tranquillità per l'avanti sempre goduta e posseduta nel paese», deliberano riunite di ricorrere al conte Lodron affinché ponga un freno agli abusi del suo vicario Adamo Alberto Madernini[28]. La famiglia Madernini ha rapporti secolari di servizio nei feudi Lodron: Adamo Alberto è stato preceduto dal fratello Paride, nominato vicario nel 1721, e al momento del processo regge l'incarico da più di una ventina d'anni, cumulando le funzioni di giudice con quelle, più redditizie, di collettore delle decime. Gli statuti di Paride Lodron avevano stabilito nel 1651 una durata della carica vicariale non superiore al triennio, ma la norma, in genere disattesa, ha facilitato le malversazioni del vicario; su questo punto le testimonianze non mostrano dubbi, poiché «se il giudice ha libertà di starvi lungo tempo non si prende cura di spedire le cause, e se mai, che Dio guardi, accadesse del giudice l'odiosità verso d'uno o l'altro de' sudditi, quel povero tale avrebbe la disgrazia di non ottener mai giustizia»[29]. Attorno a Madernini, inoltre, si è formato un agguerrito gruppetto di funzionari che col tempo hanno assunto i suoi stessi atteggiamenti protervi: l'obbligo di rivolgersi al suo cancelliere di fiducia per sbrigare qualsiasi pratica legale è sentito come intollerabile – «dato che in altre giurisdizioni del territorio trentino e nella stessa città di Trento tutti li notai scrivono liberamente»[30] – e un aggravio per le tasche dei contadini,

[28] La vicenda processuale è ricostruita con precisione da F. Lanz, *L'esercizio della giurisdizione nei feudi lagarini dei Lodron tra autorità dinastiale e prerogative della comunità (secoli XVII-XVIII)*, tesi di laurea, relatore prof. Marco Bellabarba, Università degli studi di Trento, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 2002-2003, pp. 244 ss.

[29] Ivi, p. 256.

[30] Ivi, p. 262 e nota 800.

costretti a raggiungere la lontana residenza di Madernini qualora debbano sottoscrivere una scrittura giuridica.

L'azione intentata a Madernini coinvolge presto il Consiglio aulico trentino e la *Regierung* di Innsbruck, intervenuta con qualche cautela per non irritare il principe vescovo. L'esito del processo non si è conservato nelle carte dell'archivio Lodron e questo silenzio induce a credere che il vicario abbia continuato nei suoi affari protetto dalla benevolenza dei dinasti. Ma l'insofferenza dei vicini di Castellano e Castelnuovo non è la sola ad agitare le acque dei feudi trentino-tirolesi in quegli anni. All'altro capo della provincia, nella bassa Valsugana, i conti Giovanelli (dei due rami di Santa Fosca e San Stin) tengono in feudo il giudizio di Telvana, riscattato prima come pegno (1662) dalla Camera di Innsbruck e poi, nel 1679, trasformato in feudo perpetuo[31]. I Giovanelli, una ricca famiglia del patriziato veneziano che verso metà Settecento ha anche acquistato la signoria pignoratizia di Caldaro, fanno amministrare il proprio patrimonio da vicari e capitani residenti, limitandosi a controllare l'esazione delle rendite dai propri palazzi in laguna. Ora, è proprio sul terreno del mandato di questi ufficiali che la debole sorveglianza da parte del dinasta apre la strada alle querele dei contadini. Nel 1776, il capitano Giuseppe Paolino D'Anna, «conduttore delle rendite ed emolumenti di questo castello e giurisdizione di Telvana», è accusato di malversazioni nei rinnovi delle investiture «dei moltissimi livelli che si pagano ad esso castello»[32]; poco dopo, la comunità di Borgo, capoluogo del *Gericht*, assieme ad altre regole del feudo pretende il rispetto della clausola che sbarra dopo il triennio la permanenza in carica dei vicari. Contro la pretesa dei propri sudditi i Giovanelli ammettono l'esistenza di una risoluzione di Giuseppe I (10 novembre 1709) nella quale si ordinava che i giudici «ad fines Italiae» non potessero oltrepassare quella soglia di carica, ma la considerano superata dagli ordini successivi della Reggenza tirolese, che ne limitavano la validità all'uso già corrente del sindacato triennale dei giudici: in più, il rinnovo automatico dei giudici toglierebbe valore giuridico alle lettere d'infeudazione, che invece concedono al dinasta la facoltà «collocandi et etiam elevandi (id est amovendi) quoscunque iudices ac iurisidictionem regendam ad libitum et sine oppositione»[33].

[31] von Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie* cit., p. 216.

[32] ASTn, *Famiglia Giovanelli di Castel Telvana*, b. 10, fasc. 1902.

[33] ASTn, *Famiglia Giovanelli di Castel Telvana*, b. 10, fasc. 1904.

Nelle righe conclusive della replica, i Giovanelli si rivolgono direttamente al governo tirolese affinché reprima in fretta l'«adversariae partis audaciam». Evocare lo spettro di qualche tumulto non è un *escamotage* insolito nelle missive dei procuratori signorili, ma esso si è fatto più pressante da quando le suppliche dei contadini valsuganotti hanno preso a dirigersi al *Gubernium* di Innsbruck oltre che, in copia, a Venezia. Questo doppio circuito di corrispondenza, che lettera dopo lettera ingombra l'archivio familiare dei Giovanelli, contrasta le leggi vigenti. Dal 1710 una risoluzione ha vietato la consegna di petizioni private delle due parti in conflitto o dei loro rappresentanti; nel 1717 la cancelleria aulica ha poi esteso la proibizione a ogni lettera sprovvista del permesso preventivo delle autorità dei singoli *Erblande*[34]. E a scadenze regolari, lungo tutto il secolo le raccolte di leggi provinciali si sono impegnate a bloccare sul nascere le suppliche portate individualmente senza la vidimazione degli uffici.

Di fronte a simili provvedimenti, pensati per porre un freno alle scritture dei sudditi, sta tuttavia il cumulo di norme giudiziarie prodotte a ritmi crescenti dai dicasteri viennesi. Come sappiamo, gran parte delle ordinanze risalenti all'età giuseppina[35] mirano a esercitare una stretta disciplinante sui privilegi aristocratici: l'istituzione nel 1782 di un *Appellationsgericht* per i territori dell'Austria superiore, la patente che vieta alle *Burgfriedsobrigkeiten* nobili d'intromettersi nelle cause criminali, soprattutto l'obbligo ai *Dynasten* di reclutare giudici laureati (immessi in ruolo, per altro, solo con l'assenso della corte d'appello di Innsbruck)[36] e di pagare regolarmente cancellieri e scrivani incrinano le competenze della giustizia signorile. Ma il flusso di decreti aulici e patenti imperiali crea anche un ampio «spazio discorsivo»[37], in cui le suppliche comunitarie s'infilano agevolmente sfidando qualsiasi divieto. Queste pratiche sociali, un effetto imprevisto della fiducia asburgica nel potere della legge, aumentano a vista d'occhio, nonostante resi-

[34] D. M. Luebke, *Naïve Monarchism and Marian Veneration in Early Modern Germany*, in «Past and Present», s. II, 154 (1997), pp. 71-106, in particolare p. 79.

[35] M. Laich, *Zwei Jahrhunderte Justiz in Tirol und Vorarlberg. Festschrift aus Anlass der Errichtung des tyrolisch-vorarlbergischen Appellationsgerichtes zuletzt Oberlandesgericht für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck vor 200 Jahren*, Innsbruck-Wien-Bozen, Tyrolia-Athesia, 1990, pp. 26-35.

[36] *Appendice al Codice ossia alla Collezione sistematica di tutte le leggi ed ordinanze emanate sotto il regno di Sua Maestà imperiale Giuseppe II. Traduzione dal tedesco*, Milano, Giuseppe Galeazzi, 1788, pp. 29-30 (13 dicembre 1784); l'ordinanza chiudeva intimando che «a quel dinasta, il quale non si uniformerà a questa ordinazione, verrà tolta senz'altro la sua giurisdizione».

[37] V. Ferrari, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 42.

stenze e opposizioni. Contro i tentativi di circoscrivere le cause entro i confini locali, cosa che riesce di solito alle signorie vescovili, la conflittualità dei feudi tirolesi supera veloce i limiti tradizionali delle giurisdizioni. Il linguaggio, lo stile retorico con cui si scrivono le richieste dei contadini danno vita a un vero e proprio dialogo con le autorità superiori fitto di rimandi impliciti alle novità legislative.

Non c'è nulla d'improvvisato nel moltiplicarsi di accuse a carico dei vicari che dagli anni Ottanta si ritrovano negli archivi dinastiali. La verifica delle loro capacità, decisa nel 1784 e ricordata di continuo dalla corte d'appello di Klagenfurt[38], dà modo d'invocare precetti legislativi rimasti fin lì silenziosamente disattesi. Cambiano gli ingredienti delle suppliche e le loro combinazioni; cambia anche il tono, ora più deciso e ostinato. Il 2 giugno 1790, i procuratori di Borgo e Olle di Valsugana, «Stato austriaco», chiedono al conte perché «come padre amorosissimo di queste due pur troppo afflitte popolazioni» ponga fine alla permanenza in carica del vicario:

> Sarà già noto alla sapienza di vostra eccellenza che per legge di Maria Teresa un giudice o sia vicario non possa esercitar l'impiego oltre li tre anni, né esser debba della stessa sua patria, e ciò per tutti que' riflessi che a vostra eccellenza gli sono noti. Ad onta di questo, il signor dottor Briccio Alpruni attual vicario delle dette due popolazioni copre da quarant'anni circa indirettamente essa carica eletto dall'autorità dell'eccellenza vostra; essendo però persuase le dette due popolazioni della di lui mala amministrazione ed arrogante condotta, poco contente però come manifestano le due sollevazioni dell'anno scorso, mantenendosi sempre più fisso il popolo nell'opinione di non volerlo per giudice, mentre non si ha fatto mai eseguire come doveva da molti anni il terzo capitolo della clementissima legge normale di Maria Teresa, né di altri emanati decreti, seminando di continuo unitamente ad altri due o tre torbidi rappresentanti della comunità zizanie e dispareri[39].

[38] ASTn, *Famiglia Giovanelli di Castel Telvana*, b. 17, fasc. di carte non numerate, recante il titolo: «Ordini e insinuazioni per l'impiegati e cancellaria di Telvana». All'interno del fascicolo si trova il proclama a stampa del 20 dicembre 1784 emesso dalla Corte d'appello di Klagenfurt, il quale ordina che d'ora in avanti nessun signore possa assumere «Richter, Vicarius oder Gerichtsschreiber (...) der nicht vorhero geprüfet und wahlfähig befunden worden, zu dieser Prüfung aber haben das Appellationsgericht die tyrolerische Landrechten zu Innsbruck, dann die adeliche Justiz- Administration zu Bozen zu delegieren».

[39] Ivi. Di seguito alla supplica è conservata una lettera del 23 giugno 1790 di mano del vicario Alpruni, che evoca il clima teso nella comunità, cui egli avrebbe cercato inutilmente di porre rimedio: «Dissi che ad onta mia mi vengono gli ordini spediti, poiché con due mie rimostranze fattene già me ne abdicai affatto da tale affare, e ragionatamente, ed esponendo in oltre le gravi minacce che da taluno di coloro vengono dichiarate contro la stessa mia persona; sopra le quali mie abdicazioni non essendomisi data alcuna risposta dall'officio capitaniale

Appelli e querele di questo genere sembrano essere un'abitudine contagiosa in quegli anni; la stessa disavventura del dottor Alpruni è toccata nel 1789 al vicario di Caldaro Johann Caspar Linser, che si è visto licenziare da un posto «occupato per il corso d'anni 27 con tutta la rettitudine» e ora prega i Giovanelli di aiutarlo perché non sia «senza colpa ridotto con le mie povere creature in un abisso di miserie»[40]. Qualche anno dopo, nel 1794, è il notaio di Borgo Carlandrea Gelmo a chiedere di lasciare «l'impiego di cancelliere che per trent'anni circa esercitai in questa sua cancelleria di Telvana»[41]. Le dimissioni dei giudici non sono sempre l'esito di un'irritazione popolare, come accade per Linser o Alpruni; vicari e cancellieri se ne vanno spontaneamente, per ragioni di vecchiaia, ma spesso per la consapevolezza che il mestiere di funzionario signorile è divenuto o troppo complesso o scarsamente redditizio: «coll'introduzione delle nuove tasse – ha comunicato laconico il cancelliere di castel Telvana – essendo stata levata agli officiali la terza parte della tassa delle esecuzioni e la nona parte delle sportole per le sentenze civili»[42], le entrate giudiziarie si sono ridotte in maniera consistente. Del resto su questo punto la pensano esattamente così anche i loro padroni, che non smettono di far osservare al *Gubernium* di Innsbruck il sovraccarico di regolamenti sotto cui operano le proprie corti; salari più alti, verifiche delle qualità professionali, orari stabiliti di

del Circolo, colla posta perciò di domani le replicherò all'ecc.mo governo regio, e spero di ottenerne giustizia coll'esserne esentato». Infine chiede al conte Giovanelli d'informarsi «da persone assennate del luogo, sulle quali, come pure sul riflesso dei 37 anni di mio servizio prestatole senza querella ch'io sappia, confido nella sperimentata bontà di V. E. che prima di farmi in verun modo vittima di simile gentaglia non isdegnerà di dar almeno campo alle mie giustificazioni che mai si sogliono negare, assicurandola che avranno queste lo scopo solo dello scoprimento della verità e dell'innocenza e non toglieranno in me quella totale subordinazione che professo a V. E.».

[40] Ivi, fasc. 26, «Plico concernente le lagnanze della comunità di Caldaro verso il vicario Linser e suplica per l'approvazione d'un altro vicario delli due soggetti proposti».

[41] Ivi, «Ordini e insinuazioni per l'impiegati e cancellaria di Telvana», lettera ai conti Giovanelli di Carlandrea Gelmo, notaio (1794 giugno 18, Borgo), il quale chiede di lasciare «l'impiego di cancelliere che per trent'anni circa esercitai in questa sua cancelleria di Telvana. In rendimento di grazie che io deggio all'E.V. ed ecc.mo casato tutto per me e per i miei antenati, che pur anch'essi per un secolo circa furono di tal impiego favoriti, non cesserò fin ch'io viva di chieder loro dal cielo ogni bene, ed esibire sempre pronta la debole opera mia nel caso che in qualche circostanza e premura di quest'offizio non gli sembrasse inutile»; termina la missiva raccomandando per l'incarico il signor Leopoldo Pola «ammanuense di questa cancelleria».

[42] Ivi, fasc. «Ordini e insinuazioni per l'impiegati e cancellaria di Telvana», lettera del cancelliere Giuseppe Antonio Sartorelli (1785 gennaio 25, Borgo).

apertura dei fori, rappresentano costi aggiuntivi a una pratica di giustizia che ha sempre dispensato più prestigio politico e robuste reti clientelari che non introiti in denaro.

In un certo senso, gli argomenti comunitari e signorili dipendono dalla stessa diffidenza dei sovrani austriaci nei confronti del proprio apparato giudiziario. La «creative appropriation»[43] comunitaria delle norme statali e, sul fronte opposto, il malessere denunciato dalle corti feudali si sovrappongono, intrecciandosi, al tessuto di patenti, decreti e ordini legislativi che a partire dagli anni Settanta, nel periodo finale del dominio teresiano, e con una brusca accelerazione del decennio dopo, quando Giuseppe II regge la monarchia in modo solitario, hanno affrontato organicamente il problema della giustizia[44]. È infatti difficile negare il punto di svolta che si realizza con la pubblicazione della *Theresiana* in campo penale (1768) e successivamente con i regolamenti e codici civili e penali pubblicati in età giuseppina. In primo luogo, perché le grandi compilazioni tardo settecentesche procedono di pari passo con l'emanazione di provvedimenti che regolano le modalità di tenuta e di conservazione degli atti giudiziari.

In quei testi, le innovazioni procedurali e archivistiche si rincorrono a vicenda; prescrivere a un giudice come esaminare i fascicoli e poi, una volta letti, come conservarli, risponde a una stessa logica. Sul piano della pratica giudiziaria, già il codice teresiano aveva introdotto nel processo penale quegli aspetti di rigidità ai quali, nel 1787, l'*Allgemeines Gesetz über Verbechen und derselben Bestrafung*, edito in italiano lo stesso anno a Vienna e Rovereto presso il tipografo Marchesani come *Codice generale sopra i delitti e le pene*, darà una forma ancora più razionalmente burocratica. La procedura prevede infatti che si distingua tra la fase dell'inquisizione e la fase in cui questa può dirsi conclusa: durante l'inquisizione il giudice deve attenersi ai più rigidi canoni di segretezza, non permettendo che l'inquisito conosca gli indizi, rivolga domande ai testimoni, né tantomeno ricorra a qualsiasi forma di difesa tecnica. «Nessun avvocato difensore dunque, neanche se

[43] Per altri casi rinvio al bel contributo di D. M. Luebke, *Frederick the Great and the Celebrated Case of the Millers Arnold (1770-1779). A Reappraisal*, in «Central European History», 32 (1999), n. 4, pp. 379-408.

[44] P. Becker, *«Kaiser Josephs Schreibmaschine». Ansätze zur Rationalisierung der Verwaltung im aufgeklärten Absolutismus*, in «Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte», 12 (2000), pp. 223-254.

l'inquisito lo chieda espressamente. Nessuna *publicatio processus*, come pure era prassi ordinaria nel procedimento romano-canonico del maturo diritto comune. In conseguenza, nessuna difesa orale o scritta prima di passare alla decisione della causa»[45]. Anche il più mite processo civile, in cui gli avvocati difensori hanno accesso, disegna un *iter* della causa racchiuso entro una severa logica amministrativa che abbandona in tema di prove la tradizione di diritto comune secondo la quale esse venivano di regola assunte da un notaio o da un cancelliere. Al contrario, come prescrivono i paragrafi del *Regolamento giudiziario* edito nel 1781, solo il giudice dopo aver ammesso la prova procede direttamente ad assumerla senza l'intrusione di altri personaggi[46].

Ogni frammento del processo ricade, insomma, nelle mani del giudice criminale o civile, e rimane ben chiuso nel fascicolo degli atti, che è il protagonista di carta, per così dire, ma centrale e unico del procedimento[47]. Non stupisce affatto, perciò, che in parallelo a queste disposizioni scorresse un flusso ininterrotto di decreti che insegnavano al personale delle corti il modo di trattare le carte giudiziarie. Aveva cominciato Maria Teresa nel 1771 (*Gerichtstax für alle deutsche Gerichter in der gefürsteten Graffschaft Tyrol vom 13. April 1771*)[48], con una «normale» che prescriveva ai giudici tirolesi una *Registraturordnung* unitaria. Furono però soprattutto le indicazioni pubblicate negli anni Ottanta a definire l'archiviazione dei documenti in un modo che informerà l'esperienza giudiziaria austriaca per tutto il *Vormärz*.

Vienna non stabilì alcuna divisione tra i settori politico e giudiziario anche in fatto di legislazione archivistica. L'anno di promulgazione della *Gerichtstax* coincise con gli ordini della Cancelleria aulica di Vienna alla *Gubernialregistratur* di Innsbruck affinché abbandonasse «il sistema cronologico di ordinamento degli atti con suddivisione mensile», adottando un «sistema cronologico per materie, organizzato secondo le rubriche del

[45] E. Dezza, *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice* factotum *nella codificazione penale asburgica (1768-1873)*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, atti del convegno di studi (Foggia, 5-6 maggio 2006), a cura di M. N. Miletti, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 20 e 28.

[46] N. Picardi, *Prefazione*, in *Regolamento giudiziario di Giuseppe II* cit., in particolare p. XXIV.

[47] L. Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di G. Chiodi - C. Povolo, Sommacampagna, Cierre, 2007, pp. 61-91.

[48] Beimrohr, *Die Tiroler Gerichts- und Verfachbücher* cit., p. 455.

protocollo di consiglio o secondo la semplice suddivisione delle materie stesse»[49]. E nel 1784, il «cambiamento radicale nell'organizzazione della documentazione» ordinato a tutti i *Gubernia*, capitanati e magistrature provinciali[50] trovò un corrispondente immediato nella *Costituzione giudiziaria pel Tirolo*, che dal primo ottobre dell'anno si doveva applicare in Tirolo, Vorarlberg e «Confini italiani». La *Costituzione*, in parte un assemblaggio di norme adottate negli altri territori della monarchia, fu integrata nel settembre dell'anno successivo da una *Patent* che regolava per tutta la monarchia la scrittura degli atti giudiziari.

Suddivisa in due parti, la prima riguardante il corso ordinario degli atti «dalla presentazione degli esibiti al protocollo», la seconda «il modo di trattare gli oggetti in particolare», la patente giuseppina conduceva per mano i giudici attraverso il percorso delle scritture processuali. Nulla era lasciato al caso o alla discrezionalità del personale: pagina per pagina, obbedendo al principio che «in affari giudiziari debbonsi schivare tutte le superfluità»[51], si disegnava una perfetta analogia fra le fasi del processo e la loro messa su carta. Particolari in apparenza marginali, come l'istituzione di una stanza apposita per il «Protocollo degli esibiti», il numero fisso delle colonne nei protocolli, le ore del giorno in cui i fogli registrati passavano al presidente, servivano a disporre ogni singolo foglio di carta dentro l'ordine stabilito delle «registrature» d'archivio. La minuziosa formalizzazione degli atti introdotti nel tribunale, ciascuno numerato dal giorno del primo ingresso sino al «giorno della seguita consegna alla registratura», aveva lo scopo di aiutare il presidente a distribuire il lavoro tra i membri del collegio giudicante. A quest'esigenza, essenziale in corti composte di più giudici (e tali resteranno quelle austriache per tutto l'Ottocento), era dedicata la seconda parte della *Patent*, dove si assegnava al presidente il compito di individuare i relatori delle cause e di organizzarne l'attività.

---

[49] F. Cagol, *L'organizzazione dei carteggi per materia in area trentina tra XVIII e XIX secolo: teoria e prassi degli usi cancellereschi di matrice asburgica*, in «Archivi per la storia », XVI (2003), n. 2, pp. 39-71, in particolare p. 44.

[50] Che a quel punto passarono in modo definitivo al sistema della fascicolatura per gruppi di materie (o *Sachengruppen*); sugli importanti riflessi archivistici di tale provvedimento v. O. Stolz, *Geschichte und Bestände des Staatlichen Archives (jetzt Landesregierungs-Archives) zu Innsbruck*, Wien, Holzhausens Nachfolger, 1938, pp. 121 ss; W. Beimrohr, *Das Tiroler Landesarchiv und seine Bestände*, Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, 2002, pp. 95 ss; Cagol, *L'organizzazione dei carteggi per materia* cit., pp. 44-45 ss.

[51] *Appendice al Codice ossia alla Collezione* cit., p. 62.

Non si trattava, tuttavia, solo di un'esigenza pratica, ma di controllo e di potere. L'articolo X (§ 113, *Dell'ispezione e controlleria sopra i Tribunali*) obbligava infatti i tribunali a «mostrare lo stato di tutti i lavori accaduti nel decorso dell'anno, in una tabella regolare, ed accompagnarla ai loro superiori competenti». La norma toccava tutte le istanze di giudizio, sebbene fosse più vincolante per quelle di prima istanza[52], e la sua esecuzione era sorvegliata da un «consigliere speciale», delegato a vigilare sulla «manipolazione» corretta dei fascicoli in cancelleria e a spulciare ogni mese «pezzo per pezzo, i giornali, i ternioni dei relatori, i fascicoli, gli atti, il libro delle leggi normali, i fogli dei relatori e le spedizioni». Dietro l'ordine formale dei pezzi d'archivio stava in realtà un ordine fatto di persone in carne ed ossa, che al legislatore austriaco premeva molto di più. Imprimere sui fascicoli segnature analitiche e ricavare da queste repertori o tabelle corrispondeva a individuarne gli autori quasi prima dei contenuti; e in processi di stampo inquisitoriale, chiusi a ogni sguardo esterno, compreso quello degli avvocati difensori, tutto ciò costituiva l'unico strumento di controllo sul corpo dei magistrati. La pressione del potere politico prendeva così l'aspetto di una verifica quotidiana sulle carte passate in udienza di fronte ai giudici o da loro composte nei dibattimenti.

Che le registrazioni d'archivio fossero lo strumento di un progetto disciplinare diveniva chiarissimo nel *Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause* uscito a ridosso del Codice penale giuseppino[53]. L'intero capitolo XXII (*Dei doveri de' giudici criminali fra di loro e verso il tribunale criminale superiore*) ribadiva il dovere di una fitta corrispondenza tra un ufficio giudiziario e l'altro, sia per colpire con severità i delinquenti, sia per favorire la «vigilanza ed inspezione sulla regolarità ed esattezza dell'operato dei giudici inferiori in tutte le parti del loro istituto» ad opera dei tribunali superiori[54]. Ma come avviare e poi tenere in vita questo circuito informa-

[52] Ivi, p. 111: «Oltre di tutto questo, i tribunali di prima istanza dovranno rassegnare ogni trimestre una specificazione al tribunale d'appellazione circa i processi tutt'ora rimasti indietro, indicando presso di ogni processo il relatore, ed il motivo per cui sia rimasto indietro».

[53] *Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause criminali/Allgemeine Kriminal Gerichtsordnung*, Vienna, Kurtzböck, 1788.

[54] Ivi, p. 404: «La vigilanza ed inspezione sulla regolarità ed esattezza dell'operato dei giudici inferiori in tutte le parti del loro istituto, spetterà al tribunale criminale superiore della rispettiva provincia rispetto alle curie criminali esistenti entro la medesima. Lo stesso tribunale dovrà dare ai giudici inferiori a loro domanda li necessari schiarimenti sulle difficoltà che

tivo? La risposta del legislatore, ancora una volta, consistette in un lungo elenco di paragrafi relativi alla corretta tenuta delle scritture giudiziarie, che ampliavano le indicazioni della *Patent* di due anni prima. Sopra queste carte, per tutelarne la segretezza e impedirne ogni trafugamento, vigilavano in prima battuta i giudici: «senza previa saputa ed approvazione del giudice criminale – specificava il § 293 – non si potrà passare dalla registratura a chicchesia alcuna carta, e né pure permettere l'inspezione degli atti nell'archivio»[55]. Dalle sale d'udienza criminale non trapelava nulla che non fosse autorizzato dai giudici; i fascicoli, le lettere andavano verso l'alto, dirette alle magistrature superiori, mai però verso l'esterno, per essere sottoposte alla curiosità di occhi non ufficiali.

Con queste premesse, il *Regolamento generale* pose fine alla commistione di ruoli pubblici e privati dentro i tribunali austriaci. I notai che nelle giurisdizioni dei *Welsche Konfinen* avevano servito d'abitudine, per secoli, come cancellieri e verbalizzatori d'udienza dovettero, più o meno spontaneamente, rassegnarsi a uscire di scena. Il brusco ricambio dei vicari al servizio dei conti Giovanelli si collocava in quest'orizzonte di pressioni legislative. Assieme a loro, avvocati e giureconsulti non trovarono più posto nei processi penali: nell'impianto codicistico di cui era adesso dotata la monarchia, i loro *Consilia iuridica* parvero solo un segno di arretratezza e si finì per proibirli con il pretesto che servivano solo a trascinare per le lunghe le azioni giudiziarie[56].

Il 9 settembre 1788, a Rovereto «avanti la loggia» veniva comunicata ai cittadini l'avvenuta pubblicazione del *Regolamento generale*[57]. La copia dell'edizione bilingue che oggi è consultabile presso la Biblioteca civica di Rovereto recava sul frontespizio la scritta «Liber iste spectat ad me Benedictum Constantini cancellarium», ma qualcuno, non molto più tardi, cancellò con un tratto di penna il nome del notaio Costantini e lo sostituì

occorreranno, e prestare la mano ad essi nel caso di ricusata assistenza e cooperazione per parte di qualche superiore giudiziario o politico».

[55] Ivi, p. 402.

[56] *Joseph des Zweyten Römischen Kaisers Gesetze und Verfassungen im Justiz-Sache* (...) *in der ersten Vier Jahre seiner Regierung*, Wien, k.k. Hof- und Staatsdruckerei, 1817, p. 351 (*Hofdecret* del 13 maggio 1784).

[57] La nota manoscritta si trova in calce all'ordine di pubblicazione da parte dell'imperatore Giuseppe II, a Vienna il primo giugno 1788.

con il termine «Comunittà». La correzione della nota di possesso non fu forse casuale e priva di risvolti pratici, poiché chi consulta i processi penali degli ultimi decenni del secolo conservati nell'archivio della comunità non fatica a rilevare il perfetto adeguamento dei fascicoli alla normativa teresiano-giuseppina, sia sostanziale sia, per così dire, tecnico-documentaria, con il mantenimento di ogni scrittura dentro il raggio della corte di giustizia e del suo personale salariato[58]. Pochi anni più tardi, di fronte alle richieste di aspiranti notai del distretto roveretano, l'allora capitano del Circolo Sigismondo Moll dichiarerà senza esitazione che la loro professione era «fremd»[59] straniera alle costituzioni giudiziarie della monarchia e ne respingerà le richieste. La figura dei notai si manterrà, è vero, nel Principato ecclesiastico trentino e nelle giurisdizioni signorili da esso dipendenti, ma sempre più soggetta a controlli e limitazioni finchè nel 1817, annesso tutto il Trentino all'Impero austriaco, un decreto di Francesco I ne ordinerà la sparizione[60].

[58] I fascicoli processuali sono conservati in BCR, *Archivio del Comune di Rovereto*, 31.4, 30.13, 37.23. Un riscontro preciso delle istruzioni impartite dal *Regolamento generale* si coglie, oltre che nei fitti riferimenti al Codice, nella redazione del «Giornale dell'inquisizione» (un indice di tutte le carte esposte in giudizio) e della «Tabella» conclusiva del processo, che come sappiamo i magistrati di prima istanza compilavano in vista della spedizione alle corti superiori.

[59] Tiroler Landesarchiv, Innsbruck, *Jüngeres Gubernium*, Publica, 1791, nr. 1224 e fascicoli compresi all'interno; il *Bericht* di Moll (1791 aprile 19, Rovereto), è numerato 6879/979.

[60] A. Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, Temi, 1961, p. 839. Un'ordinanza imperiale dell'ottobre 1817 toglieva ogni validità ai documenti notarili e vi faceva subentrare il sistema austriaco dell'«insinuazione», secondo il quale un documento aveva valore giuridico soltanto se era presentato al Giudizio, dove veniva archiviato («insinuato») in libri speciali.

Nadia Covini

Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)

1. *Premessa*

Se pensiamo alla molteplicità delle sedi di giustizia esistenti nel Ducato di Milano fra Tre e Quattrocento possiamo farci solo una vaga idea dell'originaria abbondanza della documentazione prodotta: delle carte relative alla procedura giudiziaria (trascurando il materiale normativo e i regolamenti di magistrature), non restano che piccoli depositi sparsi negli archivi delle città che costituivano il Ducato in età visconteo-sforzesca[1]. Tra le fonti conservate, si può ricordare una piccola raccolta di sentenze criminali del podestà di Milano di fine Trecento (di cui l'editore, nel 1901, notava il carattere ripetitivo e monotono, traendone solo un compendio e qualche dato statistico sui crimini)[2], una serie vogherese di condanne e atti processuali[3], un paio di libri di un banco di giustizia cremonese del primo Quattrocento[4]. Fanno eccezione gli archivi di Reggio Emilia, in cui, anche per il

[1] P. Baronio, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nella Lombardia del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», 21 (1991), pp. 167-182 e, più ampiamente, I. Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del Medioevo (secoli XIII-XV)*, in «Società e storia», 58 (1992), pp. 825-845.

[2] E. Verga, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in «Archivio storico lombardo», 28 (1901), pp. 96-142; sui registri delle esecuzioni capitali v. anche M. Benvenuti, *Come facevasi giustizia nello Stato di Milano dall'anno 1471 al 1763*, in «Archivio storico lombardo», 9 (1882), pp. 442-482.

[3] Presso l'Archivio storico del Comune di Voghera sono presenti otto volumi di *libri condempnationum* relativi al periodo 1386-1485 e registri di processi degli anni 1377-1469, entrambe le serie con lacune; v. P. Falciola, *Sentenze criminali dei podestà di Voghera nel basso Medioevo*, in «Ultrapadum», 4 (1950), pp. 9-18. Ringrazio il dottor Paolo Paoletti, direttore della Biblioteca Ricottiana, per le informazioni che mi ha cortesemente fornito.

[4] U. Meroni, *«Cremona fedelissima». Studi di storia economica e amministrativa di Cremona durante la dominazione spagnola*, Cremona, Biblioteca governativa e Libreria civica, 1951 («Annali della biblioteca governativa e libreria civica di Cremona», III), p. 60.

breve periodo della dominazione viscontea, si conservano alcune serie di libri di suppliche, denunce e querele[5].

È possibile che una più approfondita ricognizione archivistica possa portare alla luce depositi documentari sconosciuti, che però non potranno mai eguagliare gli scaffali debordanti di carte e fascicoli di alcune città dell'Italia centrale, con serie così imponenti da apparire fuori portata per il singolo ricercatore e per il tempo umanamente disponibile[6]. Si può assumere che la gran parte della produzione di carte e registri proveniente dalle sedi di giustizia originarie sia perduta, confermando per quest'area di studi la «grave e non colmabile lacuna» degli archivi giudiziari che è stata constatata, più in generale, per le signorie padane[7]. Gli studi condotti su controversie e dispute legali, su processi e conflitti giurisdizionali[8], su

[5] Utilizzati da Andrea Gamberini nei suoi studi, in particolare A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma, Viella, 2003; Id., *La faida e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie signorili reggiane alla fine del Medioevo*, in Id., *Lo Stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 245-264.

[6] Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione* cit. Studi condotti a partire da ricchi archivi giudiziari sono ad esempio quelli di M. Vallerani, fra cui *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia: conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1991; Id., *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, in «Società e storia», 48 (1990), pp. 267-299; Id., *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», 43 (1992), pp. 291-316; Id., *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, in «Società e storia», 20 (1997), pp. 741-788. Sull'«esplosione» di carte e registri giudiziari in Europa dopo il 1300 ricordo, tra gli altri, A. Zorzi, *Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Age*, actes du colloque international (Avignon, 29 novembre-1er décembre 2001), études réunies par J. Chiffoleau - C. Gauvard - A. Zorzi, Roma, École Française de Rome, 2007, pp. 125-187, in particolare pp. 125-127, 131-132; D. L. Smail, *The Consumption of Justice: Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1423*, Ithaca, Cornell University Press, 2003, p. 36.

[7] Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione* cit., p. 840.

[8] Utilizzano carte processuali soprattutto gli studi su controversie e conflitti di giurisdizione: cito almeno G. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel Ducato visconteo-sforzesco* e altri studi in Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Milano, Unicopli, 2005[2] (già Torino, Einaudi, 1979); D. Andreozzi, *Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo*, Milano, Unicopli, 1993; Id., *Il castello di Torrano. Pratica di governo, amministrazione della giustizia e politiche di prestigio nel Piacentino (1450-1499)*, in «Bollettino storico piacentino», 89 (1994), pp. 161-217; F. Cengarle, *La comunità di Pecetto contro i Mandelli feudatari (1444): linguaggi politici a confronto*, in *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di F. Cengarle - G. Chittolini - G. M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2005, pp. 105-126; Gamberini, *La faida e la costruzione della parentela* cit.; M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel Ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano, Unicopli, 2001; Id., *Bartolo in pratica: appunti su identità politica e procedura giudiziaria nel Ducato di Milano alla fine del Quattrocento*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 18 (2007), pp. 231-251. Per vari aspetti dell'attività

inquisizioni penali contro criminali o dissidenti politici, sul funzionamento di magistrature e istituzioni hanno attinto, in mancanza delle serie giudiziarie, a una gamma di fonti (necessariamente) molto più ampia: archivi di cancellerie signorili, depositi notarili, archivi familiari, di enti ecclesiastici e di luoghi pii, fonti normative e dottrinali.

C'è motivo comunque di ritenere che il «paesaggio originario delle fonti» dovesse essere imponente[9]. Le sedi di giustizia operanti nello Stato di Milano fra Tre e Quattrocento erano molteplici, data la consueta «congiunzione *officium-iurisdictio*»[10], e può essere utile raggrupparle per categorie:

1) i consigli ducali e le alte magistrature ducali in sede giudicante, come i maestri delle entrate e i vicari generali[11], i commissari ducali di città e territori, i capitani di città e i capitani del divieto, dei laghi, di valle[12], il capitano di giustizia con sede a Milano, ma con giurisdizione (penale, e con procedure inquisitorie) in tutto il Ducato;

2) le magistrature podestarili cittadine (ma di nomina ducale), che potremmo porre in cima alla scala dell'autorevolezza legale in virtù della tradizione comunale e del decreto visconteo del «Maggior magistrato» (1441)[13], operanti nelle maggiori città mediante diversi giudici in civile e uno in criminale[14], e, con ambiti di giurisdizione minori, le podesterie o i vicariati di quasi-città, borghi e piccole comunità;

---

giudiziaria nella Cremona nel XVI secolo v. G. Politi, *Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II*, Milano, SugarCo, 1976, ora Id., *La società cremonese nella prima età spagnola*, Milano, Unicopli, 2002.

[9] P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1991, ove sono dedicate alla documentazione giudiziaria le pp. 166-174.

[10] Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione* cit., pp. 837 e 840.

[11] N. Covini, *«La balanza drita». Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel Ducato sforzesco*, Milano, Franco Angeli, 2007, cap. I. I maestri delle entrate straordinarie si occupavano del contenzioso delle confische e della redistribuzione di beni camerali. I Consigli ducali di giustizia e segreto avevano una giurisdizione ampia ma poco formalizzata, delegata dal duca caso per caso in forma commissariale, e comunque non organizzata secondo stabili regole procedurali, anche se i consiglieri tendevano a interferire nei giudizi dei tribunali ordinari, per lucro o per interesse cetuale; una giustizia non ancora avviata allo schema dei «grandi tribunali» istituiti nel primo Cinquecento. Per il periodo di Galeazzo Maria Sforza v. F. Leverotti, «*Governare a modo e stillo de' Signori...». Osservazioni in margine all'amministrazione della giustizia al tempo di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano (1466-1476)*, in «Archivio storico italiano», 152 (1994), pp. 3-134.

[12] I tribunali dei capitani dei contadi milanesi erano presidiati da vicari giurisperiti. Sull'istituzione del capitano della Val di Nure v. Andreozzi, *Nascita di un disordine* cit. Sui capitani dei laghi v. G. Chittolini, *Note su gli 'spazi lacuali' nell'organizzazione territoriale lombarda alla fine del Medioevo*, in *Città e territori nell'Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, a cura di G. Chittolini- G. Petti Balbi - G. Vitolo, Napoli, Liguori, 2007, pp. 75-94.

[13] Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale* cit., p. 86.

[14] A Milano i giudizi erano resi da diversi vicari podestarili, formati negli studi legali: i giudici civili (sotto i segni del Leone, del Gallo, del Cavallo ecc.) e un giudice dei malefici.

3) gli organi giusdicenti di magistrature municipali, come il vicario di provvisione di Milano, i giudici dei dazi, dell'annona, delle opere pubbliche, nonché i tribunali di giurisdizione volontaria;

4) le plurime istanze di giustizia non statali e non comunali, ma non per questo 'private'[15]: in primo luogo i tribunali dell'ordinario diocesano e dei delegati apostolici[16], così come i tribunali corporativi, mercantili, feudali;

5) i giuristi dei collegi cittadini in quanto costituiti in tribunale nella sfera loro delegata per giudicare in appello, per rendere sentenze arbitrali o decisioni in base a una delega commissariale, ma anche in quanto redattori di *consilia*, sia vincolanti per il giusdicente sia puramente consultivi (memoriali, perizie per le parti in causa o per il magistrato)[17].

Queste sedi di giustizia − spesso sovrapposte, plurime, talvolta in conflitto e in concorrenza, comunque difficilmente «cartografabili»[18] − pro-

[15] Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione* cit., pp. 841-844. Sulla «statualità» dei tribunali vescovili v. E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2006, p. 52 e cap. 5; G. Chittolini, *«Episcopalis curiae notarius». Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1994, pp. 221-232; M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 61-68.

[16] Oltre ai contributi citati alla nota precedente v. C. Belloni, *Notai, causidici e studi notarili nella Milano del Quattrocento. Baldassarre Capra, notaio, cancelliere e causidico della curia arcivescovile di Milano*, in «Nuova rivista storica», 74 (2000), pp. 621-647; *I notai della curia arcivescovile di Milano (secoli XV-XVI). Repertorio*, a cura di C. Belloni - M. Lunari, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2004 (in particolare lo studio introduttivo di Cristina Belloni); M. Pellegrini, *Chiesa cittadina e governo ecclesiastico a Pavia nel tardo Quattrocento*, in «Quaderni milanesi. Studi e fonti di storia lombarda», n.s., 10 (1990), nn. 21-22, pp. 44-119; C. Belloni, *Francesco della Croce. Contributo alla storia della Chiesa ambrosiana nel Quattrocento*, Milano, Ned, 1995; F. Somaini, *Un prelato lombardo del XV secolo. Il cardinale Giovanni Arcimboldi vescovo di Novara, arcivescovo di Milano*, Roma, Herder, 2003; M. Della Misericordia, *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo*, Milano, Unicopli, 2000, in particolare l'introduzione e le pp. 121-137.

[17] Sui *consilia sapientum* nella prassi lombarda v. M. C. Zorzoli, *Il collegio dei giudici di Pavia e l'amministrazione della giustizia*, in «Bollettino della società pavese di storia patria», 81 (1981), pp. 59-90; più ampiamente, v. *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, edited by M. Ascheri - I. Baumgärtner - J. Kirshner, Berkeley, Robbins Collection, 1999, in particolare M. Ascheri, *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del* consilium sapientis, pp. 11-53. Usa i *consilia* come fonte per la storia del crimine e della giustizia criminale T. Dean, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

[18] Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna* cit., p. 62. Nel corso del presente convegno Giorgio Chittolini ha osservato che in passato le pratiche giudiziarie venivano più chiaramente riferite a istituzioni stabili e dominanti e a procedure ben delineate; oggi, invece, si è più consapevoli della pluralità di possibili itinerari, entro i quali la giustizia degli Stati è solo una delle vie praticabili.

dussero nel periodo qui considerato atti giudiziari di varia natura: carte, brevi, libelli, verbali, precetti e mandati; interrogatori, atti di processi e arbitrati; libri seriali ove venivano registrate condanne, sentenze, grazie e proroghe. Il vasto ed eterogeneo materiale scendeva dalla penna d'innumerevoli notai, cancellieri e scribi: i notai ai banchi delle cause civili di podestà, capitani e vicari; i notai dei malefici; gli scrivani dei tribunali delle corporazioni e delle associazioni di mestiere; i notai dei vicari vescovili e quelli che rogavano per conto di magistrati ducali e cittadini, di giuristi, commissari e arbitri, di causidici e *patroni causarum*.

Nell'organizzare il convegno senese che ha dato origine a questa raccolta di studi, i curatori hanno invitato i partecipanti a considerare i modi della produzione, della conservazione, dell'inventariazione e dell'archiviazione delle carte attinenti alle procedure giudiziarie: un invito ad aprire la «scatola nera» dell'archivio, a considerare «le relazioni di potere che modellano il patrimonio documentario»[19], per comprendere come si sono formati complessi che negli archivi attuali sono definiti «atti» o «serie» giudiziarie, come sono stati organizzati e tramandati e in che misura queste denominazioni siano coerenti con quanto è conservato[20]. Ebbene, per il caso qui considerato, non solo l'analisi risulta ardua, ma è anche difficile farsi un'idea sia delle modalità originarie della conservazione, sia dei tempi

[19] L'immagine della «scatola nera» come puro uso dell'archivio è in S. Vitali, *Premessa* a L. Giuva - S. Vitali - I. Zanni Rosiello, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori, 2007, pp. VII-XI; la citazione da Terry Cook sugli orientamenti attuali dell'archivistica è in I. Zanni Rosiello, *Archivi*, *archivisti*, *storici*, ivi, pp. 1-65, in particolare p. 61.

[20] Si consideri quanto in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali-Università degli studi di Trento, 2009, in particolare la *Premessa* di A. Bartoli Langeli, pp. VII-XIV e il contributo d'inquadramento di A. Giorgi - S. Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur. *Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra Medioevo ed Età moderna*, pp. 1-110. Per un interessante tentativo di spiegare le perdite documentarie alla luce di discontinuità culturali e istituzionali (ad esempio il «crollo borbonico»), al di là di cause più ovvie come incuria, deperibilità dei materiali, necessità pratiche, v. A. Airò, *L'inventario dell'archivio che non c'è più. I privilegi aragonesi come deposito della memoria documentaria dell'università di Taranto*, ivi, pp. 521-558. La diversa conservazione dei depositi notarili dipende, secondo Marino Berengo, dallo «spirito degli ordinamenti» cittadini, ma anche da interessi e ragioni pratiche, da scelte contingenti e a-teoriche: M. Berengo, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, atti del convegno di studi (Roma, 22-27 ottobre 1973), 2 voll., Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1976-1977, I, pp. 149-172, in particolare pp. 155-156. Non sono poi da trascurare i significati simbolici e ideologici affidati alla conservazione: «Modern states keep records not only for their utility, but also for their symbolic value, because the power to archive is the power to know, to decide, and to classify» (Smail, *The Consumption of Justice* cit., p. 257).

e delle ragioni della quasi totale perdita. Si tiene per certa, ad esempio, la distruzione pressoché totale delle carte di governo viscontee al tempo dell'abbattimento del castello milanese di Porta Giovia nel 1447, e in ogni città del dominio si tramandano notizie di eventi più o meno 'catastrofici'[21], a cui si devono aggiungere selezioni, scarti e volute distruzioni, dipendenti sia da motivi pratici sia da più complesse ragioni culturali e istituzionali. Si sa che l'ordinamento per classi, detto più tardi «peroniano», in Lombardia fu applicato in modo particolarmente traumatico e «portato alle estreme conseguenze»[22]: ma orientamenti scientifici e scelte pratiche dell'archivistica non bastano a spiegare le dimensioni della perdita di carte e registri seriali. Si sa anche che molti uffici comunali e pubblici non tenevano degli archivi ordinati e non registravano sistematicamente gli atti prodotti; che magistrati e notai si portavano sovente le carte a casa e le conservavano in mezzo alle carte di famiglia, pratica di per sé a maggior rischio di dispersione...[23].

L'unica certezza è l'assenza quasi totale di serie giudiziarie: per cui si potrà al massimo dire che ogni magistratura, sede, ufficio che esercitava

[21] Per gli Archivi di Stato si rinvia alle notizie contenute in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll. Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994; per Milano, v. *Archivio di Stato di Milano*, ivi, II, pp. 891-991; *Archivio di Stato di Milano*, a cura di M. B. Bertini - M. Valori, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2001.

[22] E. Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica italiana: dalle origini alla metà del secolo XX*, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1991, p. 95. Dopo l'ordinamento per materia voluto dal governo asburgico per ragioni amministrative, dal 1799 furono enucleate le carte «diplomatiche» per creare fondi speciali. Sul metodo peroniano a Milano v. anche N. Ferorelli, *L'Archivio camerale*, in «Annuario del Regio Archivio di Stato in Milano», 2 (1912), pp. 123-154; P. Carucci, *Gli archivi peroniani*, in «Archivi per la storia», 7 (1994), n. 2, pp. 9-14; M. Bologna, *Il metodo peroniano e gli «usi d'uffizio»: note sull'ordinamento per materia dal XVII al XX secolo*, in «Archivio storico lombardo», 123 (1997), pp. 233-280. Giustificava le ragioni di «scarti» o «spurghi» attuati durante la riorganizzazione dell'archivio milanese a fine Ottocento P. Ghinzoni, *Cronaca degli Archivi. Operazioni del semestre cadente*, in «Archivio storico lombardo», 1 (1874), pp. 200-208, 409-503, in particolare p. 201; Id., *Notizie di Archivi. Cronaca degli Archivi di Stato lombardi*, ivi, 2 (1875), pp. 440-444, in particolare p. 442; Id., *Cronaca semestrale dell'Archivio di Stato di Milano*, ivi, 7 (1880), pp. 364-369, in particolare p. 365.

[23] Durante la Repubblica ambrosiana molti documenti pubblici furono trafugati nel saccheggio dell'abitazione del guardasigilli: *Acta libertatis Mediolani. I registri n. 5 e n. 6 dell'archivio dell'Ufficio degli statuti di Milano (Repubblica ambrosiana 1447-1450)*, a cura di A. R. Natale, Milano, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 1987, p. 691, doc. 550 (1449 settembre 11). La pratica di conservare presso i magistrati i documenti d'ufficio era abbastanza diffusa, nel Ducato di Milano come altrove: v. L. Sinisi, Iudicis oculus. *Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in Hinc publica fides: *il notaio e l'amministrazione della giustizia*, atti del convegno di studi (Genova, 8-9 ottobre 2004), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 215-240, in particolare pp. 229-230; Smail, *The Consumption of Justice* cit., p. 248.

funzioni giusdicenti aveva la sua prassi, il suo *stillo* relativo sia alle procedure[24], sia ai metodi di conservazione, registrazione e archiviazione delle carte[25]. E che, plausibilmente, le modalità più efficaci e metodiche erano quelle dei tribunali podestarili e cittadini, dove già in età comunale si registravano gli atti in libri diversi − *peticionum*, *libellorum*, *preceptorum*, *condemnationum* ecc. − per le varie fasi della procedura, custoditi e archiviati dalle magistrature stesse o dal Comune[26], talvolta in cassoni le cui plurime chiavi erano affidate a persone di fiducia.

2. *Le fonti notarili*

Mancando gli archivi 'originari', la produzione delle varie sedi di giustizia della Lombardia tardo-medievale giace prevalentemente nelle raccolte di carte notarili. Nel corso del presente convegno la centralità dei notai e delle scritture notarili nella produzione della documentazione giudiziaria è stata richiamata sia dalla relazione di apertura di Diego Quaglioni, sia da molti interventi successivi. Peculiare della storia e della cultura italiana, la produzione notarile 'giudiziaria' ha due facce, a seconda che il notaio operasse come libero professionista per i propri clienti, assistendoli anche in pratiche giudiziarie, oppure come notaio *ad acta* presso magistrature e tribunali[27].

---

[24] La bibliografia sulle *artes notariae* e sul nesso tra notai e diplomatica comunale è vastissima: v. ora un'ampia ripresa della questione e della bibliografia in Giorgi - Moscadelli, Ut ipsa acta illesa serventur cit., in particolare pp. 7-9, 16-26. Una sintesi su *stilli* e tradizioni procedurali in L. Fowler-Mageri, Ordines iudiciarii *and* Libelli de ordine iudiciorum*: from the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century*, Turnhout, Brepols, 1994.

[25] A Voghera le sentenze della curia podestarile erano trascritte in due diversi volumi, uno conservato presso il Comune e uno presso il giusdicente, ed esisteva un archivio comunale; i notai *ad banchum rationis* del Comune incaricati di redigere gli *acta civilia* avevano partecipato a un incanto e stipendiavano due professionisti: P. Grillo, *Istituzioni e società fra XII e XV secolo*, in *Storia di Voghera*, a cura di E. Cau - P. Paoletti - A. A. Settia, I: *Dalla preistoria all'età viscontea*, Voghera, Edo-Edizioni Oltrepò, 2003, pp. 165-224, in particolare pp. 189 e 216. Mancano tra le carte del Comune di Pavia del XIII secolo i registri penali e quelli «relativi alle fasi intermedie dei processi civili», che pure risultano avviati attorno al 1250: E. Barbieri, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze, La Nuova Italia, 1990, pp. 153-154. Per un termine di paragone v. Vallerani, *Conflitti e modelli procedurali* cit. e il contributo di Lorenzo Tanzini edito nel presente volume. Si veda ora, su Pavia, T. Perani, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca. Due registri di condanne del Comune di Pavia*, in «Archivio storico italiano», 167 (2009), pp. 57-89.

[26] P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980 (parte I, già in «Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova», n.s., IV, 1911, pp. 5-99; parte II, già Mantova, R. Accademia virgiliana, 1915), pp. 215 ss. e, per il Quattrocento, Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione* cit., pp. 836 e 838.

[27] Sui notai addetti agli uffici giudiziari v. Torelli, *Studi e ricerche* cit., pp. 205 ss e ora (anche su atti notarili, premesse teoriche-normative, forme di convalida e formulari) D. Puncuh,

I fondi notarili cittadini sono relativi alla produzione 'professionale', anche se occasionalmente possono contenere blocchi di carte relative a un'attività 'strutturata' del notaio presso una sede di giustizia (per esempio i notai della curia vescovile). Dal punto di vista della densità di atti giudiziari, le carte notarili sono un deposito selettivo: la produzione di ogni singolo professionista, pur uniformata dai regolamenti cittadini sul tabellionato e sulla redazione degli atti, dipendeva dal tipo di clientela, dal luogo e dal quartiere cittadino in cui il notaio rogava, dal suo ambiente sociale di provenienza e dalle sue relazioni personali[28]. Accanto ai soliti *instrumenta* patrimoniali e fondiari, gli atti di carattere propriamente giudiziario si addensano soprattutto nelle filze e nei registri dei professionisti «più abituati a salire le scale dei giudici e dei magistrati»[29], quelli che possedevano una competenza in più, particolarmente apprezzabile dal punto di vista professionale[30]. Tra i più quotati notai milanesi e pavesi, molti offrivano i loro servigi di professionisti della scrittura a magistrature ducali e comunali (consigli ducali, segreto e di giustizia, vicari generali, vicario di provvisione, capitano di giustizia, podestà e giudici di comuni e di feudatari)[31]. Come osservava Marino Berengo in un famoso studio sulle potenzialità euristiche degli atti notarili, le raccolte del tardo Medioevo e della prima Età moderna incorporano «blocchi compatti di atti sovrani, giudiziari, amministrativi o *provisiones* di consigli urbani e rurali, i documenti insomma di organi di potere e di magistrature altrimenti scomparsi per noi». Le raccolte notarili non sono, insomma, «il regno del privato», ma un deposito importante anche di scritture pubbliche o di valenza pubblica, come appunto gli atti giudiziari[32]. Nelle serie notarili si possono inoltre reperire atti e quaderni dell'attività giudiziaria di tribunali corporativi, come quelli

Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale, in Hinc publica fides cit., pp. 265-290; Sinisi, Iudicis oculus cit., nonché, sulla duplice tradizione francese, J. Hilaire, *Fondements de l'authentification des actes privés en France. A travers les deux traditions du notariat public et du tabellionage*, in Hinc publica fides cit., pp. 49-70.

[28] Berengo, *Lo studio degli atti notarili* cit., pp. 162-165.

[29] Ivi, p. 165.

[30] Sui notai «di pilastro» specializzati in questo campo v. A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1979, pp. 195-196.

[31] Si veda in Archivio di Stato di Milano, d'ora in poi ASMi, la serie *Rogiti camerali*, costituita nel Settecento per scopi amministrativi, ove furono collocati atti di notai-cancellieri (Gian Francesco Gallina, Catelano Cristiani ecc.) e di notai-sindaci fiscali (Francesco Bolla, Giacomo e Marco Perego, Antonio Bombelli ecc.); v. *Archivio di Stato di Milano* cit., pp. 933-934.

[32] Berengo, *Lo studio degli atti notarili* cit., p. 154. Si veda ora sui notai lombardi di centri minori G. Chittolini, *Piazze notarili minori in area lombarda. Alcune schede (secoli XIV-XVI)*, in *Il*

della Mercanzia[33], oppure relativi a un àmbito ben delimitato della giustizia cittadina: la giurisdizione volontaria, che per esempio a Milano era affidata ai «consoli di giustizia»[34], a Cremona al vicario del podestà[35].

Nelle città lombarde i notai più reputati rivestivano importanti cariche sia all'interno del Collegio notarile cittadino, sia presso la curia arcivescovile[36]. Uno dei più noti professionisti milanesi del Quattrocento, Antonio Zunico, fu cancelliere e abate del Collegio notarile, notaio della curia dell'arcivescovo, notaio privato di molti cortigiani, ufficiali e membri di casa Sforza. Nel corso della sua lunga e fortunata carriera, dal 1455 al 1508[37], rogò molti atti di carattere giudiziario, lasciando una documentazione così densa e continua (oltre ottanta faldoni), così metodica nell'archiviazione (sono conservati in parallelo quaderni di imbreviature, atti per esteso, minute, atti preparatori, rubriche[38]), per cui è spesso possibile seguire l'andamento delle cause della sua clientela più affezionata anche al di là dell'evento puntiforme di una sentenza o di un atto intermedio. Come molti notai milanesi e pavesi, rogava regolarmente per alcuni causidici e giuristi di collegio, stilando sentenze, atti processuali, atti di consulenza legale[39].

---

notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secoli XII-XV), a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 59-92.

[33] Si veda il «quaternus actuum ad tribunal dominorum consulum merchatorum lane civitatis Mediolani» (ASMi, *Notarile*, 3629, notaio Cristoforo Pusterla, gennaio-dicembre 1499).

[34] L. Cesana, *Ricerche sul consolato di giustizia a Milano tra XII e XV secolo*, tesi di laurea, relatore prof. Giorgio Chittolini, Università degli studi di Milano, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1999-2000. Sulla giurisdizione volontaria tra pratica notarile e magistrature nei domini sabaudi v. E. Mongiano, *Attività notarile in funzione antiprocessuale*, in Hinc publica fides cit., pp. 185-214.

[35] Archivio di Stato di Cremona, *Notarile*, 211, notaio Giovanni Giacomo Picenardi (1464 febbraio 19).

[36] Quelli di Milano sono stati censiti in *I notai della curia arcivescovile di Milano* cit.; v. anche Belloni, *Notai, causidici e studi notarili* cit.

[37] M. Lunari, *Zunico Antonio di Beltramino*, in *I notai della curia arcivescovile* cit., pp. 302-304. Nella raccolta dello Zunico si trovano registri del Collegio dei notai di cui fu cancelliere e abate.

[38] Si veda la scheda in *I notai della curia arcivescovile* cit., pp. 354-384; v. anche ivi, p. XXXVI.

[39] A Milano il notaio Maffeo Suganappi (attivo dal 1460 circa) rogava regolarmente per il causidico Damiano Marliani; a sua volta il Marliano aveva rogato per Giuliano da Balsamo; Tommaso Giussani, Giosafat Corbetta e Galeazzo Bolla rogavano per il causidico e sindaco fiscale Francesco Bolla; Antonio Zunico nei primi anni della carriera rogava per Giovanni Bartolomeo Tanzi e per Branda da Dugnano; Ambrogio Cagnola per Giacomo Dugnani, giurista di collegio, e per altri avvocati milanesi; Materno Figini stendeva atti per Marco e Giacomo Perego, causidici. Altre notizie su queste sinergie, illuminanti per la concreta pratica notarile, sono segnalate nelle schede sui notai di curia in *I notai della curia arcivescovile di Milano* cit.

Gli atti dei notai più attivi e professionalmente più reputati hanno un grande interesse per la storia politica del dominio ducale. Nella mia ricerca sul ruolo dei giuristi nelle istituzioni ducali, si è rivelata utile la documentazione di un professionista ben inserito nei luoghi del potere, il notaio milanese Materno Figini, che stendeva i propri atti in un banco prossimo al duomo e alla corte ducale dell'Arengo, sede delle magistrature, e che per molti anni fu il notaio elettivo di vicari generali e commissari ducali. In particolare collaborò con Bernardino Monteluzzi d'Arezzo, vicario di provvisione di Milano, per il quale stilò alla fine degli anni Ottanta del XV secolo i verbali e gli atti di alcune inquisizioni penali che servirono a Ludovico il Moro per imporre il suo potere: nelle filze del Figini scorre un'impressionante sequenza di inquisizioni a danno di dissidenti e ribelli, di collaboratori infedeli o cortigiani caduti in disgrazia, fino al famoso processo contro gli ebrei del 1489, che il Moro aveva affidato al giurista aretino, contando sul fatto che, come forestiero, era particolarmente sensibile al favore del principe. Gli atti processuali stilati dal Figini documentano momenti importanti dell'ascesa politica del Moro e delle larvate riforme istituzionali che l'accompagnarono[40]. Non meno ricca di documenti giudiziari è la raccolta dei notai pavesi[41]. Nella città dello Studio generale operava un nugolo di affermati giuristi e di avvocati di grido che si contendevano cause e clienti, e i notai pavesi prosperavano rogando per questo vivacissimo mondo legale, connesso anche all'insegnamento nello Studio. Per il secondo Quattrocento possiamo ricordare l'attività di Agostino Gravanago, Matteo Nazzari, Leonardo Leggi e del causidico Antonio Preottoni, per citare almeno i professionisti più attivi e reputati. Al contempo, il sondaggio che ho condotto sui notai cremonesi non ha rivelato particolari specializzazioni, ma una notevole omogeneità di stile e di contenuti tra le carte dei maggiori professionisti cittadini[42].

Il fatto che le fonti giudiziarie siano conservate in mezzo agli atti notarili condiziona l'impostazione delle ricerche: se fonti e registri seriali di atti giudiziari sono particolarmente adatti a studiare la storia delle magi-

[40] Covini, *«La balanza drita»* cit., cap. IV.

[41] Ivi, cap. III. Sui fondi notarili pavesi v. *Archivio di Stato di Pavia*, in *Guida generale* cit., III, pp. 439-471, in particolare pp. 450-461.

[42] Ho condotto sondaggi tra le filze di Giovanni Giacomo Picenardi, notaio e causidico, di Paolo Agostino «de Surdis», Simone Della Fossa, Pietro Giacomo Amidani, Paolo Schizzi, Bartolomeo Sampietro (v. *Archivio di Stato di Cremona*, in *Guida generale* cit., I, pp. 987-1013, in particolare p. 1001).

strature e delle istituzioni, i *dossier* notarili (laddove la documentazione è più abbondante) sono la fonte ideale per studiare le pratiche giudiziarie e per seguire il concreto andamento delle dispute, tra passaggi di tribunale e fasi compositive e arbitrali[43]. Le raccolte più corpose e dense, come quelle dello Zunico e di altri importanti notai milanesi e pavesi, permettono di seguire le fasi di lunghe controversie giudiziarie e non fanno rimpiangere la perdita dei 'mitici' archivi seriali giudiziari[44]. Attraverso le carte dei notai si possono seguire le dispute nei loro sviluppi, quando la giustizia ufficiale si ritrae e lascia il campo a momenti più informali, infra- o extra- processuali, anch'essi testimoniati da atti scritti. Quando le parti o i loro eredi tentavano di arrivare a una soluzione mediante forme arbitrali, allora gli accordi, gli atti di pace, le composizioni e le convenzioni interrompevano la trattazione legale delle controversie. Altre volte, era la supplica al principe a cambiare il corso del processo, che veniva sottoposto a un commissario delegato *ad causam*. Il confronto legale s'interrompeva anche quando la tensione accumulata sfociava in atti dimostrativi e violenti che aprivano nuove fasi di confronto-scontro[45]. Denunce di falsificazioni di atti e verbali, aggressioni agli avversari e ai loro dipendenti, invasioni di un fondo conteso, prelievi violenti dei frutti o dei pegni depositati nelle mani di terzi durante il processo sospendevano gli sviluppi del procedimento civile e aprivano la strada a procedimenti criminali: la questione si trasferiva davanti ai giudici dei malefici o veniva fatta oggetto di un'indagine *ex officio* del capitano di giustizia. La permeabilità tra civile e penale nella prassi giudiziaria del Tre e Quattrocento è ben documentata dagli atti notarili[46]: la causa civile con cui le famiglie più facoltose tutelano patrimoni, onore e successioni sovente

[43] Sul passaggio strutturale tra dimensione formale e informale della giustizia, una fondamentale puntualizzazione storiografica è in G. Alessi, *La giustizia pubblica come «risorsa»: un tentativo di riflessione storiografica*, in *Penale*, *giustizia*, *potere: metodi*, *ricerche*, *storiografie per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè - C. Latini - P. Marchetti - M. Meccarelli, Macerata, Eum, 2007, pp. 213-234 e in M. Vallerani, *Liti private e soluzioni legali. Note sul libro di Th. Kuehn e sui sistemi di composizione dei conflitti nella società tardo-medievale*, in «Quaderni storici», 30 (1995), pp. 546-557; Id., *La giustizia pubblica nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2005.

[44] Per l'elaborazione delle norme viscontee sul processo civile v. C. Storti Storchi, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee*, in Ius Mediolani. *Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 47-187.

[45] «Le persone passano dalla violenza alla mediazione, al tribunale, magari di nuovo alla violenza» (C. Wickham, *Legge*, *pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, Viella, 2000, p. 31).

[46] G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza 2004, pp. XI-XII.

«partorisce dal proprio seno il gesto criminoso»[47], e sovente gli avvocati più agguerriti non si facevano scrupolo di «cacciare (la causa) nel penale» quando volevano riorientare la disputa, conquistare vantaggi procedurali, mutare le dinamiche già assestate del percorso giudiziario. Gli atti dei notai permettono di seguire queste fasi e discontinuità, sia in ambito processuale sia extra- o infra-legale.

Dopo sequele di arbitrati, rotture della pace, momenti di concordia, convalidati da atti formali della giustizia pubblica o da atti notarili, si arrivava finalmente alla sentenza e al momento esecutivo[48]. La fase esecutiva era spesso complicata e conflittuale: dopo la sentenza dovevano essere restituiti pegni e depositi cautelativi, regolate le fideiussioni e le reciproche garanzie; nel caso di giudizi penali venivano revocati bandi e confische, magari quando i beni sequestrati erano già stati assegnati a terzi, per cui si erano creati dei grovigli inestricabili di diritti. Erano sviluppi controversi, che lasciavano strascichi difficili da sistemare e che sovente erano seguiti da impugnazioni, appelli, ricusazioni di giudici e nuove iniziative extralegali e violente.

Le serie notarili, soprattutto quelle più dense e continue, documentano tutti questi esuberanti sviluppi: gli *instrumenta* notarili riflettono il funzionamento dell'attività giudiziaria nelle sue concrete vicende, tra la tenace litigiosità delle parti e la varietà di opzioni offerte dall'assetto legale pluralistico della Lombardia rinascimentale; sono la documentazione più vasta e completa del lavoro e dell'elaborazione dei pratici e dei professionisti del diritto: causidici, giuristi di collegio, magistrati ducali e cittadini.

Molti atti notarili sono corredati da allegati inframmezzati tra le pagine o cuciti tra un atto e l'altro, o trascritti integralmente negli *extensa* nei rogiti. Gli allegati attingono a «tutta la tipologia delle fonti documentarie»[49]: sono atti e patenti di magistrature ducali, pareri legali, interrogatori, scritti dei notai delle curie e di magistrati ducali, memoriali, proteste, liste, inventari, appunti, notule. Spesso le carte di corredo permettono di recuperare lacerti delle 'serie giudiziarie' altrimenti perdute.

---

[47] Politi, *La società cremonese* cit, p. 258.

[48] Sugli atti esecutivi v. Torelli, *Studi e ricerche* cit., pp. 255 ss.

[49] Berengo, *Lo studio degli atti notarili* cit., pp. 165-167; per l'area angioina v. Smail, *The Consumption of Justice* cit., pp. 255-256; Puncuh, *Notaio d'ufficio* cit., pp. 268-269. Nel corso del presente convegno Andrea Giorgi ha osservato come le carte di corredo siano archivisticamente 'fragili', soggette a incuria e dispersioni.

3. *Il deposito delle carte ducali*

Gli 'allegati' e gli 'inserti' di carattere giudiziario reperibili negli *instrumenta* dei notai sono sovente atti promulgati dal principe o dai suoi magistrati. Lettere patenti, grazie, deroghe, rescritti, commissioni a giudici delegati e arbitri, sospensioni di cause[50] punteggiano gli snodi del percorso legale e, vorrei sottolineare, sono passaggi essenziali e necessari della procedura. L'atto scritto emanato dal principe talvolta assecondava scelte e richieste delle parti, talvolta traduceva la volontà dell'autorità d'intromettersi nella vicenda legale: vuoi per garantire una maggiore equità tra i contendenti, vuoi per favorire e avvantaggiare una delle parti, vuoi per scopi prettamente politici o intesi ad orientare e manipolare il giudizio[51]. Una delle tipologie più rilevanti per effetti e valore intrinseco è la grazia, che, com'è noto, veniva concessa in seguito alla pace privata e al perdono degli offesi[52]. Nonostante le cautele statutarie relative a certi tipi di delitto, l'abbinamento pace privata-grazia del principe poteva annullare qualsiasi condanna e l'atto di grazia era l'espressione al massimo grado del potere derogativo ed eccettuativo dell'autorità: solo la grazia principesca restituiva il condannato ai pristini onori, annullava e cancellava ogni scrittura processuale e ogni effetto della condanna[53]. L'annullamento di un processo 'per

[50] Le sospensioni delle cause venivano annotate nei registri del Comune di Milano (v. *I registri dell'Ufficio di provvisione e dell'Ufficio dei sindaci sotto la dominazione viscontea*, a cura di C. Santoro, Milano, Comune di Milano, 1929).

[51] In un documento del 1490 che elenca le spese sostenute da un pavese per ottenere atti e verbali stilati nelle diverse fasi processuali, le carte prodotte dalle magistrature ducali fanno la parte del leone: aveva speso in tutto 160 lire imperiali per una patente ducale che dava esito alla supplica, la sentenza data dal vicario di provvisione di Milano, un'altra patente del Consiglio di giustizia che delegava il giudizio a un commissario (ben 10 lire), un'altra della cancelleria ducale, i verbali degli interrogatori stilati dall'ufficio del vicario di Provvisione, varie citazioni e una relazione scritta (ASMi, *Notarile*, 2157, n. 1571).

[52] A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 209-250 (già Id., *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi: brevi note*, in «Studia Gratiana», 20, 1976, pp. 269-288 e Id., *Delitto e pace privata nel diritto longobardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, atti del convegno di studi, Varenna, 12-15 giugno 1979, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 557-582), in particolare pp. 238-242; G. P. Massetto, *Monarchia spagnola, Senato e governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano. Secoli XVI-XVII*, in «Archivio storico lombardo», s. XI, 7 (1990), pp. 75-112; per la prassi cinquecentesca v. Politi, *La società cremonese* cit., pp. 244-247. Sulla «politicità» della pace v. M. Vallerani, *Procedura e giustizia nelle città italiane*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* cit., pp. 453-456. Sull'esercizio della grazia nel corso dell'*Ancien régime* v. F. Colao, *Capitano di giustizia*, in *Leggi, magistrature, archivi: repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, a cura di S. Adorni Fineschi - C. Zarrilli, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 33-48.

[53] Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata* cit.; Vallerani, *La giustizia pubblica nel Medioevo* cit., p. 199.

grazia' poteva porre fine a lunghe dispute ed era di fatto l'unica possibilità per contendenti stremati che volevano uscire da liti ingarbugliate che non trovavano soluzione, a causa della 'malizia' degli avvocati, del desiderio di lucro di un giudice o degli inestricabili conflitti di competenze prodotti da un sistema giudiziario pluralistico. L'atto di grazia poteva cassare e cancellare ogni precedente, a patto che venissero utilizzate le formule derogative riprese da una lunga tradizione di potere: «ex certa scientia», «de plenitudine potestatis», «de gratia speciali», «non obstantibus decretis et statutis» ecc.

Grazie, deroghe e interventi eccettuativi costituivano la sfera della giustizia speciale del principe. Gli archivi del Ducato sforzesco − archivi di uno 'Stato' rilevante per assetti territoriali, demografici, istituzionali − sono imponenti, constano di centinaia di registri, carte sciolte e corposi faldoni di corrispondenza. E tuttavia gli atti relativi alla materia giudiziaria non sembrano essere stati oggetto di particolari attenzioni da parte delle segreterie ducali: patenti, lettere e atti del Consiglio ducale di giustizia, ad esempio, sono pressoché assenti tra le carte ducali, mentre capita abbastanza spesso di trovarne traccia tra le carte notarili, dove gli atti sono riconoscibili dalle sottoscrizioni dei cancellieri che seguivano l'attività dei consiglieri. C'è ragione di ritenere che un archivio vero e proprio, nonostante la presenza di due cancellieri stabili, non fosse tenuto dai consiglieri giuristi. Presso la cancelleria ducale, gli atti giudiziari come grazie e deroghe processuali erano registrati in volumi eterogenei di concessioni e patenti varie, senza precise distinzioni. Nei diversi settori in cui era articolata la cancelleria la conservazione di carte e registri era affidata più all'esperienza e alla memoria dei cancellieri che a pratiche ordinate e metodiche di archiviazione. Eppure si trattava di un centro di scrittura e di attività molto articolato e complesso, in cui operavano cancellieri esperti di pratica notarile e spesso bene integrati nei circoli della cultura umanistica. La trascuratezza nel conservare e ordinare le carte d'ufficio è stata a volte considerata un indicatore di scarsa modernità dell'apparato di governo del dominio visconteo-sforzesco[54], ma forse sarebbe più corretto ascriverla alla natura ancora instabile e sperimentale delle magistrature: la mancanza di archivi del Consiglio di giustizia si potrebbe spiegare con il carattere ancora fluido di questo consesso, organismo consultivo più che tribunale strutturato.

[54] Si veda per esempio, con puntuali comparazioni, A. Gamberini, *Istituzioni e scritture di governo nella formazione dello Stato visconteo*, in Id., *Lo Stato visconteo* cit., pp. 57 ss.

Sono auspicabili ricerche, finora non condotte, che considerino la vasta documentazione ducale come blocco documentario complessivo, per comprenderne le logiche formative e le pratiche di scrittura e di conservazione. Va tuttavia osservato che l'operatività cancelleresca non risentiva troppo del disordine della conservazione, che la periodica ricognizione di diritti e privilegi era una pratica preferita ai metodici aggiornamenti dei registri esistenti[55] e che in definitiva le cancellerie ducali funzionavano regolarmente e sviluppavano un notevole lavoro di produzione documentaria in diversi settori di attività.

Un'altra fonte importante per documentare la giustizia ducale sono le corrispondenze di governo, interne ed esterne. I famosi *Carteggi sforzeschi* e i registri di *Missive* racchiudono una vasta corrispondenza relativa a casi giudiziari e vicende legali in cui i principi intervenivano, rispondendo alle suppliche, in vicende contenziose di signori, feudatari e grandi famiglie cittadine, o di semplici sudditi. La documentazione epistolare, come è stato spesso osservato, presenta varie insidie interpretative: tratta di vicende giudiziarie e di dispute in forma narrativa e utilizza gli schemi della costruzione retorica, suggerendo interpretazioni dei fatti apparentemente 'definitive' e conchiuse[56]. Pur con questi limiti, i carteggi restano una documentazione eccezionale, ampiamente utilizzata per seguire concrete vicende giudiziarie e aspetti della storia politica del Ducato[57].

Infine, nel grande *corpus* della raccolta sforzesca si possono enucleare blocchi documentari attinenti alla trattazione delle suppliche e quindi alle pratiche di giustizia. Una documentazione di notevole importanza è costituita dai trentatré registri di patenti e di missive e dai cinque faldoni di corrispondenza che testimoniano quindici anni circa di attività della cancelleria di Angelo da Rieti, auditore di Francesco Sforza dal 1450 al 1464 circa. Il giurista reatino e i suoi cancellieri ricevevano e trattavano le suppliche collaborando quotidianamente con altri settori della cancelleria ducale. Nonostante l'operatività e la stabilità degli addetti, l'ufficio fu soppresso

[55] Il *ms.* D 59 suss. della Biblioteca ambrosiana, che Francesco Sforza fece compilare nel 1456, contiene tra l'altro gli indici di alcuni registri viscontei relativi alla ricognizione delle esenzioni fiscali del 1388. Data la nota scarsità documentaria per l'epoca viscontea, si tratta di un documento pressoché unico.

[56] N. Covini, *Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle istituzioni*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardo-medievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. Lazzarini, in «Reti medievali. Rivista», 9 (2008), n. 1, pp. 1-32 (disponibile *on line* all'indirizzo www.retimedievali.it); Covini, *«La balanza drita»* cit., pp. 167-168.

[57] Si veda, ad esempio, Covini, *«La balanza drita»* cit., in particolare il cap. IV.

alla morte di Angelo da Rieti: ennesima conferma, se ce ne fosse bisogno, della sperimentalità dell'organizzazione della burocrazia ducale. Oltre ai registri di «patenti», la corrispondenza dell'auditore è trascritta nei registri di missive e disseminata nel *Carteggio interno* ordinato cronologicamente e per città; molta corrispondenza in arrivo è radunata in cinque grossi faldoni di carte e documenti eterogenei che gli archivisti del passato hanno radunato sotto il titolo di *Atti giudiziali*[58]. In queste cartelle sono radunati materiali, *dossier* e lettere arrivati a Milano da tutto il dominio ducale in risposta a specifiche richieste dell'auditore e del suo ufficio. Per quanto casuale e affastellato, questo complesso documentario rappresenta un cospicuo campione della produzione di scritti, in senso lato giudiziari, prodotti da una molteplicità di sedi di giustizia operanti nelle dieci città del dominio e nei relativi distretti: sono atti, verbali e sentenze emanate da varie sedi e tribunali (giudici e vicari di podestà, giudici feudali, magistrature ducali) ed atti processuali in senso lato (stralci di atti di cause matrimoniali, processi civili, verbali di interrogatori, precetti, proroghe, stralci di *libri actorum*, pareri legali incidentali, consulti legali obbligatori o *pro veritate*); memoriali, consulti, perizie; precetti, mandati, *littere commissionis* del duca, atti di comparizione, ricusazioni di giudici e proteste scritte prodotte *coram iudice* per opporsi a una decisione incidentale; arbitrati, compromessi e procure; sono verbali e atti di processi criminali e di procedure inquisitorie *ex officio*, di solito con forte contenuto politico e connessi alla tutela dell'ordine pubblico e alla conservazione dello Stato; grazie, remissioni, perdoni e *carte pacis*. Tanto più interessante, questo eterogeneo ammasso, se consideriamo le 'catastrofi' conservative e l'assenza quasi totale di archivi giudiziari lombardi per il Quattrocento.

Un altro interessante blocco documentario legato alla trattazione delle suppliche è costituito dai «quadernetti delle ordinazioni» di Ludovico il Moro, in realtà registri seriali dal caratteristico formato che iniziano dal 1485 circa e vanno fino al 1499: ogni pagina riporta il compendio di una supplica e la risposta data dal Moro, prima come luogotenente e dal 1494 come duca. Poiché molte di queste suppliche sono inerenti a percorsi giudiziari, anche i quadernetti sono una testimonianza della giustizia speciale

[58] Ivi. I faldoni sono in ASMi, *Sforzesco*, *Potenze sovrane*, cartt. 1585, 1586, 1587, 1587bis, 1588 (v. *Archivio di Stato di Milano* cit., pp. 927-928). Segnalo anche una cartella di atti giudiziari e di processi d'interesse politico (ASMi, *Sforzesco*, *Potenze sovrane*, cart. 1605), contenente tra l'altro il processo del 1477 a Roberto Sanseverino, quello del 1469 del Consiglio segreto a Tristano Sforza, atti del processo contro un podestà di Castelleone ecc.

del principe, esercitata come sempre in chiave eccettuativa, derogativa, con ampio uso di procedure speciali e di deleghe commissariali, privilegiando forme arbitrali e compositive, riti abbreviati e semplificati *sine strepitu et figura iudicii*[59].

Questi interessanti blocchi di documentazione mostrano che anche nel Ducato di Milano, come in altre realtà contemporanee, principesche e repubblicane[60], la giustizia dell'autorità centrale si ritagliava un vasto ambito d'azione, sia in forme straordinarie e tendenzialmente dispotiche come inquisizioni e processi politici, sia in forme equitative e legali, tendenti a favorire soluzioni pacifiche e rapide delle dispute, ad interpretare ed attenuare il rigore delle leggi, a porre rimedio agli inconvenienti derivanti dalla sovrapposizione di competenze di varie magistrature e sedi di giustizia.

In mancanza di archivi seriali, i carteggi cancellereschi, i complessi documentari relativi alla trattazione delle suppliche, le ricche fonti notarili, i pochi *dossier* giudiziari conservati negli archivi lombardi sono le fonti che permettono di studiare la complessità delle pratiche di giustizia. Resta la difficoltà di chiarire le modalità con le quali le magistrature e i giudici lombardi organizzassero e conservassero il materiale prodotto nel corso della loro attività, nonché le ragioni e i tempi della perdita pressoché totale di queste carte e registri.

---

[59] Covini, *La trattazione delle suppliche* cit., pp. 122-146 e più in generale Ead., De gratia speciali. *Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in *Tecniche di potere nel tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma, Viella, 2010, pp. 183-206.

[60] Tra gli studi più recenti v. I. Fosi, *La giustizia del papa: sudditi e tribunali nello Stato pontificio in Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007; M. B. Becker, *Changing Patterns of Violence and Justice In Fourteenth- and Fifteenth-Century Florence*, in «Comparative Studies in Society and History», 18 (1976), pp. 281-296; L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1968; A. Zorzi, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, in «Archivio storico italiano», 145 (1987), pp. 391-453, 527-578; Id., *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione e sviluppo*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1993, pp. 419-474; G. Cozzi, *Considerazioni sull'amministrazione della giustizia nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVI)*, in *Florence and Venice. Comparisons and relations*, a cura di S. Bertelli - N. Rubinstein - C. H. Smyth, 2 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1980, II, pp. 101-133; M. Knapton, *Il Consiglio dei Dieci nel governo della Terraferma: un'ipotesi interpretativa per il secondo '400*, in *Atti del convegno* «*Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*». *Trieste*, *23-24 ottobre 1980*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 237-260; A. Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima Età moderna*, Treviso, Fondazione Benetton, 1993, in particolare p. 158 sulle «modalità di risoluzione delle controversie secondo criteri equitativi e non formalistici»; M. Bellabarba, *La giustizia ai confini: il Principato vescovile di Trento agli inizi dell'Età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1996.

Angelo Spaggiari

Fondi giudiziari dello Stato di Modena

Nell'ambito di un convegno che schiera alcuni giganti della conservazione di archivi giudiziari, come Bologna, Venezia, Siena, la Toscana tutta ecc.[1], sembra quasi doveroso spendere alcune parole di presentazione per Modena, che – in riferimento a questo particolare tipo di documentazione – certamente non regge il confronto con le realtà sopra menzionate. Modena, come sappiamo, dev'essere infatti considerata soprattutto nel suo ruolo di ex capitale dell'omonimo 'Stato di Modena', dal 1598 al 1796, poi degli Stati estensi, dal 1814 al 1859, ma anche nella sua condizione di erede, a livello documentario, dello 'Stato' di Ferrara, con capitale in quest'ultima città fino al detto anno 1598[2]. In virtù della sua qualifica di ex capitale ed erede di un'altra ex capitale, Modena può quindi guardare per i secoli di Antico regime agli archivi giudiziari di Ferrara, Modena, Reggio, Mirandola e dei relativi ducati; a quelli di Carpi e Correggio e dei relativi principati; a quelli di Novellara e della relativa contea, nonché agli archivi giudiziari del Frignano, della Garfagnana estense e della piccola Lunigiana estense[3]. Ebbene, il panorama degli archivi giudiziari estensi (basti una semplice consultazione delle varie voci della *Guida generale* e delle rare ricognizioni in materia) appare particolarmente modesto, specie per il Medioevo e i primi secoli dell'Età moderna[4].

[1] Nominando le località in parola, intendiamo ovviamente riferirci ai corrispondenti istituti archivistici (in genere Archivi di Stato) che conservano cospicui fondi giudiziari.

[2] L'espressione «Stato di Ferrara» venne usata da Orazio Della Rena per definire lo Stato estense nella sua massima estensione, ovvero prima che la devoluzione di Ferrara alla Santa Sede, nel 1598, lo dimezzasse; v. G. Agnelli, *Relazione dello Stato di Ferrara di Orazio Della Rena, 1589*, in «Atti della Deputazione ferrarese di storia patria», VIII (1896), pp. 247-321.

[3] In questa sede non si considerano gli archivi giudiziari di Massa e Carrara e quelli di Guastalla, in quanto i relativi ducati furono annessi agli Stati estensi solo con la Restaurazione.

[4] *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994 (in particolare le voci relative agli Archivi di Stato di Ferrara, Lucca,

Su questo specifico argomento torneremo fra poco, perché ci preme dire che, nonostante la modestia dei fondi giudiziari estensi, Modena ha alcuni buoni argomenti per entrare in un convegno come il nostro. Intanto Modena è la patria di Ludovico Antonio Muratori, ed è quindi l'ambiente ove è maturata la sua celebre opera *Dei difetti della giurisprudenza*[5]. Il *pamphlet* del Muratori, comunque lo si giudichi, si pose come elemento di rottura nel mondo giurisprudenziale settecentesco italiano e incoraggiò l'attività di codificazione del diritto. Codificazione che, per la verità iniziata già dal 1723 negli Stati sabaudi, generò per lo Stato di Modena il *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di sua altezza serenissima* del 1771, comunemente considerato una tappa significativa della stagione riformatrice italiana del secolo XVIII[6]. Modena, inoltre, conserva nel proprio Archivio di Stato,

Massa, Modena e Reggio Emilia); v. anche A. Zaninoni, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell'Emilia occidentale del basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XXII (1992), n. 1, pp. 175-186.

[5] L. A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, Giambattista Pasquali, 1742 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 2001, con *Introduzione* di C. E. Tavilla); v. in proposito G. Alpa, *«Impossibil cosa è guarir da' suoi mali la giurisprudenza». Note minime sul programma riformatore di Ludovico Antonio Muratori*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 30 (2000), n. 1, pp. 21-30 e *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L. A. Muratori*, atti del convegno di studi (Vignola, 2 dicembre 2000), con il coordinamento di G. Alpa, Milano, Giuffrè, 2002.

[6] *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di sua altezza serenissima*, 2 voll., Modena, Società tipografica, 1771 (rist. anast. *Codice Estense*, *1771*, Milano, Giuffrè, 2001); v. comunque G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, Il Mulino, 1967, pp. 215-221. Nella vasta bibliografia inerente all'ambiente giuridico estense, con particolare riferimento all'opera di Ludovico Antonio Muratori, v. B. Donati, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena, Università degli studi di Modena, 1935; G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione*, Milano, Giuffrè, 1983; M. Ascheri, *La giustizia centrale estense su uno sfondo comparativo (secoli XIV e XVIII)*, ne *I mille volti della Modena ducale. Memorie presentate all'Accademia nazionale di scienze, lettere e arti in occasione delle celebrazioni di Modena capitale*, Modena, Il Fiorino, 2000, pp. 29-48; C. E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo consiglio di giustizia (1761-1796)*, Milano, Giuffrè, 2000; Id., *Ricerche di storia giuridica estense*, Modena, Mucchi, 2002; Id., *La giustizia suprema negli Stati estensi (secoli XV-XIX)*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, atti del convegno di studi (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari - G. Trenti, 2 voll., Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2001, II, pp. 905-918; M. Folin, *Rinascimento estense. Politica, cultura e istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2001; M. Cavina, *Il Ducato virtuoso (dalla cultura giuridica estense al tradizionalismo austroestense). Con l'edizione di un 'clandestino' corso giuspubblicistico modenese*, in *Diritto e filosofia nel XIX secolo*, atti del seminario di studi (Modena, 24 marzo 2000), a cura di F. Belvisi - M. Cavina, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 3-183; Id., *Per una storia della cultura giuridica negli Stati estensi: fonti e problemi*, in *Lo Stato di Modena* cit., II, pp. 887-904; G. Bedoni, *Il diritto civile negli Stati estensi: dal codice del 1771 al codice del 1881*, ivi, II, pp. 919-931; L. Turchi, *La giustizia del principe. Ricerche sul caso estense*, Modena, Bernini, 2005; Ead., *Una piccola modifica: il linguaggio della negoziazione politica fra principe e città*, in *Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo Rombaldi*, a cura di G. Badini - A. Gamberini, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 343-373.

com'è noto, un piccolo ma abbastanza completo archivio del tribunale dell'Inquisizione di Modena e Reggio, ed anche questo è un titolo per la partecipazione al nostro convegno[7]. Proprio in relazione a tale complesso documentario, mentre Giuseppe Trenti si occupava dell'inventariazione dei processi, facilitando così «la ricerca di coloro – e sono i più – che ai documenti richiedono informazioni soltanto sui contenuti», secondo un'espressione di Claudio Pavone[8], chi vi parla proseguiva un discorso archivistico iniziato come corollario al pensiero di Filippo Valenti, ove indagava sul rapporto tra istituto e archivio, fino ad arrivare a una 'proposta' che prospettava come prodotto documentario dell'«istituto» un «archivio complesso» formato da vari «archivi elementari», ciascuno dei quali corrispondente alle «funzioni» svolte dall'istituto stesso, per legge (ma anche per *opinio iuris*) e quindi istituzionalizzate. Non è forse questa la sede per discutere temi di archivistica teorica, ma ci sia consentito dire che la teoria degli «archivi elementari» (o delle funzioni) che era stata verificata da chi scrive sugli archivi del periodo post-unitario[9], ove l'istituzionalizzazione di «enti» e funzioni era fuori discussione, ben si adatta anche all'archivio del tribunale dell'Inquisizione di Modena e Reggio, vale a dire all'archivio di un organismo di Antico regime. Questo appare infatti chiaramente come un «archivio complesso» costituito da vari «archivi elementari», corrispondenti alle diverse funzioni dell'istituto, non solo ed esclusivamente giudiziarie. Pertanto, accanto all'archivio giudiziario vero e proprio, corrispondente alla funzione principale dell'istituto, s'intravedono chiaramente un archivio di amministrazione generale (contenente l'importante carteggio con Roma), un archivio di amministrazione particolare (formatosi nel contesto dell'attività di controllo sulla stampa da parte del Sant'Uffizio) e un più modesto archivio di ragioneria e contabilità, visto che l'istituto doveva

[7] Sul tribunale dell'Inquisizione di Modena e Reggio e sul suo fondo archivistico, comprendente oltre 5.000 fascicoli processuali contenuti in 245 buste, v. A. Biondi, *Lunga durata e microarticolazione nel territorio di un ufficio dell'Inquisizione: il «Santo Tribunale» di Modena (1282-1785)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VIII (1982), pp. 73-90 (ora in Id., *Umanisti, eretici, streghe. Saggi di storia moderna*, a cura di M. Donattini, Modena, Comune di Modena, 2008, pp. 165-180) e *I processi del tribunale dell'Inquisizione di Modena. Inventario generale analitico (1489-1784)*, a cura di G. Trenti, prefazione di P. Prodi, presentazione di A. Spaggiari, Modena, Archivio di Stato di Modena-Aedes Muratoriana, 2003.

[8] C. Pavone, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970), n. 1, pp. 145-149, in particolare p. 148.

[9] A. Spaggiari, *Archivi e Istituti dello Stato unitario. Guida ai modelli archivistici*, Modena, Archivio di Stato di Modena, 2002.

gestirsi anche sul piano finanziario, controllando le proprie entrate e uscite. Per quanto riguarda nello specifico il vero e proprio archivio giudiziario dell'Inquisizione di Modena e Reggio, è da dire – sulla scorta degli studi di Giuseppe Trenti – che la tecnica di organizzazione della documentazione era piuttosto semplice: i fascicoli processuali risultano 'governati' dal 1646 al 1696 per mezzo di *libri denunciatorum* e dal 1705 al 1784 mediante 'cataloghi' o elenchi cronologici di cause, distinte in genere tra cause spedite, cause pendenti e cause osservande.

Un'ulteriore verifica della bontà della teoria delle funzioni può essere effettuata prendendo in considerazione un altro archivio giudiziario modenese, anch'esso piuttosto modesto dal punto di vista quantitativo, ma abbastanza ben conservato sul piano strutturale. Esso è in sostanza un 'archivio elementare' prodotto dalla Camera ducale estense nell'esercizio di una sua funzione giudiziaria, avendo essa, tra l'altro, «cognizione delle cause civili e criminali in cui fossero in gioco gli interessi del fisco e del patrimonio del principe»[10]. Si tratta appunto del fondo *Tribunale fattorale o camerale*, contententente quasi esclusivamente documentazione del periodo modenese, sebbene il tribunale della Camera funzionasse già a Ferrara secondo quanto riferisce il cronista Ugo Caleffini[11]. Nei suoi fascicoli di cause raccolti in 114 filze e nei suoi 105 registri questo 'archivio elementare' mostra se non proprio momenti salienti della sua stessa formazione, almeno certe fasi della sua gestione come archivio-memoria della Camera stessa[12].

Quanto detto sui due tribunali sin qui esaminati e sui loro rispettivi archivi, entrambi frutto di giurisdizioni speciali, può difficilmente essere esteso alla giurisdizione ordinaria e ai corrispondenti complessi documentari. Come accennato, quanto oggi si conserva del materiale documentario prodotto dai tribunali e dalle giusdicenze civili e criminali degli antichi Stati estensi è particolarmente modesto dal punto di vista quantitativo ed anche, potremmo dire, qualitativo. E così il quadro si presentava già ai tempi di Francesco Bonaini, il quale aveva invece constatato una situazione ben diversa per la vicina Bologna 'pontificia':

---

[10] *Archivio di Stato di Modena*, in *Guida Generale* cit., II, pp. 993-1088, in particolare p. 1024.

[11] U. Caleffini, *Croniche*, Ferrara, Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, 2006, pp. 30 ss.

[12] Nell'inventario curato da Mario Bertoni vengono enucleate le serie di *Processi* (1581-1796), *Prodotte* (1616-1797), *Decreti civili camerali* (1599-1773), *Squarzi* (1598-1769) e *Repertori dei processi civili*.

Amplissimo deposito di memorie bolognesi è quello che chiamano Archivio degli atti civili e criminali. Risiede in un fabbricato assai spazioso, di pertinenza dello Spedale degli esposti, in via San Mamolo. Una grande aula (ed è la prima) contiene gli atti criminali, ordinatamente disposti dal 1476 al 1854. Ma ve ne sono di più antichi, sebbene non ancora in tutto ordinati, in altra contigua stanzetta, e taluno di essi del 1275, da unirsi a quel maggior numero che abbiamo trovato nell'altro Archivio degli atti notarili. Tacendo poi di documenti di minor conto, avvertiamo come in mezzo a questi atti di antica data si trovino parecchi volumi d'estimi, ed altri che si riferiscono alla parte amministrativa propriamente detta, sia per mulini e granaglie, sia per acque e strade, edilità interna ecc. Nell'aula terza, in cui sono disposti i registri dello stato civile dal 1806 al 1815, sono ancora per la maggior parte gli atti civili degli «Sgabelli» (come li chiamavano) degli attuari dell'antico foro civile, dal 1500 ai primi del secolo XVII. E la continuazione di essi atti civili fino al 1813 trovasi nella quarta ed ultima sala, che serba del pari gli atti dell'antico Tribunale di revisione, quelli dei Giudici dei quattro cantoni e delle due Preture; comprese l'una tra il 1803 e il 1804, l'altra tra il 1804 e il 1807; e da quest'anno al 1815, gli atti dei tribunali istituiti secondo il Codice di Napoleone I, che sono le Corti di giustizia e d'appello e i Giudici di pace. Detto come la procedura pontificia abbia avuto sostanziali e frequenti mutazioni, principalmente pei motupropri di Pio VII de' 6 luglio 1816, di Leone XII de' 5 ottobre 1824 e di Gregorio XVI de' 10 novembre 1834, non vorremo discorrere per minuto dell'ordinamento che converrebbe a questa specie di documenti, bastando che si faccia, avendo special riguardo a quei vari sistemi giudiziarii. Avvertiremo non pertanto che gli atti civili furono lungamente custoditi dai singoli attuari, giacché si ebbero in conto, quasi direi, di cose loro patrimoniali e niente più e che questa procedura fu la prima volta soppressa nel 1796. Questi attuari, in numero di diciotto, erano veri e propri cancellieri: uno di essi curava la disciplina del foro, come decano. Nel 1807 si volle il deposito in archivio di tutti gli atti sovrindicati. Tale provvedimento, quantunque prudente e ben consigliato, non riuscì tuttavia a far trasferire in un luogo solo tutti gli atti di cui è parola, osservandosi purtroppo che molti ne sono andati dispersi[13].

A fronte della ricchezza documentaria bolognese, Bonaini affermava per Ferrara:

L'Archivio degli atti civili e criminali ha la sua natural sede nel Palazzo della Ragione, che è quello stesso dove trovammo l'altro archivio delle matrici degli atti notarili. Se togliamo gli atti civili che partono dal 1602, e che da quel tempo proseguono ininterrottamente, può dirsi questo un archivio moderno; perocchè gli atti criminali, a cagione di uno spurgo di carte che vi fu operato, non cominciano che dal 1808. Ai primi servono di guida per le ricerche giornaliere alcuni indicoli parziali, che anno per anno ne son fatti in tante piccole vacchette. Serve ai secondi un registro a modula stampata, ove è tenuto conto, di fronte al nome degli imputati, della data e dell'esito del loro processo[14].

[13] F. Bonaini, *Gli archivi delle provincie dell'Emilia e la loro condizione al finire del 1860*, Firenze, Cellini, 1861, pp. 20-21.

[14] Ivi, p. 97.

Allo stesso modo, osservava per Modena:

Due depositi o archivi d'atti giudiciali abbiamo in Modena; uno presso il Supremo consiglio di giustizia, l'altro presso il Tribunale di prima istanza[15]. Appena faremo allusione al guasto dato agli archivi degli atti criminali e civili nel 1306 dalla plebe insanissima e dalla gente del contado, quando Modena si fu sollevata contro gli Estensi. Il marchese Giuseppe Campori scrive di essere possessore di un libro di decreti e di condanne del podestà modenese Pocaterra da Cesena, del 1318. Ma nell'Archivio degli atti giudiciali non trovammo documenti che antecedano il secolo XVII. (...) Considerevole, rispetto alla scarsità degli anteriori documenti, è il numero degli atti del tempo in cui Modena fece parte della Repubblica cisalpina e del Regno d'Italia. Non è da passare inosservata una serie di documenti, anteriori per tempo, che si riferiscono alle cause di contrabbando, sulle quali giudicavano i fattori camerali. Muovono essi dal 1544, e terminano col 1796[16]. La conservazione di questi atti è, in generale, soddisfacente; solo è da notarsi come la parte più antica di quel deposito, che sta presso il Tribunale di prima istanza, giaccia abbandonata e per conseguenza senz'ordine. Non tutti gli atti giudiciali si trovano oggi presso i tribunali. L'Archivio pubblico, o degli atti notarili, contiene atti civili e criminali che vengono dal 1580[17]; lodevolmente separati e tenuti in buon ordine da chi è preposto a quest'archivio, di cui adesso ci occorre parlare. E tanto più volentieri ci disponiamo a farlo, poiché lo vedemmo considerato dal Tiraboschi come degno d'attenzione anche per gli eruditi, e lo riscontrammo così bene mantenuto, e governato con tali discipline, da poterlo addurre in esempio per questo genere di archivi[18].

[15] È presumibile che nel 1860, al momento dell'ispezione di Francesco Bonaini, il Supremo consiglio di giustizia, competente per tutti gli ex Stati estensi, e il Tribunale di prima istanza di Modena avessero ancora sede nel complesso dei palazzi comunali, sul lato prospiciente la via Emilia (v. F. Sossaj, *Modena descritta*, Modena, Tipografia Camerale, 1841, p. 119), vale a dire in un sito corrispondente o, comunque, vicinissimo a quello occupato dal medievale «Palazzo della Ragione» (v. O. Baracchi, *Il palazzo civico di Modena*, in G. Bertuzzi, *Il rinnovamento edilizio a Modena nella seconda metà del Settecento*, Modena, Aedes Muratoriana-Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi, 1982, pp. 195-256). Ma, tra il 1883 e il 1892 – utilizzando anche fondi pubblici, in aggiunta alla somma proveniente dall'eredità del generale Antonio Morandi (v. C. Brandoli, *Antonio Morandi. Un protagonista dimenticato del Risorgimento*, Modena, Terra e Identità, 2006) – il Comune di Modena costruì un vero e proprio «Palazzo di giustizia», su progetto dell'architetto Luigi Giacomelli, sul lato sud della Piazza Grande, proprio all'opposto della fiancata del duomo. Il Palazzo di giustizia, costruito in un pomposo stile neoclassico con elementi, si diceva, babilonesi, non venne mai amato dai modenesi, cosicché poté essere abbattuto, senza troppi rimpianti, negli anni Sessanta del Novecento per far posto alla sede della Cassa di risparmio di Modena, progettata dall'architetto Gio Ponti. Le aule e gli uffici giudiziari vennero traferiti in quella che è ancora oggi la loro sede in corso Canalgrande. Peccato che, per ricavare questa sede, con scelta assai discutibile si sia sventrato e sfigurato il complesso conventuale dei teatini, progettato nel 1675 dal grande architetto teatino (e modenese) Guarino Guarini.

[16] Questa serie, che suscitò l'interesse del Bonaini, non è stata per il momento identificata tra i fondi giudiziari dell'Archivio di Stato di Modena.

[17] Si tratta, quasi certamente, del cospicuo fondo *Attuari del podestà di Modena*, comprendente oltre 2.000 unità archivistiche, su cui v. *Archivio di Stato di Modena* cit., p. 1025.

[18] Bonaini, *Gli archivi* cit., pp. 131-132.

Per quanto riguarda Reggio, infine rilevava:

Lamentevole è il disordine in cui si trovano gli archivi degli atti giudiciali; poiché basta dire che qualsiasi atto anteriore al 1796 (e ve ne sono che risalgono al 1300) manca di un qualsiasi inventario, ed anche di una materiale collocazione, giacendo quelle carte sulla piana terra. Qualche ordine si riscontra negli atti civili e criminali del Tribunale di appello, della Corte di giustizia e della Pretura di Reggio, dal 1796 al 1814[19].

A Reggio, però, negli anni successivi alla visita del Bonaini, la situazione di «lamentevole disordine» venne in buona parte corretta, cosicché Umberto Dallari nel 1910 poteva fornire un elenco abbastanza completo degli archivi giudiziari corrispondenti a Reggio e al suo distretto e a tutto il Ducato di Reggio[20]. Sulla base delle indicazioni del Dallari, nel 1986 Gino Badini forniva, nella *Guida generale*, un elenco sostanzialmente completo sia degli atti delle curie della città sia di quelli delle curie del Ducato, precisando che

gli atti giudiziari antichi furono trasferiti nel Palazzo di giustizia[21] provenienti dall'Archivio del Comune, dal quale vennero separati in seguito ai rivolgimenti politici del 1796 e alla conseguente separazione dell'autorità amministrativa da quella giudiziaria. In quella circostanza fu attuata con poca diligenza la separazione degli atti giudiziari

[19] Ivi, p. 156.

[20] U. Dallari, *Il R. Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia. Memorie storiche e inventario sommario*, in *Gli Archivi della Storia d'Italia*, s. II, vol. I (VI), Rocca San Casciano, Cappelli, 1910.

[21] Nel 1860 le aule e gli uffici giudiziari di Reggio Emilia dovevano trovarsi nella stessa sede in cui li segnalava P. Fantuzzi, *Guida della Città di Reggio (1857)*, a cura di S. Spaggiari, Reggio Emilia, Diabasis, 2003, ovvero nel palazzo ristrutturato nel periodo napoleonico su progetto dell'architetto Domenico Marchelli e situato all'incrocio tra la Strada Maestra (via Emilia) e la via di Santa Croce (via Roma). All'epoca furono trasferiti in questo palazzo vari uffici governativi, nonché aule e uffici giudiziari, quest'ultimi precedentemente ubicati nelle adiacenze del Palazzo comunale posto (allora come oggi) su di un lato della Piazza Grande, l'odierna piazza Prampolini (v. V. Nironi, *Il Palazzo del Comune di Reggio Emilia*, Reggio Emilia, Bizzocchi, 1981). Aule e uffici giudiziari reggiani restarono indisturbati in questo palazzo fino al 1955, allorché, allo scopo di accrescere gli spazi a loro disposizione, con un'improvvida decisione, non adeguatamente contrastata dalla Soprintendenza ai monumenti, il Comune deliberò la demolizione di circa i due terzi del palazzo a suo tempo edificato dal Marchelli e la costruzione, nella stessa area, di un 'moderno' edificio in cemento armato, che avrebbe continuato ad ospitare gli uffici stessi ai piani elevati, accogliendo altresì, al piano terra, la sede dei magazzini «Standa». Durante i lavori gli uffici giudiziari furono in buona parte trasferiti in un fabbricato adiacente alla sede comunale, in via San Pietro Martire, riproducendo sia pure per breve tempo – bizzarrìa della storia – la situazione logistica di Età medievale. Con gli anni, anche il nuovo brutto palazzo si dimostrò insufficiente per le esigenze degli uffici giudiziari e pertanto il Comune realizzò, nella periferia nord di Reggio, su progetto dell'architetto Pier Luigi Spadolini, un nuovo palazzo di giustizia, nel quale gli uffici giudiziari furono trasferiti nel corso dell'anno 1992.

da quelli notarili, essi pure conservati insieme all'Archivio comunale, tanto che alcune serie furono ricostituite molto tempo dopo, e alcuni fondi risentono tuttora di quella primitiva e affrettata sistemazione[22].

Il fondo reggiano resta, comunque, il 'fiore all'occhiello' degli archivi giudiziari degli ex Stati estensi, conservando, nonostante le distruzioni subite, un cospicuo numero di fascicoli e registri civili e criminali, cui si aggiungono anche 'piccole serie' indicative dei ritmi e dei riti dell'attività giudiziaria[23].

Se questo è il caso di Reggio, Modena merita ancora qualche considerazione. Intanto la perdita di quasi tutto il materiale giudiziario medioevale e della prima Età moderna – pur ammettendo con Attilio Bartoli Langeli che nel «rituale di ogni cambiamento violento di regime» c'è l'assalto e l'incendio dell'archivio[24] – non è da attribuire, come affermò a suo tempo Bonaini, alla sola «plebe insanissima» e alla «gente del contado, quando Modena si fu sollevata contro gli Estensi», in quanto tale sollevazione risale al 1306, mentre per quanto riguarda la *Curia*, *poi Giudicatura rotale di Modena* mancano atti anteriori al 1605 e non ve ne sono di anteriori al 1496 nel fondo *Attuari del potestà di Modena*[25]. Ciò potrebbe voler dire che la «plebe insanissima» dovette riuscire più volte nel corso dei secoli a metter le mani sugli atti giudiziari, oppure che la loro distruzione le sia stata a più riprese consentita[26]. Non è peraltro pensabile che solo il caso abbia salvato, ad

[22] *Archivio di Stato di Reggio Emilia*, in *Guida generale* cit., III, pp. 953-998, in particolare pp. 966-967, ove, dopo aver ricordato il rovinoso incendio che interessò la documentazione criminale nel 1522 sulla base di una lettera di Francesco Guicciardini, Badini descrive il complesso documentario attualmente denominato *Atti delle curie della città*.

[23] Alludo in particolare alla serie delle *Vacchette dei giorni utili e feriati* (1390-1692), sorta di veri e propri 'calendari civili' (v. ivi, p. 966 e A. Spaggiari, *I giorni*, *i mesi e gli anni nei territori già estensi*, in *Organizzare il tempo*, *lunari e calendari in Europa*, *secoli XII-XXI. Guida ragionata alla mostra dell'Archivio di Stato di Modena*, a cura di A. Lodovisi, Modena, Archivio di Stato di Modena, 2008, pp. 7-34).

[24] A. Bartoli Langeli, *Le fonti per la storia di un Comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, atti del convegno di studi (Perugia, 6-9 novembre 1985), 2 voll., Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1988, I, pp. 5-21, in particolare p. 12.

[25] *Archivio di Stato di Modena* cit., pp. 1024-1025.

[26] Distruzioni di atti, anche giudiziari, avvenute a Modena in epoche successive al 1306 sono state accertate dalle ricerche svolte in M. T. Torri, *Riti di violenza: Modena tra '400 e '500*, tesi di laurea, relatore prof. Carlo Ginzburg, Università degli studi di Bologna, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1986-1987 e D. Barelli, *Saccheggi rituali nella cronaca modenese (1506-1554) di Tommasino Lancellotti*, tesi di laurea, relatrice prof. Ottavia Niccoli, Università degli studi di Bologna, Facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1988-1989.

esempio, l'importante sentenza del vicario marchionale Tommaso da Tortona emessa nel dicembre 1370 contro i Della Rosa di Sassuolo, colpevoli di aver ucciso un membro della famiglia Rangoni. La carta contenente questa sentenza, numerata «LXXXVI», apparteneva verosimilmente a un distrutto *Liber sententiarum* e venne utilizzata nel secolo XVIII come foglio di guardia per la legatura del registro «memoriale» dell'anno 1275[27]. Il salvataggio e il reimpiego della carta contenente l'anzidetta sentenza dimostrano che nella Modena degli anni successivi al 1370 dovevano essere ben note le vicende dei Della Rosa e dei Rangoni, nonché quella dello sventurato Tommaso da Tortona, che, in un altro contesto, sarebbe stato linciato dalla plebe ferrarese – consenziente il marchese d'Este – il 3 maggio 1385[28]. È invece forse da attribuire al caso la sopravvivenza del *Liber sententiarum* del 1318 del podestà di Modena Pocaterra da Cesena – noto, come abbiamo visto, a Francesco Bonaini –, finito nelle mani del marchese Campori e da questi citato nel suo studio sugli artisti negli Stati estensi[29]. Ed è ancora attribuibile al caso la sopravvivenza di materiale giudiziario frammentario oggi conservato nella raccolta *Manoscritti della biblioteca* dell'Archivio di Stato di Modena, nel settore denominato *Frammenti di codici*, ai quali ha recentemente dedicato uno studio Anna Rosa Venturi[30].

---

[27] N. Cionini, *La famiglia Da Sassuolo o Della Rosa*, Modena, Cappelli, 1916, pp. 79-80.

[28] L. Turchi, *Istituzioni cittadine e governo signorile a Ferrara (fine secolo XIV-prima metà secolo XVI)*, in *Storia di Ferrara*, VI: *Il Rinascimento: situazioni e personaggi*, coordinamento scientifico di A. Prosperi, Ferrara, Corbo, 2000, pp. 129-158.

[29] G. Campori, *Gli artisti italiani e stranieri negli Stati estensi*, Modena, Tipografia della R. D. Camera, 1855, pp. 81-82; sulla *Raccolta Campori*, oggi depositata presso la Biblioteca Estense di Modena, v. L. Lodi, *Catalogo dei codici e degli autografi posseduti dal marchese Giuseppe Campori*, Modena, Toschi, 1875, arricchito da due *Appendici* curate da R. Vandini, edite entrambe a Modena, da Toschi nel 1886 e da Tonietto nel 1895.

[30] A. R. Venturi, *Note sui frammenti in alfabeto latino recuperati da antichi registri dell'Archivio di Stato di Modena*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi», s. XI, XXX (2008), pp. 3-27. Si reputa comunque opportuno, nella logica del presente contributo, fornire la sommaria descrizione dei frammenti di registri giudiziari contenuti nella b. 202 della citata raccolta *Manoscritti della biblioteca* dell'Archivio di Stato di Modena. Si tratta di 109 frammenti, così suddivisi: Civile, *Citazioni*, frammenti nn. 1-3 (1333); *Atti*, frammento n. 4 (1333); *Condanne in contumacia*, frammenti nn. 5-6 (1326 e 1331). Criminale, *Denunzie ed accuse*, frammenti nn. 7-13 (1321-1328 e s.d., ma secolo XIV); *Condanne del giudice ai malefici*, frammenti nn. 14-89 (1311-1377 e s.d., ma secolo XIV); *Condanne del giudice alle vettovaglie*, frammenti nn. 90-102 (1311-1394); *Condanne del giudice sopra i danni dati e del terzo giudice*, frammenti nn. 103-109 (1347-1409). Come si vede, ci troviamo di fronte ai miseri 'resti' di quello che dovette essere stato un cospicuo complesso documentario, tipico di quella che è stata definita l'«età dei registri» (v. *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, herausgegeben von H. Keller - T. Berhmann, München, Fink, 1995); per eventuali raffronti diplo-

Nonostante tali sopravvivenze, appaiono incolmabili le lacune presenti negli archivi giudiziari modenesi, fatti oggetto peraltro di alcuni pregevoli studi[31]. E non bastano a colmare le dette lacune i fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Modena e relativi all'"amministrazione centrale della giustizia', cui hanno dedicato attenzione, come si è detto, sia Mario Ascheri sia Carmelo Elio Tavilla[32], configurandola come una successione di tribunali supremi ai quali spettava l'ultima istanza su tutte le cause civili e criminali dibattute negli Stati estensi. Tali fondi – anch'essi quantitativamente piuttosto modesti –, corrispondono ai detti tribunali supremi e sono quelli indicati da Filippo Valenti nella *Guida generale* come *Consiglio di giustizia e Consiglio di segnatura* (1562-1761) e *Supremo consiglio di giustizia* (1761-1799)[33]. Quest'ultimo Consiglio prese il posto dei due precedenti, che avevano radici nel periodo ferrarese della dinastia estense, sebbene dell'antico *Consilium iustitiae*, istituito dal duca Borso nel 1453 e perfezionato dal duca Ercole I nel 1496, non si sia conservata documentazione anteriore al 1562. Inoltre, la mole relativamente modesta degli archivi dei tribunali supremi estensi lascia pensare che, almeno per il periodo 1562-1799, non tutti i processi venissero appellati e che all'ultima istanza giungessero solo quelli di quanti potevano sostenere costosi interventi di giuristi di rilievo, certamente al di sopra delle possibilità degli strati più modesti della popolazione, che solo dal 1759 poterono giovarsi di un «procuratore dei poveri» per interessamento del consigliere ducale Giuseppe Maria Bondigli[34]. È anche possibile che il ricorso alle suppliche rivolte direttamente al duca contribuisse a risolvere in via breve il problema degli appelli e del relativo costo[35].

---

matistici v. quanto meno A. Antoniella - L. Carbone, *Gli atti criminali dei giusdicenti fiorentini di Arezzo*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari: dai placiti agli* acta *(secoli XII-XV)*, a cura di G. Nicolaj, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2004, pp. 345-360.

[31] Si veda, in particolare, *Statuti del Collegio dei giudici e degli avvocati della città di Modena*, *1270-1337*, a cura di V. Braidi - C. E. Tavilla, Modena, Comune di Modena-Archivio storico, 2006; il volume, oltre all'edizione e alla traduzione del testo degli statuti, contiene saggi di C. E. Tavilla, Iudicare, consulere, defendere. *Giudici e avvocati nella Modena medioevale*, pp. 13-35 e V. Braidi, *Gli statuti del Collegio dei giudici e degli avvocati di Modena del 1270-1337 e le dinamiche della società modenese tra XIII e XIV secolo*, pp. 37-72.

[32] Si veda *supra* la nota 6.

[33] *Archivio di Stato di Modena* cit., pp. 1023-1024.

[34] *Giuseppe Maria Bondigli. Giurista e uomo di Stato nell'età delle riforme*, a cura di C. E. Tavilla, Montese, Lions Club Montese Appennino Est, 2008.

[35] Si vedano i riferimenti presenti in D. Grana, *Gli organi centrali del Governo estense nel periodo modenese*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LV (1995), nn. 2-3, pp. 304-333. In riferimento alle suppliche, l'autrice precisa che: «Analizzando la documentazione prodotta o acquisita

Nell'avviarsi alla conclusione, chi scrive pensa di poter osservare che il complesso degli archivi giudiziari del dominio estense di Antico regime richieda, ancora oggi, lavori archivistici ('sulla carta', ma talvolta anche 'sulle carte', per dirla con Filippo Valenti) di coordinamento e integrazione fra quanto resta degli archivi dei tribunali centrali stabiliti nelle due capitali (Ferrara, poi Modena), quanto resta degli archivi delle curie cittadine (Modena, Reggio, Carpi, Mirandola ecc.) e quanto resta degli archivi delle 'giudicature' minori, siano esse dello 'Stato immediato' oppure dello 'Stato mediato'. Detti eventuali lavori potranno tener conto dei numerosi studi pubblicati sull'argomento[36], alcuni dei quali (si allude, in particolare, ai citati studi di Anna Zaninoni e Laura Turchi) suggeriscono, ad esempio, l'integrazione degli archivi giudiziari estensi con i registri della *Camera*

dall'organo di segreteria, ci troviamo di fronte nella maggior parte dei casi a suppliche di privati cittadini che reclamano provvedimenti di grazia o di giustizia. Numerose le richieste di grazia per annullamento o per attenuazione di pene criminali; ma ancora più numerose sono le richieste per una rapida risoluzione di procedimenti civili» (ivi, p. 331). La documentazione presa in esame dall'autrice è quella conservata in Archivio di Stato di Modena, Cancelleria, Sezione interno, *Partimenti dello Stato. Memoriali e relazioni* (1618-1796); altre suppliche sono conservate, sempre nel medesimo Archivio di Stato, nel fondo Cancelleria, Raccolte e miscellanee, *Carteggi e documenti di particolari* (1019-1797), attualmente sottoposto a lavori di ordinamento e inventariazione da parte di Mario Bertoni. Per quanto concerne le suppliche, si rinvia in generale a *Suppliche e gravamina. Politica*, *amministrazione*, *giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola - A. Würgler, Bologna, Il Mulino, 2002. Il tema della 'giustizia ducale', realizzata soprattutto col sistema delle 'suppliche' ed utilizzata per acquisire il consenso dei ceti dominanti delle più importanti periferie dello 'Stato' estense di fine Cinquecento (Modena e Reggio) è trattato, con grande competenza e con continuo riferimento al risvolto archivistico, da L. Turchi, *Due digressioni su una causa penale: patrizi e cittadini di fronte alla giustizia del duca*, in *Theatro dell'udito*, *theatro del mondo*, atti del convegno di studi (Modena-Vignola, 29 settembre-1° ottobre 2005), a cura di M. Privitera, Modena, Mucchi, 2005, pp. 55-108. Del resto il duca, mano a mano che si andava affermando l'idea della «sovrana giurisdizione» o del «sovrano diritto», faceva sempre più frequente ricorso alla facoltà di nominare e promuovere i giudici dei propri Stati, come sul piano archivistico sembra dimostrare la serie *Sindacati e cambiamenti rotali*; v. in proposito U. Dallari, *Inventario sommario dei documenti della cancelleria ducale estense (sezione generale) nel* R. *Archivio di Stato di Modena*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi», s. VII, IV (1927), pp. 157-275, in particolare p. 272. La serie in questione è costituita da sole tre buste di documenti, la prima delle quali copre l'arco di tempo che va dal 1459 al 1700, la seconda il periodo 1701-1783, mentre la terza contiene documenti di soli dodici anni, ovvero dal 1784 al 1796.

[36] Si veda, fra gli altri, *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli - A. Giorgi - S. Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali-Università degli studi di Trento, 2009, che offre interessanti spunti per il raccordo tra il materiale archivistico fino ad oggi considerato tipicamente 'comunale' e quello 'giudiziario', che, per una sorta di 'attrazione', a seguito delle riforme ottocentesche in materia di amministrazione della giustizia è stato considerato 'statale'.

marchionale, *poi ducale*, *estense*[37]. Resta inteso che qualora gli anzidetti lavori dovessero effettuarsi 'sulle carte', gli operatori potrebbero tenere presenti quegli *Ordini da osservarsi da' giudici e notai dello Stato di sua altezza serenissima*, emanati nel 1604 e confermati, quanto meno, fino al 1758[38]; ordini che, ai capitoli XXV e XXVI, contengono vere e proprie norme archivistiche[39].

[37] *Archivio di Stato di Modena* cit., pp. 1016-1021.

[38] C. E. Tavilla, *L'Amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXI (1998), pp. 177-236. La modifica agli *Ordini* risalente al 1758 (ivi, pp. 199-200) non prende in considerazione i capitoli XXV e XXVI degli *Ordini* stessi che, come vedremo (cfr. *infra* la nota 39), contenevano vere e proprie norme archivistiche, peraltro confermate almeno sino al 1742.

[39] Traggo il testo dei detti capitoli XXV e XXVI dal *Regolamento ed ordini di sua altezza serenissima da osservarsi dai consigli, magistrati e tribunali di Modena per lo governo politico, civile ed economico de' suoi domini*, Modena, Bartolomeo Soliani, 1741, pp. 56-57: «XXV. Che detti giudici non possano far processi, né i notai scrivere in foglio qualsiasi cosa spettante al criminale, se non di commissione di S. A. in iscritto, ma debbano scrivere sui libri da esser loro dati e consegnati da' signori ducali fattori o da' massari o da' camerlinghi de' luoghi, bollati col bollo loro, che saranno sette, per registrarvi e scrivervi da' notai, come qui sotto. Nel primo le denunzie, querele, accuse, precetti, decreto d'inventari nelle cause di confiscazione, testimoni esaminati ed altri indizi avuti per informazione della corte. Nel secondo i constituti de' rei, con l'assegnazione del termine alla difesa. Nel terzo le inquisizioni e fideiussioni di pagare, di presentarsi, di non partire di casa o d'altro luogo assegnato come carcere. Nel quarto i testimoni esaminati a difesa de' rei, la presentazione delle suppliche con rescritti di grazie, lettere di dilazioni e permutazioni di pene et ogni altra scrittura, o atto, che concerna la giustificazione de' rei. E dovrà il notaio citare le carte di questo registro in margine alla condanna di cui avrà avuto grazia, permutazione o dilazione, ed il supplicante. Ed i giudici dovranno avvertire che quando si presenteranno loro grazie o composizioni di opere, di far pigliare idonea sicurtà da' condannati per lo pagamento e di mandarne nota a' signori fattori col numero delle opere e de' termini ne' quali si dovranno pagare perché possano farle riscuotere dal deputato a tale esazione, dichiarando che nelle grazie di qualunque sorte S. A. non intende che mai sia compresa la parte de' massari, de' camerlenghi, o d'altri interessati, ancorché le parole il significassero, se non lo dirà espressamente e precisamente nel rescritto. Nel quinto le sentenze o pronunzie, condanne ed assoluzioni, l'inventario dei beni che si pretendono confiscati o caduti in commesso, l'instrumento del possesso che di essi sarà stato dato alla Camera, le sentenze di quelli che pretenderanno ne' beni confiscati e le esecuzioni d'esse, se però i giudici ordinari dei luoghi saranno cognitori di cause tali; perché quando ad essi non ne spettasse la cognitione, ma a' massari o camerlinghi, dovranno essi fare solamente registrare a' notai loro i detti inventari, instrumenti e sentenze in un libro particolare. Nel sesto gl'instrumenti delle sicurtà di non offendere, quali non dovranno i notai pigliare con la clausola *durante officio iudicis*, ma semplicemente i precetti ed instrumenti di pace o tregue, quando essi notai dell'uffizio ne avranno fatto rogito. Nel settimo i nomi, cognomi e patria di tutti i banditi di pena corporale, o capitale, del loro uffizio, di che ne manderanno copia particolare al signor governatore della provincia o del Ducato, e dove non sarà governatore a S. A., esprimendo la causa e qualità della pena. XXVI. Che debbano, dopo la ricevuta di questi ordini, far fare inventario di tutti i libri delle gride, delle provvisioni ducali e delle altre scritture pertinenti al criminale che si trovano nei loro uffizi, chiaro e ben distinto, con dire tanti libri per figura di constituti, segnati dalla lettera A, e d'anno tale, col numero delle carte; e tante gride, esplicando i delitti sopra quali sono pubblicate, e consegnarli al notaio dell'uffizio».

Ciò permetterà quegli opportuni collegamenti tra l'ambiente archivistico giudiziario vero e proprio e l'ambiente archivistico dei notai, dei massari, dei camerlenghi, dei fattori generali della Camera ducale e della stessa cancelleria ducale; collegamenti raramente presi in considerazione dagli ordinatori ottocenteschi (dell'Archivio di Stato di Modena, in particolare), i quali si trovarono a dover gestire, nel giro di pochi anni, una mole impressionante di documentazione giudiziaria, in disordine, fatta confluire nei nascenti Archivi di Stato.

Si aggiungerà così quel tassello di natura archivistica che ancora oggi manca ai pur pregevoli studi sul mondo giuridico e giudiziario estense di Antico regime. Sarà forse più facile allora, parafrasando un'espressione di Marco Cavina, riconoscere il *quid Estense* nel contesto della cultura di *ius commune*, ed accertare come le varie anime dello stesso *ius commune* si siano riflesse nel microcosmo giuridico dell'area estense[40].

[40] M. Cavina, *Per una storia della cultura giuridica negli Stati estensi: fonti e problemi*, in *Lo Stato di Modena* cit., II, pp. 887-903, in particolare p. 889.

Dibattito III sessione

Gian Maria Varanini

Vorrei fare una domanda a Nadia Covini. Queste riflessioni comparative che facciamo da circa vent'anni studiando lo Stato lombardo e lo Stato veneto di Terraferma sono sempre di grande interesse: mi è sembrato che in questo intervento tu abbia accentuato più che in altre occasioni questa dimensione (diciamo così) infragiudiziale, informale, con questa giustizia che parte dalla supplica ecc. In questo contesto che hai disegnato, sarebbe però particolarmente importante sapere o capire quello che è andato perduto, cioè quello che era il prodotto dell'esercizio ordinario della giustizia nelle corti cittadine o altro, proprio perché è da questa dialettica che emerge (come dire) questa giustizia che in fondo parte da principi eccettuativi, parte insomma dalla supplica, quindi parte da deroghe. Forse è significativo il fatto stesso che a Como o a Cremona o a Parma (o che so io) certi fondi non si siano conservati, sempre che (come è ragionevole pensare) siano stati prodotti. Allora la domanda è proprio questa: che tracce ci sono dell'esistenza nel passato di questo tipo di documentazione seriale che, appunto, è presumibile che almeno in qualche misura ci fosse?

Nadia Covini

Sentendo la tua relazione e quella di Alfredo Viggiano ho avvertito proprio di non aver affrontato questo discorso del passaggio tra produzione documentaria, fase della conservazione e momento della costituzione di archivi, e questa sicuramente è una lacuna. Ad esempio, perché sono andate in gran parte perse queste fonti? Paolo Cammarosano ha lanciato la battuta della «bomba intelligente». C'è da chiedersi perché non ci fosse la volontà di conservare queste carte. E poi, siamo davvero sicuri che non

si siano conservate? Quando se ne trova traccia, vi sono anche accenni a delle modalità di conservazione, quindi esistevano ed erano conservate. Però sono andate perse, pare che siano andate perse. E le ragioni sono tutte da indagare. Direi che in generale per l'area lombarda sarebbe utile farlo, al di là di quello che ho potuto dire nell'ambito del mio percorso di ricerca. Sarebbe interessante, ad esempio, sentire dagli archivisti lombardi (che ci sono e sono molto attivi e molto bravi nel loro lavoro) quanto è possibile dire di questo percorso che voi avete messo in luce così bene per il Veneto. Personalmente credo vi siano persone che hanno lavorato su fonti giudiziarie dal punto di vista archivistico, come Giorgi, Moscadelli e gli altri colleghi che hanno presentato le loro relazioni, che possano dirci qualcosa di più.

Luigi Londei

Volevo solo ricordare che la *Guida generale degli Archivi di Stato italiani* (visto che se ne è molto parlato in questi giorni) alla voce *Archivio di Stato di Milano* ci dice che i fondi giudiziari milanesi conservati in Sant'Eustorgio furono bombardati nel 1943[1]. Volevo anche ricordare un'altra cosa, narrata dal Manzoni nella *Storia della colonna infame*, ove racconta di aver incaricato persone di fiducia di fare ricerche sul famoso incartamento processuale presso gli archivi milanesi e che, nonostante la diligente indagine, non era venuto fuori nulla. Quindi ho il sospetto che anche molti anni prima (che so, siamo intorno al 1840 quando Manzoni scrive queste cose) ci fosse qualcosa che non andava negli archivi giudiziari milanesi.

Andrea Giorgi

Effettivamente, quell'ottimo strumento che è la *Guida generale* ci dice che uno dei rimaneggiamenti sette-ottocenteschi di cui parlavamo ieri (e che non vi abbiamo inflitto proprio per tagliare un po' la nostra relazione) è proprio quello milanese, che portò alla creazione del grande Archivio giudiziario, ove dal 1786 vennero concentrate dapprima le carte del sop-

[1] *Archivio di Stato di Milano*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1981-1994, II, pp. 891-991, in particolare pp. 897-898, 900, 934.

presso Senato e poi quelle degli altri tribunali cittadini, e che fu seriamente danneggiato dai bombardamenti alleati nel 1943.

C'è però un'altra osservazione che vorrei fare, non tanto riguardo ai sistemi di conservazione, quanto a quelli di produzione delle carte nell'ambito delle curie giudiziarie milanesi. Non ho un'esperienza diretta come quella di Nadia Covini, che nella sua bella relazione ci ha dato un saggio di competenza archivistica e di sapiente utilizzazione delle fonti, ma ritengo comunque possibile svolgere una breve riflessione sulla base della normativa di Antico regime relativa ai notai milanesi e al loro collegio. I bei volumi contenenti raccolte di ordini ed altri provvedimenti commentati sembrano dare qualche utile indizio, che forse potrebbe essere seguito, circa una possibile 'bipartizione' degli esiti delle carte 'giudiziarie': da un lato quelle prodotte in forma di registro *per summariam memoriam* della curia, come 'onere' cui il notaio era soggetto, dall'altro gli originali 'sciolti' variamente definiti (*acta*, *iura diversa* o atti giudiziali che dir si voglia), la cui conservazione era affidata al notaio stesso, che da quegli atti poteva ricavare un utile nel momento in cui la parte o le parti ne avessero chiesto copia.

Ricordiamo poi che a Milano non esisté sino alla riforma teresiana del 1775 un Archivio notarile centralizzato del tipo di quelli presenti a Padova o nelle città toscane ed emiliane di cui abbiamo parlato. Quindi, è forse proprio la conservazione per via di notaio degli *acta* (ma non dei registri) quella che ha generato gli esiti rilevati da Nadia Covini: in alcuni archivi notarili, ovvero tra le carte di certi notai la cui attività si svolgeva in connessione con quella delle magistrature giudiziarie, possiamo trovare ancor oggi traccia di quegli *acta*, verosimilmente organizzati secondo il peculiare metodo di lavoro di ciascuno di quei notai (secondo modalità non dissimili da quelle richiamate da Raffaele Pittella nel dibattito di ieri).

EDIZIONI CANTAGALLI
Via Massetana Romana, 12
Casella Postale 155
53100 Siena
Tel. 0577 42102 Fax 0577 45363
www.edizionicantagalli.com
e-mail: cantagalli@edizionicantagalli.com